

Grandi Opere

SEGMENTI DELLA RICERCA
ANTICHISTICA E GIUSANTICHISTICA
NEGLI ANNI TRENTA

VOLUME SECONDO

a cura di

Pierangelo Buongiorno, Annarosa Gallo e Laura Mecella

Editoriale Scientifica

Volume pubblicato con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca, PRIN 2017 2017H9REZM: *Studiosi italiani di fronte alle leggi razziali (1938-1945): storici dell'antichità e giuristi.*

Proprietà letteraria riservata

I contributi pubblicati nel presente volume sono stati sottoposti a un processo di revisione anonima (*double blind peer review*).

In versione digitale, l'opera è disponibile gratuitamente in *open access*.

Non si è ritenuta necessaria, alla luce di questa possibilità, la redazione di un indice dei nomi.

© Copyright 2022 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli

www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-5976-310-5

Indice

VOLUME SECONDO

PARTE III
RELIGIONI, ORIENTE, ARCHEOLOGIA

- 341 Alessandro Saggioro
Le trame della storia. Ritratti di storici delle religioni durante il Ventennio (Pettazzoni, Buonaiuti, Levi Della Vida, Tucci)
- 377 Maria Giovanna Biga
Appunti sui percorsi dell'Orientalistica italiana negli anni '30 del secolo scorso
- 419 Marie-Laurence Haack
Les Etrusques dans La Difesa della razza. Des étruscologues au service du Manifeste de la race
- 441 Andrea Avalli
Razzismo e arte. Le polemiche storico-artistiche di Ranuccio Bianchi Bandinelli sotto il fascismo
- 477 Clara di Fazio – Francesco Ferrara
Dalla parte dei vinti. La ricerca di Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco
- 495 Paola Santini
Storie del littorio: l'antichistica del Ventennio di fronte al simbolo del fascismo (archeologia, storiografia, diritto romano)

PARTE IV
DOTTRINE, FRONTIERE E MAESTRI DEL DIRITTO ROMANO

- 519 Gianni Santucci
Eccessi della critica interpolazionistica e crisi del diritto romano: uno sguardo alle tendenze metodologiche nella romanistica degli anni Trenta

- 553 Carla Masi Doria
Il diritto agrario romano. Spunti in tema di origini di una disciplina giuridica moderna, regolamentazione antica dell'agricoltura e mito (anche fascista) di Roma
- 579 Cosimo Cascione
Il pater antico e la patria potestà moderna: un tentativo legislativo reazionario ai tempi del fascismo
- 603 Fabiana Tuccillo
Libertà e cultura: l'«8 settembre» di Gabrio Lombardi
- 619 Franz-Stefan Meissel – Caterina M. Grasl – Stefan Wedrac
Between nationalist xenophobia, racism, and cosmopolitanism. The Roman law experience in Vienna during and after the era of National Socialism
- 667 Tomasz Giaro
'Provisionally dead'. Roman law and juristic papyrology in interwar Poland
- 723 Hesi Siimets-Gross
Ernst Ein, an Estonian disciple of Pietro Bonfante, and the influence of the Pietro Bonfante's school in Estonia
- 747 Valerio Massimo Minale
La bizantinistica giuridica tra le due guerre mondiali e il riavvio del dibattito sul Nómo σ s georgikós
- 797 Kaius Tuori
The Transformation of Roman law in America during the 1930s

VOLUME SECONDO

PARTE III

RELIGIONI, ORIENTE, ARCHEOLOGIA

LE TRAME DELLA STORIA.
RITRATTI DI STORICI DELLE RELIGIONI
DURANTE IL VENTENNIO
(PETTAZZONI, BUONAIUTI, LEVI DELLA VIDA, TUCCI)*

Alessandro Saggiaro

ABSTRACT: This essay analyses the situation of Italian religious studies during fascism. Considering the writings and documents of some well-known scholars like R. Pettazzoni, E. Buonaiuti, G. Levi Della Vida, and G. Tucci, the study aims to illustrate a possible overview of the context in which the history of religions and religious studies flourished and became an academic field more focusing on the critical exploration of religions in the University of Rome. Various research, diaries, archival, and other documents help us to describe the behaviors and approaches of these prominent scholars during this challenging period, which was characterized by a significant enhancement of the potentiality of the university and particularly of the humanities, but also by difficulties and ambiguities that are not so easy to understand today.

SOMMARIO: 1. Premessa: il contesto e i protagonisti. – 2. Raffaele Pettazzoni. – 3. Ernesto Buonaiuti. – 4. Giorgio Levi Della Vida. – 5. Giuseppe Tucci. – 6. Conclusioni.

1. *Premessa: il contesto e i protagonisti*

Gli anni '30 del Novecento sono anche per gli studi storico-religiosi, come per altri ambiti delle scienze umane e della dimensione universitaria e scientifica *tout court*, intrinsecamente complessi¹. Nelle pagine che seguono tratteg-

* Ringrazio i curatori del volume per l'invito e per aver sollecitato questa riflessione, in me latente da alcuni decenni, e per la pazienza e la stima dimostrati. L'articolo è stato scritto in un periodo di limitato accesso a archivi e biblioteche, per cui per i documenti ho dovuto fare riferimento a materiali editi. Ringrazio il personale bibliotecario del Dipartimento SARAS e del Dipartimento ISO della Sapienza per l'aiuto prestatomi e alcuni colleghi che mi hanno generosamente messo a disposizione i loro articoli: A. Bartola, A. Crisanti, V. Ferretti, M. Prayer, V.S. Severino, B. Soravia. Sono grato a quanti hanno letto la prima bozza, fornendomi preziosi suggerimenti e aiuti: A. Crisanti, M. Ferrara, W. Montanari, V.S. Severino. Questo saggio non esaurisce le mie riflessioni su questi temi, ma fornisce una prima proposta di lavoro complessivo non solo su un periodo, ma su un gruppo di studiosi eterogenei, riuniti dall'interesse scientifico per lo studio delle religioni in un'età che per questo campo è stata pionieristica.

¹ Su questi temi si è svolta nei giorni 3-4 dicembre 2015, alla Sapienza, una giornata di studi organizzata sotto gli auspici della rivista *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* e intitolata *Le relazioni pericolose. La storia delle religioni italiana e il fascismo*, a cura di R. Alciati e S. Botta, che ha rappresentato per chi scrive momento di riflessione importante. Gli atti non sono stati pubblicati, ma alcuni articoli derivati da quella esperienza hanno tuttavia visto la luce: SEVERINO

gerò il profilo relativo ad alcuni docenti universitari attivi in particolare presso l'Università di Roma e a diverso titolo afferenti alla dimensione dello studio delle religioni. Il focus principale è costituito dall'ultimo decennio prima della Seconda guerra mondiale, e assume come punto di riferimento il giuramento di fedeltà al regime fascista. È inevitabile risalire nel tempo ad esplorare il decennio precedente per scorgere le premesse essenziali di quel periodo. Sia le istituzioni, sia i loro protagonisti, infatti, furono scossi in varia misura dagli eventi: il potenziamento dell'università, da una parte, il rapporto fra Stato e Chiesa, l'affermazione del regime e l'imposizione del giuramento prima e della tessera poi, dall'altra, ma anche le Leggi razziali e lo scoppio della guerra sono alcuni cardini, rispetto ai quali la nostra attenzione non può non essere polarizzata.

E tuttavia si deve pensare anche alla quotidianità: nella vita accademica così come nel privato, pur in presenza di numerosi documenti e memorie, perdiamo spesso il filo delle posizioni, le dinamiche delle decisioni, l'interazione subita con il farsi della storia pubblica. I documenti di cui disponiamo sono di vario genere. Se lo studioso può determinare una traccia voluta del suo lavoro e della sua identità nella produzione scientifica, è anche vero che la costruzione della memoria che lo riguarda, e che egli stesso elabora, spesso comprende forme diaristiche e narrative di altro genere, date alle stampe con intenti altrettanto pubblici.

La vita nelle istituzioni comporta la registrazione degli atti in archivi di cui disponiamo: si tratta qui di forme filtrate rispetto agli eventi, in cui i verbali effettivi non riportano il fermento della discussione e offrono uno spaccato prezioso del flusso delle vicende che coinvolgono ufficialmente i protagonisti della produzione culturale. Vi sono poi le altre modalità, da quella diaristica privata al memoriale mirato, alla costituzione di archivi personali cospicui, allo scambio epistolare, alla memoria orale da parte di terzi, che avendo conosciuto i singoli professori ne trasmettono le parole e i ricordi. Della sfera pubblica fanno parte anche attività pubblicistiche di vario tipo: dagli articoli per i giornali ai memoriali, dalle conferenze agli atti dei convegni. Disponiamo dunque di un insieme di informazioni notevole, rispetto al quale dobbiamo svelare e considerare un filtro, che la storia ha imposto in tempo di limitazione delle libertà e di affermazione del totalitarismo. Sia le informazioni pubbliche coeve sia quelle tarde risentono della difficoltà di questo diaframma che si interpone e si interporrà sempre fra noi, storici ormai di altra generazione, e quel tempo sofferto e testimoniato dalle generazioni precedenti.

2016; CRISANTI 2018; MANERA 2018; ALCIATI 2019; BOTTA 2021. A livello europeo si segnala il volume miscelaneo JUNGINGER 2008, da cui più oltre si citeranno saggi specifici.

Al tempo stesso deve essere presa con una certa cautela anche tutta la storiografia che, nel cercare di guardare criticamente al periodo fascista, risente dei duplici e opposti, talora giustapposti, intenti di condanna o di apologia: condanna del periodo, delle scelte politiche, delle conseguenze scellerate che hanno ferito la storia umana nel profondo; apologia dell'essere umano, dell'individuo che si ritrova nelle trame della storia. Il suo ruolo, apparentemente, non è politico, il singolo studioso non determina individualmente l'insieme, eppure ne fa parte e vi contribuisce, nell'azione così come nell'inazione, nella presenza così come nell'indifferenza. Il ruolo di ciascun professore è scientifico e didattico e si rivolge al contesto dell'università e della formazione, in cui assolve ad un'opera di costruzione di saperi e di sviluppo delle conoscenze. Ciò di cui non disponiamo, sul piano storico e analitico profondo, è una pesatura di questi diversi fattori, ovvero uno strumento capace di segnare con precisione dove finisce l'uomo privato e inizia quello pubblico, dove il primo può determinare l'efficacia del secondo, dove l'effettività dell'azione pubblica può prescindere dal posizionamento e dalla condizione esistenziale del pensiero per come si sviluppa segretamente nella coscienza individuale o nell'intimo delle mura domestiche.

Rispetto, dunque, all'inizio degli anni '30, gli anni immediatamente precedenti erano stati di particolare significato per gli studi storico-religiosi. Se le tradizioni di studi linguistici e filologici, letterari e teologici potevano vantare una storia che risaliva ben indietro nel tempo, ad avvolgere l'intera vicenda plurisecolare dello *studium urbis*, tuttavia solo nel '23, per iniziativa di Giovanni Gentile, era stata istituita la prima cattedra di Storia delle religioni. Gli studi europei già avviati nell'arco dell'800 trovavano così in Italia una corrispondenza e una definitiva fondazione. A coprire questo insegnamento fu chiamato per concorso Raffaele Pettazzoni, che, come vedremo nel seguito, fu tra coloro che giurarono fedeltà al fascismo, accettò di far parte dell'Accademia d'Italia istituita dal regime e ad un certo punto prese anche la tessera del partito. Gli stessi anni '20 vedono svolgersi anche la parabola di Ernesto Buonaiuti, sacerdote cattolico e modernista, titolare della cattedra di Storia del cristianesimo nella stessa università. Nella duplice veste di uomo di chiesa e di accademia, Buonaiuti fu reiteratamente scomunicato, poi allontanato dall'insegnamento in conseguenza dei Patti Lateranensi e infine estromesso dall'Università in conseguenza del rifiuto di prestare il giuramento al regime nel '31. Altri due personaggi di rilievo che qui si devono introdurre afferiscono alla tradizione degli studi di orientalistica e tuttavia le riflessioni sui loro posizionamenti contribuiranno utilmente a definire un quadro più ampio rispetto a quello degli studi storico-religiosi in senso proprio e, credo, in maniera del tutto congrua: Giorgio Levi della Vida e Giuseppe Tucci. Il primo, docente prima di Ebrai-

stica, fu dopo la guerra arabista e islamista; dispensato dall'insegnamento per aver rifiutato il giuramento, dovette rifugiarsi negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni razziste e poté tornare ad insegnare a Roma nel 1945. Il secondo, dal 1932 titolare dell'insegnamento di Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente, fu profondo conoscitore delle lingue e delle religioni e filosofie dell'Asia, e viaggiatore ed esploratore, nonché prolifico autore di saggi scientifici e diari di viaggi: rispetto al fascismo fu apertamente impegnato e allineato.

Questi personaggi illustrano la vicenda degli studi sulle religioni con diversi approcci e visioni, nonché, come si intende facilmente, con una varietà di posizionamenti politici. In un volume che nel 1994 raccoglieva gli atti di una conferenza dedicata ad illustrare le «grandi scuole» della Facoltà di Lettere e Filosofia, compaiono i primi due nella Scuola di Studi storico-religiosi²; i secondi due nella Scuola di Studi Orientali³. Negli anni '90 i saggi che compongono quel volume riferivano il quadro generale degli studi senza entrare nel merito di questioni troppo specifiche, né dal punto di vista istituzionale, né dal punto di vista del posizionamento politico durante il Ventennio. Si può affermare, dunque, che una parte della memoria si è rarefatta nello sguardo da lontano, attestandosi sul piano della descrizione di fatti e dati della sola vicenda scientifica. Si deve anche precisare che, tranne nel caso di Buonaiuti, che nel secondo dopoguerra subì certamente il destino più ingiusto di non vedersi reintegrato nell'insegnamento, per gli altri studiosi si tratta di mettere a fuoco un periodo, prolungato e incisivo, in cui tutti svolgono una serie di attività scientifiche e didattiche di grande impegno e portata, che va al di là del periodo stesso e contribuisce a costituire la loro fama imperitura. Per fornire qualche coordinata anagrafica rispetto al periodo identificato con la definizione convenzionale di 'Ventennio', Buonaiuti (1881-1946) all'inizio aveva 41 anni, Pettazzoni (1883-1959) e Levi della Vida (1886-1967) ne avevano rispettivamente 39 e 36 e, rispettivamente, vissero ancora 16 e 24 anni dopo la caduta del fascismo; nel 1922 Tucci (1894-1984) aveva 28 anni, ne aveva 49 nel 1943 e visse fino a 90 anni, restando alla guida dell'IsMEO, fondato durante il fascismo, per altri 30 anni dopo la guerra. Si deve tornare alle bio-bibliografie per avere il quadro d'insieme dell'elenco impressionante di opere che vedono la luce in questo periodo o che vengono concepite e saranno pubblicate subito dopo. Similmente, credo che si dovrebbe lavorare sulle interazioni fra questi studiosi, nella stessa Facoltà, che era un ambiente di lavoro numericamente contenuto, in cui tutti si conoscevano e si frequentavano, pur con i limiti del caso. La quotidianità dei rapporti, della produzione scientifica, della stessa didattica, dunque, sfuggono in larga parte

² SINISCALCO 1994a. Cfr. anche SINISCALCO 1994b.

³ GNOLI 1994.

alla nostra capacità di registrare i fatti e costituisce un cardine della dimensione umana, che entra in gioco in maniera fortemente significativa quando si tratta non di scienza ma di opzioni politiche, accettate, rifiutate, subite che siano.

Questi dati elementari forniscono una dimensione biografica e permettono di collocare gli anni in questione nell'arco di un percorso più ampio e disteso a comprendere oltre al 'durante' anche un 'prima' e un 'dopo'. Come anticipato, qui si prenderanno in considerazione alcuni momenti salienti delle vicende umane e accademiche di questi studiosi nel frangente del progetto generale di cui queste pagine fanno parte, con uno scopo di illustrazione che si staglia su uno sfondo eminentemente politico. E tuttavia il punto di riferimento non è tanto e soltanto l'opzione politica, quanto la necessità della storicizzazione e scientificizzazione dei singoli personaggi e delle rispettive visioni degli oggetti di studio. Lo studio storico, per essere scientifico, dovrebbe essere privo di opzioni preconcepite. È parte della prospettiva critica ed analitica il saper ricostruire le coordinate del pensiero accademico e porre problemi rispetto alla genesi delle letture, disvelandone adesioni, tensioni, militanze.

Stando poi all'istituzione di cui queste personalità d'eccellenza degli studi religionistici italiani e mondiali fanno parte, la Facoltà di Lettere e Filosofia della Reale Università di Roma nel Ventennio vide un potenziamento enorme, con un notevole aumento del numero dei docenti nei diversi ruoli e degli studenti⁴. Questo processo era collegato sia alla presenza nelle sue fila di docenti come Giovanni Gentile o Pietro Fedele, che al tempo stesso ricoprivano ruoli politici di altissimo rilievo, sia allo spazio attribuito alle discipline letterarie e umanistiche nel progetto culturale della costruzione ideologica fascista, sia, infine, anche alla trasformazione della società nel periodo che intercorre fra le due guerre mondiali. L'inaugurazione della nuova città universitaria nella Capitale era parte di questo potenziamento dell'Ateneo romano, che camminò di pari passo con la sua fascistizzazione. Nel discorso inaugurale del 31 ottobre 1935 il rettore Pietro de Francisci dichiarava:

Cultura per noi non è tanto il portato di una serie di sforzi tenaci volti nelle più varie direzioni alla ricerca della verità, quanto l'effetto di una convergenza di quelli verso la costruzione di un sistema organico e unitario; ed è soprattutto conquista di un'armonia superiore tra vita e pensiero, addestramento di energie per un fine che sta fuori e al di sopra di noi, volontà di accrescere ed esaltare quella potenza spirituale sulla quale si fonda il primato delle nazioni⁵.

⁴ I dati sono illustrati e in parte pubblicati in maniera molto chiara in CERASI 2000, 510-511.

⁵ ANNUARIO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA, a.a. 1935-36, 10.

Nello stesso discorso il Magnifico non mancava di riferirsi alla necessità che la dimensione universitaria si adeguasse alle esigenze di una concezione totalitaria come quella fascista, rinunciando alle forme di indipendenza delle scienze, ma contribuendo costruttivamente, appunto, ad un sistema complessivo inevitabile, che era quello fascista e che implicava opzioni orientate a scopi unitari. Oltre al consenso o all'annichilimento del dissenso, entravano in gioco la giustificazione del potere stesso, la propulsione al colonialismo e all'imperialismo, l'accettazione e la promozione della violenza e della guerra, l'istituzionalizzazione della persecuzione. Non solo il primato delle nazioni, dunque, come concetto astratto, ma quello concreto di un disciplinamento e asservimento imperialista si rintracciava nelle dinamiche umanistiche, come vedremo più avanti, anche in relazione alle scelte di politica universitaria. Le discipline storico-religiose, intrinsecamente calate nell'interazione con la costruzione delle idee e il progresso delle dinamiche sociali e culturali, si trovano a soffrire l'impatto determinato dal contesto. Accanto agli individui e ai protagonisti, hanno un ruolo le diverse istituzioni implicate. Sarà necessario delineare i diversi profili anche al fine di comprendere come e quanto le vicende e reazioni personali abbiano potuto fare parte di un insieme indubabilmente complesso e politicamente compromesso.

2. *Raffaele Pettazzoni*

Raffaele Pettazzoni era nato a San Giovanni in Persiceto, una cittadina nei pressi di Bologna, nel 1883: nella biblioteca comunale, intitolata a Giulio Cesare Croce, ha a lungo operato Mario Gandini, che di Pettazzoni è stato compaesano e amico, custodendone e curandone l'archivio. La bio-bibliografia di questo studioso è dunque molto circostanziata, al punto da costituire un *unicum* nel panorama degli studi umanistici internazionali, con la funzione aggiuntiva di permettere di ricostruire con grande dettaglio i percorsi, le interconnessioni fra reti di accademici, oltre alla storia evenemenziale dello studioso, della sua produzione scientifica e delle istituzioni in cui è inserito. Le notizie della vita di Pettazzoni sono dunque basate su una documentazione classificata e ordinata, e organizzate in una pubblicazione oggi interamente consultabile online, aggiornata fino a tempi recentissimi⁶: per questo, sarà qui sufficiente fornire alcune coordinate essenziali.

⁶ Oltre ai numeri di *Strada Maestra. Quaderni della Biblioteca G.C. Croce* di S. Giovanni in Persiceto, ora anche disponibili online sul sito www.raffaelepettazzoni.it, si segnala l'ultima serie di articoli pettazzoniani di Gandini, *Nella memoria e negli studi*, pubblicati su *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* tra l'anno 2015 e il 2022 a cura di Valerio Severino. Si veda anche: GANDINI 2009. Fra i lavori recenti si può vedere la *Theme section Raffaele Pettazzoni, i suoi interlocutori* e

Dal 1909 ispettore al Museo preistorico ed etnografico di Roma, Pettazzoni ottenne la libera docenza nel 1913 e insegnò prima a Roma e poi dal 1914 a Bologna. Nel 1923 ottenne la cattedra romana di Storia delle religioni, che inaugurò con una prolusione tenuta il 17 gennaio 1924 e poi pubblicata con il titolo *Svolgimento e carattere della Storia delle religioni*⁷. Si impegnò immediatamente nella creazione dell'Istituto e della Scuola di Studi Storico-religiosi dell'Università e nella cura della annessa biblioteca, dando poi vita, a partire dal 1925, alla rivista *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*⁸. Fondò la Società Italiana di Storia delle Religioni e curò una serie di collane di libri in edizioni italiane e internazionali, oltre a pubblicare una cospicua quantità di volumi⁹. A livello internazionale dal 1950 fu presidente della International Association for the Study of the History of Religions (poi International Association for the History of Religions, IAHR), che aveva contribuito a fondare, e in questa veste nel 1954 iniziò la pubblicazione della rivista *Numen* quale organo ufficiale dell'Associazione.

Il percorso di Raffaele Pettazzoni durante gli anni del fascismo è stato tratteggiato e analizzato, con riferimento al periodo che va dai Patti Lateranensi alle Leggi razziali del '38, in un lungo saggio di Michael Stausberg, in un volume collettaneo curato da Horst Junginger e dedicato alla storia delle religioni in Europa al tempo del fascismo e del nazismo¹⁰. Nello stesso volume un saggio di Eugen Ciurtin riprende alcuni aspetti della vicenda di Pettazzoni mettendola a confronto con quella di Mircea Eliade¹¹. Nel 2016 Valerio S. Severino ha pubblicato un importante saggio che deriva dall'intervento alla giornata romana su *Le relazioni pericolose*¹². Ancora più recente è un lavoro di Matteo Caponi, che affianca Pettazzoni e Buonaiuti (e in parte anche Tucci) con un intento simile a quello del presente saggio, riflettendo però nello specifico sui contenuti scientifici in rapporto alla concettualizzazione e esaltazione ideologica di Roma¹³. A partire da questi studi e dal diario curato da Gandini qui prenderò in considerazione i documenti di cui disponiamo e che intersecano alcune delle pubblicazioni di maggiore rilievo di Pettazzoni, di cui pure si deve tenere

le religioni dei mondi lontani, in SMSR 77, 2011, atti di una sessione del convegno della European Association for the Study of Religions tenutosi a Messina nel 2009. Un altro panel dello stesso convegno, su argomento congruente, ha visto la luce in volume miscelaneo: MAZZA, SPINETO 2014.

⁷ PETTAZZONI 1924.

⁸ PICCALUGA 1979.

⁹ <http://www.raffaelepettazzoni.it/bibliografia.htm>.

¹⁰ STAUSBERG 2008.

¹¹ CIURTIN 2008.

¹² Vd. nt. 2. SEVERINO 2016.

¹³ CAPONI 2020.

qualche conto. Pur mancando all'apparenza riscontri evidenti ad inquadrare il riflesso nelle opere scientifiche del posizionamento politico dello studioso, la stessa produzione scientifica può essere letta, come suggerisce Severino, identificando un sottotesto¹⁴.

Partiamo dunque dai documenti. Il cardine essenziale del discorso è dato dall'istituzione della cattedra universitaria, che come si è già detto era stata voluta da Giovanni Gentile, influente docente della Facoltà di Lettere e Filosofia, che la rivendica in una lettera del 19 ottobre 1922: da Ministro della Pubblica Istruzione egli poté seguire la vicenda del concorso anche interfacciandosi direttamente con il 'suo' candidato e a lui fu dedicata la pubblicazione della prolusione, con un gesto di riconoscenza per aver voluto la cattedra.

Ancora all'istituzione dell'insegnamento si riferisce un appunto di Pettazzoni del 1945 conservato da Gandini, che richiede di essere letto e interpretato:

Fu così

Estraneo fino alla nomina (aprile 1933)

Ero isolato (dal fascio la cattedra!)

Nel '33 l'antifasc.o era sbandato, inesistente.

Il fasc.o poteva essere abbattuto solo dall'esterno, cioè in una guerra perduta. L'unico rimedio, per evitare questo disastro, operare dall'interno. È quello che fece il Gran Consiglio, e la Corona, ma troppo tardi, perché eravamo già in guerra¹⁵.

Trattandosi di un'annotazione posteriore alla caduta del fascismo, si recepisce qui la registrazione dei fatti da parte dello storico: la sua condizione precedente alla nomina ad Accademico d'Italia identificata come di piena estraneità (senza alcuna considerazione del giuramento del 1931, come se questo non fosse di un qualche rilievo); quindi il riconoscimento e l'ammissione della fine del rapporto di estraneità nel 1933 e il tentativo di giustificare la decisione della commistione, prima con l'Accademia d'Italia, poi con la tessera, con due serie di motivi: l'essere isolato qualora non avesse accettato l'iscrizione al partito – che è nozione se vogliamo negativa: registra le possibili conseguenze del restare 'estraneo' – e la riconoscenza per la cattedra – che è nozione invece positiva. Ovvero: Pettazzoni esplicitamente non manca di riconoscere che l'istituzione della prima cattedra di Storia delle religioni in pianta stabile in una università italiana fosse dovuta al fascismo e alle particolari condizioni che in

¹⁴ SEVERINO 2016.

¹⁵ GANDINI 2001, 132.

esso si erano determinate¹⁶. L'ultima considerazione è la più politica: non con un'opposizione frontale avrebbe potuto contribuire a combattere il fascismo, ma solo con un'azione dall'interno, mancando la possibilità di aderire ad un più vasto movimento – l'antifascismo del '33 – che in quel momento non appariva in grado di contrastare sostanzialmente il regime.

Gli appunti meritano di essere letti per quello che sono e per il momento in cui vengono redatti. Nel '44 Pettazzoni era stato fatto oggetto di valutazione da parte della Commissione d'epurazione per il personale universitario insieme ad altri 54 docenti, ma Salvatorelli, membro aggiunto della commissione, aveva contribuito a stralciare la sua posizione¹⁷. Nel '45, dunque, l'appunto è fuori dalle pieghe giuridiche e dalle conseguenze civili e penali e costituisce una registrazione storica, che finendo nell'archivio giunge fino a noi. Il senso è: elencare i fatti e le responsabilità, tracciarne gli sviluppi, verificarne le cause e le conseguenze. Lo storico, dunque, affida sé stesso alla storia, senza esitazioni, per un uso personale che rivolge al passato gli eventi e li allontana dal fluire del tempo («*Fu così*»). Viceversa, si può pensare che Pettazzoni avesse piena consapevolezza del potenziale del suo archivio, ovvero dell'uso pubblico che ne sarebbe derivato. A prescindere da eventuali altre speculazioni in questo senso, l'appunto non è un memoriale ma un frammento di pensiero, una codificazione dei fatti. Mi sembra doveroso anche segnalare, oltre alla mancanza di un riferimento al giuramento, qualsiasi cenno alle Leggi razziali. I due momenti, considerati storicamente emblematici e gravi della deriva totalitaria e di maggiore impatto sulla dimensione didattica e scientifica di cui Pettazzoni faceva parte, si confondono nella memoria da vicino all'interno della generale maggiore potenza e organizzazione del fascismo negli anni '30 e del *disastro* della guerra che si frapponeva allora, immediato, fra quegli anni prima dello scoppio del conflitto e quelli appena vissuti.

Il nodo essenziale fra istituzione della prima cattedra di Storia delle religioni e elevamento di Pettazzoni ad essa ha quindi vari risvolti nella documentazione in nostro possesso: sul piano pubblico, sul piano privato e nella dimensione intima e semidiaristica affidata all'appunto rinvenuto da Gandini.

Si dovrebbe anche andare a vedere nelle opere scientifiche, come hanno suggerito Eugen Ciurtin, Michael Stausberg, Valerio S. Severino. Il primo, fra altre questioni, si sofferma sulle riflessioni sul Giappone che a cavallo della guerra rappresenta un interesse costante di Pettazzoni. Ne aveva parlato ad una conferenza tenuta all'Istituto Italiano per il Medio e Estremo Oriente il 21

¹⁶ Peraltro, lo aveva fatto sia in privato, rivolgendosi a Gentile per lettera, sia in pubblico, in più occasioni. Si vd. SEVERINO 2002.

¹⁷ GANDINI 2004a.

marzo 1934, con un riferimento alle dinamiche del neopaganesimo occidentale e facendo un confronto con il rapporto fra scintoismo, religione di Stato e laicità in Giappone: Ciurtin acutamente vi ricostruisce un non dichiarato raffronto con la Germania nazista¹⁸: «Pettazzoni se montre averti mais allusif: des grands problèmes d'histoire des religions étaient présentés d'après une parallèle typologique qui percutait dans la stricte contemporanéité»¹⁹. E tuttavia quella conferenza ha una sorte particolare: «S'il manque quelque chose dans la bibliographie de 1945 et après, filtre personnel à étudier soigneusement, c'est justement sa conférence de 1934, curieusement absente de la bibliographie japonaise»²⁰. Stausberg rivolge la propria attenzione agli aspetti biografici e accademici, e pur ritenendo che la produzione scientifica di Pettazzoni sia rimasta «unaffected by the fascist environment»²¹, tuttavia dedica un paragrafo importante del suo saggio al tema del mito di Roma, che essendo uno dei cardini dell'ideologia fascista non manca di comparire nelle pieghe dell'opera pettazzoniana²². Giustamente Severino insiste sulla questione del sottotesto, su cui offre anche un saggio di riflessione e di vaglio filologico: in particolare nel filone di studi su religione dello Stato e religione dell'uomo, rinviene un filo conduttore che origina ben prima del periodo fascista. Pettazzoni considera la questione della religione dello Stato come centrale nella comprensione della storia religiosa, e questa centralità diviene posizionamento ideologico. Egli credeva nella religione della patria e, secondo Severino, nel fascismo vide un'occasione mancata, una degenerazione: pur tenendo presenti rituali e simbolismi, fra cui enorme spazio è dato all'esaltazione del mito di Roma e della romanità, il fascismo è considerato da Pettazzoni irreligioso, e quindi avulso dalla storia stessa narrata a posteriori, in cui al contrario sarà valorizzato e apprezzato il valore religioso della Resistenza²³.

A fianco delle questioni scientifiche, che potrebbero essere oggetto di ulteriore ricerca, Stausberg elenca e analizza i principali aspetti dell'implicazione di Pettazzoni con il fascismo, sulla scorta dei materiali per la biografia elaborati da Gandini e delle fonti disponibili. Per i limiti di questo intervento, dunque, non prenderò in considerazione altre questioni di sicuro rilievo, fra cui anzi-

¹⁸ CIURTIN 2008, 336-338.

¹⁹ CIURTIN 2008, 337.

²⁰ CIURTIN 2008, 338.

²¹ STAUSBERG 2008, 383.

²² STAUSBERG 2008, 381-388.

²³ SEVERINO 2016, in part. 543: «In *Italia religiosa*, Pettazzoni argues that the Resistenza, the Italian movement for the liberation from Fascism, marked the high point of Italy's return to the religion of the fatherland. We can thus confirm his view that Fascism, on the contrary, involved its loss». PETTAZZONI 1952, 73-77.

tutto l'adesione all'Accademia d'Italia²⁴ e il tentativo di organizzare in Roma un convegno internazionale dedicato alla Storia delle religioni, a partire da una richiesta di avallo e sostegno ai più alti livelli²⁵. Per certi versi, questi aspetti della biografia pettazzoniana rientrano nel suo essere funzionario pubblico, dotato di prerogative oltre che di obblighi e doveri. A mero titolo di esempio, possiamo ricordare che alcune tracce della biografia conservano la memoria delle persone vicine a Pettazzoni che non lo hanno mai considerato fascista²⁶; ovvero che fra le sue attenzioni non secondarie, dopo il 1938, vi fu un'attenzione sostanziale al destino di Arnaldo Momigliano, allontanato dall'insegnamento a seguito delle leggi razziali²⁷. In ogni caso, come conclude Stausberg: «... as almost everybody else Pettazzoni performed all the acts of confession of public loyalty to fascist government that were expected of him as an employee of the Italian state»²⁸.

A fare da epilogo a questa riflessione deve essere posto un altro frammento del 1942, destinato ad essere pubblico e pienamente immerso nel divenire dell'ultima fase del periodo fascista. Pettazzoni, su sollecitazione del rettore Pietro de Francisci, scrisse un testo che doveva servire, nelle celebrazioni del ventennale della marcia su Roma, a elencare i meriti del fascismo nei confronti dell'Università. Come annota Gandini, la stesura della nota, che non risulta pubblicata, fu piuttosto laboriosa e si ritrova nelle carte pettazzoniane:

Gli studi italiani di storia religiosa debbono al regime l'istituzione (primo Ministero Mussolini) della prima cattedra di Storia delle Religioni, nella R. Università di Roma, e, più ancora, la formazione di un clima spirituale dal

²⁴ GANDINI 2001, 105-109 e *passim*; STAUSBERG 2008, 377-378.

²⁵ STAUSBERG 2008, 380. Interessanti le conclusioni di Stausberg: il regime fascista ne avrebbe ricavato prestigio accademico a livello internazionale con un valore propagandistico evidente, mentre «Pettazzoni obviously was happy to be part of this political scheme as long as he was not required to compromise on his professional academic standards, and as long as he would obtain the logistical and financial benefits that would help him to go ahead with his mission of fostering the history of religions as an academic discipline (first of all in Italy, but also internationally)»: STAUSBERG 2008, 389. Ovviamente non si può fare la storia con i 'se', ma si deve tenere conto dei limiti fortissimi fissati all'ambiente scientifico in relazione agli obiettivi di quella forma di sapere e di conoscenza che si costruiva allora come ora all'interno dei convegni. Un esempio credo efficace, pur risalendo a quindici anni prima rispetto alle circostanze in cui Pettazzoni avrebbe dovuto organizzare il suo, è il congresso nazionale di Filosofia presieduto da Piero Martinetti nel 1926, che diviene un'occasione di violento scontro politico, ideologico e religioso. Se ne veda il racconto nitido in BOATTI 2001, 258-264. Cfr. GOETZ 2000, 245-263; VIGORELLI 1998, 245-263.

²⁶ GANDINI 2001, 39, 132.

²⁷ Cfr. SAGGIORO 2021, 318-319.

²⁸ STAUSBERG 2008, 372.

quale è emersa, e dovrà emergere sempre più la loro capitale importanza. La storia d'Italia dovrà essere anche storia religiosa²⁹.

Come si vede, qui Pettazzoni annuncia, oltre al riconoscimento del ruolo politico del governo che ha reso possibile l'istituzione della cattedra, anche un'accettazione di un contesto in cui colloca il suo principale progetto, che consiste nel pensare una storia religiosa d'Italia. Questo obiettivo scientifico e civile è diffusamente presente nell'opera e nel pensiero di Pettazzoni e si deve ritenere che costituisse l'aspetto dominante della sua visione, cui non soprassedette per nessun motivo nell'arco della sua vita³⁰.

3. Ernesto Buonaiuti

Quel clima culturale che Pettazzoni aveva salutato come favorevole all'emergere degli studi storico-religiosi era stato in verità profondamente severo nei confronti del più prossimo e coetaneo – anche se nato un paio di anni prima e accademicamente già in cattedra da quasi un decennio – collega di Storia del cristianesimo, Ernesto Buonaiuti. Nato a Roma da famiglia umile nel 1881, educato nella religione cattolica dalla madre rimasta presto vedova, frequentò il Pontificio Seminario Romano dell'Apollinare di Roma e fu ordinato sacerdote il 19 dicembre del 1903. Nel 1915 assunse l'insegnamento di Storia del cristianesimo alla Regia Università di Roma. Ancora giovane si diede ad un'intensa attività di produzione scientifica e poi pubblicistica, fondando la *Rivista di scienza delle religioni*, che gli valse, insieme a Nicola Turchi, Bacchisio Raimondo Motzo e Primo Vannutelli, la sospensione *a divinis*, il 12 aprile del 1916. Dopo una pubblica professione di fede sulla base della enciclica antimodernista *Pascendi dominici gregis*, emanata da papa Pio X nel 1907, e la revoca della condanna, fondò ancora una rivista, *Religio*, e più tardi *Ricerche religiose* nello stesso frangente in cui Raffaele Pettazzoni stava inaugurando *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, non senza contrasto con il collega, con cui condivideva il ruolo di docenza nella Scuola di Studi Storico-religiosi dell'Università di Roma³¹. Dopo ulteriori condanne ecclesiastiche, nel 1921, nel 1924 e nel 1925, in vista del Concordato fu allontanato dall'insegnamento e fu incaricato della cura dell'edizione nazionale delle opere di Gioacchino da Fiore. Nel 1926 fu scomunicato *vitandi*. Nel 1931 rifiutò il giuramento di fedeltà al fascismo e fu conseguentemente licenziato: ne scaturì un periodo di diffi-

²⁹ GANDINI 2004b, 235.

³⁰ Emerge in varie parti dell'opera, ma si veda in particolare PETTAZZONI 1952.

³¹ Sui motivi di contrasto e le tracce di cui disponiamo per ricostruire queste vicende si veda l'attento lavoro di SEVERINO 2006.

coltà, in cui trovò accoglienza e sostegno nell'ambiente metodista romano e a Losanna, dove fu invitato a tenere lezioni di storia del cristianesimo³². Dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, Buonaiuti non fu reintegrato nel suo ruolo, per continuità nell'applicazione dei Patti Lateranensi che impedivano a un sacerdote scomunicato di occupare un incarico pubblico. Morì il 20 aprile del 1946 a Roma. Autore straordinariamente prolifico, ci ha lasciato un numero elevatissimo di opere, fra cui, essendo disponibile una accurata bibliografia complessiva³³, possiamo limitarci a ricordare la *Storia del cristianesimo* in tre volumi³⁴, l'introduzione a Gioacchino da Fiore³⁵, gli studi su Lutero³⁶ e l'autobiografia, *Pellegrino di Roma*³⁷, cui si farà ancora riferimento precipuamente in queste pagine per identificare gli aspetti del rapporto con l'autorità ecclesiastica e il regime fascista nel torno di tempo oggetto di questa trattazione³⁸.

I due aspetti, peraltro, non sono disgiunti. Per partire dal punto culminante del rapporto con il fascismo, il mancato giuramento colloca Buonaiuti automaticamente nell'empireo dei pochissimi che non giurarono. Il rifiuto non emerse tuttavia in maniera estemporanea, ma risultò quale esito di un lungo lavoro, meditato individualmente e con i discepoli, i quali anche nei momenti più duri di quello che egli chiamò 'esodo' non mancarono di continuare a seguirlo³⁹.

Alcune tappe di questa riflessione e del rapporto fra Buonaiuti e il fascismo possono essere ripercorse, come si diceva, attraverso l'autobiografia, pubblicata nel 1945, *Pellegrino di Roma*⁴⁰. Il racconto avviene quindi a posteriori, a guerra finita e fascismo caduto. Per gli anni '20 egli riferisce ad esempio del suo punto di osservazione particolare, costituito dagli incontri privati con il cardinal Gasparri:

Le mie bisettimanali visite a lui mi permisero così di seguire da presso le direttive della sua sagace politica e di conoscere minutamente, giorno per

³² ANNESE 2018.

³³ RAVÀ 2015².

³⁴ BUONAIUTI 1941.

³⁵ BUONAIUTI 1930.

³⁶ BUONAIUTI 1926.

³⁷ BUONAIUTI 1945 [2008].

³⁸ Rispetto ad una bibliografia su Buonaiuti molto estesa, non si può qui che limitare il riferimento ad alcune opere recenti da cui è possibile ricostruire un quadro d'insieme. Fra le monografie, GUERRI 2001. Sul modernismo VIAN 2012. Alcune opere miscellanee forniscono spunti di ricerca: CARILE, CHEYMOL 2016. Fra i saggi recenti, FAES 2013; ANNESE 2018.

³⁹ Come si evince dai racconti in *Pellegrino di Roma, passim* (BUONAIUTI 1945 [2008]). Negli ultimi anni si è aperto un utile filone di studi sui cenacoli riuniti e organizzati da Buonaiuti: NICCOLI 2011 e NICCOLI 2015; FAES 2014 e FAES 2016; BARTOLA, FANTAPPIÈ 2020.

⁴⁰ BUONAIUTI 1945 [2008].

giorno, i propositi dello spiegamento della politica vaticana in un periodo di tempo che già accennava da lungi, palesemente, a quella che sarebbe stata la cosiddetta rivoluzione fascista e a quelle che sarebbero state le conseguenze della marcia su Roma⁴¹.

Ne scaturiva, oltre ad una consapevolezza diretta rispetto agli sviluppi politici, anche un incidente diplomatico in cui Buonaiuti incorse, ossia la pubblicazione di un articolo in grande evidenza sul *Messaggero* di Roma e il *Secolo* di Milano, in cui veniva presentata, senza fare riferimento esplicito a Gasparri, un'intervista ad un alto prelato. Colpisce che in essa fosse riferita l'attesa di un 'nostro uomo', da parte delle gerarchie ecclesiastiche, per la conciliazione dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica, che risuona profeticamente con le parole che furono poi pronunciate da Pio XI all'indomani della stipula dei Patti Lateranensi, in cui il pontefice come è noto si riferì a Mussolini come all'uomo della Provvidenza⁴². Al di là del peso specifico dell'episodio, che determinò la rottura con il cardinal Gasparri, che lo aveva aiutato ad uscire dalle prime crisi dei rapporti con l'autorità ecclesiastica, questo evento, con una lettura attenta fra le righe della politica vaticana, fa intendere che Buonaiuti non solo fosse ben calato nelle vicende politiche, ma che cercasse anche per la via pubblicistica e di relazione di influenzarle. Emerge in maniera più evidente nel 'diario'. Buonaiuti critica con forza le scelte politiche che aveva compiuto Pio X e il fatto che non avesse voluto limitare la propria azione al potere temporale⁴³. Queste considerazioni spingono Buonaiuti a ritenere che la scelta di ammettere e appoggiare il Partito popolare potesse aver determinato «il rafforzarsi del movimento fascista e il suo successo politico»⁴⁴, implicando dunque nelle decisioni del papa una parte della responsabilità della situazione allora in essere, ormai fuori controllo. Al di là della gravità del fascismo in sé, di cui Buonaiuti fornisce un quadro d'insieme lucido, denso della testimonianza diretta e della condivisione delle situazioni nel loro divenire, si coglie, nell'analisi del frangente ora del pontificato di Pio XI, anche la ricaduta che sarebbe stata più grave per lui stesso, ovvero l'impatto derivato dall'essere «in conflitto con l'autorità ecclesiastica»⁴⁵:

Il fascismo, ormai avviato alla pienezza del suo successo, faceva del suo meglio per mantenersi il favore del Vaticano e, d'altro canto, le estreme resisten-

⁴¹ BUONAIUTI 1945 [2008], 221.

⁴² BUONAIUTI 1945 [2008], 317 il commento di Buonaiuti. Per il quadro più ampio in cui si collocano queste vicende si veda FATTORINI 2007.

⁴³ BUONAIUTI 1945 [2008], 236.

⁴⁴ BUONAIUTI 1945 [2008], 237.

⁴⁵ BUONAIUTI 1945 [2008], 219.

ze dei partiti democratici alla dittatura mussoliniana davano troppo largo pasto alle cronache quotidiane, perché l'opinione pubblica potesse trovare di suo gusto o tempestivo indugiarsi sulle avventure o le disavventure di un povero prete, esposto a tutte le traversie burocratiche che la dolcezza dei tempi potesse consentire all'arcigna e indomabile severità del Sant'Ufficio, uso, nei tempi andati, a ben più drastici e risolutivi provvedimenti⁴⁶.

E ancora:

La vita pubblica era travolta nelle furenti estreme resistenze dei partiti democratici, dinanzi all'incalzare violento della sopraffazione fascista. Lungi dall'avvertire tutto quello che di inguaribilmente anticristiano si nascondeva nei programmi politici cosiddetti totalitari, la Curia cedeva alla lusinga dei poteri trionfatori che, a loro volta, spiandone con intima soddisfazione le mosse avido e le profferte lusingatrici, si preparavano a riscattarne quotidianamente le velleità inquisitoriali⁴⁷.

Queste riflessioni riferite al 1924 sembrano scaturire nel consesso della località di San Donato, sui monti Simbruini, dove Buonaiuti trascorreva l'estate con i suoi allievi e la sua cerchia, ed emergono quasi alla stregua di una registrazione delle conversazioni che fra i monti, lontano dalle dinamiche e dai vincoli della città, potevano intercorrere liberamente. Qui i pensieri sulla funzione della cultura si accompagnano a quelli sull'eternità del sacerdozio; fra le albe e i tramonti di San Donato nasce l'idea della nuova rivista, *Ricerche religiose*, in cui quella produzione culturale e meditazione sul cristianesimo potesse assolvere alla funzione di coltivare e sviluppare gli studi storico-religiosi.

La vita di quegli anni si svolge fra questi due estremi, quello dello studio, della costruzione culturale e spirituale, e l'incombere inquisitoriale, che, in stretta, tesa e spesso conflittuale collaborazione con l'autorità del regime totalitario, avrebbe frustrato le libertà individuali e collettive. La saldatura fra i due poteri avrebbe costituito dunque un limite alla libertà di espressione religiosa e al contempo alla riflessione sul religioso e all'obiettivo di trarre «dalle parabole di Gesù applicazioni concrete, moniti attuali, suggerimenti tempestivi»⁴⁸. Fra i due poteri, nel 1929 Buonaiuti propendeva tuttavia per quello laico e di governo, e in alcuni documenti sembra convinto che Mussolini e il fascismo potessero salvare gli studi storico-religiosi, lui stesso e il modernismo italiano⁴⁹.

⁴⁶ BUONAIUTI 1945 [2008], 245-246.

⁴⁷ BUONAIUTI 1945 [2008], 255.

⁴⁸ BUONAIUTI 1945, 269.

⁴⁹ BUONAIUTI 1929; FANTAPPIÈ 1997, 166-167.

Il 30 gennaio del 1925 era stata decretata contro Buoniauti un'ulteriore condanna ecclesiastica, cui seguì un anno dopo, il 25 gennaio 1926, la scomunica *vitandi*. Ci interessa qui vedere che queste due scomuniche si incentrano sulla cattedra universitaria, non per entrare nel merito della questione, quanto per registrare l'intersezione fra quella funzione pubblica di studioso ricercatore e docente, che egli sentiva come parte integrante della sua stessa professione di fede, e l'intreccio di poteri ecclesiastici e statali. Ne sono spie due fatti.

Il primo è un episodio documentato dallo stesso Buoniauti. Nella seconda metà degli anni '20 si stavano infatti svolgendo le trattative prima segrete e poi ufficiali per risolvere la questione romana. Il ministro Fedele, che lo conosceva bene anche per essere stato fra i commissari che gli avevano fatto vincere la cattedra, lo convocò e gli chiese, da parte di Mussolini, di rinunciare all'insegnamento, sia perché quella richiesta si era trovata sul tavolo della trattativa, sia perché l'Università di Roma rischiava l'interdetto in conseguenza della scomunica *vitandi* di un suo docente. Buoniauti accettò, seppur a malincuore, mantenendo ruolo e stipendio, a favore di una attività di cura degli scritti inediti di Gioacchino da Fiore. Più avanti, durante la trattativa, nel marzo 1928, in una fase di *impasse* che riguardava in particolare la gestione dell'educazione giovanile, Buoniauti fu chiamato dallo stesso ministro perché riprendesse l'insegnamento, proprio su invito di Mussolini: quel prete, professore scomodo, veniva usato per alzare il livello dello scontro.

Il secondo fatto è da leggere invece attraverso gli articoli dei Patti Lateranensi, che ne comprendono ben due direttamente riferibili al 'caso' Buoniauti. L'art. 5, che prevede che «In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico»⁵⁰; il paragrafo «i» dell'articolo 29, invece, attribuisce alla magistratura civile il compito di colpire coloro che, nonostante il divieto di parte ecclesiastica, continuassero a vestire l'abito talare. Mentre dunque Buoniauti vedeva i rischi del Concordato, da una parte e dall'altra, per le prerogative cui lo Stato e la Chiesa, nelle rispettive funzioni, venivano meno, si delineava una zona di intervento contro di lui, che non mancò di concretizzarsi di lì a poco, proprio con riferimento a quest'ultimo codicillo; nel dopoguerra, quando gli altri docenti che si erano rifiutati di giurare fedeltà al fascismo furono reintegrati nell'insegnamento, l'art. 5 del Concordato fu usato quale schermo per impedire che eguale sorte potesse avere Buoniauti⁵¹. Pur argomentando contro il giuramento tramite il ricorso

⁵⁰ LUZZATI 2020, 54-63.

⁵¹ BUONAIUTI 1945 [2008], 319; BEDESCHI 1970; BOATTI 2001, 268-269; MARGOTTI 2021 con nuovi documenti.

alle scritture e alle loro interpretazioni, egli non può fare a meno di constatare amaramente che «il bando» – non usa «destino» – pendente sul suo capo era completo:

La Sacra Romana Inquisizione di Pio XI, il pontefice concordatario, mi aveva violentemente espulso dall'organismo ecclesiastico. L'Università di Mussolini mi cacciava via dall'aula del mio insegnamento, che era anch'essa parte del mio sacerdozio⁵².

4. *Giorgio Levi Della Vida*

Insieme a Buonaiuti e Gaetano De Sanctis⁵³, il terzo docente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma a non giurare fedeltà al fascismo fu il professore di Ebraico e Lingue semitiche comparate, Giorgio Levi Della Vida. Se Buonaiuti aveva evocato le Scritture per sostenere il rifiuto, questi si rivolse a ragioni morali ed etiche profonde, che gli impedivano di ottemperare a quanto richiesto e anzi mettevano in discussione le ragioni stesse del giuramento che veniva richiesto ai docenti. Giurando, i professori avrebbero smesso di 'professare' e sarebbero venuti meno agli alti valori di indipendenza e autonomia del giudizio, che dovevano invece restare connaturati al loro ruolo, sia formalmente che sostanzialmente⁵⁴. Ma il giuramento fu un atto che seguiva un decennio di antifascismo culturale laborioso, espresso in maniera chiara e costante, come pubblica missione intellettuale⁵⁵.

Levi Della Vida si era laureato a Roma nel 1909 con il semitista Ignazio Guidi e aveva poi lavorato con Leone Caetani, aumentando le sue competenze filologiche e mettendo a frutto le sue conoscenze linguistiche. Entrato in contatto con alcuni rappresentanti del modernismo, Levi Della Vida si dedicò fra l'altro agli studi biblici, ma il suo primo insegnamento fu presso il Regio Istituto Orientale di Napoli, come titolare della cattedra di Lingua e letteratura araba. Seguì l'incarico di docente di Filologia semitica all'Università di Torino dal 1916, cui poté rivolgersi solo dopo la guerra. Fu poi dal 1920 alla Regia Università di Roma come professore ordinario, in sostituzione del suo maestro, Guidi, collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età. All'intensa attività scientifica fece accompagnare quella pubblicistica espressamente antifascista: fu in contatto con noti oppositori del regime e fu fra i firmatari, nel 1925, del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* guidato da Benedetto Croce, che aveva

⁵² BUONAIUTI 1945 [2008], 332.

⁵³ GOETZ 2000, 62-75.

⁵⁴ GOETZ 2000, 50-61; BOATTI 2001, 94-100, 116-121 e *passim*.

⁵⁵ SORAVIA 2021, 177-196.

conosciuto e frequentato a Napoli. Pur essendo stato fra i docenti che non giurarono fedeltà al fascismo – ciò che portò alla sua cacciata dall'Università –, Levi Della Vida continuò la collaborazione con Giovanni Gentile all'*Enciclopedia Italiana*. Fu quindi collaboratore della Biblioteca Vaticana, di cui curò il catalogo del fondo di manoscritti arabo-islamici. Nel 1938 lasciò l'Italia e si recò negli Stati Uniti, dove insegnò nella Università della Pennsylvania a Filadelfia. Al suo definitivo rientro in Italia gli fu assegnata la cattedra di Storia e istituzioni musulmane, poi rinominata dal 1954 di Islamistica⁵⁶.

L'antifascismo di Levi Della Vida è uno dei suoi tratti caratterizzanti e noti, ed è stato già fatto diffusamente oggetto di studio, per cui non sarà necessario tornarci in dettaglio⁵⁷. Alcuni riferimenti compaiono in *Fantasmî ritrovati*⁵⁸, speciale opera di memorialistica in cui non manca di eccellere⁵⁹; altri si ricavano da documenti privati inediti; altri ancora fanno parte dell'attività pubblicistica, in particolare quella per il quotidiano *Il Paese*, nel quale Levi Della Vida espose numerose sue riflessioni, spesso di grande capacità e visione⁶⁰.

Il suo antifascismo è schietto e pubblico e origina dalla prima ora. Trae scaturigine anche dal rapporto con Leone Caetani, che egli non definì propriamente maestro, ma che gli fornì negli anni chiave della sua formazione quell'apprendistato a tutto tondo di cui Levi Della Vida tratteggia un ampio riassunto nelle pagine di *Fantasmî ritrovati*⁶¹. I fantasmi sono quei personaggi che egli ha conosciuto, che nella sua maturità ricompaiono nella memoria e reclamano discussione e illustrazione. Oltre a quel maestro lontano, con cui avviene uno scambio epistolare minimo nei primi anni '30 a seguito «di una certa disavventura politico-professionale»⁶² – il mancato giuramento e il licenziamento dall'università! –, i ritratti dei *Fantasmî* si riferiscono anzitutto ai rappresentanti del modernismo con cui egli ebbe a che fare, non senza spirito critico ma con apertura e coinvolgimento intellettuali, insieme ad un'amicizia sincera e ad una proficua reciproca interazione: padre Giovanni Semeria, conosciuto a Genova e poi frequentato a lungo nell'arco della vita; padre Giovanni Genocchi, con cui era venuto in contatto a Roma nel 1907 e con cui ebbe uno scambio costante anche a distanza; e il nostro Ernesto Buonaiuti, con cui ebbe una pro-

⁵⁶ AMADASI GUZZO 1988; GARBINI 1988; SORAVIA 2005.

⁵⁷ Oltre all'articolo di SORAVIA 2021, si veda ISRAEL 2010.

⁵⁸ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004].

⁵⁹ TESSITORE 2004, 179-188.

⁶⁰ ROTA 2008; ROTA 2014.

⁶¹ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 9-47.

⁶² LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 44.

lungata consuetudine anche di collega come docente all'Università di Roma⁶³. Una seconda serie di ritratti si riferisce alle frequentazioni antifasciste, di cui egli tratteggia abilmente un mirabile affresco collocato icasticamente nel giugno 1924, quando si svolgono alcuni colloqui romani. Levi Della Vida ripensa quel momento critico della storia d'Italia e vi colloca i suoi incontri con i singoli personaggi e protagonisti, di cui compie ritratti molto minuziosi sul piano fisico ed estetico, oltre che politico. Con riferimento a Giovanni Amendola, ad esempio, ricorda anche il primo incontro presso la sede della Società teosofica di via del Corso dove aveva contestualmente conosciuto, ironia che Levi Della Vida non manca di far notare, quel Balbino Giuliano che sarebbe stato «uno dei più integralmente fascisti tra i ministri dell'Educazione Nazionale»⁶⁴, e in particolare colui che avrebbe imposto il giuramento nel 1931; racconta quindi con toni di fosco sconforto il colloquio di un'ora soltanto con Claudio Treves, giusto il tempo per registrarne l'errore di prospettiva nell'estate del 1924; e con non poca *vis* retorica narra l'altro, non meno deludente, incontro con il Benedetto Croce politico a Roma, che nell'accordare a Mussolini la fiducia riteneva di poterlo così controllare: Levi Della Vida si lascia andare ad un'invettiva non pronunciata, che ha molto della consapevolezza a posteriori, ma che non è detto che non fosse già allora pensata; l'ultimo personaggio dei colloqui del giugno 1924 è Carlo Sforza, cui è riservato un profilo senza ombre e incertezze, di piena adesione ed empatia. Un capitolo a parte è dedicato a Giovanni Gentile, personalità con cui non mancarono punti di attrito e occasioni di confronto, ma rispetto al quale viene costantemente messo in chiara luce il reciproco rispetto accanto alla evidenza delle visioni divergenti⁶⁵. È noto, ad esempio, che Gentile, a seguito del giuramento, volle intervenire nel Consiglio di Facoltà per rimarcare la «stima pel nobile atto» e l'«encomiabile esempio di schietto e dignitoso carattere» che sentiva di dover riconoscere ai colleghi De Sanctis e Levi Della Vida (senza citare Buonaiuti)⁶⁶.

⁶³ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 49-114, il capitolo *Un ebreo fra i modernisti* su cui si tornerà poco oltre.

⁶⁴ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 122.

⁶⁵ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 147-175.

⁶⁶ Archivio Storico della Sapienza, Verbali del Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia, seduta dell'11 gennaio 1932: documento riprodotto e commentato in varie sedi. Si vedano ad es. CERASI 2000, 509-510; GOETZ 2000, 59-60. Curiosamente, Gentile chiosa che la «stima pel nobile atto» sia «per restar fedeli alla propria coscienza» – cosa del tutto comprensibile – ma aggiunge «« compiere un dovere di lealtà verso il Regime». Difficile capire in che termini il mancato giuramento potesse essere inteso come un dovere di lealtà nei confronti del fascismo e si deve ritenere o che vi fosse un sottotesto o che manchi qualche parte del verbale, se non si vuole pensare che nella retorica di regime anche un gesto di ribellione potesse essere iperbolicamente tradotto a favore del regime stesso.

Sul fronte della pubblicistica, vale come sintesi la valutazione di Helmut Goetz:

I suoi giudizi, assai perspicaci e tutt'altro che effimeri, ottenuti empiricamente, testimoniano uno spiccato senso per l'evoluzione storica, da cui traeva inevitabili conseguenze per la politica quotidiana. A volte si avventurava anche in profezie, che pure ogni uomo dovrebbe riflettere due volte prima di pronunciare⁶⁷.

Questo approccio non venne meno, fino agli inizi degli anni '30, nella sua attività pubblicistica, in quanto non poteva trattenersi dall'esplicitare quella che poi chiamò «una ripugnanza quasi fisiologica». Riassume opportunamente lo stesso Goetz:

Non sopportava l'esibizionismo patriottardo, la tronfia, sciocca e retorica esaltazione della guerra 1914-1918, la sconcia apologia della violenza, esaltati come valori imperituri della vita collettiva; a questo si aggiungeva il suo fastidio per l'invadenza e l'impudenza di persone aliene per natura a qualsiasi studio serio, che si arrogavano il ruolo di maestri di dottrina politica, e infine la sua ripugnanza per la menzogna elevata a sistema e per la diffamazione settaria di qualsiasi spirito tranquillo e comprensivo⁶⁸.

I termini usati da Levi Della Vida sono espliciti, e in linea con il posizionamento del giornale, *Il Paese*, che non mancava di innervosire lo stesso Mussolini. A mero titolo di esempio, nel 1921 troviamo frasi di questo genere:

Il fascismo, oggi come ieri, è un'associazione terroristica che si pone volontariamente fuori della legge, e che la legge ha il preciso dovere di estirpare e di distruggere, perché essa attenta alle radici stesse dell'esistenza nazionale⁶⁹.

Un diverso approccio, più velato e dissimulato, che tuttavia non prestava il fianco a fraintendimenti, era invece anima di un articolo di forte critica nei confronti della riforma dei concorsi universitari, che Gentile aveva voluto modificare in senso centralistico, ottenendo l'approvazione dello stesso Benedetto Croce. Attaccando il nuovo sistema concorsuale, Levi Della Vida nel 1925 si schierava contro quell'approccio che non aveva niente di democratico e che

⁶⁷ GOETZ 2000, 54.

⁶⁸ GOETZ 2000, 54

⁶⁹ LEVI DELLA VIDA 1921, 1 (riprodotto in GOETZ 2000, 55-56; in ROTA 2014, 528).

rimetteva al Ministro la decisione relativa all'esito dei concorsi⁷⁰. Come commenta in *Fantasmî ritrovati*:

Per chi sapesse leggere c'era molto di più della semplice critica di un articolo di legge: non voglio dire che a mettere in piazza quella roba rischiasse la galera, come l'avrei indubbiamente rischiate tre anni più tardi, ma, insomma, un poco di coraggio, o almeno di spirito di indipendenza, ci voleva⁷¹.

Il posizionamento senza alcuna remora prevede anche che nell'ottobre 1924, colpito dalla cosiddetta cura dell'olio di ricino, egli non facesse altro che scrivere a Mussolini e Gentile, rispettivamente in quanto capo del Governo il primo, titolare del proprio Ministero di riferimento il secondo, per pretendere che tali comportamenti fossero arginati⁷². Oppure che, invitato dal Rettore nel 1921 ad una messa per la riapertura della chiesa di S. Ivo, rispondesse con un secco diniego, impugnando poi il richiamo del rettore e innescando una vicenda ben più complessa, in cui a difenderlo, ancorché *pro domo sua*, intervenne lo stesso Gentile, che a sua volta non aveva partecipato alla celebrazione⁷³.

Proprio nel rapporto con Gentile si identificano due spunti importanti in relazione a quella che potremmo chiamare ingerenza ambientale nella dimensione scientifica della produzione di Levi Della Vida. Il primo episodio si colloca nelle pieghe delle dinamiche universitarie e si riferisce alla prolusione tenuta al momento dell'elevazione all'ordinariato all'Università di Roma. Ecco il racconto nei *Fantasmî ritrovati*:

Ebbe la bontà di venire ad assistere alla prolusione che feci al mio corso, e non gli piacque, anzi gli dispiacque [...], non già che la trovasse deficiente sotto l'aspetto scientifico, ma per motivi politici. L'avevo intitolata «La politica dei profeti d'Israele» o qualcosa di simile [...], e osservavo come la maggior parte di questi (Geremia è l'eccezione che conferma la regola)

⁷⁰ LEVI DELLA VIDA 1924, 130-134, ora in ROTA 2014. Si vedano le note di commento e compiacimento ancora a distanza di anni in LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 156-157.

⁷¹ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 157.

⁷² LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 151-152; a p. 193 è riprodotta la lettera a Gentile.

⁷³ La vicenda è seguita fin nei dettagli da DE NAPOLI 2013, 581-611. Si deve rimarcare l'uso ambiguo dell'«identità ebraica» di Levi Della Vida da parte di Gentile: pur biasimata in linea con gli intendimenti del regime, diviene uno strumento per difendere il collega e attaccare il Rettore, laddove lo stesso Levi Della Vida non si era astenuto dal partecipare alla celebrazione per motivi religiosi – circa la sua visione è chiarissimo nelle pagine dei suoi *Fantasmî ritrovati* (LEVI DELLA VIDA 2004, 59-61) – ma per motivi di principio. Cfr., per la prospettiva religiosa (o non religiosa) di Levi Della Vida, la nota di G. Rota in ROTA 2021. Sul rapporto di Levi Della Vida con la comunità ebraica si veda RIGANO 2009. Cfr. FACCHINI 2014.

avessero fieramente redarguito i re d'Israele e di Giuda che seguivano una politica di appeasement verso i grandi imperi loro vicini, l'Assiria anzitutto e poi anche l'Egitto, mentre la volontà di Iahvé (ossia, in termini moderni, il mito del nazionalismo), esigeva che si sfidassero apertamente senza concessioni né transazioni. E mostravo come, date le circostanze e i rapporti di potenza, la politica di pace e di accordi era la sola possibile, mentre il bellicismo intransigente avrebbe portato la nazione alla catastrofe, come di fatto la portò ogni qual volta l'entusiasmo dei profeti riuscì a prevalere sulla cautela dei monarchi; concludendo che noi posteri, mentre ammiriamo nei profeti l'intensità del sentimento religioso e l'alto valore estetico del linguaggio poetico, dobbiamo giudicarli severamente dal punto di vista della politica concreta⁷⁴.

Mi sembra importante rimarcare due aspetti. Il primo è l'uso pubblico della storia da parte di Levi Della Vida, in quella situazione del tutto particolare che era l'avvio della fase più alta della sua carriera accademica, nell'Università di Roma e nel ruolo di professore ordinario. Poco oltre non rifugge dall'ammettere quel «poco di malizia» che si riferiva al presente e a quei prodromi di nazionalismo che, portando con sé gli echi della guerra, non facevano presagire niente di buono. Al tempo stesso, l'uso della storia è funzionale, oltre che al ripudio della guerra, alla pacificazione e mediazione politica. Il secondo aspetto da tenere presente è quindi nella reazione negativa e opposta di Gentile, che registra quell'uso e lo respinge per motivi ideologici opposti.

Oltre che nella Facoltà di Lettere e Filosofia, i due studiosi si erano trovati a lavorare fianco a fianco nell'officina dell'*Enciclopedia Italiana*, e qui si svolge un altro episodio che può garantire qualche utile riflessione. L'adesione di Levi Della Vida al progetto di Gentile era stato tutt'altro che automatica, così come quella di altri studiosi, che avevano temuto di trovarsi in un contesto orientato ideologicamente a sostenere e garantire il fascismo⁷⁵. In particolare, Gentile aveva dovuto e voluto insistere con Levi Della Vida, sostenendo che «nessuna istanza filosofica, religiosa, politica avrebbe mai interferito né nel carattere generale né nell'esecuzione particolare dell'opera»⁷⁶. Con quella promessa lo aveva infine convinto, tanto che il commento di Levi Della Vida deve fare ancora riflettere:

⁷⁴ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 150-151.

⁷⁵ TURI 2002, in part. 11-59 (cap. I, *Un progetto per la nuova Italia*) e 61-98 (cap. II, *Sovranità limitata*), da cui emerge chiaramente sia il dibattito interno al fascismo, sia il tentativo di autonomia del progetto, sia infine le criticità nei rapporti con i collaboratori non fascisti. Specificamente su De Sanctis e Levi Della Vida si vedano le pp. 77-80.

⁷⁶ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 159.

Debbo anche dire che non ebbi mai a trovarmi di fronte a veti o a censure, salvo che in un'unica memorabile circostanza [...]. Senza dubbio non può non avvertirsi in alquante voci dell'Enciclopedia il clima peculiare all'Italia di quel tempo, ma direi che ciò è fatto con una tal quale discrezione, colla preoccupazione, si direbbe, di non dar troppo nell'occhio: a ogni modo confesso che mi sentirei forse più in pace colla mia coscienza se avessi persistito nel rifiuto⁷⁷.

La memorabile circostanza merita di essere ricordata e compresa. Nell'officina dell'*Enciclopedia Italiana* il padre gesuita Pietro Tacchi Venturi, che aveva avuto un ruolo nella vicenda Buonaiuti e nella Conciliazione, sovrintendeva alla sezione relativa alle Materie ecclesiastiche. Oltre ad assolvere a questa funzione di definizione di tutto ciò che avesse a che fare con il cristianesimo, esercitava una diffusa censura. Recentemente Valerio S. Severino ha chiarito le interferenze fra la contingenza storica e il ruolo di Tacchi Venturi nell'*Enciclopedia*, mettendo in risalto anche l'impatto sugli studi storico-religiosi esercitato da quello che era considerato il punto di riferimento costante di Mussolini fra le fila ecclesiastiche⁷⁸. Lo stesso Levi Della Vida ne fece un ritratto a tinte forti nei suoi *Fantasmî ritrovati*, non certo per rievocarne i meriti ma per fornire un quadro complessivo della situazione dell'*Enciclopedia* (e non solo):

Uomo di larga e solida dottrina e di idee non precisamente liberali, del quale era nota l'ingerenza attiva e continua nel campo della politica generale e che era addirittura in fama di essere l'eminenza nera (non grigia!) di Mussolini. La sua vigilanza, inoltre, si estendeva anche molto al di là dell'ambito speciale della sua sezione, e nulla che avesse una qualche sia pur remota relazione colla religione vedeva la luce nell'Enciclopedia senza che il suo occhio vigile l'avesse scorto e scrutato⁷⁹.

L'incidente riguardò la voce *Ebrei* (1932), che era stata affidata a Levi Della Vida. Nelle bozze l'autore trovò una serie di annotazioni. Alcune di esse potevano essere attribuite facilmente ad Alberto Vaccari, padre gesuita, professore di esegesi biblica nel Pontificio Istituto Biblico e noto a livello internazionale, nonché apprezzato studioso e già suo autorevole interlocutore; altre erano riconoscibilmente note di Tacchi Venturi. Non è questo il luogo per entrare più nel merito della voce, che prevedeva riferimenti positivi che, una volta pubblicati, incorsero nelle ire e nelle critiche degli ambienti fascisti esterni all'*Enci-*

⁷⁷ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 161.

⁷⁸ SEVERINO 2002.

⁷⁹ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 164-165.

clopedia. Dopo il 1938, ad esempio, l'*Enciclopedia* fu attaccata per il ruolo che vi avevano autori ebrei; la voce *Razza* fu fatta oggetto di revisione; si mise in moto, insomma, una svolta che Gentile non poté arginare⁸⁰. Nell'ottobre del 1931, invece, Levi Della Vida si premurava di condurre in porto una distinzione di metodo opportuna dal punto di vista dell'approccio,

avvertendo fin dall'inizio che vi sono due modi d'intendere la storia degli ebrei: quello indipendente, che la considera alla stregua di qualsiasi altra storia dell'antichità e quindi si studia di ricostruirla in base a un esame critico delle fonti, e quello confessionale, secondo il quale nell'intero suo corso l'intervento divino è presente e operante in maniera del tutto particolare; esponevo imparzialmente ambedue i punti di vista, ma lascio capire senza equivoco che il mio era il primo⁸¹.

Di nuovo scorgiamo nel nostro autore un'attenzione alla storia in funzione dell'edificazione sociale e alla scienza come strumento pubblico di costruzione di un posizionamento basato su criteri e opzioni di carattere obiettivo. Questo tipo di lettura non poteva che risultare scomoda. E se alcune parti vennero all'attenzione dell'opinione pubblica anni dopo, anche con il mutamento delle condizioni politiche e l'affermazione del pregiudizio razzista, evidentemente alcune affermazioni dovevano risultare contrarie alla dottrina cattolica, o almeno all'idea di essa che Tacchi Venturi immaginava di poter trasmettere attraverso la sua revisione dell'*Enciclopedia*.

5. Giuseppe Tucci

Come già anticipato, Giuseppe Tucci appartiene ad una generazione successiva rispetto ai tre studiosi incontrati fin qui, essendo nato nel 1894: per questo, il suo percorso di studio all'Università di Roma fu interrotto per ottemperare al servizio nell'esercito durante la Grande Guerra. Conseguita la laurea in Lettere nel 1919 con una tesi dal titolo *Sull'importanza e dello stato attuale degli studi di storia della filosofia orientale*, ottenne poi un impiego presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. Nel 1923 fu incaricato, come libero docente, dell'insegnamento di Lingue e letterature dell'Estremo Oriente, poi nei due anni successivi di Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente nella sua università. Nel 1925 collaborò con Pettazzoni alla fondazione degli *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, che fin dal primo numero mostrano l'indicazione «pubblicati da C. Formichi, R. Pettazzoni, G. Tucci». Nel 1925

⁸⁰ TURI 2002, 175-177.

⁸¹ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 165.

partì per l'India con il suo maestro, Carlo Formichi, per un periodo di ricerca e insegnamento. Poté viaggiare in Punjab, Kashmir, Ladakh, Sikkim, Nepal e insegnare nelle università di Śāntiniketan, Dhaka, Vāraṇasī, Kolkata. In questo periodo, il suo incarico universitario era mutato in un comando presso il Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale delle Scuole italiane all'estero, poiché lo stesso Mussolini aveva approvato il viaggio in India al seguito di Tagore, per sviluppare le relazioni internazionali italiane verso l'Asia. Nel 1929 fu nominato Accademico d'Italia, ruolo che gli permise di organizzare una serie di missioni di esplorazione del Tibet e delle limitrofe terre 'ignote'. Rientrò nel 1931, chiamato per chiara fama ad insegnare Lingua e letteratura cinese presso l'Università Orientale di Napoli; nel 1932 si trasferì alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma, dove insegnò fino al pensionamento nel 1969 Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente. Con Giovanni Gentile fondò nel 1933 l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO). Oltre alle spedizioni in India, Tibet e Nepal, promosse missioni archeologiche in Afghanistan e Iran. Autore molto prolifico, affiancò la produzione scientifica in senso proprio con una serie di volumi in cui racconta i viaggi e le ricerche effettuate. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, fu sottoposto a procedimento di epurazione con le accuse di apologia e di partecipazione attiva alla politica del fascismo, ma fu poi prosciolto dalle accuse e poté mantenere il ruolo di professore universitario. Divenne presidente dell'IsMEO nel 1947, carica che mantenne fino al 1978; da allora ne fu presidente onorario. Contribuì a fondare il Museo nazionale d'arte orientale di Roma, che è stato intitolato a lui⁸².

Il rapporto di Tucci con il fascismo è stato fatto oggetto non esclusivo della ricca biografia scritta da Alice Crisanti, che ha scandito una serie di fasi:

All'inizio, negli anni immediatamente successivi alla laurea e alla salita al potere di Mussolini, in maniera all'apparenza quasi casuale, dovuta a circostanze fortuite; poi, con il rafforzamento del regime e la progressiva fascistizzazione delle istituzioni, assumendo al contrario una connotazione del tutto esplicita e inequivocabile, evidente nel ruolo pubblico che egli assunse quale intellettuale particolarmente incline alla divulgazione, per alcuni versi propagandistica, dei risultati delle proprie ricerche⁸³,

⁸² Faccio riferimento, in questo paragrafo, alla preziosa monografia CRISANTI 2020a e ai saggi CRISANTI 2020b; CRISANTI 2018. Fra i numerosi profili di scuola di cui disponiamo, mi limito a fare riferimento a GNOLI 2014. Disponiamo felicemente di un'opera d'insieme bibliografica: NALESINI 2018.

⁸³ CRISANTI 2020a, 15.

fino alla fase di interruzione del rapporto con il fascismo e alla rivendicazione della propria posizione nei documenti relativi all'epurazione⁸⁴. La attenta analisi del lungo itinerario di Tucci permette di distinguere con attenzione ciò che, nel pensiero di questo studioso, lo avvicina al fascismo, e ciò che lo distingue. Come sintetizza Alice Crisanti:

Se è vero che vi sono, dal punto di vista teorico, alcuni elementi che hanno favorito l'avvicinamento di Tucci al regime, per esempio l'esaltazione strumentale del primato culturale dell'Italia o il richiamo al senso di maggiore aderenza alla realtà che a suo parere il fascismo avrebbe introdotto [...], molti, e più sostanziali, sono tuttavia gli elementi che segnano la distanza dello studioso dal fascismo e dalla sua ideologia; tra questi non si può non menzionare quella nozione di *eurasia* che Tucci cominciò ad elaborare a partire dagli anni Trenta, una nozione che, pur avendo le proprie radici nel dibattito sulle origini indo-europee e risultando pertanto fortemente connotata da ideologie reazionarie [...], ha il suo fondamento [...] nella convinzione dell'esistenza di un'intima unità del genere umano e nella conseguente necessità di avviare una collaborazione concreta e costruttiva tra i popoli⁸⁵.

Il rapporto di Tucci con il fascismo origina già dalla prima esperienza accademica successiva alla laurea, ovvero il viaggio in India intrapreso nel 1925. L'invito di Rabindranath Tagore a Formichi aveva spinto quest'ultimo ad interloquire con il Ministero degli Affari Esteri, e per suo tramite il progetto era arrivato direttamente sul tavolo di Mussolini. Il viaggio si veniva così a collocare nella dimensione ideologica e prospettica del regime verso l'Asia, oltre che in quella propagandistica in generale, e Formichi presenta Tucci perché possa contribuire alla missione di promuovere la scienza e la cultura italiana. Già la prima visita di Tagore era stata orientata e strumentalizzata a scopi propagandistici. Su quella scia, Tagore aveva invitato Formichi a insegnare nella sua università, chiedendo la possibilità di conferire volumi e di attivare un insegnamento di lingua e cultura italiana: per questo Formichi propone Tucci a Mussolini, che approva. Mentre Tucci è in India, Formichi rientra in Italia in tempo per accogliere una seconda visita di Tagore, che si svolge nella primavera del '26, e su cui impone un controllo costante e un uso mediatico a fini politici di cui lo stesso Tagore si rende conto solo una volta arrivato in Svizzera, dove rilascia dichiarazioni di netto disappunto⁸⁶. Gli eventi in Europa determinano l'interruzione della

⁸⁴ CRISANTI 2015, 267-275.

⁸⁵ CRISANTI 2020a, 16.

⁸⁶ Se ne trova un'accurata ricostruzione, con abbondante messe di documenti di archivio, in CRISANTI 2020a, 127-141. Sul viaggio di Tagore in Italia ha scritto SALVEMINI 1975, 191-206.

collaborazione in India e l'avvio di una serie di viaggi ed esplorazioni che impegnarono Tucci per tutta la sua carriera di studioso, prima e dopo la guerra⁸⁷.

Da questo racconto emergono alcuni elementi. Intanto, si capisce molto di quanto Crisanti definisce 'fortuito': l'occasione del viaggio scaturisce dalla visita di Tagore in Italia, dal progetto che Formichi vi costruisce intorno e che incontra l'interesse di Mussolini. In relazione a questo frangente, Gaetano Salvemini scrive che Tucci si diceva antifascista⁸⁸. Se fosse vero che sia stato Tucci a spingere Tagore a tornare in Italia per verificare in prima persona la situazione del paese, anche dopo le discussioni e polemiche che erano scaturite dal primo viaggio, saremmo in una situazione paradossale, in cui qualcosa non torna: che Tucci potesse in quel frangente considerare il regime compatibile con le idee e il posizionamento di Tagore sembra difficile da credere; che si potesse credere fino in fondo che Tagore non si sarebbe accorto della situazione italiana, lasciandosi strumentalizzare è in parte plausibile, dato che di fatto ciò avviene (almeno fino all'arrivo di Tagore in Svizzera). Che ciò possa essere stato concepito e guidato da Tucci, a distanza, è impossibile da dimostrare e finanche da concepire. D'accordo con Crisanti, risulta difficile seguire Salvemini nell'indicazione di Tucci quale 'agente della propaganda' che avesse, cioè, studiato a tavolino le modalità della strumentalizzazione del viaggio di Tagore a vantaggio del regime, guidandolo dalla sua residenza indiana; è invece indubbio che nell'accogliere l'invito di Formichi, recandosi in India a spese del governo, Tucci entra in un meccanismo istituzionale, che gli permette di avere risorse e mezzi per condurre la sua ricerca e i suoi studi sul campo.

A questo meccanismo Tucci continuerà a fare riferimento costantemente fino agli anni '40. I due capitoli principali sono sicuramente la nomina ad Accademico d'Italia e la fondazione dell'Istituto Italiano per il Medio e l'Estremo Oriente (IsMEO). La prima avviene il 27 settembre 1929, quando Tucci è ancora in India. Ne scaturisce come esito la richiesta di finanziamenti per ulteriori spedizioni, che vengono conferiti anche con l'intervento della Presidenza del Consiglio. È rilevante notare che nelle lettere e nei documenti di risposta da parte dell'Accademia d'Italia, del Ministero degli Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si fa riferimento costantemente all'alto valore culturale e scientifico dell'iniziativa⁸⁹. La fondazione dell'IsMEO avviene con uno stesso

Durante il suo viaggio, Tagore chiese ed ottenne di incontrare Benedetto Croce: ne fornisce un racconto di attenta ricostruzione storica, anche in relazione alle diverse versioni che ne abbiamo (spesso infarcite di opzioni ideologiche), PRAYER 1991, 51-68.

⁸⁷ Cfr. anche NALESINI 2011, 17-28.

⁸⁸ SALVEMINI 1975, 192.

⁸⁹ CRISANTI 2020a, 160-165 (in part. sulle sovvenzioni nt. 35, e 164-165 in cui sono riprodotti i principali documenti).

scopo scientifico-culturale, cui Tucci aggiunge un intento di più ampia portata, di tipo economico-politico, nel quadro degli obiettivi dell'Italia fascista verso l'Asia. In questo modo si costruì in quella fase, secondo Valdo Ferretti che ha dedicato alle origini dell'IsMEO il primo studio di ampio respiro, una «dualità sotterranea»⁹⁰. Di fatto, l'Istituto nasce grazie al sostegno prestato da Gentile al progetto di Tucci, e quindi con un impianto strutturalmente culturale, come si evince anche dalle linee programmatiche delle attività. Accanto a Gentile Presidente vi saranno due vicepresidenti, lo stesso Tucci e Giuseppe Volpi di Misurata, che essendo stato ministro delle Finanze avrebbe dovuto sviluppare la progettualità dell'IsMEO in campo economico (restando di fatto in secondo piano rispetto alla competenza e all'attivismo di Tucci⁹¹): ma sostanzialmente l'Istituto diviene la sede in cui l'ingegno di Gentile e di Tucci si fondono per costituire un luogo originale di studio e di riflessione sull'Oriente; esso è anzi «imprescindibile punto di riferimento per la comprensione del pensiero e delle mire culturali di due tra i maggiori studiosi dell'Italia novecentesca, Giovanni Gentile e Giuseppe Tucci»⁹².

Un altro progetto cui i due studiosi si rivolsero insieme era di tipo editoriale, ed è significativo che *Il Nuovo Ramusio*, concepito negli anni '40, sia stato poi avviato da Tucci dopo la guerra, a partire dal 1950. Alice Crisanti ha ricostruito in una nota le vicende della fondazione, identificando i principali documenti, fra cui il progetto editoriale e culturale, da cui si possono estrarre alcune frasi di rilievo ai fini del discorso che stiamo conducendo:

Questa pubblicazione documenterà la parte avuta dall'Italia come tramite della cultura fra l'Oriente e l'Occidente e la importanza della sua missione unificatrice corrispondente nel campo ideale a quel suo protendersi nel mare come ponte gettato a congiungere i continenti. Gli scritti dei nostri pionieri [...] metteranno pienamente in luce la mirabile attività della nostra stirpe, la quale non scavò fra i popoli incomprensione né accaparrò ingiusti privilegi di labili potenze, ma umanisticamente cooperò ad uno spirituale incontro tra Oriente e Occidente, l'uno confinante con l'altro, tutti e due così legati che le vicende dell'uno hanno influito sulla storia dell'altro eppure per tanto tempo rimasti estranei, spesso contrastanti, sempre diversi nel modo di concepire la vita e l'uomo⁹³.

⁹⁰ FERRETTI 1986, 791.

⁹¹ CRISANTI 2020a, 193-194.

⁹² CRISANTI 2020a, 203.

⁹³ Documento riportato in CRISANTI 2020a, 31 nt. 30.

Questo tipo di documento presenta vari sottotesti e si presta come spunto per alcune riflessioni conclusive. Intanto vi è un sincero ed appassionato lessico della conoscenza e della scoperta come ponte interculturale, di cui l'Italia è mitologicamente e prototipicamente capace per la sua stessa disposizione fisica. Questo tema tornerà nella propaganda di regime, nel riferimento alla tensione di Roma all'imperialismo come bonaria e idilliaca estensione dei confini della pacifica convivenza fra le genti⁹⁴. Questa mitizzazione è del tutto strumentale, ma può appunto essere intesa in vari modi. Il primo è quello culturale e concretamente intellettuale. Il ponte è reale, non solo simbolico, per gli studiosi che da esso prendono le mosse per rivolgersi a territori e civiltà lontane, con intenti di acquisizione di testi e materiali, di conoscenze e saperi. Il secondo è quello politico ed economico, che ha dei riflessi interni ed esterni, potremmo dire di carattere bidirezionale: rendere possibile lo spostamento di persone dall'uno all'altro mondo costituisce lo spazio di negoziazione coloniale, espansionista, imperialista. La stessa negazione del conflitto come caratteristica tipica della 'stirpe italiana' implica tuttavia l'incontro 'spirituale' che costituiva una base di dialogo potenzialmente nelle due direzioni ma di fatto inteso come univoco, dall'Occidente cristiano verso l'Oriente 'altro'. La promozione della scienza e della cultura portava con sé quindi un retaggio religioso – anche a prescindere dalla conversione di Tucci al buddhismo, rispetto alla quale si dovrebbe fare tutt'altro ragionamento.

Nel 1944, sottoposto a epurazione, Tucci produce un primo memoriale per contestare l'accusa di «propaganda fascista, assiale e del tripartito» e di «apologia della politica fascista». Vi troviamo alcuni concetti che erano già nei documenti programmatici dell'IsMEO e del *Nuovo Ramusio*, e che in qualche misura erano in nuce nella stessa prima adesione al progetto di Formichi per il primo viaggio in India. Scrive Tucci:

Ho lavorato in povertà ed umiltà per servire l'Italia, poiché penso indegno di un cittadino capace, sottrarsi a quell'opera di arricchimento della tradizione spirituale e culturale del proprio paese, che all'infuori di ogni contingenza politica incombe su chiunque abbia amor di patria. [...] Mi trovo più povero di prima, non ho fatto né apologia né propaganda del fascismo ma rappresentato con la dignità degli studi l'Italia dove la sua cultura non era giunta od era mal conosciuta. La mia coscienza non può ammettere che questo sia colpa⁹⁵.

⁹⁴ CRISANTI 2020a, 200-205.

⁹⁵ CRISANTI 2020a, 274-275.

Nel memoriale, quindi, egli non nega alcuni dei principi ideali che avevano guidato la sua azione e che si sviluppavano su un piano eminentemente culturale, nel garantire al proprio paese l'arricchimento della sua tradizione portandovi la conoscenza di mondi lontani e nel rappresentare l'Italia, viceversa, in quei luoghi lontani oggetto dei suoi studi e destinazione delle sue esplorazioni. Questa attività è ammessa e, possiamo dire, costituirà il programma di vita di Tucci anche dopo la guerra: la non ammissione di un addebito in quanto colpa è tuttavia sintomo di un posizionamento forte, cui lo studioso non viene meno nel momento in cui rischia la condanna.

Per riprendere alcune delle conclusioni di Alice Crisanti, adottando la distinzione elaborata da Mario Isnenghi, fra intellettuali militanti e intellettuali funzionari⁹⁶, la studiosa propende nettamente per collocare Tucci in questa seconda categoria. Non di coloro, quindi, che con la loro opera contribuiscono alla costruzione del potere stesso, dei suoi simboli e delle sue ideologie, ma di coloro che recepiscono gli elementi ideologici elaborati dai militanti e se ne fanno portatori e strumenti:

Tucci è stato un tipico esempio di “intellettuale funzionario” che ha saputo ottenere dal regime fascista opportunità e riconoscimenti in virtù del suo ruolo di intellettuale “esperto”, in grado non soltanto di mettere a disposizione della macchina culturale fascista le proprie conoscenze, ma anche, proprio in quanto funzionario dello Stato (e non in qualità di “militante”), di organizzare attivamente quel sapere in maniera congeniale alle direttive del regime⁹⁷.

6. Conclusioni

Non mancano, nelle vicende degli studiosi che abbiamo esaminato, riferimenti all'antifascismo, agli atti cioè che potremmo definire tipici e necessari per la disposizione alternativa al fascismo, alla sua contestazione e al suo rigetto. Se per Pettazzoni registriamo i racconti di persone che lo hanno conosciuto, nel caso di Buonaiuti l'antifascismo è tutto calato nella visione cristiana e politica, in contrasto con il regime che, oltre ad imporre il giuramento di fedeltà, asseconda e garantisce la Chiesa nelle azioni persecutorie contro quell'esigenza di rinnovamento spirituale e culturale che era insita nel modernismo e che si ritrovava nella *koinonia* che circondava il sacerdote romano. Buonaiuti sul piano eminentemente pratico e concreto dopo l'8 settembre 1943 nascose nella sua casa un ragazzo ebreo, Giorgio Castelnuovo, salvandolo. Eppure, di lui Levi

⁹⁶ ISNENGI 1979.

⁹⁷ CRISANTI 2020a, 18-19.

Della Vida, che lo aveva ben conosciuto, scrive che «di fatto oppositore dichiarato del fascismo Buonaiuti non era mai stato»⁹⁸. Levi Della Vida è antifascista apertamente e dichiaratamente finché può, in maniera esplicita e militante, fino all'atto pubblico di rifiutare il giuramento di fedeltà al regime e fino alla conseguente cacciata dall'università. Lasciando l'insegnamento, lascia anche l'Italia – prima simbolicamente lavorando nella Biblioteca Vaticana, poi recandosi negli Stati Uniti. Il suo dialogo fittizio con Benedetto Croce, ossia il discorso che pensa di fare al filosofo e senatore nel giugno del 1924, ma che non pronuncia se non nella dimensione ormai tarda del dialogo con un *fantasma ritrovato*, è emblematico di una visione e comprensione della realtà, ma anche di un'impotenza e di un limite autoimposto (da dire: in maniera fittizia, giacché lo scritto riferisce un dialogo immaginario, molti anni dopo che quel dialogo, di fatto, si è svolto in tutt'altri termini). Tucci, sicuramente compromesso con il regime, già dall'inizio degli anni '40 limita la propria attività pubblica e dopo l'8 settembre collabora con la Resistenza, come racconta egli stesso nei memoriali depositati nel processo di epurazione.

Al di là delle scelte, dei documenti di cui possiamo disporre e delle modalità di opzione, nonché della diversificazione dei posizionamenti, nei profili esaminati abbiamo anche colto delle sfumature, più o meno marcate, circa l'incidenza della dimensione politica e contestuale sulla produzione scientifica. Reiteratamente questa incidenza è negata, a vantaggio e a favore di una necessità di perseguire l'obiettivo di indipendenza della scienza. Ad esempio, Buonaiuti, quando discute il giuramento, mette in primo piano la sua coscienza di studioso, che non può giurare per non venire meno al giuramento più alto che si riferisce alla sua professione:

E siccome la verità e la scienza sono qualche cosa di superlativamente superiore a tutte le competizioni miserabili dei partiti politici e a tutte le velleità tirannicamente burocratiche degli Stati, un professore universitario, disposto a giurare una formula imposta dal Governo, mi sembrava una contraddizione in termini⁹⁹.

Quello stesso atto che, con argomentazioni simili, sia Buonaiuti che Levi Della Vida rifiutano recisamente, è accettato da Pettazoni (in cattedra da appena 6 anni) e da Tucci (che giura nel '32, alla presa di servizio). Mentre Levi Della Vida già nel '24 si dimette dall'Istituto per l'Oriente alla cui fondazione aveva contribuito in prima persona per evitare qualsiasi compromissione an-

⁹⁸ LEVI DELLA VIDA 1966 [2004], 98.

⁹⁹ BUONAIUTI 1945 [2008], 328.

che indiretta con il fascismo, Tucci è parte attiva della fondazione e della vita dell'IsMEO e ne assume la guida in continuità, a cavallo della guerra e del rischio di epurazione; mentre Buonaiuti viene allontanato dall'insegnamento pubblico in conseguenza dei Patti Laternanesi e tuttavia vede nello Stato la soluzione della sua situazione e la promozione degli studi religiosi, Pettazzoni diverrà Accademico d'Italia e prenderà la tessera del Partito Fascista.

In ogni caso, si dovrebbe ripensare questo periodo non solo in relazione al rapporto con il fascismo, al ruolo degli intellettuali come militanti o come funzionari, come attori o come oggetti delle vicende storiche, ma anche ripensare la produzione storica in funzione della sua scientificità, ovvero della sua capacità e sostanziale operatività nell'essere scevra da opzioni politiche, religiose, identitarie a qualsiasi livello o in qualsiasi modo apologetiche rispetto ad un'appartenenza. La riflessione su un periodo di crisi e di limitazione delle libertà sociali e intellettuali aiuta a raffinare la capacità di comprendere la complessità dei processi, al cui centro sono collocati individui, persone, singoli studiosi, con i loro apparati di conoscenze, le loro esperienze e reti di relazioni, le loro capacità e infine i loro sentimenti. Mi sembra opportuno finire con una frase di Levi Della Vida, che nel commentare alcuni libri sul fascismo scriveva:

[...] il cammino della storia non segue (o per lo meno segue attraverso meandri estremamente tortuosi) la successione ideale. I fatti storici sono soprattutto fatti individuali, dei quali non è possibile determinare a priori tutti gli elementi, né sceverare ciò che in essi risulta dallo sviluppo di cause generali e ciò che scoppia improvviso per l'intervento di fattori personali¹⁰⁰.

¹⁰⁰ LEVI DELLA VIDA 1923, 513-517 [in ROTA 2014, 630-636. Qui: 636].

Bibliografia

- ALCIATI 2019: R. ALCIATI, *La religione civile di Ernesto de Martino*, in SMSR 85.1, 2019, 285-317.
- AMADASI GUZZO 1988: M.G. AMADASI GUZZO, *Cenni biografici*, in G. Levi Della Vida, *Visita a Tamerlano. Saggi di storia e letteratura*, Napoli 1988.
- ANNESE 2018: A. ANNESE, *Tra Riforma e patristica. Il metodismo in Italia dall'Unità al caso Buonaiuti*, Roma 2018.
- ANNUARIO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA, a.a. 1935-36: ANNUARIO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA, a.a. 1935-36. 31 ottobre 1935-XIV. *Inaugurazione della città universitaria. Discorso del professore Pietro de Francisci rettore magnifico*.
- BARTOLA, FANTAPPIÈ 2020: A. BARTOLA, C. FANTAPPIÈ, *Jemolo uditore di Buonaiuti. Le postille alle lettere paoline*, in RSCI 1, 2020, 161-215.
- BEDESCHI 1970: L. BEDESCHI, *Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa*, Milano 1970.
- BOATTI 2001: G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino 2001.
- BOTTA 2021: S. BOTTA, *Tassonomie, pappagalli ed eroine mitiche. Appunti per una comparazione critica intorno all'uso delle religioni indigene in Dario Sabbatucci e Jonathan Z. Smith*, in AnnSE 38, 2021, 437-466.
- BUONAIUTI 1926: E. BUONAIUTI, *Lutero e la Riforma in Germania*, Bologna 1926.
- BUONAIUTI 1929: E. BUONAIUTI, *Cattolicesimo e cultura in Italia*, in *Ricerche religiose* 4, 1929, 368-369.
- BUONAIUTI 1930: E. BUONAIUTI, *Gioacchino da Fiore. I tempi, la vita, il messaggio*, Roma 1930 [= Milano 2017].
- BUONAIUTI 1941: E. BUONAIUTI, *Storia del cristianesimo*, I-III, Milano 1941 [= Milano 2019].
- BUONAIUTI 1945 [2008]: E. BUONAIUTI, *Pellegrino di Roma. La generazione dell'esodo*, Roma 1945 [= Bari 1964²; Roma 2008; Roma 2014].
- CAPONI 2020: M. CAPONI, *Il fascismo e gli studi storico-religiosi: appunti sul discorso pubblico di Ernesto Buonaiuti e Raffaele Pettazzoni*, in P.S. Salvatori (a cura di), *Il fascismo e la storia*, Pisa 2020, 161-182.
- CARILE, CHEYMOL 2016: P. CARILE, M. CHEYMOL (a cura di), *Ernesto Buonaiuti nella cultura europea del Novecento*, Brescia 2016.
- CERASI 2000: L. CERASI, «*Il centro massimo degli studi in Italia*». *Appunti sulla Facoltà di Lettere e Filosofia durante il fascismo*, in L. Capo, M.R. Di Simone (a cura di), *Storia della Facoltà di Lettere e Filosofia de "La Sapienza"*, Roma 2000, 509-565.
- CIURTIIN 2008: E. CIURTIIN, *Raffaele Pettazzoni et Mircea Eliade: historiens des religions généralistes devant les fascismes (1933-1945)*, in H. Junginger (Ed.), *The Study of Religion under the impact of Fascism*, Leiden 2008, 333-363.
- CRISANTI 2015: A. CRISANTI, *Il Memoriale di Giuseppe Tucci*, in QS 81, 2015, 267-275.
- CRISANTI 2018: A. CRISANTI, «*Fuori dalla politica*» *ma dentro lo Stato. Il «lungo viaggio» di Giuseppe Tucci attraverso il fascismo*, in SMSR 84.1, 2018, 147-163.

- CRISANTI 2020a: A. CRISANTI, *Giuseppe Tucci. Una biografia*, Milano 2020.
- CRISANTI 2020b: A. CRISANTI, s.v. *Tucci, Giuseppe*, in *DBI* 97, Roma 2020, 148-150.
- DE NAPOLI 2013: O. DE NAPOLI, *Roma val bene una messa: identità ebraica e fascismo in una vicenda degli anni Venti*, in *Storia Contemporanea* 16, 2013, 581-611.
- FACCHINI 2014: C. FACCHINI, *Orientalistica ed Ebraismo. Una storia ai margini. David Castelli e Giorgio Levi Della Vida*, in MAZZA, SPINETO 2014, 111-139.
- FAES 2013: B. FAES, *Marcella Ravà, Ernesto Buonaiuti e un'inedita revisione de Il Sacro di Rudolf Otto*, in *SMSR* 79.1, 2013, 215-238.
- FAES 2014: B. FAES, «Le mille voci del silenzio». *Anna De Micco e la koinonia di Ernesto Buonaiuti: esperienze ed esiti*, in *Archivio italiano per la storia della pietà* 27, 2014, 305-353.
- FAES 2016: B. FAES, «Anime incaute, zitelle giovani e mature» della koinonia di Ernesto Buonaiuti, in *Archivio italiano per la storia della pietà* 29, 2016, 563-601.
- FANTAPPIÈ 1997: C. FANTAPPIÈ (a cura di), *Lettere di Ernesto Buonaiuti a Arturo Carlo Jemolo. 1921-1941*, Roma 1997.
- FATTORINI 2007: E. FATTORINI, *Pio XI, Hitler e Mussolini*, Torino 2007.
- FERRETTI 1986: V. FERRETTI, *Politica e cultura: origini e attività dell'IsMEO durante il regime fascista*, in *Storia Contemporanea* 5, 1986, 779-819.
- GANDINI 2001: M. GANDINI, *Raffaele Pettazzoni nelle spire del fascismo (1931-1933). Materiali per una biografia*, in *Strada maestra* 50, 2001, 132.
- GANDINI 2004a: M. GANDINI, *Raffaele Pettazzoni dall'estate 1943 alla primavera 1946. Materiali per una biografia*, in *Strada maestra* 57, 2004, 77-78.
- GANDINI 2004b: M. GANDINI, *Raffaele Pettazzoni nei primi anni Quaranta (1941-1943). Materiali per una biografia*, in *Strada maestra* 56, 2004, 235.
- GANDINI 2009: M. GANDINI, *Cinquant'anni di studi su Raffaele Pettazzoni. 1959-2009*, in *Storia, antropologia e scienze del linguaggio* 3, 2009, 47-94.
- GARBINI 1988: G. GARBINI (a cura di), *Giorgio Levi Della Vida. Nel centenario della nascita*, Roma 1988.
- GNOLI 1994: R. GNOLI, *La scuola di studi orientali*, in E. Paratore (a cura di), *Le grandi scuole della Facoltà*, Roma 1994, 382-389.
- GNOLI 2014: G. GNOLI, *Giuseppe Tucci*, in MAZZA, SPINETO 2014, 157-164.
- GOETZ 2000: H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Firenze 2000.
- GUERRI 2001: G.B. GUERRI, *Eretico e profeta. Ernesto Buonaiuti, un prete contro la chiesa*, Milano 2001.
- ISNENGI 1979: M. ISNENGI, *Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista*, Torino 1979.
- ISRAEL 2010: F. ISRAEL, *Dall'adolescenza all'orientalista antifascista*, in E. Rambaldi, G. Rota (a cura di), *Levi Della Vida. Atti del convegno* (Milano, 19 maggio 2008), Milano 2010, 155-186.
- JUNGINGER 2008: H. JUNGINGER (Ed.), *The Study of Religion under the Impact of Fascism*, Leiden 2008.
- LEVI DELLA VIDA 1921: G. LEVI DELLA VIDA, *Dilemma*, in *Il Paese* 1, 1921 [= ROTA 2014, 526-528].

- LEVI DELLA VIDA 1923: G. LEVI DELLA VIDA, *Tre libri sul fascismo*, in *La Cultura* 2.11, 1923, 513-517 [= ROTA 2014, 630-636].
- LEVI DELLA VIDA 1924: G. LEVI DELLA VIDA, *Letteratura scolastica. Ancora dei concorsi universitari*, in *La Cultura* 3.3, 1924, 130-134 [= in ROTA 2014, 636-640].
- LEVI DELLA VIDA 1966 [2004]: G. LEVI DELLA VIDA, *Fantasmî ritrovati*, Vicenza 1966 [= G. LEVI DELLA VIDA, *Fantasmî ritrovati*, a cura di M.G. Amadasi Guzzo e F. Tessitore, Napoli 2004].
- LUZZATI 2020: C. LUZZATI, 1929. *La libertà negata*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 4, 2020, 54-63, online a <https://www.statoechiese.it>.
- MANERA 2018: E. MANERA, *Di ciò che non c'è. «Scienza del mito» e «cultura di destra» in Furio Jesi*, in *SMSR* 84.1, 2018, 234-253.
- MARGOTTI 2021: M. MARGOTTI, "Non giurate affatto". *Il rifiuto di Ernesto Buonaiuti nel 1931, tra politica e religione*, in *Rivista di Storia dell'Università di Torino* 10.2, 2021, 159-174.
- MAZZA, SPINETO 2014: M. MAZZA, N. SPINETO (a cura di), *La storiografia storico-religiosa tra la fine dell'800 e la Seconda guerra mondiale*, Alessandria 2014.
- NALESINI 2011: O. NALESINI, *A short history of the Tibetan explorations of Giuseppe Tucci*, in C. Seccaroni, M. Laurenzi Tabasso, M.A. Polichetti (Ed.), *Visibilia invisibilium. Non-invasive analyses on Tibetan paintings from the Tucci expeditions*, Vienna 2011, 17-28.
- NALESINI 2018: O. NALESINI (Ed.), *Giuseppe Tucci's chronological bibliography*, Roma 2018.
- NICCOLI 2011: O. NICCOLI, *Koinonia. Note sulle vicende di un gruppo di giovani «spirituali» italiani negli anni Venti del Novecento*, in *StudStor* 52.3, 2011, 523-576.
- NICCOLI 2015: O. NICCOLI, (a cura di), *Una rete di amicizie. Carteggi dalla koinonia di Ernesto Buonaiuti. 1915-1927*, Roma 2015.
- PETTAZZONI 1924: R. PETTAZZONI, *Svolgimento e carattere della storia delle religioni: lezione inaugurale pronunciata nell'Università di Roma il 17 gennaio 1924*, Bari 1924.
- PETTAZZONI 1952: R. PETTAZZONI, *Italia religiosa*, Bari 1952.
- PICCALUGA 1979: G. PICCALUGA, *SMSR. Una rivista, un metodo, una scuola*, in *Strada maestra* 12, 1979, 29-37.
- PRAYER 1991: M. PRAYER, *Contributo alla biografia di Ravīndranāth Thākur: l'incontro con Benedetto Croce*, in *RSO* 65.1-2, 1991, 51-68.
- RAVÀ 2015²: M. RAVÀ, *Bibliografia degli scritti di Ernesto Buonaiuti*, Roma 2015².
- RIGANO 2009: G. RIGANO, *Aspetti della cultura ebraica italiana nella prima metà del '900: Levi Della Vida, Cassuto e Zolli sulla cattedra di ebraico alla «Sapienza»*, in *Quaderni di diritto e politica e ecclesiastica* 1, 2009, 165-205.
- ROTA 2008: G. ROTA, «Un'oncia di buon senso». *Giorgio Levi Della Vida e il fascismo*, in Id., *Intellettuali, dittatura e razzismo di stato*, Milano 2008, 93-141.
- ROTA 2014: G. ROTA (a cura di), *Giorgio Levi Della Vida: Scritti giornalistici (1921-1922)*, Roma 2014.
- ROTA 2021: G. ROTA, *Studio aconfessionale e intendimento simpatetico delle manifestazioni religiose: Giorgio Levi Della Vida*, in *Nuovo Giornale di Filosofia della Religione* 15.1, 2021, online a <https://journals.uniurb.it/index.php/NGFR/index>.

- SAGGIORO 2021: A. SAGGIORO, *I peace studies, la storia e la storia delle religioni. Alcune riflessioni sulle tracce di Arnaldo Momigliano (e di Angelo Brelich)*, in A. Brändly, K. Heyden (Ed.), *Claiming History in Religious Conflicts*, Basel 2021, 315-333.
- SALVEMINI 1975: G. SALVEMINI, *Tagore e Mussolini*, in *Esperienze e studi socialisti. In onore di Ugo Guido Mondolfo*, Firenze 1975, 191-206.
- SEVERINO 2002a: V.S. SEVERINO, *Giovanni Gentile e Raffaele Pettazzoni (1922-1924). Un carteggio sulla storia delle religioni e l'università in Italia*, in *Storiografia* 6, 2002, 107-126.
- SEVERINO 2002b: V.S. SEVERINO, *La storia delle religioni italiana nei primi anni della Conciliazione. Documenti e riflessioni su Pietro Tacchi Venturi S.J. Con un'appendice a cura dell'Archivio storico dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana*, in *SMSR* 68, 2002, 379-396.
- SEVERINO 2006: V.S. SEVERINO, "Ricerche religiose" e "Studi e Materiali di Storia delle Religioni": *il sorgere simultaneo di due riviste*, in *SMSR* 72, 2006, 45-63.
- SEVERINO 2016: V.S. SEVERINO, *The Irreligiousness of Fascism: The Concept of a 'Religion of the State' in Raffaele Pettazzoni's Studies – Analysis of the Subtext*, in *Numen* 63.5-6, 2016, 525-547.
- SINISCALCO 1994a: P. SINISCALCO, *La scuola di studi storico-religiosi*, in *Le grandi scuole della Facoltà*, Roma 1994, 390-400.
- SINISCALCO 1994b: P. SINISCALCO, *Gli insegnamenti storico-religiosi nell'università di Roma. Origini e primi sviluppi*, in G. Sfamini Gasparro (a cura di), *Agathè elpis. Studi storico-religiosi in onore di Ugo Bianchi*, Roma 1994, 149-170.
- SORAVIA 2005: B. SORAVIA, s.v. *Levi Della Vida, Giorgio*, in *DBI* 64, Roma 2005, 807-811.
- SORAVIA 2021: B. SORAVIA, *Il percorso politico di Giorgio Levi Della Vida, dall'impresa libica al rifiuto del giuramento, 1911-1931*, in *Rivista di Storia dell'Università di Torino* 10.2, 2021, 177-196.
- STAUSBERG 2008: M. STAUSBERG, *Raffaele Pettazzoni and the History of Religions in Fascist Italy (1928-1938)*, in H. Junginger (Ed.), *The Study of Religion under the impact of Fascism*, Leiden 2008, 365-395.
- TESSITORE 2004: F. TESSITORE, *Giorgio Levi Della Vida memorialista*, in G. LEVI DELLA VIDA 2004, 179-188.
- TURI 2002: G. TURI, *Il mecenate, il filosofo, il gesuita. L'«Enciclopedia Italiana» specchio della nazione*, Bologna 2002.
- VIAN 2012: G. VIAN, *Il modernismo. La Chiesa cattolica in conflitto con la modernità*, Roma 2012.
- VIGORELLI 1998: A. VIGORELLI, *Piero Martinetti. La metafisica civile di un filosofo dimenticato*, Milano 1998.

APPUNTI SUI PERCORSI DELL'ORIENTALISTICA ITALIANA NEGLI ANNI '30 DEL SECOLO SCORSO*

Maria Giovanna Biga

ABSTRACT: In the '30s in Italy, a great orientalist school (especially composed by scholars studying islamistic studies and semitic languages) was very active and productive. Several scholars of this school accepted some compromises with the fascist party obtaining from it money for new institutes, reviews, chairs. Only two scholars, Leone Caetani and Giorgio Levi Della Vida did not accept any compromise and were compelled to leave Italy.

SOMMARIO: 1. Introduzione: una scuola orientalistica italiana tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. – 2.1. La creazione dell'Istituto per l'Oriente, la fondazione della rivista *Oriente Moderno*; semitisti, arabisti, biblisti, assiriologi. – 2.2. Gli anni '30: il giuramento dei professori universitari nel 1931, la campagna di Abissinia nel 1935-36, il *Manifesto della razza* del 1938, le leggi razziali dal 1938. – 2.3. Arabisti, semitisti, biblisti

* Devo ringraziare molti amici e colleghi che mi sono stati di grande aiuto durante la stesura di questo articolo. In primo luogo l'amico carissimo e collega Felice Israel, prematuramente scomparso a ottobre 2021, che mi ha molto aiutata con consigli bibliografici; Maria Giulia Amadasi, la nipote del grande orientalista Giorgio Levi Della Vida (che non si piegò al giuramento imposto dal fascismo ai professori universitari), che mi ha suggerito molti libri e donato preziose indicazioni; Mario Stella Richter non solo giurista ma storico degli studi di giurisprudenza che, con la collaborazione di sua moglie Paola Cosmacini, mi ha procurato una ricca documentazione sull'*affaire* Carusi; Claudio Lo Jacono, che mi ha ospitata nella biblioteca dell'Istituto per l'Oriente C.A.Nallino da lui diretto, il dottor Barbaro, che mi ha guidata con grande disponibilità nell'utilizzo della biblioteca dell'Istituto per l'Oriente; Mario Liverani che mi ha fornito preziosi consigli e bibliografia; mio marito Vincenzo Di Ciommo Laurora che da molto tempo si occupava dei 12 professori che non giurarono fedeltà al fascismo e mi ha dato consigli e libri; Alessandro Roccati, che con grande generosità ha condiviso i suoi appunti per una storia degli studiosi piemontesi, soprattutto egittologi, dell'Accademia delle Scienze di Torino, consentendomi di attingervi abbondantemente; Jean-Marie Durand che ha elargito consigli e dati sulla prima *Rencontre Assyriologique Internationale*; il compagno di università a Torino Ezio Gerbore, cui devo il materiale su Giustino Boson disponibile ad Aosta, città dove il Boson passò l'ultima parte della sua vita; Maria Grazia Masetti-Rouault, che dal 2011 scava il sito di Qasr Shemamok scavato da Furlani nel 1933, e che mi ha indicato libri e articoli; Maria Grazia Picozzi, che mi ha messo a disposizione il prezioso libro (ritrovato da lei nella biblioteca del nonno) *In Asia* pubblicato nel 1903 da S. Borghese con il suo viaggio in Siria, lungo l'Eufrate e in Babilonia compiuto nel 1900; Leonardo Capezzone che mi ha guidata nella scelta della bibliografia; infine *last but not least* Pierangelo Buongiorno che con la richiesta di un articolo sull'argomento mi ha indotta ad affrontare con maggiore impegno un periodo fondamentale ed estremamente interessante ed appassionante dell'orientalismo italiano. Molto c'è ancora da investigare, molti documenti e lettere dell'epoca devono essere ancora esaminati per avere una conoscenza approfondita di questi anni fondamentali dell'orientalismo italiano. Questi appunti sono solo l'inizio per me di un mio impegno in questo campo di studi, ma molti altri, come ad esempio Bruna Soravia, Valentina Sagaria Rossi e Silvia Alaura vi si stanno dedicando da anni.

degli anni '30 e l'orientamento delle loro ricerche. – 2.4. Gli assiriologi. – 2.5. La ricerca archeologica negli anni '30. – 2.6. Arabisti, semitisti, egittologi in Egitto. – 2.7. Tucci ed altri. – 3. Uno spaccato della situazione in Oriente registrata nella rivista *Oriente Moderno* nel 1930. – 4. Il XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti a Roma nel 1935. – 5. Conclusioni: la Seconda guerra mondiale, la fine del fascismo, la difficile ripresa e una nuova linea per l'orientalistica.

1. *Introduzione: una scuola orientalistica italiana tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento*

In Italia, tra la fine del XIX secolo e i primi quarant'anni del XX secolo, si sviluppò una scuola orientalistica, soprattutto semitistica, arabistica e islamistica, ma non solo, che grazie ad alcune eccezionali figure di studiosi portò l'orientalistica italiana a livelli di grande rilevanza internazionale. Si formò infatti un gruppo intellettuale che fu legato da rapporti stretti di maestro e allievo e anche di amicizia, sia pure con le difficoltà subentrate con l'ascesa del fascismo che fu accettato dalla maggioranza degli studiosi di questo gruppo, mentre alcuni ne furono tenaci nemici. Si fondarono nuovi istituti, nuove riviste, si formarono grandi biblioteche, si crearono nuove cattedre universitarie, si pubblicarono volumi che restano fondamentali anche ai giorni nostri.

Questa scuola orientalistica si creò in un'epoca della nostra storia nazionale che corrispose all'espansione coloniale postunitaria e poi fascista; in effetti furono proprio le 'conquiste' italiane in Africa¹ a far incrementare gli studi di lingue quali l'arabo, il ghez, l'amarico, l'etiopico ecc...

¹ Alla fine del XIX secolo con la dissoluzione del potere dell'impero ottomano le velleità colonialiste italiane avevano ottenuto l'acquisizione dei porti africani di Assab (1882) e Massaua (1885) sul Mar Rosso, e l'Eritrea e la Somalia erano poi divenute colonie italiane a seguito della spartizione dell'Africa da parte delle potenze europee dal 1881 al 1914. La marina italiana e l'esercito italiano mobilitarono parecchie navi da guerra e truppe per la conquista di Massaua, ma, dato che gli inglesi avevano incoraggiato questa spedizione italiana in funzione antitedesca e antifrancesa, la diplomazia inglese agì in modo che non vi fosse resistenza all'occupazione italiana di Massaua. La storia dell'occupazione di Massaua è emblematica della potenza politica degli inglesi in quel periodo e della scarsa preparazione anche logistica degli italiani che non disponevano di carte topografiche di Massaua. La non conoscenza dei luoghi e la non disponibilità di carte geografiche delle regioni dove si combatteva portò gli italiani anche alla terribile sconfitta di Adua (1896), dove morirono tra gli altri Luigi Bocconi (il cui padre fondò poi in suo ricordo l'Università Bocconi di Milano) e il generale degli alpini Giuseppe Arimondi di Savigliano (CN). Per una sintesi, sia pure fortemente condizionata dalla retorica fascista, della storia coloniale dell'Italia v. CIASCA 1938; CIASCA 1951. La sciagurata campagna libica intrapresa sotto il governo di Giolitti aveva portato all'Italia la Cirenaica e con questa guerra italo-turca del 1911-1912 l'Italia sottrasse all'impero ottomano la Cirenaica, la Tripolitania e le isole egee. La resistenza libica iniziò subito ad opporsi agli italiani. L'Italia aveva pure una concessione a Tientsin in Cina dal 1901. Nel 1934 Cirenaica e Tripolitania furono unite in

Gli orientalisti italiani, che insegnarono in varie università italiane ma soprattutto all'Università La Sapienza di Roma, dovettero tutti interagire con il fascismo, dopo la marcia su Roma del 28-30 ottobre 1922 e l'inizio dell'era fascista (dal momento che il re Vittorio Emanuele III incaricò Mussolini di formare un nuovo governo), e lo fecero in modi diversi, come si vedrà, anche se le loro relazioni personali non furono quasi mai intaccate dai loro diversi atteggiamenti nei confronti del fascismo².

Con il termine orientalisti si comprendono in questo mio articolo anche gli studiosi di Egitto, dell'Egeo, del Mediterraneo orientale, e del Medio Oriente e dell'Asia centrale, dal momento che ormai è evidente che tutte le civiltà che si affacciarono sul bacino del Mediterraneo interagirono già dal III millennio a.C. (e forse prima) e che le relazioni commerciali, politiche, diplomatiche tra le varie sponde del Mediterraneo furono numerosissime.

In anni recenti le scoperte archeologiche hanno provato le relazioni tra la civiltà cretese con quella degli Hyksos in Egitto (ad Avaris nel delta egiziano) e con quella siriana a Qatna e altri centri siriani, le relazioni della Siria con l'Egitto già dal III millennio ecc. e hanno reso possibile comprendere chiaramente che il Vicino Oriente non è stato altro che il terminale di lunghe vie commerciali che dall'Asia centrale arrivarono al Mediterraneo, con scambi vicendevoli di beni, uomini e idee. Quindi tutti gli studiosi che si occupano di civiltà che si affacciarono sul Mediterraneo o che fiorirono nel Medio Oriente e in Asia devono ormai interagire per meglio comprendere i fenomeni delle regioni nelle quali operano³. Questo del resto era già stato compreso da molti orientalisti di

quella che si chiamò Libia italiana. Nell'ottobre 1935 l'Italia fascista iniziava un'altra tragica guerra coloniale, contro l'Etiopia, guerra che durerà fino al maggio del 1936, vedrà impegnati i marescialli Badoglio all'inizio e poi Graziani con un enorme e costosissimo impiego di mezzi e uomini. L'Etiopia conquistata fu unita all'Eritrea e alla Somalia dando vita all'Africa Orientale italiana. Il re Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore d'Etiopia e fu proclamata la nascita dell'impero italiano. L'apparente vittoria sul Negus e il suo esercito, ottenuta anche con l'utilizzo di micidiali gas, fu presentata come un grande successo italiano, e di nuovo si prospettò la possibilità per gli italiani di trovare terre e lavoro in Etiopia, come già in Libia, ma di fatto la resistenza etiopica iniziò da subito ad opporsi agli italiani, provocando tremende rappresaglie; la resistenza etiopica nella Seconda guerra mondiale collaborò poi con le truppe inglesi e la triste avventura etiopica dell'Italia si concluderà con il trattato di Parigi del 1947 nel quale si sancirà il ritorno in Etiopia del Negus.

² Si veda a questo proposito GABRIELI 1987 e GABRIELI 1993, che scrive: «Tre soli brillavano negli anni Venti, nel campo degli studi semitistici e arabo-islamici, alla Scuola Orientale della Sapienza romana: Carlo Alfonso Nallino, Michelangelo Guidi, Giorgio Levi Della Vida»; nonostante i rapporti di amicizia i primi due giurarono fedeltà al fascismo, Levi Della Vida non giurò.

³ Si vedano ad es. i risultati di un recente convegno internazionale *Identity, Diversity & Contact. The East*, tenutosi a Bruxelles nel 2019 e pubblicato da LEBEAU *et alii* 2021 e di due con-

cui ci occuperemo, dato che conoscevano le lingue orientali quali l'arabo, il persiano, il turco, e che furono impegnati anche in Egitto, nell'Egeo (e in scavi a Creta ad esempio), in Asia, in Afghanistan, in Iran, come si vedrà; Il Cairo fu una capitale culturale importante dove insegnarono in arabo anche molti italiani.

Gli studiosi di cui si dovrebbe parlare sono quindi molti; tutti hanno contribuito a rendere importante l'orientalistica italiana. Per ciascuno di essi vi è una cospicua bibliografia che va aumentando sempre di più con la pubblicazione degli archivi e dei carteggi, come ad esempio la pubblicazione degli Archivi Caetani presso l'Accademia Nazionale dei Lincei⁴. Ognuno di loro meriterebbe una nuova monografia e più studi. Per questo motivo in questi miei appunti mi limiterò a trattare solo alcuni dei maggiori protagonisti dell'orientalismo dell'epoca e ad accennare ad altri pur importanti.

Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento annoveriamo figure come Ignazio Guidi, «principe dell'Orientalistica italiana nel secondo Ottocento»⁵ e il figlio Michelangelo Guidi, anch'egli, sulle orme del padre, illustre semitista e arabista, Evaristo Breccia, a lungo direttore del Museo greco-romano di Alessandria d'Egitto⁶, Leone Caetani e prima di lui suo padre Onorato Caetani, Carlo Alfonso Nallino, Giorgio Levi Della Vida, Italo Pizzi (1849-1920)⁷, studioso di persiano e grande traduttore di testi antichi da questa lingua in italiano, Luigi Bonelli (1865-1947) che ebbe l'insegnamento del turco presso l'Istituto Orientale di Napoli e negli anni 1931-32 fu al Cairo in Egitto su invito del re Fuad per il riordinamento della biblioteca e dell'archivio di corte, Ettore Rossi (1894-1955) dal 1939 professore di Lingua e letteratura turca a La Sapienza di Roma e dal 1922 redattore della rivista *Oriente Moderno* di cui si dirà a breve, Martino Mario Moreno (1892-1964) il quale, come Carlo Conti Rossini e Enrico Cerulli, fu uno studioso entrato nell'amministrazione coloniale divenendo Direttore Generale degli Affari Politici nel Ministero dell'Africa Italiana (1938-50), David Santillana (1855-1931), giurista e arabista, e molti altri che si esamineranno nel corso di questa trattazione che non si propone comunque di essere esaustiva⁸.

vegna a Milano (IULM), *Les échanges dans les civilisations de l'Orient, de l'Égypte et de la Méditerranée à l'âge du Bronze*, pubblicato poi in *Pasiphae* 12, 2018, e *L'écriture entre la Mésopotamie, l'Égypte et l'Égée aux troisième et second millénaires avant notre ère*, apparso in *Pasiphae* 15, 2021.

⁴ GHIONE, SAGARIA ROSSI 2004.

⁵ Così lo definì GABRIELI 1987, 93.

⁶ Su di lui vd. ad es. GABRIELI 1987, 25-27.

⁷ Su di lui vd. ad es. GABRIELI 1993, 63-74.

⁸ Per molti degli orientalisti qui trattati si rimanda anche alle relative voci nel *Dizionario Biografico degli Italiani*. Per una sintesi degli studi orientalistici in Italia si veda la pubblicazione

2.1. *La creazione dell'Istituto per l'Oriente, la fondazione della rivista Oriente Moderno; semitisti, arabisti, biblisti, assiriologi*

Il 13 marzo del 1921 (quindi un anno prima della marcia su Roma e dell'avvento del fascismo) un gruppo di pubblicisti e di studiosi di materie orientistiche, tra i quali alcuni degli studiosi appena menzionati, fondò l'Istituto per l'Oriente (che è stato dedicato in seguito a Carlo Alfonso Nallino), con lo scopo di informare il grande pubblico sulla vita politica, economica e culturale dell'Oriente musulmano contemporaneo.

Carlo Alfonso Nallino, in quel momento già professore di Lingua e letteratura araba nella Facoltà di Lettere dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, fu tra i fondatori, ma spiccano anche i nomi di Amedeo Giannini, Giorgio Levi Della Vida, Carlo Conti Rossini, Michelangelo Guidi, Laura Vecchia Vaglieri e Virginia Vacca de Bosis, oltre a parlamentari e politici interessati all'Oriente. L'Istituto fu finanziato dal Ministero degli Esteri italiano. Poco dopo la sua fondazione, essendo iniziata l'era fascista, godette delle attenzioni dei vari Ministri degli Esteri perché l'Italia fascista stava attuando una politica di amichevole apertura nei confronti del mondo arabo e voleva quindi sfruttare il bagaglio di conoscenze scientifiche che l'Istituto, con i suoi formidabili studiosi, poteva assicurare.

L'Istituto non fu quindi una diretta emanazione del fascismo e perseguì una linea di corretta informazione basata su dati scientifici relativi all'area vicino-orientale, soprattutto (ma non solo) islamica.

Nel 1922 l'Istituto per l'Oriente iniziò la pubblicazione della rivista *Oriente Moderno*, diretta per molti anni e curata soprattutto dallo stesso C.A. Nallino; fu una pubblicazione mensile d'informazioni e di studi per la diffusione e la conoscenza dell'Oriente, soprattutto musulmano. I collaboratori della rivista effettuavano uno spoglio sistematico, paese per paese, della stampa locale in lingua araba, collazionando le notizie con quelle fornite dalle migliori testate giornalistiche occidentali e dalle principali riviste scientifiche internazionali.

Leggere ora i numeri della rivista degli anni '20 e '30, curati con maniacale perfezionismo da Nallino, da sua figlia e da altri studiosi (v. pp. 408-411), significa vedere svolgersi molteplici vicende della storia economica, politica, sociale, diplomatica di tutte le regioni del Vicino Oriente. Niente è comparabile, ai giorni nostri, a queste conoscenze così approfondite messe a disposizione di un largo pubblico, nonostante i mezzi di comunicazione siano ora estremamente

sofisticati e alcuni governi pretendano di conoscere a fondo la realtà dei paesi arabi⁹.

È evidente, comunque, che gli studiosi che redigevano i vari articoli non commentavano mai gli eventi e ne riferivano senza alcun giudizio. Del resto nessuno commentò l'orrore della guerra in Libia, della guerra contro l'Abissinia, la feroce repressione della resistenza locale. Il principio che la cultura non può essere politicizzata (idea sostenuta tuttora da alcuni degli orientalisti attuali per non prendere mai una posizione nei confronti degli orrori perpetrati dai regimi dittatoriali dei paesi orientali ma anche dagli occidentali nei paesi del Vicino Oriente), portò quasi tutti gli studiosi dell'epoca a non pronunciarsi mai sugli orrori delle guerre e delle occupazioni.

Dal momento che gli articoli erano rivolti principalmente ai membri del Ministero degli Affari Esteri, ai diplomatici, ai politici, nessun giudizio negativo sulla politica italiana venne mai espresso, anche quando nel 1935-36 l'Italia si impegnò con enormi mezzi nella guerra contro l'Abissinia usando anche i gas contro le genti locali¹⁰.

La rivista *Oriente Moderno* ai giorni attuali continua ad essere pubblicata, anche se è mutata completamente la formula, dopo la fine delle sovvenzioni ministeriali.

Grazie proprio ai rapporti diplomatici con l'impero ottomano e anche successivamente con i vari protettorati occidentali, era relativamente facile viaggiare in Egitto, nel Levante e verso Damasco e Baghdad e poi in Iran; certamente era molto più semplice di adesso (gennaio 2022), dal momento che tuttora l'Italia non detiene rapporti diplomatici con la Siria e non si può quindi viaggiare verso Damasco.

Gli orientalisti dell'inizio del '900 si occuparono principalmente di lingue come l'arabo, l'etiopico e le lingue della Somalia e dell'Eritrea, cioè delle lingue delle regioni dove l'Italia aveva i suoi interessi coloniali. Occupandosi però di lingue semitiche conoscevano l'ebraico, anche se lo studio dell'Antico Testamento era per lo più dominio di biblisti, che erano sacerdoti o religiosi. I biblisti iniziarono agli inizi del '900 a leggere la Bibbia in modo più storiografico e i Gesuiti, dopo la costituzione a Roma nel 1909 del Pontificio Istituto Biblico, si dedicarono sia allo studio delle sacre scritture sia allo studio dei più anti-

⁹ In realtà si sono commessi nelle ultime decine di anni enormi errori di valutazione che hanno portato alla disastrosa situazione dei vari stati dell'Oriente nei quali gli occidentali si sono impegnati militarmente e tuttora sono purtroppo impegnati.

¹⁰ Ci si chiede fino a che punto uno studioso può restare neutrale di fronte agli orrori della guerra. A mio parere c'è un punto oltre al quale i cosiddetti uomini di cultura non possono più pensare solo alla cultura ma devono partecipare della vita della regione nella quale lavorano. È un imperativo etico dal quale non si può prescindere.

chi testi in scrittura cuneiforme ritrovati nelle capitali assire quali Khorsabad/Dur-Sharrukin, Nimrud/Kalkhu, Ninive. Soprattutto i testi della biblioteca del re assiro Assurbanipal (667-627 a.C.) avevano suscitato grandissimo interesse dato che in essi vi erano preghiere molto simili a quelle della Bibbia, emergevano popoli più antichi degli ebrei che avevano avuto tradizioni simili, vi comparivano racconti come quello del diluvio straordinariamente simili al racconto biblico su Noè e la sua arca.

Per questo mentre gli orientalisti che si occupavano di Islam, di arabo, siriano, etiopico erano laici, la maggior parte degli studiosi che si occupavano della Mesopotamia erano sacerdoti, frati o comunque religiosi, perché dallo studio dell'ebraismo e della Bibbia erano passati allo studio delle civiltà che nel Vicino Oriente antico si sono sviluppate.

E non stupisce perciò che la disciplina che studia le lingue e i testi del Vicino Oriente antico sia stata chiamata assiriologia, come la denominò padre Giustino Boson che per primo produsse nel 1916 per l'editore Hoepli un manuale che si chiamava proprio assiriologia, cioè 'discorso sugli assiri' dal momento che sono stati la prima popolazione del Vicino Oriente che è venuta alla luce dagli scavi in quello che allora era impero ottomano e che è divenuto ben più tardi l'Iraq attuale.

Tutti gli specialisti di queste discipline a partire dagli anni dell'inizio del '900 sono stati in primo luogo dei filologi che conoscevano molte lingue e in primo luogo l'arabo e l'ebraico. La maggior parte degli orientalisti che esamineremo conosceva l'arabo ad un livello tale da tenere lezione all'Università del Cairo, interagendo con i colleghi locali. Ma padroneggiavano anche lingue come l'etiopico e il siriano con sapienza ed erudizione incredibili.

Si comprende quindi bene come sia scoppiata nei primi anni '20 una *querelle* tra un grande orientalista di cui vedremo in dettaglio l'opera, Carlo Alfonso Nallino, e un professore di diritto romano, Evaristo Carusi, che aveva studiato anche i diritti orientali, senza avere però la profonda conoscenza delle lingue nelle quali erano scritti, usando per lo più testi in traduzione.

I diritti orientali quali emergevano allora sia dai testi in cuneiforme, sia da quelli in lingue come il siriano e l'arabo, richiedevano sì una specifica preparazione giuridica, ma al contempo una grande e variegata competenza filologica. Per questo Nallino si oppose al fatto che a Carusi fosse attribuita una libera docenza anche in diritti orientali¹¹.

¹¹ Per questa disputa si veda STELLA RICHTER 2009; SIMONETTI 2013. Vd. anche FORMICHI, BONFANTE 1922. In effetti è il problema che si ha sempre per tutte le discipline orientalistiche quali la Storia del Vicino Oriente antico, la Storia delle religioni del Vicino Oriente antico, i diritti orientali ecc... Tutte queste discipline presuppongono una approfondita competenza filologica per poter esaminare i testi dall'interno e non in traduzione e poi bisogna saper usare

E in effetti l'assiriologo Furlani appoggiò la linea di Nallino perché, come studioso soprattutto della lingua accadica che in quei decenni sempre più si veniva a conoscere, comprendeva quanto fosse importante l'accesso ai documenti in lingue originali per poterne trarre conclusioni di qualsiasi tipo.

2.2. *Gli anni '30: il giuramento dei professori universitari nel 1931, la campagna di Abissinia nel 1935-36, il Manifesto della razza del 1938, le leggi razziali dal 1938*

Negli anni '30 del secolo scorso, che Arnaldo Momigliano chiamò «quei disgraziati anni '30», si è in pieno periodo fascista¹².

Vari eventi molto gravi coinvolsero i professori universitari e quindi anche gli orientalisti: il giuramento richiesto dal fascismo ai professori universitari nel 1931; l'aggressione militare contro l'Abissinia nel 1935-36; la pubblicazione del *Manifesto della razza* firmato da 10 scienziati razzisti nell'agosto del 1938 e la susseguente promulgazione dal settembre di quell'anno di una serie di leggi in materia di razza in seguito alle quali i professori universitari ebrei furono espulsi dalle università.

Infatti negli anni 1927-1929 si intensificò in tutta Italia la campagna di stampa per la fascistizzazione delle università e alcuni giornali suggerivano che si dovesse fare una epurazione nelle università ma nessuno aveva pensato di imporre un giuramento di fedeltà al regime. Fu poi Giovanni Gentile che propose un giuramento di fedeltà al regime fascista per togliere forza al Manifesto di Croce. Croce infatti aveva pubblicato nel 1925 un manifesto nel quale esprimeva il suo dissenso al fascismo e molti intellettuali dell'epoca e professori universitari vi avevano aderito.

In realtà già l'articolo 18 dell'Ordinamento della istruzione superiore del 30 settembre 1923 aveva stabilito che «sotto pena di decadenza i professori avrebbero dovuto giurare di essere fedeli al Re e alla Patria». E già questo giuramento aveva suscitato molte critiche da parte di professori universitari¹³.

la metodologia storica per scrivere la storia, quella storico-religiosa per scrivere la storia delle religioni, quella del diritto per esaminare i contenuti giuridici dei testi orientali. Una buona storia della religione egizia può essere scritta solo da uno studioso che abbia una approfonditissima conoscenza dei complessi testi in geroglifico, in ieratico ecc. e così per i diritti orientali si presuppone che lo studioso, oltre ad avere una formazione giuridica, abbia anche il dominio di almeno una parte delle lingue nelle quali questi testi sono scritti. Tutto questo richiede molti studi approfonditi in vari campi e solo pochi studiosi raggiungono queste competenze.

¹² Così scrisse MOMIGLIANO 1966, nella recensione al volume di memorie di Giorgio Levi Della Vida dal titolo *Fantasma ritrovati*.

¹³ GOETZ 1993, 2-9. Su Gentile si veda anche ad esempio il capitolo *Il filosofo Gentile e le leggi razziali*, in ROTA 2008, 11-49, con molta bibliografia.

Fu poi Gentile che completò la formula del giuramento nella sua veste definitiva quale venne pubblicata l'8 ottobre 1931 sulla Gazzetta Ufficiale e che recitava: «Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori e al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al Regime fascista. Giuro che non appartengo e non apparterrò ad associazioni o a partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio».

Come sottolinea Helmut Goetz¹⁴ «in tal modo nel giuramento politico e d'ufficio era stato inserito e solidamente ancorato un giuramento ideologico, proprio come voleva Mussolini».

Gentile sembrava sicuro che tranne quattro o cinque docenti gli altri avrebbero giurato tutti.

Il papa Pio XI, che era contrario al giuramento da parte dei cattolici, temendo però rappresaglie contro quelli che non avessero giurato, trovò con padre Agostino Gemelli una formula interpretativa del giuramento che consentiva ai cattolici di giurare¹⁵.

Benedetto Croce, pur ritenendo anch'egli deplorabile il giuramento e approvando la decisione dello storico Gaetano De Sanctis di rifiutarlo, alla fine consigliò di giurare, considerando che sarebbe stato meglio che i professori antifascisti conservassero la cattedra continuando così ad insegnare principi di libertà. A lui si rivolsero molti docenti per avere conforto: tra questi Luigi Einaudi.

Motivi economici ovviamente spinsero molti ad accettare per evitare di essere licenziati e di non poter più mantenere le famiglie¹⁶.

Anche il partito comunista nella persona di Togliatti consigliò alla fine di aderire al giuramento perché sarebbe stato meglio per il partito avere informatori nelle università.

Illustri studiosi stranieri tra cui Albert Einstein intervennero presso alti dirigenti fascisti per evitare ai professori il giuramento, ma tutto fu vano. Anche la campagna di stampa europea che criticò il giuramento non ebbe effetti.

¹⁴ GOETZ 2000, 10.

¹⁵ GOETZ 2000, 11-13.

¹⁶ Si potrebbe osservare comunque che questi studiosi appartenevano per lo più a famiglie borghesi e benestanti mentre in quegli anni la maggior parte delle famiglie italiane versava in una povertà assoluta; ma anche ai professori universitari di estrazione borghese ovviamente lo stipendio era necessario. Molti degli studiosi di cui stiamo parlando appartenevano a famiglie dove si leggevano molti libri, dove sovente già i padri insegnavano all'università e avevano insegnato ai figli le lingue che si parlavano nelle colonie, come l'arabo. Alcuni studiosi invece, come Rinaldi, provenivano da famiglie molto povere, ma erano stati inviati a studiare in seminario dove la Chiesa selezionava le migliori menti, offrendo così ad alcuni ragazzi la possibilità di studiare.

Pur con molte differenti reazioni, riserve, perplessità, dubbi, giustificazioni di vario tipo, oltre 1200 professori di ruolo nelle regie università e nei regi istituti superiori giurarono, tranne dodici. Tra i dodici uno, Giorgio Samuele Levi Della Vida, fu un grande orientalista e fece parte del gruppo di orientalisti che si era creato a Roma già dall'inizio del '900.

2.3. Arabisti, semitisti, biblisti degli anni '30 e l'orientamento delle loro ricerche

Parecchi illustri e coltissimi orientalisti vissero e operarono in Italia tra gli inizi del '900 fino agli anni '40 del secolo scorso e alcuni anche dopo la Seconda guerra mondiale.

Molti di loro che operarono nelle università giurarono al fascismo, mentre il solo Della Vida non giurò.

Alcuni orientalisti illustri morirono poco prima del giuramento come ad esempio Domenico Comparetti (1835-1927), socio dell'Accademia delle Scienze di Torino dal 1880, che invitava ad una ricerca sul terreno, prospettando la formazione di una nuova disciplina quale la papirologia, e avrebbe collaborato anche con Girolamo Vitelli. La fortunata esplorazione archeologica nell'isola di Creta fu opera di Federico Halbherr (1857-1930), allievo favorito di Comparetti a Firenze, più tardi appoggiato da Luigi Pigorini, che portò poi alla scoperta della civiltà minoica, al seguito delle ricerche condotte da Heinrich Schliemann a Troia e in Grecia. Halbherr alla fine della Grande Guerra fu nominato socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino analogamente ad Orazio Marucchi (1852-1931) e all'islamista di origine torinese Carlo Alfonso Nallino (Torino 1872 – Roma 1938).

Carlo Alfonso Nallino partecipò a tutto il periodo degli anni '30 ma morì proprio nell'anno della promulgazione delle leggi razziali.

Durante la sua formazione liceale e universitaria avveniva l'espansione coloniale sia dell'Europa sia dell'Italia che, approfittando delle difficoltà dell'impero ottomano, avevano lanciato imprese di conquista di parti di esso. Nallino era adolescente quando nel 1885 l'Italia occupò Massaua e con grande giovanile entusiasmo iniziò da autodidatta lo studio dell'arabo e di altre lingue orientali. Nonostante la disastrosa sconfitta di Adua nel 1896, le conquiste coloniali italiane in Abissinia e la propaganda dell'epoca evidentemente infervoravano gli animi e i giovani non consideravano l'enorme prezzo di sangue di militari di leva che si stava pagando per la penetrazione coloniale.

Fu suo professore all'Università di Torino Guido Cora, un geografo che seguiva la penetrazione coloniale in Africa. A 21 anni si laureò in Lettere a Torino

(1893) e partì subito per Il Cairo per perfezionare l'arabo con una borsa di studio. Nel 1894 è professore incaricato di arabo nell'Istituto Orientale di Napoli, poi libero docente di Lingua e letteratura araba nella R. Università di Roma (1900), professore di arabo a Palermo. Insegnò in arabo Storia dell'astronomia araba e Storia della letteratura araba nell'Università Egiziana del Cairo. Il giovane Nallino iniziò a studiare la storia della scienza araba e tradusse e pubblicò l'opera di un geografo siriano del IX-X secolo. Anche dopo essere divenuto professore a Roma continuò ad andare ogni anno per 4 mesi alla Facoltà di Lettere dell'Università Egiziana del Cairo per tenervi in arabo corsi sulla Storia dell'Arabia preislamica.

Nel 1912, dopo che l'Italia ebbe occupato la Tripolitania, andò a Tripoli per ordinare l'Archivio politico ottomano e dirigere l'Ufficio traduzioni, e poi ebbe altri incarichi dal Ministero delle Colonie. Nel 1918-1919 fece parte della VII sezione della Commissione del dopoguerra. Fu membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.

Dal 1921 fu direttore scientifico dell'Istituto per l'Oriente di cui fondò e diresse la rivista mensile *Oriente Moderno*. Fece a scopo di studio molti viaggi in tutti i paesi arabi del Mediterraneo a partire dal Marocco orientale.

Fu Accademico d'Italia dal 29 marzo 1932, come risulta dall'Annuario della Reale Accademia d'Italia del 1933-XI dell'era fascista. Fu socio della R. Accademia dei Lincei e di moltissime accademie italiane e straniere al Cairo, Damasco, Bruxelles, Londra; ebbe premi e onorificenze.

Studiò i geografi arabi che avevano prodotto testi che erano un rifacimento della geografia di Tolomeo, il Corano, la costituzione delle tribù arabe prima dell'Islamismo, l'astronomia araba, pubblicò testi e grammatiche dei vari dialetti arabi. Riordinò i manoscritti arabi, persiani, siriani e turchi della Biblioteca Nazionale e della R. Accademia delle Scienze di Torino. Tradusse autori arabi in latino. Ma trattò anche de *Le odierne tendenze dell'Islamismo*, saggio apparso in *Studi religiosi*, a Firenze, nel 1902. Studiò epigrafi sepolcrali arabe ritrovate a Napoli e nell'Italia meridionale. Si occupò delle norme per la trascrizione italiana e la grafia araba dei nomi propri geografici della Tripolitania e della Cirenaica.

Nallino si dedicò anche agli studi giuridici studiando il diritto siriano, riprendendo quindi lo studio del siriano per inserirsi nella discussione generale sull'esistenza di un diritto comune orientale. Come scrive Levi Della Vida nella commemorazione di Nallino in *Oriente Moderno*¹⁷, egli lesse i libri giuridici delle Chiese cristiane orientali, studiò il diritto romano e bizantino e pubblicò così una serie di monografie e «dimostrò l'inesistenza del

¹⁷ LEVI DELLA VIDA 1938, 459-478.

presunto diritto siriano, la tarda origine e il carattere prettamente scolastico e compilatorio del famoso Libro siriano di diritto romano, la completa dipendenza dei diritti cristiani orientali (naturalmente soltanto nella parte non religiosa) dal diritto musulmano. I suoi lavori destarono l'ammirazione anche dei giuristi».

Ebbe incarichi dal Ministero delle Colonie e da quello degli Affari Esteri. Era completamente immerso nell'ambiente del suo tempo. Come già detto nel 1932 diventò Accademico d'Italia mentre il suo amico carissimo e stimatissimo collega Levi Della Vida fu costretto a lasciare l'insegnamento perché non giurò fedeltà al fascismo.

Gentile, divenuto Ministro della Pubblica Istruzione all'avvento del fascismo, lo volle membro del Consiglio di Istruzione superiore. Gentile, che era stato suo estimatore fin da quando erano stati colleghi a Palermo e a Roma, lo pose alla direzione della sezione orientale dell'*Enciclopedia Italiana* la cui pubblicazione era iniziata nel 1929.

A Torino oltre agli studi dell'ebraico Italo Pizzi (1849-1920) lavorò come traduttore di testi dell'Antico Oriente in almeno una decina di lingue; egli risulta una caratteristica figura di orientalista.

Un apprezzato traduttore della Bibbia (1921-1930) fu il pastore valdese Giovanni Luzzi (1856-1946). Altri ebraisti o meglio esegeti sono Salvatore Minocchi (1869-1943), Alberto Vaccari (1875-1966) e Giuseppe Ricciotti (1890-1964).

D. Durringer raccolse iscrizioni ebraiche palestinesi e le pubblicò a Firenze nel 1934¹⁸.

E.S. Artom fu libero docente presso l'Università di Firenze di Lingua e letteratura ebraica e pubblicò articoli sulla *Rivista di Studi Orientali*, nell'annata XIII, degli anni 1931-1932.

Ignazio Guidi (1844-1935) per un quarantennio insegnò semitistica all'Università di Roma fino al 1919. Guidi fu non solo un filologo ma fu studioso di letteratura arabo-islamica, di etiopistica, delle letterature religiose orientali e fu maestro delle generazioni dei semitisti italiani operanti fra le due guerre. La conoscenza delle lingue orientali per lui era il mezzo e non il fine. Aveva studiato le lingue orientali, in particolare l'arabo e l'ebraico, con alcuni missionari orientalisti. Aveva poi appreso da autodidatta il ghe'ez, la lingua letteraria dell'Etiopia. Per l'area etiopica, Ignazio Guidi rivelò alla scienza l'amarico; fondò la Scuola di Lingue Orientali nell'Università di Roma e lanciò l'idea di una rivista scientifica che sarebbe poi stata la *Rivista degli Studi Orientali* che per tutta la prima metà del Novecento e fino agli anni Ottanta del secolo scorso

¹⁸ DURRINGER 1937.

fu uno dei principali organi europei per gli studi orientali, per iniziare poi un lento declino.

Suo allievo fu Leone Caetani, principe di Sermoneta, bellissima figura di orientalista, che si oppose tenacemente al fascismo al punto da lasciare l'Italia per sempre, dopo aver venduto tutte le sue proprietà, e trasferirsi in Canada. Caetani è una delle più originali figure della cultura storica italiana di fine Ottocento e primo Novecento, tra positivismo e idealismo storicista.

Il suo archivio, contenente migliaia di documenti che egli ha ricevuto e raccolto nell'arco di trent'anni, conservato presso l'Accademia Nazionale dei Lincei e pubblicato nel 2004, permette di ricostruire il percorso del pensiero di Caetani, personaggio eclettico e singolare che continua ad essere sfuggente per certi aspetti¹⁹.

Come ha ben delineato M. Liverani²⁰, la vita di Leone Caetani, 'principe nel deserto' si può suddividere in fasi diverse tra di loro: una fase di formazione, quella della sua attività e produzione storica, quella del suo impegno politico, infine quella del suo ritiro canadese. La fase di lavoro storico interessa maggiormente la storia degli studi orientalistici e quella dell'impegno politico mostra la sua posizione civica e politica in rapporto al regime fascista soprattutto per l'impresa libica e le altre sciagurate avventure coloniali dell'Italia fascista.

La sua formazione in patria venne integrata, come era costume per i rampolli delle famiglie nobiliari e alto-borghesi, con un'esperienza di viaggio in paesi diversi, europei ed extra-europei, vicino-orientali: 1888 (viaggi in Europa e in Grecia e in Egitto), 1889 (viaggio nel Sinai), 1890 (viaggio in Algeria), 1891 (Grecia e Canada), 1894 (Siria-Palestina, Mesopotamia, Persia), 1899 (Ceylon e Canada). I suoi viaggi in Oriente sfociarono nella pubblicazione di una monumentale opera *Studi di Storia orientale* che si colloca a pieno titolo nel settore delle scritture di viaggio. Aveva diciannove e venti anni quando visitò territori impervi e meno conosciuti in Egitto e Sinai e nel Sahara e fu il primo italiano a documentare, con fotografie fatte da lui oppure comprate sul posto, il paesaggio dell'Erg orientale, nella regione dei laghi salati e del Oued Souf, all'epoca frequentati da esploratori francesi e tedeschi²¹. Caetani ebbe quindi modo,

¹⁹ GHIONE, SAGARIA ROSSI 2004.

²⁰ Liverani, in SAGARIA ROSSI 2019, 5-8. Per L. Caetani si veda anche il *Dizionario Biografico degli Italiani*, s.v., e GABRIELI 1993, 49-53.

²¹ SAGARIA ROSSI 2019. Come letteratura di viaggio bisogna ricordare anche il racconto del viaggio in Oriente compiuto nel 1900 dal principe Scipione Borghese con la moglie insieme ad un'altra coppia composta da Armande de Polignac e da sua moglie Comtesse A. De Chabannes La Palice. Il resoconto del viaggio che toccò il Libano, la Siria e poi l'Eufrate fino a Babilonia

grazie ai suoi viaggi, di acquisire una conoscenza di prima mano dell'ambiente vicino-orientale.

Alcuni orientalisti della sua epoca, come ad esempio Ignazio Guidi, non apprezzarono forse appieno i suoi studi, ma ora è evidente il suo grande valore. Caetani e Guidi entrambi affrontarono il problema della cosiddetta 'sede originaria' delle genti di lingua semitica e mentre il Guidi la individuò nella Bassa Mesopotamia, dove ora sappiamo invece esserci stati i Sumeri, Caetani la collocò nell'Arabia centrale in corso di desertificazione, tenendo conto dei mutamenti climatici. Ora possiamo affermare che Caetani aveva ragione. Egli si dimostrò per vari aspetti più moderno e aperto di molti studiosi del suo periodo.

L'8 settembre del 1907 il pontefice Pio X emanava la «Lettera enciclica Pascendi Dominici gregis» sugli 'errori del modernismo'. Caetani era anticlericale e areligioso e scrisse un lungo testo su il cattolicesimo anticlericale e la ribellione contro il Papato italiano, pubblicato a Roma nel 1910. A Roma nel 1911 pubblicò: *La crisi morale dell'era presente: religione, modernismo e democrazia*; entrambi i volumi sono stati ripubblicati recentemente a cura di Fulvio Tessitore²².

Iniziò una immensa impresa, una monumentale raccolta di fonti commentate, gli *Annali dell'Islam*, che restano un formidabile strumento di ricerca. L'opera, che egli avrebbe voluto proseguire coprendo fino all'età umayyade, resta compiuta, dopo 10 volumi, solo fino all'anno 4 dell'era islamica.

Caetani ebbe una rigorosa padronanza del rinnovato metodo storico, capace di utilizzare la filologia, a sua volta intesa quale scienza storica, però sottolineandone la dimensione strumentale nella lettura dei testi in un'ampia e articolata critica storica della ragione e dei fatti storici di uomini storici.

Caetani si schierò contro l'impresa di Libia, fu tenacemente avverso al fascismo e questa avversione, unita a traversie familiari, lo portò a lasciare l'Italia nel 1925 trasferendosi in Canada dove morì a Vancouver nel 1935.

Alla scuola di Guidi si formò anche Giuseppe Gabrieli che fu padre di Francesco divenuto anch'egli illustre arabista.

Dai semitisti del periodo furono prodotti soprattutto lavori di linguistica descrittiva di carattere documentario o di sistemazione linguistica sulle lingue etiopiche, della Libia, cioè soprattutto delle colonie italiane. Nel 1933 a Tripoli T. Curotti pubblicò *Il dialetto libico*. Nel 1939 A. Cesaro pubblicò a Milano il volume *L'arabo parlato a Tripoli*. Nel 1943 A. Panetta pubblicò

venne pubblicato nel 1903 a Bergamo e con le sue molte foto offre uno spaccato importante del Vicino Oriente nel 1900.

²² Per la ripubblicazione dei due testi sopra menzionati si veda ora TESSITORE 2015.

L'arabo parlato a Tripoli. E. Rossi nel 1939 pubblicò a Roma il volume *L'arabo parlato a San'a'*.

C. Conti Rossini, discepolo di Guidi e di C. Schiaparelli nell'Università di Roma, fu anch'egli studioso di cose etiopiche e pubblicò volumi sulla lingua tigrina (Milano 1940); nel 1931 a Roma aveva pubblicato una *Chrestomathia arabica meridionale*. E. Cerulli pubblicò tra il 1936, 1938 e 1951 quattro volumi di *Studi Etiopici*, un contributo fondamentale alla conoscenza delle lingue semitiche e cuscitiche d'Etiopia.

Giorgio Samuele Levi Della Vida fu un grande orientalista e una figura di studioso di straordinaria onestà e coerenza; fu l'unico orientalista a rifiutare il giuramento che il fascismo impose ai professori universitari e pagò questa scelta duramente²³. Era nato nel 1886 a Venezia, dove il padre, un banchiere, si era trasferito da Chieri in provincia di Torino. Era di famiglia ebraica ma non praticante e vicina ai principi laici dell'illuminismo e del positivismo. Il ragazzo crebbe quindi in un ambiente liberale. Visse con i genitori a Firenze, Roma e Genova e, anche grazie all'incontro con alcuni sacerdoti esponenti del modernismo, fu attratto da problemi di tipo religioso.

Iniziò da solo a studiare ebraico e a leggere il Vecchio e il Nuovo Testamento. A Roma, dove la sua famiglia si era definitivamente stabilita, conobbe il barnabita Ernesto Bonaiuti, professore di Storia del cristianesimo all'Università La Sapienza di Roma e tra i maggiori esponenti del modernismo, con cui instaurò una profonda amicizia. Anche Bonaiuti non giurò e fu ferocemente penalizzato.

Iniziò gli studi di orientalistica e si laureò nel 1909 con Ignazio Guidi, grande conoscitore delle lingue semitiche, con una tesi su *Un opuscolo di filosofia popolare attribuito a Beroso*. Con Guidi viaggiò molto per studio e soprattutto al Cairo dove insegnerà poi e terrà i corsi in arabo.

Per la specializzazione seguì corsi alla Scuola Archeologica Italiana ad Atene e andò poi a Creta per partecipare agli scavi diretti da Federico Halbherr e da Gaetano De Sanctis²⁴. Ora sappiamo che Creta interagì molto con il Le-

²³ Tra la grande bibliografia su Levi Della Vida segnalo soprattutto quella che la nipote Maria Giulia Amadasi mi ha consigliato perché la più rappresentativa della figura del nonno: il capitolo *Un'oncia di buon senso. Giorgio Levi Della Vida e il fascismo*, in ROTA 2008, 93-141; per la sua figura si veda anche il *Dizionario Biografico degli Italiani*, s.v.; per comprenderne la figura e il pensiero è fondamentale la lettura del suo libro *Fantasma ritrovati* nella nuova edizione a cura di M.G. Amadasi Guzzo e F. Tessitore, Napoli 2004. Si veda pure il capitolo a lui dedicato in GABRIELI 1993, 33-46; GABRIELI 1987, 93-94; GOETZ 1993, 50-61. Si veda anche AMADASI GUZZO 2010.

²⁴ Le lettere tra Halbherr e Evans, lo scopritore di Cnosso, offrono uno spaccato importante sulle idee dei due studiosi.

vante e che le corti di Creta, dell'Egeo e del Vicino Oriente antico hanno avuto tanti legami culturali e commerciali²⁵.

Dal 1911 a Roma lavorò con Leone Caetani, fiero antifascista²⁶, che sicuramente influenzò molto il giovane Levi Della Vida. Collaborò con lui per i suoi *Annali dell'Islam* per due anni e pubblicò due volumi²⁷.

Già nel 1914 fu nominato docente di Letteratura araba all'Istituto Orientale di Napoli, vinse nel 1916 il concorso per insegnare nell'Università di Torino. Quindi nel 1920 passò all'Università di Roma per sostituire Ignazio Guidi posto in quiescenza, che era stato tra i suoi maestri per l'arabistica con Celestino Schiaparelli²⁸ e Federico Halbherr per l'epigrafia greca²⁹. Tra i suoi compagni di corso si contano studiosi come Giorgio Pasquali (Roma 1885 – Udine 1932), Lionello Venturi (Modena 1885 – Roma 1961, che non giurò al fascismo) e Luigi Salvatorelli (Marsciano, presso Perugia 1886 – Roma 1974). Fu a sua volta maestro (a Napoli) dell'etiopista Enrico Cerulli (Napoli 1898 – Roma 1988). Nel 1921 fu con Alfonso Nallino, che aveva conosciuto durante la docenza di questi al Cairo, tra i fondatori dell'Istituto per l'Oriente.

Fino al 1931 pubblicò articoli e libri tra cui *Gli Ebrei. Storia, religione, civiltà*, e un altro su due opere in arabo. Collaborò all'*Enciclopedia Italiana*, a *Collier's Encyclopedia* di New York, al *Dizionario Biografico degli Italiani*.

Fu anche fino al 1922 un commentatore politico e scrisse sul giornale romano *Il Paese* che aveva assunto una posizione antifascista, su *La Stampa* e su *Il Mondo* fino ai primi di novembre 1922. Nei suoi articoli caratterizzò la dittatura fascista criticandone l'esibizionismo patriottardo, l'esaltazione della terribile guerra del 1914-1918, che era stata deleteria per vincitori e vinti, la apologia della violenza. Aveva anche sperato che il fascismo durasse poco. Scrisse che «non aver subito compreso il carattere rivoluzionario e criminale (del fascismo) è uno dei più grossi sbagli della borghesia italiana» e ancora «il fascismo, oggi come ieri, è un'associazione terroristica che si pone volontariamente fuori della legge, che la legge ha il preciso dovere di estirpare».

Nel 1931 Della Vida, rifiutando il giuramento di fedeltà al regime fascista, dovette abbandonare la cattedra di Ebraico e Lingue semitiche comparate

²⁵ Si vd. *supra* nt. 3.

²⁶ Per Leone Caetani si vd. *supra* nt. 20 e pp. 389-390.

²⁷ Vd. LEVI DELLA VIDA 1966, 71-72.

²⁸ Celestino Schiaparelli (Savigliano [CN] 1841 – Roma 1919), fratello dell'astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli, fu insigne arabista, linguista e accademico e insegnò all'Università La Sapienza di Roma.

²⁹ Giorgio Levi della Vida era stato allievo della Scuola Archeologica di Atene e poi aveva avuto una borsa per studiare al Cairo.

nella quale era succeduto al Guidi nel 1920. Trovò un impiego nella Biblioteca Vaticana ma fu definitivamente estromesso da tutto in seguito alle leggi razziali.

G. Levi Della Vida tenne tre lezioni al Collège de France nell'aprile del 1938 sul problema della preistoria dei popoli di lingua semitica e della formazione delle lingue storiche. Egli riteneva che i popoli semitici avessero costituito da un momento dato un gruppo linguistico ed etnico autonomo, indicava nella penisola arabica la regione in cui avrebbero sviluppato la loro individualità, nel nomadismo il loro genere di vita, nella preferenza per l'attività pratica e nell'amore per la libertà individuale i loro caratteri propri.

Nel 1939, in seguito alla promulgazione delle leggi razziali nel 1938, lasciò l'Italia per andare ad occupare la cattedra di Arabo offertagli dall'Università di Pennsylvania.

U. Cassuto che aveva tenuto la cattedra di Ebraico dal 1925 al 1932 a Firenze (e pubblicato a Firenze nel 1934 il volume *La questione della Genesi*), fu chiamato a Roma nel 1932 a ricoprire la cattedra lasciata da Levi Della Vida, ma nel 1938 ne sarà destituito per effetto della legislazione antiebraica e successivamente sarebbe passato a Gerusalemme. Anche altri studiosi più giovani come Düringer furono costretti ad abbandonare l'Italia. Cassuto, Düringer e G. Sarfatti non tornarono più in Italia anche dopo la Seconda guerra mondiale.

Tornò invece Levi Della Vida che riprese la cattedra di Islamistica a La Sapienza di Roma ed ebbe tra gli allievi Sabatino Moscati che nel 1954 ottenne la cattedra di Filologia semitica.

Alcuni degli studiosi di arabo, ebraico, semitistica e assiriologia iniziarono a scrivere anche la storia orientale antica, sia quella dopo Cristo sia quella più antica, che si andava delineando in seguito alle scoperte archeologiche, ma la disciplina come materia di insegnamento universitario venne creata solamente negli anni '60 grazie a Sabatino Moscati, che con l'Istituto del Vicino Oriente antico fondò una serie di insegnamenti nuovi, e fu poi merito di Mario Liverani fornire una progressiva definizione di una metodologia di lavoro per la disciplina, passando dal denominatore etnico-linguistico al denominatore storico-culturale³⁰.

³⁰ Lo storico deve individuare fenomeni che quasi mai corrispondono alle delimitazioni di competenze proprie dei filologi. La ricerca storica deve tendere alla individuazione di problemi e a ricostruire ambienti (ideologici, sociali, economico-tecnologici, paesistici ecc); lo storico deve individuare ideologie politiche e religiose, sistemi sociali e disponibilità tecniche, situazioni economiche e correnti culturali nella loro realtà storica. Si applicano queste metodologie storiche anche allo studio dell'Antico Testamento.

2.4. *Gli assiriologi*

Tra gli assiriologi va ricordato Giulio Cesare (detto Bruto) Teloni (1857-1943) e di cui l'Università di Roma La Sapienza conserva i libri (Fondo Teloni); fu professore prima a Firenze poi a Roma.

Coetaneo di Giorgio Levi della Vida, Giuseppe Furlani (Pola 1885 – Roma 1962) si laureò in Giurisprudenza nell'Università di Graz, e poi in Filosofia nel 1913, perfezionandosi successivamente in Francia, Germania e Inghilterra, dove durante la Grande Guerra fu segretario della commissione governativa italiana. Quindi andò per un anno ad insegnare arabo ed inglese nel liceo italiano al Cairo, approfondendo la conoscenza dell'Egitto, della Palestina e della Siria. Dopo essersi abilitato in Filologia semitica nell'Università di Torino, dove insegnò questa disciplina dopo Giorgio Levi della Vida dal 1920 fino al 1926, nel 1924 fu incaricato dell'insegnamento di Arabo e di Babilonese nell'Università di Firenze, e nel 1933 organizzò la prima spedizione archeologica italiana in Mesopotamia a Qasr Shemamok. Nel 1932 l'Accademia d'Italia gli conferì il premio 'Mussolini', e nel 1940 Furlani inaugurò la prima cattedra di Assiriologia nell'Università di Roma. Come Giorgio Levi della Vida, Giuseppe Furlani si occupò particolarmente di manoscritti siriaci (l'aramaico dei cristiani).

Dopo aver visitato l'Iraq e il sito attuale di Qasr Shemamok (antica Kakzu/Kilizu) nell'Iraq settentrionale nel 1930, nel 1933 condusse su questo sito una campagna di scavi ben finanziata dal governo fascista che cercava la possibilità per l'AGIP (Azienda Generale Italiana Petroli, compagnia petrolifera pubblica italiana fondata nel 1926, dal 1953 proprietà del gruppo Eni) di sfruttare pozzi petroliferi.

La spinta all'orientalismo gli venne dallo studio del diritto, che lo portò a contatto con il materiale siriano. Di lì in poi il campo si allargò a tutto il territorio semitico. Nel suo lavoro si distinguono varie fasi: una fase siriana-araba, seguendo le orme della scuola arabistica romana; una fase assiriologica e poi una fase mandea. Proprio il fatto che si era occupato di diritti antichi e avendo studiato le leggi dell'Asia anteriore antica ed essendo un assiriologo che leggeva i testi accadici, sostenne Nallino nella sua disputa contro Carusi che si era fatto attribuire la cattedra di Diritti orientali.

Negli anni 1928-29 pubblicò due volumi sulla religione babilonese-assira e scrisse saggi anche sulla religione degli ittiti e degli elamiti. Il suo lavoro produsse monografie e grandi sintesi più che studi su testi inediti.

Per la semitistica pubblicò nel 1929 un articolo di carattere metodologico e storico su lingua e razza nell'Asia anteriore antica, dove sosteneva, contro altri studiosi, una definizione dei semiti come caratterizzati dall'impiego di una

stessa lingua e non da una supposta comunanza razziale. È evidente come gli studi sulla razza, che portarono poi al terribile *Manifesto della razza* e alle conseguenti leggi razziali del 1938, erano tra gli argomenti della scienza dell'epoca al servizio del potere.

Furlani pubblicò una monografia sul sacrificio (1932), un volume sulla religione degli ittiti (Bologna 1936), un volume su riti babilonesi e assiri (1954), una monografia sul mito di Adapa, ricerche di carattere lessicale; studiò pure religione, culto, magia, diritto, studiati anche presso quei popoli che culturalmente gravitarono attorno al mondo mesopotamico, cioè elamiti e khurriti³¹.

Altro assiriologo fu Giustino (Justin) Boson che nacque nel 1883 nel villaggio di Pianté (Valgrisenche, Valle d' Aosta), dove fu seppellito alla sua morte (1954). Dopo aver frequentato il Piccolo Seminario e il Seminario Maggiore aostani, terminò i suoi studi di Teologia a Roma e fu ordinato sacerdote nel 1906. Spinto dall'interesse per le lingue orientali, la filologia semitica e l'assiriologia, andò a studiare a Monaco di Baviera con Fritz Hommel, si laureò nel 1914 con un lavoro scritto in francese sui metalli e le pietre nelle iscrizioni assiro-babilonesi. Ebbe la libera docenza all'Università di Torino e passò poi all'Università Cattolica del S.C. di Milano, chiamato da padre Agostino Gemelli a ricoprire l'incarico di Filologia semitica che tenne dal 1925 al 1935, e successivamente quelli di Ebraico e Lingue semitiche e Assiriologia e Archeologia orientale dal 1935 al 1949, quando lasciò l'insegnamento. Avendo studiato anche il sumerico, lingua che da poco si era iniziato a studiare, si dedicò molto allo studio dei testi amministrativi sumerici della III Dinastia di Ur. Già nel 1916 pubblicò il Manuale Hoepli di assiriologia e fu un pioniere dell'assiriologia in Italia.

Nel 1921 promosse l'acquisto – su ordine del Ministero della Pubblica Istruzione – di tavolette immesse sul mercato di Parigi da un medico di Baghdad, che confluirono nella collezione del Museo di Torino, e per motivi di studio ne acquistò per sé altre 73 che poi donò all'Università Cattolica di Milano. Egli fu inoltre il primo direttore del Museo Archeologico di Aosta. In Valle d'Aosta è stato presidente dell'Académie. Ad Aosta nel 1926 pubblicò una *Introduction à l'histoire primitive de l'Asie antérieure*, dove ricostruisce la storia orientale antica con le scoperte fino ad allora effettuate e per questo molto importante per la storia degli studi.

Non si conosce il suo atteggiamento nei confronti del giuramento al fascismo; Padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica, aveva ottenuto da Mussolini l'esonero dal giuramento per i professori della sua università milanese, ma si sa che invece molti di questi vollero giurare.

³¹ Una bibliografia degli scritti di G. Furlani dal 1914 a tutto il 1956 è pubblicata in *RSO* 32,1957, xiii-xxxvii.

Nel 1934 a Torino pubblicò *La religione assiro-babilonese* che fu il volume secondo della *Storia delle religioni* di P. Tacchi Venturi. Nel 1936, professore a Milano all'Università Cattolica, pubblicò un volume *Tavole cuneiformi sumere, degli archivi di Drehem e di Djoba, dell'ultima dinastia di Ur* nella serie delle «Pubblicazioni dell'Università Cattolica del S.C. di Milano». Si tratta di autografie di 372 tavole del museo di Torino, eccetto 72 di proprietà dell'Università Cattolica. Alla Cattolica svolse la sua attività di docente di assiriologia e lingue semitiche. Pubblicò i *Sigilli cilindrici della Collezione Orientale dei Musei di Torino*, descritti in *Aegyptus* (nell'ottava annata, del 1927), mentre in *Analecta Orientalia* IV, del 1935, pubblicò *Alcuni bassorilievi del Museo Barracco di Roma*.

Scrisse anche sulla civiltà degli ittiti, collaborò al *Reallexikon der Assyriologie* (prestigioso lessico di *realia* pubblicato dai tedeschi, al quale contribuirono tutti i grandi studiosi di assiriologia dell'epoca) e all'*Enciclopedia Italiana* con la voce *Armenia antica*³².

È una figura importante dell'orientalistica italiana e soprattutto per l'assiriologia di cui fu un pioniere; pur essendo ben attento a quello che succedeva a Roma, in Italia e all'estero in campo orientalistico, si tenne lontano dagli altri orientalisti.

Negli stessi anni e poco dopo Boson, operò in istituti religiosi prima e poi anch'egli all'Università Cattolica di Milano, Padre Giovanni Rinaldi (1906-1994), studioso dell'Antico Testamento che si occupò anche di assiriologia.

Nato a Trinità, un piccolo centro della provincia di Cuneo, nel 1906, dal 1918 studiò nel seminario minore dei Padri Somaschi a Milano ed entrò poi a far parte della Congregazione dei Padri Somaschi. Negli anni '30 Padre Rinaldi insegnò in vari seminari, si laureò in Teologia e poi in Lettere classiche all'Università di Torino e quindi non dovette aderire apertamente al regime fascista.

Studiò le lingue del Vicino Oriente antico da autodidatta, ottenendo poi la libera docenza in Ebraico e Lingue semitiche. Dal 1948 insegnò alla Cattolica, succedendo a Boson come detto, fino al 1965 (ed ebbe incarichi pure a Pavia); vi tenne la cattedra di Lingue semitiche per 20 anni finché passò all'Università di Trieste per insegnarvi Storia delle religioni. Nel 1959 fondò a Milano la rivista *Bibbia e Oriente*. Fu socio della Pontificia Accademia Teologica Romana e consultore della Pontificia Commissione Biblica.

³² Nella sua commemorazione del 1956, pubblicata sotto il titolo di *Commémoration de Mgr. Justin Boson di Ernest Page*, nel *Bulletin de l'Académie Saint-Anselme* 32, Aoste 1955, è stata raccolta la sua bibliografia.

Rinaldi ebbe duplice interesse biblico e orientalistico. Fu poi professore ordinario all'Università di Trieste dal 1964³³ fino al 1981 con incarichi anche nelle Università di Udine e Genova. Tenne corsi di Assiriologia e Archeologia orientale, di Ebraico e di Lingue semitiche comparate.

Rinaldi nel periodo fascista si dedicò soprattutto all'insegnamento nei seminari e cercò di portare avanti il suo magistero sacerdotale aiutando tutti quelli che ne avevano bisogno, ebbe una fervida attività educativa e culturale. Studiò molti libri della Bibbia e pubblicò articoli di carattere biblico. Sia in campo biblico con l'ebraico, sia per le lingue semitiche antiche quali l'accadico nelle sue due varianti assira e babilonese, l'ugaritico, l'ittita, il sumerico, fu un autodidatta. Grazie anche alla rivista *Bibbia e Oriente* ebbe fama internazionale.

Furono suoi allievi anche il compianto Bruno Chiesa che fu professore di Ebraico a Torino, Giorgio Buccellati, Felice Israel, Claudio Saporetti, Giuliano Tamani dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, Ferdinando Luciani che gli succedette nella cattedra dell'Università Cattolica di Milano.

Infine bisogna ricordare un altro studioso che negli anni '30 iniziò la sua formazione orientalistica, Giorgio Castellino, salesiano, anch'egli della provincia di Cuneo, allievo del Pontificio Istituto Biblico dal 1929, studiò con Padre A. Deimel, M. Witzel e Padre A. Pohl.

Nel 1948 ottenne la libera docenza in Assiriologia e Archeologia orientale a Roma e sostituì Furlani. Terrà la cattedra di Assiriologia all'Università La Sapienza di Roma fino all'anno 1973 quando andrà in pensione per limiti di età e sarà sostituito dal prof. Giovanni Pettinato. Fu un grande orientalista italiano, un pioniere degli studi assiriologici in Italia, riconosciuto più all'estero che in Italia; infatti ha lavorato all'Istituto Orientale di Chicago collaborando al *Chicago Assyrian Dictionary*. Al museo di Philadelphia, sotto la guida di S.N. Kramer, studiò testi sumerici. Le sue traduzioni di testi sumerici e accadici restano fondamentali e preziose; Castellino cercò anche di ricostruire la metrica degli antichi testi mesopotamici.

Vanno infine menzionate anche altre figure di orientalisti che vissero nelle colonie, come ad esempio Martino Mario Moreno (1892 – Roma 1964), torinese di nascita. Alto funzionario del Ministero Italiano delle Colonie, che risiedette a lungo in Libia, Etiopia ed Eritrea, fu specialista di lingue semitiche e non semitiche dell'Etiopia, e insegnò a lungo a Roma, a Beirut (dove l'Istituto

³³ A Trieste negli anni '70 ebbe come allievo Felice Israel (1951-2021) che sarebbe diventato un illustre ebraista e che riconobbe sempre il grande valore del suo maestro triestino, ricordandolo con un bell'articolo sulla rivista *Somascha* (AA.VV. 2020), nel fascicolo 27, interamente dedicato alla figura di Padre Rinaldi.

di Cultura italiano porta il suo nome) e a Napoli e concluse la carriera come Ministro Plenipotenziario dell'Italia a Khartoum nel 1956-1957.

Da genitori piemontesi a Salerno nacque Carlo Conti Rossini (1872 – Roma 1949): anch'egli alto funzionario statale attivo nelle colonie. Già mentre frequentava le scuole secondarie aveva intrapreso lo studio del copto a Chieti, quindi nell'Università di Roma seguì i corsi sulle lingue dell'Abissinia impartiti da Ignazio Guidi tra il 1885 e il 1891, mentre in Europa fiorivano le ricerche sulla regione, e al loro studio, con l'aggiunta del sudarabico, dedicò tutta la vita.

2.5. La ricerca archeologica negli anni '30

Già dalla metà del XIX secolo gli inglesi e i francesi erano una presenza molto importante negli scavi nel Vicino Oriente. Gli anni dei primi del '900 videro invece svilupparsi la ricerca archeologica, oltre che da parte di Francia e Inghilterra, anche e soprattutto di Germania e Stati Uniti.

Dopo che la Prima guerra mondiale aveva provocato un grande sconvolgimento nell'assetto del Vicino Oriente, con la caduta dell'impero ottomano e un nuovo ordine imposto dalle potenze coloniali che avevano ridisegnato molto arbitrariamente i confini, frustrando il desiderio di indipendenza degli arabi, le potenze che si impegnarono più intensamente furono ancora l'Inghilterra e la Francia, alle quali si aggiunsero gli Stati Uniti. L'Inghilterra si impegnò nelle sue zone di influenza cioè Iraq e Palestina, i francesi scavarono in Siria e Libano e gli Stati Uniti si impegnarono a ricercare le tracce delle tradizioni bibliche con una serie di scavi in Palestina. Si scavarono i due grandi centri di Kish (scavi americani) nella Mesopotamia centrale e di Ur (scavi anglo-americani) nel sud della Mesopotamia, fondamentali per la ricostruzione della storia del III millennio a.C. Gli spettacolari ritrovamenti ad Ur, che furono divisi tra i musei di Baghdad, il British Museum di Londra e il museo di Philadelphia, valsero all'archeologo britannico Leonard Wolley il titolo di Sir. Nel 1930 Agatha Christie, già affermata scrittrice, sposa il giovane archeologo Max Mallowan, che ha conosciuto in Iraq sullo scavo diretto da Sir Leonard Wolley.

I francesi scavarono sulla costa del Levante Biblo e Ugarit, indubbiamente i due centri più importanti nella regione, due grandi porti. Nel periodo tra le due guerre mondiali gli scavi consolidarono la credenza, formatasi dopo gli scavi dell'800 nelle grandi capitali assire, del primato della Mesopotamia sulle altre aree del Vicino Oriente, considerate periferiche e secondarie. Tale pregiudizio sarà sfatato completamente solo negli anni '70 del secolo scorso con la scoperta dei testi di Ebla, che hanno rivelato che la Siria era già nel III millennio a.C. un grande polo culturale ed economico con contatti frequenti con l'Egitto e la Mesopotamia. Anche i tedeschi ripresero, tra le due guer-

re mondiali, le attività archeologiche in Mesopotamia con il grande scavo di Uruk, che si rivelò essere la più antica città documentata fino a quel momento in Mesopotamia e fornì anche le prime tavolette scritte in scrittura cuneiforme e in una lingua che si rivelò essere sumerico.

Sempre negli anni '30 del secolo scorso scavi americani si intensificarono e Henri Frankfort scavò nel bacino del fiume Diyala, un affluente del Tigri (e precisamente a Tell Asmar, Khafagia, Tell Agrab, Ishchali). I ritrovamenti archeologici e quelli epigrafici consentirono di scrivere pagine della storia della Mesopotamia protodinastica, cioè la prima metà del III millennio. L'Università americana di Harvard finanziò scavi a Nuzi dove 5000 tavolette documentarono il mondo dell'impero di Mittani tra il XVI e il XV secolo a.C.

Ma anche in altre aree si fecero scavi negli anni '30 prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale, per esempio nella valle dell'Indo, in Palestina (Samaria, Gerico, Gerusalemme), in Anatolia dove venne scavata la capitale degli ittiti, Bögazkoy, ma anche Kültepe che documenterà con 20000 tavolette il commercio tra gli assiri e la Cappadocia nei primi secoli del II millennio a.C.

Anche Troia venne scavata in questo periodo e continuarono le esplorazioni di siti cretesi. Dovunque si pose la base per lo scavo stratigrafico moderno e contemporaneamente si tracciarono tutte le principali linee della storia del Vicino Oriente antico, delineando la successione delle principali fasi culturali.

L'area più intensamente scavata fu senz'altro la Palestina e i ritrovamenti consentirono di definire un quadro storico autonomo rispetto a quello che raccontava la Bibbia.

È il periodo in cui si fondano i musei di Baghdad, Beirut, Gerusalemme, Damasco, Aleppo.

I francesi, con André Parrot, iniziarono lo scavo di Mari sul Medio Eufrate, sito che si rivelò ricchissimo, con un magnifico palazzo databile ai primi secoli del II millennio e 20000 tavolette cuneiformi, soprattutto lettere, che consentirono di scrivere un lungo capitolo di storia del Vicino Oriente antico, tra il XIX e il XVIII secolo a.C., con l'espansione delle dinastie amorree e l'ascesa del sovrano che resta forse il più famoso sovrano della Mesopotamia, il re di Babilonia Hammurabi (1790-1750 a.C. secondo la cronologia media), autore di un celebre codice di leggi.

Gli italiani furono presenti con una missione in Iraq che durò un solo anno, il 1933. Nel 1933 infatti Giuseppe Furlani, assiriologo (*supra*, 394-395), fu il primo italiano a scavare un sito in Iraq. In quegli anni una netta divisione tra filologi e archeologi non esisteva ancora e un assiriologo diresse quindi gli scavi. Il sito che Furlani (con Doro Levi, che scaverà più tardi Festos nell'isola di Creta) scavò, per conto dell'Università di Firenze nella quale egli allora insegnava, fu Qasr Shemamak, un tell di 80 ettari a 25 km da Erbil e a 20 km dall'antica

capitale neo-assira Nimrud; ora il sito si trova nel Kurdistan iracheno. Fu la prima spedizione italiana nel Vicino Oriente. Il tell era stato già visitato da Haustin Henry Layard alla metà dell'800 e poi dal francese Victor Place e, grazie al ritrovamento di mattoni iscritti con il nome del sovrano Sennacherib dell'impero neo-assiro (fine VIII-VII secolo a.C.), era stato identificato con l'antica città di Kakzu, poi letta più correttamente Kilizu, un importante centro assiro sia durante il medio regno assiro sia durante il periodo neo-assiro. Gli scavi avevano portato alla luce principalmente una necropoli di epoca assira e partica e furono ritrovati parecchi corredi, sarcofagi, ceramica, gioielli, oggetti in bronzo e vetri. Grazie alla legislazione vigente allora, quella suggerita da Gertrude Bell, i reperti furono divisi equamente tra l'Italia e l'Iraq. I materiali arrivarono subito al Museo di Firenze ma furono inventariati solo nel 1949 dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Il primo contributo alla riscoperta dei materiali della missione nei magazzini del Museo si deve a Paolo Emilio Pecorella il quale, come ispettore dell'allora Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria, curò un primo riordino della collezione negli anni Sessanta, tentando un recupero di informazioni e dati di scavo³⁴. Dopo la prima campagna la missione non proseguì gli scavi a causa di un radicale taglio di fondi. Furlani pubblicò alcuni articoli sulla campagna e sui ritrovamenti, ma solo nel 2012 questi materiali sono stati scientificamente pubblicati, quindi quasi ottant'anni dopo il loro ritrovamento.

Come già ricordato, nel 1930 la Missione Archeologica Italiana di Mesopotamia aveva effettuato un viaggio di studio e di ricognizione per preparare lo scavo. È interessante notare che in quell'occasione la Missione acquistò sul mercato antiquario di Baghdad numerose tavolette d'argilla in scrittura cuneiforme di vari periodi, e durante le ricognizioni raccolse in vari siti archeologici diversi mattoni con iscrizioni cuneiformi per portarli al Museo Archeologico di Firenze che non possedeva alcun documento in scrittura cuneiforme.

Perché Furlani scelse il sito di Kilizu nel nord Iraq e fu generosamente finanziato dal partito fascista e suscitò l'interesse di Mussolini? La spiegazione sembra essere quella che il sito fosse molto vicino ai pozzi petroliferi del nord Iraq (ora appartenenti ai curdi essendo nel Kurdistan iracheno) e l'Italia e l'AGIP erano interessati a verificare se si potesse avere accesso a quella regione. Del resto altri archeologi inglesi quali il colonnello Thomas E. Lawrence (chiamato poi Lawrence d'Arabia) e Gertrude Bell avevano all'inizio del '900 viaggiato a lungo nel Vicino Oriente visitando siti archeologici (partecipando

³⁴ ANASTASIO 2012, 6-7. Lo scavo è ripreso in anni recenti, quando nel 2011 la missione archeologica francese diretta da Maria Grazia Masetti-Rouault ha iniziato un nuovo scavo nel Kurdistan iracheno scegliendo proprio il sito di Qasr Shemamok, v. MASETTI-ROUAULT 2016.

Lawrence agli scavi di Karkemish allora in Siria), informando anche il governo inglese della situazione del territorio³⁵.

Appena il governo italiano si accorse del fatto che era impossibile per l'Italia sperare in concessioni in quella regione, il rubinetto del finanziamento si chiuse immediatamente e Furlani non poté più proseguire la missione archeologica. Nel 1940 fu ricompensato con la cattedra di Assiriologia all'Università di Roma La Sapienza.

2.6. *Arabisti, semitisti, egittologi in Egitto*

In Egitto, dal 1882 divenuto protettorato britannico, fervevano ricerche e scoperte da parte soprattutto dei francesi e degli inglesi. Il Cairo era una grande capitale anche culturale, la sua Università accoglieva studiosi europei che vi tenevano corsi in arabo. Parecchie personalità italiane di orientalisti ed egittologi vi agirono nella prima metà del '900.

Nel 1903 Ernesto Schiaparelli iniziò una intensa attività archeologica in Egitto, paese che conosceva bene per averlo visitato più volte³⁶, anche al seguito del ginevrino Edouard Naville, allievo di Richard Lepsius, e volendo emulare le attività archeologiche soprattutto francesi e inglesi che si andavano intensificando. Tra i cantieri che gli riuscì di ottenere, grazie soprattutto al sostegno del francese Maspero, dapprima in prossimità del Cairo (ad Eliopoli e presso le grandi Piramidi), poi in diverse località della valle, il più remunerativo fu indubbiamente quello tebano, dove fece rinvenimenti spettacolari.

Tra i collaboratori di Schiaparelli vi fu anche il romano Roberto Paribeni (1876-1956), brillante compagno di studi di Evaristo Breccia, che ebbe poi una parte importante nell'archeologia italiana del Mediterraneo orientale. Fu Paribeni a rinvenire materialmente nel 1905, durante un'assenza di Schiaparelli, l'intatto archivio demotico-greco di Totoes, che sarebbe poi stato decifrato da Girolamo Vitelli e Giuseppe Botti. Fu rinvenuta a Deir el-Medina la tomba inviolata dell'architetto Kha³⁷ ora conservata al Museo Egizio di Torino.

³⁵ Ancora oggi gli scavi archeologici sono finanziati a volte con grandi finanziamenti perché la loro presenza pacifica e 'culturale' dovrebbe favorire i rapporti tra le loro nazioni e la nazione ospitante nel nome della cultura che dovrebbe essere al di sopra di tutto. Di fatto il più delle volte per poter continuare a scavare in paesi dove i diritti umani sono sistematicamente calpestati e gli oppositori – o quelli considerati oppositori, tra i quali molti studenti, giornalisti, professori universitari ecc. – sono incarcerati, gli archeologi sono costretti a ignorare la situazione tragica delle popolazioni. Ma sempre più archeologi si stanno ora chiedendo fino a che punto si possa passare sopra le troppe violazioni dei diritti umani e fino a che punto si possano accettare compromessi per poter continuare a lavorare. In molti hanno stilato ora un codice etico di fronte a veri e propri crimini contro l'umanità.

³⁶ MOISO 2008.

³⁷ SCHIAPARELLI 2007.

Nel 1907, con l'istituzione delle soprintendenze nella riorganizzazione territoriale per la tutela delle antichità, pur sempre nell'ambito del Ministero della Pubblica Istruzione (poi dell'Educazione Nazionale), il Museo Egizio ricevette un nuovo statuto con riguardo all'area archeologica che comprendeva approssimativamente l'Italia nordoccidentale. Con il pensionamento nel 1909 del professor Francesco Rossi, titolare di cattedra nell'Università di Torino dal 1906, l'incombenza dell'insegnamento dell'Egittologia divenne una delle funzioni del direttore del Museo Egizio, che doveva disporre della libera docenza.

Nel 1900 si laureò a Roma, con Giulio Beloch, Evaristo Breccia (1876-1967), entrato nella Scuola archeologica creata da un ventennio. Con l'appoggio di Pasquale Villari e Domenico Comparetti e nonostante l'opposizione di Luigi Pigorini (1842-1925), ottenne nel 1903 di partecipare all'attività archeologica in Egitto della Missione creata da Ernesto Schiaparelli e l'anno successivo fu nominato quale successore di Giuseppe Botti, nel frattempo deceduto, alla direzione del Museo greco-romano di Alessandria. Egli raggiunse una posizione preminente in Egitto fino alla vigilia della Seconda guerra mondiale, pur assumendo incarichi di insegnamento (dal 1931 e giurando quindi fedeltà al fascismo) nell'Università di Pisa fino alla posizione di rettore; fu quindi in grado di invitare e di sostenere numerose missioni italiane in Egitto. Dal 1932 al 1952 la direzione del Museo greco-romano di Alessandria fu affidata ad Achille Adriani (Napoli 1905 – Roma 1982), già allievo della Scuola archeologica di Atene e poi professore di Archeologia a Palermo e a Napoli.

Le ricerche papirologiche che facevano capo alla figura di Girolamo Vitelli (1849-1935) nell'Università di Firenze si appoggiarono inizialmente alla Missione Archeologica Italiana creata nel 1903 da E. Schiaparelli per il Museo Egizio di Torino. Parallelamente Schiaparelli assegnò al Museo Preistorico Etnografico fondato da Pigorini parecchi manufatti di epoca predinastica trovati nei suoi scavi³⁸. Dal 1913 entrò nella missione sguarnita di Schiaparelli l'antropologo Giovanni Marro (Limone Piemonte 1875 – Torino 1952), futuro fondatore del Museo di Antropologia dell'Università di Torino dopo la Grande Guerra.

Nel 1928, dopo la scomparsa dello Schiaparelli, fu Breccia a chiamare in Egitto a dirigere la Missione Archeologica Italiana il veronese Carlo Anti (1889-1961), professore di Archeologia nell'Università di Padova. Lo storico Aldo Ferrabino (Cuneo 1892 – Roma 1972) aveva insegnato nella scuola di Alessandria prima di vincere nel 1923 il concorso per l'Università di Padova,

³⁸ CAPPOZZO 2005-2007, 131-202 e part. 163-177.

dove si trovò in sintonia con l'Anti. Questi si assunse il compito di promuovere lo sviluppo dell'egittologia in Italia, spingendo il coetaneo Giuseppe Botti (Vanzone Ossola 1889 – Firenze 1968) a dotarsi di una solida formazione nella scrittura e lingua demotica, e cercando invano di inserire in una posizione accademica il più giovane e brillante Gilbert Bagnani (Roma 1900 – Port Hope, Canada 1985), un archeologo di formazione classica che, come Paribeni, ebbe compromettenti coinvolgimenti politici³⁹ e collaborò con Anti nel cantiere di Tebtuni, dove già aveva lavorato Breccia nel 1912-13. La sua vita si sarebbe svolta in seguito interamente in Canada, nell'Università di Trent. Breccia ebbe pure come giovane allievo a Pisa Sergio Donadoni (Palermo 1914 – Roma 2015), che fece venire in Egitto affidandogli nel 1938 il cantiere di Antinoe fino alla vigilia della guerra. Lo stesso Donadoni fu presente nel 1937 nel cantiere di Achille Vogliano, che scavò a Tebtuni (1934) e a Medinet Madi (1935-9) nel Fajjum, con notevoli scoperte.

Coetaneo di Anti e di Botti, Giulio Farina si formò a Roma alla scuola dell'insigne orientalista Ignazio Guidi e di Orazio Marucchi e accompagnò a sua volta in Egitto Schiaparelli in un paio di missioni archeologiche (1909-1910). Nel 1909 anche Giorgio Levi della Vida andò in Egitto al seguito di Ignazio Guidi, chiamato ad insegnare nella nuova Università laica del Cairo. Ciò avvenne al momento della morte prematura del comasco Francesco Balerini (1877-1910), l'allievo più promettente di Schiaparelli.

Giuseppe Botti dopo la Grande Guerra era stato accolto da Schiaparelli nel Museo Egizio come collaboratore scientifico, ma la designazione di Giulio Farina alla direzione del Museo stesso di fatto escluse il Botti dalla continuazione delle sue ricerche. Il suo avvenire nell'egittologia fu assicurato dal sostegno di un più autorevole coetaneo, Carlo Anti, che gli permise di specializzarsi a Praga nel deciframento della scrittura demotica, una competenza funzionale alla scoperta di papiri che stava facendo negli scavi di Tebtuni.

Amici del Botti furono a Milano Aristide Calderini (1883-1968), che operò a lungo ed efficacemente presso l'Università Cattolica, nella quale introdusse l'interesse per la papirologia, con una sfumatura più storica e meno filologica rispetto alla scuola fiorentina; e il coetaneo Monsignor Giustino Boson (*supra*, 395-396). Calderini fondò nel 1920 la rivista *Aegyptus*, unico periodico italiano che univa papirologia ed egittologia. Parallelamente Achille Vogliano (Firenze 1881 – Berlino 1953), allievo di Wilamowitz e di Vitelli, sviluppò presso l'Università Statale di Milano gli studi di letteratura e papirologia greca, in cui

³⁹ BEGG 2020.

l'Egitto propriamente faraonico rimaneva nello sfondo⁴⁰, associandosi infine Sergio Donadoni.

L'arrivo del Farina alla direzione del Museo Egizio di Torino nel 1928 concentrò nelle sue mani le ricerche sui documenti in scrittura ieratica (papi-ri ed *ostraka*). In Italia egli era indubbiamente lo studioso più preparato per ricostruire e identificare testi, e da un decennio circa insegnava Egittologia nell'Università, prima a Firenze, poi (1923) a Roma. Aveva inoltre prodotto un manuale per lo studio della lingua egizia, anche tradotto in francese. Egli avvertì immediatamente l'esigenza di collaborazioni tecniche qualificate per la conservazione dei manoscritti e si avvalse di validissimi restauratori anche stranieri.

Nei suoi scavi a Gebelein trovò nel 1935 una cassetta contenente i papiri scritti più antichi finora noti (principio della IV dinastia), che furono restaurati a Torino (pur essendo depositati nel Museo del Cairo), cosicché nel 1937 fu nominato socio nazionale residente dell'Accademia delle Scienze di Torino. Farina inaugurò un nuovo metodo nello studio dei papiri torinesi, che privilegiava accanto all'aspetto fisico il riconoscimento (o la ricostruzione) dei contenuti, di cui si valse anche la sua allieva, Ernesta Bacchi (deceduta nel 2004). La biblioteca personale di Farina, alla quale poté probabilmente attingere la Bacchi, è stata completamente distrutta dal bombardamento della sua abitazione nel 1943, e con essa andarono distrutti probabilmente tutti gli appunti.

Farina si concentrò sul sito di Gebelein, un cantiere già aperto dallo Schiaparelli e di cui riuscì a salvare la concessione di scavo per il Museo Egizio di Torino; con lui scavò l'antropologo Giovanni Marro. Farina dedicò inizialmente una monografia alla pittura egizia, in particolare ai dipinti trovati dalla missione dello Schiaparelli in una tomba decorata. Del resto nella prima campagna da lui condotta nel 1930, ancora sotto l'egida della Missione Archeologica Italiana fondata da Schiaparelli e ora affidata a Carlo Anti, Farina scoprì a Gebelein le più antiche tele dipinte finora note, che non mancarono di esser sfruttate dalla propaganda fascista per rivendicare un legame tra la colonia della Libia e l'Egitto⁴¹. È evidente come il regime fascista fosse molto attento ai lavori degli orientalisti e degli egittologi e controllasse i loro risultati per poterli sfruttare. E che certi scavi venissero finanziati per motivi economici e politici fu evidente nel caso dello scavo di Furlani in Iraq nel 1933. Del resto archeologi, egittologi, studiosi che lavorarono in luoghi del Vicino Oriente o dell'Egitto, della Libia

⁴⁰ GALLAZZI, LEHNUS 2003; LA GUARDIA 1996.

⁴¹ GALASSI 1942. Galassi, genero di Georges Foucart (già direttore dell'IFAO al Cairo) fu amico di Italo Balbo.

o del Corno d'Africa durante il regime fascista non potevano ignorare le brutture del fascismo sia in Italia sia all'estero nelle colonie ma allora (come ora) accettarono molti compromessi per poter continuare nei loro lavori e studi. Molti di loro erano invece completamente aderenti e acritici nei confronti del regime fascista.

Dopo la nomina a Soprintendente nel 1939, limitatamente alla cura del Museo Egizio, Farina fu colto da grave infermità che, durante la guerra, gli impedì di lavorare e lo portò alla morte alla fine del 1947. Suoi allievi furono gli egittologi Silvio Curto (Bra 1920 – Torino 2015) e Sergio Bosticco (Torino 1919 – Firenze 2007).

Infine bisogna ricordare anche chi operò in Egitto e in Africa nel campo delle belle arti come ad esempio l'architetto Ernesto Verrucci (1874-1947) che studiò i monumenti faraonici, insieme con quelli che contrassegnano la storia dell'Egitto in altri periodi, romano, copto, bizantino ed islamico, e li utilizzò come fonte di ispirazione dei suoi lavori edili. Nato (e morto) a Force, nella provincia di Ascoli Piceno, dopo essersi diplomato all'Accademia di Modena, partecipò alla guerra greco-turca al seguito di Ricciotti Garibaldi, e nel 1897 si trasferì ad Alessandria, lavorandovi per conto del Museo Greco Romano, del quale diventerà presto direttore il suo contemporaneo e conterraneo Evaristo Breccia (nato ad Offagna nelle Marche). La sua vivace attività di costruttore si sviluppò pure al Cairo, e gli guadagnò l'amicizia personale del re Fu'ad, sì da poter favorire artisti e imprenditori italiani oltre a svolgere missioni diplomatiche ed a rendersi particolarmente invisibile agli inglesi.

Nel periodo della dittatura fascista vi è un'altra figura, con interessi autonomi, che svolse un apprezzato lavoro nella Valle del Nilo, in Egitto e in Nubia. Si tratta di Ugo Monneret de Villard (1881-1954), milanese di famiglia di origine piemontese (e fuggita dalla Borgogna al tempo della Rivoluzione francese), storico dell'architettura che per primo ebbe l'insegnamento di Archeologia medievale nel Politecnico di Milano alla vigilia della Grande Guerra. Tra il 1908 e il 1909 aveva collaborato con *Il Rinascimento* del conte Alessandro Casati (Milano 1881 – Arcore 1955) e del duca Tommaso Gallarati Scotti (Milano 1878 – Bellagio 1966), due personalità emergenti che seguirono in quegli anni Schiaparelli in Egitto, al pari di Giulio Farina e Giorgio Levi della Vida, che aderirono pure al modernismo, rimanendovi fedeli. Una figura simile di storico dell'architettura fu anche il vercellese Paolo Verzone (1902 – Torino 1986), che ebbe particolare attenzione per i monumenti del Vicino Oriente.

Dopo la fine del primo conflitto mondiale, mentre Schiaparelli riduceva la sua presenza in Egitto, il Monneret de Villard intensificava le sue missioni

di studio e (dopo il 1926) di scavo dei monumenti cristiani, dal 1929 al 1934 estendendo le ricerche alla Nubia di fronte alla minaccia di sommersione causata dalla prevista sopraelevazione della diga di Aswan⁴², in attesa di maggiori pericoli che sarebbero sopraggiunti dopo la sua morte. Allargando la sua esperienza all'architettura romana e islamica, il Monneret de Villard viaggiò intensamente fino al 1938, dall'Abissinia alla Persia, senza dimenticare l'Italia, e nel 1939 divenne socio dell'Accademia di Francia.

2.7. *Tucci ed altri*

Bisogna infine citare la grande figura del maceratese Giuseppe Tucci (1894-1984), eminente indologo, che dal 1930 ebbe la cattedra di Cinese presso il Regio Istituto Orientale di Napoli e poi dal 1932 insegnò Filosofia e religioni dell'India e dell'Estremo Oriente all'Università La Sapienza di Roma fino al 1969. I suoi studi andarono dall'indologia alle lingue e religioni tibetane. Il suo nome è legato specialmente all'esplorazione del Tibet, che percorse negli anni Trenta quando quel paese era ancora precluso agli stranieri. I suoi viaggi furono finanziati cospicuamente e seguiti con interesse dal regime fascista. Diresse numerose missioni archeologiche in Afghanistan e in Iran oltre a numerose spedizioni scientifiche in India, in Tibet e nel Nepal organizzate su larga scala grazie ai finanziamenti del governo fascista italiano. Fu nominato accademico d'Italia nel 1929. Nel 1931 Tucci propose a Mussolini di creare un istituto in grado di svolgere attività di mediazione tra l'Italia e l'Asia sul piano culturale ed economico. Venne così creato nel 1933 l'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO), grazie anche all'intervento decisivo di Giovanni Gentile che ne divenne presidente mentre Tucci ne fu vicepresidente fino al commissariamento nel 1944. Dopo la liberazione di Roma nel 1944 Tucci fu sottoposto a epurazione dai ruoli universitari a causa della sua partecipazione attiva alla politica del fascismo; in seguito fu riconfermato nel ruolo di professore universitario e nel 1947 riprese le attività dell'IsMEO e ne divenne presidente fino al 1978, e successivamente presidente onorario⁴³.

L'attività di Tucci aprì la via all'archeologo classico Giorgio Gullini (Roma 1923 – Padova 2004), suo primo collaboratore che avrebbe riportato in Oriente e sul terreno l'Università di Torino.

Come già accennato, nei decenni iniziali del '900 avvennero importanti scoperte nel Mediterraneo orientale, dall'isola di Creta alla costa levantina,

⁴² MONNERET DE VILLARD 1931.

⁴³ Questo Istituto (IsMEO) ha dovuto chiudere i battenti alcuni anni fa, anche a causa di gestioni che avevano prodotto molti debiti.

dove le due maggiori potenze europee, Inghilterra e Francia, impiantarono loro colonie in seguito al disfacimento dell'impero ottomano, soprattutto alla fine della Grande Guerra. Gli studi italiani concorsero in quel periodo allo sviluppo delle ricerche in Egitto, nell'Egeo e nella colonia italiana della Libia e all'approfondimento delle lingue africane e semitiche.

Vanno per lo meno menzionate anche le ricerche condotte in quegli stessi anni dagli italiani a Creta sia perché furono molto importanti sia perché è sempre più evidente che la storia del Vicino Oriente antico comprende tutto il bacino del Mediterraneo, dal momento che esso è stato percorso già nel III millennio a.C. e che tutte le popolazioni che vi si affacciarono ebbero relazioni politiche, commerciali, diplomatiche tra di loro. Collaboratore di Halbherr a Creta e primo direttore della Scuola archeologica di Atene fortemente voluta da Halbherr fu Luigi Pernier (Roma 1874 – Rodi 1937), compagno di studi di Carlo Anti e Giorgio Levi della Vida; ai suoi scavi a Creta partecipò lo storico Gaetano De Sanctis (Roma 1870-1956), avverso al regime fascista, che fu collega nell'Università di Roma dell'arabista Francesco Gabrieli e di Giorgio Levi della Vida. Dalla scuola di Halbherr uscì Alessandro della Seta (Roma 1879 – Casteggio 1944) che fu direttore della Scuola archeologica di Atene durante il periodo fascista fino alla sua rimozione con l'applicazione delle leggi razziali, e molto operò anche per la riscoperta della civiltà egea, e scavando a Lemno vi scoprì affinità con la lingua etrusca. A lui seguì nella cattedra di Etruscologia nell'Università di Roma Massimo Pallottino (1909-1995).

Allievo di Alessandro della Seta, e come lui epurato per le leggi razziali, nato come Halbherr e Furlani sotto l'impero austroungarico, fu Doro Levi (Trieste 1899 – Roma 1991), che ne accompagnò le ricerche sulla civiltà minoica, in particolare nel sito di Festos, e lo seguì, dopo la guerra durante la quale si era trasferito negli Stati Uniti, alla direzione della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Prima della guerra egli aveva avuto una significativa esperienza archeologica in Sardegna. A questa schiera di studiosi in cui spicca anche il legame con le attività in Etruria e l'interesse per l'apporto dell'archeologia nel Vicino Oriente, si aggiunge Amedeo Maiuri (Veroli 1886 – Napoli 1963), che fu direttore del Museo di Rodi ed operò nel Dodecanneso, prima di dedicarsi a Pompei ed Ercolano.

Si vuole anche ricordare uno storico che si occupò della storia del colonialismo italiano in piena epoca fascista: Raffaele Ciasca. Nel 1938 pubblicò una storia del colonialismo italiano fino all'impero che è la principale opera su questo argomento prodotta in epoca fascista. In essa si individuano facilmente, insieme a indubbi caratteri di scientificità, elementi propagandistici ed agiografici che documentano adesione ai programmi colo-

nialisti ed espansionistici del regime e all'orientamento ideologico da esso imposto⁴⁴.

Infine bisogna ricordare che per quanto riguarda le tecniche il periodo è denotato dallo sviluppo della fotografia, con figure di spicco in Egitto come il veneziano Antonio Beato (1825-1903) e Ridolfo Vittorio Lanzone⁴⁵.

Anche la cinematografia ebbe una grande importanza per far conoscere l'Oriente e le colonie e l'Istituto Luce produsse film che esaltavano l'opera civilizzatrice degli italiani nelle colonie.

3. *Uno spaccato della situazione in Oriente registrata nella rivista Oriente Moderno nel 1930*

Per comprendere appieno la funzione della rivista *Oriente Moderno* e dell'Istituto per l'Oriente, generosamente finanziati dal governo fascista, è importante considerare quali sono i temi della rivista ad esempio nell'anno X (della rivista), gennaio-dicembre 1930.

Collaboratori e autori degli articoli sono alcuni dei più importanti orientalisti del momento: Ettore Rossi che si occupa di Abissinia e Egitto, Ubaldo Faldati e Ettore Rossi che scrivono di Turchia, Amedeo Giannini, Enrico Cerulli, Maria Nallino, Carlo Alfonso Nallino, Silvio Zanutto, Virginia Vacca.

Ogni volume della rivista si componeva di due parti: una sezione politico-storica e una sezione culturale.

Ritengo sia interessante elencare qui i temi trattati nella sezione politico-storica nel volume dell'annata X della rivista, corrispondente al gennaio-dicembre 1930. Gli articoli riguardano le varie regioni del Vicino Oriente.

Per la Turchia si registra che il trattato di amicizia e di neutralità turco-sovietico, concluso nel 1925 a Parigi, è stato rinnovato.

Libano e Siria: in Siria ribelli a congresso per il programma della causa nazionale; la popolazione attende, senza manifestazioni violente ma ferma nella resistenza passiva, lo svolgersi della situazione.

Palestina: situazione oscura. I britannici hanno proposto una commissione mista per risolvere la questione del Muro del Pianto ma la proposta è stata respinta dalla commissione dei Mandati, perché contraria all'art. 14 del Mandato. Gli arabi continuano a trovare la solidarietà dei loro fratelli di razza e gli ebrei quella dei sionisti. Gli ebrei ricevono armi e si organizzano contro ogni pericolo. Le autorità inglesi cercano di evitare possibili sedizioni. Nel complesso un'atmosfera torbida, irrequieta e instabile, tale da destare preoccupazioni.

⁴⁴ Ancora nei primi anni '50 del secolo scorso Raffaele Ciasca elogiò la politica coloniale di Crispi e considerò la colonizzazione un'opera di civilizzazione. CIASCA 1951.

⁴⁵ MANODORI SAGREDO 2011.

Transgiordania: l'Emiro ha una politica tendente alla completa indipendenza del paese. Viva sensibilità per ogni incidente che avviene in Palestina.

Afghanistan: la calma si va gradatamente ristabilendo in tutto lo stato; Nadir Khan persegue una politica di prudente restaurazione nazionale.

India: malcontento degli indiani per l'andamento dei lavori di redazione della nuova costituzione. C'è stata una manifestazione violenta contro Lord Irwin, viceré delle Indie. Il viceré si incontra con i capi nazionalisti tra i quali Gandhi; i nazionalisti chiedono uno statuto per partecipare alla conferenza di Londra.

Arabia: i rapporti anglo-yemeniti sono sensibilmente migliorati e lo Yemen è rientrato nella calma. Le informazioni che da diverse fonti pervengono sulla situazione del Negd e del Higiaz sono assai contraddittorie, ma lasciano sussistere fondate preoccupazioni sullo scoppio di malcontento che si sarebbe avuto in più punti dei due stati contro Ibn Sa'ud, rendendo necessario l'intervento di forze armate.

Egitto: le elezioni si sono svolte non senza qualche incidente con la vittoria piena dei candidati wafdisti. Quindi ci saranno le dimissioni del governo e subentrerà un nuovo Pascià. I risultati delle elezioni hanno destato viva preoccupazione in Inghilterra. Sir Austin Chamberlain ha attaccato alla Camera dei Comuni il provvedimento del ritiro delle truppe britanniche dall'Egitto, che dovrebbe essere imminente, dubitando che elezioni (fatte con il 90% di elettori analfabeti) possano esprimere il fermo proponimento delle masse egiziane di accettare il Trattato anglo-egiziano. Winston Churchill attacca i laburisti; i conservatori britannici seguono con apprensione la politica laburista verso l'Egitto.

Abissinia: in conseguenza degli accordi italo-etiopici è stata istituita in Roma una Legazione etiopica e il primo titolare di essa ha presentato l'11 dicembre le credenziali al re d'Italia.

Tra le varie altre notizie alcune riguardano i rapporti tra la Turchia e l'URSS e i Soviet.

La Grande Assemblea Nazionale approva il progetto di legge per il deferimento alla Corte dell'Aja della vertenza italo-turca sul possesso di isolotti dell'Egeo. Il Governo italiano, basandosi sul Trattato di Losanna, reclama la sovranità sulle dipendenze dell'isola di Castellorizo, ceduta all'Italia in virtù dell'art. 15 dello stesso Trattato, benché si trovino nelle acque territoriali turche.

Si registra una crisi della valuta turca e i provvedimenti del governo turco al proposito, seguendo il commento del giornale londinese *The Near East and India*.

Si riportano varie questioni inerenti a residenti turchi in Egitto, Persiani in Turchia ecc...; la partenza dell'ambasciatore d'Italia in Turchia; l'insegnamento del francese in Turchia; l'esposizione di prodotti turchi in Giappone.

In altro fascicolo dello stesso anno 1930:

Libano e Siria: sostituzione di un alto commissario francese. Lunga disamina della crisi economica nella quale versa il Libano. Si sta procedendo ad un ampliamento del porto di Beirut. La popolazione del Libano è ora di 850000 persone perché sono arrivati profughi armeni e altri.

Sono in corso trattative turco-siriane per le relazioni commerciali, per regolamentare la questione dei beni dei sudditi siriani in Turchia e viceversa e per la ripartizione delle acque dell'el-Quweiq, fiume che nasce in Turchia e va poi a bagnare Aleppo in Siria. È stata sospesa la Costituente siriana; vi sono due candidature monarchiche per il trono di Siria.

Antiochia è favorevole all'unione amministrativa con il liva di Aleppo. Oltre ai rifugiati armeni in Siria si annota un arrivo di nuovi profughi armeni. Monsignor Frediano Giannini è stato nominato delegato apostolico per il Libano e la Siria. Vi è stata l'elezione del patriarca greco-ortodosso.

Per la tutela delle rovine di Palmira si è rimosso il villaggio di Tadmur.

Palestina: sono stati presi provvedimenti legislativi urgenti in Palestina.

Continua l'immigrazione di ebrei in Palestina. Il conflitto tra ebrei e arabi in Palestina tende a far passare in seconda linea varie altre questioni, fra cui quella dell'immigrazione ebraica, malgrado essa susciti vive discussioni e occasionalmente disaccordi tra il Governo della Palestina e l'Agenzia Ebraica.

Negli ultimi 10 anni 75000 ebrei si sono stabiliti in Palestina e, tenendo conto dell'aumento naturale, si ritiene che la popolazione ebraica sia ora costituita da 162000 persone, che rappresentano il 18 o il 19% della popolazione totale nel paese, costituita da 820000 persone di cui 80000 cristiani, 580000 musulmani; 100000 arabi nomadi non sono compresi in questo calcolo. Gli immigrati vengono principalmente dall'Europa Orientale e dalle zone vicine all'Asia che hanno fornito più dell'80% dei coloni. Alcuni favoriscono la tesi dell'assimilazione cioè la rinuncia alle caratteristiche israelite e all'assorbimento nella massa della popolazione. I sionisti invece si oppongono a questa tendenza ad abbandonare le caratteristiche nazionali. Gli uffici dei sionisti scelgono con accuratezza elementi adatti all'emigrazione, danno loro un'opportuna istruzione prima della loro partenza per la Palestina e assicurano loro il lavoro quando sono giunti là. In ogni caso la maggior parte degli immigrati non sono rigorosamente osservanti e ortodossi. Sono pieni di entusiasmo e non cercano puramente il miglioramento materiale; così stanno rinascendo l'arte, il dramma, la letteratura, la lingua ebraica. C'è però anche una certa disoccupazione perché gli immigrati non sono disposti ad occuparsi di lavori agricoli.

Un articolo riguarda un tema che torna molte volte, quello dei contrabbandieri d'armi, un altro riporta incidenti presso il Muro del Pianto, disordini a Safad in seguito ai massacri di Hebron, la soppressione della festa anniversaria dell'occupazione di Gerusalemme da parte degli inglesi.

In Mesopotamia, a Baghdad, è arrivato un nuovo alto commissario britannico.

Altri articoli di varia lunghezza parlano dei pellegrini persiani che stanno andando in Mesopotamia per visitare i luoghi santi sciiti; dell'organizzazione della marina in Persia, dello sciopero a Damasco contro i dazi, della questione del Sudan, dell'imperatrice Zauditu di Etiopia ecc...

Nell'Afghanistan si sono verificati disordini: 20 persone sono state portate a Kabul e poi decapitate, altre sono state giustiziate per aver cercato di rovesciare il re.

E così via, centinaia di articoli di varia lunghezza che informano nei dettagli della situazione di aree del Vicino Oriente, di Persia, di Egitto, Africa, del Corno d'Africa, sempre senza che gli autori prendano posizione rispetto alle vicende che riassumono. È una lettura estremamente avvincente e centinaia di studi si possono fare partendo da queste raccolte di articoli.

Il mondo del Vicino Oriente che emerge dalla lettura degli articoli di *Oriente Moderno* di quegli anni, pur con varie differenze di situazioni, presenta molti dei problemi che affliggono ora quelle regioni senza pace.

4. *Il XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti a Roma nel 1935*

Nel 1930 il XVIII Congresso Internazionale degli Orientalisti si tenne a Leiden in Olanda, invece il XIX si tenne a Roma nel 1935, dal 23 al 29 settembre. Una sintesi dell'evento e degli interventi, presentata da Maria Nallino, la figlia di Carlo Alfonso Nallino, pubblicata in *Oriente Moderno* nel 1936, XIV anno dell'era fascista⁴⁶, è molto interessante per capire l'importanza delle discipline in campo orientalistico in quel momento e in generale negli anni '30 ed offre uno spaccato sulla situazione orientalistica in Italia ed all'estero e sugli orientamenti della ricerca. La I sezione fu dedicata all'assiriologia, disciplina che comprendeva studiosi soprattutto delle lingue sumeriche e accadica ma anche alcuni (ad esempio l'italiano Piero Meriggi) che si occupavano di iscrizioni lidie quindi dell'Anatolia o del regno di Mittani. La grande maggioranza delle comunicazioni di assiriologia fu in lingua tedesca, a dimostrazione della preva-

⁴⁶ NALLINO 1936, 3-16. È molto interessante constatare che il congresso è stato inaugurato solennemente in Campidoglio alla presenza di S.A.R. il Duca di Spoleto in rappresentanza di S.M. il Re, del rappresentante del governo italiano e del Governatore di Roma. Tra i partecipanti la maggioranza era straniera.

lenza degli studiosi tedeschi in questo campo, mentre gli altri studiosi, francesi, inglesi e italiani hanno tenuto la loro relazione nella loro lingua, dal momento che tutti gli studiosi padroneggiavano le lingue europee.

Il fatto che la I Sezione del convegno fu dedicata alle molte comunicazioni di assiriologia dimostra che la disciplina era già ben consolidata in Europa e in Italia, grazie anche al Pontificio Istituto Biblico dove erano i Padri Deimel e Pohl. Il prof. Furlani, che nel 1940 prenderà la cattedra di assiriologia all'Università La Sapienza di Roma, era in quel momento a Firenze.

Tra i partecipanti si trovano tutti i grandi nomi dell'assiriologia. E comprendono, oltre ai tre studiosi già menzionati, anche Frankfort da Londra, Schneider da Lussemburgo che presenta il suo studio sui calendari mensili del periodo di Ur III che pubblicherà di lì a poco e che resterà fondamentale per decenni, Forrer da Jena, Neugebauer da Copenhagen, Koschacher da Lipsia, Oppenheim da Vienna (che lascerà però non molti anni dopo per emigrare negli Stati Uniti), e altri ancora.

È molto interessante il fatto che fosse stata dedicata un'apposita seduta per la costituzione di un comitato internazionale per studiare la possibilità di uniformare la trascrizione della scrittura cuneiforme. Gli studiosi designati sono: Thureau-Dangin, Langdon, Poebel, Meissner, Furlani, Speleers, Landsberger e Deimel⁴⁷.

Nella Sezione II tennero relazioni gli egittologi e gli africanisti, in numero molto minore degli assiriologi; tra essi studiosi che si occupavano del Museo Egizio Vaticano e del Museo Archeologico di Firenze e altri che si occupavano di aspetti delle lingue nilotiche e del berbero, di altre lingue africane e degli etiopici.

La Sezione III dedicata all'Estremo Oriente e Indonesia ebbe solo 5 relazioni di cui 4 da italiani tra cui il Rev. P. D'Elia da Roma che si occupò della fonetizzazione italiana della lingua cinese e di documenti sino-europei di massima importanza per la storia delle relazioni fra la Cina e l'Europa negli anni 1580-1610.

È importante sottolineare quali sono state le altre sezioni per capire quali aree erano maggiormente studiate: Sez. IV: Asia Centrale, Turchia, Iran, Ar-

⁴⁷ Dovranno passare quasi 15 anni prima che un congresso fosse dedicato interamente all'assiriologia. Nel 1950 si tenne infatti a Parigi la prima *Rencontre Assyriologique Internationale* (Parigi, 26-28 giugno 1950), temi principali: *Aspects fondamentaux de la pensée babylonienne et la fonction culturelle des ziggurats*, pubblicati poi come *Comptes rendus de la première rencontre assyriologique internationale*, apparsi a Leiden, per Brill, nel 1951. Un invito a partecipare alla prima *Rencontre* fu pubblicato in *Bibliotheca Orientalis* 7, 1950, 41-42 (J. Nougayrol), e dei resoconti sono apparsi in *Bibliotheca Orientalis* 7, 1950, 127-128 (a firma di J. Nougayrol), e in *Orientalia, Nova Series* 19, 1950, 508-510 (a firma di A. Pohl).

menia, Caucaso⁴⁸; Sez. V: India; Sez. VI: Lingue e popoli semitici con comunicazioni di Ch. Virolleaud (che trattò dell'idea di giustizia nei testi di Ras Shamra/Ugarit) e stupisce che a pochi anni dalla scoperta di Ugarit (1929) e dalla lettura della nuova lingua ugaritica scritta con segni cuneiformi, ma che costituiscono ormai un alfabeto, si arrivasse già a discutere sui temi dei poemi ritrovati ad Ugarit; Sez. VII: Antico Testamento e Giudaismo; Sez. VIII: Arabo e Islam con gli interventi riassunti da Maria Nallino⁴⁹; Sez. IX: Oriente cristiano; Sez. X: Arte orientale e poi una mezza giornata a sezioni unite.

5. *Conclusioni: la Seconda guerra mondiale, la fine del fascismo, la difficile ripresa e una nuova linea per l'orientalistica*

Si è osservato, sia pure in maniera rapida e preliminare, un complesso intreccio di orientamenti e di interessi, dove l'antico si lega al presente, a coprire un'area vastissima e con una partecipazione per lo più di alto livello degli studiosi italiani a volte ben finanziati dal regime fascista, altre volte operanti con mezzi modesti. Appare ovvia la connessione tra l'espansione coloniale e lo sviluppo degli studi orientali in Italia. Torino e Firenze appaiono, oltre a Roma, i centri più vivaci, in corrispondenza con Alessandria e Il Cairo in Egitto. Accanto alle università e alla nuova struttura ministeriale delle soprintendenze, forte impulso deriva dalla prospettiva delle colonie, in una visione dell'Oriente sempre meno isolata. Essa affonda le radici nei fermenti che precedettero l'unità nazionale, ma contiene anche premesse che matureranno dopo la fine dei conflitti europei.

Lo stesso periodo assistette al propagarsi di una feroce visione razzista che in Italia culminò nella promulgazione del *Manifesto della razza* e nelle leggi razziali che cambiarono il destino delle vite di parecchi orientalisti, come si è visto. Inoltre quegli stessi anni furono condizionati dalle teorie espresse da Charles Darwin e Karl Marx, da Cesare Lombroso fino a Pierre Teilhard de Chardin.

Gran parte della scuola orientalistica italiana contribuì direttamente o indirettamente alla politica coloniale ricevendone sovente finanziamenti ingenti, cattedre, biblioteche, istituti; ma gli studiosi ebbero sempre livelli altissimi e si impegnarono enormemente seguendo un ideale scientifico rigorosissimo. Se la politica non cessa mai d'esser coinvolta, appare anche quanto le menti mi-

⁴⁸ Anche in questa sezione una parte prevalente l'ebbero gli studiosi del Pontificio Istituto Biblico di Roma. A. Pagliaro si occupò delle iscrizioni pahlaviche della sinagoga di Dura-Europos che era stata scoperta non molti anni prima.

⁴⁹ NALLINO 1936, 97-110.

glieri sviluppano i loro talenti secondo linee che sono certo condizionate dagli eventi, ma non ad essi sempre soggette. Il campo degli studi orientali sarebbe poco comprensibile senza considerare una rete di legami che si estendono ben oltre il particolare raggio d'azione. La ricezione delle scoperte fatte da studiosi di altri paesi europei a Creta stessa e nell'Oriente asiatico si avvertiva già ad esempio attraverso il carteggio tra Halberd e Evans, nel quale i due studiosi legati da grande amicizia e stima reciproca discutono dei loro ritrovamenti e commentano le vicende politiche greche e non solo. Altre personalità quali il comasco Piero Meriggi (1899-1992), Carlo Gallavotti (Cesena 1909 – Roma 1992) e Giovanni Pugliese Carratelli (Napoli 1911 – Roma 2010) furono particolarmente attenti ai legami del mondo greco con quello egeo-anatolico. Anche lo storico Santo Mazzarino (Catania 1916 – Roma 1987), con la sua visione unitaria del Mediterraneo antico, partecipa di questa sensibilità, pur mantenendo un punto di osservazione 'occidentale' ed europeo. L'espansione degli studi e delle scoperte, oramai destinata a muoversi in uno spazio sempre più internazionale, si sarebbe presto aperta verso nuovi scenari.

Tutte le colonie furono perdute dopo la terribile Seconda guerra mondiale. Nel 1950 la Somalia fu assegnata alla Repubblica italiana come amministrazione fiduciaria delle Nazioni Unite, finché nel 1960 non ottenne l'indipendenza.

Con la Seconda guerra mondiale e la fine del fascismo, la fine del dominio italiano in Libia, Etiopia, Abissinia, Somalia, la perdita cioè di tutte le tardive colonie italiane in Africa, la pesantissima sconfitta subita dall'Italia nella guerra, anche gli studi degli orientalisti subirono un forte cambiamento e furono altre discipline a prevalere.

Del resto le aumentate campagne di scavo di stati europei in Libano, Iraq, Iran, Anatolia e Siria dettero impulso allo studio dell'assiriologia, mentre le lingue semitiche cominciarono ad essere meno studiate e meno cattedre di queste discipline furono ricoperte.

Bisognerà aspettare però gli anni '60 prima che l'Italia possa avere un suo Istituto Italiano di Archeologia a Baghdad in Iraq; sarà Giorgio Gullini dell'Università degli studi di Torino, allievo di Tucci a Roma, a costituire nel 1963 il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e l'Asia e nel 1969 a fondare a Baghdad l'Istituto Italo-Iracheno di Scienze Archeologiche e il Centro Italo-Iracheno per il Restauro dei Monumenti. Gullini, che a Torino insegnava Archeologia greca e romana, scavò siti ellenistici come Seleucia sul Tigri, siti partici come Hatra, la grande capitale dei Parti, Ctesifonte, la città sasanide il cui grande arco fu restaurato dagli italiani, ma anche Babilonia e Nimrud, grandi capitali del Vicino Oriente antico del periodo preclassico.

E Paolo Matthiae nel 1963 venne inviato da Sabatino Moscati a cercare in Siria un sito da scavare per l'Università di Roma La Sapienza e individuò il

sito di Tell Mardikh a circa 60 km a sud-ovest di Aleppo. Dal 1964 iniziarono i primi scavi italiani in Siria che porteranno 10 anni dopo (nel 1974) al ritrovamento delle prime 41 tavolette con scrittura cuneiforme e una nuova lingua e nel 1975 alla scoperta del grande archivio che ha consentito agli italiani di scrivere un nuovo capitolo della storia della Siria e della Mesopotamia nel III millennio a.C. L'orientalistica italiana con Ebla ritorna ad alti livelli internazionali, l'italiano torna ad essere una lingua dell'orientalistica internazionale e i volumi degli Archivi Reali di Ebla Testi saranno pubblicati in lingua italiana; negli ultimi anni (2018 in poi) con la scelta di pubblicarli in inglese si riafferma la superiorità degli studi in lingua anglosassone rispetto a quelli in lingua italiana. Inoltre purtroppo non è stato creato un centro per gli studi eblaiti a Roma e la disciplina che invece ha preso il sopravvento è l'archeologia del Vicino Oriente antico che ha visto un fiorire (eccessivo) di cattedre anche nella stessa Università La Sapienza di Roma.

Dal punto di vista delle cattedre di orientalistica la situazione attuale sembra parecchio caotica, ma questa è un'altra storia.

Bibliografia

- AA.VV. 2020: AA.VV., *Somascha. Bollettino di Storia dei Padri Somaschi* 27, Roma 2020.
- AMADASI GUZZO 2010: M.G. AMADASI GUZZO, *Giorgio Levi della Vida tra Ignazio Guidi e Leone Caetani*, in E.I. Rambaldi, G.Rota (a cura di), *Giorgio Levi della Vida. Incontro di studio*. Milano, 19 Maggio 2008, Milano 2010, 77-93.
- ANASTASIO 2012: S. ANASTASIO, *Qasr Shamamuk: storia dello scavo e della collezione fiorentina*, in S. Anastasio, G. Conti, L. Ulivieri (a cura di), *La collezione orientale del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. I: I materiali di Qasr Shamamuk*, Roma 2012.
- BEGG 2020: J. BEGG, *Gilbert Bagnani: The Adventures of a Young Italo-Canadian Archaeologist in Greece, 1921-1924*, Oxford 2020.
- BOATTI 2001: G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino 2001.
- BORGHESE 1903: S. BORGHESE, *In Asia. Siria-Eufrate-Babilonia*, Bergamo 1903.
- CAPPOZZO 2005-2007: M. CAPPOZZO, *La collezione egizia del Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini"*, in *Bollettino di Paleontologia Italiana* 96, 2005-2007, 131-202.
- CIASCA 1938: R. CIASCA, *Storia coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'Impero*, Roma 1938.
- CIASCA 1951: R. CIASCA, *La politica coloniale dell'Italia contemporanea. Da Assab all'impero*, in E. Rota (a cura di), *Questioni di storia del Risorgimento e dell'unità d'Italia*, Milano 1951, 645-706.
- DIANA 2011: E. DIANA, *L'immagine degli italiani nella letteratura libica dall'epoca coloniale alla caduta di Gheddafi*, Roma 2011.
- DURINGER 1934: D. DURINGER, *Le iscrizioni antiche ebraiche palestinesi*, Firenze 1934.
- DURINGER 1937: D. DURINGER, *L'alfabeto nella storia della civiltà*, Firenze 1937.
- FORMICHI, BONFANTE 1922: *Lettere dei professori C. Formichi e P. Bonfante a proposito degli Studi di E. Carusi sui diritti orientali*, in *RSO* 9, 1922, 436-447.
- GABRIELI 1987: F. GABRIELI, *Uomini del mio tempo*, Roma 1987.
- GABRIELI 1993: F. GABRIELI, *Orientalisti del Novecento*, Roma 1993.
- GALASSI 1942: G. GALASSI, *Tebenu e le origini mediterranee della civiltà egizia*, Roma 1942.
- GALLAZZI, LEHNUS 2003: C. GALLAZZI, L. LEHNUS (a cura di), *Achille Vogliano cinquant'anni dopo*, Milano 2003.
- GHIONE, SAGARIA ROSSI 2004: P. GHIONE, V. SAGARIA ROSSI (a cura di), *L'archivio Leone Caetani all'Accademia Nazionale dei Lincei*, Roma 2004.
- GOETZ 2000: H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano 2000 [ed. orig. *Der freie Geist und seine Widersacher*, Frankfurt a.M. 1993].
- ISRAEL 2020: F. ISRAEL, *Lo studioso ed il ricordo personale*, in AA.VV. 2020, 21-31.
- LA GUARDIA 1996: R. LA GUARDIA, *Achille Vogliano e i Civici Musei di Milano*, Milano 1996.

- LEBEAU *et alii* 2021: M. LEBEAU *et alii*, *Identity, diversity, contact. International Congress. The East*, Turnhout 2001.
- LEVI DELLA VIDA 1938: G. LEVI DELLA VIDA, *Carlo Alfonso Nallino (1872-1938)*, in *Oriente Moderno* 18, 1938, 459-478.
- LEVI DELLA VIDA 1966: G. LEVI DELLA VIDA, *Fantasma ritrovati*, Venezia 1966 [nuova edizione a cura di M.G. Amadasi Guzzo e F. Tessitore, Napoli 2004].
- MANODORI SAGREDO 2011: A. MANODORI SAGREDO, *Ragioni e finalità delle immagini fotografiche dei luoghi monumentali e dei monumenti dell'antico Egitto nella fotografia dell'Ottocento*, in S. Einaudi (a cura di), *Viaggio in Egitto: l'Ottocento riscopre la terra dei faraoni*, Torino 2011, 49-59.
- MASETTI-ROUAULT 2016: M.G. MASETTI-ROUAULT, *Recherches de la Mission française à Qasr Shemamok-Kilizu: premiers résultats*, in *CRAI* 160.4, 2016, 1695-1706.
- MOISO 2008: B. MOISO, *Ernesto Schiaparelli e la tomba di Kha*, Torino 2008.
- MOMIGLIANO 1966: A. MOMIGLIANO, recensione a LEVI DELLA VIDA 1966, in *RSI* 78, 1966, 740-742 [= *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1969, 663-665].
- MONNERET DE VILLARD 1931: U. MONNERET DE VILLARD, *La missione per lo studio dei monumenti cristiani della Nubia e i suoi lavori del 1930-31*, in *Aegyptus* 11, 1931, 514-548.
- NALLINO 1936: M. NALLINO, *Il XIX Congresso Internazionale degli Orientalisti*, in *Oriente Moderno* 16, 1936, 3-16.
- ROTA 2008: G. ROTA, *Intellettuali dittatura razzismo di stato*, Milano 2008.
- RINALDI 1968: G. RINALDI, *Le letterature antiche del Vicino Oriente*, Milano 1968.
- SAGARIA ROSSI 2019: V. SAGARIA ROSSI, *Un principe nel deserto. Leone Caetani nel Sinai e nel Sabara. I diari, le lettere, le fotografie (1888-1890)*, Roma 2019.
- SCHIAPARELLI 2007: E. SCHIAPARELLI, *La tomba intatta dell'architetto Kha*, Torino 2007.
- SIMONETTI 2013: C. SIMONETTI, s.v. *Carusi, Evaristo* in *DBGI*, I, Bologna 2013, 417.
- STELLA RICHTER 2009: M. STELLA RICHTER, *Tullio Ascarelli studente*, in *Rivista delle Società* 54.6, 2009, 44-48.
- TESSITORE 2015: F. TESSITORE (a cura di), *Leone Caetani. Il cattolicesimo anticlericale e la crisi morale dell'ora presente*, Roma 2015.

LES ETRUSQUES DANS *LA DIFESA DELLA RAZZA*.
DES ÉTRUSCOLOGUES AU SERVICE DU MANIFESTE DE LA RACE

Marie-Laurence Haack

ABSTRACT: The paper aims to study and explain how amateur etruscologists debated the theme of the Etruscans' origins in the Italian journal *La Difesa della razza*. The paper will, therefore, examine the identity and the profile of these authors and how they were chosen; moreover, it will also analyse the attention they paid to professional etruscologists.

SOMMAIRE: 1. Les étruscolgues d'occasion. – 2. Les étruscolgues de profession.

Dans une scène du film *La Vie est belle* réalisé en 1997 par R. Benigni, censée se dérouler en 1938, le héros Guido se fait passer pour un inspecteur en visite à l'école primaire Pétrarque et explique aux élèves la théorie des races prônée par le ministère: il saute sur une table, improvise un strip-tease devant les institutrices, la directrice et tous les élèves sagement assis, et il affirme, avec force gestes et mimiques, en tricot et caleçon, l'écharpe tricolore nouée en travers du corps:

J'ai été choisi, moi, par les scientifiques italiens pour cela, pour vous expliquer combien notre race est supérieure [...]. Vous avez devant vous une race supérieure originale, aryenne, très pure [...]. L'oreille: regardez-là. Regardez la perfection de cette oreille: pavillon auriculaire gauche avec globe final qui pend. Regardez-moi ça. Cartilage mobile, pliable [...]. Regardez-là, cette jambe supérieure aryenne, originale, pure, un bijou de jambe, regardez la pliure, regardez comme elle est bien faite, cette race. Ça s'appelle pliure de jambe aryenne avec mouvement circulaire du pied italique. Cheville étrusque sur tibia romain. En Belgique, ils en rêvent! [...] Le nombril ne peut pas se dénouer, même avec les dents [...] comme l'ont essayé les scientifiques racistes. Trouvez-moi deux oreilles, deux jambes, deux chevilles et deux tibias qui soient plus beaux que ceux-ci!

Devant une directrice médusée, la leçon sur l'excellence et la supériorité du biotype arien, italien, provoque l'hilarité générale des élèves. Quoi qu'on pense du film et de l'idée de faire de la Shoah une comédie¹, cette leçon re-

¹ Le débat en France et aux Etats-Unis a été particulièrement vif. Cfr. PERREAULT 1998, 40-42; PELLETIER 1999, 145-147; VIANO 2000, 47-66; CELLI 2000, 74-79; LANZONI 2000, 121-135; VIGOUR 2002, 38-62; LEONE 2002, 173-192; STONE 2005, 135-146; CELLI 2007, 145-158; BAGINI 2013, 169-184.

prend le vocabulaire, la méthode et l'esprit des instructions de 1938 du ministère de l'Éducation italien, après la publication du *Manifeste des scientifiques racistes* de la même année, paru une première fois de manière anonyme dans *Il Giornale d'Italia* le 14 juillet, intitulé *Le fascisme et les problèmes de la race* et republié dans le premier numéro d'une revue au titre évocateur *La Difesa della razza*, le 5 août 1938, cette fois signé par des scientifiques italiens². Que Guido vante une cheville étrusque sur un tibia romain montre tout à la fois la différence et l'interdépendance entre Romains et les Etrusques, un peuple qui posait aux auteurs et aux défenseurs du *Manifeste de la race* bien des problèmes. En effet, les origines des Etrusques étaient débattues depuis l'Antiquité. Trois thèses principales s'opposaient, l'une, formulée par Hérodote, qui faisait des Etrusques des Lydiens, donc des Orientaux, une autre, présentée par Denys d'Halicarnasse, qui voyait en les Etrusques un peuple autochtone d'Italie, enfin une autre, remontant au XVIII^e siècle, qui proposait de faire venir les Etrusques du Nord des Alpes. Le débat aurait pu se limiter aux philologues, aux historiens et aux archéologues, mais l'incertitude pesant sur les origines d'une partie des Italiens a débordé le cercle des experts. En Italie, G. Cogni et J. Evola et, en Allemagne, A. Rosenberg ont présenté les Etrusques comme des Orientaux, porteurs de ferments de mollesse et de faiblesse³. Avec l'article 4 des lois raciales de 1938 sur l'unité et l'ancienneté de la race italienne, qui affirme que «La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa», le problème étrusque est posé dans la presse chargée de faire la propagande des lois raciales. Les mots *maggioranza* et *essenzialmente* de l'article 4 soulignent en effet les doutes qui existent sur le caractère aryen des Etrusques: si les Etrusques ne sont pas une population autochtone, il y a un risque qu'ils soient des Orientaux, voire des Sémites. Quelle place les étruscologues italiens ont-ils occupée dans cette interrogation sur les origines des Etrusques qui a touché la presse fasciste? On se demandera quelles sont les figures d'autorités de l'étruscologie italienne auxquelles il est fait référence dans la revue *La Difesa della razza*, revue créée pour diffuser l'idéologie des lois raciales⁴. On verra, dans un premier temps, que les étruscologues ne signent pas

² Sur les origines de ce manifeste, cfr. ISRAEL, NASTASI 1998; GILLETTE 2001, 305-323; DELL'ERA 2008.

³ Sur la position de G. Cogni et de J. Evola sur les Etrusques, cfr. HAACK 2017; Ead. 2020a et 2020b. Sur la position d'A. Rosenberg, cfr. HAACK 2015; MILLER 2016.

⁴ Sur *La Difesa della razza*, cfr. PISANTY 2006; LORÉ 2008; CASSATA 2008.

les articles de la revue sur les Etrusques, mais des journalistes du cercle du T. Interlandi⁵, sans compétence particulière, puisque les quelques étruscologues cités le sont pour des raisons certes éditoriales, mais aussi politiques: il s'agit de présenter au grand public une vision moderne d'une race italienne, aryenne et éternelle.

1. *Les étruscologues d'occasion*

Aucun des articles de *La Difesa della razza* sur les Etrusques n'est signé par un étruscologue patenté. Les auteurs des articles sont pour la plupart des journalistes, de profession ou d'occasion, n'ayant suivi aucune formation particulière en archéologie ou en histoire de l'antiquité. Bien au contraire, ceux qui font des Etrusques le sujet principal de leurs articles sont avant tout des poètes.

On trouve ainsi parmi ces étruscologues d'occasion Emilio Villa (1914-2003)⁶, un poète de l'avant-garde, dont l'intérêt pour les langues anciennes, en particulier orientales, et les sympathies pour un fascisme ésotérique l'ont sans doute amené à consacrer un article de *La Difesa della razza* à prouver l'aryanité de la langue étrusque⁷: s'inspirant des généalogies des langues en vogue à l'époque⁸, il déclare que la langue étrusque serait une forme de transition entre le proto-indo-européen et l'indo-européen. Après le lycée classique et le séminaire à Milan, E. Villa a suivi, tout en étant laïc, les cours de l'Institut biblique pontifical de Rome, en particulier les cours d'assyriologie. E. Villa a ensuite participé activement à la vie culturelle romaine à la fin des années 1930 et au début des années 1940: en 1937 et en 1938, il a écrit des comptes rendus pour le périodique fasciste, *Il Meridiano di Roma*, et il a collaboré aux revues *Il Frontespizio*, *Corrente*, *Convivium*, *Il Bargello*, *Letteratura* et *L'Italia che scrive*⁹.

L'intérêt pour l'Antiquité est moins visible chez Ferruccio Ferroni (1902-1944), un poète et journaliste véronais, auteur d'articles au ton nationaliste et antisémite d'abord dans la presse locale (*L'Arena*, *Il Brennero*, *Magazzino*, *Corrente di vita giovanile*), puis dans la presse nationale (*Oggi e domani*,

⁵ Sur T. Interlandi, directeur de *La Difesa della razza*, cfr. MICHAELIS 1998; SARFATTI 2002; CANALI 2004.

⁶ Sur lui, cfr. TAGLIAFERRI 2004; FRANCUCCI 2007.

⁷ Cfr. VILLA 1938. E. Villa a poursuivi son analyse de l'aryanité des langues antiques dans VILLA 1939, 47, où il insère ses remarques dans le cadre d'une science philologique, selon lui, en pleine réflexion sur l'évolution et la diffusion géographique de la race aryenne en général et de la race italo-latine en particulier.

⁸ Cfr. AUROUX 2000.

⁹ Voir, par exemple, VILLA 1937a-j. Sur cette partie de l'activité d'E. Villa, cfr. GRANA 1991; TAGLIAFERRI 2004.

*La Difesa della razza*¹⁰), qui affirme dans un article de *La Difesa della razza* de 1941 que les Etrusques pourraient avoir civilisé l'Amérique¹¹. Même s'il s'intéresse à l'histoire, en particulier à celle de sa région natale¹², F. Ferroni fait preuve d'une méthodologie contestable: l'article ne s'appuie sur aucune source scientifique, mais uniquement sur les observations de Carlo Guarmani, un explorateur livournais ayant publié dans la revue *L'esploratore, giornale di viaggi e geografia commerciale*, dirigée par Manfredo Camperio, trois articles intitulés *Dio, l'Uomo e l'Italia* en 1879, où C. Guarmani tente de faire la liste des ressemblances artistiques, sociales et religieuses entre Etrusques et Mexicains précolombiens pour démontrer l'origine étrusque de ces derniers. L'effet de curiosité qu'a pu susciter l'article, voire les critiques sur les fondements scientifiques d'une telle thèse ne suscite apparemment aucune discussion dans le courrier des lecteurs, mais F. Ferroni ne consacre plus par la suite d'article aux Etrusques.

L'engagement fasciste est plus manifeste chez Aldo Capasso (1909-1997)¹³, autre poète, qui a consacré aux Etrusques un article en deux parties dans deux numéros de *La Difesa della razza* de 1943¹⁴. A. Capasso aurait fait partie de l'avant-garde fasciste dès 1925 et du directoire fédéral de Savone en 1926 et 1927. Il obtient une licence en lettres modernes à Gênes en 1931 avec un mémoire consacré à Marcel Proust qui lui a valu le prix Fracchia et il publie la même année un volume de poésies sous le titre *Il canto del cigno ed altri poemi*, préfacé par Ungaretti. Il collabore ensuite aux revues littéraires *Solaria*, *Il Convegno*, *L'Esame*, *Circoli*, *Lirica*, et *Quadrivio*¹⁵, dirigé par T. Interlandi, tout en fondant et en développant un mouvement littéraire nommé le 'réalisme lyrique'. Il fait paraître en 1942 chez Augustea le livre *Idee chiare sul razzismo*, où, partant du *Manifeste de la race*, l'auteur souligne les différences psychologiques et physiques entre les races et où il estime que la nation italienne mérite le nom de «nation-race»; dans la préface du livre, O. Dinale, ami de Mussolini, estime d'ailleurs qu'A. Capasso étudie «très réalistement» le problème de la race. La même année, A. Capasso participe à un numéro spécial de *La Difesa della razza* sur le bolchevisme¹⁶. En 1943, dans un même article, paru en deux

¹⁰ Dans *La Difesa della razza*, F. Ferroni est l'auteur de plusieurs articles antisémites: FERRONI 1940a-b.

¹¹ Cfr. FERRONI 1941.

¹² Cfr. e.g. F. FERRONI, *Banchieri e tipografi ebrei a Riva di Trento fino alla cacciata nel XVII secolo*, in *Verona e il Garda* s. II, 1.5, maggio 1939 (cit. in VOLLI 1970, 473).

¹³ Sur lui, cfr. AA.VV. 1964; AA.VV. 1990; CHIARLONE 1990; VILLA 1993; SEDITA 2008.

¹⁴ Cfr. CAPASSO 1943a-b.

¹⁵ Voir, par exemple, CAPASSO 1940.

¹⁶ Cfr. CAPASSO 1942; MODICA 1942o.

morceaux dans des numéros successifs de la revue, il reprend la vieille question des origines étrusques en se servant de la nouvelle théorie de M. Pallottino sur l'origine des Etrusques développée dans un manuel publié en 1942 chez Hoepli, *Etruscologia*, où M. Pallottino développe pour la première fois l'idée d'une ethnogénèse. Tout en exprimant, dans la première partie de l'article, un avis très positif sur cette nouvelle conception de l'origine des Etrusques qui, telle qu'elle est exprimée, revient à souligner le caractère autochtone des Etrusques, même si elle insiste sur les mélanges qui se sont produits au cours des temps, A. Capasso considère avec autant d'estime le livre de V. Calestani, *Origini della razza italiana: fondamenti della politica razzista*, pourtant botaniste et non-spécialiste des Etrusques et de l'Antiquité¹⁷. Selon A. Capasso, V. Calestani et M. Pallottino aboutiraient à des conclusions très proches. Dans la seconde partie, A. Capasso revient en partie sur ce qu'il avait écrit. Il examine en effet cette fois la période qui précéderait les Indo-européens et il affirme qu'alors en Italie aurait été pratiquée une langue aryenne et qu'aurait vécu une race méditerranéenne pure. Cette fois, les autorités convoquées sont pêle-mêle C. Jullian, M. Pallottino, A. Grenier, J. Evola, et H. Wirth.

Dans ce cercle de poètes intéressés par les Etrusques fait exception un architecte nommé Giuseppe Pensabene qui signe sous le pseudonyme de Giuseppe dell'Isola un article sur *La razza aquilina* dans un numéro de *La Difesa della Razza* de 1939¹⁸, qui résume le contenu d'articles récents du savant allemand, Eugen Fischer, sur les Etrusques¹⁹. G. Pensabene a participé à la rédaction de *La Difesa della razza* dès son premier numéro²⁰. Ce trentenaire mène la campagne antimoderniste au sein de la revue. Il a fait ses premières armes comme critique d'art et d'architecture, en tenant la revue de presse *Libro giallo dell'architettura italiana* de la revue *Il Tevere*: il s'y dit opposé à une «avant-garde», à qui il donne, à partir de 1936, des traits juifs, et il s'y proclame désireux de «désintoxiquer l'art italien». Il continue dans la même veine à partir de 1937 dans *Quadrivio*, en dirigeant la rubrique *Il razzismo è all'ordine del giorno*. Cette fois, il y attaque la «politique internationale» et il affirme vouloir «déhébraiser» la culture. A partir du Manifeste, le ton à l'égard des Juifs devient plus violent: il faut selon lui «éliminer les Juifs», arracher la «mentalité juives»²¹. C'est donc avec un antisémitisme déclaré et avéré, grâce à une expérience solide de la presse polémique et à des relations étroites avec T.

¹⁷ Le livre est d'ailleurs publié à Milan par l'*Istituto per gli studi di politica internazionale* (ISPI) en 1941.

¹⁸ DELL'ISOLA 1939.

¹⁹ Sur le sujet, nous renvoyons à nos travaux: HAACK 2014 et 2016a.

²⁰ Cfr. PENSABENE 1938a.

²¹ Cfr. CASSATA 2008, 252-269.

Interlandi, que G. Pensabene entre à *La Difesa della razza*. Là, G. Pensabene poursuit son entreprise de dévaluation des Juifs²². L'article de G. Pensabene consacré aux propositions d'E. Fischer sur les Etrusques reçoit un accueil favorable, puisqu'il alimente une discussion dans le courrier des lecteurs de la revue et qu'il est suivi d'autres articles dans *La Difesa della razza*²³. On notera que les Etrusques ne constituent pas un sujet en tant que tel mais qu'ils sont même absents du titre de l'article. Plus qu'aux les Etrusques, G. Pensabene s'intéresse à l'actualité scientifique en Allemagne et la découverte d'une nouvelle race qui met l'Italie au premier plan de l'actualité raciologique est l'objet principal de l'article.

Autour de G. Pensabene gravitent aussi des journalistes et un médecin, qui, tout en n'étant pas des spécialistes des Etrusques et en traitant des Etrusques seulement, en passant, dans des articles consacrés à la race italienne, expriment sur les Etrusques des opinions bien arrêtées.

G. Pensabene est ainsi lié à Gino Sottochiesa, un journaliste et directeur de *La Cultura popolare. Rassegna mensile di studi politici e sociali*²⁴, auteur de l'article *La razza italiana nella preistoria*²⁵, publié en 1939 dans *La Difesa della razza*. Dans cet article, G. Sottochiesa revient sur la thèse de l'origine septentrionale des Etrusques au cours d'une analyse de la présence de l'araire sur des fresques rupestres du Val Camonica²⁶; l'objectif de l'article est de trouver dans l'archéologie des preuves d'une culture commune aux peuples italien et allemand. G. Pensabene a fait un compte rendu élogieux du livre de G. Sottochiesa²⁷, *Sotto la maschera d'Israele*, publié par La Prora, à Milan, une maison d'édition proche du PNF, dans les derniers mois de 1937. G. Sottochiesa publie ce pamphlet antisémite juste après la publication par P. Orano, recteur de l'Université de Pérouse et député fasciste en 1937, du livre *Gli Ebrei in Italia*, inspiré par le *duce*. Le livre rassemble des articles de G. Sottochiesa parus dans *Quadrivio*, magazine littéraire dirigé par T. Interlandi, avant de devenir directeur de rédaction de *La Difesa della razza*. G. Sottochiesa fait paraître une deuxième édition du livre en 1938, consacrée au métissage religieux et aux

²² Cfr. PENSABENE 1938b-d.

²³ Cfr. DELL'ISOLA 1941 et 1942a-b.

²⁴ Cfr. PENSABENE 1937.

²⁵ Cfr. SOTTOCHIESA 1939a.

²⁶ Les fouilles du Val Camonica étaient financées par l'*Abnenerbe* et dirigées par Franz Altheim et Erika Trautmann qui en avaient conclu au caractère indogermanique des populations qui vivaient là. Cfr. KRÄMER 2016. En Italie, cependant, on faisait valoir que c'était le médecin et anthropologue italien, G. Marro, souvent cité dans *La Difesa della razza*, qui avait découvert les inscriptions rupestres de Val Camonica.

²⁷ Sur lui, cfr. RASERA 1988, qui range G. Sottochiesa à juste titre parmi les 'clérico-fascistes'; MORO 2003, 287-291.

«mariages mixtes». Le livre se veut gardien de l'orthodoxie catholique et s'en prend à l'attitude quiétiste d'une partie des catholiques, en se faisant le héraut d'un «racisme religieux» et en dénonçant le judaïsme comme «la quintessence de l'anti-christianisme et de l'anti-catholicisme». En 1939, G. Sottocchia fait paraître trois petits livrets grand public sur la politique raciste: l'un sur l'autarchie et la lutte contre les déchets (*Che cosa è l'autarchia. La lotta contro gli sprechi*, Torino 1939); un autre sur le nouveau régime fasciste (*Il nuovo regime rappresentativo dello stato fascista*, Torino 1939); un autre sur la nouvelle chambre des Faisceaux et des corporations (*La Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, Torino 1939). La même année, il commence sa collaboration avec *La Difesa della razza* et publie dans la revue des articles ouvertement racistes sur la race italienne²⁸, puis sur les Juifs²⁹. Dans l'article *Gli Ebrei della nuova Europa e il problema dell'isolamento*, en *La Difesa della razza* du 5-20 septembre 1940, G. Sottocchia va jusqu'à dire qu'il veut reléguer les 5.5 millions de Juifs européens dans une île. G. Pensabene et G. Sottocchia partagent un attachement à un catholicisme hostile aux Juifs et des liens d'amitié avec T. Interlandi. G. Sottocchia a lui aussi collaboré au journal *Il Tevere*. Il a participé à une revue catholique *Illustrazione Romana*, revue créée au moment du dixième anniversaire de la signature des accords du Latran et adoptant une ligne catholico-monarchico-fasciste.

Comme G. Sottocchia, Aldo Modica, médecin palermitain, n'est pas un spécialiste des Etrusques. Il rédige 48 articles pour *La Difesa della razza* qui traitent de la transmission des caractères héréditaires³⁰ comme du classement des races selon des critères pseudo-scientifiques³¹ empreints d'antisémitisme³². Avant de se spécialiser dans la génétique et dans l'analyse de ses implications pour la pureté de la race italienne, A. Modica s'est essayé dans un domaine de spécialité a priori éloigné de ses préoccupations. Ainsi, son premier article dans *La Difesa della razza* est consacré en 1940 à une analyse de type graphologique des alphabets utilisés en Italie préromaine³³. L'épigraphie et la paléographie, champs de recherches dans lesquelles la science italienne s'est illustrée, est délaissée au profit d'analyses psychologisantes inspirées du livre d'Alfredo Cucco³⁴, paru l'année précédente et intitulé *Profilassi visiva*. A. Cucco est un ophtalmologue sicilien, secrétaire fédéral du PNF à Palerme

²⁸ Cfr. SOTTOCHIESA 1939a-b et 1940a.

²⁹ Cfr. SOTTOCHIESA 1940b-d.

³⁰ Cfr. MODICA 1941a e 1941q; 1942a; 1942e; 1942i-l; 1942n-o; 1942q-r; 1942t; 1943b-d.

³¹ Cfr. MODICA 1940b; 1941b-c; 1941m-p; 1942b-d; 1942f-h; 1942m; 1942p; 1942s; 1943a.

³² Cfr. MODICA 1941d-l.

³³ Cfr. MODICA 1940a.

³⁴ Sur lui, cfr. DI FIGLIA 2007; LO IACONO 2009.

de 1925 à 1927, exclu du PNF en 1927 en raison de soupçons de liens avec la mafia, puis réintégré en 1937 et devenu conseiller national de la Chambre des Faisceaux et des Corporations, et signataire du Manifeste de la race. En privilégiant des analyses tirées du livre, A. Modica non seulement contribue à fournir des bases scientifiques aux lois raciales, mais il participe aussi à la réhabilitation d'A. Cucco qui publie un premier article dans *La Difesa della razza*, un mois et demi plus tard³⁵.

Dans les réseaux de T. Interlandi figure aussi Felice Graziani qui s'est intéressé aussi ponctuellement aux Etrusques dans un article sur l'unité et l'aryanité de l'Italie pélasgique de 1943³⁶. Il écrit de nombreux articles fascistes dans la presse engagée, en particulier dans la revue *L'assalto*³⁷, organe officiel de la fédération fasciste de Bologne, et dans la revue *Roma fascista*³⁸. Dans *La Difesa della razza*, il est l'auteur de trente articles, pour la plupart antisémites. Dans son article sur l'Italie pélasgique, il défend l'idée que les populations aborigènes de l'Italie sont blanches et aryennes et que les Etrusques, tout en étant un cas à part, sont un peuple de haute maturité politique et culturelle, mais d'une vitalité biologique très limitée, sans doute par opposition aux Romains.

2. *Les étruscologues de profession*

Tous ces dilettantes laissent peu de place à la science italienne quand ils s'intéressent aux Etrusques dans leurs publications. Les noms du botaniste V. Calestani, de l'ophtalmologue A. Cucco et de l'anthropologue G. Marro sont privilégiés, voire préférés à ceux d'étruscologues italiens réputés. Encore tous les étruscologues de l'époque ne sont-ils pas cités dans les articles de la revue qui traitent la question étrusque. Ainsi, G.Q. Giglioli, A. Minto et L. Pareti ne sont pas ou sont peu mentionnés. En revanche, P. Ducati, G. Devoto et M. Pallottino sont les étruscologues dont les noms reviennent le plus souvent, soit dans les articles eux-mêmes, soit dans les bibliographies et dans les conseils de lecture prodigués aux lecteurs.

Pericle Ducati (1880-1944)³⁹ est l'étruscologue le plus recommandé par les auteurs de la revue. Il est en effet cité, sans référence précise, dans deux articles qui traitent au moins en partie des Etrusques. Il est mentionné en 1940

³⁵ Cfr. CUCCO 1940. A. Cucco publie en 1942 un second article dans la revue: CUCCO 1942.

³⁶ Cfr. GRAZIANI 1943.

³⁷ Cfr. *Contra Judeos. Ma perché a "ondate"?*, in *L'Assalto* 50, 18 ottobre 1941; *L'antitesi morale*, in *L'Assalto* 51, 28 ottobre 1941.

³⁸ Cfr. *Vitalità della razza, continuità della Rivoluzione*, in *Roma fascista* 48, 28 ottobre 1941; *Falsi giudaici*, in *Roma fascista* 49, 4 settembre 1941.

³⁹ Sur lui, cfr. PARISE 1992; CAIRO 2012; DORE, GIOVETTI, GUIDI 2018.

par A. Modica⁴⁰ à l'appui d'une généalogie des écritures de l'Italie antique qui oppose l'écriture italique à l'écriture phénicienne. L'article multiplie les considérations sur les traits psychologiques des écritures et cherche à effacer l'apport scriptural et psychologique des Phéniciens – et donc des Sémites – sur les populations italiques. P. Ducati est également mentionné en 1941 dans un article de J. Evola sur les races de l'Italie préromaine⁴¹: l'opinion de P. Ducati est invoquée à propos d'un point qui ne fait pas sa spécialité, la localisation des peuples Aurunci, mais qui est abordé dans son livre, *L'Italia antica*. On notera qu'au contraire l'avis de P. Ducati n'est jamais requis ou cité à propos de ses domaines d'expertise, la sculpture ou la céramique antique. En 1939, deux livres de P. Ducati, *L'Italia antica* et *L'Etruria antica*, destinés au grand public sont recommandés à Amedeo Tron⁴², de Livourne, qui demande aux membres de la rédaction qu'on lui conseille un bon livre sur l'Italie pré-romaine et sur les différents peuples qui y habitaient, avec des développements sur la race. A. Tron est particulièrement intéressé, parce qu'il a lu, sur une carte du musée de Berlin, que les Etrusques ne sont pas des Indo-Germains. En 1940, dans une nouvelle et longue réponse argumentée en dix points à A. Tron du courrier des lecteurs⁴³, le livre *L'Italia antica* est même présenté comme une «buona storia della civiltà antica».

Le succès de P. Ducati auprès des auteurs de *La Difesa della razza* s'explique en partie par le nombre de livres de synthèse publiés par P. Ducati. Ce dernier est de fait une figure incontournable de la vulgarisation des connaissances sur l'Antiquité: il est convaincu de la «fonction éducative et sociale de la vulgarisation». Après avoir publié en 1920 à Turin *L'arte classica*, réédité en 1927 chez UTET, ouvrage de plus de 800 pages avec plus de 900 reproductions d'objets d'art, qui se voulait «basato [...] su di una valutazione [...] adeguata e su di una metodica distribuzione dei monumenti»⁴⁴, P. Ducati a fait paraître en 1925 à Turin deux volumes intitulés *L'Etruria antica*, republiés dans une seconde édition en 1927 encore à Turin dans la Biblioteca Paravia 'Storia e

⁴⁰ Cfr. MODICA 1940b.

⁴¹ EVOLA 1941.

⁴² In *La Difesa della razza* 2.23, 5 ottobre 1939, 44. Une lettre d'Amedeo Tron de 1935 mentionnée dans les archives de l'Académie des Géographes, in CASERTA 2004, Fascicolo M2.2, 249; carte postale d'A. Tron de 1940 à G. Bertoni: «pone al Prof. Giulio Bertoni dei quesiti lessicali, etimologici e bibliografici». Cfr. Modena, Biblioteca Estense-Universitaria, Bertoni, Carteggio, fasc. Tron, Amedeo: https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=170429. Le même Amedeo Tron a envoyé au moins un autre courrier à la *La Difesa della razza* 3.6, 20 gennaio 1940, 46. Aspirant officier en 1917 d'après un décret du 29 avril 1917 in *Bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni negli ufficiali*, 1917, 2918.

⁴³ Cfr. *La Difesa della razza* 3.9, 5 marzo 1940, 46.

⁴⁴ DUCATI 1920, *Prefazione*, ix.

Pensiero', et une *Storia dell'arte etrusca*, en deux volumes, à Florence sous le parrainage du Comité Permanent pour l'Etrurie ainsi qu'un livre, *Arte etrusca* en 1927, écrit en collaboration avec G.Q. Giglioli pour la 'Società editrice d'arte illustrata' (Roma-Milano) de 103 pages et de 160 planches, avec des photographies de très bonne qualité, qui insiste sur les phases de progrès et de régression de l'art étrusque et qui souligne les différences régionales de la production artistique. En 1937, il publie à Milan, cette fois chez Mondadori, *L'Italia antica dalle prime civiltà alla morte di Cesare*, définie par l'auteur de la réponse de la rubrique courrier des lecteurs de 1939 à A. Tron comme «una bellissima edizione [...], benissimo illustrata»⁴⁵. De fait, le livre est doté de plus de 500 illustrations dont 10 en couleur et en 823 pages. Le volume est le premier d'une grande histoire de l'Italie en huit volumes, depuis les origines jusqu'à nos jours. Elle ne comporte pas de notes au bas des pages, mais une bonne bibliographie répartie par chapitres en fin de volume, des tables détaillées et un copieux index. S'il est un bon vulgarisateur, P. Ducati n'est pas un linguiste, mais un spécialiste d'art étrusque⁴⁶, professeur d'archéologie à l'université de Bologne depuis 1921. Il a pour avantage d'exprimer lui aussi des opinions qui vont dans le sens du régime. Il est irrédentiste et nationaliste. Il a adhéré dès janvier 1922 au PNF, avant même la marche sur Rome. En 1925, il a participé, avec 249 autres intellectuels, au congrès des institutions fascistes de la culture à Bologne et signé le manifeste des intellectuels fascistes rédigé par Giovanni Gentile. En 1930, à la demande de Clara Archivolti Cavaliere, présidente de l'Association nationale fasciste pour les bibliothèques des écoles italiennes, il publie *Origine e attributi del fascio littorio. Una pagina di storia che nessuno deve ignorare*, à Bologne, en 1927. P. Ducati a théorisé l'idée d'une autonomie de l'art étrusque, qui a été développée avant lui par G.Q. Giglioli. Pour lui, il existerait une «nation» étrusque dont les formes d'expression transcriraient une forme de génie italien, perdurant à travers les siècles. Ainsi, il va dans le sens d'une idée de pureté de la civilisation italienne prônée par le régime. A l'opposé, le peuple phénicien, «pedissequo imitatore», exprimerait des formes d'art bâtarde⁴⁷. Toujours en 1928, il écrit que l'étruscologie serait un vrai «devoir national»⁴⁸. Entre 1938 et 1944, il publie une centaine d'articles d'intérêt archéologique, influencés par la propagande⁴⁹, dans le *Corriere della Sera*⁵⁰, *Il Resto del Carlino* et dans *La Settimana* (supplément du *Il Resto del*

⁴⁵ Cfr. *La Difesa della razza* 2.23, 5 ottobre 1939, 44.

⁴⁶ Cfr. GIGLIOLI 1951.

⁴⁷ Cfr. AA.Vv. 1926, 75.

⁴⁸ Cfr. AA.Vv. 1926, 86.

⁴⁹ Voir la bibliographie de P. Ducati par MANSUELLI 1946, 17-48.

⁵⁰ Cfr. P. DUCATI, *Virtù romana*, in *Corriere della Sera*, 15 agosto 1936.

Carlino), *Polemica*, *Gerarchia*, *Ordine fascista*, *Illustrazione italiana*. Après les lois raciales, en 1940, il fait paraître, à l'initiative de l'Istituto di Studi Romani, le volume *Italia preromana e stirpe italica. Il concetto di stirpe e civiltà di Roma antica* (Roma 1940), sur les rapports entre la «civiltà di Roma e problemi della razza», où P. Ducati utilise alternativement les mots 'stirpe' et 'razza'.

Malgré l'intérêt des rédacteurs de *La Difesa della razza* pour P. Ducati, on notera que les livres de P. Ducati ne font pas l'objet d'une publicité d'aussi grande envergure que ceux de G.L. Omarini, *Razzismo fascista*, et G. Clemente, *Il matrimonio e la razza*, tous deux avec des développements historiques, qui bénéficient, avec un autre livre de droit, cette fois, d'une pleine page avec titre *Il razzismo in libreria*, avec photographie de la couverture et un long résumé du livre⁵¹.

G. Devoto⁵² est présenté comme une autorité en matière d'écriture étrusque dans l'article d'A. Modica déjà cité⁵³, qui cherche à tirer de l'observation des variations de l'écriture des considérations sur la race et sur les qualités psychologiques des peuples. Ainsi, selon A. Modica, les alphabets ombrien, étrusque, falisque, messapien, sicule et étrusque, à l'écriture sèche, solaire, droite seraient très éloignés des alphabets sémites. A. Modica appuie ses affirmations sur les analyses de livre de G. Devoto, *Gli antichi Italici*, Firenze 1938, où G. Devoto estime en effet que de l'écriture étrusque sont nées les écritures ombrienne et osque, mais il ne va pas jusqu'à en inférer une communauté de psychologie. G. Devoto est un linguiste, encouragé à étudier la langue étrusque par C. Battisti et par A. Minto, qui a étudié la langue étrusques dans de nombreuses publications. Il est l'héritier d'Alfredo Trombetti, le plus célèbre linguiste italien de la première moitié du XXème siècle, pour qui il a édité les *Scritti in onore di Alfredo Trombetti*, publiés à Milan, en 1938. Or, les idées sur les langues italiques d'A. Trombetti vont dans le sens d'une méditerranéité et d'une autochtonie des Etrusques, défendue par G. Acerbo, membre du Grand Conseil du fascisme, dans son livre *I fondamenti della dottrina fascista della razza*⁵⁴. L'idée d'une origine commune des peuples pré-romains, Etrusques y compris, affirmée à partir d'études craniologiques, trouvait son pendant linguistique dans les analyses d'A. Trombetti et servait l'argumentation politique d'Acerbo⁵⁵. Le livre de G. Devoto, *Gli antichi Italici*, revient sur cette question, sous forme de manuel destiné au grand public, édité pour la première fois en

⁵¹ *La Difesa della razza* 2.23, 5 ottobre 1939, 46.

⁵² Sur lui, cfr. CAMPOREALE 1974; RAMAT 1982, 495-513; PROSDOCIMI 1991; MASTRELLI, PAENTI 1999.

⁵³ MODICA 1940a.

⁵⁴ Cfr. ACERBO 1940, chapitre III.

⁵⁵ Cfr. HAACK 2020c, 41-42.

1931, où G. Devoto atténue ce qui différencie les différents langues, dialectes et peuples de l'Italie antique, mais où il s'intéresse à la langue plus qu'à l'écriture, contrairement à ce que pourrait laisser croire l'article d'A. Modica. G. Devoto est aussi cité dans un article de C. Calosso⁵⁶ sur les religions de l'Italie antique qui souligne l'idée d'une fraternité raciale entre peuples de l'Italie, en proposant une liste des vieilles divinités italiennes dont il prend les noms dans l'ouvrage cité de G. Devoto.

La mention de l'ouvrage de G. Devoto dans ces articles s'explique évidemment par le succès et par la réédition du livre *Gli antichi Italici* en 1938, l'année du Manifeste. A. Modica et C. Calosso rendaient donc compte d'une actualité éditoriale. Les opinions politiques de G. Devoto s'accordaient aussi avec la ligne de *La Difesa della razza*⁵⁷. G. Devoto avait accepté de prendre en charge le premier volume de la série *Storia di Roma*, promue par l'Istituto di Studi Romani, à savoir *Storia della lingua di Roma*, publiée pour sa première édition à Bologne en 1939. A la demande de Galassi Paluzzi, président de l'Istituto di Studi Romani, G. Devoto avait également rédigé un cahier sur *La lingua di Roma espressione della stirpe romano-italica*, texte de sa leçon, le 25 janvier 1939, aux 'Corsi Superiori di Studi Romani', consacrés au thème suivant, 'La civilisation de Rome et les problèmes de la race'⁵⁸.

Massimo Pallottino (1909-1995) est encore un tout jeune étrusologue, mais déjà doté d'une bibliographie conséquente et d'un réseau de relations solides parmi les savants et les hiérarques du régime fasciste, quand il est cité par A. Capasso dans la *Difesa della razza* en 1943 pour une nouvelle proposition sur l'origine des Etrusques⁵⁹. M. Pallottino, imprégné de nationalisme catholique, a adhéré au PNF dès 1927, puis il est devenu en 1928 pour quelques mois président des jeunes de l'Association Monarchique Intégraliste. A partir de 1928, il a suivi avec enthousiasme les théories d'A. Trombetti sur la langue étrusque et il a fait une thèse sur Tarquinia sous la direction de G.Q. Giglioli qui l'associe à la l'organisation de la *Mostra Augustea della Romanità* et lui confie l'aménagement de quatorze des salles de l'exposition⁶⁰. Parallèlement, en 1936, M. Pallottino publie *Elementi di lingua etrusca*, et il collabore à la revue *Il Secolo fascista* et à la revue *Roma*. Il s'implique dans les années suivantes dans le projet d'exposition universelle de Rome à 1942, E42, en participant aux commissions qui prévoient à la fois la construction d'un bâtiment pour abriter les objets exposés dans la *Mostra della Romanità*, l'existence d'une section sur

⁵⁶ Cfr. CALOSSO 1941.

⁵⁷ Sur l'engagement de G. Devoto dans le fascisme, cfr. GHILARDI 2017.

⁵⁸ Cfr. GHILARDI 2017.

⁵⁹ Cfr. CAPASSO 1943a.

⁶⁰ Cfr. HAACK 2020b.

la 'Romanità' pour une 'Mostra della Civiltà italiana' et l'organisation d'une 'Mostra nazionale della Razza'. En 1942, il publie un manuel *Etruscologia* chez Hoepli, où il défend l'idée d'une autochtonie des Etrusques, en d'autres termes de «l'italianité de la nation et de la civilisation étrusque»⁶¹, avec des accents nationalistes⁶². A. Capasso informe les lecteurs de la sortie du livre dans un article de *La Difesa della razza* de 1943⁶³. L'article est consacré aux nouvelles théories sur les origines des Etrusques. Le point de départ est la nouvelle proposition de M. Pallottino, présenté comme un des meilleurs représentants de la jeune génération d'étruscologues («che a noi sembra il più assennato fra i recenti etruscologi»), sur la formation progressive du peuple étrusque. L'auteur A. Capasso formule un avis très positif sur cette théorie qui permet d'échapper aux vieilles propositions sur les origines sur lesquelles une abondante littérature s'est développée. La théorie est résumée ainsi: «Quella degli Etruschi non è una razza, bensì una etnia o una nazione» dont l'identité s'est formée dans un temps précis à partir de mélanges qui se sont produits au cours du temps. Cependant, l'auteur lui oppose la théorie de Vittorio Calestani, «autore di un pregevolissimo volume sulle origini della Razza italiana», qui adopte l'idée d'une origine asiatique des Etrusques, mais qui aboutit aux mêmes conclusions que M. Pallottino, en affirmant que les Etrusques d'origine lydienne étaient une minorité, qu'ils auraient compris des éléments proto-aryens et qu'ils se sont mêlés aux éléments italiques, majoritaires. La masse de la population d'Etrurie n'aurait donc jamais été étrusque, mais italique, l'élément lydien étant très minoritaire, «noyé» dans l'élément italique («una 'asiaticità' attenuata, diciamo pure annacquata»). D'un point de vue racial comme d'un point de vue linguistique, les Etrusques auraient donc perdu tout caractère asiatique.

M. Pallottino est mentionné, un mois plus tard, dans un second volet de l'article d'A. Capasso⁶⁴, mais cette fois seulement à l'appui d'une analyse sur le substrat pré-aryen de l'Italie, alors que V. Calestani, pour ses *Origini della razza italiana: fondamenti della politica razzista*, Milano 1941, est abondamment cité. M. Pallottino sert de référence pour la répartition des Aryens en Italie orientale. A. Capasso cite en passant une des cartes élaborées par M. Pallottino qui montre une présence des Aryens dans cette zone jusqu'au douzième méridien.

⁶¹ Cfr. PALLOTTINO 1942, xv.

⁶² Cfr. PALLOTTINO 1942, xvi: «Meglio, poi, se tale realtà riaffermata e dimostrata coincide con una visione dell'Italia antichissima più cara al nostro cuore di Italiani moderni, che dalle glorie del passato amiamo trarre fiducia e volontà per le conquiste attuali e future». Sur cette nouvelle théorie, cfr. BAGNASCO GIANNI 2012a-b; HARARI 2017.

⁶³ Cfr. CAPASSO 1943a.

⁶⁴ Cfr. CAPASSO 1943b.

Enfin, P. Ducati, G. Devoto et M. Pallottino sont cités ensemble aux côtés d'E. Brizio et de G. Patroni dans la réponse au courrier des lecteurs de *La difesa della razza* du décembre 1942⁶⁵, au *camerata* Piero Saporì qui demande si la couverture de la *Rivista di studi liguri*, où les Germains sont installés en Italie du nord au VI^e siècle av. J.-C. jusqu'au Sud de la vallée du Pô, tandis que les Ligures sont dans l'actuelle Ligurie et les Vénètes à l'Est entre Etrusques et Germains, est exacte. Pour les rédacteurs de la *Difesa della razza*, les recherches de Patroni, Brizio, Ducati, Pallottino et Devoto montrent que les peuples germaniques n'étaient pas en Italie: au VI^e siècle av. J.-C., la plaine du Pô était colonisée par les Etrusques qui en avaient chassé en partie les Ligures et les Vénètes. Les Etrusques restent dans la plaine du Pô et poussent même au nord jusqu'au début du V^e s. av. J.-C. La *Rivista di Studi liguri* confondrait donc les Germains avec les Indo-Européens dont font partie les Italiques.

Des étruscologues d'occasion, et non de profession, contribuent à appuyer et à compléter le *Manifeste de la Race* dans la *Difesa della razza*. Ils proposent pour la plupart une vision biologique de la race qui fait des Etrusques des ancêtres des Italiens: les Etrusques seraient en effet des proto-aryens qui se seraient fondus avec les Romains dans une race aryenne, italique, qui aurait survécu, malgré les années, à la Renaissance et dont les Italiens de 1938 à 1943 seraient les héritiers. En promouvant une vision biologique, fondée sur des arguments tirés de l'anthropologie physique, de l'histoire des migrations et de généalogies linguistiques, les auteurs de la revue non seulement visent à s'opposer à des conceptions ésotériques et aristocratiques italiennes de la race italienne, mais ils essaient de proposer une alternative italienne moderne à une science allemande incarnée par E. Fischer qui fait des Etrusques un isolat, une race particulière, «aquiline», inférieure à la race nordique allemande. Ceux qui portent l'idée d'Etrusques aryens sont des étruscologues amateurs qui n'ont ni crédibilité ni assise scientifique mais qui savent mélanger les idées forces du manifeste à de vagues références à des vrais étruscologues italiens de l'époque, comme P. Ducati, G. Devoto et M. Pallottino, proches du régime mussolinien.

⁶⁵ *La Difesa della razza* 6.4, 20 dicembre 1942, 22.

Bibliographie

- AA.VV. 1964: AA.VV., *Testimonianze su l'arte di A. Capasso*, Savona-Genova 1964.
- AA.VV. 1990: AA.VV., *Numero unico dedicato ad Aldo Capasso*, in *Arte e Stampa* 2, 1990.
- AA.VV. 1926: AA.VV., *Atti del Primo Convegno Nazionale Etrusco*, II, Firenze 1926.
- ACERBO 1940: G. ACERBO, *I fondamenti della dottrina fascista della razza*, Roma 1940.
- AUROUX 2000: S. AUROUX, *Histoire des idées linguistiques, 3: L'hégémonie du comparatisme*, Liège-Bruxelles 2000.
- BAGINI 2013: L. BAGINI, *La Shoah dans La vie est belle de Roberto Benigni et Train de vie de Radu Mibaileanu*, in E. Diaz (Éd.), *La poétisation de l'histoire: L'évènement en textes et en images*, Rennes 2013, 169-184.
- BAGNASCO GIANNI 2012a: G. BAGNASCO GIANNI, *Origine degli Etruschi*, in G. Bartoloni (a cura di), *Introduzione all'Etruscologia*, Milano 2012, 47-81.
- BAGNASCO GIANNI 2012b: G. BAGNASCO GIANNI, *Massimo Pallottino's "Origins" in Perspective*, in J. MacIntosh Turfa (Ed.), *The Etruscan World*, London-New York 2012, 29-35.
- CAIRO 2012: G. CAIRO, *Pericle Ducati: il carteggio ritrovato*, Bologna 2012.
- CALOSSO 1941: C. CALOSSO, *Antiche divinità italiche*, in *La Difesa della razza* 4.18, 20 luglio 1941, 25-29.
- CAMPOREALE 1974: G. CAMPOREALE, *Etruschi ed Italici negli scritti minori di Giacomo Devoto*, in *SE* 42, 1974, 113-122.
- CANALI 2004: M. CANALI, s.v. *Interlandi, Telesio*, in *DBI* 63, Roma 2004, 519-521.
- CAPASSO 1940: A. CAPASSO, *Lecture di contemporanei*, in *Quadriario*, 22 settembre 1940, 4.
- CAPASSO 1942: A. CAPASSO, *Bolscevismo e civiltà*, in *La Difesa della razza* 5.14, 20 maggio 1942, 56-61.
- CAPASSO 1943a: A. CAPASSO, *Appunto sugli Etruschi. Il problema delle origini*, in *La Difesa della razza* 6.14, 20 maggio 1943, 9-11.
- CAPASSO 1943b: A. CAPASSO, *Appunti sugli Etruschi. Il problema delle origini (continuazione del numero precedente)*, in *La Difesa della razza* 6.15, 5 giugno 1943, 8-11.
- CASERTA 2004: P. CASERTA, *Archivio storico. Sezione contemporanea (1900-1960). Volume primo: Inventario*, Firenze 2004.
- CASSATA 2008: F. CASSATA, «*La Difesa della razza*». *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino 2008.
- CELLI 2000: C. CELLI, *The Representation of Evil in Roberto Benigni's Life Is Beautiful*, in *Journal of Popular Film and Television* 2.28, 2000, 74-79.
- CELLI 2007: C. CELLI, *Comedy and the Holocaust in Roberto Benigni's Life Is Beautiful/ La vita è bella*, in M.F. Norden (Ed.), *The Changing Face of Evil in Film and Television*, Amsterdam 2007, 145-158.
- CHIARLONE 1990: L. CHIARLONE, *Aldo Capasso valbormidese*, Savona 1990.
- CUCCO 1940: A. CUCCO, *Fecondità dei popoli antichi*, in *La Difesa della razza* 3.11, 5 aprile 1940, 11-14.

- CUCCO 1942: A. CUCCO, *La Sicilia e la razza*, in *La Difesa della razza* 5.9, 5 marzo 1942, 14-15.
- DELL'ERA 2008: T. DELL'ERA, *Il Manifesto della razza*, Torino 2008.
- DELL'ISOLA 1939: G. DELL'ISOLA, *La razza aquilina*, in *La Difesa della razza* 2.10, 20 marzo 1939, 8-9.
- DELL'ISOLA 1941: G. DELL'ISOLA, *Il meticcio delitto contro Dio*, in *La Difesa della razza* 4.8, 20 febbraio 1941, 26-27.
- DELL'ISOLA 1942a: G. DELL'ISOLA, *Somiglianze tra il giudaismo e la religione degli inglesi*, in *La Difesa della razza* 4.2, 20 novembre 1942, 68.
- DELL'ISOLA 1942b: G. DELL'ISOLA, *Gli ebrei in Italia*, in *La Difesa della razza* 5.12, 20 aprile 1942, 17.
- DI FIGLIA 2007: M. DI FIGLIA, *Alfredo Cucco. Storia di un Federale*, Palermo 2007.
- DORE, GIOVETTI, GUIDI 2018: A. DORE, P. GIOVETTI, F. GUIDI (a cura di), *Ritratti di famiglia: personaggi, oggetti, storie del Museo Civico fra Bologna, l'Italia e l'Europa. Catalogo della mostra Museo Civico Archeologico di Bologna 10 marzo - 19 agosto 2018*, Bologna 2018.
- DUCATI 1920: P. DUCATI, *L'arte classica*, Torino 1920.
- EVOLA 1941: J. EVOLA, *Panorama razziale dell'Italia preromana*, in *La Difesa della Razza* 4.16, 20 giugno 1941, 9-11.
- FERRONI 1940a: F. FERRONI, *Il "liscio" delle giudee. Una satira di Ariosto sull'arte di prender moglie*, in *La Difesa della Razza* 3.8, 20 febbraio 1940, 34-37.
- FERRONI 1940b: F. FERRONI, *Il Mar Rosso contro Mosè*, in *La Difesa della razza* 4.1, 5 novembre 1940, 26-29.
- FERRONI 1941: F. FERRONI, *Gli Etruschi civilizzatori d'America?*, in *La Difesa della razza* 3.23, 5 dicembre 1941, 27-28.
- FRANCUCCI 2007: F. FRANCUCCI, *Emilio Villa: notizie biobibliografiche*, in *Atelier* 45, marzo 2007, 8.
- GHILARDI 2017: M. GHILARDI, «*La lingua di Roma espressione della stirpe romano-italica*». A proposito di un "quaderno" inedito di Giacomo Devoto, in *Civiltà Romana* 4, 2017, 131-218.
- GIGLIOLI 1951: G.Q. GIGLIOLI, *Bibliografia di P. Ducati*, in *RPAA* 27, 1951, 120-135.
- GILLETTE 2001: A. GILLETTE, *The Origins of the 'Manifesto of racial Scientists'*, in *Journal of Modern Italian Studies* 6.3, 2001, 305-323.
- GRANA 1991: G. GRANA, *Babele e il Silenzio. Genio 'orfico' di Emilio Villa*, Milano 1991.
- GRAZIANI 1943: F. GRAZIANI, *Unità ed arianità dell'Italia pelasgica*, in *La Difesa della Razza* 6.5, 20 gennaio 1943, 18-20.
- HAACK 2014: M.-L. HAACK, *The invention of the Etruscan "race". E. Fischer, nazi geneticist, and the Etruscans*, in *QS* 80, 2014, 251-282.
- HAACK 2015: M.-L. HAACK, *Les Étrusques dans l'idéologie nationale-socialiste. À propos du Mythe du XX^e siècle d'Alfred Rosenberg*, in *RH* 673.1, 2015, 149-170.
- HAACK 2016a: M.-L. HAACK, *Eugen Fischer et la "race" des Etrusques*, in HAACK 2016b, 95-113.
- HAACK 2016b: M.-L. HAACK (Éd.), *Les Étrusques au temps du fascisme et du nazisme. Avec la collaboration de M. Miller*, Bordeaux 2016.

- HAACK 2017: M.-L. HAACK, *Rome contre Tusca: les Etrusques dans l'œuvre de Giulio Evola*, in Ph. Foro (Éd.), *L'Italie et l'Antiquité du Siècle des lumières à la chute du fascisme*, Toulouse 2017, 265-278.
- HAACK 2020a: M.-L. HAACK, *Les Étrusques et la question raciale dans l'Italie fasciste*, in *Anabases* 32, 2020, 151-164.
- HAACK 2020b: M.-L. HAACK, *Le «problème étrusque»*, in *Cahiers de la Méditerranée* 101, 2020, 87-98.
- HAACK 2020c: M.-L. HAACK, *Crani etruschi vs crani romani? Il fascismo e l'antropologia degli etruschi*, in P. Salvatori (a cura di), *Il fascismo e la storia*, Pisa 2020, 31-50.
- HARARI 2017: M. HARARI, *Nel Dopoguerra: alle origini della (non) questione dell'origini*, in M.-L. Haack (Éd.), *L'étruscologie dans l'Europe d'après-guerre*. Avec la collaboration de M. Miller, Bordeaux 2017, 143-148.
- ISRAEL, NASTASI 1998: G. ISRAEL, P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna 1998.
- KRÄMER 2016: R.P. KRÄMER, *Von Ritzzeichnungen, Runen und Rom. Franz Altheim und seine Studien zu Italikern während des Nationalsozialismus*, in HAACK 2016b, 143-168.
- LANZONI 2000: R. LANZONI, *Life is Beautiful: When Humour Challenges History*, in *Forum Italicum* 34.1, 2000, 121-135.
- LEONE 2002: M. LEONE, *Shoah and Humour: a Semiotic Approach*, in *Jewish Studies Quarterly* 9.2, 2002, 173-192.
- LO IACONO 2009: D. LO IACONO, *Alfredo Cucco. L'uomo, il politico, il medico*, Palermo 2009.
- LORÉ 2008: M. LORÉ, *Antisemitismo e razzismo ne La Difesa della Razza (1938-1943)*, Roma 2008.
- MANSUELLI 1946: G.A. MANSUELLI, *In memoria di Pericle Ducati: 1880-1944*, Bologna 1946.
- MASTRELLI, PAENTI 1999: C.A. MASTRELLI, A. PAENTI (a cura di), *Giacomo Devoto nel centenario della nascita*. Atti del convegno «Giacomo Devoto e le Istituzioni» (Firenze, 24-25 ottobre 1997). Ricerche e documenti, Scritti minori, Firenze 1999.
- MICHAELIS 1998: M. MICHAELIS, *Mussolini's unofficial mouthpiece: Telesio Interlandi - Il Tevere and the evolution of Mussolini's anti-Semitism*, in *Journal of Modern Italian Studies* 3.3, 1998, 217-240.
- MILLER 2016: M. MILLER, *Alfred Rosenberg, die Etrusker und die Romfrage*, in HAACK 2016b, 81-94.
- MODICA 1940a: A. MODICA, *La scrittura e la razza italica*, in *La Difesa della razza* 3.8, 20 febbraio 1940, 38-41.
- MODICA 1940b: A. MODICA, *Latifondi e razza*, in *La Difesa della razza* 4.4, 20 dicembre 1940, 15-20.
- MODICA 1941a: A. MODICA, *La maternità come difesa della razza*, in *La Difesa della razza* 4.16, 20 giugno 1941, 12-15.
- MODICA 1941b: A. MODICA, *Origine e classificazione della razza italiana*, in *La Difesa della razza* 4.18, 20 luglio 1941, 21-24.

- MODICA 1941c: A. MODICA, *Antirazzismo e falso razzismo nella Russia Bolscevica*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 6-8.
- MODICA 1941d: A. MODICA, *Gli ebrei nell'URSS*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 6-15.
- MODICA 1941e: A. MODICA, *I Giudei nell'Armata Rossa*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 9-11.
- MODICA 1941f: A. MODICA, *Diplomazia giudaica*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 14-15.
- MODICA 1941g: A. MODICA, *Storia massonica dei protocolli dei Savi di Sion*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 16-17.
- MODICA 1941h: A. MODICA, *Israele contro Dante*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 18-19.
- MODICA 1941i: A. MODICA, *Litwinoff Finkelstein*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 20-22.
- MODICA 1941j: A. MODICA, *La dinastia Kaganowich*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 23.
- MODICA 1941k: A. MODICA, *La cricca staliniana*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 26-27.
- MODICA 1941l: A. MODICA, *Churchill e gli ebrei*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 28-29.
- MODICA 1941m: A. MODICA, *Almanacco del razzista*, in *La Difesa della razza* 4.19, 5 agosto 1941, 30.
- MODICA 1941n: A. MODICA, *La razza e i capi*, in *La Difesa della razza* 4.24, 20 ottobre 1941, 6-8.
- MODICA 1941o: A. MODICA, *Le razze dell'URSS. Settore asiatico*, in *La Difesa della razza* 4.24, 20 ottobre 1941, 9-11.
- MODICA 1941p: A. MODICA, *Le razze dell'URSS. Settore asiatico. Siberia - Estremo oriente*, in *La Difesa della razza* 5.2, 20 novembre 1941, 21-24.
- MODICA 1941q: A. MODICA, *Il certificato prematrimoniale*, in *La Difesa della razza* 5.4, 20 dicembre 1941, 28-30.
- MODICA 1942a: A. MODICA, *Caratteri fisico-psichici anglosassoni in America*, in *La Difesa della razza* 5.7, 5 febbraio 1942, 15-21.
- MODICA 1942b: A. MODICA, *Razza, civiltà e storia*, in *La Difesa della razza* 5.10, 20 marzo 1942, 19-21.
- MODICA 1942c: A. MODICA, *Razze e sottorazze*, in *La Difesa della razza* 5.12, 20 aprile 1942, 19-21.
- MODICA 1942d: A. MODICA, *Inoppugnabilità delle suddivisioni razziali (contro la pseudoscienza dei razzisti a metà)*, in *La Difesa della razza* 5.13, 5 maggio 1942, 18-19.
- MODICA 1942e: A. MODICA, *L'Anti-uomo bolscevico*, in *La Difesa della razza* 5.14, 20 maggio 1942, 53-55.
- MODICA 1942f: A. MODICA, *Evoluzione del concetto di arianesimo*, in *La Difesa della razza* 5.15, 5 giugno 1942, 18-19.
- MODICA 1942g: A. MODICA, *Geografia psichica e diversità razziali*, in *La Difesa della razza* 5.18, 20 luglio 1942, 10-11.

- MODICA 1942h: A. MODICA, *Una nuova teoria sull'origine delle razze*, in *La Difesa della razza* 5.20, 20 agosto 1942, 7-8.
- MODICA 1942i: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 5.20, 20 agosto 1942, 21.
- MODICA 1942j: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 5.21, 5 settembre 1942, 21.
- MODICA 1942k: A. MODICA, *Interpretazione biologica della crisi occidentale*, in *La Difesa della razza* 5.22, 20 settembre 1942, 8-10.
- MODICA 1942l: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza*, 5.23, 5 ottobre 1942, 21.
- MODICA 1942m: A. MODICA, *L'origine delle specie per reattività razziale*, in *La Difesa della razza* 5.24, 20 ottobre 1942, 7-9.
- MODICA 1942n: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 5.24, 20 ottobre 1942, 21.
- MODICA 1942o: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.1, 5 novembre 1942, 18.
- MODICA 1942p: A. MODICA, *Razza italiana in Svizzera*, in *La Difesa della razza* 6.2, 20 novembre 1942, 7-9.
- MODICA 1942q: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.2, 20 novembre 1942, 21.
- MODICA 1942r: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.3, 5 dicembre 1942, 21.
- MODICA 1942s: A. MODICA, *Inferiorità razziale anglosassone*, in *La Difesa della razza* 6.4, 20 dicembre 1942, 4-7.
- MODICA 1942t: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza*, 6.4, 20 dicembre 1942, 21.
- MODICA 1943a: A. MODICA, *Coelum non animum mutant*, in *La Difesa della razza* 6.5, 5 gennaio 1943, 2-13.
- MODICA 1943b: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.5, 5 gennaio 1943, 21.
- MODICA 1943c: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.6, 20 gennaio 1943, 21.
- MODICA 1943d: A. MODICA, *Genetica*, in *La Difesa della razza* 6.7, 5 febbraio 1943, 21.
- MORO 2003: R. MORO, *Propagandisti cattolici del razzismo antisemita in Italia (1937-1941)*, in C. Brice, G. Miccoli (Éd.), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX^{ème}-XX^{ème} siècle)*, Roma 2003, 275-345.
- PALLOTTINO 1942: M. PALLOTTINO, *Etruscologia*, Milano 1942.
- PARISE 1992: N. PARISE, s.v. *Ducati, Pericle*, in *DBI* 41, Roma 1992, 727-730.
- PELLETIER 1999: D. PELLETIER, *La vie est belle de Roberto Benigni*, in *Vingtième Siècle* 63, 1999, 145-147.
- PENSABENE 1937: G. PENSABENE, *Sotto la maschera d'Israele*, in *Il Tevere*, 30-31 dicembre 1937, 3.
- PENSABENE 1938a: G. PENSABENE, *La borghesia e la razza*, in *La Difesa della Razza* 1.1, 5 agosto 1938, 30-31.
- PENSABENE 1938b: G. PENSABENE, *L'evoluzione e la razza. Cinquant'anni di polemiche ne "La civiltà cattolica"*, in *La Difesa della razza* 1.2, 20 agosto 1938, 31-33.
- PENSABENE 1938c: G. PENSABENE, *"La Civiltà Cattolica" e gli ebrei*, in *La Difesa della razza* 1.3, 5 settembre 1938, 35-36.
- PENSABENE 1938d: G. PENSABENE, *Motivi trionfali nell'arte dei popoli arii*, in *La Difesa della Razza* 2.1, 5 novembre 1938, 26-28.

- PERREAULT 1998: M. PERREAULT, *La vie est belle. Cacher l'horreur; Roberto Benigni. Le franciscain du comique aborde l'Holocauste*, in *Séquences. La revue du cinéma* 199, 1998, 40-42.
- PISANTY 2006: V. PISANTY, *La difesa della razza. Antologia (1938-1943)*, Milano 2006.
- PROSDOCIMI 1991: A.L. PROSDOCIMI, s.v. *Prosdocimi, Giacomo* in *DBI* 39, Roma 1991, 605-612.
- RAMAT 1982: P. RAMAT, *Giacomo Devoto (1898-1974). The man and his work*, in *Historiographia linguistica* 9.3, 1982, 495-513.
- RASERA 1988: F. RASERA, *Gino Sottochiesa, scrittore roveretano, cattolico fascista antisemita*, in *Materiali di Lavoro* 1-4, 1988, 191-211.
- SARFATTI 2002: M. SARFATTI, *Interlandi, Telesio*, in V. De Grazia, S. Luzzatto (a cura di), *Dizionario del fascismo*, I, Torino 2002, 673-674.
- SEDTA 2008: G. SEDTA, *Scrittori polizia fascista. Battaglie letterarie sotto il regime*, in *Strumenti critici* 23.2, 2008, 271-283.
- SOTTOCHIESA 1939a: G. SOTTOCHIESA, *La razza italiana nella preistoria*, in *La Difesa della razza* 2.18, 20 luglio 1939, 9-10.
- SOTTOCHIESA 1939b: G. SOTTOCHIESA, *Bibliografia essenziale sul razzismo*, in *La Difesa della razza* 2.10, 20 marzo 1939, 29.
- SOTTOCHIESA 1940a: G. SOTTOCHIESA, *Leonardo pittore razzista*, in *La Difesa della razza* 3.6, 20 gennaio 1940, 24-26.
- SOTTOCHIESA 1940b: G. SOTTOCHIESA, *Ebrei convertiti*, in *La Difesa della razza* 3.19, 5 agosto 1940, 18-22.
- SOTTOCHIESA 1940c: G. SOTTOCHIESA, *Gli Ebrei della nuova Europa e il problema dell'isolamento*, in *La Difesa della razza* 3.21-22, 5-20 settembre 1940, 45-47.
- SOTTOCHIESA 1940d: G. SOTTOCHIESA, *Lo spirito ebraico del puritanesimo*, in *La Difesa della razza* 3.24, 20 ottobre 1940, 34-38.
- STONE 2005: M. STONE, *Primo Levi, Roberto Benigni, and the Politics of Holocaust Representation*, in S. Pugliese (Ed.), *The Legacy of Primo Levi*, New York 2005, 135-146.
- TAGLIAFERRI 2004: A. TAGLIAFERRI, *Il clandestino. Vita e opere di Emilio Villa*, Roma 2004.
- VIANO 2000: M. VIANO, *Life is Beautiful: Reception, Allegory and Holocaust Laughter*, in *Jewish Social Studies: The New Series* 5.3, 2000, 47-66.
- VIGOUR 2002: C. VIGOUR, *Shoah et cinéma: étude comparée de Shoah de Claude Lanzmann et La vie est belle de Roberto Benigni (note critique)*, in *Terrains & travaux* 3.1, 2002, 38-62.
- VILLA 1937a: E. VILLA, *Democrazia intellettuale*, in *Il Bargello* 9.45, 5 settembre 1937, 3.
- VILLA 1937b: E. VILLA, *Sopra il ritorno al canto*, in *Il Frontespizio* 15.6, 1937, 457-459.
- VILLA 1937c: E. VILLA, *Ancora del monismo martiniano*, in *Il Frontespizio* 15.7, 1937, 556.
- VILLA 1937d: E. VILLA, *Oggetto o Allegoria*, in *Il Frontespizio* 15.8, 1937, 593-596.
- VILLA 1937e: E. VILLA, *Ducan Bhan Mac Intyre*, in *Il Frontespizio* 15.8, 1937, 617-618.

- VILLA 1937f: E. VILLA, *Apologetica cattolica*, in *Il Meridiano di Roma* 2.40, 3 ottobre 1937, xv.
- VILLA 1937g: E. VILLA, *Libri d'arte*, in *Il Meridiano di Roma* 2.45, 7 novembre 1937, xvi.
- VILLA 1937h: E. VILLA, *Butrinto – S. Pietro*, in *Il Meridiano di Roma*, 2.47, 21 novembre 1937, x.
- VILLA 1937i: E. VILLA, *Traduzioni*, in *Il Meridiano di Roma* 2.51, 19 dicembre 1937, x.
- VILLA 1937j: E. VILLA, *Novecento europeo*, in *Il Meridiano di Roma* 2.52, 26 dicembre 1937, xiii.
- VILLA 1938: E. VILLA, *Arianità della lingua etrusca*, in *La Difesa della razza* 1.5, 5 ottobre 1938, 20.
- VILLA 1939: E. VILLA, *La lingua tocaria*, in *La Difesa della razza* 2.17, 5 luglio 1939, 47.
- VILLA 1993: E. VILLA, *Aldo Capasso, una presenza poetica del Novecento*, in *Italianistica: Rivista di letteratura italiana* 22.1/3, 1993, 173-201.
- VOLLI 1970: G. VOLLI, *Gli Ebrei a Riva del Garda*, in *La Rassegna Mensile di Israel* 36, 1970, 473-488.

RAZZISMO E ARTE. LE POLEMICHE STORICO-ARTISTICHE DI RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI SOTTO IL FASCISMO

Andrea Avalli

ABSTRACT: This contribution analyses a case study of the entanglements between scientific racism, antiracism, and classical studies in fascist Italy, by providing an interpretation of Ranuccio Bianchi Bandinelli's role in the debates on the racial identity of Etruscan and Italic art. It aims at retracing the use of racial categories in ancient history, and its discontents, in a 1930s fascist context.

SOMMARIO: 1. Il giovane Bianchi Bandinelli e l'interpretazione dell'arte etrusca. – 2. Arte italiana e razzismo negli anni Trenta. – 3. Conclusione. Gli anni del 'razzismo di Stato'.

Uno dei nodi principali delle scienze dell'antichità negli anni Trenta, strettamente legato alla storia del nazionalismo e dei regimi fascisti europei, è la questione del razzismo. Inteso come insieme di pratiche e discorsi discriminatori e persecutori, tale fenomeno ha una dimensione politica che incide direttamente sulle vite degli studiosi, per raggiungere poi il proprio apice negli anni della Seconda guerra mondiale e dello sterminio degli ebrei d'Europa¹. Parallelamente, però, negli anni Trenta il razzismo ha una dimensione scientifica, che spesso viene chiamata a legittimare regimi di discriminazione, nelle colonie e in madrepatria: non solo nella Germania nazista, la razza è una categoria dell'antropologia fisica ampiamente utilizzata nelle scienze sociali, umanistiche e naturali, che solo in alcuni contesti nazionali (Stati Uniti d'America, Regno Unito) inizia a essere criticata da un consistente antirazzismo scientifico². Nel caso dell'Italia fascista, gli storici hanno da tempo evidenziato il peso del razzismo nell'ideologia, nella scienza e nelle politiche del regime, riconoscendolo come un fenomeno preesistente rispetto al modello nazista e discutendone i margini di autonomia da esso³. È ancora necessario, però, ricostruirne il radicamento nelle scienze antichistiche, soprattutto in un contesto in cui l'antichità viene utilizzata a vari livelli, dagli intellettuali e dai responsabili della politica culturale del regime, per costruire un'identità nazionale, razziale e imperiale italiana⁴.

¹ Per il caso italiano, cfr. IORI 2019; PAGLIARA 2020.

² STEPAN 1982; BARKAN 1992; BETHENCOURT 2013.

³ RASPANTI 1994; ISRAEL, NASTASI 1998; BURGIO 1999; GILLETTE 2001; GILLETTE 2002a; GILLETTE 2002b; MAIOCCHI 2004; CASSATA 2008; ISRAEL 2010; CAPRISTO 2011; SARFATTI 2018².

⁴ Cfr. GENTILE 2007; NELIS 2011; ARTHURS 2012; GIARDINA, VAUCHEZ 2016²; SALVATORI 2016. Per una storia di questi studi, cfr. SALVATORI 2014; ROCHE 2019.

Un caso di studio ideale per indagare l'intreccio tra razzismo scientifico e antichistica italiana è offerto dalle polemiche intorno alla possibilità di un'interpretazione razziale dell'arte antica, e in particolare di quella etrusca, portate avanti nella seconda metà degli anni Trenta dall'emergente studioso Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975)⁵. Destinato a diventare uno dei più importanti storici dell'arte antica nell'Italia del secondo dopoguerra, nonché uno dei principali esponenti della politica culturale del Partito Comunista Italiano durante la guerra fredda, proprio negli anni Trenta Bianchi Bandinelli inizia a costruire una propria posizione autonoma e critica rispetto alle tendenze nazionaliste e razziste dell'antichistica italiana sotto il fascismo, nella quale lui stesso aveva mosso i primi passi come studioso. Ricostruirne il percorso scientifico e ideologico sotto il fascismo consente dunque di avere una prospettiva illuminante sulle traiettorie del razzismo scientifico nell'antichistica fascista, e sui margini di opposizione esistenti in quel contesto.

1. *Il giovane Bianchi Bandinelli e l'interpretazione dell'arte etrusca*

Nato nel 1900 in un'antica famiglia aristocratica di Siena – il padre era stato sindaco della città per 15 anni a cavallo del secolo ed amministratore del Monte dei Paschi; la madre, tedesca, era legata agli ambienti di corte dei Savoia – Bianchi Bandinelli studia Lettere all'università di Roma e si laurea il 18 dicembre 1923. La sua tesi verte sulla città etrusca di Chiusi, ed è diretta dall'archeologo Giulio Quirino Giglioli⁶, che nello stesso mese lascia la direzione del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, ricoperta a partire dal 1919, per spostarsi all'Università di Pisa⁷. Com'è noto, il relatore di Bianchi Bandinelli non è un semplice archeologo e docente universitario: dopo una lunga militanza di estrema destra nell'Associazione Nazionalista Italiana, anche in qualità di dirigente locale, nazionale, candidato elettorale e assessore romano del movimento, Giglioli confluisce nello stesso 1923 nel Partito Nazionale Fascista⁸, della cui politica culturale rappresenterà una delle voci più influenti

⁵ Su Ranuccio Bianchi Bandinelli resta fondamentale la biografia di BARBANERA 2003.

⁶ BARBANERA 2003, 35 ss.; BIANCHI BANDINELLI 1955-1956. La tesi di laurea sarà pubblicata nel 1925: cfr. BIANCHI BANDINELLI 1925a.

⁷ Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Professori universitari epurati (1944-1946), b. 15, f. «Giglioli prof. Giulio Quirino».

⁸ Sulla militanza nazionalista di Giulio Quirino Giglioli tra il 1910 e il 1923, cfr. GIGLIOLI 1929; SCRIBA 1995, 60-73; BARBANERA 2000; ROCCUCCI 2001, 154, 333, 353-355, 418, 438, 538; ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Professori universitari epurati (1944-1946), b. 15, f. «Giglioli prof. Giulio Quirino». In ACS, Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, Fascicoli perso-

nel settore antichistico e, nella capitale, persino urbanistico⁹. Tale percorso politico nazionalista non era stato privo di riflessi nella carriera archeologica di Giglioli, fin dalla sua partecipazione come segretario alla Mostra Archeologica diretta da Rodolfo Lanciani per il primo cinquantenario dell'Unità d'Italia nel 1911¹⁰, per farsi evidente soprattutto negli anni del primo conflitto mondiale e del dopoguerra. Nel 1916, infatti, durante un congedo temporaneo dalla guerra a cui aveva aderito da volontario interventista, Giglioli aveva ritrovato negli scavi di Veio un importante gruppo di statue etrusche, tra cui il famoso *Apollo*¹¹, che negli anni dopo l'armistizio, assunta la direzione del Museo di Villa Giulia, aveva poi instancabilmente pubblicizzato come antichi prodotti artistici della «stirpe» italiana¹².

Benché il giovane Bianchi Bandinelli, tendenzialmente liberale, non aderisca al fascismo¹³, muove i suoi primi passi professionali dopo la laurea all'interno della rete scientifica e politica del suo ex-relatore. Nel 1924, infatti, il giovane è assunto al Museo Archeologico Nazionale di Firenze¹⁴ diretto dal soprintendente archeologo Antonio Minto¹⁵, e viene coinvolto dal 1925 come segretario di un «Comitato Direttivo per la pubblicazione di una serie di opere sulla civiltà etrusca», composto da Minto, Giglioli, Pericle Ducati, Bartolomeo Nogara, Roberto Paribeni e Luigi Pernier¹⁶. Nel 1956, commemorando Minto dopo la sua morte, Bianchi Bandinelli racconterà di aver «condotto dei sondaggi» in questo periodo, tramite suo padre, presso il Monte dei Paschi di Siena. Questi «sondaggi» si concretizzano nel giugno 1925, quando a Siena il giovane, insieme a Giglioli, Minto, Pernier e Ducati, incontra il direttore generale della banca: grazie alla mediazione dei Bianchi Bandinelli, il gruppo riesce ad ottenere un finanziamento a fondo perduto della consistenza di 50000 lire¹⁷. Anche per giustificare dal punto di vista giuridico questa elargizione, gli

nali (1926-1944), b. 593, f. «Giglioli Giulio Quirino fu Alfredo» l'iscrizione al PNF è registrata al 23 marzo 1919 – cioè alla data di fondazione del movimento dei Fasci di combattimento – ma si tratta probabilmente di una retrodatazione 'antemarcia' *ad honorem* a beneficio dei nuovi iscritti di provenienza nazionalista.

⁹ Cfr. SCRIBA 1995, ARTHURS 2012, KALLIS 2014.

¹⁰ Sull'ispirazione nazionalista della Mostra Archeologica del 1911 cfr. ARTHURS 2007.

¹¹ DELPINO 2015; HARARI 2015.

¹² Cfr. GIGLIOLI 1919; GIGLIOLI 1920a; GIGLIOLI 1920b; GIGLIOLI 1920c; GIGLIOLI 1921.

¹³ In un appunto del diario del 1921, però, pur condannando le violenze squadriste, considera il fascismo un movimento che può portare a «maturazione» il vecchio socialismo: cfr. BIANCHI BANDINELLI 1996, 11.

¹⁴ BARBANERA 2003, 49.

¹⁵ Cfr. PATERA 2012.

¹⁶ TARANTINI 2002, 138.

¹⁷ BIANCHI BANDINELLI 1955-1956.

studiosi costituiscono nei mesi successivi un «Comitato Permanente per l'Etruria»: si tratta del primo coordinamento nazionale delle ricerche etruscologiche in Italia, che a partire da questo momento organizzerà le attività scientifiche del settore¹⁸. La sede del Comitato è Firenze e il suo presidente è Antonio Minto, che nello stesso anno aderisce al convegno nazionale delle istituzioni fasciste di cultura di Bologna¹⁹, e inserisce il nuovo Comitato Permanente per l'Etruria all'interno del nuovo «Ente per le Attività Toscane», un organo fascista volto alla promozione del turismo e del folklore in Toscana²⁰. È l'inizio della fase propulsiva dell'etruscologia italiana, che nello stesso 1925 conosce l'istituzione della prima cattedra universitaria di Etruscologia, all'università di Roma²¹, e nei tre anni successivi vedrà un Convegno nazionale etrusco (1926), l'inizio delle pubblicazioni della rivista annuale *Studi Etruschi* (1927) e un Congresso internazionale etrusco (1928)²².

È in questo contesto scientifico che Bianchi Bandinelli inizia a occuparsi di arte etrusca, a partire da un'ispirazione che non è lontana dall'approccio ideologico del suo relatore universitario. Già nel giugno 1925, contemporaneamente alla mediazione per il finanziamento delle ricerche etruscologiche, pubblica un articolo sulla rivista *Dedalo* del critico d'arte Ugo Ojetti. In questa sede, il giovane studioso registra lo sviluppo di nuovo interesse per l'Etruria, chiamata «crogiuolo di fusione della prima civiltà italiana». Nell'ottica di Bianchi Bandinelli, «il regionalismo artistico italiano comincia invero dal tempo etrusco; si perde, fondendosi, nel dominio universale dell'impero romano, per risorgere e svilupparsi magnificamente alla fine del medioevo». L'arte etrusca è dunque interpretata come parte di una più ampia continuità italiana che attraversa i secoli²³. Nonostante le critiche che il giovane studioso riserva al valore estetico di quest'arte, l'articolo si conclude con il riconoscimento della «enorme» influenza dell'arte etrusca su quella romana, e della sua importanza come «prima produzione artistica del suolo italiano»:

E non a torto, forse, alcuni vogliono riconoscere in essa l'humus dal quale si svilupparono talune delle caratteristiche dell'arte toscana del medio evo e

¹⁸ Cfr. *Studi Etruschi* 1, 1927, 429-437.

¹⁹ Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Firenze (archivio dell'ex-Soprintendenza Archeologica della Toscana), 1925-1950, Pos. 10/3, Concorsi, esposizioni, mostre d'arte ecc – Congressi (Inserito 1), Congressi, lettere di Minto ad Alessandro Del Vita e Franco Ciarlantini.

²⁰ CAVAZZA 1997, 172 ss. Dal 1930 l'Ente per le Attività Toscane si chiama «Federazione Toscana per il Turismo – Ente d'Iniziativa»: cfr. *Studi Etruschi* 4, 1930, 464.

²¹ MICHETTI 2015.

²² Cfr. Comitato Permanente per l'Etruria (Ente per le Attività Toscane) 1926; *Studi Etruschi* 1, 1927; Comitato Permanente per l'Etruria (Ente per le Attività Toscane) 1929.

²³ BIANCHI BANDINELLI 1925b, 5.

del rinascimento, quasi che un medesimo suolo avesse prodotto le medesime forme. Certo che alcuni monumenti dell'arte etrusca mostrano delle analogie sorprendenti, nel modo di concepire, con i nostri grandi quattrocentisti tanto da far pensare, più che a una voluta imitazione dell'antico, ad opere sorte in equivalenti stagioni di civiltà²⁴.

Emerge così, legato all'idea dell'arte etrusca come prima forma di arte italiana, il tema della sua continuità millenaria attraverso i secoli, su un piano estetico e – implicitamente – etnico, che nello stesso anno Bianchi Bandinelli ripropone anche nell'analisi della scultura medievale di Jacopo della Quercia²⁵, e che rappresenta una tendenza condivisa da altri archeologi e critici d'arte nazionalisti del periodo²⁶.

Alla fine del 1926, Bianchi Bandinelli scrive un articolo che viene pubblicato nel giugno 1927 su *Dedalo*, nel quale registra nuovamente che «adesso sembra alacramente in cammino una rivalutazione dei caratteri originali dell'arte etrusca» rispetto al modello dell'arte greca²⁷. In questo scritto, Bianchi Bandinelli propone la tesi della produzione etrusca del *Bruto* conservato nei Musei Capitolini a Roma. È studiando il *Bruto* che Bianchi Bandinelli fa la conoscenza dello storico dell'arte austriaco Guido von Kaschnitz-Weinberg (1890-1958), a sua volta interessato alla statua²⁸, e proprio questo studioso, insieme a lui, sarà un protagonista del dibattito sull'arte etrusca tra le due guerre. Vienne-ese, già volontario di guerra, dal 1923 Kaschnitz-Weinberg è *Hilfsarbeiter* della sede romana del *Deutsches Archäologisches Institut*. La sezione romana era stata chiusa nel 1915 al momento dell'entrata in guerra dell'Italia, ed era stata espropriata dallo Stato italiano nel 1919, come dimostrazione di forza durante le trattative sulle riparazioni di guerra. Solo nel 1920 la biblioteca e i beni dell'Istituto, ma non l'edificio della vecchia sede, sono restituiti alla Germania, e la sezione riapre stabilmente le sue attività solo nel 1924. A Roma, Kaschnitz lavora alla riapertura della sezione, collaborando anche con Bartolomeo Nogara, etruscologo e direttore dei Musei Vaticani²⁹, ad un nuovo allestimento museale vaticano del materiale etrusco e italico, rimanendo nella capitale italiana fino al 1930. Sull'esperienza con Nogara scrive un articolo in cui analizza una serie di teste in terracotta del Museo Gregoriano Etrusco, con l'intento,

²⁴ *Ibidem*, 31.

²⁵ BARBANERA 2003, 52.

²⁶ DELLA SETA 1921, 559; OJETTI 1960; PAPINI 1923, 10.

²⁷ BIANCHI BANDINELLI 1927, 5.

²⁸ *Ibidem*, 35 nt. Su Guido von Kaschnitz-Weinberg, cfr. WICKERT 1979, 181; RAECK 2016; MASCHEK 2017.

²⁹ Su Bartolomeo Nogara cfr. VISTOLI 2013.

che lo accompagnerà negli anni successivi, di individuare ciò che è tipicamente etrusco e non greco nell'arte etrusca³⁰. Sulla rivista della sezione romana del *Deutsches Archäologisches Institut*, nel 1926, scrive infatti un articolo sui ritratti etruschi e romani arcaici, nel quale ricerca una definizione essenzialista (parla di «Wesensbestimmung»³¹) dell'arte etrusca. Influenzato dallo storico idealista dell'arte Ludwig Coellen, Kaschnitz vede la produzione artistica in chiave hegeliana, come emanazione dello spirito³², distinguendo nella storia dell'arte antica e moderna due approcci alla rappresentazione figurativa: organicismo e meccanicismo-cubismo. Se la prima tendenza è rappresentata dall'arte greca classica, la seconda è rappresentata dalla «Negerkunst» e dall'arte di Picasso, Braque e Léger³³. Nell'arte etrusca, Kaschnitz-Weinberg vede una fusione dei due principi tramite l'influenza greca, ma sostiene che l'arte etrusca arcaica – quindi, nel suo pensiero, quella più autenticamente etrusca in quanto priva di influenze straniere – sia cubista. L'interpretazione storico-artistica prosegue poi tramite un approccio fisiognomico ai ritratti³⁴ e una periodizzazione basata sulla storia razziale, secondo la quale l'arte muta in seguito all'intervento di «nuove razze e nuovi problemi»³⁵. L'impostazione neo-idealista di Kaschnitz-Weinberg si risolve così in un'interpretazione etnica dell'arte, per cui lo spirito che determina la produzione artistica è legato alla razza. Negli anni successivi, lo storico dell'arte austriaco approfondirà questa impostazione, diventando uno dei principali esponenti della cosiddetta *Strukturforschung* – una tendenza dell'archeologia classica germanofona interbellica, interessata a ricercare nella produzione artistica antica un significato essenziale e strutturale legato al dato etnico³⁶.

Bianchi Bandinelli, recensendo su *Studi Etruschi* questo articolo nel 1928, si dimostra molto interessato all'impostazione di Kaschnitz-Weinberg. In particolare, lo studioso ricollega l'approccio del collega austriaco a un «fondamentale»³⁷ articolo di Giuseppe Cultrera, successore di Giglioli alla direzione di Villa Giulia e direttore del museo di Tarquinia-Corneto³⁸, tratto dal suo intervento tenuto al Convegno nazionale etrusco del 1926³⁹. Secondo Cultrera, anche ammettendo la provenienza extra-italica degli Etruschi, la loro civiltà

³⁰ KASCHNITZ-WEINBERG 1924-1925.

³¹ KASCHNITZ-WEINBERG 1926, 135.

³² WIMMER 1997, 158.

³³ KASCHNITZ-WEINBERG 1926, 150-151. Cfr. WIMMER 1997, 153.

³⁴ WIMMER 1997, 156.

³⁵ KASCHNITZ-WEINBERG 1926, 211. La traduzione è mia.

³⁶ WIMMER 1997, 14 ss. Cfr. ALTEKAMP 2018, 307-309.

³⁷ BIANCHI BANDINELLI 1928a, 696.

³⁸ Su Giuseppe Cultrera cfr. PAGLIARDI 2012; SILEONI 2017.

³⁹ CULTRERA 1927.

va posta nel contesto dei popoli italici che la influenzano e vi partecipano già prima della romanizzazione. Ne consegue che la civiltà etrusca vada considerata di fatto italica. Questa impostazione della questione etrusca, già presente in Giglioli, viene poi applicata alla storia dell'arte: Cultrera considera l'arte etrusca come un'arte italica. Tenta di spiegarsi con un esempio: nella storia dell'arte italiana si possono individuare peculiarità regionali, ma nessuno potrebbe astrarre l'arte di una regione dal contesto nazionale. Allo stesso modo, l'arte etrusca sarebbe solo la declinazione regionale di una più vasta arte italica, di cui, per esempio, farebbe parte anche l'arte della Magna Grecia. In questo modo, la nazione italiana moderna viene proiettata nell'antichità, e connotata anche in chiave razziale: nell'arte romana, infatti, vi sarebbe una «continuità di vita materiale e spirituale del popolo italico», e quindi del «popolo di Roma», basta sulla «comunanza di razza, di costumi, di credenze, di tradizioni»⁴⁰. La continuità dell'arte è dunque esplicitamente legata alla continuità razziale, «dal primitivo tracciato delle terramare all'arco di Costantino, ed oltre»⁴¹. Ancora nel 1928, partecipando al I Congresso di Studi Romani, Cultrera afferma il carattere unitario dell'arte italica, etrusca e romana, e rivendica il ruolo del museo di Villa Giulia come museo italico, e non solo «etrusco» o «pre-romano», perché esso espone l'arte di un'unica civiltà e di un'unica razza, che ha prodotto opere simili in momenti storici diversi⁴².

Bianchi Bandinelli si mostra favorevolmente interessato all'approccio di Kaschnitz e di Cultrera, riconoscendovi un'assimilazione dell'arte etrusca nell'identità italica e non in quella ellenistica⁴³, e spingendosi a desiderare una maggiore attenzione storiografica anche per il carattere italico dell'arte della Magna Grecia⁴⁴. Nell'arte etrusca – afferma Bianchi Bandinelli – ritorna sempre alla superficie «la profondità rimasta primitiva del sentiero artistico popolare indigeno», che risorgerebbe come sostrato dell'arte medievale una volta venuta meno l'influenza ellenistica classica⁴⁵: la posizione di Bianchi Bandinelli è dunque sostanzialmente indistinguibile dalla tendenza degli studiosi alla teorizzazione di una millenaria continuità etnica ed estetica dell'arte italiana.

Al Congresso internazionale etrusco del 1928, Bianchi Bandinelli interviene con una comunicazione sull'arte etrusca, che viene pubblicata successiva-

⁴⁰ *Ibidem*, 87-88.

⁴¹ *Ibidem*, 93.

⁴² CULTRERA 1929.

⁴³ BIANCHI BANDINELLI 1928a, 696.

⁴⁴ *Ibidem*, 697.

⁴⁵ *Ibidem*, 698.

mente su *Nuova Antologia*⁴⁶. Lo studioso condivide qui la definizione di «cubismo» etrusco fatta da Kaschnitz-Weinberg⁴⁷, affermando poi che «nelle opere di scultura più difficilmente si insinua il sospetto di provenienza straniera e più facilmente si fissano i caratteri regionali di un'arte»⁴⁸. La scultura è dunque chiamata a testimoniare gli autentici caratteri etnici, regionali, nazionali di un'arte rispetto alle influenze straniere. Inoltre, secondo lo storico dell'arte, gli Etruschi fissano nel «sentimento artistico italiano» caratteri che sopravvivono nell'arte romana e nel Medioevo, fino al Rinascimento – considerato come fenomeno realizzatosi pienamente proprio in Etruria⁴⁹. Con l'ellenismo e l'impero romano, l'influenza greca classicista si estenderebbe anche in Italia, ma verrebbe meno con la fine dell'impero permettendo infine il ritorno alla superficie di uno spirito italico che si era mantenuto vivo nell'arte provinciale⁵⁰. Di fatto, anche con questo intervento si teorizza una continuità etnica ed estetica italica che a partire dagli Etruschi, attraversando una parentesi classicista, ellenistica e imperiale di diversi secoli, riemergerebbe nel Rinascimento. Non a caso, l'articolo di Bianchi Bandinelli viene poi preso come punto di riferimento, insieme a quello di Cultrera, dall'archeologo fascista Carlo Anti⁵¹, che nel 1930 afferma come l'arte etrusca non sia altro che la fase più arcaica di un'arte italica che, attraverso l'epoca romana, arriva a comprendere l'arte italiana contemporanea⁵². Tra gli studiosi, si consolida dunque la convinzione di una continuità nell'arte italica dagli Etruschi al XX secolo, basata sull'idea di una continuità etnica, che rende prive di senso le distinzioni tra arte etrusca, romana e italiana, interpretate come semplici fasi di un'unica storia razziale e nazionale. Tale tendenza storiografica è tipica dell'Italia fascista, e riceve critiche da parte di studiosi stranieri antifascisti: nel 1929, lo stesso Bianchi Bandinelli si impegna a negare recisamente le accuse di nazionalismo rivolte all'etruscologia italiana da parte dello studioso marxista svizzero Hans Mühlestein⁵³.

Nel 1930 le strade professionali di Bianchi Bandinelli e di Kaschnitz-Weinberg si incontrano nuovamente, sulla rivista del critico d'arte filo-fascista Waldemar-George – figura importante del 'ritorno all'ordine' nell'arte contemporanea francese ed europea, e attivo nella promozione internazionale dell'arte

⁴⁶ BIANCHI BANDINELLI 1928b, 106.

⁴⁷ *Ibidem*, 113.

⁴⁸ *Ibidem*, 108.

⁴⁹ *Ibidem*, 112.

⁵⁰ *Ibidem*, 118.

⁵¹ Su Carlo Anti cfr. BIONDANI, GHEDINI 1990; CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 1992; ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Professori universitari epurati (1944-1946), b. 2, f. «Anti prof. Carlo».

⁵² ANTI 1930, 163.

⁵³ BIANCHI BANDINELLI 1929.

etrusca e romana come modelli estetici di un'arte classicista da contrapporre alla percezione della decadenza dell'Occidente⁵⁴. Nell'anno in cui organizza una mostra di arte romana a Parigi⁵⁵, Waldemar-George dedica un numero della propria rivista *Formes* a questo tema, teorizzando le radici etrusche di quest'arte⁵⁶ e ospitando contributi di archeologi e storici dell'arte antica. Qui Kaschnitz-Weinberg interviene definendo l'arte romana in senso etnico e culturale rispetto ai modelli greci, e parlando ancora di «cubismo» etrusco-italico⁵⁷. L'articolo di Bianchi Bandinelli in questa sede, sin dal titolo (*L'actualité de l'art étrusque*), è un ulteriore saggio di rivalutazione critica dell'arte etrusca e del suo interesse per i contemporanei. Nel 1955, in una fase molto diversa della biografia scientifica e ideologica di Bianchi Bandinelli, lo studioso rinnegherà questo articolo, lamentando che fosse stato «tanto alterato da indebiti e stolti ritocchi del testo da doverlo rifiutare», ma ammettendo che il suo titolo fosse rappresentativo del clima dell'epoca⁵⁸. Sulla rivista di Waldemar-George, significativamente, Bianchi Bandinelli pone l'arte etrusca alla base dell'arte medievale e moderna, in misura anche maggiore rispetto all'arte classica. In questa sede, viene avanzata la distinzione tra classicismo greco e arte romana e italica, espressione quest'ultima di un «génie italique»⁵⁹, concetto probabilmente inaccettabile per il futuro studioso marxista del 1955, ma ulteriore testimonianza del pensiero nazionalista di Bianchi Bandinelli in questa fase. In questi anni, infatti, lo studioso unisce a lungo idee liberali coltivate in privato e la partecipazione al clima nazionalista dell'epoca. La sua diffidenza personale verso il fascismo (nel suo diario scrive di aver votato «no» alle elezioni plebiscitarie del 1929⁶⁰) non si converte mai in una vera attività antifascista, e nel suo lavoro di studioso è tra i protagonisti della valorizzazione nazionalista dell'arte etrusca.

Fra il 1930 e il 1931, come ha ricostruito Vincenzo La Rosa, Bianchi Bandinelli ottiene la cattedra di Archeologia greca finanziata all'università olandese di Groninga da Johanna Goekoop De Jongh, vedova del mecenate Adriaan Goekoop e simpatizzante del regime fascista. Prima di scegliere lui, però, Goekoop De Jongh ha preso in considerazione l'archeologo triestino di origine ebraica Doro Levi, scartandolo poi per motivi antisemiti. La mecenate olandese spiega poi a un indignato Alessandro Della Seta, direttore della Scuola

⁵⁴ Su Waldemar-George cfr. AFFRON 1997; FRAIXE 2014.

⁵⁵ FRAIXE 2014, 154 ss.

⁵⁶ WALDEMAR-GEORGE 1930.

⁵⁷ KASCHNITZ-WEINBERG 1930.

⁵⁸ BIANCHI BANDINELLI 1955, 5.

⁵⁹ BIANCHI BANDINELLI 1930, 6.

⁶⁰ BIANCHI BANDINELLI 1996, 11.

Archeologica Italiana di Atene, principale *sponsor* di Levi e a propria volta archeologo fascista di origine ebraica⁶¹, di aver preferito Bianchi Bandinelli perché è «adattissimo per il posto per la stirpe del nord (la sua madre era nata tedesca, educata però in Italia) e del Sud. Lui capisce la nostra mentalità e ama l'ordine, il metodo; d'altra parte per la sua italianità fa vivere quello che senza la vivacità meridionale sarebbe morto». Inoltre, la mecenate aggiunge che Bianchi Bandinelli, essendo senese, «parla un italiano purissimo», mentre Levi è triestino e ha un accento difficile da comprendere. Bianchi Bandinelli è dunque esplicitamente scelto per motivi razziali, oltre che professionali⁶². Nel suo periodo olandese, inoltre, lo studioso continua a sostenere le proprie idee sull'arte etrusca, espresse nella primavera del 1933 al XV Congresso olandese di filologia e al *Kunsthistorisches Institut* di Firenze, rifacendosi ancora a Cultrera e ai propri scritti degli anni precedenti⁶³. Le caratteristiche estetiche dell'arte etrusca restano dunque legate a quelle dell'arte italica e romana, con una continuità stilistica – e implicitamente etnica – nei secoli successivi⁶⁴. Ancora nel 1935, lo studioso suggerisce l'idea di una continuità etnica tra Etruschi e arte rinascimentale, attraverso il paragone estetico tra una statuetta etrusca e una scultura di Donatello⁶⁵.

Fino alla metà degli anni Trenta, dunque, le idee di Bianchi Bandinelli sull'arte etrusca e italica si muovono sui medesimi binari interpretativi della critica d'arte e dell'etruscologia nazionalista, contribuendo a sostenere l'idea di una continuità etnica ed estetica dell'arte italiana dagli Etruschi, che ne sono considerati i capostipiti, fino all'età moderna.

2. *Arte italica e razzismo negli anni Trenta*

A partire dal 1933, il dibattito sull'interpretazione nazionale e razziale dell'arte etrusca assume toni meno consensuali, caricandosi di significati politici in un contesto internazionale che vede l'ascesa al potere dei nazisti in Germania e l'emergere del razzismo come tema di attualità e di polemica⁶⁶. In questo contesto, nell'ambito storico-artistico etruscologico si apre un dibattito con un lungo articolo di Guido Kaschnitz-Weinberg su *Studi Etruschi*. Dopo gli anni a Roma, dal novembre 1932 Kaschnitz insegna all'Università di

⁶¹ BARBANERA 2013, 108; LA ROSA 2001a, 87. Su Alessandro Della Seta, cfr. BESCHI 1986; BESCHI 2001; BARBANERA 2012.

⁶² Cit. in LA ROSA 2001b, 671. Lettera del 28 gennaio 1931.

⁶³ BIANCHI BANDINELLI 1933, 9 nt.

⁶⁴ *Ibidem*, 12. Cfr. BIANCHI BANDINELLI 1950²a, 80-81.

⁶⁵ BIANCHI BANDINELLI 1935, 90.

⁶⁶ Cfr. DE FELICE 2005², 115 ss.; cfr. la differente ricostruzione di SARFATTI 2018².

Königsberg. All'indomani dell'ascesa al potere del nazismo, nel 1934, sarà tra i firmatari di una petizione universitaria contro il licenziamento per motivi razziali del collega filologo Paul Maas, di origine ebraica. Questa iniziativa, priva di successo, sembra essere l'unica presa di posizione pubblica di Kaschnitz in questi anni, ma è sufficiente perché lo storico dell'arte non venga considerato politicamente affidabile dai dirigenti nazisti dell'università tedesca. Nel 1935, infatti, sarà preso in considerazione per diventare *Zweiter Sekretär* della sezione romana del *Deutsches Archäologisches Institut*, ma per l'intervento dello studioso di preistoria Bolko von Richthofen, decano della Facoltà di Filosofia di Königsberg, non sarà valutato adatto per il tipo di «politische Funktion» che l'incarico comporta⁶⁷. Al di là della sua contrarietà a politiche persecutorie su base razziale, però, si fa chiara nei suoi scritti di questi anni la rivendicazione dell'applicabilità di categorie razziali all'interpretazione dell'arte antica.

Nel volume di *Studi Etruschi* del 1933, Kaschnitz approfondisce la propria interpretazione. Con l'intento di superare l'approccio positivista all'arte antica, meramente descrittivo e attributivo, egli propone di basare l'analisi sulla ricerca delle «strutture» etniche dell'arte. Facendo l'esempio dell'*Apollo* di Veio, riprendendo il proprio articolo del 1925 e citando Bianchi Bandinelli e Carlo Anti, Kaschnitz si propone di discutere quanto vi sia di greco e quanto di italico, da un punto di vista estetico ed etnico, nell'arte etrusca. Secondo lo studioso austriaco, l'artista antico crea a partire dalla propria «Kulturgemeinschaft», un contesto etnico e culturale che determina come una struttura il risultato artistico⁶⁸. Ad ogni struttura etnica corrispondono diversi risultati estetici: per Kaschnitz, l'arte dei popoli indogermanici è decorativa, bidimensionale e priva di corporeità, mentre l'arte mediorientale è pesante e corporea. Secondo lo studioso, ciò avviene perché il nord produce un'attenzione per lo spirito, mentre il sud e l'oriente rivolgono l'uomo verso la massa⁶⁹. Durante l'età del bronzo, però, l'arte nordica si sarebbe diffusa verso sud, influenzando la cultura italica⁷⁰: l'Italia rappresenterebbe quindi una sintesi tra il principio nordico e quello mediterraneo. Per sostenere tale tesi, Kaschnitz cita il paletnologo Luigi Pigorini, teorico dell'origine nordica dei popoli italici e della loro cultura materiale⁷¹. Per questo motivo, egli critica la tendenza della scienza italiana a concentrarsi sulle stirpi autoctone preindoeuropee per l'Italia antica, sottovalutando invece il peso dell'elemento indoeuropeo⁷². Lo storico dell'arte austriaco,

⁶⁷ RAECK 2016, 274.

⁶⁸ KASCHNITZ-WEINBERG 1933, 139-140.

⁶⁹ *Ibidem*, 141-142.

⁷⁰ *Ibidem*, 146-147.

⁷¹ *Ibidem*, 148-149.

⁷² *Ibidem*, 151.

dunque, sottolinea l'importanza dell'elemento etnico nordico alle origini della cultura italica, ed estende tale ispirazione all'analisi dell'arte etrusca. Secondo Kaschnitz, gli Etruschi sono divisi tra una componente etnica villanoviana e italica (quindi, secondo lui, nordica) e una autoctona, la cui consistenza e importanza andrebbe a suo parere ridimensionata⁷³. A tale coesistenza di due componenti razziali, considerata tipica dell'Italia antica, viene fatta corrispondere in campo artistico la compresenza di un principio nordico e di uno orientale⁷⁴. Analizzando l'*Apollo* di Veio, però, Kaschnitz ne sottolinea il carattere italico, e quindi indoeuropeo⁷⁵: l'arte etrusca viene infatti definita come una forma di «cubismo italico» di origini nordiche⁷⁶. Tale cubismo italico è poi descritto come elemento tipico dell'arte italiana, dagli Etruschi fino alla modernità, perché è individuato come dato strutturale dell'etnia e quindi come costante etnico-artistica che sopravvive nell'arte romana, nel Medioevo e nel Rinascimento⁷⁷. La *Strukturforschung* di Kaschnitz si risolve così in un'analisi dell'arte antica fondata sul legame tra arte e «struttura» razziale, e dunque sul legame tra storia dell'arte e storia delle razze. Se questo intervento condivide buona parte dell'arsenale teorico nazionalista degli etruscologi italiani, a partire dall'assimilazione dell'arte etrusca all'identità italica, e la sua interpretazione razziale e continuista attraverso i secoli, l'acquisizione degli Etruschi all'interno dell'identità razziale nordica e indoeuropea provoca in Italia alcune critiche al pensiero di Kaschnitz.

Le reazioni iniziano nel 1935, al culmine della fase di polemiche fra Italia fascista, Santa Sede e Germania nazista intorno alla questione austriaca e al razzismo tedesco⁷⁸. Una prima, significativa risposta a Kaschnitz arriva su *Studi Etruschi* da parte di Paolino Mingazzini (1895-1977), direttore del Museo Archeologico Nazionale di Palermo. Descrivendo una statua etrusca conservata a Palermo, Mingazzini contesta l'analisi di Kaschnitz, pur rilevando come l'austriaco non sia certo l'unico a impostare su base razziale i propri studi: «l'abitudine di concepire lo stile (ed altresì la religione, la lingua, le istituzioni politiche e così via) come qualità immanenti delle razze è oramai comune a chiunque si occupi di storia e di sociologia»⁷⁹. Per Mingazzini, bisogna al contrario distinguere, nel dibattito storico-artistico, tra le nazioni (comunità unite da legami

⁷³ *Ibidem*, 158-160.

⁷⁴ *Ibidem*, 171-172.

⁷⁵ *Ibidem*, 175.

⁷⁶ *Ibidem*, 178.

⁷⁷ *Ibidem*, 182.

⁷⁸ Cfr. DE FELICE 2005², 135-138.

⁷⁹ MINGAZZINI 1935, 65 nt.

«spirituali», storicamente mutevoli) e le razze (gruppi biologicamente determinati, puri o misti).

Senza che ciò sia esplicitamente confessato, quando in arte e in archeologia si parla di Greci, di Italici o di Etruschi, mi sembra che si abbia in mente le razze, o, per essere più esatti, determinate varietà della razza bianca, anziché le nazioni. E questo è manifestamente assurdo, non fosse altro perché non spiega le modificazioni che la mentalità di un popolo subisce nel corso della sua storia (e non c'è storia dove non c'è cambiamento), sovente nel corso di una sola generazione. Ed è singolare che nessuno si avveda come, parlando di tendenze dello spirito immaginate mantenesi costanti attraverso i millenni (l'avito valore: l'atavica indolenza; l'atavico senso religioso della vita; l'atavica tenace pazienza; le virtù primordiali della stirpe; le forze primigenie della stirpe miracolosamente risorgenti dalle latèbre misteriose della razza; e così via) si finisca per camuffare, contro ogni intenzione, sotto un linguaggio astratto ed elevato, una concezione di un materialismo talmente gretto, quale il positivismo non osò formulare nemmeno nelle posizioni sue più estreme⁸⁰.

In funzione antipositivista, Mingazzini lancia dunque un segnale d'allarme sulla tendenza implicitamente condivisa di basare l'interpretazione storica sulle categorie razziali. Non si rinuncia alla validità del concetto scientifico di «razza» e nemmeno a quello di «mentalità di un popolo», ma si sceglie di storicizzare le manifestazioni culturali del passato evitando di postulare costanti razziali millenarie. La proposta di Mingazzini è quella di fare riferimento al concetto «spirituale» e storicizzabile di «nazione», e non a quello materialista di «razza»⁸¹. Ma, dopo Mingazzini, è soprattutto Bianchi Bandinelli a prendere le distanze dall'impostazione di Kaschnitz e dei colleghi italiani, da lui condivisa almeno fino alla metà degli anni Trenta. Dopo la parentesi olandese, lo storico dell'arte antica vince il concorso per una cattedra di Archeologia e storia dell'arte antica all'Università di Pisa, tornando quindi in Toscana⁸². Nel 1935 è informato della possibilità di istituire e assegnare dall'alto una cattedra di Etruscologia all'Università di Firenze, ma rifiuta di rendersi disponibile per evitare di specializzarsi troppo come etruscologo, e per non dover ricorrere a favori politici a scapito di colleghi⁸³ – la cattedra sarà poi assegnata ad Antonio Min-

⁸⁰ *Ibidem*, 65.

⁸¹ *Ibidem*, 66.

⁸² BARBANERA 2003, 105.

⁸³ *Ibidem*, 107-108.

to⁸⁴. In questo periodo Bianchi Bandinelli fonda una rivista, *La Critica d'Arte*, ispirata nel nome e nell'impostazione idealista al pensiero di Benedetto Croce, con cui lo studioso è in contatto almeno a partire dal 1928, e che rappresenta per lui un importante modello intellettuale di storicismo idealista⁸⁵. L'idealismo crociano di Bianchi Bandinelli emerge chiaramente dall'editoriale della redazione della rivista, dove si sostiene una concezione della storia dell'arte volta alla «comprensione e determinazione della personalità artistica dell'artista»⁸⁶. La rivista è edita dalla casa editrice fiorentina Sansoni, presieduta da Giovanni Gentile e diretta da suo figlio Federico⁸⁷, e Bianchi Bandinelli la dirige insieme al giovane critico idealista Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) a partire dal primo numero dell'ottobre 1935.

Nei primi numeri de *La Critica d'Arte*, come si è visto⁸⁸, Bianchi Bandinelli resta fedele alle proprie convinzioni precedenti sull'arte etrusca. Ma anche Doro Levi, che scrive sulla rivista, presenta i vasi canopi etruschi di Chiusi come «la più remota manifestazione dell'arte del ritratto sul suolo italico», assimilabile alle opere di Donatello e alle medaglie di Pisanello⁸⁹. L'arte etrusca è dunque ancora valutata secondo l'impostazione nazionalista e continuista. È solo nel corso del 1936 che Bianchi Bandinelli inizia a manifestare insofferenza per l'uso delle categorie razziali nell'analisi dell'arte antica. Come Mingazzini l'anno prima, lo storico senese arriva a sviluppare una critica del razzismo scientifico a partire da un'ispirazione antipositivista e antimaterialista, nel proprio caso derivata dall'idealismo crociano, più che da riflessioni antropologiche sul concetto di «razza». Tale revisione metodologica, che ha luogo in un contesto italiano nel quale il razzismo trova una crescente centralità ideologica e polemica, condurrà negli anni successivi Bianchi Bandinelli a una riformulazione delle proprie posizioni scientifiche e alla presa di distanze dall'approccio nazionalista degli etruscologi.

Nel numero dell'aprile 1936 de *La Critica d'Arte*, lo storico dell'arte antica critica il concetto di *Kunstwollen* di Alois Riegl, con cui gli studi storico-artistici – a cavallo tra XIX e XX secolo – avevano iniziato a storicizzare le opere d'arte rispetto alle tendenze della loro epoca, e non in base alla loro distanza da un'ideale neoclassicista di matrice winckelmanniana. Riegl aveva permesso così la rivalutazione estetica di produzioni artistiche di epoche considerate decadenti, ma il suo storicismo era comunque basato su una teleologia evo-

⁸⁴ Cfr. l'annuncio in *Studi Etruschi* 10, 1936, 477.

⁸⁵ BARBANERA 2003, 60 ss.

⁸⁶ Cfr. l'editoriale in *La Critica d'Arte* 1.1, ottobre 1935.

⁸⁷ Cfr. TRANFAGLIA, VITTORIA 2007, 272-280.

⁸⁸ Cfr. *supra*, nt. 65.

⁸⁹ LEVI 1935, 22.

luzionista che vedeva in azione nella storia diverse razze umane, ognuna con una propria funzione storica, e che stabiliva il primato dei popoli germanici nell'arte contemporanea⁹⁰. Secondo Bianchi Bandinelli, il superamento della prospettiva neoclassicista, e il riconoscimento ad ogni epoca di un proprio legittimo «gusto» estetico storicizzabile, presentano un rischio, cioè quello di

ricavare da quel “Kunstwollen” delle derivazioni sociologiche o razzistiche (sociologia dell'arte, che infatti viene da taluno coltivata in Germania, ma che sarà, nel migliore dei casi, sociologia e non storia dell'arte) o finanche a dar vita a costruzioni deterministiche, e perciò stesso trascendentistiche, che interpretino il “gusto” come manifestazione imprescindibile della “Weltanschauung” non tanto di un artista, il che sarebbe già inesatto, ma addirittura di un'epoca⁹¹.

La posizione di Bianchi Bandinelli consiste prima di tutto, dunque, in una critica idealistica dei determinismi che gli studiosi vogliono applicare all'interpretazione dell'arte antica. Non è solo il razzismo ad essere messo in discussione, ma anche la «sociologia», secondo l'impostazione crociana: ogni approccio materialistico, razziale o sociale, è rifiutato. Queste argomentazioni sono avanzate nello stesso anno anche in una sede più strettamente etruscologica, nel contesto della «Settimana Etrusca» organizzata dall'Istituto di Studi Etruschi al museo archeologico di Firenze dal 22 al 27 ottobre 1936.

La «Settimana Etrusca» prevede una serie di conferenze di etruscologia, divise per sezioni tematiche, e vede tra i partecipanti anche Giglioli, Cultrera, Doro Levi e Pericle Ducati⁹². Il 22 ottobre, all'interno della sezione archeologica presieduta da Ducati e Raffaele Pettazzoni, Bianchi Bandinelli presenta una relazione sul *Ritratto etrusco in età ellenistica*. Qui il ritratto è considerato l'espressione tipica dell'arte «etrusco-italica». Lo storico senese, sulla scia della storiografia precedente, identifica dunque l'attributo «etrusco» con quello di «etrusco-italico», continuando ad integrare gli Etruschi nell'identità italiana. Rispetto al dibattito precedente, però, Bianchi Bandinelli tiene a sottolineare che tali aggettivi hanno un valore «cronologico e topografico, ma non etnografico o razziale»⁹³. L'ispirazione crociana emerge poi dall'affermazione per cui «l'elemento individuale è quello decisivo nell'opera d'arte», al di là del contesto materiale in cui l'opera viene prodotta⁹⁴. Secondo lo storico dell'arte antica, la

⁹⁰ MICHAUD 2004, 73.

⁹¹ BIANCHI BANDINELLI 1936, 202.

⁹² Cfr. il resoconto in *Studi Etruschi* 11, 1937, 487-498.

⁹³ *Ibidem*, 489.

⁹⁴ *Ibidem*, 490.

creazione artistica non risponde a determinismi materiali, ma è «un problema del tutto spirituale» dell'artista impegnato nell'espressione figurativa di un'immagine. Nel contesto della «Settimana Etrusca», però, queste idee anti-deterministe non incontrano l'interesse degli etruscologi: il presidente della sezione archeologica, Ducati, interviene sbrigativamente alla conclusione della relazione di Bianchi Bandinelli, dichiarandosi meno disposto di lui a seguire «certe odierne tendenze filosofeggianti» nell'interpretazione dei dati archeologici⁹⁵.

Nei mesi successivi, Bianchi Bandinelli approfondisce la propria posizione su *La Critica d'Arte*, rinnovando le proprie critiche ad «alcuni recenti studiosi tedeschi» che identificano lo stile artistico con la *Weltanschauung*, e affermando in chiave antitedesca, forse con un accenno implicito al *Mythus des XX. Jahrhunderts* di Alfred Rosenberg: «Siamo latinamente contrari ad ogni mito»⁹⁶. Parallelamente, in Bianchi Bandinelli inizia a venire meno la convinzione dell'originalità dell'arte etrusca: lo studioso sostiene che la produzione etrusca arcaica dipenda da influenze greche e italiche, e arriva a dubitare che gli Etruschi abbiano effettivamente apportato elementi nuovi alla civiltà italica⁹⁷. Nell'agosto 1937, inoltre, Bianchi Bandinelli e Ragghianti pubblicano un articolo sull'arte etrusca di George Maxim Anossov Hanfmann, studioso russo di origine ebraica, formatosi in Germania ed emigrato con la moglie negli Stati Uniti per sfuggire alla persecuzione razziale nazista. Nel 1937, Hanfmann si trova in Italia per studiare l'arte etrusca⁹⁸. Per la redazione de *La Critica d'Arte*, pubblicare uno scritto di un etruscologo ebreo rifugiato in America assume il senso di aprire una «crisi metodologica» di reazione contro i determinismi razziali di origine positivista. Bianchi Bandinelli e Ragghianti difendono al contrario un approccio idealista e antimaterialista, in virtù del quale l'arte è «espressione di un elemento esclusivamente spirituale nel quale razza ambiente contatti clima concorrono ma restano annullati, bruciati, diremmo, al fuoco della personalità artistica». In questa prospettiva, il tentativo di definire ciò che è etrusco isolandolo dall'italico è un «tentativo destinato a fallire» perché non tiene conto delle personalità degli artisti. La stessa questione delle origini etniche degli Etruschi è sminuita come *vexata quaestio*, non utile ai fini dell'interpretazione storica⁹⁹. L'articolo di Hanfmann, da parte sua, sostiene che l'ap-

⁹⁵ *Ibidem*, 493.

⁹⁶ BIANCHI BANDINELLI 1937a, 45.

⁹⁷ BIANCHI BANDINELLI 1937b, ii.

⁹⁸ Cfr. la tesi di dottorato, discussa il 5 luglio 1934 a Berlino: ANOSSOV HANFMANN 1936; BLOOM, GORDON MITTEN 1987. Naturalizzato americano, durante la Seconda guerra mondiale Hanfmann avrebbe lavorato a Londra per la radio americana (*Office of War Information*), come responsabile per le trasmissioni in tedesco per l'*American Broadcasting Station in Europe*.

⁹⁹ Cfr. l'introduzione redazionale in *La Critica d'Arte* 2.4, agosto 1937, 156-157.

proccio razziale, benché «perfectly consistent as a psychological or biological theory» e diffuso tra gli studiosi, non è valido in campo storico-artistico¹⁰⁰. Come si vede, dunque, la critica del razzismo in quanto metodo storiografico non comporta automaticamente una rinuncia al concetto scientifico di «razza», ma una sua subordinazione al peso della volontà delle singole personalità artistiche. La razza, al pari dell'ambiente o della società, viene ridimensionata nel suo potere di incidere sulla cultura.

Nello stesso numero de *La Critica d'Arte*, Bianchi Bandinelli sviluppa polemicamente le sue nuove posizioni idealiste rivolgendosi direttamente contro Guido Kaschnitz-Weinberg e il suo articolo del 1933. Questo confronto segna il suo distacco definitivo da un filone di studi al quale lo studioso aveva contribuito in prima persona, apprezzando il lavoro del collega austriaco e condividendone l'impostazione. Con il chiaro sviluppo in senso razziale dell'analisi di Kaschnitz, e nel contesto della crescente centralità ideologica del razzismo, lo studioso idealista prende esplicitamente le distanze da questo tipo di analisi. Nel suo articolo, egli afferma di condividere con Kaschnitz l'esigenza di un'analisi estetica antipositivista, ma se Bianchi Bandinelli fa riferimento esplicito a Croce e all'«idealismo italiano», il collega austriaco propone una inaccettabile forma di determinismo razziale. Per Bianchi Bandinelli, infatti, l'uso del concetto di «struttura» equivale a postulare una volontà sopraindividuale ed epocale che influisce sulle opere d'arte: «Siamo, piuttosto, come si vede, in pieno mito, mito della “volontà epocale”: dal quale si può benissimo cadere in quello più materialistico del “sangue” e della “razza”»¹⁰¹. L'accusa mossa a Kaschnitz è di fatto quella di un cedimento intellettuale al materialismo razzista promosso dal regime nazista.

Alla fine del 1937, nel numero successivo, la rivista pubblica una lettera di risposta di Kaschnitz a Bianchi Bandinelli. Lo studioso austriaco si difende dalle critiche affermando la provvisorietà delle proprie argomentazioni storico-artistiche, che presenta come ispirate dalla filosofia: Kaschnitz cita Bergson (*Introduction à la Métaphysique*) per affermare che solo l'intuizione, e non la mera analisi dei dati archeologici, può portare alla conoscenza storica. Egli aggiunge però che la personalità dell'artista non può essere isolata da «una comunità spirituale, culturale e talvolta anche nazionale», alla quale è subordinata. Kaschnitz parla anche dell'importanza della terra («Boden») in cui l'opera d'arte è concepita, e ammette di credere in differenze biologiche tra mediterranei e nordici¹⁰². Senza parlare esplicitamente di razza o razzismo, Kaschnitz

¹⁰⁰ ANOSSOV HANFMANN 1937, 158.

¹⁰¹ BIANCHI BANDINELLI 1937c, 191.

¹⁰² G. von Kaschnitz-Weinberg in BIANCHI BANDINELLI 1937d, 282. Le traduzioni in italiano sono mie.

ammette dunque che il suo concetto di «struttura» comprende il ruolo della comunità nazionale, culturale, spirituale e ambientale ma anche biologica. Bianchi Bandinelli commenta sostenendo che la comunità culturale e nazionale è «comunità storica e non esistente a priori», per cui il tentativo di farne una struttura deterministica attraverso i secoli è un'operazione mitologica e non storica. Contro il razzismo, poi, scrive: «Ci rifiutiamo di ammettere che ci possa essere, in fatto di principii generali, una verità “mediterranea” e una verità “nordica” [...]. Nel caso specifico, poi, il sottoscritto in fatto di mediterraneità biologica lascerebbe molto a desiderare»¹⁰³. L'ironia di Bianchi Bandinelli sulle proprie origini italo-tedesche chiude la polemica, omettendo però di ricordare che pochi anni prima, sulla base di un'interpretazione razziale di queste origini, aveva ottenuto la cattedra di Groninga. Per il momento, il risultato del dibattito è la chiara presa di posizione intellettuale di Bianchi Bandinelli contro il razzismo scientifico. Non a caso, nello stesso numero dell'agosto 1937 de *La Critica d'Arte*, lo studioso difende l'arte modernista esposta dai nazisti il mese precedente nella mostra della *Entartete Kunst* a Monaco. Bianchi Bandinelli riporta in questa sede un passo del discorso di Adolf Ziegler, presidente della Confederazione Artistica del Reich, pronunciato per l'inaugurazione della parallela *Große Deutsche Kunstausstellung*. La citazione riguarda l'interpretazione nazista dell'arte come prodotto della stirpe e della nazione, in contrapposizione a ogni modernismo, e la sua riproduzione su *La Critica d'Arte* ha un chiaro valore sarcastico di condanna della politica culturale nazista¹⁰⁴.

Nello stesso numero, Bianchi Bandinelli approfondisce la propria critica del razzismo anche a proposito del mito fascista della romanità. Se «per estrinseci interessi una parte della scienza archeologica germanica sembra venir spinta piuttosto verso la preistoria nordica, allontanandosi dalla Grecia e da Roma»¹⁰⁵, anche il panorama scientifico italiano presenta dei problemi. Bianchi Bandinelli afferma di non voler intervenire nel dibattito sull'originalità dell'arte romana, proponendo sempre l'autonomia di ogni opera d'arte in relazione alla personalità del suo creatore. Quanto all'uso delle categorie razziali in ambito storico-artistico, però, Bianchi Bandinelli aggiunge:

Il fare, a proposito dell'arte romana, una questione di razza non è, per sorte, venuto ancora in mente a nessuno, perché è troppo noto che artisti di ogni parte del mondo antico concorsero a formarla. A questo proposito è stato notato, anzi, giustamente che se si arrivasse realmente a dimostrare

¹⁰³ BIANCHI BANDINELLI 1937d, 285-286.

¹⁰⁴ BIANCHI BANDINELLI 1937e.

¹⁰⁵ BIANCHI BANDINELLI 1937f, 277.

l'esistenza di un "gusto" italico – (e noi che abbiamo sostenuto da tempo l'esistenza di una κοινή artistica nella penisola almeno a sud dell'Appennino tosco-emiliano riteniamo probabile una tale affermazione) – questo sarebbe una dimostrazione contro a ogni interpretazione del fenomeno artistico su basi biologico-etniche, poiché si vedrebbe come i popoli delle più diverse composizioni etniche avrebbero creato una civiltà e una tradizione artistica omogenea e continuativa.

Per Bianchi Bandinelli l'identità italica, come già detto l'anno prima durante la «Settimana Etrusca», ha un valore topografico e stilistico, non razziale. Ma gli studi sull'arte romana e preromana in Italia hanno a suo parere risentito di ispirazioni non scientifiche e di motivi nazionalistici. Questi ultimi sono definiti esplicitamente come «aspetti del tutto antistorici», «retorica» nociva per la storiografia e per la divulgazione¹⁰⁶. Da questo punto di vista, è interessante notare che dal febbraio 1938 entra nella redazione di *La Critica d'Arte* anche Roberto Longhi, uno storico dell'arte che aveva decisamente negato la possibilità di individuare una continuità dell'arte etrusca nel Rinascimento¹⁰⁷. Con il suo rifiuto dell'approccio nazionalista italiano, dopo aver criticato il razzismo, Bianchi Bandinelli si pone dunque apertamente in contrapposizione con il panorama antichistico fascista. Ciononostante, la porta non viene del tutto chiusa: lo studioso parla della necessità di uscire dalla «generica esaltazione» dell'arte romana e preromana, ma esprime la speranza che la Mostra Augustea della Romanità possa rappresentare un cambiamento di rotta¹⁰⁸. Com'è noto, il carattere apertamente ideologico della Mostra, impresso dal suo organizzatore, ed ex-relatore universitario di Bianchi Bandinelli, Giulio Quirino Giglioli, la pone invece in assoluta continuità con il nazionalismo fascista e con il mito della romanità, all'indomani della guerra d'Etiopia e della convergenza italo-tedesca¹⁰⁹.

Bianchi Bandinelli assume dunque, tra il 1936 e il 1937, un atteggiamento apertamente critico nei confronti del razzismo in campo antichistico, e in particolare di quello tedesco o germanofono. Queste prese di posizione, come abbiamo visto, sono influenzate soprattutto dall'idealismo crociano e dalla sua contrarietà ad ogni materialismo, sia esso sociologico-marxista o razzista. Paradossalmente, nello stesso periodo in cui si impegna in senso idealista con *La Critica d'Arte*, Bianchi Bandinelli inizia ad avere dubbi sull'attualità del liberalismo crociano. Il liberalismo è morto – dichiara in una nota del suo diario

¹⁰⁶ *Ibidem*, 279.

¹⁰⁷ Cfr. LONGHI 1990, 77.

¹⁰⁸ BIANCHI BANDINELLI 1937f, 280.

¹⁰⁹ Cfr. SCRIBA 1995; ARTHURS 2012.

dell'aprile 1936 – e continuare a credere nella sua praticabilità equivale a professare un culto abbandonato «come i sacerdoti etruschi che ancora sussistevano al tempo di Costantino». L'unica scelta praticabile nell'attualità è per lui quella tra fascismo e comunismo¹¹⁰. Per Bianchi Bandinelli è questo un periodo di profonda riflessione politica, sociale e scientifica. Dai suoi scritti pubblici e privati emerge una convivenza contraddittoria tra la perdurante influenza filosofica di Croce e il fascino antiborghese e anticapitalista per i totalitarismi. La simpatia intellettuale per il comunismo, vissuta nel privato senza alcuna forma di impegno politico antifascista, si scontra con la difesa di un'identità culturale europea rispetto alla quale tanto il «sovietismo» quanto l'«americanismo» sono percepiti come minacce¹¹¹: di qui, l'interesse per il progetto degli «Stati Uniti d'Europa» in funzione antiamericana e antisovietica¹¹². Già negli anni precedenti, lo studioso aveva annotato appunti contro gli americani, scrivendo che, al di là della ricchezza economica, «culturalmente essi non hanno nessun valore», e considerandoli incapaci di comprendere la cultura antica¹¹³. Bianchi Bandinelli condivide privatamente pregiudizi nazionalisti anche sugli inglesi, sui quali in passato aveva annotato, in un passo del proprio diario, «il positivo e istintivo animalismo della loro razza»¹¹⁴. A suo parere, infatti, gli inglesi amerebbero «solo la tranquillità e il non prendere posizione di fronte alle cose». Quanto ai tedeschi, la loro disciplina sarebbe solo «amore dell'ordine e senso d'inferiorità», mentre l'«amore per la libertà» considerato tipico dei francesi non sarebbe che «amore del possesso». Al contrario dei tedeschi, visti come fanatici nazisti, gli italiani sono invece considerati essenzialmente anarchici, caratterizzati da «mancanza di volontà di lavorare», «strafottenza», «menefreghismo», «anarchia, imbelle e parolaia». La loro adesione al regime fascista è dunque considerata solo formale, e non realmente condivisa¹¹⁵. Se questa valutazione negativa del carattere nazionale italiano può essere interpretata retrospettivamente come un'espressione di simpatia per l'irriducibilità degli italiani all'irreggimentazione totalitaria, considerata invece connaturata al popolo tedesco, si tratta più realisticamente di una valutazione negativa della maturità politica degli italiani. Considerando le sue simpatie totalitarie, i pregiudizi nazionalisti e la difesa di un'identità culturale europea contro «americanismo» e «sovietismo», il pensiero di Bianchi Bandinelli in questa fase non può essere

¹¹⁰ BIANCHI BANDINELLI 1996, 34. Nota dell'aprile 1936.

¹¹¹ Cfr. *ibidem*, 47. Nota del 26 dicembre 1936.

¹¹² *Ibidem*, 32. Nota del 26 dicembre 1935.

¹¹³ Cit. in BARBANERA 2003, 128-129. Appunti databili tra fine degli anni Venti e i primi anni Trenta.

¹¹⁴ Cit. *ibidem*.

¹¹⁵ BIANCHI BANDINELLI 1996, 58. Nota dell'ottobre 1937.

agevolmente interpretato secondo la categoria, filtrata dalla storia successiva e dalla Resistenza, di ‘antifascismo’. Anche attraverso la sua critica del razzismo e del nazionalismo di questo periodo, Bianchi Bandinelli mantiene margini di ambiguità ideologica mentre cerca di trasportare la propria formazione idealista nel nuovo contesto totalitario, di cui percepisce chiaramente il fascino palinogenetico di rifondazione della civiltà post-liberale, fascista e comunista.

In questo periodo, nel dicembre 1937, Antonio Minto riferisce a Bianchi Bandinelli che Giuseppe Bottai, ministro fascista dell’Educazione Nazionale, non apprezza l’ispirazione crociana de *La Critica d’Arte* e la nomea di antifascista di Raggianti. Lo studioso cerca allora un chiarimento con il Ministero ricorrendo alla mediazione di Giglioli¹¹⁶. Nel 1938 la rivista allontana per un periodo Raggianti, e nel numero di febbraio 1938 pubblica un articolo di Bottai sulla conservazione dei beni culturali in tempo di guerra¹¹⁷. Alla metà di marzo 1938, Bianchi Bandinelli è convocato alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, scoprendo di essere stato designato come accompagnatore turistico di Hitler nella sua prossima visita in Italia, a Firenze e a Roma (6-9 maggio 1938), probabilmente per le sue conoscenze storico-artistiche e per la sua conoscenza del tedesco come madrelingua. Nel dopoguerra ricorderà di aver tentato di sottrarsi, ma di avere infine accettato anche per la curiosità di vedere da vicino Hitler e Mussolini¹¹⁸. Durante la sua permanenza in Italia, Hitler visita musei e luoghi d’arte, ma anche la Mostra Augustea della Romanità¹¹⁹. Bianchi Bandinelli racconterà episodi della visita per ricostruire le idee estetiche del dittatore tedesco: di fronte ad un sarcofago paleocristiano, Hitler lo avrebbe paragonato allo stile «secessionistico ed espressionistico, che ho bandito dalla Germania»¹²⁰, e avrebbe inoltre distinto l’arte nordica, forse originata da Atlantide, da quella mediterranea di origine greca¹²¹. Lo studioso senese ricorderà che «il suo gusto radicava in pieno nell’accademismo»¹²². Nel secondo dopoguerra, Bianchi Bandinelli si presenterà retrospettivamente come «antifascista generico», «borghese» e non militante. Ciononostante, sosterrà di essersi fatto deliberatamente vedere nel centro di Roma, prima della visita di Hitler, con noti antifascisti, solo al fine di verificare di essere sorvegliato o meno dalla polizia. Constatando di godere di piena libertà di movimento nonostante il suo ruolo designato, avrebbe poi immaginato di organizzare un attentato suicida contro i due dittatori appro-

¹¹⁶ BARBANERA 2003, 123. Cfr. PELLEGRINI 2016.

¹¹⁷ BOTTAI 1938.

¹¹⁸ BARBANERA 2003, 149-152.

¹¹⁹ NICOLOSO 2008, 65; HELL 2019, 313-322.

¹²⁰ BIANCHI BANDINELLI 1996, 121.

¹²¹ *Ibidem*, 122.

¹²² *Ibidem*, 125.

fittando del proprio incarico di guida turistica, rinunciando poi all'intento¹²³. Nel dopoguerra, inoltre, Bianchi Bandinelli ricorderà di aver rifiutato, dopo la visita di Hitler del maggio 1938, la collaborazione propostagli da «un personaggio che si supponeva allora capo delle SS in Italia, e che, nascondendosi sotto le vesti di un innocuo archeologo, aveva facile occasione di incontrarmi, e voleva un articolo per il famigerato giornale delle SS, “Das schwarze Korps”»¹²⁴. Va però tenuto in considerazione che, per Bianchi Bandinelli, la rievocazione di questo episodio nel contesto post-fascista assolverà alla funzione di giustificare pubblicamente un imbarazzante episodio di collaborazione con il regime. Come è stato notato¹²⁵, infatti, se Bianchi Bandinelli fosse stato ritenuto politicamente pericoloso non sarebbe stato scelto dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti per l'iniziativa. In questa fase, dunque, l'antifascismo di Bianchi Bandinelli può essere ridimensionato come convinzione privata, «del tutto scollegato da qualsiasi forma organizzata clandestina»¹²⁶, e il suo stesso antirazzismo resta evidentemente confinato alla sfera accademica senza essere considerato pericoloso dai fascisti¹²⁷.

Dopo la visita di Hitler, peraltro, nel luglio 1938, Bianchi Bandinelli scrive l'introduzione per una raccolta di fotografie della Toscana del fotografo Arnold von Borsig, pubblicata in Germania, i cui contenuti ridimensionano ampiamente la rappresentazione di sé come «antifascista» che lo studioso farà dieci anni dopo. Qui Bianchi Bandinelli si impegna in una lode strapaesana della Toscana, rappresentata come terra eternamente immune dagli squilibri e dalle disuguaglianze della modernità economica e sociale¹²⁸. Nell'ambito del suo discorso, trova spazio anche un passo sugli Etruschi. A proposito della questione delle loro origini etniche, Bianchi Bandinelli ammette l'incertezza degli studiosi, ma afferma:

Certo è che gli Etruschi non sono distinguibili dalle altre stirpi, quando si tenti realmente di definire quel che vi è nella civiltà, e specialmente nell'arte figurativa, di essenziale e di stabile al di là degli aspetti mutevoli e occasionali. A meno che non si giunga alla conclusione che in questa specifica civiltà mista l'elemento italico sia da riconoscersi come quello determinante e più

¹²³ *Ibidem*, 116-120.

¹²⁴ *Ibidem*, 135. La figura che cerca un contatto con Bianchi Bandinelli si può ragionevolmente identificare in Siegfried Fuchs, archeologo e SS, vicedirettore della sezione romana del *Deutsches Archäologisches Institut* e capo dell'*Ortsgruppe* romano del partito nazista. Su Fuchs, cfr. DEICHMANN, KRAUS 1979, 8-9; VIGENER 2012a, 77 ss.; VIGENER 2012b; FRÖHLICH 2012; GASCHÉ 2014, 69.

¹²⁵ ASCHERI, PANZIERI 2003, 72.

¹²⁶ *Ibidem*, 72.

¹²⁷ *Ibidem*, 78.

¹²⁸ BIANCHI BANDINELLI 1964, 5-8. Il testo è lo stesso dell'edizione originale (1938).

capace di sviluppo. Certo è che questo elemento italico-etrusco, strettamente congiunto alla terra, sopravvive nella storia della Toscana con la sua greve pesantezza ed ha salvato per ogni tempo lo spirito toscano dalla frivolezza e dal decadentismo.

Pur parlando di «elemento italico-etrusco» e di «spirito toscano» invece che di continuità razziali, e criticando l'approccio razzista e nazionalista in campo storico-artistico, Bianchi Bandinelli non rinuncia dunque a un'interpretazione continuista dell'identità etrusca attraverso i millenni e in stretto rapporto con la «terra». In generale, viene mantenuto un immaginario storico per cui solo l'antichità fornisce una legittimità culturale al presente: ad esempio, una città come Livorno, «fondata dai Granduchi Medicei e da essi aperta ai profughi di ogni paese», è descritta come «l'unico organismo privo di storia» in Toscana, che «appare irreal e irrazionale». La composizione etnica caotica e le origini imposte dall'alto in età moderna e non antica rendono la città di Livorno, per Bianchi Bandinelli, una specie di corpo estraneo in una Toscana percepita come eternamente etrusca e irriducibile alla modernità. Secondo lo storico senese, chi guarda la Toscana senza cercarvi tali verità storiche profonde non può essere che «quel nuovo barbaro che purtroppo è nato e cresciuto nell'ambiente di massa del secolo ventesimo». In Toscana – è la conclusione di Bianchi Bandinelli – è nato l'umanesimo, base della civiltà europea al punto che «ciò che rimane fuori dall'umanesimo, non è europeo»¹²⁹.

È questo insieme di ispirazione antimoderna e di umanesimo, che rivendica gli Etruschi come base di un'identità millenaria regionale, anche se non strettamente razziale, a caratterizzare la posizione di Bianchi Bandinelli. La sua posizione sociale aristocratica, unita alla difesa della civiltà tradizionale e umanistica europea dalla modernità capitalistica americana, ma anche dalla modernità materialistica sovietica, caratterizzano in chiave conservatrice il pensiero dello studioso senese in questa fase. Solo con una certa forzatura si può ricostruire anacronisticamente tale posizione elitaria come antifascismo, per quanto «generico».

3. *Conclusioni. Gli anni del 'razzismo di Stato'*

Dopo una pianificazione portata avanti negli anni precedenti da Mussolini e dai dirigenti del regime, nell'estate del 1938 il fascismo vara ufficialmente la persecuzione dei diritti degli ebrei, lanciando una campagna culturale razzista nella società italiana¹³⁰. Negli anni del 'razzismo di Stato', destinati a sfociare,

¹²⁹ *Ibidem*, 26.

¹³⁰ DE FELICE 2005², 235 ss.; SARFATTI 2018², 117 ss.

tra il 1943 e il 1945, nell'omicidio e nella deportazione degli ebrei italiani da parte dei nazifascisti, Bianchi Bandinelli continua a mantenere una posizione polemica nei confronti dell'approccio nazionalista e razzista allo studio dell'antichità e in particolare dell'arte etrusca.

Nel 1938, Bianchi Bandinelli vince il concorso universitario per la cattedra di Archeologia e storia dell'arte antica a Firenze. Per partecipare al concorso, l'8 ottobre 1938 dichiara «di appartenere alla razza italiana e di essere coniugato con prole», mentre vengono esclusi, per motivi razzisti, i candidati Aldo Neppi Modona e Doro Levi¹³¹. A quest'ultimo, il vincitore scrive privatamente per manifestare la propria vicinanza nonostante la persecuzione¹³². Nello stesso periodo, con la destituzione razzista di Alessandro Della Seta dalla direzione della Scuola Archeologica Italiana di Atene, Bottai e la direzione generale delle Antichità e Belle Arti offrono il posto a Bianchi Bandinelli. Inizialmente questi pensa di accettare, chiedendo un anno di tempo e conservando la cattedra universitaria fiorentina. Alla fine, lo studioso rifiuta l'offerta, motivando nel proprio diario la scelta con la volontà di non approfittare delle leggi antiebraiche e di non essere coinvolto negli interessi della politica estera fascista in Grecia. L'indecisione di Bianchi Bandinelli tra antirazzismo scientifico, ambizioni professionali e conservatorismo politico continua fino alla caduta del regime: nel marzo 1941 tiene una conferenza a Berlino sull'arte romana, su invito dell'archeologo nazista Gerhart Rodenwaldt, e, dall'estate 1942, prende in considerazione con esitazione l'offerta del Ministero degli Esteri di una cattedra di «Storia della civiltà italiana», da tenere a Berlino come parte della politica culturale dell'Asse¹³³.

Nel 1939, lo studioso scrive su *La Critica d'Arte* un articolo sulla questione delle origini etrusche in cui attacca apertamente le interpretazioni dei razzisti tedeschi. Pur considerando la civiltà etrusca all'interno del contesto italico, Bianchi Bandinelli ne sottolinea la composizione multi-etnica, manifestando disinteresse per la questione razziale:

Confessiamo che, per parte nostra, per quanto il problema sia senza dubbio stuzzicante dal punto di vista linguistico, siamo giunti alla conclusione che sia più attraente ricercare la qualità di quella civiltà che gli Etruschi promossero tangibilmente soltanto in Italia e che ha,

¹³¹ Cfr. ACS, Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Superiore, Concorsi a cattedre nelle università (1924-1954), b. 221, Concorso di Archeologia e storia dell'arte greca e romana a Cagliari, 1940, documenti del concorso di Firenze del 1938.

¹³² BARBANERA 2003, 142.

¹³³ *Ibidem*, 153 ss.

tra i caratteri più evidenti, quello d'essere costituita da elementi misti, assai diversi tra loro.

Lo storico dell'arte antica critica sia le rappresentazioni negative e orientaliste degli Etruschi, come quella di Alfred Rosenberg, sia quelle positive che tendono invece ad arianizzarli, come quella di Eugen Fischer¹³⁴. Bianchi Bandinelli ricorda come, già nel 1930, «Rosenberg si era compiaciuto, per i suoi fini polemici, di accumulare sugli Etruschi ogni maledizione, quali satanici corruttori della moralità del puro sangue latino con la loro congenita lue asiatica». Dopo aver rilevato un'eco favorevole a Rosenberg nell'*Handbuch der Kunstwissenschaft* dello storico dell'arte Albert Erich Brinckmann, Bianchi Bandinelli passa a recensire con sarcasmo il lavoro di Eugen Fischer. L'antropologo tedesco aveva negato la tesi dell'origine orientale degli Etruschi, «pur ammettendo come possibile una migrazione dall'Asia Minore in Italia e non escludendo l'apporto, da essi operato, di quei caratteri morali deleteri di cui erano stati accusati». Bianchi Bandinelli prosegue nel resoconto sarcastico delle teorie di Fischer sulla razza etrusca:

Si tratta dunque di una razza speciale, la cui caratteristica è il “naso dantesco” (eppure ci era stato detto che l'Alighieri fosse dinarico o nordico, come doveva dimostrare anche la sua ahimè solo supposta “costante condotta ghibellina”) [...] e che, provvisoriamente, viene chiamata – ed almeno è un bel nome! – la “razza aquilina”. Questa sarebbe da riconoscersi come indogermanica, e quindi resterebbero spiegate tutte le belle qualità artistiche e politiche poste in atto dagli Etruschi sul suolo italiano, nonostante la parziale infezione di satanismo asiatico. Meno male: i Toscani dal naso adunco sono avvisati che possono tornare a mostrarsi a viso aperto. Almeno fino a quando, ad un'altra svolta, non capiti loro di venir di nuovo legati in mazzo con “l'abbietto Machiavelli, etrusco di Montespertoli”¹³⁵.

Nello stesso numero di *La Critica d'Arte*, Bianchi Bandinelli attacca anche le teorie arianiste dello storico dell'arte Josef Strzygowski, definite come vera e propria negazione della civiltà umanistica europea. Bianchi Bandinelli scrive che queste tendenze culturali non vanno sottovalutate, perché fanno parte di «un movimento del quale non possiamo restare inconsapevoli, confermandoci esso che certi valori della nostra civiltà, che noi credevamo ormai stabilmente acquisiti alla cultura moderna, possono tornare ad esser posti in discussione e

¹³⁴ Cfr. HAACK 2014, 256-261; HAACK 2015; MILLER 2016; AVALLI 2021a.

¹³⁵ BIANCHI BANDINELLI 1939a.

in pericolo e che il nostro possesso di essi deve farsi vigile, oltre che cosciente»¹³⁶. Ancora nel secondo numero semestrale del 1941, si recensisce *Die Etrusker. Grösse, Geheimnis und Untergang eines Volkes* (1940) del tedesco Kurt Pfister, di cui si rifiutano le «speculazioni che sono state fatte nel suo paese sul mistero etnico degli Etruschi e sulla loro depravazione morale»¹³⁷.

Parallelamente, Bianchi Bandinelli approfondisce la propria revisione antinazionalista della storia dell'arte antica. Nel 1940 ritorna criticamente sui propri vecchi scritti sull'arte etrusca e italica, scrivendo che «a malincuore riconosciamo quelli scritti per nostri». La polemica metodologica degli anni precedenti si fa dunque autocritica, portando lo studioso a rinnegare la prima fase della propria produzione scientifica. Da un punto di vista estetico, tale autocritica lo porta a rivalutare l'importanza dell'arte greca e, per reazione, a sminuire l'originalità e il valore artistico di quella etrusca¹³⁸.

Nel 1942, il processo di revisione metodologica della storia dell'arte italica trova da parte di Bianchi Bandinelli una sua sistemazione definitiva. In un articolo critica i determinismi etnici e l'idea dei «ritorni» nell'arte medievale di soluzioni estetiche arcaiche, che sono ormai inquadrati solo come confronti stilistici con l'arte antica e non come rinascenze etniche¹³⁹. L'interpretazione razziale e continuista dell'arte italica è dunque esplicitamente abbandonata. Ma è soprattutto con l'articolo *Palinodia*, pubblicato nel luglio 1942 nel numero semestrale de *La Critica d'Arte*, che Bianchi Bandinelli assume una posizione definitiva sull'arte etrusca e italica. Lo studioso parte riconoscendo come sia stato storicamente necessario rivalutare l'arte etrusca contro i pregiudizi neoclassicisti winckelmanniani. Ma Bianchi Bandinelli ammette che «il problema dell'arte etrusco-italica non è più così "attuale", come lo fu tra il 1925 e il 1930» e che «la retorica dei professori e dei giornalisti» ha ormai fatto passare la voglia di discutere il tema¹⁴⁰. Lo studioso prosegue criticando l'approccio razzista che vede applicato allo studio dell'antichità e della preistoria:

Il risalire con l'indagine alle età preistoriche, lasciamolo a chi ricerca nella statua non l'opera d'arte, ma la continuità del sangue [...]. Noi vogliamo ancora mantenerci fedeli a quello che è stato il concetto formativo della civiltà europea, liberare l'uomo dai miti, e non ne

¹³⁶ BIANCHI BANDINELLI 1939b.

¹³⁷ Cfr. la recensione in *La Critica d'Arte* 6.3-4, luglio-dicembre 1941, xxiv.

¹³⁸ BIANCHI BANDINELLI 1939c; BIANCHI BANDINELLI 1940a, 24-25; BIANCHI BANDINELLI 1940b; BIANCHI BANDINELLI 1941, 3 e 11-12.

¹³⁹ BIANCHI BANDINELLI 1950²b.

¹⁴⁰ BIANCHI BANDINELLI 1950c, 118.

creeremo di nuovi, anche se contingentemente giovevoli, qui dove è nostro intendimento riconoscere dei fatti¹⁴¹.

Per Bianchi Bandinelli, ormai, l'unico interesse dell'arte etrusca consiste nel suo operare variazioni estetiche su modelli greci, ottenendo però risultati provinciali e di qualità inferiore rispetto alla produzione attica coeva¹⁴². Ciò che unisce l'arte siceliota, magnogreca, campana ed etrusca rispetto all'arte greca, quindi, non è un unico gusto «italico», impropriamente chiamato così «anticipando una unità che non era, comunque, né politica né razziale», ma un carattere artigianale che imita superficialmente i modelli classici¹⁴³.

Con questo intervento, Bianchi Bandinelli si disinteressa pubblicamente dell'arte etrusca, ridimensionandone qualità e originalità, e negando valore razziale, nazionale e politico all'identità italiana antica. Contemporaneamente, su *La Critica d'Arte*, lo studioso sembra raccogliere intorno a sé tendenze antirazziste dell'antichistica italiana: nel numero del 1942 in cui è pubblicata la *Palinodia* di Bianchi Bandinelli, anche Laura Breglia scrive un articolo in cui nega autonomia e valore estetico all'arte italiana. L'attacco della studiosa è rivolto direttamente al concetto di «unità fondamentale dell'arte italiana, affrontata inizialmente dal Cultrera con un ragionamento fondato su chiare basi etniche»¹⁴⁴.

Intorno al 1942, il percorso di Bianchi Bandinelli verso un antirazzismo di matrice idealista, antipositivista e antimaterialista iniziato nel 1936 può dirsi concluso e riconoscibile. Non si tratta di una traiettoria lineare, come emerge dai margini di ambiguità ideologica da lui a lungo conservati: solo nel 1943, dopo la caduta di Mussolini, tale approdo intellettuale troverà una sua concreta traduzione politica antifascista, in senso comunista¹⁴⁵. Ricostruirne la storia, però, consente di illuminare un caso relativamente isolato di critica del razzismo in ambito antichistico, un settore scientifico particolarmente improntato a pregiudizi di carattere nazionalista e razzista, e cruciale per la legittimazione culturale dell'ideologia e del regime fascista. Non a caso, Bianchi Bandinelli approda all'antirazzismo a partire da una formazione scientifica giovanile vissuta nei primi anni della dittatura fascista, e sviluppatasi a lungo in sintonia con studiosi nazionalisti e razzisti. L'analisi della sua biografia scientifica può dunque illuminare le traiettorie dell'antirazzismo, oltre a quelle, ben più pervasive, del razzismo, in ambito antichistico italiano. Può inoltre mostrare, contestualmente, anche le peculiarità di tale antirazzismo, a partire dal legame con la filoso-

¹⁴¹ *Ibidem*, 119.

¹⁴² *Ibidem*, 121-122.

¹⁴³ *Ibidem*, 125-126.

¹⁴⁴ BREGLIA 1942, 30.

¹⁴⁵ BIANCHI BANDINELLI 1962, 146-159; AVALLI 2021b.

fia idealista e antipositivista di Croce e dall'estraneità rispetto all'antirazzismo scientifico che, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, inizia a pesare nel dibattito antropologico e genetico. Infine, caratteristico dell'antirazzismo di Bianchi Bandinelli è anche l'autoassolutoria tendenza a interpretare il razzismo come fenomeno tipicamente tedesco e solo marginalmente presente in Italia, dove è visto come semplice devianza ideologica, retorica e pseudo-scientifica rispetto alla cultura umanistica tradizionale, considerata invece estranea e immune al razzismo. In particolare quest'ultimo aspetto, condiviso da esponenti della cultura antifascista come lo stesso Croce¹⁴⁶, sarà una delle costanti della cultura, della memorialistica e della storiografia dell'Italia post-fascista¹⁴⁷, che è ancora necessario decostruire, attraverso il confronto diretto con le fonti, per tracciare il peso del razzismo scientifico nelle scienze naturali, umanistiche e sociali dell'Italia contemporanea e i margini della sua autonomia rispetto alle diverse tendenze del razzismo tedesco. Vanno inoltre ricostruiti i ridotti spazi di azione delle forme di antirazzismo avanzate all'epoca in tali contesti disciplinari italiani, storicizzandoli rispetto alle differenti matrici filosofiche e scientifiche e alla storia del razzismo tra il XIX e il XX secolo.

¹⁴⁶ ZUNINO 2003, 303-304.

¹⁴⁷ Cfr. FOCARDI 1999; FOCARDI 2013; SCHWARZ 2004, 164-172; GORDON 2013, 215-227; CONSONNI 2015, 270 ss.

Bibliografia

- AFFRON 1997: M. AFFRON, *Waldemar George: A Parisian Art Critic on Modernism and Fascism*, in M. Affron, M. Antliff (Ed.), *Fascist Visions. Art and Ideology in France and Italy*, Princeton 1997, 171-204.
- ALTEKAMP 2018: S. ALTEKAMP, *Classical Archaeology in Nazi Germany*, in H. Roche, K. Demetriou (Ed.), *Brill's Companion to the Classics, Fascist Italy and Nazi Germany*, Leiden 2018, 289-324.
- ANOSOV HANFMANN 1936: G. HANFMANN, *Altetruskische Plastik I. Die menschliche Gestalt in der Rundplastik bis zum Ausgang der orientalisierenden Kunst*, Würzburg 1936.
- ANOSOV HANFMANN 1937: G.M.A. HANFMANN, *The origin of the Etruscan sculpture*, in *La Critica d'Arte* 2.4, agosto 1937, 158-166.
- ANTI 1930: C. ANTI, *Il problema dell'arte italiana*, in *SE* 4, 1930, 151-171.
- ARTHURS 2007: J. ARTHURS, *(Re)Presenting Roman History in Italy (1911-1955)*, in C. Norton (Ed.), *Nationalism, historiography and the (re)construction of the past*, Washington 2007, 27-41.
- ARTHURS 2012: J. ARTHURS, *Excavating modernity. The Roman past in Fascist Italy*, Ithaca-London 2012.
- ASCHERI, PANZIERI 2003: R. ASCHERI, F. PANZIERI, *Una giornata particolare. Firenze, 9 maggio 1938: le Contrade, Mussolini e Hitler. Analisi di un evento di grande valore simbolico*, Siena 2003.
- AVALLI 2021a: A. AVALLI, *La «razza aquilina». Gli Etruschi tra razzismo fascista, razzismo nazista e Chiesa cattolica*, in *Italia Contemporanea* 297, dicembre 2021, 208-235.
- AVALLI 2021b: A. AVALLI, *Guerra fredda, arte antica. Ranuccio Bianchi Bandinelli, il modello gramsciano e il PCI degli anni cinquanta*, in *RSI* 133, 2021, 861-904.
- BARBANERA 2000: M. BARBANERA, s.v. Giglioli, *Giulio Quirino*, in *DBI* 54, Roma 2000, 707-711.
- BARBANERA 2003: M. BARBANERA, *Ranuccio Bianchi Bandinelli. Biografia ed epistolario di un grande archeologo*, Milano 2003.
- BARBANERA 2012: M. BARBANERA, *Alessandro Della Seta (1879-1944)*, in G. Brands, M. Maischberger (Hg.), *Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus*, Leidorf 2012, 51-63.
- BARBANERA 2013: M. BARBANERA, *Il museo impossibile. Storie di archeologia: istituzioni, uomini, idee*, Roma 2013.
- BARKAN 1992: E. BARKAN, *The retreat of scientific racism: changing concepts of race in Britain and the United States between the world wars*, Cambridge 1992.
- BESCHI 1986: L. BESCHI, *L'archeologia italiana in Grecia (1909-1940)*, in V. La Rosa (a cura di), *L'archeologia italiana nel Mediterraneo fino alla seconda guerra mondiale*, Catania 1986, 107-120.
- BESCHI 2001: L. BESCHI (a cura di), *Della Seta oggi. Da Lemnos a Casteggio*. Atti della giornata di studi, Milano 2001.

- BETHENCOURT 2013: F. BETHENCOURT, *Racisms. From the Crusades to the Twentieth Century*, Princeton 2013.
- BIANCHI BANDINELLI 1925a: R. BIANCHI BANDINELLI, *Clusium. Ricerche archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusca*, Roma 1925.
- BIANCHI BANDINELLI 1925b: R. BIANCHI BANDINELLI, *I caratteri della scultura etrusca a Chiusi*, in *Dedalo* 6, 1925, 5-31.
- BIANCHI BANDINELLI 1927: R. BIANCHI BANDINELLI, *Il "Bruto" capitolino scultura etrusca*, in *Dedalo* 7, 1927, 5-36.
- BIANCHI BANDINELLI 1928a: R. BIANCHI BANDINELLI, recensione a KASCHNITZ-WEINBERG 1926, in *SE* 2, 1928, 696-698.
- BIANCHI BANDINELLI 1928b: R. BIANCHI BANDINELLI, *La posizione dell'Etruria nell'arte dell'Italia antica*, in *Nuova Antologia* 63, 1928, 106-120.
- BIANCHI BANDINELLI 1929: R. BIANCHI BANDINELLI, recensione a H. MÜHLESTEIN, *Über die Herkunft der Etrusker*, Frankfurt a.M. 1929 e *Die Kunst der Etrusker, I: Die Ursprünge (725-550 v. Chr.)*, Berlin 1929, in *SE* 3, 1929, 559.
- BIANCHI BANDINELLI 1930: R. BIANCHI BANDINELLI, *L'actualité de l'art étrusque, in Formes. Revue internationale des arts plastiques* 8, 1930, 5-6.
- BIANCHI BANDINELLI 1933: R. BIANCHI BANDINELLI, *Zum Problem des "Illusionismus" und der Originalität in der etruskischen Kunst*, Roma 1933.
- BIANCHI BANDINELLI 1935: R. BIANCHI BANDINELLI, *Il putto cortonese del museo di Leida*, in *La Critica d'Arte* 1.2, 1935, 90-93.
- BIANCHI BANDINELLI 1936a: R. BIANCHI BANDINELLI, *Osservazioni e postille II*, in *La Critica d'Arte* 1.4, 1936, 201-202.
- BIANCHI BANDINELLI 1937a: R. BIANCHI BANDINELLI, *Charles Baudelaire o Julius Lange?*, in *La Critica d'Arte* 2.1, 1937, 44-45.
- BIANCHI BANDINELLI 1937b: R. BIANCHI BANDINELLI, *Il guerriero di Capestrano*, in *La Critica d'Arte* 2.1, 1937, i-ii.
- BIANCHI BANDINELLI 1937c: R. BIANCHI BANDINELLI, *La «struttura»: un tentativo di approfondimento critico*, in *La Critica d'Arte* 2.4, 1937, 189-192.
- BIANCHI BANDINELLI 1937d: R. BIANCHI BANDINELLI, *Ancora la «struttura»*, in *La Critica d'Arte* 2.5-6, 1937, 280-286.
- BIANCHI BANDINELLI 1937e: R. BIANCHI BANDINELLI, *Arte tedesca*, in *La Critica d'Arte* 2.5-6, 1937, xxxiii-xxxv.
- BIANCHI BANDINELLI 1937f: R. BIANCHI BANDINELLI, *Arte romana: dispiaceri in famiglia?*, in *La Critica d'Arte* 2.5-6, 1937, 276-280.
- BIANCHI BANDINELLI 1939a: R. BIANCHI BANDINELLI, *L'origine degli Etruschi*, in *La Critica d'Arte* 4.3-4, 1939, 98-99.
- BIANCHI BANDINELLI 1939b: R. BIANCHI BANDINELLI, *Civiltà scitica*, in *La Critica d'Arte* 4.3-4, 1939, 99-100.
- BIANCHI BANDINELLI 1939c: R. BIANCHI BANDINELLI, *Un problema di Arte Romana: il "Maestro delle imprese di Trajano"*, in *Le Arti* 1.4, 1939, 325-326.
- BIANCHI BANDINELLI 1940a: R. BIANCHI BANDINELLI, *Nota al Temistocle ostiense*, in *La Critica d'Arte* 5.1-2, 1940, 17-25.

- BIANCHI BANDINELLI 1940b: R. BIANCHI BANDINELLI, *Due noterelle in margine a problemi della pittura antica*, in *La Critica d'Arte* 5.3-4, 1940, 77-91.
- BIANCHI BANDINELLI 1941: R. BIANCHI BANDINELLI, *Tradizione ellenistica e gusto romano nella pittura pompeiana*, in *La Critica d'Arte* 6.1-2, 1941, 3-31.
- BIANCHI BANDINELLI 1950^a: R. BIANCHI BANDINELLI, «*Illusionismo*» nel bassorilievo italico, in Id. *Storicità dell'arte classica*, Firenze 1950², 77-92 [1933¹].
- BIANCHI BANDINELLI 1950^b: R. BIANCHI BANDINELLI, *Gusto e valore dell'arte provinciale*, in Id. *Storicità dell'arte classica*, Firenze 1950², 229-244 [1942¹].
- BIANCHI BANDINELLI 1950c: R. BIANCHI BANDINELLI, *Palinodia*, in Id. *Storicità dell'arte classica*, Firenze 1950, 115-133 [= *La Critica d'Arte* 7.1-2, 1942, 18-28].
- BIANCHI BANDINELLI 1955: R. BIANCHI BANDINELLI, *Gli Etruschi. Interrogativi e contraddizioni di un'arte e di una mostra*, in *Realismo* 3, 1955, 1-5.
- BIANCHI BANDINELLI 1955-1956: R. BIANCHI BANDINELLI, *Un tempo lontano*, in *SE* 24, 1955-1956, xi-xiv.
- BIANCHI BANDINELLI 1962: R. BIANCHI BANDINELLI, *Dal diario di un borghese*, Milano 1962.
- BIANCHI BANDINELLI 1964: R. BIANCHI BANDINELLI, *Introduzione*, in A. VON BORSIG, *La Toscana. Paesaggio, arte e vita*, Firenze 1964², 5-26 [ed. orig. 1939].
- BIANCHI BANDINELLI 1996: R. BIANCHI BANDINELLI, *Diario di un borghese*, Roma 1996.
- BIONDANI, GHEDINI 1990: F. BIONDANI, E. GHEDINI, *Carlo Anti*, Villafranca di Verona 1990.
- BLOOM, GORDON MITTEN 1987: J. BLOOM, D. GORDON MITTEN, *George Maxim Anossov Hanfmann, 1911-1986*, in *AJA* 91.2, 1987, 259-266.
- BOTTAI 1938: G. BOTTAI, *Salvaguardia dei capolavori dell'ingegno in tempo di guerra*, in *La Critica d'Arte* 3.1, 1938, 1-3.
- BREGLIA 1942: L. BREGLIA, *Posizione della Campania nell'arte italica*, in *La Critica d'Arte* 7.1-2, 1942, 29-41.
- BURGIO 1999: A. BURGIO (a cura di), *Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d'Italia 1870-1945*, Bologna 1999.
- CAPRISTO 2011: A. CAPRISTO, *Scienze e razzismo*, in F. Cassata, C. Pogliano (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 26, Scienze e cultura dell'Italia unita*, Torino 2011, 241-263.
- CASSATA 2008: F. CASSATA, «*La Difesa della razza*». *Politica, ideologia e immagine del razzismo fascista*, Torino 2008.
- CAVAZZA 1997: S. CAVAZZA, *Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione durante il fascismo*, Bologna 1997.
- CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 1992: *Carlo Anti. Giornate di studio nel centenario della nascita*, Trieste 1992.
- COMITATO PERMANENTE PER L'ETRURIA (ENTE PER LE ATTIVITÀ TOSCANE) 1926: COMITATO PERMANENTE PER L'ETRURIA (ENTE PER LE ATTIVITÀ TOSCANE), *I° Convegno Nazionale Etrusco. Firenze 27 aprile – 4 maggio MCMXXVI*, I-II, Firenze 1926.
- COMITATO PERMANENTE PER L'ETRURIA (ENTE PER LE ATTIVITÀ TOSCANE) 1929: COMITATO PERMANENTE PER L'ETRURIA (ENTE PER LE ATTIVITÀ TOSCANE), *Atti del primo congresso internazionale etrusco*, Firenze 1929.

- CONSONNI 2015: M. CONSONNI, *L'eclisse dell'antifascismo. Resistenza, questione ebraica e cultura politica in Italia dal 1943 al 1989*, Roma-Bari 2015.
- CULTRERA 1927: G. CULTRERA, *Arte italica e limiti della questione etrusca*, in *SE* 1, 1927, 71-94.
- CULTRERA 1929: G. CULTRERA, *La romanità pre-imperiale e il museo di Villa Giulia*, in ISTITUTO DI STUDI ROMANI, *Atti del I Congresso Nazionale di Studi Romani*, Roma 1929, 43-50.
- DE FELICE 2005²: R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 2005².
- DEICHMANN, KRAUS 1979: F.W. DEICHMANN, T. KRAUS, *Abteilung Rom*, in K. Bittel, F.W. Deichmann, W. Grünhagen, W. Kaiser, Th. Kraus, H. Kyrielis (Hg.), *Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1929 bis 1979*, Mainz 1979, 1-39.
- DELLA SETA 1921: A. DELLA SETA, *Antica arte etrusca*, in *Dedalo* 1.9, 1921, 559-574.
- DELPINO 2015: F. DELPINO, *Tra '800 e '900: Veio e la moderna etruscologia*, in M.L. Haack, M. Miller (Éd.), *La construction de l'étruscologie au début du XX^{ème} siècle. Actes des journées d'études internationales des 2 et 3 décembre 2013*, Amiens, Bordeaux 2015, 15-28.
- FOCARDI 1999: F. FOCARDI, *Alle origini di una grande rimozione. La questione dell'antisemitismo fascista nell'Italia dell'immediato dopoguerra*, in *Horizonte. Italianistische Zeitschrift für Kulturwissenschaft und Gegenwartsliteratur* 4, 1999, 135-170.
- FOCARDI 2013: F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Roma-Bari 2013.
- FRAIXE 2014: C. FRAIXE, *Waldemar-George et «l'art européen»*, in C. Fraixe, L. Piccioni, C. Poupault (Éd.), *Vers une Europe latine. Acteurs et enjeux des échanges culturels entre la France et l'Italie fasciste*, Paris-Bruxelles 2014, 143-161.
- FRÖHLICH 2012: T. FRÖHLICH, *Armin von Gerkan (1884-1969)*, in G. Brand. M. Maischberger (Hg.), *Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus*, Leidorf 2012, 91-106.
- GASCHE 2014: M. GASCHE, *Der "Germanische Wissenschaftseinsatz" des "Abnenerbes" der SS 1942-1945. Zwischen Vollendung der "völkischen Gemeinschaft" und dem Streben nach "Erlösung"*, Bonn 2014.
- GENTILE 2007: E. GENTILE, *Fascismo di pietra*, Roma-Bari 2007.
- GIARDINA, VAUCHEZ 2016²: A. GIARDINA, A. VAUCHEZ, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2016².
- GIGLIOLI 1919: G.Q. GIGLIOLI, *Statue fittili di età arcaica*, in *Notizie degli scavi* 1919, 13-37.
- GIGLIOLI 1920a: G.Q. GIGLIOLI, *Veio, la città morta*, in *Emporium* 51, 1920, 59-69.
- GIGLIOLI 1920b: G.Q. GIGLIOLI, *Vulca. La risurrezione di un grande scultore Etrusco*, in *Rassegna d'Arte Antica e Moderna* 7.2, 1920, 33-42.
- GIGLIOLI 1920c: G.Q. GIGLIOLI. in *L'Idea Nazionale*, 12 febbraio 1920, 3.
- GIGLIOLI 1921: G.Q. GIGLIOLI, *Il Tempio dell'Italia antichissima*, in *Architettura e arti decorative* 1.1, 1921, 3-16.
- GIGLIOLI 1929: G.Q. GIGLIOLI, *Biografia*, in *Ruggero Timeus (Ruggero Fauro). Scritti politici (1911-1915)*, Trieste 1929, vii-viii.

- GILLETTE 2001: A. GILLETTE, *The origins of the 'Manifesto of racial scientists'*, in *Journal of Modern Italian Studies* 6, 2001, 305-323.
- GILLETTE 2002a: A. GILLETTE, *Guido Landra and the office of racial studies in fascist Italy*, in *Holocaust and genocide studies* 3, 2002, 357-375.
- GILLETTE 2002b: A. GILLETTE, *Racial theories in fascist Italy*, London 2002.
- GORDON 2013: R.S.C. GORDON, *Scolpitelo nei cuori. L'Olocausto nella cultura italiana (1944-2010)*, Torino 2013.
- HAACK 2014: M.L. HAACK, *The invention of the Etruscan "race". E. Fischer, nazi geneticist, and the Etruscans*, in *QS* 80, 2014, 249-280.
- HAACK 2015: M.L. HAACK, *Les Étrusques dans l'idéologie national-socialiste. À propos du Mythe du XX^e siècle d'Alfred Rosenberg*, in *Revue historique* 1, 2015, 149-170.
- HELL 2019: J. HELL, *The Conquest of Ruins. The Third Reich and the Fall of Rome*, Chicago-London 2019.
- HARARI 2015: M. HARARI, *Grèce ou non Grèce au Portonaccio*, in M.L. Haack, M. Miller (Éd.), *La construction de l'étruscologie au début du XX^{ème} siècle*. Actes des journées d'études internationales des 2 et 3 décembre 2013, Amiens, Bordeaux 2015, 29-37.
- IORI 2019: L. IORI, *L'impatto delle leggi razziali sull'antichistica italiana (1938-1945)*, in *Studi Storici* 60.2, 2019, 361-385.
- ISRAEL 2010: G. ISRAEL, *Il fascismo e la razza. La scienza e le politiche razziali del regime*, Bologna 2010.
- ISRAEL, NASTASI 1998: G. ISRAEL, P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Bologna 1998.
- KALLIS 2014: A. KALLIS, *The Third Rome, 1922-1943. The making of the fascist capital*, Basingstoke 2014.
- KASCHNITZ-WEINBERG 1924-1925: G. VON KASCHNITZ-WEINBERG, *Ritratti fittili etruschi e romani dal secolo III al I av. Cr.*, in *APAA Rendiconti* 1924-1925, 325-350.
- KASCHNITZ-WEINBERG 1926: G. VON KASCHNITZ-WEINBERG, *Studien zur etruskischen und frühromischen Porträtkunst*, in *MDAI(R)* 41, 1926, 133-211.
- KASCHNITZ-WEINBERG 1930: G. VON KASCHNITZ-WEINBERG, *Du réalisme magique de la république romaine à l'art de Constantin le Grand*, in *Formes. Revue internationale des arts plastiques* 8, 1930, 6-10.
- KASCHNITZ-WEINBERG 1933: G. VON KASCHNITZ-WEINBERG, *Bemerkungen zur Struktur der altitalischen Plastik*, in *SE* 7, 1933, 135-195.
- LA ROSA 2001a: V. LA ROSA, *Dissimiles cum dissimilibus facillime congregantur: A. Della Seta maestro*, in *BESCHI* 2001, 67-97.
- LA ROSA 2001b: V. LA ROSA, *L'affaire della libera cattedra di archeologia greca all'università di Groninga (1930)*, in *ΠΟΙΚΙΛΙΑ. Studi in onore di Michele R. Cataudella in occasione del 60° compleanno* I, La Spezia 2001, 651-677.
- LEVI 1935: D. LEVI, *I canopi etruschi di Chiusi*, in *La Critica d'Arte* 1.1, 1935, 18-26.
- LONGHI 1990: R. LONGHI, *Piero della Francesca*, in P. Barocchi (a cura di), *Storia moderna dell'arte in Italia. Manifesti polemiche documenti, III.1: Dal Novecento ai dibattiti sulla figura e sul monumentale 1925-1945*, Torino 1990.
- MAIIOCCHI 2004: R. MAIIOCCHI, *Scienza e fascismo*, Roma 2004.

- MASCHEK 2017: D. MASCHKEK, *Die etruskische Spätzeit zwischen "Hellenismus", "Hellenisierung" und "Romanisierung": eine forschungsgeschichtliche Skizze*, in M.L. Haack, M. Miller (Éd.), *L'étruscologie dans l'Europe d'après-guerre. Actes des journées d'études internationales des 14 au 16 septembre 2015* (Amiens et Saint-Valéry-sur-Somme), Bordeaux 2017, 33-46.
- MICHAUD 2004: É. MICHAUD, *Nord-Sud. Du nationalisme et du racisme en histoire de l'art*, in Id., *Histoire de l'art. Une discipline à ses frontières*, Paris 2004.
- MICHETTI 2015: L. MICHETTI, *La première chaire d'Étruscologie à l'Université de Rome*, in M.L. Haack, M. Miller (Éd.), *La construction de l'étruscologie au début du XX^{ème} siècle*. Actes des journées d'études internationales des 2 et 3 décembre 2013, Amiens, Bordeaux 2015, 39-63.
- MILLER 2016: M. MILLER, *Alfred Rosenberg, die Etrusker und die Romfrage*, in M.L. HAACK, M. MILLER (Éd.), *Les Étrusques au temps du fascisme et du nazisme*. Actes des journées d'études internationales des 22 et 24 décembre 2014 (Amiens), Bordeaux 2016, 81-94.
- MINGAZZINI 1935: P. MINGAZZINI, *Una statua cineraria inedita della collezione Casuccini a Palermo*, in *SE* 9, 1935, 61-66.
- NELIS 2011: J. NELIS, *From ancient to modern. The myth of romanità during the ventennio fascista*, Bruxelles-Roma 2011.
- NICOLOSO 2008: P. NICOLOSO, *Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista*, Torino 2008.
- OJETTI 1960: U. OJETTI, *Populonia*, in Id., *Cose viste 1921-1943*, Firenze 1960, 155.
- PAGLIARA 2020: A. PAGLIARA (a cura di), *Antichistica italiana e leggi razziali*, Parma 2020.
- PAGLIARDI 2012: M.N. PAGLIARDI, *Giuseppe Cultrera*, in *Dizionario biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974)*, Bologna 2012, 218-226.
- PAPINI 1923: R. PAPINI, *Le arti a Monza nel 1923*, Bergamo 1923.
- PATERA 2012: A. PATERA, *Antonio Minto*, in *Dizionario biografico dei Soprintendenti Archeologi (1904-1974)*, Bologna 2012, 503-514.
- PELLEGRINI 2016: E. PELLEGRINI, s.v. *Ragghianti, Carlo Ludovico*, in *DBI* 86, Roma 2016, 164-167.
- RAECK 2016: W. RAECK, *Guido von Kaschnitz-Weinberg (1890-1958)*, in G. Brands, M. Maischberger (Hg.), *Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus. Band 2*, Leidorf 2016, 269-294.
- RASPANTI 1994: M. RASPANTI, *I razzismi del fascismo*, in Centro Furio Jesi (a cura di), *La menzogna della razza*, Bologna 1994, 73-91.
- ROCCUCCI 2001: A. ROCCUCCI, *Roma capitale del nazionalismo (1908-1923)*, Roma 2001.
- ROCHE 2019: H. ROCHE, *Mussolini's 'Third Rome', Hitler's Third Reich and the Allure of Antiquity: Classicizing Chronopolitics as a Remedy for Unstable National Identity?*, in *Fascism* 8, 2019, 127-152.
- SALVATORI 2014: P.S. SALVATORI, *Fascismo e romanità*, in *Studi Storici* 1, 2014, 227-239.
- SALVATORI 2016: P.S. SALVATORI, *Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900-1922)*, Roma 2016.

- SARFATTI 2018²: M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2018².
- SCHWARZ 2004: G. SCHWARZ, *Ritrovare sé stessi. Gli ebrei nell'Italia postfascista*, Roma-Bari 2004.
- SCRIBA 1995: F. SCRIBA, *Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/1938*, Frankfurt am Main 1995.
- SILEONI 2017: A. SILEONI (a cura di), *Ricerca, tutela e valorizzazione. Il contributo di Giuseppe Cultrera in Italia e a Corneto Tarquinia*. Atti della Giornata di Studio (Tarquinia, Palazzo dei Priori 18 febbraio 2017), Tarquinia 2017.
- STEPAN 1982: N. STEPAN, *The idea of race in science: Great Britain 1800-1960*, Basingstoke 1982.
- TARANTINI 2002: M. TARANTINI, *Archeologia e scienze naturali in Italia. Il caso dell'organizzazione degli studi etruschi (1925-1932)*, in *Rassegna di Archeologia* 19, 2002, 137-157.
- TRANFAGLIA, VITTORIA 2007: N. TRANFAGLIA, A. VITTORIA, *Storia degli editori italiani. Dall'Unità alla fine degli anni Sessanta*, Roma-Bari 2007.
- VIGENER 2012a: M. VIGENER, «Ein wichtiger kulturpolitischer Faktor». *Das Deutsche Archäologische Institut zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeiten, 1918-1954*, Leidorf 2012.
- VIGENER 2012b: M. VIGENER, *Siegfried Fuchs (1903-1978)*, in G. Brand, M. Maischberger (Hg.), *Lebensbilder. Klassische Archäologen und der Nationalsozialismus*, Leidorf 2012, 223-236.
- VISTOLI 2013: F. VISTOLI, s.v. *Nogara, Bartolomeo*, in *DBI* 78, Roma 2013, 663-665.
- WALDEMAR-GEORGE 1930: WALDEMAR-GEORGE, *Ex Roma lux*, in *Formes. Revue internationale des arts plastiques* 8, 1930, 5-6.
- WICKERT 1979: L. WICKERT, *Beiträge zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts 1870 bis 1929*, Mainz 1979.
- WIMMER 1997: H.H. WIMMER, *Die Strukturforchung in der Klassischen Archäologie*, Bern 1997.
- ZUNINO 2003: P.G. ZUNINO, *La Repubblica e il suo passato*, Bologna 2003.

DALLA PARTE DEI VINTI.
LA RICERCA DI PAOLA ZANCANI MONTUORO
E UMBERTO ZANOTTI BIANCO

Clara di Fazio – Francesco Ferrara

ABSTRACT: Zancani Montuoro and Zanotti Bianco have chosen as their field of research an archaeology so far from the nationalistic interests of the Thirties of the XXth century. They have done this choice with the awareness of sharing cultural instances, irreconcilable with any form of totalitarian regime and propaganda. This paper would like to reflect on how archaeological research in the South of Italy has become a way of resistance, naturally opposed – thanks to the arguments of material evidence – to the authoritarian and xenophobic vision that was spread during the fascist regime.

*Le sbarre un giorno cadranno e potremo elevare sull'Acropoli
la preghiera dell'umanità rigenerata*

Umberto Zanotti Bianco

In occasione del ventesimo anniversario della scomparsa, durante il convegno sorrentino del 2007¹ Giovanni Colonna ricordava Paola Zancani Montuoro (Napoli 1901 – Sant'Agnello 1987)², con la quale nei primi anni Settanta del Novecento aveva collaborato alla redazione del *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*³, come una protagonista «felicitemente anomala, nel panorama dell'archeologia italiana del secolo scorso»⁴. In effetti, quell'accento

¹ SENATORE, RUSSO 2010.

² Per una sintesi biografica VISTOLI 2012, 377-380. Per il profilo intellettuale e scientifico si rimanda a PUGLIESE CARRATELLI 1990, 5-6; CRISTOFANI, ZEVI 1992 (Atti del convegno di Napoli con interventi di M. Cifarelli, F. Barbagallo, E. Paribeni, G. Buchner, G. Bermond Montanari, M. Taddei, E. Lepore). Per l'attività di studio e ricerca si vedano anche AA.VV. 1976, 1317-1319; BELLI 1987, 16; GUZZO 1996, 22-27; BARBANERA 1998, 143-144; VLAD BORRELLI 2002, 15-21; RUSSO 2007; VLAD BORRELLI 2008, 84-94; VISTOLI 2008-2009, 199-213; GRECO 2010, 3-34; PACE 2010, 29-33; VLAD BORRELLI 2010, 133-146.

³ LIMC, un progetto internazionale di edizione enciclopedica dei temi mitologici nelle arti figurative greche, romane ed etrusche, di ampia portata e di notevole rilevanza scientifica, avviato agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. L'Accademia dei Lincei affidò a Paola Zancani Montuoro, prima donna eletta tra i soci nel 1947, il coordinamento della divisione italiana dell'importante programma editoriale.

⁴ COLONNA 2010, 25.

su una nota di positiva anomalia valorizzava il ritratto, denso e originale, della studiosa e *outsider*⁵ napoletana. Pier Giovanni Guzzo la definiva «equilibrata e attenta, appunto, a non incorrere nell'*hybris*, perché troppo cosciente di se stessa, troppo autocritica, troppo attenta anche a chi la circondava»⁶. Sempre vivida e appassionata⁷ è rimasta nei colleghi, e amici, la memoria di un'archeologa singolare, persuasiva, tenace e infaticabile, di una intellettuale dalla grande forza morale. Le parole di Fausto Zevi, ad esempio, hanno colto il valore del profilo, non solo scientifico, di Paola Zancani Montuoro: «La sua specificità dipendeva dal fatto che, siccome non era legata a nessuna istituzione, si sapeva a priori che quello che Lei faceva, lo faceva veramente in maniera motivata, perché aveva una sua misura ideale: non è che lo facesse per dovere, o perché ispettore della soprintendenza o perché professore universitario, e quindi costretta in qualche modo dal ruolo. Non aveva un ruolo e proprio per questo le sue scelte erano sempre profondamente motivate in qualche maniera con una radice etica, morale»⁸.

È facile immaginare, dunque, che fosse stata proprio quella 'misura ideale', la 'radice etica, morale' coltivata sin dai primi anni della carriera e dell'attività scientifica, a dar vita al legame di amicizia con Umberto Zanotti Bianco (Canea 1889 – Roma 1963)⁹. Senza dubbio, una certa tensione all'ideale caratterizzava intimamente entrambi. Se per Paola Montuoro – che nella firma Zancani ricordava Domenico Valentino, marito e collega, prematuramente scomparso nel 1927¹⁰ – quella tensione si manifestava nella generosità intellettuale e nel rigore di metodo adottato negli studi storici e nelle ricerche scientifiche, per Umberto Zanotti era un'alta, profonda, aspirazione etica, una missione solidaristica, perseguita con ogni mezzo morale, sociale, culturale, politico.

⁵ PACE 2010, 29-33; VLAD BORRELLI 2010, 145.

⁶ P.G. Guzzo in SENATORE, RUSSO 2010, 147.

⁷ Si vedano i contributi raccolti in RUSSO 2007, con note biografiche e la bibliografia integrale di Paola Zancani Montuoro.

⁸ F. Zevi in SENATORE, RUSSO 2010, 333.

⁹ Tra la vasta bibliografia su Umberto Zanotti Bianco si rimanda, in particolare, ai saggi editi in AA.VV. 1980 (con contributi di M. Rossi Doria, L. Valiano, A. Tamborra, P. Melograni, G. Pugliese Carratelli, G. De Gasperi, F. De Gasperi; M. Isnardi Parente); JANNAZZO 1992; GRASSO 1995, con bibliografia precedente e una sfaccettata prospettiva sul profilo umano, sul pensiero politico e sui rapporti del nobile intellettuale. Per le note biografiche si vedano anche MOSINO 1963, 50-52; RUFFINI 1964, 3-5; MUSTILLI 1965-1966, 79-86; TORRACA 1965-1966, 3-15; BARBANEIRA 1998, 143-144; ZOPPI 2009; DE HAAN 2012, 251-268; VISTOLI 2020a, 560-566.

¹⁰ Nel 1927 Domenico Zancani fu colpito dal tifo durante la permanenza alla Scuola Archeologica Italiana di Atene, dove era appena stata ammessa anche Paola Montuoro. La Scuola era allora diretta da Alessandro Della Seta, poi colpito dalle leggi razziali ed estromesso nel 1939.

Idealisti sin da giovani, durante (e dopo) la dittatura degli ideologismi si legarono, per ragioni diverse, a un ideale comune: negli studi storici, nella fondazione di scuole e biblioteche, nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale come bene collettivo, nella conoscenza e nel recupero di un passato dimenticato, ciascuno a suo modo trovò motivo di riscatto del presente e speranza di rinnovamento per il futuro. Pur partendo da percorsi dissimili, dall'analisi filologica e archeologica l'una, dalla formazione giuridica e dall'interesse per la tutela dei diritti umani e delle minoranze l'altro, crearono una prospettiva umanistica condivisa. Si incontravano su una visione liberale e colta della società italiana, sui significati di Popolo e di Nazione, sull'avversione ai totalitarismi e ai movimenti di massa, sulla funzione pedagogica della storia, sull'idea che l'istruzione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico e paesaggistico, alla fine, avrebbero salvato l'Italia, rinnovando la coscienza collettiva e rinsaldando l'identità nazionale.

La targa commemorativa affissa nel 1997 all'ingresso della dimora di Sant'Agnello (Sorrento) di Zancani Montuoro ricorda come «all'alto ingegno ebbe pari l'umanità e la dignità civile»¹¹.

Le stesse parole, tra le molte impiegate per descriverne l'opera e la caratura¹², si addicono a un memoriale di Zanotti Bianco, il missionario laico, il riformista, la voce degli oppressi, il mecenate dei dimenticati, l'intellettuale dalla parte dei vinti¹³. Qualità umane, impegno civile e coerenza pragmatica, oltre alla frequentazione dell'ambiente crociano, all'orientamento liberale, all'interesse per l'archeologia e le antichità classiche, all'attenzione per i problemi educativi, sociali e ambientali del Mezzogiorno, accomunavano due personaggi simbolo di un'epoca dissolta dalla dittatura, consolidando un'amicizia che a

¹¹ RUSSO 2007.

¹² Per approfondire, *ex multis*, si vedano AA.VV. 1980; JANNAZZO 1992; GRASSO 2015, con bibliografia precedente.

¹³ La vocazione filantropica, animata da una personale tensione etica, dalla formazione con Padre Giovanni Semeria e dall'amicizia con Antonio Fogazzaro e Giustino Fortunato, segnò la sua intera esistenza. Si ricordi l'aiuto offerto in Sicilia e in Calabria alle popolazioni colpite dal terremoto del 1908, circostanza che aprì per Zanotti Bianco la 'questione meridionale', la fondazione dell'ANIMI nel 1910 impegnata in programmi assistenziali e nella fondazione di scuole, asili, biblioteche, ospedali in tutto il Sud Italia, il soccorso prestato in Russia nel 1922, la creazione del villaggio di Nor-Arax (Bari) per i profughi armeni in fuga dai massacri perpetuati dai turchi, le attività svolte alla presidenza della *Croce Rossa Italiana* dal 1944, l'inchiesta sugli eccidi di Mogadiscio del 1948. Di fronte al coacervo di problemi evidenti nelle regioni del Meridione (indigenza, disoccupazione, criminalità, analfabetismo, emigrazione), Zanotti avanzò come tentativo di soluzione la proposta di «una nuova [e moderna] forma di associazionismo [privato tendente a superare] il filantropismo ottocentesco [per divenire] un vero e proprio laboratorio di mobilitazione democratica» (GRASSO 2015, 29), manifestando così un'idea lontana dall'assistenzialismo, basata su opere concrete e su una strategia in grado di favorire un reale progresso.

ben vedere non era solo ‘di salotto’, non una mera convenzione sociale, ma nei difficili anni del regime fascista divenne, al contempo, una difesa e un’arma, una delle poche nelle mani dei liberali. È chiaro che poter conservare quel margine di libertà, per opporsi, apertamente, con fermezza e senza sconti, alla violenza oscurantista del regime fosse una prerogativa per i più difficile da concedersi. Essere ai vertici della società e membri dei maggiori circoli culturali, politici e diplomatici italiani e internazionali garantiva protezione e appoggio, e Zanotti Bianco poteva contare, tra gli altri, di quello della principessa, e amica, Maria José di Savoia.

In un momento drammatico della storia politica italiana, quando la forza prevaricava la ragione, l’adesione al fascismo di parte del mondo delle ‘lettere, scienze ed arti’ e dell’intelligenza d’Italia se per qualcuno fu dettata dalla convenienza, dal narcisismo o dalle lusinghe del potere, da una fede convinta, dalle contingenze o dalla volontà di sopravvivere, per altri restava assolutamente fuori discussione¹⁴. Non cedere alle facilitazioni, e non soltanto perché non fosse necessario, era un obbligo morale. Per i crociani come Zancani Montuoro e Zanotti Bianco l’antifascismo divenne un dovere etico, una manifestazione di patriottismo e di impegno civile, da continuare a perseguire con intransigenza, con qualunque mezzo, compresa la filantropia, l’alfabetizzazione, la ricerca storica, l’archeologia. Purtroppo, anche un regime non fa sconti, e come rammentava Licia Vlad Borrelli in un bell’omaggio all’amica e collega, l’antifascismo militante che condividevano «fece di entrambi dei perseguitati»¹⁵. Nella logica della sopraffazione i dissidenti, i non-allineati, coloro che credono nel paradigma etico della moralità non possono sottrarsi a lungo alla pena: ostacoli alle ricerche sul campo, provvedimenti restrittivi delle attività filantropiche, infine reclusione per Zanotti Bianco; allontanamento dall’archeologia ufficiale, assenza di una carica pubblica, solitudine accademica per Zancani Montuoro. Il rango e le amicizie influenti pur salvandone la vita – e donando ai posteri l’archeologia della Magna Grecia e il lascito dell’*Associazione Nazionale per gli interessi del Mezzogiorno* (1910), dell’*Archivio Storico per la Calabria e la Lucania* (nato nel 1931 e affidato alla direzione di Paolo Orsi), di *Italia Nostra* (1955), senza contare i lavori scientifici, le opere educative, le iniziative umanitarie e di salvaguardia del patrimonio artistico, archeologico e paesaggistico – non bastarono ad impedire che fossero relegati, anche solo per un momento, dalla parte dei vinti. Durante «la triste notte dell’anima»¹⁶ nella storia del No-

¹⁴ Per i rapporti tra archeologia e politica durante il fascismo, in sintesi, BARBANERA 1998, 147-152. Per approfondire MANACORDA 1982, 442-470; MANACORDA, TAMASSIA 1985.

¹⁵ VLAD BORRELLI 2010, 137.

¹⁶ Zanotti Bianco in una lettera a Gaetano De Sanctis del 25 novembre 1931: JANNAZZO 1992, 151.

vecento d'Italia e d'Europa, i principi democratici di libertà, solidarietà, mutua giustizia, pacifica convivenza tra popoli, autonomia e sovranità delle Nazioni, identità culturale ereditati dal volgere del secolo precedente e tenuti saldi da parte del corpo sociale e della classe dirigente non potevano che confliggere con la veemenza del totalitarismo imperialista e manipolatore delle masse.

Sintomatica della dittatura è ogni forma, più o meno esplicita, di limitazione del pensiero: irritati per gli editoriali apparsi sulla rivista *La Voce dei popoli* (1919) – a firma non solo di Zanotti Bianco, ma anche di Giuseppe Prezzolini, Piero Gobetti, Giovanni Papini, Francesco Ruffini, Andrea Caffi, contrapposti alla propaganda dannunziana – e sulla collezione *Giovine Europa*, diretta con lo pseudonimo di Giorgio d'Acandia, per gli scritti *Questione polacca* (1916), *Il martirio della scuola in Calabria* (1925), *Inchiesta sulla Basilicata* (1926), per i saggi editi nella *Collezione meridionale* (dal 1924) e nell'*Archivio storico per la Calabria e la Lucania* (dal 1931), i fascisti non tolleravano l'opposizione di Zanotti Bianco non solo perché manifesta, ma, soprattutto, perché riaffermata come atto di coscienza¹⁷. Mal sopportavano le proteste sollevate in occasione del delitto Matteotti e la denuncia su «l'organizzazione faziosa dei poteri statali, la diuturna propaganda di violenza e l'impunità concessa agli aggressori politici»¹⁸. Non gli perdonarono neppure la restituzione ai ministri del governo, così «incerti e tardi nel difendere l'onore del Paese»¹⁹, delle medaglie di cui era stato insignito²⁰. Tutto ciò, aggiunto alla sottoscrizione del *Manifesto degli intellettuali antifascisti* nel 1925, alla solidarietà manifestata pubblicamente nei confronti di Gaetano Salvemini, Giovanni Amendola e Luigi Albertini – rispettivamente, arrestato, aggredito ed estromesso dalla proprietà del *Corriere della Sera* – e all'adesione nel 1930 al movimento di Lauro De Bosis *Alleanza Nazionale per la Libertà*, rese Zanotti Bianco tanto invisibile a Mussolini da diventare un

¹⁷ Sull'azione di Zanotti Bianco tra giustizia e opposizione liberale si veda JANNAZZO 1992, 67-105, con riferimenti agli scritti, agli epistolari e alle pagine dei diari. Per le vicende che coinvolsero Zanotti Bianco tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, la trama di relazioni sociali, l'esilio in Patria, le diverse forme di contestazione del regime e manifestazioni di antifascismo, i numerosi personaggi riuniti attorno ai 'salotti di opposizione', vd. JANNAZZO 1992, 107-162. Interessante, e lucida, la recensione al volume di Jannazzo da parte di ISNARDI PARENTE 1993, che sottolineava l'esigenza di un ritratto più politico.

¹⁸ Da ZANOTTI BIANCO 1954a, 17; lettera del 30 giugno 1924 (AA.VV. 1980, 206-210).

¹⁹ Da ZANOTTI BIANCO 1954a, 27; lettera del 1 gennaio 1925 (AA.VV. 1980, 210-211).

²⁰ Si tratta di una medaglia d'argento al valor militare, ricevuta per il coraggio dimostrato al fronte durante la Prima guerra mondiale, per la quale si era arruolato volontario con Gaetano Salvemini, e della medaglia d'oro di benemerito per l'istruzione pubblica, della quale era stato insignito per le iniziative didattico-educative promosse nell'ambito dei programmi dell'ANIMI (impegnata in numerosi programmi umanitari non solo in Italia, ma anche a sostegno delle minoranze slovacche, boeme, greche, albanesi, ceche, polacche, lituane, finlandesi, armene).

bersaglio fisso sia della polizia, che lo schedò come ‘delinquente’ pedinandolo ovunque, sia del partito, ostinato nel silenziarne la voce troppo libera e contraria ai nazionalismi²¹, sistematico nel minarne i rapporti personali²². Quando il già labile equilibrio politico venne meno, un episodio sembra segnare il punto di non ritorno: l’aperta e capziosa protesta di Achille Starace nel 1939 per l’esistenza stessa dell’ANIMI²³ non lasciò altra soluzione a Zanotti Bianco che uscire dall’Associazione, allora rinominata *Opera Principessa di Piemonte* e sin dal 1930 posta sotto l’alto patronato di Maria José. Se l’Associazione era salva e poteva continuare il suo lavoro nel Mezzogiorno²⁴, le difficili circostanze di quegli anni riservarono a Zanotti Bianco oppressione e continui tentativi di isolamento sociale. Nonostante la fitta trama di relazioni politico-diplomatiche internazionali, nulla riuscì ad impedirne l’arresto nel gennaio del 1941²⁵, la detenzione a Regina Coeli e il confino – prima a Paestum, poi a Sant’Angelo in Sorrento – con la sola accusa di aver serbato fede nei suoi valori morali.

Prima e dopo tutto questo c’è la ricerca antichistica, che sembra porsi come antidoto contro le perversioni del regime. Aristocratico mazziniano fermo nei suoi ideali, Zanotti Bianco si direbbe aver fatto del dissenso una missione culturale, restando, nonostante le imposizioni e i divieti, un «tenace ed irriducibile antifascista»,²⁶ sempre contrario all’opposizione violenta. Denunciò da subito lo squadristo e coinvolto nel processo contro *Non Mollare*²⁷ sin dal 1925

²¹ Zanotti Bianco aveva caldeggiato l’istituzione della Lega per le Nazioni e la creazione dell’Istituto per l’Europa Orientale (1921). Convinto sostenitore dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche dell’Europa centro-orientale e della Russia, soggiogate e prive della cittadinanza, aveva a più riprese espresso le proprie idee in articoli ed editoriali diffusi in tutta Europa. Per approfondire GRASSO 2015, 63-84.

²² JANNAZZO 1992, 150-153.

²³ A causa dei contrasti con il regime l’Associazione aveva dovuto rinunciare anche alla delega per l’istruzione, ricevuta con atto ministeriale mediante il decreto Berenini, poi legge Baccelli: GRASSO 2015, 39.

²⁴ Sul lavoro dell’ANIMI, e dei suoi protagonisti, dalla fondazione ad anni recenti si rimanda, *ex multis*, a PESCOSOLIDO 2011, con ulteriori riferimenti bibliografici. Sul senso del meridionalismo di Zanotti Bianco, e sul ruolo dell’ANIMI tra intervento sociale, programmazione economica e opposizione politica, come laboratorio di sperimentazione e costruzione democratica si rimanda al fondamentale lavoro di GRASSO 2015.

²⁵ Sull’arresto di Zanotti Bianco e sulla missiva ad Edmonde Charles-Roux, figlia dell’ex ambasciatore di Francia presso la Santa Sede, si veda MELOGRANI 1980, 111-112. Dalle parole inviate all’amica nella cartolina intercettata dalla polizia è tratto il testo in epigrafe.

²⁶ MELOGRANI 1980, 105. Si veda anche GRASSO 2015, 115-130, con un’analisi lucida dell’antifascismo, della visione politica e dei legami di Zanotti Bianco.

²⁷ Per quella «parte sana d’Italia decisa a *non cedere* e a non disperare dell’avvenire del paese» (ZANOTTI BIANCO 1954a, 45) Zanotti Bianco difendeva la libertà d’insegnamento (cfr. GRASSO 2015, 121). Sul legame con Gaetano Salvemini vd. GALANTE GARRONE 1983. Sulle forme

iniziò a temere per le sorti dell'Italia²⁸. A partire da quel momento, e fino al 1928, la campagna contro l'analfabetismo, le inchieste sull'edilizia scolastica e sulle condizioni dell'infanzia in Calabria e in Basilicata (che egli intendeva estendere in tutta Italia) e gli interventi umanitari ad Africo irritarono tanto il governo, costretto suo malgrado ad adottare misure assistenziali, quanto lo stesso Mussolini, preoccupato per l'immagine dell'Italia all'estero, da imporre le dimissioni dall'ANIMI e l'intervento diretto di Maria José²⁹. A nulla valsero l'appoggio e l'intercessione di Giovanni Gentile³⁰: i rapporti con il governo precipitarono rapidamente, anche a causa della notevole influenza esercitata sulla scena politico-diplomatica internazionale³¹.

Lasciato il consiglio direttivo dell'ANIMI, Zanotti Bianco si dedicò alle iniziative della *Società Magna Grecia* e all'opera editoriale della *Collezione di Studi Meridionali*, fondate rispettivamente nel 1920 e nel 1924. Creata per raccogliere fondi da destinare alla ripresa delle attività scientifiche interrotte all'alba della Prima guerra mondiale³², e difficilmente sostenibili per l'amministrazione statale delle Antichità e Belle Arti con il solo supporto del Ministero della Pubblica Istruzione, la *Società Magna Grecia*, che già aveva finanziato gli scavi di Elea (Amedeo Maiuri), Hipponion (Paolo Orsi), Taranto (Quintino Quagliati), Metaponto (Edoardo Galli), Nicotera, Metauro, tra il 1930 e il 1931 patrocinò sia le indagini di Ugo Rellini sul promontorio del Gargano e nei pressi di Matera, sia le esplorazioni effettuate ad Himera, Leontini, Agrigento e S. Angelo Muxaro in Sicilia³³. A partire dal 1926, sotto

di opposizione liberaldemocratica al fascismo e sui rapporti con Tommaso Gallarati Scotti cfr. DE GIORGI 2014, 181-218.

²⁸ I diari degli anni della marcia su Roma si conservano nell'archivio dell'ANIMI: MELOGRANI 1980, 105-107.

²⁹ Per i rapporti dell'ANIMI col regime e per l'incontro di Zanotti Bianco a Napoli con i sovrani del Belgio si rimanda a PESCOSOLIDO 2011, 54-58.

³⁰ «Al senatore Gentile che difendeva l'utilità e il disinteresse del mio operato nel Mezzogiorno, il capo del Governo ebbe il coraggio di rispondere: - Appunto per questo bisogna impedirgli di scendere laggiù»: ZANOTTI BIANCO 1960, 70.

³¹ Cfr. GRASSO 2015, 90-91.

³² Per un approfondimento, e un'ampia riflessione storiografica, sul dibattito teorico e metodologico in seno all'archeologia italiana dall'Unità alla fine della Prima guerra mondiale, si veda BARBANERA 1998, 49-117.

³³ PAOLETTI 1992, 5-30, cui si rimanda per un elenco integrale della bibliografia archeologica di Zanotti Bianco. Per i lavori editi tra il 1920 e 1977 si veda anche AA.VV. 1980, 263-268. Per il sostegno alle iniziative archeologiche da parte dell'ANIMI e per le attività svolte dalla *Società Magna Grecia*, con una riflessione sul significato politico-sociale, cfr. VISTOLI 2020b, 147-184. Per la storia, e i protagonisti, dell'archeologia italiana tra il 1920 e il 1945 si rimanda a BARBANERA 1998, 119-154.

la presidenza di Giulio Emanuele Rizzo³⁴, la diffusione dei risultati delle ricerche si avvale della pubblicazione degli *Atti e Memorie* affidati a Paolo Orsi³⁵. L'incontro del 1911 con il grande archeologo trentino, in quegli anni alla direzione della Soprintendenza siciliana, segnò profondamente l'approccio alla ricerca antichistica³⁶ come strumento di conoscenza storica a cui era affidato un ruolo sociale attivo nel presente. Sin dalle prime conversazioni sul ponte della nave che attraversava lo stretto di Messina apparve chiaro a entrambi quanto condividessero l'esigenza di trarre da «silenzio, solitudine e oblio» la civiltà custodita nel meridione d'Italia e l'amarezza per la realtà del Mezzogiorno, unite al «sentimento stesso della propria solitudine»³⁷. Per colmare il vuoto, nei primi dieci anni di attività della *Società Magna Grecia* – creata con la consapevolezza che senza capitali privati le gravi difficoltà economiche e le condizioni di enorme disagio avrebbero impedito qualsiasi indagine o opera di valorizzazione – le iniziative archeologiche si saldarono all'azione umanitaria e civile, nel tentativo di risolvere almeno alcuni dei problemi più urgenti e nella speranza che la conoscenza e il valore del patrimonio custodito da quei territori avrebbero accelerato il progresso e lo sviluppo economico del Mezzogiorno. Interessato tanto alla ricerca storico-archeologica quanto a temi di ambientalismo e tutela paesaggistica³⁸, Zanotti Bianco approfondì con rigore l'analisi delle problematiche legate alla conservazione dei resti archeologici nelle regioni meridionali. Gli esiti delle indagini sul campo, svolte grazie al sostegno della *Società*, furono di tale importanza da dare avvio a una stagione di studi divenuta il fondamento per le riflessioni successive e sino ad allora inedita per l'Italia antica. Tuttavia, nonostante l'impegno disinteressato, la collaborazione e il supporto economico offerto all'amministrazione statale, titolare delle ricerche e custode delle scoperte, la *Società* incorse presto nell'opposizione da parte del regime³⁹.

³⁴ DUBBINI 2008, 215-232; VISTOLI 2016, 735-738.

³⁵ ARIAS 1975, 9-27; Id. 1975-1976, 207-218; Id. 1984, 5-16; Id. 1987, 75-80; BARBANERA 1998, 80-82; CALLOUD 2013; SPADEA 2014-2015, 15-25; GUZZO 2019, 5-10; MALACRINO, MUSUMECI 2019; VISTOLI 2019, 291-315.

³⁶ Su Zanotti Bianco 'archeologo' si vedano MUSTILLI 1965-1966, 79-86; PUGLIESE CARRATELLI 1980, 115-121. Sul ruolo dell'archeologia, e delle attività svolte dalla *Società Magna Grecia*, nell'opera e nell'azione di Zanotti Bianco si veda il denso saggio di VISTOLI 2020b, 147-184.

³⁷ JANNAZZO 1992, 81-84, con il riferimento agli scritti di Zanotti Bianco dedicati al lavoro del famoso archeologo di Rovereto.

³⁸ MISIANI 2003, 213-240.

³⁹ JANNAZZO 1992, 156-162; DE HAAN 2008, 233-249 e 2009, 113-125, con ulteriori riferimenti bibliografici.

Nel 1932 ebbero inizio le esplorazioni di Sibari⁴⁰, ma già nel maggio dello stesso anno il prefetto di Cosenza emanò il divieto di proseguire gli scavi. Zanotti Bianco riuscì a lavorare soltanto poche settimane in località Parco del Cavallo, dove venne alla luce materiale risalente alla fase arcaica. Il prosieguo delle indagini e degli studi, ripresi nel dopoguerra, ha poi dimostrato la validità della sua intuizione sul sito della città antica. Con ogni strumento di persecuzione politica, che non risparmiava neppure i suoi conoscenti, il partito fascista aveva innescato un meccanismo vessatorio di cui Zanotti Bianco avvertiva, dolorosamente, tutto il peso⁴¹. Basti pensare al perentorio rifiuto, emesso direttamente da Mussolini, dinanzi alla richiesta di passaporto avanzata all'autorità di Pubblica Sicurezza nel 1933. Nel novembre 1932 il sopruso assunse addirittura toni grotteschi, laddove per impedirgli sia di condurre studi e ricerche scientifiche, sia di intrattenere legami personali presso la Santa Sede furono imposti il divieto di ingresso nella Biblioteca Vaticana e la revoca della tessera. Consapevole della degenerazione dei tempi scrisse: «Mi avvedo di aver errato io, credendo che ancora vigesse il *dilexi justitiam odivi iniquitatem*»⁴².

Non restava, dunque, che il rifugio della storia. Nell'urgenza di coniugare le istanze dell'archeologia sul campo con l'esegesi storica tradizionale, quasi provvidenziale fu l'incontro con Paola Zancani Montuoro, la quale nel 1934 si rivolse alla *Società Magna Grecia*, nel frattempo sciolta per ordine del governo e subito ricostituita sotto il nome di *Società Paolo Orsi*⁴³, per chiedere finanziamenti a sostegno di una campagna di scavo archeologico nella piana del Sele. Attraverso la collaborazione a Napoli con Zancani Montuoro, a Roma con Giulio Emanuele Rizzo e ad Atene con Alessandro Della Seta, Zanotti Bianco – entusiasta all'idea della missione – rese l'archeologia un altro strumento dell'azione politico-sociale impedita per altre vie. La ricerca archeologica assunse per entrambi il significato di esperienza storica, tale da segnare un percorso conoscitivo ontologicamente orientato alla comprensione della realtà.

⁴⁰ GUZZO 2014-2015, 27-50 e 2017, 109-116, cui si rimanda per la bibliografia precedente. A partire dai primi anni Cinquanta del Novecento, Zanotti Bianco e Zancani Montuoro ripresero gli studi su Sibari interrotti nel 1932: ZANOTTI BIANCO 1954b; ZANOTTI BIANCO, ZANCANI MONTUORO 1961-1962. Per l'attività di Paola Zancani Montuoro a Sibari vd. GUZZO 1996, 22-27.

⁴¹ Per il *Diario* degli anni 1935-1936, da cui emerge l'intreccio di protagonisti e vicende della scena storico-politica nazionale ed internazionale, si rimanda all'appendice degli AA.VV. 1980, con introduzione di Margherita Isnardi Parente (154-159).

⁴² Lettera del 20 novembre 1932: AA.VV. 1980, 231-233.

⁴³ Dopo il 1949 tornò ad operare come *Società Magna Grecia* dando inizio, nel difficile quadro economico-sociale del dopoguerra, a sistematiche campagne di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Sud Italia. Per l'approccio di Zanotti Bianco ai beni culturali e ambientali cfr. GRASSO 2015, 99-114.

Il recupero delle testimonianze del passato si trasformò in un mezzo per sollevare le coscienze civili nel presente e ribadire la fede nella libertà⁴⁴.

In un'epoca in cui al positivismo si attribuiva la forza di religione, guidati da Plinio e Strabone il 9 aprile 1934 Zancani Montuoro e Zanotti Bianco avviarono le ricerche dell'Heraion, il santuario di Hera Argiva, presso la foce del Sele⁴⁵. Trovarono il sito a 15 chilometri da Poseidonia, sulla riva sinistra del fiume, in perfetto accordo con le fonti letterarie antiche. «Siamo sul terreno sacro di un tempio. Ci guardiamo con gli occhi felici e ci stringiamo amichevolmente la mano. E assieme corriamo a vedere gli altri massi venuti alla luce [...] evidenti resti di grandi edifici antichi. La gioia è tale che la sentiamo urgere nei nostri petti troppo esigui per contenerla. Non osiamo dircelo ancora, esitiamo a rivelare la speranza che s'agita in noi, la certezza quasi, che dopo secoli di silenzio, di solitudine, di oblio, siano queste le prime vestigia del famoso santuario di Hera che torna alla luce»⁴⁶.

La straordinaria scoperta delle metope, della stipe votiva e dei resti di un tempio arcaico diede inizio a un capitolo inedito non solo della storia e della civiltà della Magna Grecia, ma dell'Italia intera. L'eccezionalità dei rinvenimenti spinse ad approfondire le indagini, le esplorazioni, gli studi. Quattro campagne di scavo, svolte tra il 1934 e il 1937 grazie alla *Società Magna Grecia* e a finanziamenti privati, portarono all'attenzione del mondo scientifico uno dei più grandi, e importanti, luoghi di culto della Magna Grecia. Tuttavia, per il governo, che aveva posto Zanotti Bianco tra i sorvegliati speciali e inviato un poliziotto al Sele per pedinare costantemente i due 'delinquenti'⁴⁷, la possibilità di raccontare una storia diversa dell'Italia, passata e presente, era un affronto inaccettabile. La decisione fu presto presa, senza appello: il direttivo della *Società* doveva essere sciolto. In un periodo funestato dalla deriva ideologica, la lezione umana e intellettuale del sodalizio Montuoro-Zanotti, frutto della condivisione di un ideale comune, si direbbe rappresentare una sorta di correzione, un'antitesi alla sincrona campagna di regime che aveva fatto della romanità il proprio paradigma. Le scoperte di Sibari e dell'Heraion del Sele, infatti, assunsero, ad un tempo, il valore di inestimabile risultato archeologico e il senso di inconsueta narrazione storica di un mondo 'altro' rispetto ai vagheggiati fasti della Roma imperiale. Nelle terre più isolate d'Italia le vestigia

⁴⁴ Cfr. PUGLIESE CARRATELLI 1980, 120; BARBAGALLO 1992, 19-25.

⁴⁵ JANNAZZO 1992, 157-162; TOCCO SCIARELLI 2005, 329 ss.; GRECO 2010, 3-34; MERTENS HORN 2014-2015, 59-61; GRASSO 2015, 105-106.

⁴⁶ U. ZANOTTI BIANCO, *Sulle rive del Sele*, AZBR, s. 37, f. 4, p. 17; JANNAZZO 1992, 159-160.

⁴⁷ «Sono anni ch'esso – il potere fascista – mi sorveglia e giorno e notte, e ogni volta che ne prendo coscienza è un disgusto, una sofferenza come il primo giorno» (U. ZANOTTI BIANCO, *Sulle rive del Sele*, AZBR, s. 37, f. 4, p. 2; JANNAZZO 1992, 158).

del passato richiamavano la grandezza dei 'vinti', perché in parte dimenticati, dalla storia.

I due studiosi scelsero, non a caso, quale campo d'azione un'archeologia lontana dagli interessi nazionalistici dell'epoca: lo fecero con la coerenza intellettuale, la consapevolezza e l'onestà scientifica di chi condivide istanze culturali, e morali, inconciliabili con qualsiasi forma di totalitarismo o di uso propagandistico (e selettivo) dell'antichità. È in tal senso, e in prospettiva storiografica, che la ricerca archeologica nel Mezzogiorno⁴⁸ può intendersi come una forma di resistenza civile, naturalmente contrapposta, con gli argomenti dell'evidenza materiale, alle tricotanti visioni autoritarie e xenofobe diffuse dal fascismo. Purtroppo, quel nobile tentativo di recuperare l'orgoglio degli 'ultimi', mediante l'opera di alfabetizzazione prima e attraverso la valorizzazione, la conoscenza e la salvaguardia delle testimonianze archeologiche emerse dagli scavi poi, nonostante le esplorazioni e le scoperte riguardassero territori isolati e distanti, non solo per localizzazione geografica, dalla grancassa della propaganda, non poteva che trovare ostacoli, che essere osteggiato in ogni modo possibile. Per il regime era imperativo che una storia 'diversa' non fosse raccontata.

Sebbene lo scavo al Sele fosse stato sospeso⁴⁹, la polizia non pose fine ai pedinamenti, proseguiti per l'intero corso del 1935. L'eventualità di una svolta sembrò balenare l'anno seguente, all'indomani dell'insuccesso in Etiopia, che diede a molti la breve illusione di poter favorire la fine del regime. Fu l'archeologo Antonio Taramelli, esperto di antichità sarde e senatore del Regno (1934-1939), a chiedere a Zanotti Bianco di riappacificarsi con il governo e di voler scrivere a Mussolini per amor di patria. La reazione fu, chiaramente, un fermo rifiuto⁵⁰. È interessante notare come nelle pagine del *Diario politico* riferite al 1936, e nello scambio di battute con Taramelli, Zanotti Bianco tornasse a più riprese sulle travagliate vicende che avevano coinvolto la *Società Magna Grecia*, sui problemi affrontanti per la pubblicazione delle opere di Paolo Orsi scomparso nel 1935⁵¹ – la cui edizione era sostenuta da Vittorio Rossi presidente e

⁴⁸ ZANOTTI BIANCO 1936 e 1937.

⁴⁹ Grazie all'intercessione di Taramelli, nel 1936 Zancani Montuoro ebbe diversi contatti con il Ministro De Vecchi per la prosecuzione dello scavo al Sele (*Diario* del 28 febbraio 1936: AA.Vv. 1980, 191).

⁵⁰ Su questa vicenda, *ex multis*, MELOGRANI 1980, 105-113. Lettere del 20 e 22 gennaio 1936: AA.Vv. 1980, 182-184, 233-234.

⁵¹ *Diario* del 20 novembre 1935 sulla scomparsa di Paolo Orsi con un ricordo biografico di G.E. Rizzo: AA.Vv. 1980, 164-166. Lettera del 17 dicembre 1935 sulla commemorazione da parte di Taramelli e sulla questione dello studio dei *pinakes* di Locri che Paolo Orsi aveva affidato a Zancani Montuoro, poi incaricata dalla Commissione dei Lincei della pubblicazione (*Diario* del 21 dicembre 1935): AA.Vv. 1980, 167-172.

commissario (1933-1935) dell'Accademia dei Lincei⁵², ma fortemente osteggiata dal ministro della Pubblica Istruzione Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon – e sulle continue minacce di scioglimento dell'ANIMI per la sua azione 'civilizzatrice'⁵³. In particolare, in una lettera del 22 gennaio 1936 Zanotti Bianco descriveva la distruzione della *Società Magna Grecia*, la soppressione delle attività di ricerca, l'acquisizione coatta dei fondi e la sospensione delle pubblicazioni scientifiche come soprusi del tutto inconcepibili⁵⁴, ricordando che i membri della *Società* agivano da volontari e raccoglievano fondi privati devolvendoli interamente alle soprintendenze statali, consegnatarie dei rinvii. Le stesse parole di Zanotti Bianco a Taramelli sembrano esprimere tutto il senso della resistenza culturale: «Continui a chiamarmi, con un sacro orrore negli occhi, “francescano orgoglioso”, “cattivo testardo”; certamente la cosiddetta “lettera patriottica” non la scriverò mai. È per me una questione di dignità e coscienza»⁵⁵. Dignità, coscienza e fede nella libertà, non solo intellettuale, lo condussero in carcere. Da Regina Coeli, nel febbraio del 1941, scrisse: «Fate dire, per favore, alla mia collega di scavo che avevo raccolto i fondi per la campagna di quest'anno: pensi lei a ritirarli a Palazzo Taverna e quando sarà il momento, se le è possibile, parta pure senza di me. Sarà triste per lei, ma più triste per me di non poter assieme continuare l'opera assieme intrapresa»⁵⁶. Durante il periodo di isolamento a Paestum, Zanotti Bianco, che nei mesi di carcere aveva riorganizzato le sue annotazioni, e Zancani Montuoro lavorarono 'assieme' alla pubblicazione scientifica degli scavi del Sele, edita tra il 1951 e il 1954 nella nuova serie degli *Atti e Memorie della Società Magna Grecia*⁵⁷.

⁵² Nel 1926 Mussolini promosse la fondazione dell'Accademia d'Italia, inaugurata nel 1929 e specchio della politica culturale del regime. Questo atto portò alle dimissioni dell'allora presidente dei Lincei Vito Volterra. Nel 1933 l'Accademia dei Lincei fu commissariata dal governo, che fece stilare un nuovo statuto e nel 1934, a pena di espulsione, chiese a tutti i soci – che già nel 1932 avevano perso il diritto di votare per la presidenza – di giurare fedeltà al regime fascista. Sette membri rifiutarono (Benedetto Croce, Gaetano De Sanctis, Vito Volterra, Vittorio Emanuele Orlando, Antonio De Viti De Marco, Francesco De Sarlo, Leone Caetani), tre presentarono le dimissioni (Giulio Alessio, Costantino Bresciani Turrone, Umberto Ricci). Con l'emanazione delle leggi razziali i soci ebrei furono espulsi e nel 1938 si dimise anche il socio straniero Albert Einstein (tornò a farne parte solo nel 1946). Nel 1939, infine, i Lincei furono accorpati all'Accademia d'Italia, che nel 1944, su iniziativa di Benedetto Croce, fu soppressa per ricostituire l'Accademia Nazionale dei Lincei. Per approfondire si veda SIMILI 2017.

⁵³ Lettere del 16 e 22 gennaio 1936: AA.Vv. 1980, 179-184, 233-235.

⁵⁴ Cfr. GRASSO 2015, 105-106.

⁵⁵ Lettera del 22 gennaio 1936: AA.Vv. 1980, 235.

⁵⁶ Lettera del 13 febbraio 1941: AA.Vv. 1980, 236. Per la raccolta delle *Proteste Civili* vd. AA.Vv. 1980, 194-241. Vedi anche GRASSO 2015, 106.

⁵⁷ ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI BIANCO 1951-1954. Per le notizie preliminari: ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI BIANCO 1936; ZANCANI MONTUORO 1938; ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI

Il percorso di ricerca di Zanotti Bianco e Zancani Montuoro, nel 1950 insigniti del Premio Antonio Feltrinelli per le scienze morali e storiche, muoveva dall'analisi oggettiva della realtà, dal confronto con la dimensione pratica dell'esperienza e per questo riusciva a sottrarsi alla indeterminatezza del moralismo. La tensione all'ideale e l'idea della funzione civile del patrimonio culturale hanno continuato a tradursi in opere concrete, in interventi fattivi nella società. L'approccio di Zanotti Bianco, in particolare, ha inteso incidere sul piano politico⁵⁸: l'istruzione e l'educazione alla bellezza avrebbero costruito la democrazia e il senso di cittadinanza⁵⁹. Si comprende, quindi, quanto il contrasto con il regime fosse ontologico. Come ben evidenziato da Mirko Grasso, per Zanotti Bianco «attraverso le strade della cultura si poteva sostenere la democrazia in Europa»⁶⁰. Nella lunga strada verso la consapevolezza democratica, durante il conflitto bellico divenne necessario saldare il tema dell'azione culturale a quello della salvaguardia. Durissime furono le proteste di Zanotti Bianco per i danni causati dai bombardamenti⁶¹ ai centri storici e al patrimonio artistico e nel 1944, quando la questione della sicurezza divenne cruciale, fu promossa l'*Associazione Nazionale per il restauro dei monumenti danneggiati dalla guerra*⁶², che al pari dell'ANIMI e della *Società Magna Grecia* favoriva l'intervento privato a sostegno dell'azione statale. L'inaugurazione della Mostra di Palazzo Venezia nel 1945 fu il primo passo verso la ricostruzione dell'identità italiana ed europea. Il mezzo scelto fu l'arte: ancora una operazione culturale per sanare le lacerazioni del fascismo, della dittatura e, infine, della guerra⁶³. Nell'Italia repubblicana Zanotti Bianco, che riprendendo le parole di Salvatore Settis «non disdegnava di scendere nell'arena dei problemi quotidiani del paese»⁶⁴, ha continuato a sottolineare la centralità della ricerca per una coerente azione di tutela, ponendo grande attenzione agli aspetti giuridici e al tema del paesaggio; dai banchi del Senato ha, instancabilmente, ribadito il nesso

BIANCO 1938, 441-444. La pubblicazione degli *Atti e Memorie della Società Magna Grecia* fu sospesa nel 1932, per riprendere solo nel dopoguerra, quando fu inaugurata la II serie.

⁵⁸ Per l'importanza attribuita alla ricerca scientifica «come corollario di una politica dei beni culturali orientata a fini civili» (GRASSO 2015, 101) si rimanda alle riflessioni di GRASSO 2015, 99-113. Per approfondire SETTIS 2005 e 2010; LEONE *et alii* 2013; MONTANARI 2014.

⁵⁹ GRASSO 2015, 99.

⁶⁰ GRASSO 2015, 100.

⁶¹ Lettera del 13 agosto 1943 a Eugenie Strong: ZANOTTI BIANCO 2011, 31-33.

⁶² GRASSO 2015, 106-113.

⁶³ Un vivido quadro degli anni del secondo conflitto mondiale emerge dal *Diario* del 1943-1944, che consente di tracciare il susseguirsi delle vicende belliche intrecciate agli eventi e ai rapporti personali. Ne emerge una fitta trama di relazioni con politici, intellettuali e archeologi del tempo: ZANOTTI BIANCO 2011.

⁶⁴ S. Settis nella *Postfazione* a GRASSO 2015, 131-141.

tra beni culturali, educazione e democrazia. Zancani Montuoro ha dedicato la vita all'archeologia pur non ricoprendo una carica istituzionale, e non ha fatto mancare il suo apporto alla *Società Magna Grecia* e a quanti si sono rivolti a lei per approfondire questioni scientifiche; con generosità e competenza ha lavorato alle edizioni delle *Notizie degli Scavi di Antichità* e dei *Monumenti Antichi* dell'Accademia dei Lincei. Tutto questo, però, apre un'altra storia.

Oggi abbiamo ancora bisogno di ricordare la lezione di coloro che, come Zanotti Bianco, hanno combattuto per un futuro diverso: la battaglia contro l'ineguaglianza si vince col sapere⁶⁵. Lasciando in eredità un dovere politico-morale, oltre che *lato sensu* culturale, il valore ultimo del legame intellettuale che ha unito Zancani Montuoro e Zanotti Bianco è l'essere stato, in se stesso, una forma di resistenza, un tentativo di correzione etica, un rifugio dall'oppressione e dalla solitudine, una chiave di superamento delle storture che trovava nell'alterità motivi per riscrivere la storia; così come nella condivisione di valori collettivi, animati dalla solidarietà, dall'attivismo sociale e dalla coscienza identitaria, recuperava le ragioni per continuare, ostinatamente, a fare storia. Ispirati dalla visione di Mazzini, dal pensiero di Croce, dai principi liberaldemocratici, fiduciosi nel ruolo pedagogico della cultura quale essenza del rinnovamento civile e perno dell'identità sovranazionale, Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco hanno rappresentato, tra gli altri, parte di quel mondo che con Luigi Einaudi non ha ceduto alla rassegnazione e, nonostante tutto, ha saputo immaginare un'Italia diversa, un'Italia della bellezza, una Nazione che avrebbe potuto essere, ma ancora non è stata.

⁶⁵ Cfr. SETTIS 2005.

Bibliografia

- AA.VV. 1976: AA.VV., *Biografie e bibliografie degli accademici lincei*, Roma 1976.
- AA.VV. 1980: AA.VV., *Umberto Zanotti Bianco (1889-1963)*. Atti del Convegno, Roma 26-27 gennaio 1979, Roma 1980.
- ARIAS 1975: P.E. ARIAS, *Paolo Orsi in Sicilia e in Calabria*, in *Klearcos* 17, 1975, 9-27.
- ARIAS 1975-1976: P.E. ARIAS, *Paolo Orsi*, in *Archivio storico siracusano* n.s. 4, 1975-1976, 207-218.
- ARIAS 1984: P.E. ARIAS, *Un pioniere dell'archeologia italiana: Paolo Orsi*, in *AARov* 24, 1984, 5-16.
- ARIAS 1987: P.E. ARIAS, *Paolo Orsi. Una vita*, in *Prospettiva. Rivista di storia dell'arte antica e moderna* 51, 1987, 75-80.
- BARBAGALLO 1992: F. BARBAGALLO, *Archeologia, Libertà e Mezzogiorno: Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani Montuoro*, in *ASMG* s. III, 1, 1992, 19-25.
- BARBANERA 1998: M. BARBANERA, *L'archeologia degli italiani*, Roma 1998.
- BELLI 1987: C. BELLI, *Donna Paola*, in *Magna Graecia* 22.3/4, 1987, 16-17.
- CALLOUD 2013: I. CALLOUD, s.v. *Orsi, Paolo*, in *DBI* 79, Roma 2013, 607-610.
- COLONNA 2010: G. COLONNA, *Presentazione del volume M. Russo, "Sorrento. Una nuova iscrizione paleoitalica in alfabeto 'nucerino' e altre iscrizioni arcaiche dalla Collezione Fluss"*, in *SENATORE, RUSSO* 2010, 25-39.
- CRISTOFANI, ZEVI 1992: M. CRISTOFANI, F. ZEVI (a cura di), *Omaggio a Paola Zancani Montuoro*. Atti del Convegno di Napoli, 2-5 dicembre 1989, I, Roma 1992.
- DE GIORGI 2014: F. DE GIORGI, *Tommaso Gallarati Scotti e l'opposizione liberale democratica al fascismo*, in *Contemporanea* 17, 2014, 181-218.
- DE HAAN 2008: N. DE HAAN, *Umberto Zanotti Bianco and the Archaeology of Magna Graecia during the Fascist Era*, in *Fragmenta* 2, 2008, 233-249.
- DE HAAN 2009: N. DE HAAN, *The "Società Magna Graecia" in Fascist Italy*, in *Anabases* 9, 2009, 113-125.
- DE HAAN 2012: N. DE HAAN, *Umberto Zanotti-Bianco (1889-1963)*, in G. Brands, M. Maischberger (Hg.), *Lebensbilder: klassische Archäologen und der Nationalsozialismus*, I, Rahden 2012, 251-268.
- DUBBINI 2008: R. DUBBINI, *Giulio Emanuele Rizzo. Lo studio della Grecità contro la romanesceria fascista*, in N. De Haan, M. Eickhoff, M. Schwegman (Ed.), *Archaeology and National Identity in Italy and Europe 1800-1950*, Turnhout 2008, 215-232.
- GALANTE GARRONE 1983: A. GALANTE GARRONE, *Zanotti Bianco e Salvemini. Carteggio*, Napoli 1983.
- GRASSO 2015: M. GRASSO, *Costruire la democrazia. Umberto Zanotti Bianco tra meridionalismo ed europeismo*. Postfazione di S. Settis, Roma 2015.
- GRECO 2010: G. GRECO, *Storia delle ricerche*, in J. de La Genière, G. Greco (a cura di), *Il santuario di Hera alla foce del Sele. Indagini e studi 1987-2006*, Roma 2010, 3-34.
- GUZZO 1996: P.G. GUZZO, *L'attività in Sibaritide di Paola Zancani M.*, in *Magna Graecia* 31.7/12, 1996, 22-27.

- GUZZO 2014-2015: P.G. GUZZO, *Umberto Zanotti Bianco e l'esplorazione archeologica di Sibari*, in *ASMG* s. IV, 6, 2014-2015, 27-50.
- GUZZO 2017: P.G. GUZZO, *Umberto Zanotti Bianco e l'esplorazione archeologica di Sibari*, in C. Capaldi, O. Dally, C. Gasparri (a cura di), *Archeologia e politica nella prima metà del XX secolo. Incontri, protagonisti e percorsi dell'archeologia italiana e tedesca nel Mediterraneo*. Atti delle giornate internazionali di studio, Napoli, 24-26 febbraio 2016, Napoli 2017, 109-116.
- GUZZO 2019: P.G. GUZZO, *Paolo Orsi e i suoi Taccuini*, in *Cronache di archeologia* 38, 2019, 5-10.
- ISNARDI PARENTE 1993: M. ISNARDI PARENTE, recensione a JANNAZZO 1992, in *Belfagor* 48.2, 1993, 243-246.
- JANNAZZO 1992: A. JANNAZZO, *Mezzogiorno e liberalismo nell'azione di Umberto Zanotti Bianco*. Con prefazione di G. Spadolini, Roma 1992.
- LEONE *et alii* 2013: A. LEONE, P. MADDALENA, T. MONTANARI, S. SETTIS, *Costituzione incompiuta. Arte, Paesaggio, Ambiente*, Torino 2013.
- MALACRINO, MUSUMECI 2019: C.G. MALACRINO, M. MUSUMECI, *Paolo Orsi. Alle origini dell'archeologia tra Calabria e Sicilia*, Reggio Calabria 2019.
- MANACORDA 1982: D. MANACORDA, *Per un'indagine sull'archeologia italiana durante il ventennio fascista*, in *Archeologia Medievale* 9, 1982, 443-470.
- MANACORDA, TAMASSIA 1985: D. MANACORDA, R. TAMASSIA, *Il piccone del regime*, Roma 1985.
- MELOGRANI 1980: P. MELOGRANI, *L'antifascista*, in *AA.Vv.* 1980, 105-113.
- MERTENS HORN 2014-2015: M. MERTENS HORN, *Umberto Zanotti Bianco. Un libro ritrovato*, in *ASMG* s. IV, 6, 2014-2015, 59-61.
- MISIANI 2003: S. MISIANI, *Educazione e tutela del paesaggio nell'azione meridionalista di Umberto Zanotti Bianco*, in *Meridiana* 46, 2003, 213-240.
- MONTANARI 2014: T. MONTANARI, *Istruzioni per l'uso. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà*, Roma 2014.
- MOSINO 1963: F. MOSINO, *Umberto Zanotti-Bianco*, in *Klearchos* 5, 1963, 50-52.
- MUSTILLI 1965-1966: D. MUSTILLI, *Umberto Zanotti Bianco archeologo*, in *ASCL* 34, 1965-1966, 79-86.
- PACE 2010: R. PACE, *Paola Zancani M. archeologa outsider*, in *VIII Giornata archeologica francavillese*. A cura dell'Associazione per la Scuola internazionale d'archeologia "Lagaria" onlus, Castrovillari 2010, 29-33.
- PAOLETTI 1992: M. PAOLETTI, *Umberto Zanotti Bianco e la Società Magna Grecia*, in *Bollettino della Domus Mazziniana* 38, 1992, 5-30.
- PESCOSOLIDO 2011: G. PESCOSOLIDO (a cura di), *Cent'anni di attività dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia e la questione meridionale oggi*, Roma 2011.
- PUGLIESE CARRATELLI 1980: G. PUGLIESE CARRATELLI, *L'archeologo*, in *AA.Vv.* 1980, 116-121.
- PUGLIESE CARRATELLI 1990: G. PUGLIESE CARRATELLI, *Commemorazione del 22 giugno 1988*, in *RAL* s. VIII, 43, 1990, 5-6.
- RUFFINI 1964: E. RUFFINI, *Umberto Zanotti Bianco*, in *ASMG* s. II, 5, 1964, 3-5.

- RUSSO 2007: M. RUSSO (a cura di), *Paola Zancani Montuoro (1901-1987)*, Sorrento 2007.
- SENATORE, RUSSO 2010: F. SENATORE, M. RUSSO (a cura di), *Sorrento e la Penisola Sorrentina tra Italici, Etruschi e Greci nel contesto della Campania Antica*. Atti della Giornata di Studio in omaggio a Paola Zancani Montuoro (1901-1987), Sorrento 19 maggio 2007, Roma 2010.
- SETTIS 2005: S. SETTIS, *Archeologia, tutela, sviluppo. La lezione di Umberto Zanotti Bianco*, in SETTIS, PARRA 2005, 322-328.
- SETTIS 2010: S. SETTIS, *Paesaggio, Costituzione, Cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino 2010.
- SETTIS, PARRA 2005: S. SETTIS, M.C. PARRA (a cura di), *Magna Graecia, archeologia di un sapere*. Catalogo della mostra, Catanzaro 19 giugno-31 ottobre 2005, Milano 2005.
- SIMILI 2017: R. SIMILI (a cura di), *Umanisti e Presidenti. L'Accademia Nazionale dei Lincei (1900-1933)*, Roma-Bari 2017.
- SPADEA 2014-2015: R. SPADEA, *Paolo Orsi in Calabria: terre, uomini, paesaggi*, in ASMG s. IV, 6, 2014-2015, 15-25.
- TOCCO SCIARELLI 2005: G. TOCCO SCIARELLI, *Umberto Zanotti Bianco e Paola Zancani M. all'«Heraion» di Foce Sele*, in SETTIS, PARRA 2005, 329-334.
- TORRACA 1965-1966: J. TORRACA, *Profilo di Umberto Zanotti Bianco*, in ASCL 34, 1965-1966, 3-15.
- VISTOLI 2008-2009: F. VISTOLI, *I «pínakes» di Locri Epizefiri. Musei di Reggio Calabria e Locri*, in ASCL 75, 2008-2009, 199-213.
- VISTOLI 2012: F. VISTOLI, s.v. *Montuoro, Paola*, in DBI 76, Roma 2012, 377-380.
- VISTOLI 2016: F. VISTOLI, s.v. *Rizzo, Giulio Emanuele*, in DBI 87, Roma 2016, 735-738.
- VISTOLI 2019: F. VISTOLI, «*Gioco una carta. Se sia buona nol so; lo deciderà l'avvenire*». *Il giovane Paolo Orsi tra Roma, Firenze e Siracusa nella corrispondenza con Carlo Fiorilli (1885-1892)*, in ASMG s. V, 3, 2018, 291-315.
- VISTOLI 2020a: F. VISTOLI, s.v. *Zanotti Bianco, Umberto*, in DBI 100, Roma 2020, 560-566.
- VISTOLI 2020b: F. VISTOLI, *Gli "archivi" archeologici dell'ANIMI. Consistenza, ordinamento, fruizione*, in A. Pessina, M. Tarantini (a cura di), *Archivi dell'archeologia italiana*. Atti della Giornata di studi 'Archivi dell'archeologia italiana. Progetti, problemi, prospettive', Firenze 16 giugno 2016. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 119, Roma 2020, 147-184.
- VLAD BORRELLI 2002: L. VLAD BORRELLI, *I «pínakes» votivi di Locri e Paola Zancani M.*, in *La Terra delle Sirene* 21, 2002, 15-21.
- VLAD BORRELLI 2008: L. VLAD BORRELLI, *Paola Zancani M.*, in A. Ceresa Mori (a cura di), *Le donne e l'archeologia. Pioniere fra Ottocento e Novecento*, Milano 2008, 84-94.
- VLAD BORRELLI 2010: L. VLAD BORRELLI, *L'eredità di Paola Zancani Montuoro*, in SENATORE, RUSSO 2010, 133-145.
- ZANCANI MONTUORO 1937: P. ZANCANI MONTUORO, *Heraion alla foce del Sele: relazione preliminare*, in NSA 13.6, 1937, 205-354.
- ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI BIANCO 1936: P. ZANCANI MONTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, *The Discovery of the Heraion of Lucania*, in AJA 40, 1936, 185-187.

- ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI BIANCO 1938: P. ZANCANI MONTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, *Excavations at the Heraeum of Lucania*, in *AJA* 42, 1938, 441-444.
- ZANCANI MONTUORO, ZANOTTI BIANCO 1951-1954: P. ZANCANI MONTUORO, U. ZANOTTI BIANCO, *Heraion alla Foce del Sele*, I-II, Roma 1951-1954.
- ZANOTTI BIANCO 1936: U. ZANOTTI BIANCO, *Archaeological Discoveries in Sicily and Magna Grecia*, in *JHS* 56, 1936, 216-233.
- ZANOTTI BIANCO 1937: U. ZANOTTI BIANCO, *Archaeological Discoveries in Sicily and Magna Grecia*, in *JHS* 57, 1937, 238-246.
- ZANOTTI BIANCO 1954a: U. ZANOTTI-BIANCO, *Proteste civili*, Tivoli 1954.
- ZANOTTI BIANCO 1954b: U. ZANOTTI BIANCO, *Le ricerche archeologiche in Calabria durante l'ultimo cinquantennio*, in *Atti del I Congresso storico calabrese*. Cosenza, 15-19 settembre 1954, Roma 1957, 3-18.
- ZANOTTI BIANCO 1960: U. ZANOTTI BIANCO, *Storia dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno nei suoi primi 50 anni di vita*, in *L'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia nei suoi primi cinquant'anni di vita*, Roma 1960, 5-25.
- ZANOTTI BIANCO 2011: U. ZANOTTI BIANCO, *La mia Roma. Diario 1943-1944*. A cura di Cinzia Cassani. Con un saggio introduttivo di Fabio Grassi Orsini, Roma 2011.
- ZANOTTI BIANCO, ZANCANI MONTUORO 1962: U. ZANOTTI BIANCO, P. ZANCANI MONTUORO, *La campagna archeologica del 1932 nella Piana del Crati*, in *ASMG* n.s. 3-4, 1960-1961, 7-63.
- ZOPPI 2009: S. ZOPPI, *Umberto Zanotti Bianco. Patriota, educatore, meridionalista: il suo progetto e il nostro tempo*, Catanzaro 2009.

STORIE DEL LITTORIO: L'ANTICHISTICA DEL VENTENNIO
DI FRONTE AL SIMBOLO DEL FASCISMO
(ARCHEOLOGIA, STORIOGRAFIA, DIRITTO ROMANO)

Paola Santini

ABSTRACT: The essay aims to investigate the representative power of the ancient Roman *fasces lictorii* during the horrible climate of totalitarianism of the twentieth century in Italy. In the Roman juridical experience, these *signa* had been *instrumenta* of physical compulsion and had symbolized the power of command, the authority of the king, like that of the republican magistrates and then of the *princeps*. Its recovery during the revolutionary liberation movements of the late eighteenth century and the nineteenth century Risorgimento denotes the aspiration to national unity, but in the terrible *renovatio* announced by the Mussolini regime the *lictor* beam implied a change in values. With the advent of the Duce, the same concept of 'unity' represented by those symbols stands for strong power, authoritarian force, fascism.

SOMMARIO: 1. Gli antichi *fasces lictorii*: il recupero fascista della valenza performativa di un simbolo. – 2. L'ambigua persistenza del *signum* attraverso i secoli: i fasci lictorii nell'iconografia del repubblicanesimo tra Settecento e Novecento. – 3. L'operazione di 'definizione normativa' del fascio lictorio mussoliniano.

1. *Gli antichi fasces lictorii: il recupero fascista della valenza performativa di un simbolo*

Nel novembre del 1933, nella *horribilis* temperie totalitaristica che attraversa la storia politica, non solo italiana, del Novecento, viene pubblicato un volume, dal titolo *Il fascio lictorio di Roma ricercato negli antichi documenti*, dell'archeologo Antonio Maria Colini¹, figura marcatamente contigua al regime fascista. Come molti studiosi dell'antica Etruria che operano in quel periodo, e sulla scia del suo maestro, Giulio Quirino Giglioli², Colini è interprete e organizzatore della politica culturale mussoliniana nell'intento di indirizzare

¹ COLINI 1933. Sullo studioso, per tutti, BUONOCORE, PISANI SARTORIO 2000. Il padre è Giuseppe Angelo, figura-chiave dell'archeologia italiana nello scorcio tra la seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Ventesimo secolo. Cfr. la voce di PARISE 1982. Nella collana 'I Quaderni di Thule', edita dalla milanese Ritter, è apparsa, nel 2011, una ristampa della pubblicazione di Colini dal titolo *Il fascio lictorio*. La nuova veste editoriale non appare neutra, l'intitolazione della serie, che ha come logo un pugno chiuso teso verso l'alto, è chiaramente evocativa della Thule-Gesellschaft, primigenia cellula del Partito Nazionalsocialista tedesco definita da MOSSE 1964, 386 una sorta di 'incubatrice' del complesso ideologico del nazismo.

² Sul quale vd. almeno BARBANERA 2000, 707-711 e PASQUALINI 2006, 631-646.

l'identità etrusca verso il mito fascista della romanità antica³. Il libro di Colini – all'epoca ispettore del Governatorato di Roma per i Servizi Archeologici e collaboratore di Giglioli alla direzione del Museo dell'Impero Romano⁴ – offre una rassegna di dati sui *fasces* romani, che i *licttores*, ausiliari magistratuali, avevano il compito di trasportare⁵, ma si pone sostanzialmente come una sorta di storia del simbolo del fascismo, del quale vengono rivendicate le profonde origini etrusche, a rimarcare l'assenza, nella genesi di questi *signa*, di 'contaminazioni' esterne⁶.

Nell'edificazione dell'assetto di un regime politico, l'affermazione di un *aliquid novi* si accompagna in genere al richiamo celebrativo di frammenti di un passato 'importante' – reale o presunto –, in un intreccio di elementi di continuità o discontinuità rispetto ad una storia più o meno recente. Il governo fascista, come è noto, affida agli antichisti un ruolo centrale nella costruzione del nuovo ordine politico e proprio sul recupero della romanità⁷ sorge la cd. 'fabbrica del consenso'⁸, nutrita dalla moderna flessibilità mediatica che

³ Per tutti MANACORDA 1982a, 89-96; Id. 1982b, 85-119; Id. 1982c, 443-470.

⁴ Sorto con la Deliberazione del governatore di Roma n. 6073 del 21 agosto 1926, il museo viene inaugurato nel 1929, dopo il suo ampliamento, da Mussolini. Anche sul ruolo di Giglioli nella sua genesi e nella direzione, vd., tra gli altri, LIBERATI 2016, 203-278. Cfr. *infra* n. 6.

⁵ La relazione di indefettibile simbiosi tra fasci e littori viene descritta da MOMMSEN 1887³a, 374 (ma vd. 372-382 sui *fasces* e 382-393 sui littori): «es im Sinne des Rechtes weder Fasces ohne Lictoren noch Lictoren ohne Fasces giebt». Per un primo inquadramento delle funzioni ausiliarie dei littori, vd. fra gli altri KÜBLER 1926, 507-518; GLADIGOW 1972, 295-314; SCHÄFER 1989, spec. 196-232; MUÑIZ COELLO 1989, 133-152; TASSI SCANDONE 2001. Tra i vari contributi dedicati da David al tema, cfr. DAVID 2012, 313-327, e il suo più recente lavoro, con utile discussione di una ricca rassegna di fonti, alla luce dell'analisi intrecciata del ruolo dei littori con quello degli altri *apparitores*: DAVID 2019, 31-40, 183-206.

⁶ Durante il Secondo Congresso Nazionale di Studi Romani, nel 1930, Giglioli aveva segnalato la necessità di preparare le celebrazioni del bimillenario della nascita di Augusto nel 1937 per difendere la romanità dalle 'denigrazioni straniere' «in un momento che studiosi seri di tutto il mondo hanno rivendicato e vanno rivendicando l'originalità dell'arte e della letteratura romana e in generale italiana (a cominciare dall'etrusca)»: così GIGLIOLI 1931, 279. La Mostra augustea si poneva come naturale sviluppo del Museo dell'Impero Romano da lui diretto e nel quale era confluito il patrimonio espositivo della precedente Mostra archeologica del 1911 (sulla quale cfr. LIBERATI 2016, 203-222), ideata e diretta dall'ingegnere-umanista Rodolfo Lanciani, ma la cui segreteria gli era stata all'epoca affidata. Sulle complesse dinamiche della genesi della mostra augustea del 1937-1938 cfr. almeno SCRIBA 2014, 125-158, e la più recente ricostruzione di LIBERATI 2019, 53-95, con bibliografia.

⁷ Sul recupero, durante gli anni del fascismo, dell'antichità nelle sue diverse declinazioni, oltre agli ormai classici CAGNETTA 1976, 139-181; Ead. 1979; Ead. 1990; CANFORA 1976 e 1980, vd. NELIS 2007, 987-1006; CASCIONE 2009, 3-51; Id. 2019, 127-143; SALVATORI 2013, 7-14; Ead. 2014, 227-239 e PARODO 2016, 1-27, ai quali rinvio per ulteriore bibliografia.

⁸ Tra i tanti studi dedicati al ruolo pervasivo della stampa durante il fascismo, vd. CANNISTRARO 1975 e più di recente FORNO 2006, 781-817.

l'apparato propagandistico del regime ha saputo esprimere per veicolare linee direttive a strati della popolazione sempre più ampi. Nelle sue diverse declinazioni, Roma rappresenta un punto di riferimento continuo e privilegiato per forgiare i binari lungo i quali indirizzare l'opinione pubblica. Molto complesso il dibattito storiografico che si è sviluppato sull'operazione di 'rivalorizzazione' strumentale dell'antichità romana come strategia di comunicazione, a sondare le ragioni ideologiche sottese anche alla tendenza all' 'estetizzazione' della politica per penetrare le coscienze⁹. Si svela una romanità decontestualizzata, un 'umanesimo' schiuso ad un trasformistico pragmatismo nell'uso di concetti e immagini selezionati che lo amplificano, che produce un complicato intreccio di apparente continuità ma anche di rottura eversiva. Mussolini vuole appropriarsi del ricco patrimonio del passato, che viene mutuato spesso in maniera 'monolitica' (senza richiami alle evoluzioni storiche essenziali per ricostruirne la reale portata culturale), ne riecheggia le forme, plasmandole però ad evocare una nuova *Weltanschauung*.

Nel ritorno alla *mater*, nella costruzione cioè del mito di Roma, che diventa oggetto di ossequio quasi 'religioso', il simbolo littorio trova il suo «più noto ambito di materializzazione storica»¹⁰; il suo culto rappresenta uno dei più suggestivi emblemi del regime¹¹ e sembra evocato – sebbene senza diretta connessione semantica con il fascio romano – anche nella denominazione fascismo¹².

Nell'esperienza giuridica romana i fasci littorii sono *insigna imperii*¹³, rappresentano simbolicamente il potere di comando, l'autorità del re, dei magistrati, del *princeps* poi, ma al contempo servono come *instrumenta* della coerci-

⁹ Rinvio, tra gli altri, a GENTILE 1993; Id. 1996, 72-93; FALASCA ZAMPONI 1997; GIARDINA 2000b, 278-287; SCRIBA 2014, 125-158.

¹⁰ SCUCCIMARRA 2010, 23.

¹¹ Cfr. GENTILE 1993; GIARDINA 2000b, 224-230; SCUCCIMARRA 2010, 23-44; TARQUINI 2017, 133-144.

¹² Il termine fascio, che, come è noto, appartiene al vocabolario dell'associazionismo della 'sinistra politica' di fine Ottocento, dal Fascio operaio ai Fasci siciliani (sul punto vd. *infra* § 2), viene mutuato già nel 1915 dal raggruppamento interventista mussoliniano, i Fasci di azione rivoluzionaria, ma rievoca l'esperienza politica post-risorgimentale ed esprime l'idea dell'unione di forze convergenti nella direzione di un fine comune. Sul punto VOLPE 1932, 851 e di recente GIARDINA 2000b, 224-227 e poi SCUCCIMARRA 2010, 23-44. Sul processo di sussunzione del fascio littorio nella simbologia fascista vd. *infra* § 3.

¹³ Liv. 1.8.1-2: «rebus divinis rite perpetratis vocataque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat, iura dedit [2] quae ita sancta generi hominum agresti fore ratus, si se ipse venerabilem insignibus imperii fecisset, cum cetero habitu se augustiorem, tum maxime lictoribus duodecim sumptis fecit». Vd. anche Liv. 2.7.7. Sui fasci come *insigna imperii*, vd. SCHÄFER 1989, spec. 206-209, e TASSI SCANDONE 2001, con ulteriore bibliografia.

zione fisica finalizzata all'attuazione del comando autorevole. Le bacchette di olmo o betulla trasportate in spalla dai littori, tenute insieme con un legaccio rosso (foriero di sangue, di guerra)¹⁴, vengono sciolte con lo scatenarsi della violenza punitiva, e la scure, che poteva essere inserita al loro interno, serviva per la decapitazione. Il nesso che lega i fasci all'*imperium* ha però profonde ricadute sulle dinamiche istituzionali romane in un quadro di corrispondenza biunivoca tra forma e sostanza. Per riprendere una penetrante definizione di Giorgio Agamben, i *fascies* «non simboleggiano», o, forse meglio, non 'soltanto' simboleggiano «l'*imperium*: essi l'effettuano e determinano in modo tale che ad ogni sua articolazione giuridica corrisponde una loro articolazione materiale e viceversa»¹⁵. L'assenza/presenza della scure nei fasci littorii indica il dualismo *imperium domi/militiae* – che si dissolve nel caso dell'esercizio del potere da parte del dittatore (almeno fino ad un certo periodo storico)¹⁶ o nel contesto delle cerimonie trionfali¹⁷ –, e modula la concreta applicazione del baluardo della *provocatio ad populum*, attraverso la quale il *civis* può sottrarsi alla pena di morte¹⁸. I momenti della liturgia littoria scandiscono in sostanza l'andamento della prassi governativa, ammantata, sin dalle origini della *civitas*, di una valenza fortemente sacrale¹⁹: l'entrata in carica del magistrato viene descritta nelle fonti con l'espressione *fascies attollere*²⁰, così come la rottura degli

¹⁴ *Lyd. mag.* 1.32. Sul rosso evocativo del sangue, della guerra, vd. la rassegna di testi antichi proposta da BODIU, MEHL 2015 e MASI DORIA 2016, 527-534.

¹⁵ AGAMBEN 2009, 203.

¹⁶ Secondo l'orientamento mommseniano (MOMMSEN 1887³b, 165) sarebbe stata la *lex Valeria* del 300 a.C. ad introdurre il limite della *provocatio* per il *dictator*. Per un primo inquadramento del complesso dibattito storiografico sul punto, rinvio per tutti, oltre che a VENTURINI 2005, a PROCCHI 2017, 183-230; cfr., di recente, WILSON 2021, 189-195 e *passim*; VALDITARA 2021, secondo il quale «non vi sono elementi decisivi per ritenere che da quella data anche il *dictator* sarebbe stato soggetto alla *provocatio*» (76, ma anche 74-78).

¹⁷ L'uso dei fasci 'laureati', cioè adorni di corone di alloro e con la scure innestata nel rituale del trionfo, ne conferma la natura di cerimonia in cui la teatralità della forma esteriore è funzionale ad uno *spectaculum* dall'intrinseco valore politico-giuridico e in cui risultano intrecciati profili inerenti al potere, agli interessi, alle istanze di predominio, al fine di creare identità e consenso. Sul punto si veda almeno HÖLKESKAMP, BALBIANI 2006, 339-347. Anche la morte viene ritualizzata: il *lictor* accompagna il magistrato nel suo viaggio estremo al momento della morte, con i fasci capovolti, orientati verso terra, *versi* o *fracti*, in segno di lutto, nel numero corrispondente al *gradus dignitatis* del defunto (347-351).

¹⁸ Sulle complesse dinamiche dell'applicazione della *provocatio*, anche per i suoi riflessi nei rapporti tra magistrature, vd. soprattutto lo studio di MASI DORIA 2000; ma cfr., più di recente, FERCIA 2017, 135-156.

¹⁹ Sul punto GLADIGOW 1972, 295-314. Sul simbolismo magico che pervade la partecipazione del *lictor* alla procedura di liberazione degli schiavi attraverso la *manumissio vindicta* vd. TONDO 1967.

²⁰ Vd. MOMMSEN 1887³a, 374 nt. 1 e 615-616; KUNKEL, WITTMANN 1995, 91 con nt. 136.

insigna imperii rimarca la destituzione del magistrato, o, nella turnazione, solo colui che esercita effettivamente il potere gode, nell'intervallo temporale stabilito²¹, dell'onore dei *fascēs*. In un certo senso, l'autorità risiede sostanzialmente nella sua stessa immagine, nell'emblema che la rappresenta.

Al tempo del regime, e segnatamente all'anno immediatamente precedente e a quello successivo alla pubblicazione del volume di Colini sui fasci littorii, risale la redazione rispettivamente della voce *Fascio*²² e di quella correlata *Littore*²³ che appaiono nell'*Enciclopedia Italiana* diretta dal filosofo Giovanni Gentile, monumentale operazione culturale promossa negli anni del fascismo²⁴. La compilazione dei due lemmi²⁵ fu affidata allo storico Plinio Fraccaro²⁶ da Gaetano De Sanctis, figura emblematica di quel lavoro collettivo, perché coinvolta da Gentile, implicato con il regime, a dirigere la sezione di *Antichità classiche*, nonostante lo studioso romano non risultasse allineato al regime ma ne fosse anzi oppositore e vittima dopo il mancato giuramento. La stesura delle voci in esame più di altre si poteva prestare ad interpretazioni non neutrali rispetto alla politica del tempo, e avrebbe potuto rappresentare, come del resto l'iniziativa di Colini, un'importante occasione di propaganda in favore del duce²⁷.

²¹ A Valerio Publicola, figura-chiave nella costruzione della *libertas* repubblicana, una parte della tradizione attribuisce l'introduzione della turnazione dei fasci consolari (cfr. *Cic. rep.* 2.31.55, anche se un'altra ricostruzione, cui si riferiscono Dion. Hal. 5.2.1 e Liv. 2.1.8, la ascrive a Bruto e Collatino). L'intento sarebbe stato quello di allontanare da sé il serpeggiante sospetto di atteggiamenti tirannici, a causa dei quali, convocato il popolo, si sarebbe presentato con i fasci abbassati, *submissis fascibus in contionem descendit* (Liv. 2.7.7, seguito da Flor. *ep.* 1.9.4). Dell'episodio si è occupata LA ROSA 2005, 1-18. Sul meccanismo della turnazione, vd. almeno MOMMSEN 1887³a, 378 e KUNKEL, WITTMANN 1995, 191-207. Sulle peculiarità dell'alternanza dell'onore dei fasci nell'esercizio dell'attività processuale da parte dei decemviri, rinvio almeno a CASCIONE 2018, 16-17.

²² FRACCARO 1932, 846-847.

²³ FRACCARO 1934, 287.

²⁴ Sulla quale, per tutti, CAGNETTA 1990.

²⁵ Sulle ricerche di diritto pubblico di Fraccaro, anche negli anni della sua collaborazione all'*Enciclopedia*, vd. MANTOVANI 2001, 48-72.

²⁶ MOMIGLIANO 1960, 829-830, che riprende, a p. 830, i giudizi di stima, che lo descrivevano come il migliore collaboratore, espressi da De Sanctis, che era stato commissario nel complesso concorso per la cattedra di Storia antica a Pavia che vide Fraccaro vincitore nel 1915 e per il suo esame di ordinariato quattro anni più tardi. Cfr. MANTOVANI 2001, 59 e POLVERINI 1985, 72-73, che a p. 75 ricorda come De Sanctis, nel 1923, aveva già chiesto a Fraccaro una collaborazione regolare alla nuova serie della *Rivista di filologia e di istruzione classica*. Sul loro rapporto in quegli anni si rimanda a CAGNETTA 1990, 130-133. Sul profilo di Fraccaro, oltre a GABBA 1997, 552-556, vd. gli atti della giornata in suo ricordo (Bassano del Grappa, 18 marzo 2000), pubblicati in *Athenaeum*, rivista della quale è stato direttore dopo la morte di Carlo Pascal, dal 1927 (AA.VV. 2001, 5-120); TORCHIANI 2010 e, da ultimo, Clemente, nella sua *Introduzione* alla ristampa di una selezione di studi dello storico veneto (CLEMENTE 2021).

²⁷ CAGNETTA 1990, 178 sottolinea che già il caso De Sanctis «faceva scandalo [...] per la rilevanza del suo ruolo nell'E.I. e per la delicatezza che il suo campo d'intervento, l'antichità

Se nella periodizzazione della biografia intellettuale di Fraccaro i rapporti personali con De Sanctis²⁸ risultano inizialmente sporadici – ma in realtà la pubblicazione del carteggio tra i due studiosi ha gettato nuova luce sull'andamento dei loro contatti epistolari²⁹ –, essi si infittiscono nel biennio 1929-1930, complice proprio il coinvolgimento di Fraccaro, già nel febbraio del 1925, in quell'*opus magnum* che l'*Enciclopedia* rappresenta, costruito grazie anche alla collaborazione di 'tecnici' che avevano cercato di mantenere un atteggiamento neutrale rispetto al regime o, come nel caso dello studioso di Bassano del Grappa – tenace nel suo rifiuto ad iscriversi al Partito Fascista³⁰ –, apertamente contrari alla politica mussoliniana. La compilazione delle oltre duecento voci che Fraccaro firma per l'*Enciclopedia*, «vero punto di forza»³¹ nel settore della storia antica, si rivela un incarico molto intenso e greve, condotto non senza frizioni³² per mole e tempi della ricerca richiesti, che lo studioso porta avanti in concomitanza con l'impegno accademico, e del quale arriva anche a lamentarsi con Gentile³³.

L'indipendenza politica dal regime condivisa con De Sanctis viene difesa da Fraccaro anche a costo di grandi umiliazioni per le quali la sua nomina a rettore di Pavia rappresenta una sorta di riscatto³⁴: entrambi firmano il 'contro-Manifesto' degli intellettuali antifascisti promosso da Benedetto Croce ma Fraccaro, come è noto, sarà costretto a sottoscrivere, nel 1931, il giuramento imposto ai professori. Il direttore della sezione antichistica riesce tenacemente a garantire

classica e segnatamente la storia romana, aveva nella politica culturale e nella propaganda di regime».

²⁸ Che risalgono all'invio a De Sanctis da parte di Fraccaro, secondo la consueta prassi accademica, della tesi di laurea, discussa nel 1906 e pubblicata l'anno successivo. Sul punto POLVERINI 1985, 70-71.

²⁹ Cfr. POLVERINI 1985, 68-113; Id. 1995, 415-419.

³⁰ «Finché durò il Fascismo, Fraccaro dovette limitare la sua attività agli studi e alla scuola. Ed è già un miracolo che non gli accadessero guai gravi, tanto la sua lingua era pronta e i suoi occhi non lasciavano illusioni [...] Fu privato del passaporto e un paio di volte fu sottoposto a persecuzioni più o meno giudiziarie»: così MOMIGLIANO 1960, 834, che ricorda la sua nomina, nel 1943, a rettore dell'Università di Pavia, carica durante la quale non esiterà a dichiarare la sua insofferenza ad ogni forma di compressione della libertà, e che ricoprirà – a parte la parentesi della sua destituzione dal governo della Repubblica Sociale Italiana – fino alla morte. Sul punto, SCHMID 2001, 13-18 e SIGNORI 2001, 73-93.

³¹ CAGNETTA 1990, 130. Cfr. SIGNORI 2001, 84-88; MANTOVANI 2001, 62-72.

³² Nella lettera pubblicata da POLVERINI 1995, 418-419, De Sanctis risponde alla lamentela di Fraccaro che si era visto assegnare la voce *Catone (scrittore)* e non anche quella di *Catone (uomo politico)*.

³³ Sul punto CAGNETTA 1990, 131-133.

³⁴ SIGNORI 2001, 73-93.

a Fraccaro autonomia scientifica³⁵. Nessuna delle sue voci per l'*Enciclopedia* indulge ad allusioni al presente. L'assenza di contaminazioni dell'antichità con la realtà fascista si riscontra anche per quelle parole lemmatizzate che per loro natura apparivano 'rischiose'³⁶. Il vocabolo 'fascio' viene sviluppato su due mezze colonne intervallate da due pagine sulle quali appaiono riprodotte le immagini di fasci a rilievo presenti per lo più su monumenti sepolcrali, mentre la fotografia del fascio di ferro ritrovato da Isidoro Falchi, alla fine dell'Ottocento, nella tomba di Vetulonia – nota anche come 'tomba del Littore'³⁷ –, appare ad interrompere la scrittura a stampa della prima colonna. Fraccaro non compie nessuna deviazione dal suo piano storiografico, che lo conduce a partire diacronicamente dalla definizione dello strumento, dalla sua origine etrusca descritta senza enfattizzazioni capziose, per poi rapportarlo a coloro che godevano dell'onore littorio: ai magistrati repubblicani, ai governatori provinciali, municipali, al pontefice massimo e agli altri sacerdoti, alle vestali, non tralasciando (seppure solo attraverso brevi cenni) i *fascēs* laureati della cerimonia del trionfo³⁸ e quelli privi di scuri all'interno della città, che, secondo la tradizione, dal 509 a.C. indicano il limitato *ius necis* del magistrato vincolato dalla *provocatio ad populum*³⁹. La netta distinzione tra politica e tecnica informa anche la stesura della voce *Littore*, alla quale quella appena analizzata rinvia, che verrà pubblicata due anni più tardi, nel 1934. Il libro di Colini, apparso nell'anno precedente, viene citato da Fraccaro a chiudere i riferimenti bibliografici. Le informazioni fornite anche nella descrizione di questo lemma, che vengono sviluppate in due stralci di una colonna, sono essenziali, in linea con lo stile enciclopedico.

È evidente la distanza dai toni con i quali Mussolini richiama il fascio nel fervore dei discorsi politici, o dalle immagini del simbolo nello stile imperioso dell'urbanistica dell'epoca e nelle diverse forme di manifestazione artistica e culturale. Il nuovo modo di dialogare con la cultura del passato da parte dell'*establishment* appare chiaramente anche attraverso il semplice confronto con la voce *Fascio littorio* del *Dizionario di politica* redatto dal Partito Nazionale Fascista, apparso in quattro volumi nel 1940⁴⁰, curata questa volta dal

³⁵ CAGNETTA 1990, 218 ricorda come Gentile, che nutriva per De Sanctis «una grandissima stima [...] si fece di lui garante politico in più di un'occasione». Sul nodo di questa collaborazione scientifica distante dal regime, analoga a tante altre di quel periodo, vd. almeno CAGNETTA 1990, 18-19 e poi SIGNORI 2001, 87.

³⁶ CAGNETTA 1990, 136-137.

³⁷ Sul ritrovamento e sull'origine dei fasci littorii, vd. fra gli altri TASSI SCANDONE 2001, 21-24, 228-231 con bibliografia (21 nt. 1).

³⁸ Vd. *supra* nt. 17.

³⁹ Vd. *supra* nt. 18 e 21.

⁴⁰ La voce è inserita nel II volume: GIGLIOLI 1940, 130. La cito dalla ristampa (2014) nell'antologia, in volume unico, a cura di M. Piraino e S. Fiorito.

maestro di Colini, Giulio Quirino Giglioli. La scelta stessa della locuzione da illustrare, ‘fascio littorio’, rispetto al semplice lemma ‘fascio’ inserito nell’*Enciclopedia*, rende già l’idea della profonda differenza di approccio dei due estensori. L’aggiunta dell’aggettivazione ‘littorio’ è più consona ai tempi, mentre il complemento ‘*fasces*’ apposto da Fraccaro, tra parentesi, accanto alla parola lemmizzata, ad indicare l’equivalente latino, richiama una prospettiva più aderente all’antica terminologia dei Romani, che si riferivano alla forma plurale in quanto il numero dei littori era variabile, ma, tranne pochissimi casi, sempre più di uno⁴¹. La descrizione di Giglioli, maggiormente ricca di informazioni rispetto a quella essenziale di Fraccaro, cede in maniera evidente ad interpretazioni continuistiche nella chiusa, con un’esplicita lettura deformante che guarda alla Roma dominatrice, imperiale, vittoriosa, della quale il fascio littorio è la vivida immagine:

risorse [*scil.* il fascio littorio] come simbolo augusto nazionale quando Benito Mussolini lo adottò per insegna del movimento da lui fondato [...] è l’insegna del Partito nazionale fascista. Con il trionfo del Fascismo si è associato alla Croce di Savoia ed è divenuto l’impresa dell’Italia imperiale⁴².

2. *L’ambigua persistenza del signum attraverso i secoli: i fasci littorii nell’iconografia del repubblicanesimo tra Settecento e Novecento*

Alcuni dei temi propagandistici presenti nella voce redatta da Giglioli per il *Dizionario di politica*⁴³ sono ripresi nella segnalazione del *Bollettino d’Arte* del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che annuncia, nel 1933, la pubblicazione del lavoro di Antonio Maria Colini dal quale muovono queste riflessioni⁴⁴. In realtà, la promozione del libro viene costruita sui temi della *Prefazione* firmata proprio da Giglioli, che definisce il volume:

una preziosa raccolta eseguita con metodo ed austera serietà scientifica, di tutti i documenti, dispersi in cento luoghi e spesso mai pubblicati né fotografati, che rappresentano i ‘fasci’ e cioè i simboli più venerabili della potenza romana⁴⁵.

⁴¹ Sul numero di fasci e littori SCHÄFER 1989, 209-221; TASSI SCANDONE 2001, 147-148; SYME 2016; NICE 2017.

⁴² GIGLIOLI 1940, 227.

⁴³ GIGLIOLI 1940.

⁴⁴ COLINI 1933.

⁴⁵ Il passo riportato, tratto dall’avviso del *Bollettino* (per il quale vd. la terza pagina del documento che si legge sul sito http://www.bollettinodarte.beniculturali.it/opencms/multimedia/BollettinoArteIt/documents/1437655316147_11_-_Pubblicazioni_darte.pdf), è il frutto dell’unione

L'opera, edita a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato come «augurale pubblicazione nel Decennale della Marcia su Roma»⁴⁶, si andava ad inserire perfettamente nell'andamento delle scelte della politica editoriale di quegli anni e, ricorda Giglioli, «apriva degnamente la serie delle pubblicazioni che il Museo dell'Impero intende patrocinare»⁴⁷. Anzi, nella *Prefazione* si aggiunge che l'idea di raccogliere in un unico *corpus* «tutte le rappresentazioni superstiti del fascio e dei littori di Roma e nelle varie regioni d'Italia [...] e nelle province» era stata del dottor Colini, «valido collaboratore nella direzione del Museo»⁴⁸, nella cui struttura la raccolta era iniziata.

L'uscita a stampa del saggio viene accompagnata da enfatici vocaboli-chiave propri della retorica del regime quali 'patria'⁴⁹, 'gerarchia', 'autorità':

E come tutti i simboli, come le nostre bandiere e i gagliardetti, i fasci indicano la gerarchia; si inchinavano in segno di rispetto davanti ad una più alta autorità; si capovolgevano in segno di lutto, obbligando nello stesso tempo ciascuno al rispetto dovuto dalla carica⁵⁰.

Strategiche le più rassicuranti espressioni 'sicurezza' e 'libertà' che appaiono in un altro passaggio della *Prefazione* ad individuare il fondamento della necessità di ossequio al potere, perché il fascio era «simbolo [...] augusto e terribile [...] del diritto di vita e di morte e del potere» ma «conferito dal popolo e esercitato in nome del popolo, dava al popolo sicurezza e libertà»⁵¹.

Viene espressa nitidamente la chiave di lettura dell'antichità che il fascismo offre sul piano delle intenzioni e della programmazione culturale⁵². La storia antica appare modellata per indirizzare le menti a scopo pedagogico, ad indicare il divenire della nazione, acquista valenza educativa per il presente di allora. Le parole introduttive di Giglioli sembrano l'eco del lessico mussoliniano – uno dei più importanti indici del radicale mutamento della politica –, ma

di frasi che nell'introduzione di Giglioli appaiono sparse e intervallate, ma nell'annuncio sono riportati, in maniera letterale, anche altri due stralci della *Prefazione*.

⁴⁶ Giglioli in COLINI 1933, xiii.

⁴⁷ Giglioli in COLINI 1933, xiii.

⁴⁸ Giglioli in COLINI 1933, xii.

⁴⁹ Giglioli in COLINI 1933, xi. Si legge che veniva punito con le verghe e la scure il «reo di delitto verso gli dei o verso la Patria».

⁵⁰ Giglioli in COLINI 1933, xii.

⁵¹ Giglioli in COLINI 1933, xi.

⁵² Oltre all'operazione dell'*Enciclopedia Italiana* vorrei ricordare la fervida attività di promozione della civiltà romana dell'Istituto di Studi Romani nell'intento di fornire prestigio e legittimazione scientifica al mito della romanità. Cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2017, 223-237 e POLVERINI 2021, 199-213.

anche delle varie forme di espressione culturale del tempo, che abbracciano, nella loro natura 'stratificata', l'uso pervasivo, quasi 'liturgico', della tradizione. Il saluto romano, le denominazioni delle milizie come centurie, coorti, legioni, le celebrazioni rituali: tra queste la cooptazione retroattiva degli antichi fasci littorii come precursori e testimoni della fede fascista trova un posto sicuramente centrale⁵³.

Con linguaggio perentorio che lascia intravedere l'accentuarsi, verso la metà degli anni Trenta, dei caratteri totalitari del regime, quasi alla fine della sua introduzione, Giglioli apre una prospettiva di *longue durée*:

Dopo secoli di oblio, dopo essere di tanto in tanto apparso come attributo di figure simboliche, dopo la inesatta rievocazione della Rivoluzione Francese, dopo esser fugacemente risorto tra i fulgidi eroismi della difesa di Roma del 1849, ecco il Fascio Littorio assurgere a nuova vita nell'Italia baciata dalla Vittoria, rinnovellata dalle Camicie Nere⁵⁴.

In queste rapide righe la sintesi di un discorso che vuole rimarcare il forte legame tra identità politica e immagine simbolica, un filo diretto che, attraverso i secoli, ha rivestito e riveste ancora un ruolo cruciale e non solo sotto il profilo giuridico, sociologico, antropologico, ma anche secondo una visione più propriamente storica che qui viene colta. Chiara l'esemplificazione di processi in realtà molto più articolati che serve a sottolineare il carattere per certi versi ambiguo del richiamo all'antichità. La rappresentazione del simbolo littorio si muove infatti, nel tempo, su percorsi che potremmo definire accidentati, conosce fasi di accelerazione, di involuzione, di latenza, per riproporsi poi anche con connotazioni che non sempre, nella contingenza politica, rispecchiano una coerente logica storica.

Nel ritorno al mito le manifestazioni circostanziali diventano singoli segmenti di un eterno divenire mai compiutamente definito, e quindi in grado di evocare forme espressive sempre nuove, capaci di mobilitare popoli e nazioni, di riunire le potenti sinergie che hanno alimentato le rivoluzioni attraverso i secoli. In altre parole, in una prospettiva diacronica, il codice interpretativo dei simboli si presenta come potenzialmente illimitato, solo la sua condivisione in un dato momento storico permette di associare un significato all'oggetto. Il fenomeno al quale Giglioli si riferisce è legato al mutato ruolo che le masse hanno avuto nei processi di comunicazione simbolica a partire dal Settecento, che

⁵³ Cfr. *supra* nt. 11.

⁵⁴ Giglioli in COLINI 1933, xiii.

svela la trasformazione delle dinamiche secondo le quali i popoli si schierano e si riuniscono in maniera potremmo dire 'emozionale' intorno ai propri *signa*.

Se la forza rappresentativa dei *fasces* littorii nel recupero iconografico della metà del XVIII secolo appare nel linguaggio araldico, su stemmi gentilizi, sotto forma di allegoria inneggiante all'autorità o alla giustizia, la struttura delle verghe ritorna, con rinnovato vigore, come Giglioli tiene a ricordare, negli eventi della Rivoluzione francese. Nella sussunzione i fasci perdono però la loro connotazione originaria. Costituito da più verghe riunite in unità (*e pluribus unus*) – unione che la storiografia antica aveva cercato di ricondurre ad una originaria simbolica *reductio ad unum* di *gentes* diverse agli albori della *civitas*⁵⁵, quindi nel momento primordiale-genetico del fenomeno giuridico –, il fascio littorio ritorna nel dispiegarsi degli eventi sovversivi come segno allusivo di libertà, della giustizia della nazione, della concordanza dei fini pur nella diversità compositiva delle spinte e delle anime che la costituiscono. Semplificando, due sostanzialmente i significati che si sono enucleati. Associato alla scure, il fascio simbolizzato in Francia evoca il comando e la giustizia affidati al popolo, nella versione senza *securis* rappresenta invece l'unità e indivisibilità della repubblica⁵⁶.

La forza educativa dei simboli (e, tra questi, dei fasci) si ritrova del resto anche tra gli elementi-perno delle pagine de *l'Émile ou De l'éducation*, l'opera pedagogica di Rousseau, uno degli ispiratori del pensiero rivoluzionario. Sep-pure nelle tante difficoltà interpretative di un testo in cui la dimensione biografica gioca un ruolo molto rilevante, nel disegno prescrittivo rappresentato particolare attenzione viene riservata al linguaggio delle forme, al rito nella sua valenza esemplare:

Quanta attenzione presso i Romani per la lingua dei segni! Vestiti diversi secondo le età, secondo le condizioni; toghe, sai, preteste, bolli laticlavi, sedie,

⁵⁵ Sul racconto dell'annalistica, nella prospettiva che qui interessa dell'origine dei fasci, vd., per tutti, TASSI SCANDONE 2001, 21-28, 218-231. Gli antichi fanno derivare il termine *lictor* da *ligare*, non solo riferendosi all'*officium ligandi* del littore, che costringe fisicamente il malcapitato colpito dall'ordine di fustigazione (Gell. 12.3.1, che attribuisce la definizione a Valgio Rufo), ma anche proprio al fatto che i littori *fasces virgarum ligatos ferunt* (Paul.-Fest. s.v. *lictores* 103 L.); cfr. Plut. *quaest. Rom.* 26.3. L'etimo non convince però dal punto di vista linguistico, come hanno messo in luce KÜBLER 1926, 507 e poi CAVAZZA 1996, 117 nt. 7. Sulla tesi mommseniana, che riconduce la parola al verbo *licēre*, cioè alla funzione littoria di trasmettere gli ordini di comparizione del magistrato (MOMMSEN 1887³a, 379), e sulle altre ipotesi ricostruttive offerte dalle fonti, vd., più di recente, ARICÒ ANSELMO 2012, 263-265, che rapporta il lemma al risalente rito di convocazione delle *curiae* e alla figura del *lictor curiatus*.

⁵⁶ Tra i recenti contributi che, nella ricostruzione della storia del fascio littorio, sviluppano la prospettiva 'magmatica' di lungo periodo, rinvio a GIARDINA 2000a e 2000b. Cfr. SCUCCIMARRA 2010, 23-44; VITTORI 2006, 15-19 e BIZZARRI 2006, 111-119.

littori, fasci, scuri, corone d'oro, d'erbe, di foglie, ovazioni, trionfi: presso di loro tutto era apparato, rappresentazione, cerimonia e tutto faceva impressione sui cuori dei cittadini⁵⁷.

Nel dialogare con i temi dell'antichità romana per riflettere su principi e metodiche, Rousseau sostanzialmente stigmatizza i processi di laicizzazione, considerati la causa dell'abolizione dei 'segni esterni della dignità' e ricorda l'importanza del linguaggio della solennità rituale che conferisce una sorta di inviolabilità dell'agire, inducendo all'obbedienza senza l'uso della forza ma sulla base del rispetto. Il brano riportato, in particolare, insiste sul valore educativo delle forme e del loro impatto sul popolo, sul potere di indirizzo della rappresentazione visiva intesa come foggia esteriore, come abbigliamento adeguato ai ruoli, ma anche con riferimento alla 'sedia', cioè alla seduta, simbolo di autorità (che evoca la *sella curulis* dei magistrati romani), e – soprattutto potremmo dire – ai littori, ai fasci, alle scuri, alle corone d'oro, alle ovazioni, ai trionfi.

Nel contesto ideologico dei moti rivoluzionari francesi il fascio compare però slegato dall'associazione 'romana' al momento coercitivo, acquista connotazioni versatili e si presenta accostato agli altri simboli della rivoluzione (il berretto frigio, il timone, l'aquila), risultandone per così dire 'contaminato'. Nella sua *Prefazione* Giglioli definisce il processo una «inesatta rievocazione»⁵⁸ del simbolo littorio, da cui una svolta sul piano valoriale che si sarebbe proiettata anche sui successivi accadimenti della storia. Il fascio, scrive Giglioli, sarebbe «fugacemente risorto tra i fulgidi eroismi della difesa di Roma del 1849»⁵⁹, con riferimento quindi ai moti di protezione della Repubblica romana⁶⁰, ma più in generale al fenomeno di mutuazione di quell'immagine figurata da parte di filoni risorgimentali che lo adottano ad indicare l'aspirazione all'unità nazionale. Il simbolo prolifica infatti nell'Ottocento nei movimenti carbonari, ispira anche le istanze popolari contro il latifondismo dei Fasci siciliani (tra il 1891 e il 1894) a raffigurare l'idea della 'lega', dell'unione libera e spontanea di gruppi, si irradia, ricontestualizzato, in maniera camaleontica, nei movimenti politici dell'America Latina⁶¹. Ed è ancora a questo significato patriottico, cospirativo,

⁵⁷ ROUSSEAU 1997, 443-444. Sul contesto del discorso di Rousseau, riferito alla liturgia religiosa, vd. DE GIORGI 2004, 37-40. Più in generale, sui simboli dei moti rivoluzionari francesi, GIARDINA 2000a, con bibliografia.

⁵⁸ Giglioli in COLINI 1933, xiii.

⁵⁹ Giglioli in COLINI 1933, xiii.

⁶⁰ Sul punto, tra i vari lavori di Pierangelo Catalano, vd. almeno CATALANO 2016. Cfr. i contributi in FERRI, FIOCCA 2019.

⁶¹ Come è noto, dal 1930, anno delle celebrazioni del centenario della scomparsa di Bolívar, il governo fascista cerca di mettere in atto una discussa operazione culturale e politica per esalta-

che si richiamano gli originari Fasci interventisti creati da Mussolini nel 1915 e quelli di combattimento introdotti nel 1919⁶².

3. L'operazione di 'definizione normativa' del fascio littorio mussoliniano

I *fascēs* romani avevano rappresentato tra Settecento e Ottocento un forte richiamo alla libertà, alle libertà del popolo ma anche all'unità dello stesso, e, semplificando, proprio quest'ultima nozione, con il progressivo affermarsi della politica mussoliniana, viene esaltata, in un processo di transizione verso un modello di coesione popolare per così dire 'esasperata' che scivola ben presto nell'esaltazione della forza, si trasforma in potenza (classici *topoi* dei discorsi del duce) e quindi in forza autoritaria, in fascismo. La parabola della rivendicazione, che attribuisce al *signum* littorio una sorta di 'indeterminatezza', appare tutta concentrata nella parola *renovatio*, annunciata con vigore dal regime, un filo rosso esplicitato anche nella formula dedicatoria al duce che si legge nell'avantesto del libro di Colini: «Benito Mussolini qui fascibus renovatis ad Romanorum virtutem in Italis renovandam acerrime enititur et contendit»⁶³.

La cronologia dell'introduzione del fascio rinnovato nell'estetica della politica mussoliniana è però graduale, appare scandita da tappe significanti. Il culto del littorio viene adottato sin dalla nascita del partito fascista, periodo

re la romanità anche nell'ottica di intrecciare nuove relazioni con i Paesi latinoamericani. Si veda il tenore del discorso pronunciato da Gioacchino Volpe proprio in quell'anno presso la Reale Accademia d'Italia: VOLPE 1931. Si tratta di temi molto complessi, che esulano dal discorso tracciato in questa sede; mi limito solo a ricordare il recupero, a livello iconografico, del fascio nella bandiera della Grande Colombia voluta dal Libertador.

⁶² Nel delicato primo momento genetico del fascismo, infatti, una delle figure che hanno incarnato, tra oscillazioni e ambivalenze, il pensiero e il programma che si andava affermando e i suoi simboli, è Alceste De Ambris, interprete della cultura sindacalista rivoluzionaria di quegli anni, ma anche cautamente conciliante, in questa prima fase, con la politica del futuro duce. Sul punto, oltre a DE FELICE 1966, si veda più di recente SERVENTI LONGHI 2011. In un programma carbonaro ritrovato nell'Archivio Guastoni-De Ambris, che raccoglie documenti della famiglia De Ambris in possesso del nipote, Mario Guastoni, si legge: «La legna è simbolo dell'uguaglianza e dell'unione, indicando tutti gl'individui che compongono la nostra Società come raccolti in un fascio di legna di una uguale materia e di una medesima lunghezza e grossezza, stretto fortemente ed adorno del nastro tricolore (non più quindi solo rosso), facendo così moralmente comprendere che dobbiamo essere in tal modo uniti nell'opera in prò (*sic!*) della Patria» (riprendo il testo da SERVENTI LONGHI 2011, 64-65 nt. 26). Il simbolismo del fascio littorio romano sembra evocato nella descrizione dalla legna riunita insieme a comporre l'unitarietà, ma il legaccio ha perso i toni cupi della pena corporale inflitta dai littori, e risorge in una coesione avvolta e difesa con nuovo vigore dal tricolore.

⁶³ La dedica è inserita nella pagina – non numerata – precedente la *Prefazione* di Giglioli, che a sua volta si riferisce (vd. *supra* nel testo e in nt. 54) al Fascio Littorio che «assurge a nuova vita», nell'Italia «rinovellata» nelle Camicie Nere.

nel quale molti segni identitari si diffondono, senza molta preoccupazione della loro originalità, quasi spontaneamente, per imitazione⁶⁴. Nel 1921 avviene però l'ingresso in Parlamento del Partito Nazionale: inizia la strutturazione sistematica di quell'organizzazione verso la compenetrazione del fascismo nello Stato. Poche settimane dopo la marcia su Roma, nel 1922, si concretizza l'idea di recuperare la simbologia dei fasci per rappresentare l'immagine di una nuova direzione politica⁶⁵. Nell'«incoerenza» che aveva accompagnato il destino di quell'elemento iconografico si avverte la necessità di precisare i tratti della foggia rinnovata. I fatti sono molto noti. Nel 1923 il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giacomo Acerbo si fa portatore del suggerimento di celebrare l'avvento del fascismo al potere imprimendo ad una moneta di circolazione normale una speciale «impronta» e il ministro delle finanze Alberto De Stefani incarica della ricostruzione dell'originario modello del fascio littorio Giacomo Boni⁶⁶, l'«archeologo-vate» al quale la scoperta del *Lapis Niger* nel 1899 aveva attribuito fama internazionale e che sarebbe stata essa stessa il frutto di una onirica rivelazione divina⁶⁷. Uomo dal temperamento visionario, alla continua irrazionale ricerca, soprattutto verso la fine della vita (quindi negli anni in esame), di simboli evocativi di una «resurrezione» dell'antica Roma, lo studioso ricomporrà, per l'emissione monetaria di quell'anno, gli elementi del fascio nella versione antica.

Non solo sembra emergere un sistema di comunicazione e legittimazione politica in cui si intrecciano elementi razionali ed irrazionali, ma viene ancora una volta confermato il ruolo per così dire «trainante» riservato, tra gli antichisti, agli archeologi, chiamati dal regime a «incastonare visivamente e materialmente l'antico nell'attuale»⁶⁸, a garantire anche in questo contesto il loro ruolo di «cercatori di segni»⁶⁹, di indagatori dei legami profondi nelle trame

⁶⁴ Il saluto romano, il culto dei caduti, le cerimonie di massa, e così via. Sui rituali del fascismo, si rimanda, per tutti, a GENTILE 1993.

⁶⁵ SALVATORI 2014, 237 sottolinea come «questa particolare vicenda dimostra, tra l'altro, come sia necessario anticipare alla fine del 1922 il momento di costruzione e diffusione del culto littorio, solitamente individuato negli anni 1925-26».

⁶⁶ Sulla figura di Boni cfr. ROMANELLI 1971. Per la ricostruzione degli eventi vd. invece GENTILE 1993, 76-80; SALVATORI 2012, 421-438; CONSOLATO 2006, 189-190; SALVATORI 2008 e, più di recente, PARODO 2016, 9.

⁶⁷ Sul punto vd., tra gli altri, CONSOLATO 2006, 186; PARODO 2016, 14. Sull'iscrizione si rinvia invece a COARELLI 2012, 95-99 e TASSI SCANDONE 2016, 73-90.

⁶⁸ Per riprendere un'efficace immagine di GIARDINA 2002, 87.

⁶⁹ Questa l'espressione usata da Paolo Grossi nella *Pagina introduttiva* dei *Quaderni fiorentini* del 1998, volume pubblicato in occasione della ricorrenza dei sessanta anni dall'introduzione delle ignobili leggi razziali italiane. «Per il loro carattere evocativo» i segni consentono allo storico «di annodare fili, marcare confinazioni, arrivare ad una comprensione più compiuta» (GROSSI 1998, 1).

del divenire, che individuano moti pure intermittenti di continuità attraverso immagini figurate. Il fascio viene elevato a emblema di Stato, il regime se ne appropria, viene istituzionalizzato nel 1926, con il Regio decreto legislativo n. 2061 del 12 dicembre. Il sintetico documento, composto di soli tre articoli, stabilisce ora la configurazione ufficiale del simbolo littorio⁷⁰. Si sente l'esigenza di fissarne i canoni della rappresentazione, di normare in modo inequivocabile l'immagine di quel *signum* ormai 'corrotto' nel tempo: «Ritenuto che il Fascio Littorio è divenuto ormai, per consuetudine assai lunga, emblema dello Stato», per «la necessità assoluta ed urgente» di tutelarlo, si stabilisce che: «art. 1. Il fascio littorio è considerato, a tutti gli effetti, emblema dello Stato», e che «art. 2. [...] è formato da un fascio di verghe e da una scure, uniti insieme da una cinghia o corda: la scure collocata di lato col taglio in fuori». La minuziosa descrizione discende dalla necessità di distinguere il fascio littorio mussoliniano dalla precedente foggia legata a istanze liberali – con la scure o l'alabarda sormontata dal cappello frigio sopra alle verghe –, per tornare alla rappresentazione iconografica fedele alla simbologia romana in cui la *securis* è disposta lateralmente, con la lama orientata all'esterno⁷¹.

La tragicità degli eventi richiama alla memoria il mondo distopico che George Orwell, agli inizi degli anni '50 del secolo scorso, descrive nel suo *1984*, incentrato sulle inquietudini che i due conflitti mondiali e la tragedia della distruzione atomica hanno ingenerato nell'umanità. Lo spettro del totalitarismo, la perdita della memoria storica, la sua falsificazione sono alcuni dei temi orwelliani a definire una realtà in cui il passato ritorna per essere privato delle sue caratterizzazioni, ridotto all'essenziale e recuperato nelle forme esteriori o anche solo in alcuni dei suoi elementi⁷². Il regime mussoliniano vuole controllare, attraverso la fissazione al livello giuridico, anche i suoi simboli, dei quali ricomponere un'identità che attraverso secoli di storia si era disgregata – o «completamente imbastardita», per riprendere l'espressione usata da Giglioli⁷³ –, e che ritorna

⁷⁰ Vd. SPRETI 1928, 181.

⁷¹ Vd., tra gli altri, GENTILE 1993, 85-87; SALVATORI 2013, 7-9; PARODO 2016, 9. Sulla struttura del fascio romano, anche per le sue peculiarità rispetto alla foggia etrusca, rinvio a TASSI SCANDONE 2001, spec. 21-40, 219-231.

⁷² Tra gli opprimenti sistemi di controllo sulla popolazione descritti da Orwell, figura la neolingua, il linguaggio artificiale immaginato dall'autore per uniformare il pensiero, che sottende un sistema in cui ogni concetto viene espresso in una sola parola «il cui significato sarà stato rigidamente definito, priva di tutti i suoi significati ausiliari che saranno stati cancellati e dimenticati»: così ORWELL 2021, 55. Il controllo della realtà da parte del Potere passa attraverso il controllo della memoria: «se il Partito poteva manipolare il passato e stabilire che un avvenimento o l'altro *non era mai accaduto* [il corsivo è dell'A.], non era forse ancor più spaventoso della tortura o della morte?» (37).

⁷³ Giglioli in COLINI 1933, xii.

selezionata ed epurata, chiarita ora nei suoi rigidi confini, nella continua ricerca di un simbolo del quale si rivendica l'autenticità attraverso la sua codificazione. Siamo ormai ad un punto di 'non ritorno' nell'uso ideologico della storia. Al fascio littorio, simulacro riempito di nuovi contenuti, viene data una diffusione che potremmo definire ossessiva⁷⁴. L'emblema riacquista, nella forma fissata anche a livello normativo, tutta la sua concretezza e, rinnovato, si ammanta, purtroppo, di un'orribile ferocia il cui ricordo riecheggia come un monito nel divieto del suo uso in Italia sancito con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e le norme attuative introdotte con la cd. legge Scelba del 20 giugno 1952⁷⁵.

⁷⁴ Se già nel 1925, con una circolare del primo dicembre, Mussolini aveva disposto la collocazione del fascio sugli edifici ministeriali, con la elevazione ad emblema di Stato del simbolo ne vengono vietate le banalizzazioni e ne viene fatto un uso sempre più generalizzato e 'controllato'. Cfr. GENTILE 1993, 79-80. Vd. l'ossessiva foga descrittiva delle disposizioni di autorizzazione all'uso del simbolo nelle leggi e nei decreti raccolti in SPRETI 1935, 86-88. Sette anni dopo la normazione del 1926, il Regio decreto del 12 ottobre 1933, n. 1440, disciplina l'uso del fascio da parte di comuni, province ed enti morali, stabilendone l'inserimento all'interno dello scudo, nella forma della figura araldica del capo, pezza che occupa la parte più alta dello scudo, delimitata da una linea orizzontale. Il decreto istituisce così il Capo del Littorio: art. 1. «Esso è di rosso (porpora) al fascio littorio d'oro circondato da due rami di quercia e d'alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali» (vd. SPRETI 1935, 88). Nella costruzione dell'immagine di Mussolini, SARFATTI 1926, 65 descrive il duce come affascinato dal mito di Roma sin dall'adolescenza, anche se DE FELICE 1975, 12, sulla base di un colloquio con la Sarfatti poco prima della morte di quest'ultima, non esclude che l'atteggiamento del dittatore potesse essere il frutto dell'influenza della sua compagna: «non ho mai conosciuto in vita mia una persona malata come lei di romanità».

⁷⁵ Due le leggi che attuano la Costituzione italiana nella parte in cui condanna i gruppi che si ispirano al fascismo. Alla legge Scelba (n. 645 del 1952), voluta dal governo De Gasperi (ritoccata poi nel 1975 con la legge del 22 maggio n. 152), che colpisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista, l'apologia del fascismo e le manifestazioni fasciste, è seguita la legge n. 205 del 1993, la cd. legge Mancino, che riprova gesti, azioni e *slogan* legati all'ideologia nazifascista, che abbiano lo scopo di incitare alla violenza, alla discriminazione razziale, etnica, religiosa o nazionale, punendo anche l'utilizzo di simbologie.

Bibliografia

- AA.VV. 2001: AA.VV., *Atti della Giornata in ricordo di Plinio Fraccaro (Bassano del Grappa, 18 marzo 2000)*, in *Athenaeum* 89, 2001, 5-120.
- AGAMBEN 2009: G. AGAMBEN, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Torino 2009 [rist. Torino 2017].
- ARICÒ ANSELMO 2012: G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino 2012.
- BARBANERA 2000: M. BARBANERA, s.v. *Giglioli, Giulio Quirino*, in *DBI* 54, Roma 2000, 707-711.
- BIZZARRI 2006: M. BIZZARRI, *L'Aquila e il Fascio Littorio, simboli cosmici*, in G. de Turrís (a cura di), *Esoterismo e fascismo*, Roma 2006, 111-119.
- BODIQU, MEHL 2015: L. BODIQU, V. MEHL, *Rouge sang. Crimes et sentiments en Grèce et à Rome*, Paris 2015.
- BUONOCORE, PISANI SARTORIO 2000: M. BUONOCORE, G. PISANI SARTORIO (a cura di), *Atti del convegno di studi Antonio Maria Colini, archeologo a Roma. L'opera e l'eredità* (Roma, 18 novembre 1998, Sala della Protomoteca Capitolina). *Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia* 70, Roma 2000.
- CAGNETTA 1976: M. CAGNETTA, *Il mito di Augusto e la 'rivoluzione' fascista*, in *QS* 3, 1976, 139-181.
- CAGNETTA 1979: M. CAGNETTA, *Antichisti e impero fascista*, Bari 1979.
- CAGNETTA 1990: M. CAGNETTA, *Antichità classiche nell'Enciclopedia Italiana*, Roma-Bari 1990.
- CANFORA 1976: L. CANFORA, *Classicismo e fascismo*, in *QS* 3, 1976, 15-48.
- CANFORA 1980: L. CANFORA, *Ideologie del classicismo*, Torino 1980.
- CANNISTRARO 1975: P.V. CANNISTRARO, *La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media*, Bari-Roma 1975.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2017: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *I romanisti e l'Istituto di studi romani nel quadro delle celebrazioni augustee*, in *Itinera. Pagine scelte di L. Capogrossi Colognesi*, Lecce 2017, 223-237.
- CASCIONE 2009: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006), Trento 2009, 3-51.
- CASCIONE 2018: C. CASCIONE, *Il contesto storico della legislazione decemvirale*, in M.F. Cursi (a cura di), *XII Tavole. Testo e commento*, I, Napoli 2018, 1-30.
- CASCIONE 2019: C. CASCIONE, *The idea of Rome: political fascism and fascist (Roman) law*, in K. Tuori, H. Björklund (Ed.), *Roman law and the idea of Europe*, London 2019, 127-143.
- CATALANO 2016: P. CATALANO, *Modello repubblicano romano, Costituzione del 1849 e Battaglione Universitario romano. Note introduttive*, in *Index* 44, 2016, 441-445.
- CAVAZZA 1996: F. CAVAZZA (a cura di), *Aulo Gellio. Le notti Attiche. Libro XII*, Bologna 1996.

- CLEMENTE 2021: G. CLEMENTE, *Introduzione*, in P. FRACCARO, *Studi sulla repubblica romana*, Roma 2021.
- COARELLI 2012: F. COARELLI, *Il cippo del Foro*, in A. Friggeri, M.G. Granino Cecere, G.L. Gregori (a cura di), *Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica*, Milano 2012, 95-99.
- COLINI 1933: A.M. COLINI, *Il fascio littorio di Roma ricercato negli antichi documenti*, Roma 1933 [rist. Milano 2011].
- CONSOLATO 2006: S. CONSOLATO, G. Boni, *l'archeologo-vate della Terza Roma*, in G. de Turrís (a cura di), *Esoterismo e fascismo*, Roma 2006, 183-196.
- DAVID 2012: J.-M. DAVID, *La baguette et la voix*, in M.-T. Schettino, S. Pittia (Éd.), *Les sons du pouvoir dans les mondes anciens. Actes du colloque international* (Université de La Rochelle, 25-27 novembre 2010), Besançon 2012, 313-327.
- DAVID 2019: J.-M. DAVID, *Au service de l'honneur. Les appariteurs de magistrats romains*, Paris 2019.
- DE FELICE 1966: R. DE FELICE, *Sindacalismo rivoluzionario e fiumanesimo nel carteggio De Ambris-D'Annunzio 1919-1922*, Brescia 1966.
- DE FELICE 1975: R. DE FELICE, *Intervista sul fascismo*, a cura di M.A. Ledeen, Roma-Bari 1975.
- DE GIORGI 2004: F. DE GIORGI, *La parrucca dei preti. Limiti interiori all'esteriorità barocca e sacralità sacerdotale nell'«Ancien Régime»*, in *Le carte e gli uomini. Storia della cultura e delle istituzioni (secoli XVIII-XX). Studi in onore di N. Raponi*, Milano 2004, 3-42.
- FALASCA ZAMPONI 1997: S. FALASCA ZAMPONI, *Fascist spectacle: the aesthetics of power in Mussolini's Italy*, Berkeley-Los Angeles 1997.
- FERCIA 2017: R. FERCIA, *Profili giuridici e contenuti politici nel rapporto tra 'coercitio' del 'dictator' e 'tribunicia potestas'*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, Napoli 2017, 135-156.
- FERRI, FIOCCA 2019: G. FERRI, M.R. FIOCCA (a cura di), *Repubblica Romana del 1849. Battaglione Universitario Romano. Garibaldi Mazzini e il popolo russo*, Roma 2019.
- FORNO 2006: M. FORNO, *Aspetti dell'esperienza totalitaria fascista. Limiti e contraddizioni nella gestione del 'Quarto potere'*, in *StudStor* 47.3, 2006, 781-817.
- FRACCARO 1932: P. FRACCARO, s.v. *Fascio*, in *Enciclopedia Italiana*, XIV, Roma 1932, 846-847.
- FRACCARO 1934: P. FRACCARO, s.v. *Littore*, in *Enciclopedia Italiana*, XXI, Roma 1934, 287.
- GABBA 1997: E. GABBA, s.v. *Fraccaro, Plinio*, in *DBI* 49, Roma 1997, 552-556.
- GENTILE 1993: E. GENTILE, *Il culto del littorio*, Roma-Bari 1993 [rist. 2020].
- GENTILE 1996: E. GENTILE, *The Theatre of Politics in Fascist Italy*, in G. Berghaus (Ed.), *Fascism and theatre: comparative studies on the aesthetics and politics of performance in Europe, 1925-1945*, Providence-Oxford 1996, 72-93.
- GENTILE 2005: E. GENTILE, *Fascismo. Storia e interpretazione*, Roma-Bari 2005.
- GIARDINA 2000a: A. GIARDINA, *Dalla rivoluzione francese alla prima guerra mondiale: miti repubblicani e miti nazionali*, in A. Giardina, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2000, 117-211 [rist. 2021].

- GIARDINA 2000b: A. GIARDINA, *Ritorno al futuro: la romanità fascista*, in A. Giardina, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2000, 212-296 [rist. 2021].
- GIARDINA 2002: GIARDINA, s.v. *Archeologia*, in S. Luzzatto, V. De Grazia (a cura di), *Dizionario del fascismo*, I, Torino 2002, 86-90.
- GIGLIOLI 1931: G.Q. GIGLIOLI, *Per il secondo millenario di Augusto*, in *Atti del II Congresso Nazionale di Studi Romani*, I, Roma, 1931, 277-280.
- GIGLIOLI 1940: G.Q. GIGLIOLI, s.v. *Fascio littorio*, in *Dizionario di politica*, II, Roma 1940, 130 [ora in M. Piraino, S. Fiorito (a cura di), *Dizionario di politica a cura del Partito Nazionale Fascista. Antologia, Volume Unico A-V*, Lulu Press 2014, 226-227].
- GLADIGOW 1972: B. GLADIGOW, *Die sakralen Funktionen der Liktoren. Zum Problem von institutioneller Macht und sakraler Präsentation*, in ANRW, II, Berlin-New York 1972, 295-314.
- GROSSI 1998: P. GROSSI, *Pagina introduttiva (a sessanta anni dalle leggi razziali italiane del 1938)*, in *Quaderni fiorentini* 27, 1998, 1-9.
- HÖLKESKAMP, BALBIANI 2006: K.-J. HÖLKESKAMP, L. BALBIANI, *Rituali e cerimonie 'alla romana'. Nuove prospettive sulla cultura politica dell'età repubblicana*, in *StudStor* 47.2, 2006, 319-363.
- KÜBLER 1926: B. KÜBLER, s.v. *Lictor*, in *PWRE*, XIII.1, Stuttgart 1926, 507-518.
- KUNKEL, WITTMANN 1995: W. KUNKEL, R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II: *Die magistratur*, München 1995.
- LA ROSA 2005: F. LA ROSA, *I Valerii e le istituzioni repubblicane*, in *Rivista di Diritto Romano* 5, 2005, 1-18.
- LIBERATI 2016: A.M. LIBERATI, *Il Museo dell'Impero Romano. La genesi, l'istituzione, lo sviluppo, la sorte*, in *Civiltà romana* 3, 2016, 203-278.
- LIBERATI 2019: A.M. LIBERATI, *La Mostra Augustea della Romanità*, in *Civiltà romana* 6, 2019, 53-95.
- MANACORDA 1982a: D. MANACORDA, *Aspetti dell'archeologia italiana durante il fascismo. A proposito di Mussolini urbanista*, in *DArch* n.s. 4, 1982, 89-96.
- MANACORDA 1982b: D. MANACORDA, *Cento anni di ricerche archeologiche italiane: il dibattito sul metodo*, in *QS* 16, 1982, 85-119.
- MANACORDA 1982c: D. MANACORDA, *Per un'indagine sull'archeologia italiana durante il ventennio fascista*, in *Archeologia medievale* 9, 1982, 443-470.
- MANTOVANI 2001: D. MANTOVANI, *Plinio Fraccaro e il diritto pubblico romano*, in *Athenaeum* 89, 2001, 47-72.
- MASI DORIA 2000: C. MASI DORIA, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000.
- MASI DORIA 2016: C. MASI DORIA, *Una questione di «stile»? A proposito di una critica di Beseler a Mommsen*, in Z. Benincasa, J. Urbanik (a cura di), *Mater familias. Scritti romanistici per M. Zabłocka*, Varsavia 2016, 527-534.
- MOMIGLIANO 1960: A. MOMIGLIANO, *Commemorazione del socio Plinio Fraccaro*, in *RAL* s. VIII, 15.7-12, 1960, 361-367 [ora in Id., *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, II, Roma 1966, 827-835].

- MOMMSEN 1887³a: Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig 1887³ [rist. Darmstadt 1971].
- MOMMSEN 1887³b: Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1, Leipzig 1887³ [rist. Darmstadt 1971].
- MOSSE 1964: G.L. MOSSE, *The crisis of German ideology: intellectual origins of the Third Reich*, New York 1964 [trad. it. *Le origini culturali del Terzo Reich*, a cura di F. Saba-Sardi, Milano 1968; rist. 2008].
- MUÑIZ COELLO 1989: J. MUÑIZ COELLO, *Empleados y subalternos de la administracion romana. III. Los lictores*, in *SHHA* 7, 1989, 133-152.
- NELIS 2007: J. NELIS, *La romanité (romanità) fasciste. Bilan des recherches et propositions pour le futur*, in *Latomus* 66.4, 2007, 987-1006.
- NICE 2017: A. NICE, 'Dummy rods'? *Observations on the consular fasces*, in *Latomus* 76.1, 2017, 3-34.
- ORWELL 2021: G. ORWELL, 1984, *Gazzada Schianno* (Varese) 2021 [ed. orig. London 1949].
- PARISE 1982: N. PARISE, s.v. *Colini, Giuseppe Angelo*, in *DBI* 26, Roma 1982, 749-752.
- PARODO 2016: C. PARODO, *Roma antica e l'archeologia dei simboli nell'Italia fascista*, in *Medea* 2.1, 2016, 1-27.
- PASQUALINI 2006: A. PASQUALINI, *Antiquaria di gesso: passato e futuro del Museo della Civiltà Romana all'EUR*, in *MediterrAnt* 9.2, 2006, 631-646.
- POLVERINI 1985: L. POLVERINI, *Fraccaro e De Sanctis*, in *Athenaeum* 63, 1985, 68-113.
- POLVERINI 1995: L. POLVERINI, *Dal carteggio di Plinio Fraccaro*, in *Athenaeum* 83, 1995, 411-429.
- POLVERINI 2021: L. POLVERINI, *L'Istituto di Studi Romani fra Mostra Augustea e Storia di Roma*, in *HCS* 3, 2021, 199-213.
- PROCCHI 2017: F. PROCCHI, *Dittatura e 'provocatio ad populum'*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, I, Napoli 2017, 183-230.
- ROMANELLI 1971: P. ROMANELLI, s.v. *Boni, Giacomo*, in *DBI* 12, Roma 1971, 75-77.
- ROUSSEAU 1997: J.-J. ROUSSEAU, *Emilio o Dell'educazione*, a cura di P. Massimi, Milano 1997 [ed. orig. Paris 1762].
- SALVATORI 2008: P.S. SALVATORI, *L'adozione del fascio littorio nella monetazione dell'Italia fascista*, in *RIN* 109, 2008, 333-352.
- SALVATORI 2012: P.S. SALVATORI, *Liturgie immaginate: Giacomo Boni e la romanità fascista*, in *StudStor* 53, 2012, 421-438.
- SALVATORI 2013: P.S. SALVATORI, *Romanità e fascismo: il fascio littorio*, in *Forma Urbis* 18.6, 2013, 7-14.
- SALVATORI 2014: P.S. SALVATORI, *Fascismo e romanità*, in *StudStor* 55.1, 2014, 227-239.
- SARFATTI 1926: M. SARFATTI, *Dux*, Milano 1926 [rist. 1938].
- SCHÄFER 1989: T. SCHÄFER, *Imperii insignia. Sella curulis und fasces. Zur Repräsentation Römischer Magistrate*, Mainz 1989.
- SCHMID 2001: R. SCHMID, *Il rettorato di Plinio Fraccaro a Pavia*, in *Athenaeum* 89, 2001, 13-18.

- SCRIBA 2014: F. SCRIBA, *L'estetizzazione della politica nell'età di Mussolini e il caso della Mostra Augustea della Romanità. Appunti su problemi di storiografia circa fascismo e cultura*, in *Civiltà Romana* 1, 2014, 125-158.
- SCUCCIMARRA 2010: L. SCUCCIMARRA, *Il fascio littorio*, in F. Benigno, L. Scuccimarra (a cura di), *Simboli della politica*, Roma 2010, 23-44.
- SERVENTI LONGHI 2011: E. SERVENTI LONGHI, *Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista*, Milano 2011.
- SIGNORI 2001: E. SIGNORI, *Plinio Fraccaro e l'Ateneo ticinese: i «grigi anni» del regime*, in *Athenaeum* 80, 2001, 73-93.
- SPRETI 1928: V. SPRETI (dir.), *Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal R. governo d'Italia compresi: città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti*, I, Milano 1928 [rist. Bologna 1981].
- SPRETI 1935: V. SPRETI (dir.), *Enciclopedia storico-nobiliare italiana: famiglie nobili e titolate viventi riconosciute dal R. governo d'Italia compresi: città, comunità, mense vescovili, abazie, parrocchie ed enti nobili e titolati riconosciuti*, VII: Appendice A-C, Milano 1935 [rist. Bologna 1981].
- SYME 2016: R. SYME, *How many fasces?*, in F. Santangelo (Ed.), *Approaching the Roman Revolution. Papers on Republican History*, Oxford 2016, 255-271.
- TARQUINI 2017: A. TARQUINI, *Il mito di Roma nella cultura e nella politica del regime fascista: dalla diffusione del fascio littorio alla costruzione di una nuova città (1922-1943)*, in *Cahiers de la Méditerranée* 95, 2017, 133-144.
- TASSI SCANDONE 2001: E. TASSI SCANDONE, *Verghe, scuri e fasci littori in Etruria: contributi allo studio degli insignia imperii*, Pisa-Roma 2001.
- TASSI SCANDONE 2016: E. TASSI SCANDONE, *Sulla natura della 'lex' del Lapis Niger: alcune considerazioni preliminari*, in *Index* 44, 2016, 73-90.
- TONDO 1967: S. TONDO, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manu-missio vindicta*, Milano 1967.
- TORCHIANI 2010: F. TORCHIANI, *Uno storico rettore magnifico. Plinio Fraccaro e l'Università di Pavia*. Presentazione di E. Signori, Milano 2010.
- VALDITARA 2021: G. VALDITARA, *Il 'dictator' tra emergenza e libertà*, Torino 2021.
- VENTURINI 2005: C. VENTURINI, *Per una riconsiderazione della 'provocatio ad populum' (a proposito della 'lex Valeria' del 300 a.C.)*, in *RSA* 35, 2005, 235-266 [ora in F. Procchi, C. Terreni (a cura di), *Carlo Venturini. Scritti di diritto penale romano*, I, Padova 2015, 127-166].
- VITTORI 2006: M. VITTORI, *Storia e simbologia del Fascio Littorio*, in G. de Turrís (a cura di), *Esoterismo e fascismo*, Roma 2006, 15-19.
- VOLPE 1931: G. VOLPE, *Simone Bolívar 1783-1830. Discorso per il centenario pronunciato alla Reale Accademia d'Italia il 17 dicembre 1930*, Roma 1931.
- VOLPE 1932: G. VOLPE, s.v. *Fascismo. Storia*, in *Enciclopedia Italiana*, XIV, Roma 1932, 851-878.
- WILSON 2021: M.B. WILSON, *Dictator. The evolution of the Roman dictatorship*, Ann Arbor (MI) 2021.

PARTE IV

DOTTRINE, FRONTIERE E MAESTRI DEL DIRITTO ROMANO

ECCESSI DELLA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA
E CRISI DEL DIRITTO ROMANO:
UNO SGUARDO ALLE TENDENZE METODOLOGICHE
NELLA ROMANISTICA DEGLI ANNI TRENTA

Gianni Santucci

ABSTRACT: The methodical foundations of interpolationist research were laid in Italy at the end of nineteenth century. However, only around in the Thirties of the twentieth century the textual criticism was large devoted to the discovery of alleged alterations in the texts of the classical jurists. My essay analyses contents and criteria of this method in the epoch of radical interpolation research.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una disciplina ‘antichistica’ coltivata da giuristi. – 3. La prima stagione della critica interpolazionistica fra fine Ottocento e primi del Novecento. – 4. L’ipercriticismo testuale negli anni Trenta in Italia. – 5. Strumenti e regole della «caccia alle interpolazioni». – 6. Ricadute didattiche della critica testuale. – 7. La percezione dei limiti della critica interpolazionistica nella romanistica coeva. – 8. La crisi del diritto romano.

1. *Premessa*

Compito delle pagine che seguiranno è quello di tentare di offrire un quadro, spero non del tutto approssimativo, di alcuni caratteri che, sotto il profilo metodologico, hanno animato ricerca e didattica, ambiti fra loro fittamente compenetrati, della romanistica negli anni Trenta del secolo scorso¹. Ma conviene subito premettere che, come sovente accade, per comprendere orientamenti e sviluppo di una disciplina – o più genericamente di una corrente culturale e intellettuale – all’interno di un suo definito arco temporale, non è possibile ignorare i contesti e i percorsi che ne hanno determinato l’impronta e che quindi storicamente la precedono, non ravvisando spesso alcuna soluzione di continuità fra essi e il periodo preso in esame.

Con buon fondamento si è soliti indicare nell’imperante critica interpolazionistica l’indiscussa protagonista metodologica che informò di sé in modo pressoché assorbente la metodologia romanistica negli anni Trenta²; fenomeno che, del resto, investì, seppur con intensità e tempi differenti, gran parte della romanistica europea. L’adozione di siffatto metodo di indagine sulle fonti

¹ Ho incrociato il tema in diverse occasioni: SANTUCCI 2012, 141-150; SANTUCCI 2016, 78-87; SANTUCCI 2020, 145-147, dai cui contenuti il presente saggio non si discosta e attinge.

² TALAMANCA 1982, 707 s.

giuridiche, che proprio in quegli anni assunse i toni più radicali ed estremi per poi scemare nei decenni successivi, condizionò il rapporto fra il diritto romano e le altre discipline attinenti al diritto e, più in generale, con la scienza giuridica coeva; rapporto che era entrato sempre più in crisi negli anni successivi al primo conflitto mondiale e che proprio intorno agli anni Trenta assunse toni ed evidenze più vistose.

2. *Una disciplina 'antichistica' coltivata da giuristi*

Ma per comprendere tutto ciò occorre fare un passo indietro e ricordare innanzitutto il tratto del tutto particolare che distingue il diritto romano nel panorama delle discipline antichistiche, in quanto tradizionalmente i destinatari esclusivi delle sue cure sono stati i giuristi e solo marginalmente i cultori della ricerca storica, o, in passato, di quella che soleva chiamarsi antiquaria³. Questa peculiarità affonda in radici lontane e, pur mutando nel corso del tempo circa i presupposti e l'intensità, si è conservata nella contemporaneità.

Le vicende sono note. Nella storiografia si parlò, soprattutto in passato⁴, di una seconda vita del diritto romano quando in età medioevale e moderna il *Corpus iuris civilis* giustiniano continuò a rappresentare un asse portante del diritto comune in Europa, applicato come diritto positivo in sede giudiziale e insegnato in questa declinazione nelle aule universitarie. Si è parlato, anche di recente⁵, di una terza vita del diritto romano, quando, mutato lo scenario con l'avvento delle codificazioni a partire dagli ultimissimi anni del Settecento⁶, si aprì la strada alla Scuola storica di Carl Friedrich von Savigny, che rilanciò il diritto romano come diritto civile in Germania, in opposizione ai tentativi di codificazione, rinnovando la sua attualizzazione per tutto l'Ottocento.

La «scoperta della storicità»⁷, determinata dalla necessità di cogliere i testi della compilazione giustiniana nella loro purezza originaria su cui poi operare liberamente in chiave dogmatica e sistematica, non distolse i giuristi (romanisti) nel conservare come principale polo di attrazione la costruzione di un'adeguata scienza giuridica. Alla realizzazione di questa e, quindi, di un coerente sistema di norme e concetti, la conoscenza storica appariva strumentale e su-

³ Sul punto insiste di recente SCHIAVONE 2017, 20-24.

⁴ VINOGRADOFF 1909, 4.

⁵ ZIMMERMANN 2001, 6; GIARO 2008, 121; SCHIAVONE 2017, 16.

⁶ Sui movimenti codificatori si vedano, fra gli altri, specie per il versante germanico, WIEACKER 1980, II, 493-530 e, con particolare approfondimento per quello francese, CAVANNA 2005, 225-617.

⁷ È il titolo che Franz Wieacker attribuisce ad un paragrafo nella sua *Storia del diritto privato moderno*, dedicato alla Scuola storica del diritto: WIEACKER 1980, II, 11.

balterna⁸. Non c'è dubbio, tuttavia, che questa forma di storia giuridica «dogmaticamente orientata»⁹ aprì la strada verso lo studio del diritto romano puro, accanto al diritto romano inteso fino ad allora come tradizione romanistica e poi come Pandettistica, cioè come diritto privato tedesco di origine romana¹⁰ e i romanisti volsero finalmente lo sguardo anche allo «studio del diritto romano dei Romani»¹¹. Così Jacob Grimm, esponente fra i più rappresentativi del romanticismo tedesco, poteva scrivere a Savigny:

Noi dobbiamo apprendere e coltivare il diritto romano come un chiarissimo punto della storia, senza pensare al motivo per il quale lo utilizzeremo, se per la nostra amministrazione della giustizia o per molte altre cose¹².

Era così iniziato un processo metodologico teso a storicizzare il proprio oggetto di studio che un illustre giurista dell'epoca, Ernst Immanuel Bekker, ebbe a precisare incisivamente come una «emancipazione [...] al fine di trattare separatamente il diritto romano dal moderno»¹³.

Il risveglio degli studi romanistici in Italia negli ultimi anni dell'Ottocento, in un clima nei decenni precedenti culturalmente inadeguato e stagnante sotto il profilo intellettuale¹⁴, partecipò di entrambe le prospettive tracciate dalla Scuola storica. Da una parte, nonostante la presenza di un ordinamento civilistico codificato, si percepì il diritto romano nella sua dimensione astratta come «*heutiges Römisches Recht*», modello di confronto per gli ordinamenti nazionali da cui continuare ad attingere per illustrare i dogmi del diritto civile, dall'altra si assistette ad un deciso orientamento verso la rifondazione della scienza romanistica in una dimensione squisitamente storicistica. In una lettera aperta diretta a Filippo Serafini, importante maestro legato ad un approccio attualizzante del diritto romano¹⁵, scriveva Vittorio Scialoja – il vero artefice del rinascimento dello studio romanistico e di buona parte della scienza giuridica italiana¹⁶ – «l'essere il diritto romano un diritto morto, anziché scemarne l'importanza scientifica, forse l'accresce»¹⁷.

⁸ Il punto è lumeggiato da CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, 330-331.

⁹ Così BRETONE 1983, 102.

¹⁰ WINDSCHEID 1925, 1.

¹¹ Così, per tutti ORESTANO 1987, 457.

¹² GRIMM 1953, 170.

¹³ BEKKER 1871, 2.

¹⁴ Il punto è toccato da RAINER 2012, 119 s.

¹⁵ Sul punto STOLFI 2013, 1850.

¹⁶ Sulla personalità dell'illustre giurista di recente: CHIODI 2013, 1833-1837.

¹⁷ SCIALOJA 1881, 490. In argomento, fra gli altri, AMARELLI 1990, 59-69. Di recente STOLFI 2016, 8 e nt. 30 (con ulteriori ragguagli bibliografici).

A partire da questa epoca e per tutta la prima metà del Novecento la romanistica ha per lo più seguito una vocazione storicistica, ma inevitabilmente ciò avvenne senza mai affrancarsi dal peso della tradizione: i romanisti erano giuristi che nella ricerca storica celebravano l'importanza dell'eredità del diritto romano. A questo riguardo ha ragione Aldo Schiavone a sottolineare come «la loro formazione, la loro cultura, i loro interessi, continuavano a restare esclusivamente giuridici»¹⁸. Questo modo di porsi nei confronti dell'indagine storica fu all'origine, a mio avviso, delle scelte e delle questioni metodologiche che sono poi esplose nel periodo sottoposto al nostro esame. La mancanza di una piena e consapevole sensibilità storiografica e talora anche degli strumenti fondamentali dell'indagine storica li condusse – osserva ancora Schiavone – a sviluppare temi mal formulati sotto il profilo storico, fra questi il principale fu proprio quello di condensare in modo parossistico i propri sforzi nella ricerca critica delle interpolazioni su basi, talora presunte e arbitrarie, filologiche.

In secondo luogo il fatto che gli interessi dei romanisti fossero ancorati esclusivamente alla dimensione giuridica, tenendo a margine i tanti obiettivi strettamente storiografici, li fece perseverare nel privilegiare il tradizionale dialogo con il mondo dei giuristi, dialogo che però diveniva vieppiù sordo e angusto in ragione della distanza che separava la ricerca romanistica incentrata sulla critica testuale dall'impostazione dogmatica della scienza giuridica, ponendo così il problema ai romanisti di quale strumentario concettuale servirsi per descrivere l'oggetto delle loro ricerche al fine di renderlo accessibile nella forma e nei contenuti.

3. *La prima stagione della critica interpolazionistica fra fine Ottocento e primi del Novecento*

In Germania i lunghi lavori preparatori per la redazione del codice civile negli ultimi decenni dell'Ottocento¹⁹ diedero una svolta ulteriore alla progressiva storicizzazione dello studio del diritto romano. Basti menzionare qui, a testimonianza di questa tensione culturale, alcune opere fondamentali quali l'affresco del diritto privato romano nella prima età del Principato del *Labeo* di Alfred Pernice²⁰, dove l'indagine appare orientata verso una dimensione *tout court* storica, sganciata da una esigenza ordinante e ricostruttiva in rapporto al presente. O, ancora, le ricostruzioni palinogenetiche – strumento fondamentale

¹⁸ SCHIAVONE 2017, 23.

¹⁹ Per un quadro dell'iter normativo WIEACKER 1980, II, 177-206.

²⁰ PERNICE, 1873-1892.

della ricerca romanistica oggi più di ieri – dell’editto perpetuo del pretore e degli scritti dei giuristi romani ad opera di Otto Lenel²¹.

Tali capolavori, come altri di rilievo, e il magistero dei loro autori esercitarono un potente influsso sulla coeva romanistica italiana, stimolando visuali investigative fino ad allora inedite quali lo studio delle singole opere e delle personalità dei giuristi romani²² o quello relativo alla presenza del diritto romano nelle fonti letterarie²³, denominazione consueta presso i giusromanisti per indicare le fonti non tecniche e di provenienza extragiuridica²⁴. Si poteva così auspicare che un tale indirizzo storiografico potesse fornire «un contributo colossale alla storia del diritto romano» poiché lo studio della figura scientifica e delle opere di un giurista poteva consentire di «ricostruire la storia dell’epoca in cui esso visse» e così «compiere le tante lacune che sono nell’evoluzione del diritto romano»²⁵.

Ma tale storicizzazione degli studi romanistici comportò in parallelo anche un mutamento e un ri-orientamento degli indirizzi di ricerca, poiché le palingenesi delle opere dei giuristi e l’identificazione delle loro personalità richiedeva anche un approccio critico ai testi giurisprudenziali, come, del resto, era già avvenuto, sebbene in forme circoscritte, nel XVI secolo nell’ambito dell’indirizzo umanistico degli studi giuridici²⁶. Così negli ultimissimi decenni dell’Ottocento si assistette a una celere diffusione della moderna critica del testo²⁷. Fra il 1886 e il 1887 in Germania fecero la loro comparsa nella *Savigny*

²¹ LENEL 1883 (la terza ed ultima edizione della palingenesi dell’editto perpetuo sarà del 1927); LENEL 1889.

²² Al riguardo emblematici i numerosi contributi di Contardo Ferrini raccolti poi nel secondo volume delle sue *Opere* (FERRINI 1929, II). Sull’approfondita e decisa sensibilità di Ferrini verso l’approccio biografico nello studio della giurisprudenza romana si vedano BONA 1982, 1220-1223; MANTOVANI 2003, 152-160; NARDOZZA 2012, 663-673.

²³ Si pensi agli studi di Emilio Costa su Plauto, Terenzio, Cicerone e altri autori: COSTA 1890; COSTA 1893; COSTA 1927. Per un ragguaglio di tali contributi si veda BRINI 1927, 229-231.

²⁴ ORESTANO 1960, 1025 s.

²⁵ Sono le parole di Pietro Cogliolo nelle note aggiunte della seconda edizione del «manuale ad uso delle scuole» di Storia del diritto romano di Guido Padelletti (PADELLETTI 1886², 426 nt. i).

²⁶ Come è noto, la c.d. scuola culta, non senza suscitare critiche severe, pose in discussione in modo programmatico l’intangibilità del *Corpus iuris civilis*, osservando al suo interno alterazioni e modifiche denominate *emblemata Triboniani*, o addirittura *facinora Triboniani*, espressione con cui si stigmatizzava l’operato dei commissari giustinianeî per la loro attività di occultamento della limpidezza del pensiero dei giuristi classici. In argomento il punto di riferimento è l’approfondita ed estesa ricerca di PALAZZINI FINETTI 1953 (su cui cfr. l’*Appendice* di Edoardo Volterra in RICCOBONO 1960, 889); di recente un’informata ed efficace sintesi si trova in ANDRÉS SANTOS 2011, 70-75. Cfr. anche VARVARO 2018, 63-65 (con ampi riferimenti bibliografici circa il recupero dell’indirizzo umanistico presso la romanistica italiana dei primi del Novecento).

²⁷ Sui prodromi dell’avvio della critica interpolazionistica e sui moventi che spinsero i romanisti a tale approccio nel tardo Ottocento cfr. le suggestive riflessioni di MANTOVANI 2011,

Zeitschrift – «organo indiscusso e incontrastato della romanistica tedesca»²⁸ – le prime fondamentali ricerche di Friedolin Eisele e di Otto Gradenwitz, dai titoli assai evocativi: *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten und in Codex* la prima²⁹, *Interpolationen in den Digesten*, la seconda³⁰. Certamente sotto il profilo temporale l'entrata in vigore del codice civile tedesco, che da lì a pochissimi anni sarebbe avvenuta, accelerò il rapido affermarsi del metodo critico³¹ che trovava ancora nella diffusa sensibilità filologica dell'epoca e nell'idea di classicismo il proprio sostrato intellettuale, teso a «smascherare la decadenza sussunta generalmente con l'epiteto bizantino»³² e che trovava altresì nelle stesse dichiarazioni programmatiche di Giustiniano l'«autentica» legittimazione al proprio esercizio. Come è noto, infatti, nella costituzione *Tanta* del 16 dicembre del 533 (C. 1.17.2.10) che diede l'avvio alla formazione dei *Digesta* si legge il celeberrimo: «nemine audente comparare ea quae antiquitas habebat et quae nostra auctoritas introduxit, quia multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt». Parole che, tuttavia, se lette e valutate nel loro contesto, come è stato anche fatto di recente³³, vanno certamente ridimensionate.

Nel più ristretto ambito storico-giuridico che cosa intendevano (e intendono) esattamente i giuristi per interpolazione e in che cosa consisteva la critica interpolazionistica³⁴? Sempre utile al riguardo una definizione che Riccardo Orestano, fra i più eminenti e attenti studiosi alla storicità del diritto romano,

156-161.

²⁸ Così RAINER 2012, 121 s.

²⁹ EISELE 1886, 15-31. Di cui si ricordano anche i successivi contributi: EISELE 1889, 296-322; EISELE 1890, 1-30; EISELE 1892, 118-156; EISELE 1897, 1-43; EISELE 1909, 99-153.

³⁰ GRADENWITZ 1886, 45-84 e più ampiamente GRADENWITZ 1887.

³¹ Così per tutti TALAMANCA 2011, 219.

³² RAINER 2011, 202-204.

³³ LAMBERTINI 2011, 6-11.

³⁴ Al riguardo si depositò innanzitutto una letteratura coeva che tendenzialmente si soffermò meno sui profili storiografici e sulle ragioni più profonde che potevano giustificare l'adozione di siffatto metodo critico, privilegiando piuttosto l'illustrazione estesa dei tanti criteri posti in essere per diagnosticare le interpolazioni e sui risultati ottenuti da essi. Si vedano, fra gli altri: FERRINI 1893, 57-72; BERGER 1913; PACCHIONI 1918², clxxv-cxxxi; BONFANTE 1923³, 126-171; RICCOBONO 1938, 885-888; ALBERTARIO 1935, 39-133. Su questa linea ancora GUARINO 1952, 191-221 [= GUARINO 1968, 551-585]; CHIAZZESE 1961³, 405-418. Invece, per una valutazione del fenomeno maturata nella storiografia recente e quindi contestualizzata storicamente, si vedano: ORESTANO 1960, 1030-1037; SCHILLER 1978, 62-83; ZIMMERMANN 2001, 18-25 e 36 e nt. 158 (con riferimenti bibliografici); ANDRÉS SANTOS, 2011, 65-120; LAMBERTINI 2011, 3-14; TALAMANCA 2011, 217-239; MANTOVANI 2011, 151-170 (con importanti riferimenti bibliografici: cfr. 153 nt. 5, a cui rinvio); SANTUCCI 2016, 78-88. Documentate e precise riflessioni, più di recente, in VARVARO 2018, *passim*, in particolare 60-65; FARGNOLI 2018, 239-248; FARGNOLI 2020, 23-37.

formulò a suo tempo, nel momento in cui tale indirizzo era appena tramontato definitivamente:

L'attività che, attraverso un insieme di criteri e di procedimenti per lo più congetturali, mira a ristabilire quale sarebbe stato il dettato 'genuino' dei testi (scritti di giuristi e costituzioni imperiali) utilizzati per la formazione del *Corpus iuris*³⁵.

L'esegesi delle fonti, in questa prospettiva, aveva lo scopo di verificare innanzitutto l'interpolazione 'vera e propria', intesa come modificazione volontaria di un testo, che poteva consistere in addizioni al tenore originario (l'*emblemata* greco propriamente detto) o in privazioni e sostituzioni in esso. Scriveva Salvatore Riccobono al riguardo in una nota voce enciclopedica del 1938³⁶:

Tutte quelle alterazioni, consistenti in omissioni, modificazioni od aggiunte (*detrabere, mutare, adiicere*) si dicono con vocabolo latino *interpolationes*, con voce greca *emblemata* e si sogliono attribuire a Triboniano che ebbe appunto la direzione dell'opera.

Oggetto di tale indagine filologica era pure il 'glossema' o 'glossa'³⁷. Addizioni testuali successive che si erano incuneate nel testo originario spesso per errore materiale dell'amanuense e costituite da chiose (marginali o interlineari) di commento. Certamente l'interpolazione dispone di un «carattere di ufficialità» in quanto intervento del legislatore che non si rinviene nel glossema³⁸.

Se volessimo generalizzare, il procedimento critico-esegetico comune ad ogni forma di ricerca interpolazionistica potrebbe così essere in estrema sintesi ricapitolato: si fissavano a livello teoretico determinati presupposti, ai quali il testo in esame nella sua redazione originaria avrebbe dovuto conferinarsi. Successivamente si procedeva all'analisi del testo volta ad accertare l'effettiva presenza di tali presupposti nel testo. Ogni mancata corrispondenza del testo ai presupposti indicati conduceva lo studioso a dichiararne in modo ineluttabile l'alterazione.

Precipuo scopo di tale metodologia, specie nel corso della sua prima stagione a cavallo fra Otto e Novecento, era quello di una 'depurazione' dei te-

³⁵ ORESTANO 1981, 217.

³⁶ RICCOBONO 1938, 886.

³⁷ La distinzione fra vera e propria interpolazione e glossema involontario nell'ambito giusromanistico la tracciò Henri Appleton, criticando la definizione di Gradenwitz che non segnalava differenze al riguardo (cfr. APPLETON 1895, 1-4).

³⁸ Lo osserva LAMBERTINI 2011, 4.

sti della giurisprudenza classica dalle sovrapposizioni, formali e sostanziali, di conio giustiniano. Il focus era unicamente incentrato sulla ricostruzione del diritto classico, marginale o del tutto assente fu il percorso inverso, cioè di leggere la presunta attività compilatoria ai fini della comprensione delle peculiarità del diritto giustiniano³⁹.

In Germania, il contributo monografico di Gradenwitz, dove, fra l'altro, si offriva una prima elaborazione in chiave sistematica circa l'individuazione delle interpolazioni⁴⁰, trovò larghi consensi fra illustri romanisti quali Otto Lenel⁴¹ e Paul Krüger che gli dedicarono encomiastiche recensioni, in cui i metodi e i criteri proposti da Gradenwitz al fine dell'accertamento delle alterazioni appaiono condivisi, venendo così a salutare il 'nuovo' metodo proposto come strumentario capace di rinnovare profondamente gli studi romanistici. Ma l'elogio giunse pure dal mondo della filologia con Wilhelm Kalb che, astenendosi dal giudicare i profili strettamente giuridici della ricerca di Gradenwitz, ne condivise pienamente le scelte filologiche utilizzate per testimoniare dei rimaneggiamenti giustiniani⁴².

La romanistica tedesca, a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento, avviò così un percorso condizionato potentemente dall'analisi dei testi giuridici focalizzata innanzitutto sugli aspetti della critica testuale, di cui emblematici testimoni rimangono i 4 volumi dell'*Index interpolationum*⁴³, annunciato nel 1909⁴⁴, pubblicato fra il 1929 e il 1935 e mai completato. In non pochi casi tali aspetti divennero assorbenti e la critica filologica del testo fu del tutto fine a sé stessa e privata di ogni tensione verso la ricostruzione dei contenuti dei passi presi in esame. Esempio in questa direzione l'opera scientifica di Gerhard von Beseler, che anticipò in Germania quella radicalizzazione del metodo critico che in Italia si ebbe solo fra gli anni Venti e gli anni Trenta. Nelle sue note *Wortmonographien*⁴⁵, lo studioso baltico era munito di un codice ermeneutico severissimo ancorato a criteri squisitamente filologici e stilistici e costruito sul presupposto di una purezza del patrimonio linguistico dei giuristi romani e di un loro isolamento rispetto alla lingua letteraria⁴⁶. Beseler portò così alle estre-

³⁹ In questo senso BONINI 1989², 649.

⁴⁰ GRADENWITZ 1887, 15 dove l'autore intitola la sezione C «Methoden der Auffindung».

⁴¹ LENEL 1888, 177-188.

⁴² KALB 1887, 644 s.

⁴³ LEVY-RABEL 1929-1935.

⁴⁴ Sul punto ZIMMERMANN 2001, 25.

⁴⁵ Oltre i tanti saggi nelle riviste romanistiche e in particolare nella *Savigny*, cfr. BESELER 1910; BESELER 1911; BESELER 1913; BESELER 1920; BESELER 1929; BESELER 1931.

⁴⁶ Lo ricorda, fra gli altri, ANDRÉS SANTOS 2011, 86.

me conseguenze l'esercizio critico⁴⁷, attribuendo con perseverante tecnica 'chirurgica' lo stigma dell'interpolazione ad una quantità innumerevole di parole e sintagmi presenti all'interno dei frammenti giurisprudenziali, tanto che si poté scrivere, quando lo studioso tedesco mancò, «ben pochi sono i testi che sono sfuggiti alla sua osservazione, tutta la letteratura romanistica è piena di lui»⁴⁸.

In Italia le cose non andarono diversamente⁴⁹ e proprio a partire da quegli anni risultarono consueti all'interno dei titoli della saggistica romanistica parole o sintagmi quali: «Tribonianismi»⁵⁰, «studi critici sulle fonti»⁵¹, «studi critici ed esegetici»⁵², «contributo alla teoria delle interpolazioni»⁵³ e simili che indicano limpidamente gli scopi dell'indagine e l'approccio metodologico ivi adottato.

Anche nella realtà italiana giocò un ruolo di primo piano la figura di Gradenwitz. Ad un anno dalla pubblicazione, il principale contributo del romanista tedesco, *Interpolationen in den Pandekten*, ricevette due favorevoli recensioni prima da parte di Contardo Ferrini, poi di Vittorio Scialoja. Il primo, condividendo pressoché interamente il metodo proposto, ritenne l'opera recensita capace di dare un impulso notevole al rinnovamento dell'indagine storico-giuridica fondata sulla scienza dell'esegesi⁵⁴. Il secondo, pur manifestando prudenza su taluni risultati, riconobbe la validità scientifica del metodo proposto e ne condivise pienamente il metodo e le prospettive delineate⁵⁵.

La neonata rivista del *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* fondata e diretta da Scialoja, che nel suo primo numero aveva ospitato la recensione appena menzionata, nel secondo ospitò un contributo in lingua italiana di Gradenwitz dal titolo *Interpolazioni e interpretazioni*⁵⁶. Infine si deve ricordare che sempre il romanista tedesco fu maestro di Salvatore Riccobono nel lungo

⁴⁷ Sulla personalità scientifica di Beseler si vedano: KASER 1948, xi-xxiii; GUARINO 1989, xi-xxvii.

⁴⁸ Così GROSSO 1949, 271.

⁴⁹ Non si deve dimenticare la voce dissenziente di Pietro Cogliolo, che, come Philipp Lotmar per l'area di lingua germanica, assunse una posizione nettamente critica nei confronti degli studi di Gradenwitz. Il punto è ben lumeggiato da FARGNOLI 2018, 244-254, a cui rinvio per tutti i riferimenti.

⁵⁰ Si vedano SCIALOJA 1898, 61-97; DE MEDIO 1900, 208-246. Ulteriori e copiosi riferimenti in ALBERTARIO 1935, 40 s. nt. 5.

⁵¹ RICCOBONO 1895, 169-295.

⁵² MANENTI 1909, 139-179. Di «studi critici e giuridici» scriveva invece Giovanni Bortolucci (BORTOLUCCI 1908, 23-47; BORTOLUCCI 1909, 110-138).

⁵³ DE RUGGIERO 1907, 5-84.

⁵⁴ FERRINI 1888, 519-526.

⁵⁵ SCIALOJA 1888, 148-152.

⁵⁶ GRADENWITZ 1889, sull'occasione che ha propiziato tale pubblicazione cfr. VARVARO 2018, 62 e nt. 47.

soggiorno tedesco del giovane studioso palermitano⁵⁷ che a sua volta fu fra i pionieri italiani del nuovo indirizzo critico in Italia⁵⁸.

4. *L'ipercriticismo testuale negli anni Trenta in Italia*

Nei primissimi decenni del Novecento la critica interpolazionistica costituì senza dubbio l'approccio prevalente e più innovativo presso gli studiosi italiani⁵⁹. Nello stesso torno di tempo – data la naturale vocazione internazionale dello studio storico-giuridico – tale indirizzo metodologico toccò anche il resto dell'Europa⁶⁰. Nei paesi di lingua francese, esso penetrò ma in forme decisamente più contenute e legato principalmente a singole personalità⁶¹. Del resto, la giusromanistica francese a partire dagli Trenta e nei successivi andava ponendo meno attenzione alla ricostruzione dogmatica del diritto privato classico, più attratta invece da altri interessi quali il diritto arcaico, la storia costituzionale, temi studiati anche in chiave sociologica ed antropologica. Decisamente più impermeabile fu invece la 'cittadella' romanistica anglosassone i cui maggiori esponenti erano entrati in contatto nel dialogo metodologico con l'Europa continentale a partire dall'inizio del Novecento, ma che di fronte alle indagini di stampo filologico-interpolazionistico rimasero assai guardinghi, anche quando negli anni Trenta le università anglosassoni ospitarono alcuni

⁵⁷ Il punto è sviluppato in modo circostanziato di recente da VARVARO 2018, 56-67; VARVARO 2020, 23-26.

⁵⁸ Giovanni Baviera elesse Riccobono come fondatore del metodo critico in Italia (BAVIERA 1936, xxxi). Ma non si deve dimenticare Ilario Alibrandi che, come ricorda Vincenzo Arangio-Ruiz nel suo corso di *Storia*, «adoperò negli scritti e nell'insegnamento il metodo critico, raggiungendo risultati mirabili che rimasero in buona parte ignoti alla scienza contemporanea» (ARANGIO-RUIZ 1957⁷, 392 nt. 1; cfr. anche ARANGIO-RUIZ 1960¹⁴, 41). Sulla figura di Alibrandi si veda DESANTI 2013, 40 s.

⁵⁹ In generale per un'analisi ampia e attenta alle singole personalità scientifiche come ai profili metodologici della storia della romanistica fra gli anni Venti e anni Trenta non si può prescindere dai fondamentali lavori di TALAMANCA 1982, 689-743; TALAMANCA 1988, lxxiii-cxxxvi; TALAMANCA 1995, 159-180. Più di recente si veda anche NARDOZZA 2007, su cui cfr. l'ampia e approfondita *Recensione* di STOLFI 2008, 361-377.

⁶⁰ La discussione delle teorie interpolazionistiche in Spagna avvenne con comprensibile ritardo rispetto alle altre aree europee, quando il fenomeno dopo gli anni Trenta era in stasi per poi scemare. In argomento GONZÁLEZ-PAENZUELA GALLEGÓ 2018, 255-266.

⁶¹ Si vedano in particolare Henri Appleton che dedicò uno specifico contributo monografico al tema (APPLETON 1895), Paul Frédéric Girard, nel cui fondamentale e diffuso manuale di diritto romano non poche scelte interpretative riposano sull'accertamento dell'interpolazione di testi del Digesto e in misura minore del *Codex Iustinianus* (GIRARD 1929⁸) e, infine, Paul Collinet che sulla *Revue historique de droit français et étranger* intervenne con recensioni e note in argomento, cfr. per esempio, COLLINET 1931, 361-363; COLLINET 1932, 776 s.; COLLINET 1937 363 s.; COLLINET 1938, 663-665.

maestri tedeschi costretti all'emigrazione per sfuggire al regime nazionalsocialista⁶².

Fra gli anni Venti e gli anni Trenta, quindi, l'interpolazionismo nelle scuole romanistiche europee aveva preso piede talora in modo più deciso, talaltra in modo più rapsodico. In quel periodo in Germania, patria della rinnovata critica testuale, a parte la posizione oltranzista di Beseler e pochi altri, si erano anche sollevate voci di studiosi⁶³ che invocavano una maggiore moderazione e consapevolezza nell'esercizio del metodo, guardando con apprensione «al dilatarsi immenso di questa ricerca e all'accumularsi, inevitabilmente un po' farraginoso e incomposto delle interpolazioni segnalate»⁶⁴.

In Italia gli anni Trenta furono invece un tempo di accesa e diffusa *Interpolationenjagd*, per voler ricordare anche qui una fortunata quanto consumata espressione presso la storiografia⁶⁵; in effetti i nomi che ancora oggi si ricordano fra i maggiori esponenti di questo filone metodologico, Siro Solazzi, e, soprattutto, Emilio Albertario si affermano nel campo degli studi romanistici proprio fra gli anni Venti e Trenta. Studioso brillante e di notevole tempra esegetica il primo, ma isolato nell'accademia per le sue posizioni antifasciste⁶⁶, il secondo, invece, dagli inizi degli anni Trenta godette di una posizione di leadership politico-accademica dalla cattedra romana presso la giovane romanistica italiana che confluiva a Roma per il perfezionamento degli studi romanistici⁶⁷.

A partire da questi anni l'interpolazionismo, affinati gli strumenti, divenne sempre più estremo e radicale nell'esercizio, fino a sembrare di aver smarrito la sua essenziale funzione strumentale e preparatoria ai fini di una corretta esegesi del testo come era stato teorizzato e applicato nei suoi primi approcci. Si assistette allo sviluppo di una forma di ipercriticismo testuale che conduceva la ricerca a essere un esercizio formale fine a sé stesso, povero di contenuti storico-giuridici. Inoltre prendeva sempre più corpo un carattere autoreferenziale, senza ponti di dialogo con altre discipline storiche e antichistiche e men che meno giuridiche. Come scrive Mario Talamanca: «con un *motus in fine velocior* l'*Interpolationenjagd* si era – e si sarebbe ancora – nutrita di sé stessa, con un moto a spirale che poteva apparire senza fine»⁶⁸.

⁶² L'argomento è ben lumeggiato da AZTERI 2018, 267-301.

⁶³ LENEL 1925, 17-38; KALINKA 1927, 319-354; KRETSCHMAR 1939, 102-218.

⁶⁴ ALBERTARIO 1925, 18.

⁶⁵ KALB 1897.

⁶⁶ Sulla figura del romanista da ultimo MELILLO 2013, 1886-1889.

⁶⁷ Così TALAMANCA 1988, cxxvii s. Sulla personalità scientifica di Emilio Albertario, di recente: NEGRI 2013, 23 s.

⁶⁸ TALAMANCA 1982, 709.

In taluni studiosi del c.d. oltranzismo interpolazionista come Siro Solazzi la critica era comunque tendenzialmente incentrata sulla soluzione di un problema giuridico che lo stato delle fonti poneva in termini contraddittori⁶⁹ e che poteva obiettivamente giustificare il ricorso all'indagine testuale, ma nella maggior parte degli studiosi invece essa venne ben presto a costituire un esercizio formale vuoto di tensioni sostanziali e fine a sé stesso; lo stesso Pietro Bonfante nella sua *Storia* osservava – peraltro senza stigmatizzare siffatto *modus procedendi* – che una delle differenze principali fra la ricerca filologica della scuola dei Culti e quella a lui contemporanea era che solo in quest'ultima « si ebbero degli studi che hanno per iscopo il metodo e la ricerca dell'interpolazione per se stessa »⁷⁰.

5. *Strumenti e regole della «caccia alle interpolazioni»*

Come detto, la critica interpolazionistica si era data i suoi criteri ermeneutici e le sue regole; si era formata – ricorda Riccardo Orestano⁷¹ – «una conclamata 'presuppostologia' o 'scienza' dei presupposti» canonizzata nelle più autorevoli trattazioni di diritto romano, che in materia, se erano più contenute nei primi tempi, raggiunsero negli anni Trenta dimensioni notevolissime, basti pensare alle quasi 100 pagine che Emilio Albertario dedicò all'elaborazione dei criteri idonei⁷². Non è possibile in questa sede indugiare in modo circostanziato sull'elenco e sull'illustrazione dei criteri comunemente condivisi dalla maggior parte dei romanisti del tempo. Certamente il criterio di gran lunga più affidante e solido appariva, allora come oggi, quello 'testuale' determinato dal confronto fra due o più redazioni di uno stesso testo che ci erano giunte attraverso il *Corpus iuris* e, in modo indipendente da esso, attraverso fonti pregiustiniane. Anche il criterio 'storico' poteva condurre a risultati accettabili, quando in un testo giurisprudenziale si avvertivano evidenti anacronismi compatibili soltanto con dati o sviluppi del diritto del tardo antico o giustiniano.

Tutti gli altri criteri avevano carattere per lo più indiziario, essendo fondati su supposizioni e conclusioni cui la dottrina romanistica spesso era pervenuta a sua volta attraverso petizioni di principio apodittiche non dimostrate e non dimostrabili, venendo così a creare un impressionante corto circuito. In particolare il criterio 'filologico', fra i più usati e fra i più fragili, si fondava sulla presunzione che lo stile formale e sostanziale dei giuristi romani fosse fra loro tendenzialmente omogeneo e del tutto conforme ai canoni della classicità della

⁶⁹ Lo ricorda Mario Talamanca sulla scorta di Vincenzo Arangio-Ruiz (TALAMANCA 2011, 226 s.).

⁷⁰ BONFANTE 1923, 129 s.

⁷¹ ORESTANO 1981, 225.

⁷² ALBERTARIO 1935, 43-135.

lingua latina; così segnale di corruzione giustiniana del testo diveniva la presenza di parole o stilemi tipici del linguaggio dei compilatori, oppure il rinvenimento di costrutti errati o inconsueti sotto il profilo sintattico o grammaticale, o ancora l'uso di grecismi. Giocavano un ruolo rilevante anche i criteri 'logico' e 'logico-giuridico', il cui impiego avrebbe consentito di riconoscere una interpolazione tutte le volte che si rinvenisse una contraddizione fra le diverse parti di un medesimo frammento del Digesto oppure nel confronto fra il testo in esame e altri passaggi del medesimo autore. Ma in siffatto modo di procedere si ignoravano la specificità dei percorsi intellettuali, le peculiari *rationes decidendi*, le circostanze fattuali e casistiche che suggerivano una determinata soluzione al giurista; insomma tutto quel patrimonio logico-intellettuale cangiante e dinamico che si era cristallizzato inevitabilmente nel freddo meccanismo espositivo della compilazione.

Nell'«inebriante successo»⁷³ di tale indirizzo metodologico, l'impiego preminente di siffatti criteri, del tutto opinabili e congetturali, spinse gli interpreti verso una vera e propria falce delle fonti di età classica. Si può osservare come potesse bastare il dubbio di corruzione di una parola all'interno di un testo che, attraverso una algida procedura meccanica, tale sospetto veniva esteso, senza possibilità di appello, a tutte o quasi le occorrenze presenti nel Digesto o nel Codice che contenevano tale parola incriminata⁷⁴. Leggendo ex post alcuni fra i contributi più radicali in questa prospettiva, si potrebbe paragonare tale modo di procedere ad una sorta di 'metastasi' ingovernabile che sfuggiva a qualunque controllo dei cui effetti si trovano esempi innumerevoli; testimone prezioso al riguardo appare il già ricordato *Index interpolationum*⁷⁵, la cui pubblicazione, come già detto, rimase incompiuta. Ma non è solo il vertiginoso numero ad impressionare, anche la rilevanza sostanziale e dogmatica delle pretese interpolazioni non deve essere negletta. Basterà qui ricordare l'affermata non classicità di parole (e concetti) fondamentali come *culpa* o *diligentia*, che, già ritenute non classiche nell'ambito della responsabilità contrattuale, furono poi sospettate in moltissime altre occorrenze, determinando così una ricostruzione fuorviante di uno dei capisaldi del diritto privato dei Romani. Emblematico su questa scelta interpretativa un manuale istituzionale autorevole ed equilibrato

⁷³ Così efficacemente MANTOVANI 2011, 154.

⁷⁴ Scrive al riguardo Giuseppe Grosso in una riflessione del 1967 sull'opera scientifica di Emilio Albertario: «individuata in alcuni testi l'elementarità di un concetto e di un'antitesi (o di un significato di una data espressione), questa viene posta come la soluzione romana; tutti i testi che ne deviano in qualche modo sono alterati. E, ritornando sullo stesso tema, egli vi tornava per tagliare di più. Si può dire che in fondo questa struttura era diffusa negli studi della fase interpolazionistica». GROSSO 1967, 599 s.

⁷⁵ LEVY-RABEL 1929-1935.

come quello di Vincenzo Arangio-Ruiz dove si legge che «certo nel Digesto nessuna parola è tante volte interpolata quanto *culpa*»⁷⁶.

Vi era un altro criterio che costituiva una sorta di precondizione della ricerca in chiave interpolazionistica, criterio non canonizzato in modo esplicito al pari degli altri, ma immanente. La visione della giusromanistica in quegli anni era ancora gravata in modo non marginale da un'impostazione giuspositivistica che imponeva una ricostruzione ideale e monolitica sotto il profilo diacronico e sincronico del diritto romano classico, una sorta di sua ipostatizzazione posta in antitesi al diritto giustiniano.

Il percorso di storicizzazione del diritto romano attraverso l'approccio interpolazionistico si risolveva in quella che con felice immagine Riccardo Orestano chiamò «pandettizzazione del diritto classico»⁷⁷, in cui i risultati critici erano ordinati secondo la sistematica di stampo pandettistico, illuminata da una visione ideale del diritto determinata dalle logiche dei romanisti dell'epoca, visione che così veniva proiettata nel passato del diritto romano puro repubblicano ed imperiale. La scoperta delle modifiche apportate dai giustiniani avrebbe consentito di risolvere le tante contraddizioni presenti nel Digesto, restituendo strutture lineari ed uniformità di soluzioni nel sistema del diritto classico. Nell'attribuzione temporale dei testi la critica interpolazionistica di questo periodo venne così a conoscere una rigida alternativa fra diritto classico e diritto giustiniano, secondo una plastica immagine di Max Kaser una pittura fatta solo di bianco e nero⁷⁸.

Tale ordine di idee non mutò neppure quando, sempre a cavallo fra gli anni Venti e Trenta, si iniziò a scavare il filone delle interpolazioni pregiustiniane, isolando e studiando la presenza di rielaborazioni e glossemi di testi giurisprudenziali classici, segni di corruttela anteriori alla compilazione giustiniana e qui confluiti senza l'intervento della mano compilatoria⁷⁹. Si raffinò solamente il quadro di riferimento, introducendo un terzo polo, il diritto postclassico, fra quello classico e quello giustiniano e si precisarono, altresì, i criteri al fine di circoscrivere gli interventi giustiniani da quelli precedenti; testimone prezioso

⁷⁶ ARANGIO-RUIZ 1960¹⁴, 385. Circa invece il termine *diligentia*, ne sostenne la sistematica interpolazione KUNKEL 1925, 324-351, su cui si mosse criticamente poco tempo dopo William Buckland (BUCKLAND 1930, 85-108), a conferma della resistenza che la romanistica anglosassone manifestò nei confronti della metodologia interpolazionistica.

⁷⁷ ORESTANO 1981, 228-231 e ORESTANO 1987, 546-569; sul punto anche DE MARINI AVONZO 1973², 195.

⁷⁸ KASER 1952, 60-101.

⁷⁹ Da ultima sul punto FARGNOLI 2020, 34-36.

in questo senso l'intervento metodologico svolto da Albertario al Congresso internazionale di Diritto romano tenutosi a Roma nel 1933⁸⁰.

Alla luce di queste considerazioni si può vedere in questo atteggiamento della romanistica una forma di paradosso. L'indirizzo critico sorto con l'intento di storicizzare lo studio del diritto romano, anche alla luce dell'approssimarsi della codificazione in Germania, esasperando il suo metodo giunse ad un esito antistorico, riducendo, come già detto, l'esperienza giuridica romana in due poli – quello classico e quello giustiniano – ricostruiti ciascuno al proprio interno in modo unitario e omologo. Le diversità di pensiero fra i giuristi romani, le loro individualità, le peculiarità delle tipologie delle loro opere erano così neglette nella ricerca interpolazionistica. In origine la critica filologica dei frammenti del Digesto, al pari della loro ricostruzione palinogenetica, aveva costituito una delle basi strumentali per avviare in Italia lo studio biografico e delle opere dei giuristi romani; basti qui ricordare gli studi di Ferrini su diversi giuristi⁸¹, quelli di Giovanni Baviera sulle controversie fra Sabiniani e Proculiani⁸² o di Emilio Costa su Papiniano⁸³. La radicalizzazione di tale metodo, mutilando in modo incontrollato i testi ma soprattutto in ragione del 'dogma' dell'omogeneità del diritto classico, a partire dagli anni Venti e ancor di più negli anni Trenta venne a togliere il terreno sotto i piedi a questo tipo di ricerche. Il frequente ricorso da parte degli interpolazionisti ai criteri linguistico e stilistico richiedeva l'accertamento nei testi di uno stile di tipo attico, disadorno e limpido, stigmatizzando invece ogni forma di asianica enfasi della lingua, varietà di stile, provincialismi o grecismi, espressioni inoppugnabili di corruzione giustiniana. E così ben presto il patrimonio giurisprudenziale si trovò compresso storicamente nel dualismo classico e giustiniano e ingabbiato nella sua fungibilità di savignyana memoria⁸⁴. Di fronte alla pretesa di un diritto romano classico omogeneo e coerente al suo interno sia sotto il profilo sincronico che sotto quello diacronico⁸⁵, ben poco si sarebbe potuto tollerare l'idea di una diffusa controversialità e di una possibile individuazione delle personalità dei giuristi; questa cozzava con la preconcepita visione, già illustrata di una ricostruzione idealizzata ed armonica del diritto classico, edificata sulle strutture dogmatiche pandettistiche.

⁸⁰ ALBERTARIO 1934, 385-412. Sul punto ampiamente ANDRÉS SANTOS 2011, 86-89.

⁸¹ FERRINI 1929, 1-290. In argomento per tutti NARDOZZA 2012, 663-73.

⁸² BAVIERA 1898.

⁸³ COSTA 1894-1899.

⁸⁴ Per i riferimenti bibliografici ora richiamati e per ulteriori riflessioni in argomento mi permetto di rinviare a SANTUCCI 2012, 141-149.

⁸⁵ In argomento si vedano anche le riflessioni di TALAMANCA 2000, viii.

6. *Ricadute didattiche della critica testuale*

L'esercizio della critica interpolazionistica fece il suo ingresso trionfale anche nella didattica del diritto romano all'interno delle facoltà di Giurisprudenza italiane. Il dato non è marginale, perché per un verso l'analisi testuale toccava quasi esclusivamente il Digesto e il Codice di Giustiniano, le preminenti fonti di cognizione del diritto privato dei Romani, per l'altro, i corsi universitari a loro volta erano incentrati per gran parte sul diritto privato romano: così il corso istituzionale del primo anno, dedicato «all'esposizione elementare del diritto romano giustiniano», così i corsi monografici di «Diritto romano» o di «Pandette», collocati con struttura biennale negli anni successivi, in cui si svolgeva solitamente la trattazione approfondita di una o più figure del diritto privato. Pure il corso di «Storia del diritto romano», sebbene destinato all'esposizione del diritto pubblico e della costituzione romana, aveva comunque attenzione per le fonti di produzione e di cognizione del diritto romano e all'interno di queste ultime dedicava un certo spazio agli esiti dell'interpolazionismo. È opportuno inoltre ricordare come in quegli anni la disciplina conservasse un ruolo preminente e trainante nella formazione universitaria italiana, con un amplissimo spazio didattico a lei riservato, era infatti la sola disciplina a vedersi riconosciute quattro annualità obbligatorie nell'ordinamento didattico delle facoltà di Giurisprudenza⁸⁶.

I corsi istituzionali, come già detto, dovevano comprendere l'esposizione elementare del diritto romano giustiniano secondo i dettami dell'ordinamento universitario e questa impostazione si mantenne inalterata e del tutto prevalente conservando i modelli dei decenni precedenti⁸⁷. Nella temperie interpolazionistica, tuttavia, data la volontà di ricostruire in modo organico il diritto classico, separandolo nettamente da quello giustiniano, ci si sarebbe aspettati che i principali fautori del metodo critico potessero offrire trattazioni incentrate sul diritto classico alla luce dei risultati del loro esercizio critico, come fece in modo assai suggestivo solo più tardi nel 1951 Fritz Schulz⁸⁸. Ma ciò non avvenne, se non in un caso, quello delle «Istituzioni di diritto romano»⁸⁹ di Vincenzo Arangio-Ruiz, illustre studioso che praticava la critica interpolazionistica con equilibrio e al fine di un'interpretazione ricostruttiva

⁸⁶ Vedi il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore n. 795 del 1910, art. 15, e il Regio Decreto n. 1652 del 1938, tabella III.

⁸⁷ Si prenda ad esempio quanto scritto nella *Prefazione* in BONFANTE 1946¹⁰, xvii.

⁸⁸ SCHULZ 1951.

⁸⁹ ARANGIO-RUIZ 1927². Si tratta della seconda edizione del 1927, quando l'opera giunse alla sua veste definitiva. Il volume giunse alla quattordicesima edizione, e a successive ristampe anastatiche.

della sostanza delle figure giuridiche. In un panorama abbastanza statico della produzione didattica istituzionale, tale opera appariva ricca di felici novità: innanzitutto l'interesse per l'evoluzione del diritto classico e talora del diritto arcaico, descrizioni svolte con inedita aderenza alla realtà sociale e capacità di dosare precisione dogmatica ed evoluzione storica delle singole figure giuridiche, non soverchio ricorso ai risultati della critica interpolazionista. Infine, l'interesse per la rappresentazione del diritto classico giustificava la rilevanza attribuita alla trattazione del processo, ampia e, soprattutto, collocata all'inizio, nella parte generale del manuale, a testimonianza della raggiunta consapevolezza dell'imprescindibilità della conoscenza del processo nel meccanismo delle formule pretorie, al fine di comprendere la creazione e lo sviluppo del diritto romano classico⁹⁰.

Il punto di maggiore ricaduta a livello didattico dei risultati dell'esercizio del metodo critico fu nell'ambito dei corsi monografici di «Diritto Romano» o «Pandette», dove, dato il loro carattere specialistico, gli autori potevano più facilmente porre a diretta ed approfondita conoscenza dei discenti gli strumentari della critica testuale. I corsi, così, vennero a presentare, per lo più – ovviamente ogni generalizzazione sarebbe del tutto fuorviante e pericolosa⁹¹ –, gli esiti della critica testuale in trattazioni di istituti privatistici governate entro un'impostazione schiettamente sistematica, raramente con una dimensione anche diacronica, e secondo i consueti schemi concettuali pandettistici⁹². Emblematica al riguardo l'«Avvertenza» che Carlo Longo premette ad un suo corso del 1937:

per considerazioni didattiche si è data alla trattazione degli accennati argomenti una impronta volutamente dogmatica. Per la stessa considerazione essa rispecchia, quanto a sistema e contenuto l'elaborazione dottrinale del diritto giustiniano⁹³.

⁹⁰ Al riguardo scriveva Emilio Betti, nel recensire la precedente edizione del manuale: «non è possibile sviscerare nella loro portata pratica i dogmi classici senza ricostruire insieme col diritto sostanziale anche il sistema del processo classico col suo fine e peculiare meccanismo tecnico!» (BETTI 1925, 257 s.).

⁹¹ Per esempio, Vincenzo Arangio-Ruiz tenne due brevissimi corsi sul diritto dei papiri presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (ARANGIO-RUIZ 1928; ARANGIO-RUIZ 1930) e un corso sul processo destinato però agli studenti della Facoltà giuridica dell'Università del Cairo in Egitto: ARANGIO-RUIZ 1935.

⁹² Ricordo, fra i tanti, per il diritto delle persone e della famiglia SOLAZZI 1929. Per i diritti reali: C. LONGO 1938; BIONDI 1933a. Per il diritto delle obbligazioni, SOLAZZI 1931; SOLAZZI 1928; SEGRÈ 1932, C. LONGO 1933; RICCOBONO 1935; C. LONGO 1936; BORTOLUCCI 1936; SCHERILLO 1937; ARNÒ 1938; BIONDI 1940; G. LONGO 1943.

⁹³ C. LONGO 1937, nt. 1 al titolo.

Il risultato fu talora – sicuramente per i numerosi e diffusi corsi di *Albertario*⁹⁴ – di presentare contributi di difficile intellegibilità e che il lettore, ora discente ora giurista di diritto positivo, non comprendendone il significato e l'utilità, tendeva a marginalizzare.

7. *La percezione dei limiti della critica interpolazionistica nella romanistica coeva*

La decisa esasperazione dell'approccio interpolazionistico sollevò dubbi e perplessità presso taluni romanisti. A livello didattico era avvertita la difficoltà della possibilità di offrire un'organica ricostruzione del diritto classico che non risultasse del tutto frammentaria in ragione della continua mutilazione e ricostruzione dei testi giurisprudenziali. Lo aveva notato Pietro Bonfante che, nell'inaugurare il suo «Corso di diritto romano», in più volumi e mai completato, aveva premesso che non si sarebbe discostato dal modello pandettistico e giustiniano perché

la ricostruzione del diritto classico è, e rimarrà sempre, un'opera incompleta, presentabile soltanto nelle sue linee fondamentali e noi correremo il rischio di abbassare l'esposizione del diritto romano alla stregua della esposizione del diritto greco o egizio o assiro-babilonese e sostituire definitivamente il metodo filologico al metodo giuridico⁹⁵.

Muovendo da considerazioni analoghe un romanista belga, Georges Cornil, vi aveva parimenti rinunciato in ragione della «véritable crise que traverse la critique des sources [...] actuellement poussée avec un zèle parfois déconcertant»⁹⁶.

Non era solo una questione ancorata al profilo didattico. Anche in Italia, al pari di alcuni eminenti studiosi d'Oltralpe⁹⁷, taluni romanisti, pur se convinti della bontà dell'indirizzo interpolazionistico, proprio intorno agli anni Trenta avevano iniziato a invocare una maggiore prudenza nel suo esercizio. Ancora Pietro Bonfante esponeva le sue riserve e perplessità circa la preminente dimensione filologica che la critica testuale aveva assunto, sottolineando come limite di essa il fatto che «nervi e spirito e anima degli istituti scompaiono o

⁹⁴ Si vedano in particolare: ALBERTARIO 1936; ALBERTARIO 1937; ALBERTARIO 1938; ALBERTARIO 1939.

⁹⁵ BONFANTE 1925, viii.

⁹⁶ CORNIL 1930, xii-xiv.

⁹⁷ LENEL 1925, 17-38, a cui replicò specificatamente Emilio Albertario (ALBERTARIO 1925); COLLINET 1938, 663-665. Si vedano anche le recensioni di Fernand de Visscher ad alcune opere dello stesso Albertario: DE VISSCHER 1936a, 584-588; DE VISSCHER 1936b, 589-591.

anche si vogliono deliberatamente distruggere, deformando e vuotando i concetti giuridici»⁹⁸. Sulla stessa linea si poneva Mario Lauria che stimava la critica interpolazionistica «malsicura» e instabile negli esiti e parimenti avvertiva che il romanista, se avesse insistito con essa oltre al limite della sua applicabilità, avrebbe perso «l'abito mentale del giurista», portandolo a «sostituire semplici affermazioni ai ragionamenti giuridici» e «indulgere al frammentarismo delle indagini»⁹⁹.

Da tempi più risalenti, con più convinzione e sulla base di una diversa concezione del diritto classico, aveva reagito agli eccessi dell'interpolazionismo Salvatore Riccobono¹⁰⁰, studioso della generazione di coloro che «fundaverunt ius romanum» in Italia secondo l'immagine di Mario Talamanca¹⁰¹. Riccobono, come si è detto sopra, fu fra i pionieri dell'indirizzo interpolazionistico in Italia¹⁰², ma si è anche soliti parlare di una svolta metodologica dell'illustre romanista a partire dalla pubblicazione del celebre contributo *Dal diritto romano classico al diritto moderno* risalente al 1917¹⁰³. Una «clamorosa conversione», secondo le parole di Odoardo Carrelli¹⁰⁴, che spinse lo studioso a combattere il fervore interpolazionista, in ragione del suo modo di procedere sovente ridotto ad un'assorbente meccanica analisi formale e quindi sterile perché priva di una tensione volta all'indagine sulla genuinità dei testi, volta a verificarne la tenuta della sostanza dogmatica e dei contenuti, spesso conservati in età giustiniana, nonostante gli interventi della mano compilatoria¹⁰⁵. In realtà, come di recente si è opportunamente evidenziato¹⁰⁶, un atteggiamento prudente nei confronti della critica testuale appare essere presente fin dai primi studi di Riccobono dove si predicava la bontà di siffatto metodo e lo si applicava diffusamente, ma comunque alla luce di un suo uso sorvegliato e diretto a cogliere la sostanza del 'nuovo' diritto giustiniano: l'innovazione giuridica che aveva guidato i compilatori nell'alterazione testuale¹⁰⁷. Si trattava quindi di un approccio che non era tanto, o comunque non solo, volto alla *pars destruens*, cioè a conclamare la corruttela del testo, quanto, piuttosto, alla *pars construens*, cioè a cercare la

⁹⁸ BONFANTE 1928, 129.

⁹⁹ LAURIA 1937, 328 s.

¹⁰⁰ Su cui per tutti VARVARO 2013, 1685-1688. Sempre ai recenti ed approfonditi studi di Mario Varvaro si deve rimandare circa l'impostazione e le scelte metodologiche di Riccobono nei confronti della critica interpolazionistica (VARVARO 2018, 55-100 e VARVARO 2020, 21-73).

¹⁰¹ TALAMANCA 1995, 166.

¹⁰² Cfr. SANTUCCI 2020, 145.

¹⁰³ RICCOBONO 1917.

¹⁰⁴ CARRELLI 1943, 3.

¹⁰⁵ Si veda, fra gli altri ANDRÉS SANTOS 2011, 89-94.

¹⁰⁶ VARVARO 2018, 69.

¹⁰⁷ Per una esemplificazione nell'ambito dei rapporti reali cfr. SANTUCCI 2020, 143-167.

restituzione del suo contenuto dogmatico; da qui, come detto, la diffidenza incondizionata che sempre accompagnò lo studioso nei confronti dell'esclusivo monopolio di criteri formali e stilistici, tratto costante in molta critica interpolazionista.

L'incessante e radicale amputazione dei testi giurisprudenziali offriva un quadro desolante del diritto classico, spesso indecifrabile, dove ormai con difficoltà si poteva leggere quella somma di qualità che da sempre la tradizione attribuiva al pensiero dei giuristi romani. Tale esito inevitabilmente entrava in collisione con la visione che Riccobono aveva del diritto romano, di cui delineava un percorso dinamico ed articolato storicamente, caratterizzato però fin dal primo diritto classico dalla presenza costante di quel complesso di fattori noti – dai valori etici al raffinato tecnicismo delle soluzioni – che avevano reso ineguagliabile tale diritto agli occhi del mondo intero.

Riccobono, ovviamente, non negava né voleva ridimensionare in modo netto l'entità degli interventi compilatori, tuttavia si era andato convincendo, in modo tutt'altro che infondato come la storiografia posteriore confermerà¹⁰⁸, della presenza nel Digesto soprattutto di interpolazioni che potremmo definire di prammatica, di natura formale, mentre ben più raro sarebbe stato il ricorso a modifiche sostanziali di contenuto logico normativo da parte dei compilatori¹⁰⁹. In questa prospettiva una importante conferma delle intuizioni del maestro giunse dai risultati di un'imponente ricerca condotta da Lauro Chiazzese, allievo del Riccobono, che mediante il criterio del confronto testuale affrontò una verifica esegetica di tutti i numerosi testi di cui residuavano due o più esemplari e anche di passi in cui si rinveniva una stringente e alta corrispondenza formale e sostanziale¹¹⁰. Si confermò così che la maggior parte delle interpolazioni aveva proprio natura formale e che le stesse modifiche sostanziali di mano compilatoria raramente ebbero natura innovativa, essendo piuttosto il portato di scelte giustinianee fondate già su soluzioni classiche¹¹¹.

«La massa dei romanisti rimase se non indifferente per lo meno imperturbata» – questo il netto giudizio di un testimone coevo, Odoardo Carrelli – ai tentativi di Riccobono e della sua scuola di invertire la tendenza e produrre un

¹⁰⁸ Di recente per tutti LAMBERTINI 2011, 27.

¹⁰⁹ A livello didattico ebbe finalmente a scrivere Riccobono: «le interpolazioni hanno soltanto carattere formale, non importano variazioni nel contenuto del diritto. Ciò si deve intendere nel senso che i compilatori non crearono, interpolando i testi antichi, nuovo diritto; bensì accommodarono quei testi allo stato del diritto al loro tempo, mutato per la fusione dei vari ordinamenti giuridici, per la caduta delle forme solenni orali, per l'influsso dell'etica cristiana, delle condizioni economiche e così di seguito» (RICCOBONO 1949², 227).

¹¹⁰ CHIAZZESE 1931, 3-554.

¹¹¹ In argomento di recente e per tutti: FALCONE 2018, v-vi.

movimento d'opinione tale da incidere sull'impostazione metodologica dominante. Il dissidio scientifico che separava Riccobono e Albertario, il protagonista indiscusso dell'indirizzo interpolazionistico, si tramutò ben presto anche in uno acceso scontro sul piano accademico che ebbe non poche ripercussioni sotto il profilo della politica accademica ed editoriale e lacerò nella seconda metà degli anni Trenta la disciplina in ambito romano e non solo¹¹².

8. *La crisi del diritto romano*

Proprio a partire dai primissimi anni Trenta si avvertirono i segni della c.d. crisi del diritto romano. Ovviamente non crisi del diritto romano in sé, diritto che era già «morto» da tempo come aveva precisato Scialoja¹¹³, ma crisi della romanistica fatta di studiosi, ricerca scientifica e didattica.

Di crisi in quegli anni si parlò in Germania in rapporto all'ostilità dell'ideologia nazionalsocialista, già programmata nel 1920¹¹⁴, nei confronti del diritto romano, ora inteso in senso pandettistico e borghese, ora in senso storico come il portato di influenze semitiche e orientali, nei cui confronti tentò una difesa Paul Koschaker con la pubblicazione di una nota conferenza dal titolo *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*¹¹⁵. In Italia la crisi non aveva presupposti politici o ideologici, ma investiva il ruolo, o meglio la perdita, che il diritto romano e il suo studio avevano assunto all'interno di esso. Tale crisi era venuta a determinarsi in ragione del progressivo distacco che si era consumato nei primissimi decenni del Novecento fra la scienza civilistica e quella romanistica¹¹⁶. La prima aveva acquisito indipendenza nel metodo e nelle competenze rispetto alla romano-civilistica della seconda metà dell'Ottocento che prima con Filippo Serafini e poi con Vittorio Scialoja aveva consacrato la «rifondazione romanistica della scienza giuridica italiana»¹¹⁷. E sempre solo la prima sembrava competente e sensibile a risolvere inediti problemi che avevano sollevato le grandi trasformazioni sociali ed economiche del primo Novecento che culminarono con l'eccezionalità del primo conflitto, mentre il diritto romano agli occhi dei giuristi perdeva terreno in termini di utilità.

¹¹² Tale vicenda è ricostruita in modo analitico ed esauriente da TALAMANCA 1988, cxxiii-cxxxvi.

¹¹³ Vedi *supra*: § 2. Di diritto «spento» nel medesimo significato parlò invece PEROZZI 1928², 4.

¹¹⁴ Per un quadro sintetico del fenomeno: SANTUCCI 2009, 53-82.

¹¹⁵ KOSCHAKER 1938. Su cui di recente e diffusamente BEGGIO 2018, 173-245.

¹¹⁶ In argomento con anche riferimenti bibliografici in NARDOZZA 2007, 105 nt. 15 e in SANTUCCI 2016, 73-77.

¹¹⁷ Così GROSSI 2000, 42.

A contribuire non poco all'isolamento dello studio del diritto romano ci fu anche una questione di metodo. L'applicazione diffusa della critica interpolazionistica nelle ricerche romanistiche con l'adozione di uno strumentario metodologico estraneo rispetto a quello di impronta dogmatica consueto delle scienze giuridiche aveva reso poco accessibili e utilizzabili gli esiti di tali ricerche presso i giuristi non romanisti che coltivavano altre discipline. Della loro incomprendenza circa gli studi di diritto romano dell'epoca si ha una emblematica testimonianza nelle riflessioni di Francesco Carnelutti, giurista fra i più eminenti dello scorso secolo, che stigmatizzava la «superba solitudine» e i «recinti» dove i romanisti si erano volontariamente confinati e dove lavoravano «tra loro e per loro», escludendosi dal contribuire così «alla grande causa comune»¹¹⁸, cioè l'approfondimento della scienza giuridica. In un'opera significativa dell'epoca, la *Metodologia del diritto* del 1939, Carnelutti si rammarricava che i romanisti avessero «sconvolto una delle zone più interessanti per la nostra osservazione» rendendone pressoché impraticabile l'accesso ai giuristi delle altre discipline; la richiesta era quella che ci si potesse tornare a «muovere in quel campo con una certa disinvoltura come accadeva una volta» nella speranza che i romanisti addivenissero ad una organica ricostruzione degli istituti «in quel settore della storia del diritto» che più lo interessava «cioè nel settore romano»¹¹⁹. Non a caso pochissimi anni dopo il romanista Biondo Biondi ebbe a scrivere che il diritto romano «dava l'impressione di un immenso cantiere, in cui da oltre 50 anni una schiera agguerrita di ingegneri e di operai costruisce e demolisce ininterrottamente, sempre in disaccordo intorno a quello che c'è da abbattere e da ricostruire»¹²⁰.

Del resto, l'avvenuta incapacità di dialogo fra romanisti e i «giuristi moderni», per dirla con Giuseppe Grosso¹²¹, e le ragioni legate alle questioni di metodo preoccupavano anche i romanisti. Sempre Biondi stigmatizzò nel 1931 l'indifferenza dei civilisti nei confronti dello studio del diritto romano attestata col silenzio «per quella pregevolissima letteratura romanistica dell'ultimo quarantennio» che aveva il sapore al palato del civilista di «un carattere archeologico»¹²². Ma nel 1939 riconobbe pure che lo studio del diritto romano aveva anche sofferto di una «esasperazione dell'elemento storico», venendo a costituire «la scienza di un numero ristretto di iniziati che cercano di penetrare

¹¹⁸ Sul punto specifico SANTUCCI 2016, 86 s.

¹¹⁹ CARNELUTTI 1939, 42 s. Il punto è ricordato dai romanisti, si vedano, per esempio, GUARINO 1946, 4 s.; PUGLIESE 1989, 229.

¹²⁰ BIONDI 1950, 387s.

¹²¹ GROSSO 1949, 272.

¹²² Sono parole tratte dalla prolusione letta all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e pubblicata in BIONDI 1933b, 5.

nell'intimo della storia, servendosi dei più svariati sussidi» mentre le fonti romane «diventano chiuse al *profanum vulgus* ed i problemi agitati dai romanisti non interessano il giurista moderno»¹²³.

Ma di chi erano le colpe di tale distacco e allontanamento? Proprio alla fine degli anni Trenta e nei primissimi anni Quaranta emerse la consapevolezza presso gli stessi romanisti che le responsabilità erano da attribuire anche alle scelte metodologiche che si erano ostinatamente perpetuate in quegli ultimi anni. Così Giuseppe Grosso osservava:

il giurista che sorride dello sbizzarrirsi delle indagini linguistiche dei romanisti e, non sempre a torto, le giudica come indagini da lui lontane, in quanto siano volte puramente ad affinare lo strumento della critica interpolazionistica¹²⁴.

Un profilo di autocritica animava anche le riflessioni di Antonio Guarino, per il quale le ragioni della «riluttanza della dogmatica moderna a tenere il debito conto dei risultati della scienza romanistica ed a collaborare con essa» e dell'«incomprensione dei cultori di diritto moderno per le ricerche di storia dei dogmi giuridici romani» – visti «come una fatica più da filologi che da giuristi» – erano da ricercare nell'eccessivo ermetismo che caratterizzava tanta parte degli studi dei romanisti, aggiungendo: «e si ha in un certo modo ragione perché non può negarsi che spesso il problema meramente filologico ci prenda ed assorba totalmente, a tutto scapito della questione giuridica»¹²⁵.

Se alla fine degli anni Trenta i tempi erano definitivamente maturi per esercitare una consapevole e seria autocritica¹²⁶, già un decennio prima Emilio Betti, illustre romanista, allora abbastanza isolato nell'ambito accademico, denunciava proprio nel prevalere del metodo critico-filologico le ragioni del distacco fra la romanistica e la civilistica in ragione del profilo appartato e autoreferenziale che aveva assunto la prima. Il romanista metteva in guardia sul fatto che lo studio del diritto romano potesse divenire un «*hortus conclusus* riservato alle bizzarre fantasie di un cenacolo di belli ingegni, specialisti di interpolazioni»¹²⁷.

Nel pensiero di Betti per reagire alla crisi dello studio del diritto romano e, indirettamente alle cause di tale crisi, il romanista doveva essere «prima di

¹²³ BIONDI 1939, 764.

¹²⁴ GROSSO 1943, 107; si veda anche GROSSO 1939, 107.

¹²⁵ GUARINO 1946, 5 e, più in generale, 3-11.

¹²⁶ Si vedano anche CARRELLI 1943, 3 e 9; PUGLIESE 1941, 161-166.

¹²⁷ BETTI 1928, 130 s., e più in generale 127-133.

tutto e sopra tutto giurista»¹²⁸. Riportare il diritto romano al centro dell'unità del metodo che deve caratterizzare lo studio del fenomeno giuridico in generale era l'idea fondamentale che muoveva lo studioso in questa prospettiva. Per recuperare il dialogo con gli altri saperi giuridici Betti affrontò per primo e in modo lucido il problema – per riprendere ancora le parole del romanista – dell'«uso della dogmatica giuridica per la retta impostazione della questione storica del giurista»¹²⁹. Agli occhi di Betti solo le categorie concettuali dovevano essere recuperate al fine di indagare e ricostruire l'esperienza giuridica romana, recuperando così un terreno comune di confronto e dialogo con i giuristi di diritto positivo. In questa prospettiva tutto ruotava attorno alla dogmatica moderna di cui si rivendicava il primato e a cui si riconosceva il monopolio ermeneutico anche del diritto antico, in ragione delle deficienze e dei silenzi dell'embrionale dogmatica dei giuristi romani. La dogmatica era strumento di analisi storica e in ragione di questa sua funzione poteva anche arricchire se medesima, ampliando il suo apparato concettuale e versandovi i frutti maturati appunto nell'indagare l'esperienza del passato.

Le concezioni bettiane apparivano alquanto ardite ai romanisti, perché in realtà il rapporto fra diritto romano e diritto moderno veniva capovolto. Il diritto romano non costituiva più il nobile e alto deposito concettuale da cui il diritto civile moderno traeva alimento e che ne permetteva lo sviluppo, ma erano i risultati di quest'ultimo, la sua rinnovata dogmatica, fondata su basi autonome, a consentire un recupero del diritto romano e una sua integrazione con il diritto moderno¹³⁰.

Com'è noto, il complesso e innovativo ruolo che Betti attribuiva alla dogmatica moderna come privilegiato strumento di indagine storica determinò un «grande scandalo»¹³¹, suscitando adesioni e ferme opposizioni fra i romanisti e più largo consenso fra gli studiosi di altre discipline¹³², ma va ricordato, soprattutto, che la questione sollevata lucidamente da Betti è rimasta aperta nelle riflessioni metodologiche degli ultimi decenni.

Parimenti si può anche affermare che, in realtà, neppure la questione dell'interpolazionismo si è mai chiusa definitivamente nella storiografia successiva. Tale metodologia, dopo l'acme raggiunto intorno ai primi anni Trenta, decadde rapidamente e implose in sé stessa. Le vicende sono note: a partire

¹²⁸ BETTI 1928, 131. La citazione ricorre anche in altri luoghi della produzione letteraria dell'autore.

¹²⁹ BETTI 1928, 394.

¹³⁰ In questo senso si veda SCHIAVONE 1990, 297.

¹³¹ GROSSO 1960⁴, 37.

¹³² Per un quadro più circostanziato dell'impegno concettuale di Betti al riguardo e per i riferimenti del dibattito che ne seguì, cfr. SANTUCCI 2016, 92-102; MERCOGLIANO 2019, 63-69.

dagli anni Quaranta si ebbe un progressivo e continuo ridimensionamento del suo esercizio, giungendo negli anni Sessanta ad un suo abbandono, se non in taluni posizioni di retroguardia¹³³. Ma come bene ha puntualizzato Mario Talamanca¹³⁴ – osservazione che ritorna più recentemente in Dario Mantovani¹³⁵ – questa forma di ripudio dell’interpolazionismo «ha lasciato aperto, se non scoperto, il problema della critica del testo». E tenendo conto di questo ultimo profilo, la romanistica ancora oggi, pur se convinta da tempo dei larghi eccessi, della spirale autoreferenziale e della fragilità dello strumentario adottato, attende una compiuta riflessione sull’interpolazionismo che, oltre a realizzare una storia della storiografia, sia capace di cogliere i contesti scientifici che furono alla base del suo sviluppo, perché si tratta di presupposti e fattori che inevitabilmente fondano ancora ogni tipo di ricerca romanistica.

¹³³ In argomento TALAMANCA 1982, 734-742; ANDRÉS SANTOS 2011, 99-106.

¹³⁴ TALAMANCA 1982, 739 s.

¹³⁵ MANTOVANI 2011, 151 s.

Bibliografia

- ALBERTARIO 1925: E. ALBERTARIO, *A proposito di "Interpolationenjagd" (risposta a una critica di Otto Lenel)*, Milano 1925.
- ALBERTARIO 1934: E. ALBERTARIO, *Glossemi e interpolazioni pregiustinianee*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933)*, I, Pavia 1934, 385-412.
- ALBERTARIO 1935: E. ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano. Parte prima*, Milano 1935.
- ALBERTARIO 1936: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni. Parte generale*, I, Milano 1936.
- ALBERTARIO 1937: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni solidali*, Milano 1937.
- ALBERTARIO 1938: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano, Le obbligazioni. Parte generale (obligationes civiles e honorariae, obligationes civiles e naturales, fonti delle obbligazioni)*, Milano 1938.
- ALBERTARIO 1939: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano 1939.
- AMARELLI 1990: F. AMARELLI, *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index* 18, 1990, 59-69.
- ANDRÉS SANTOS 2011: F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos [Sección de derecho romano]* 23, 2011, 65-120.
- APPLETON 1895: H. APPLETON, *Des Interpolations dans les Pandectes et des methods propres a les decouvrir*, Paris 1895.
- ARANGIO-RUIZ 1927²: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1927².
- ARANGIO-RUIZ 1928: V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano 1928.
- ARANGIO-RUIZ 1930: V. ARANGIO-RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano 1930.
- ARANGIO-RUIZ 1935: V. ARANGIO-RUIZ, *Cours de droit romain. Les actions*, Napoli 1935.
- ARANGIO-RUIZ 1957⁷: V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷.
- ARANGIO-RUIZ 1960¹⁴: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹⁴.
- ARNÒ 1938: C. ARNÒ, *Il contratto di società (lezioni raccolte dagli studenti Palieri e Berto)*, Torino 1938.
- ATZERI 2018: L. ATZERI, *Reazioni all'interpolazionismo fra Cambridge e Oxford nella prima metà del Novecento*, in M. Avenarius et alii (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 267-301.
- BAVIERA 1898: G. BAVIERA, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, I, Firenze 1898.
- BAVIERA 1936: G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- BEGGIO 2018: T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg 2018.

- BEKKER 1871: E.I. BEKKER, *Die Aktionen des Römischen Privatrechts*, Berlin 1871.
- BERGER 1913: A. BERGER, *L'odierno indirizzo degli studi di diritto romano*, Firenze 1913.
- BESELER 1910: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I, Tübingen 1910.
- BESELER 1911: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen 1911.
- BESELER 1913: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen 1913.
- BESELER 1920: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen 1920.
- BESELER 1929: G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig 1929.
- BESELER 1931: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, V, Leipzig 1931.
- BETTI 1925: E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, in *BIDR* 34, 1925, 232-254.
- BETTI 1928: E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* [1928], ora in *Diritto metodo ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, 59-133.
- BIONDI 1933a: B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Milano 1933 [rist. 1946].
- BIONDI 1933b: B. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, Milano 1933.
- BIONDI 1939: B. BIONDI, *Il Contributo italiano agli studi nel campo del diritto romano negli ultimi cento anni* [1939], poi in *Scritti giuridici*, IV, *Diritto moderno varietà*, Milano 1965, 753-765.
- BIONDI 1940: B. BIONDI, *Corso di diritto romano. Le donazioni*, Milano 1940.
- BIONDI 1950: B. BIONDI, *Crisi e sorti del diritto romano* [1950], ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto romano, problemi generali*, Milano 1965, 383-409.
- BONA 1982: F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica* [1982], ora in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, 1205-1225.
- BONFANTE 1923³: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I-II, Roma-Milano-Napoli 1923³.
- BONFANTE 1925: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia*, Milano 1925.
- BONFANTE 1928: P. BONFANTE, *Il metodo filologico negli studi diritto romano*, in *Scritti della facoltà giuridica di Roma in onore di Antonio Scialoja*, Milano 1928, 121-136.
- BONFANTE 1946¹⁰: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946¹⁰.
- BONINI 1989²: R. BONINI, in M. Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989².
- BORTOLUCCI 1908: G. BORTOLUCCI, *Studi critici e giuridici sul Digesto*, in *BIDR* 20, 1908, 23-47.
- BORTOLUCCI 1909: G. BORTOLUCCI, *Studi critici e giuridici sul Digesto*, in *BIDR* 21, 1909, 110-138.
- BORTOLUCCI 1936: G. BORTOLUCCI, *Diritto romano (obbligazioni). Parte generale*, a cura di C. Olszewski, Bologna 1936.

- BRETONE 1983: M. BRETONE, *Il diritto romano tra paradigma e storia*, in *Gli antichi e noi*, Foggia 1983, 99-112.
- BRINI 1927: G. BRINI, *Elenco delle produzioni di Emilio Costa insieme a tratti della sua vita*, in E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, II², Bologna 1927, 225-234.
- BUCKLAND 1930: W.W. BUCKLAND, *Diligens pater familias*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 85-108.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2002: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storicismo e diritto romano*, in M. Martirano, E. Massimilla (a cura di), *I percorsi dello storicismo italiano nel secondo Novecento*, Napoli 2002, 323-336.
- CARNELUTTI 1939: F. CARNELUTTI, *La metodologia del diritto*, Padova 1939.
- CARRELLI 1943: O. CARRELLI, *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI* 9, 1943, 1-20.
- CAVANNA 2005: A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.
- CHIAZZESE 1931: L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*, in *AUPA* 16, 1931 [1933], 3-554.
- CHIAZZESE 1961³: L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1961³.
- CHIODI 2013: G. CHIODI, s.v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1833-1837.
- COLLINET 1931: P. COLLINET, recensione a G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig 1929, in *RHDFE* 12, 1931, 361-363.
- COLLINET 1932: P. COLLINET, recensione a E. LEVY, E. RABEL (cur.), *Index interpolatorum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, II, Weimar 1931, in *RHDFE* 13, 1932, 776-777.
- COLLINET 1937: P. COLLINET, recensione a E. LEVY, E. RABEL (cur.), *Index interpolatorum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, III, Weimar 1935, in *RHDFE* 16, 1937, 363-364.
- COLLINET 1938: P. COLLINET, *Le P. Ryl., III 474, la leçon du D., 12,1,1,1, et la réaction contre l'hypercritique*, in *RHDFE* 17, 1938, 663-665.
- CORNIL 1930: G. CORNIL, *Ancient droit romain. Le problème des origines*, Bruxelles-Paris 1930.
- COSTA 1890: E. COSTA, *Il diritto privato nelle comedie di Plauto*, Bologna 1890.
- COSTA 1893: E. COSTA, *Il diritto privato nelle comedie di Terenzio*, Bologna 1893.
- COSTA 1894-1899: E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I-IV, Bologna 1894-1899.
- COSTA 1927: E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna 1927.
- DE MARINI AVONZO 1973²: F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 1973².
- DE MEDIO 1900: A. DE MEDIO, *I tribonianismi avvertiti da A. Fabro*, in *BIDR* 13, 1900, 208-246.
- DE RUGGIERO 1907: R. DE RUGGIERO, *'Depositum vel commodatum'. Contributo alla teoria delle interpolazioni*, in *BIDR* 19, 1907, 5-84.
- DE VISSCHER 1936a: F. DE VISSCHER, recensione a E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, III, *Obbligazioni*, Milano 1935, in *RHDFE* 15, 1936, 584-588.

- DE VISSCHER 1936b: F. DE VISSCHER, recensione a E. ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del Diritto romano giustiniano*, in *RHDFE* 15, 1936, 589-591.
- DESANTI 2013: L. DESANTI, s.v. *Alibrandi, Ilario*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 40-41.
- EISELE 1886: F. EISELE, *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten und in Codex*, in *ZRG RA* 7, 1886, 15-31.
- EISELE 1889: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Erster Beitrag)*, in *ZRG RA* 10, 1889, 296-322.
- EISELE 1890: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Zweiter Beitrag)*, in *ZRG RA* 11, 1890, 1-30.
- EISELE 1892: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Dritter Beitrag)*, in *ZRG RA* 13, 1892, 118-156.
- EISELE 1897: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Vierter Beitrag)*, in *ZRG RA* 18, 1897, 1-43.
- EISELE 1909: F. EISELE, *Weitere Studien zum Texte der Digesten*, in *ZRG RA* 30, 1909, 99-153.
- FALCONE 2018: G. FALCONE, *Premessa. Chiazzese, Riccobono e i confronti testuali*, in G. Falcone, L. Chiazzese (a cura di), *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte speciale (materiali)*, Torino 2018, v-xxiv.
- FARGNOLI 2018: I. FARGNOLI, *Poche ombre sugli entusiasmi coevi. Letture critiche della teoria interpolazionistica di Otto Gradenwitz tra Germania e Italia*, in M. Avenarius et alii (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 239-254.
- FARGNOLI 2020: I. FARGNOLI, *Philipp Lotmar e la critica della teoria interpolazionistica*, in I. Fagnoli (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma 2020, 17-40.
- FERRINI 1888: C. FERRINI, recensione a GRADENWITZ 1887 [1888], poi in *Opere di Contardo Ferrini*, II, Milano 1929, 519-526.
- FERRINI 1893: C. FERRINI, *Il Digesto*, Milano 1893.
- FERRINI 1929: E. Albertario (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, II, Milano 1929.
- GIARO 2008: T. GIARO, *Roman law, always Dies with a Codification*, in A. Dębinski, M. Jońca (Ed.), *Roman Law and European Legal Culture*, Lublin 2008, 15-26.
- GIRARD 1929⁸: P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, revue et mise a jour par F. Senn, Paris 1929⁸.
- GRADENWITZ 1886: O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZRG RA* 7, 1886, 45-84.
- GRADENWITZ 1887: O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- GRADENWITZ 1889: O. GRADENWITZ, *Interpolazioni e interpretazioni*, in *BIDR* 2, 1889, 3-15.
- GRIMM 1953: *Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachlass*, hg. v. W. Schoof, I. Schnak, Berlin 1970.
- GROSSI 2000: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico*, Milano 2000.

- GROSSO 1939: G. GROSSO, recensione a P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft* [1939], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 101-116.
- GROSSO 1943: G. GROSSO, *Osservazioni sulle vicende della terminologia giuridica* [1943], ora in *Scritti giuridici*, I, Torino 2001, 100-108.
- GROSSO 1949: G. GROSSO, *Gerhard von Beseler* [1949], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 269-272.
- GROSSO 1960⁴: G. GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960⁴.
- GROSSO 1967: G. GROSSO, *Sguardo retrospettivo all'opera di Emilio Albertario* [1967], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 599-608.
- GUARINO 1946: A. GUARINO, *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare* [1946], ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 3-80.
- GUARINO 1952: A. GUARINO, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*, I, Napoli 1952.
- GUARINO 1968: A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, a cura di L. Labruna, I, Napoli 1968.
- GUARINO 1989: A. GUARINO, *Nota di lettura*, in G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Napoli 1989, xi-xxvii.
- KALB 1887: W. KALB, recensione a GRADENWITZ 1887, in *ALL* 4, 1887, 644-645.
- KALB 1897: W. KALB, *Die Jagd nach Interpolationen der Digesten*, Nürnberg 1897.
- KALINKA 1927: E. KALINKA, *Digestenkritik und Philologie*, in *ZRG RA* 47, 1927, 319-354.
- KASER 1948: M. KASER, *Gerhard von Beseler*, in *ZRG RA* 66, 1948, xi-xxiii.
- KASER 1952: M. KASER, *Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung*, in *ZRG RA* 69, 1952, 60-101.
- KOSCHAKER 1938: P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin 1938.
- KRETSCHMAR 1939: P. KRETSCHMAR, *Kritik der Interpolationenkritik*, in *ZRG RA* 59, 1939, 102-218.
- KRÜGER 1889: P. KRÜGER, recensione a GRADENWITZ 1887, in *Kritische Vierteljahresschrift* 31, 1889, 322-325.
- KUNKEL 1925: W. KUNKEL, *Diligentia*, in *ZRG RA* 45, 1925, 324-351.
- LAMBERTINI 2011: R. LAMBERTINI, *Interpolazioni nei 'Digesta'. Dichiarazioni di Giustino, esperienze di ricerca*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 3-27.
- LAURIA 1937: M. LAURIA, *Indirizzi e problemi romanistici* [1937], in *Studii e ricordi*, Napoli 1983, 322-340.
- LENEL 1883: O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig 1883.
- LENEL 1888: O. LENEL, recensione a GRADENWITZ 1887, in *ZRG RA* 9, 1888, 177-188.
- LENEL 1889: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustyniani digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*, I-II, Leipzig 1889.

- LENEL 1925: O. LENEL, *Interpolationenjagd*, in ZRG RA 45, 1925, 17-38.
- LEVY-RABEL 1929-1935: E. LEVY, E. RABEL (Hg.), *Index interpolationum quae in Iustianiani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar 1929-1935.
- C. LONGO 1933: C. LONGO, *Corso di diritto romano. La fiducia*, Milano 1933.
- C. LONGO 1936: C. LONGO, *Corso di diritto romano. Obbligazioni (ambulatorie-alternative-generiche-solidali-indivisibili)*, Milano 1936.
- C. LONGO 1937: C. LONGO, *Corso di Diritto romano, parte generale: fatti giuridici – negozi giuridici – atti illeciti. Parte speciale: la compravendita*, Milano 1937.
- C. LONGO 1938: C. LONGO, *Corso di diritto romano. Le cose – La proprietà e i suoi modi di acquisto*, Milano 1938.
- G. LONGO 1943: G. LONGO, *Diritto romano. Contratti consensuali*, Roma 1943.
- MANENTI 1909: C. MANENTI, *Exceptio rei in iudicium deducta ed exceptio rei iudicatae (studio critico ed esegetico)*, in BIDR 21, 1909, 139-179.
- MANTOVANI 2003: D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in Id. (a cura di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Milano 2003, 129-170.
- MANTOVANI 2011: D. MANTOVANI, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 151-171.
- MELILLO 2013: G. MELILLO, s.v. *Siro Solazzi*, in DBGI, II, Bologna 2013, 1886-1889.
- MERCOGLIANO 2019: F. MERCOGLIANO, *Emilio Betti, romanista 'dogmatico'*, in R. Favale, F. Mercogliano (a cura di), *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro*, Napoli 2019, 57-77.
- NARDOZZA 2007: M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica nel primo novecento*, Torino 2007.
- NARDOZZA 2012: M. NARDOZZA, «Il problema della storia dei giuristi romani» nella romanistica italiana fra Ottocento e Novecento, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 663-721.
- NEGRI 2013, G. NEGRI, s.v. *Emilio Albertario*, in DBGI, I, Bologna 2013, 23-24.
- ORESTANO 1960, R. ORESTANO, s.v. *Diritto romano*, in NNDI, V, Torino 1960, 1024-1047.
- ORESTANO 1981: R. ORESTANO, *Verso una nuova romanistica [1960]*, in Id., *'Diritto' incontri e scontri*, Bologna, 193-250.
- ORESTANO 1987: R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PACCHIONI 1918²: G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, Torino 1918².
- PADELLETTI 1886²: G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole, con note di P. Cogliolo*, Firenze 1886².
- PALAZZINI FINETTI 1953: L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris giustiniano*, Milano 1953.

- PERNICE 1873-1892: A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I-III, Halle 1873-1892.
- PEROZZI 1928²: S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I-II, Roma 1928².
- PUGLIESE 1941: G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto* [1941], poi in *Scritti giuridici scelti*, III, Camerino 1985, 161-166.
- PUGLIESE 1989: G. PUGLIESE, *Intervento*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*. Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma, Milano 1989, 229-230.
- RAINER 2011: J.M. RAINER, *Problemi e prospettive della critica testuale: riflessioni in chiusura della 'Tavola rotonda'*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale*. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 201-205.
- RAINER 2012: J.M. RAINER, *Gli influssi della romanistica italiana sulla romanistica tedesca nel Novecento*, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento 2012, 119-132.
- RICCOBONO 1895: S. RICCOBONO, *Studi critici sulle fonti del diritto romano*, in *BIDR* 8, 1895, 169-295.
- RICCOBONO 1917: S. RICCOBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D.10.3.14 8 (Paul. 3 ad edictum)* [1917], ora in *Scritti di diritto romano*, II, Palermo 1964, 1-441.
- RICCOBONO 1935: S. RICCOBONO, *Corso di diritto romano. Stipulationes Contractus Pacta*, Milano 1935.
- RICCOBONO 1938: S. RICCOBONO, s.v. *Interpolazioni*, in *NNDI*, VIII, Torino 1962, 885-888 [riproduzione della medesima voce apparsa nel *Nuovo Digesto Italiano*, VII, Torino 1938].
- RICCOBONO 1949²: S. RICCOBONO, *Lineamenti di storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949².
- SANTUCCI 2009: G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2021), Trento 2009, 53-82.
- SANTUCCI 2012: G. SANTUCCI, *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il «dogma» della fungibilità dei giuristi romani*, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento 2012, 133-158.
- SANTUCCI 2016: G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- SANTUCCI 2020: G. SANTUCCI, *I diritti reali in Salvatore Riccobono tra critica interpolazionista ed etica cristiana*, in M. Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, Palermo 2020, 143-167.

- SCHERILLO 1937: G. SCHERILLO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni. Diritti reali e concetto di obbligazioni. Storia e concetto dell'obbligazione*, Milano 1937.
- SCHIAVONE 1990: A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, 275-302.
- SCHIAVONE 2017: A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Nuova edizione, Torino 2017.
- SCHILLER 1978: A.A. SCHILLER, *Roman Law. Mechanism of Development*, The Hague-Paris-New York 1978.
- SCHULZ 1951: F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1951.
- SCIALOJA 1881: V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera aperta al prof. Filippo Serafini*, in *AG* 26, 1881, 486-490.
- SCIALOJA 1888: V. SCIALOJA, recensione a GRADENWITZ 1887, in *BIDR* 1, 1888, 148-152.
- SCIALOJA 1898: V. SCIALOJA, *Tribonianismi in materia di obbligazioni alternative e generiche*, in *BIDR* 11, 1898, 61-97.
- SEGRÈ 1932: G. SEGRÈ, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni divisibili e indivisibili. Prima parte*, Torino 1932.
- SOLAZZI 1928: S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*, Napoli 1928 [rist. 1950].
- SOLAZZI 1929: S. SOLAZZI, *Istituti tutelari*, Napoli 1929.
- SOLAZZI 1931: S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione*, Napoli 1931.
- STOLFI 2008: E. STOLFI, recensione a M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica nel primo Novecento*, in *Studi Senesi* 120.II, 2008, 361-377.
- STOLFI 2013: E. STOLFI, s.v. *Serafini, Filippo*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1851-1852.
- STOLFI 2016: E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 3-43.
- TALAMANCA 1982: M. TALAMANCA, *Esperienza scientifica. Diritto romano*, in *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia (Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981)*, Milano 1982, 689-743.
- TALAMANCA 1988: M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR* 91, 1988, ix-cxlvii.
- TALAMANCA 1995: M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23, 1995, 159-180.
- TALAMANCA 2000: M. TALAMANCA, *Otto Lenel e la Palingenesia*, in L. Capogrossi Colongesi (a cura di), *O. Lenel, Palingenesia iuris civilis*, I, Roma 2000, i-xi.
- TALAMANCA 2011: M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale*. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 217-239.
- VARVARO 2013: M. VARVARO, s.v. *Salvatore Riccobono senior*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1685-1688.
- VARVARO 2018: M. VARVARO, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*

- bono, in M. Avenarius et alii (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 55-100.
- VARVARO 2020: M. VARVARO, *Riccobono e la critica interpolazionistica*, in Id. (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi*, Palermo 29-30 marzo 2019, Palermo 2019, 21-73.
- VINOGRADOFF 1909: P. VINOGRADOFF, *Roman Law in Medieval Europe*, London-New York 1909.
- WIEACKER 1980: F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, I-II, Milano 1980.
- WINDSCHEID 1925: B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. di C. Fadda, P.E. Bensa, I, Torino 1925.
- ZIMMERMANN 2001: R. ZIMMERMANN, *Roman Law, Contemporary Law, European Law*, Oxford 2001.

IL DIRITTO AGRARIO ROMANO. SPUNTI IN TEMA
DI ORIGINI DI UNA DISCIPLINA GIURIDICA MODERNA,
REGOLAMENTAZIONE ANTICA DELL'AGRICOLTURA E MITO
(ANCHE FASCISTA) DI ROMA*

Carla Masi Doria

ABSTRACT: The article opens with a history of the disciplinary origins of Italian agrarian law, observed in its cultural contiguity with the ancient Roman experience, in connection with the economic and legal policies of fascism in the 1920s and 1930s. Three case studies follow: on *bos arator*, on republican agrarian legislation and on the Byzantine *Nómos georgikós*.

SOMMARIO: 1. Inquadramento generale. – 2. Prospettive dalla storia economica. – 3. Un mito moderno: il codice rurale romano. – 4. Passaggi storiografici nella romanistica italiana del Novecento. – 5. Tre prospettive d'indagine. – 6. Un codice di contadini ... bizantino (*Nómos georgikós*).

1. *Inquadramento generale*

In questo contributo si intende illustrare, per linee ampie e ampiamente dimostrative, un segmento di esperienza giuridica, tra sistema e storia, tra fonti e pratica applicazione. Il tema è il «diritto agrario romano». Già in questo si può leggere la difficoltà (storica e storiografica) dell'impostazione.

Occorre partire da una premessa: 'diritto agrario' è un contenitore moderno (non romano), ma la qualificazione operata attraverso l'uso dell'aggettivo che rinvia all'antichità sposta l'osservatorio nel passato. Ci troviamo dunque immediatamente all'interno di una questione di metodo, un problema classico del fare storia giuridica: l'uso di categorie moderne per l'analisi di un oggetto storico. Moltissimo si è dibattuto su questo tema, anche (e direi soprattutto) dai romanisti. Richiamo, solo in funzione di grossolana bussola, l'epica diatriba (sviluppatasi già a partire dagli anni Venti del Novecento) tra i grandissimi Emilio Betti e Pietro de Francisci. Naturalmente non possiamo addentrarci nei motivi e negli intrecci – talvolta sottili – della polemica, ma solo individuarne in sintesi i due poli estremi: una sorta di istituzionalismo antidogmatico fortemente storicistico da una parte (de Francisci), il dogmatismo senza tempo dall'altra

* Si tratta della traccia della lezione inaugurale del corso di *Diritto agrario romano* (Università del Salento, a.a. 2020/2021), svolta il 23 febbraio 2021, su invito del prof. Pierangelo Buon-giorno che cordialmente ringrazio. Ho mantenuto il tono dell'intervento, aggiungendo nelle note solo i principali riferimenti utili all'argomentazione.

(quindi l'applicabilità anche all'esperienza di Roma delle moderne categorie per Betti)¹. E aggiungere che tali estremi (mai invero raggiunti in una visione pura e totalizzante dagli studiosi) disegnano un campo impossibile e forse sterile dal punto di vista del progresso della conoscenza.

Non è forse un caso che la prima attestazione che ho trovato della locuzione «diritto agrario romano» non si rinvenga nel testo di un romanista (o comunque di un giurista influenzato dal diritto romano), ma in quello di uno studioso dell'agricoltura dalla prospettiva dell'economia, Giacomo Collotti², il non molto noto, invero, autore del trattato *Sull'agricoltura delle province venete. Ragionamenti economici*. Il luogo preciso è il *Ragionamento primo*, su *I terreni*, stampato a Venezia per i tipi di Giovanni Cecchini nel 1856.

Per cominciare, dunque, in modo forse inconsueto rispetto a quanto ci si aspetta da uno storico, dobbiamo questa volta partire dal moderno, per procurarci gli strumenti concettuali (possiamo dire: gli occhiali giusti) per affrontare questo tema, che naturalmente è fondamentale (pur non essendo stato definito come tale dai Romani) per avere avuto al centro della riflessione la terra e l'economia primaria con essa collegata: cosa che costituisce certamente l'elemento portante del sistema produttivo del mondo antico.

È necessaria, quindi, una definizione, come punto di partenza.

«Per 'diritto agrario' s'intende il complesso delle norme, sia di diritto privato sia di diritto pubblico, che regolano i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti giuridici pertinenti all'agricoltura: delle norme cioè che hanno per oggetto immediato e diretto il regolamento giuridico dell'agricoltura»³.

Abbiamo dunque di fronte una serie di regole e un ambito di regolamentazione. Così inizia la voce specificamente dedicata al diritto agrario nell'*Enciclopedia Treccani*, monumento del sapere italiano fortemente voluta dal governo fascista e diretta dal filosofo del regime Giovanni Gentile. Situata cronologicamente questa definizione (direi valida tutt'oggi), introduco questo elemento politico (perché la riflessione sulle regole quasi mai è neutra). L'articolo⁴, che apparve postumo nella prima *Appendice* di quell'opera enciclopedica si deve ad Ageo Arcangeli, civilista e commercialista (un tecnico, si direbbe oggi, prestatosi anche alla politica)⁵, che tenne la prestigiosa cattedra di diritto agrario all'Università di Roma dal 1930 fino alla precoce scomparsa (morì cinquanta-

¹ La polemica è ora riportata, con *addenda*, in DE FRANCISCI, BETTI 1996.

² COLLOTTI 1856, 11.

³ ARCANGELI 1938, 73.

⁴ ARCANGELI 1938, 73 s. La pubblicazione di quel sintetico, quanto prezioso, contributo era stata anticipata (proprio per onorare l'autore in occasione della sua scomparsa) nella *Rivista di diritto agrario*, primo fascicolo del 1935 (sulla *Rivista* si v. *infra*, nt. 18).

⁵ GENOVESE 2013, 94 s.

cinquenne nel 1935). Fin da ora sottolineo come lo studioso (certo non uno storico di professione) aveva dedicato, nel 1927, un importante studio ai contratti agrari nel *de agri cultura* di Porcio Catone⁶. Da questa notizia, che dà conto di una vicenda scientifica personale, notiamo già il coinvolgimento di una prospettiva storica nella formazione e nell'opera di uno dei padri del diritto agrario italiano. Per una prima conferma di questa connessione, basta uno sguardo alla bibliografia che l'autore aggiunse a quella sua alta sintesi, molto ricca di riferimenti storici, non solo romani.

Aver scelto questa voce per iniziare il nostro percorso, situata in un'epoca fondamentale per lo sviluppo della disciplina, ha un senso preciso. Negli anni Trenta del Novecento, da questa prospettiva, infatti, convergono un interesse specifico della politica nei confronti del settore agrario dell'economia e al contempo una ridefinizione progressiva del contorno giuridico del diritto privato, nel contesto di importanti riforme che condussero alla (ri)codificazione completata nel 1942⁷. Il tema centrale di quella dottrina sta appunto in un lavoro di perimetrazione della materia rispetto all'ambito generale del diritto civile e nella enucleazione delle sue relazioni con il diritto pubblico.

Arcangeli prosegue dunque proprio con l'esplicitazione dei confini della disciplina, partendo dal senso dato al termine 'agricoltura', ampliando i contorni lessicali della parola, cogliendone appieno la valenza produttiva: «Per agricoltura s'intende qui non soltanto la coltivazione dei campi, ma anche l'allevamento del bestiame, sia come fine a sé stesso, sia come mezzo per raggiungere altre produzioni agrarie d'ogni specie; nonché la silvicoltura, divenuta sempre più un'attività volta alla coltura del bosco, per assicurarne la durata e per accrescerne il rendimento»⁸.

Accanto alla definizione, traluce dal testo, con nettezza, l'ideologia politica di riferimento: «Le norme di diritto agrario che appartengono al diritto pubblico sono cresciute di numero e d'importanza nei tempi moderni, particolarmente in Italia dopo l'avvento del fascismo»⁹. Al contempo, l'autore colloca la materia nella sua progressiva demarcazione disciplinare e scientifica: «Lo studio del diritto agrario come disciplina per sé stante – scrive – si è affermato in Italia da poco, ma va assumendo ogni giorno maggiore importanza, dato

⁶ ARCANGELI 1927, 65-88.

⁷ Su nascita e primi sviluppi del diritto agrario come disciplina, tra anni Venti e Trenta del Novecento, si v. in particolare la sintesi di GROSSI 2000, 239-242. Sul ruolo di Arcangeli (tra diritto commerciale e diritto agrario), si v. i recentissimi interventi di TETI 2021, 327-342; GOLDONI 2021, 343-360, in occasione del centenario della *Rivista di diritto agrario* (sulla quale cfr. *infra*, in nt. 18).

⁸ ARCANGELI 1938, 73.

⁹ ARCANGELI 1938, 73.

il valore del suo contenuto. Ciò non basta tuttavia a far riconoscere al diritto agrario un'autonomia propriamente scientifica, al che occorrerebbe l'esistenza di norme generali comuni a tutto il diritto agrario e proprie solo di esso: cosa questa discutibile»¹⁰. Da queste poche parole apprendiamo che in quegli anni si trattava di una disciplina giovane, innestata nei principi (economici, giuridici, politici) del regime, non chiaramente autonoma.

Nella nostra prospettiva, mi sembra che altri due punti messi in evidenza da Arcangeli abbiano grande importanza: uno sta nell'intrinseca fattualità (e dunque storicità) del diritto agrario, l'altro è costituito dalla trama romanistica sulla quale tale branca del diritto moderno si articola: «Il diritto agrario ha le sue fonti nella legge (codice civile e leggi speciali), nella consuetudine, nel contratto collettivo»¹¹. Sembra – per quei tempi – uno schema semplice e diffuso, ma la sottolineatura del ruolo della consuetudine è particolarmente significativa: «La consuetudine trova nel campo dei rapporti agrari un naturale ambiente di sviluppo, perché gli agricoltori sono ligi alla tradizione e quindi al rispetto di ciò che la pratica è venuta creando e consolidando, e perché la varietà delle condizioni locali, mutevoli da provincia a provincia, da comune a comune, può essere disciplinata più opportunamente dalla consuetudine che non dalla legge. [...] È notevole che il diritto agrario, per eccellenza tradizionale, sia oggi all'avanguardia dell'evoluzione giuridica: ciò per altro non deve stupire, solo che si rammenti che il diritto romano è stato il diritto d'un popolo di agricoltori»¹². Due elementi per noi assai rilevanti convergono dunque in queste righe, in quello che dichiaratamente è un manifesto della nuova disciplina: la tradizione e il diritto romano, abilmente evocato insieme all'immagine del «popolo di agricoltori».

Riecheggia, in tale affermazione, l'idea potente e totalizzante che era stata espressa qualche anno prima da un principe degli studi giuridici italiani, il grande romanista (ma non solo) Pietro Bonfante, il quale, proprio a proposito del problema dell'autonomia del diritto agrario (contemporaneo), entrando con sintetica autorevolezza nel dibattito, aveva sostenuto: «il diritto romano, come dimostrano gli istituti e le specie singole discusse dai giuristi nel *Corpus juris*, è un diritto agrario»¹³. Su questa affermazione, così netta e totalizzante, bisognerà di nuovo soffermarsi¹⁴.

È chiaro, dunque, che in quella fase storica, gli anni Trenta del Novecento, più elementi convergono a favore della conformazione (di politica legislativa,

¹⁰ ARCANGELI 1938, 73.

¹¹ ARCANGELI 1938, 73.

¹² ARCANGELI 1938, 74 s.

¹³ BONFANTE 1930, 191.

¹⁴ Cfr. *infra* 559 s.

accademica e scientifica) del diritto agrario e del parallelo aumento dell'interesse verso i 'precedenti' romani della disciplina¹⁵.

Proviamo a mettere in ordine i dati. In Italia a quei tempi l'economia, malgrado la progressiva industrializzazione, è tuttavia ancorata all'agricoltura. Sul settore sono puntati gli occhi del regime, anche nella prospettiva di raggiungere un'autosufficienza produttiva per il sostentamento della popolazione. Si pensi solo alla celebre 'battaglia del grano', avviata nel 1925¹⁶. Allo stesso tempo, l'agricoltura è il luogo del bilanciamento del conflitto tra ceti degli agrari e contadini poveri (o nullatenenti), dunque oggetto di campagne di tutela della proprietà ma insieme redistribuzione del reddito, anche attraverso le bonifiche (ad esempio quella dell'agro pontino). D'altra parte, come in ogni ambito del giuridico (e non solo), il fascismo utilizzò l'antichità romana, l'eterno 'mito di Roma' (declinato anche nel senso di mito del diritto di Roma) come strumento di legittimazione. Quindi la modernizzazione dei rapporti agrari passava pure attraverso la costruzione di una genealogia giuridica del diritto agrario attuale attraverso il diritto agrario di Roma antica, a prescindere dalla esistenza dello stesso come partizione dell'antico diritto romano. La funzione ideologica del cittadino-soldato-contadino romano come modello del 'nuovo' cittadino italiano fascista è palesemente dichiarata in uno dei principali documenti di compiuta presentazione del diritto fascista, che è la *Relazione al Re*, presentata dal Ministro Grandi a Vittorio Emanuele III in occasione della fine dei lavori della codificazione, in vista dell'entrata in vigore del nuovo *Codice civile* del 1942¹⁷.

È chiaro che in questo quadro di riferimento si moltiplicano gli studi e le iniziative scientifiche. Non è un caso il fervido lavoro (anche in ambito strettamente storico) di cui è interessante testimonianza la *Rivista di diritto agrario* fondata nel 1922 da Giangastone Bolla¹⁸, insieme con le pubblicazioni del collegato 'Osservatorio italiano di diritto agrario'.

¹⁵ Sull'influsso della politica fascista a proposito della formazione di un 'nuovo' diritto su basi romanistiche, per tutti, si v. CASCIONE 2009, 3-51; Id. 2019, 127-143.

¹⁶ Per un'introduzione al contesto politico ed economico relativo alla battaglia del grano si v., almeno, gli scarni riferimenti in DE FELICE 1974, 147, 152 s., integrati da ROCHAT 1976, spec. 98 nt. 12.

¹⁷ Si v., sul punto, i nr. 11-12 della *Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) presentata nell'udienza del 16 marzo 1942-XX per l'approvazione del testo del «Codice civile»*, § 11, che leggo in *Codice civile. Relazione del Ministro Guardasigilli preceduta dalla Relazione al Disegno di legge sul 'valore giuridico della Carta del lavoro'*, Roma, 1943, 33-35.

¹⁸ Su personalità e opera di Bolla, oltre a COSTATO 2013, 274-276 (con altra bibliografia), si v. GROSSI 2008, 13-18; sullo studioso e il periodico che fu sua creatura: ROMAGNOLI 1972, 1-34. Per la storia della rivista si cfr. anche TREBESCHI 2011, 242-262.

2. Prospettive dalla storia economica

Bisogna, però, inserire in questa prospettiva conoscitiva un altro importante elemento. Rispetto al diritto romano applicato, scientificamente connesso – dopo la lunga era del *ius commune* – con la pandettistica, lo studio del diritto agrario antico risente fortemente della splendida stagione relativa alla storicizzazione dell'economia romana, pienamente realizzatasi tra fine Ottocento e inizi del Novecento. Dunque, mentre si trasformava in oggetto storico il monumentale compendio di fonti dell'antico *ius Romanorum*, parallelamente il romanista antichista poteva ricollocare quel sistema di disciplinamento sociale in un contesto scientifico, anch'esso modernizzato, relativo all'economia, e più specificamente all'agricoltura antica. Si pensi da una parte agli studi giovanili del grande Max Weber¹⁹, dall'altra alla diversificazione progressiva degli interessi degli studiosi del diritto antico, sempre più attratti, anche da fonti diverse rispetto a quelle tradizionalmente studiate. Mi riferisco in particolare a quelle epigrafiche e soprattutto papirologiche, importantissime per rileggere i fatti economici, ma anche – nello specifico punto di osservazione che guarda all'agricoltura – alla letteratura gromatica²⁰, e qui non si può tralasciare di richiamare l'opera pionieristica del romanista-civilista Biagio Brugi sulle «dottrine giuridiche degli agrimensori romani»²¹, ove per la prima volta – a valle del grande lavoro della filologia tedesca – viene svolta un'indagine complessiva e dettagliata dell'opera, in parte propriamente giuridica, dei trattatisti antichi sull'*ars mensoria*, allo stesso tempo tecnici, geometri, che misurano e qualificano gli agri e le loro porzioni. Il progresso più evidente (anche se di lenta acquisizione per gli antichisti) nella modernizzazione degli studi sull'agricoltura romana si deve, come accennato, all'opera di Max Weber, che pose in esplicita relazione la storia agraria col diritto pubblico e privato, che fu oggetto della sua 'Habilitationsschrift'²² nell'Università di Berlino, alla scuola di Theodor Mommsen (pubblicata nel 1891). L'organizzazione giuridica di proprietà e agricoltura, basata essenzialmente sulla descrizione della villa catoniana (un sistema giuridico che orientava il *pater familias-dominus* all'autosufficienza e al vendere i suoi prodotti piuttosto che comprare scorte), si proiettava nell'opera weberiana verso la contemporaneità, rispetto alla quale quello che sarà un grande sociologo opererà nella prassi della grande inchiesta sulla agricoltura prussiana, per

¹⁹ Per tutti, MARRA 1992, 21-94; Id. 2002, 19-40.

²⁰ Sulla «römische Feldvermessung» si v. FLACH 1990, 1-28; MARCONE 1997, 17 s., 37 s.

²¹ BRUGI 1897.

²² WEBER 1891. Sul punto si v., per tutti, MARRA 2002, 19-40; CAPOGROSSI COLOGNESI 1990, 3-44; Id. 2005, 527-552 [= Id. 2010, 579-604].

tornare poi all'osservatorio antichistico, allargato nell'importante voce²³ sugli 'Agrarverhältnisse', dell'*Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, messa in versione definitiva nel 1909. Un lavoro – secondo Momigliano – «di inaspettate risultanze e altrettanto inaspettate lacune»²⁴. Intanto Gummerus (un allievo del grande Eduard Meyer²⁵) per primo in questa temperie scientifica analizza nella sua dissertazione berlinese²⁶ insieme, oltre a Catone, anche Varrone e Columella, restituendo un quadro approfondito e in buona parte innovativo dei tre principali scrittori latini *de agri cultura*²⁷. Di qui una storia disciplinare lunga e articolata per diversità di metodi (pensiamo all'importanza del marxismo sui temi agrari), diversità che si sviluppa fino ad oggi, dalla quale in Italia nascono intrecci rilevanti con le discipline giuridiche, oltre che nell'antesignano Ciccotti, specie nella scuola di Plinio Fraccaro, continuata da Tibiletti, Gabba, Laffi²⁸. D'altra parte, le specifiche ricerche di storia economica del giurista Francesco De Martino²⁹ (poi anche di Capogrossi Colognesi³⁰) hanno certamente contribuito a un approccio sempre più interdisciplinare a questi temi. Ma non vado oltre in quella che potrebbe apparire una sfilza di nomi. Il punto da dimostrare sta nell'utilità di mettere insieme le due prospettive diverse (giuridica ed economica) e osservare il parallelo incremento quantitativo e qualitativo della produzione scientifica su questi temi.

3. *Un mito moderno: il codice rurale romano*

Proprio operando in tal modo, con l'intrecciare di continuo le prospettive, si può notare che gran parte del diritto romano antico (se non tutto, come scriveva Bonfante nella perentoria affermazione prima ricordata³¹) ha un collegamento con l'economia agricola, sia tra i diritti reali (proprietà del fondo, servitù prediali) sia tra quelli di credito (contratti agrari, delitti di danneggiamento del fondo e di scorte). E una parte almeno acquisisce criteri di specialità

²³ Il contributo è poi pubblicato in traduzione italiana in WEBER 1981.

²⁴ MOMIGLIANO 1981, xiii.

²⁵ 1885-1930. Sul personaggio, a mo' di introduzione, si v. almeno BERTOLINI 1991, 165-182.

²⁶ GUMMERUS 1906.

²⁷ Sui quali si v. ora FLACH 1990, 184-204; MARCONE 1997, 18-30.

²⁸ Molte linee storiografiche sono rintracciabili attraverso MAZZA 1989, 67-125. Particolarmente attento alle vicende economiche CAPOGROSSI COLOGNESI 2012, 1-59; si v. anche LO CASCIO 2021, 259-266.

²⁹ La sintesi, preziosa, delle tesi demartiniane sull'economia romana, com'è noto, è compendiata in DE MARTINO 1979.

³⁰ Le principali ricerche di Capogrossi sull'economia agraria (fuse con prospettive di rilettura giuridica) si trovano in CAPOGROSSI COLOGNESI 2012.

³¹ *Supra* nt. 13.

(basti pensare da una parte alla differenza tra servitù rustiche e servitù urbane, dall'altra alla locazione o alla vendita del fondo destinato ad attività agricole). Se tutto ciò, pur meritando la massima attenzione, è perfino ovvio, per ottenere una percezione più perspicua dei problemi risulta interessante iscrivere fenomeni storici, singoli istituti o costellazioni sistematiche all'interno di linee problematiche più ampie, per considerare come, nell'ambito del diritto agrario romano, si sviluppessero idee generali o modi d'intendere il *ius*.

Non si può, così facendo, non riandare immediatamente a un momento precoce e centrale dello sviluppo del diritto romano, le XII Tavole. Un punto, che riassume una questione storica e una prospettiva storiografica, è da mettere in evidenza. Mi riferisco alla nota affermazione di Paul-Frédéric Girard (autorevole romanista francese dell'Ottocento) che utilizzò l'espressione «code rural» per definire le XII Tavole³², iniziativa legislativa portata avanti a Roma nel 451-450 a.C., a valle di un importante annoso compromesso politico tra patrizi e plebei. Noto, per inciso, come in Italia tale posizionamento storiografico sia oggi molto conosciuto, soprattutto per l'intermediazione di Mario Bretonne³³, che lo descrisse nella sua splendida *Storia del diritto romano* del 1987 (aggiungendo la notizia, non secondaria, dell'adesione del grandissimo Theodor Mommsen³⁴ all'interpretazione di Girard), ma denominandolo, con un lieve eppure rilevante slittamento semantico, «codice di contadini». La definizione come codice rurale fu, peraltro, accolta anche da Bonfante, nell'articolo più sopra ricordato³⁵.

Naturalmente quando discutiamo questo problema con i nostri studenti di Storia del diritto romano ci soffermiamo soprattutto sul primo elemento della locuzione (code, codice), mentre oggi ci interessa maggiormente il secondo cioè non il denominatore della raccolta ma il descrittore del campo di origine e al contempo di applicazione di quella legge.

«Code rural» (che in francese è locuzione denotante compendi normativi, esattamente come «code civil», «code commercial», «code pénal») guarda al contesto di riferimento, il mondo rurale, la campagna. La resa italiana «codice di contadini», oggi tra noi molto diffusa per il detto motivo, osserva invece i protagonisti di quel mondo, gli attori, ma ben sappiamo che la società decemvirale, alla metà del quinto secolo a.C., non era affatto uniforme.

Non su questo dato – però – possiamo soffermarci, bensì sull'importanza del descrittore. Girard studia e scrive nell'Ottocento, propriamente il secolo

³² GIRARD 1902, 422 [= 1912, 48].

³³ BRETONNE 1987, 98-106, spec. 101 s. con nt. 122.

³⁴ MOMMSEN 1891, 284 [= 1907, 374]; Id. 1903, 2 [= 1912, 142].

³⁵ BONFANTE 1930, 191.

dei Codici, per così dire inaugurato dal *Code Napoléon* del 1804 e poco dopo dall'*ABGB* austriaco (1811), e concluso gloriosamente dal *BGB* dell'Impero germanico (pubblicato nel 1896 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 1900). È chiaro che in quella temperie culturale l'opera compilatoria, ma al contempo per più versi innovativa dei decemviri legislatori, fu intesa come «codice» e l'analisi socio-economica delle norme ivi contenute consentì di riconoscere una comunità politica basata sul patriarcato come organizzazione sociale e sull'agricoltura (comprensiva dell'allevamento) come sistema economico di base. Il «code rural» o codice di contadini, in questo orizzonte, corrispondeva, coordinato con i *mores* non recepiti nel testo scritto, a un disciplinamento ordinato di una comunità ancora molto chiusa. Oltre il sistema processuale (quello strettamente ritualistico delle *legis actiones*) e le norme relative ai rapporti familiari e successori, improntati come si è detto, al patriarcato, e che mostrano però al contempo ancora importanti elementi della società gentilizia, la natura rurale del testo decemvirale è fatta chiara da una serie di norme su passaggi, acque, alberi, confini, animali, furti, danneggiamenti, incantesimi che rispecchiano l'economia alquanto statica e le credenze in parte ancora primitive di quel tempo più antico.

Di certo le XII Tavole non sono una legge speciale che si occupa di una branca dell'ordinamento. Sono norma generale, per certi versi 'costituzionale', di quella società eminentemente agricola. Ancora di più se ci disponiamo a credere alla storicità dei frammenti (tanto spesso, a torto?) criticati, relativi al diritto pubblico³⁶.

Disponiamoci all'ascolto di qualche versetto di quel *carmen* (la parola, come è noto, usata da Cicerone, *de leg.* 2.23), che apre una serie di interpretazioni culturali sul testo decemvirale. *Qui malum carmen incantassit* (Tab. 8.1a), *qui fruges excantassit* (Tab. 8.8a)³⁷. Questi termini servono a riconoscere un'attività illecita, che ha a che fare con incantesimi, in particolare con magie relative alla diminuzione del raccolto di un altro soggetto. Scendiamo, provando a immaginare la società di riferimento, nelle vestigia di un ordinamento antichissimo. L'allocazione produttiva di tale società è, ovviamente, agricola. Tali credenze dureranno per secoli, ma una diversa razionalità economica comparirà, riducendo la portata normativa di quell'apparato legislativo. Si conserva, nella tradizione storiografica romana, un interessante segno di continuità e insieme

³⁶ Per tutti, autorevolmente, l'ipotesi di GUARINO 1988, 323-335.

³⁷ Su questi versetti decemvirali, molte sono state le interpretazioni proposte. Per una disamina complessiva si v. MANFREDINI 1979; CRAWFORD 1996, 677-679; FIORI 2018, 87-89; HUMBERT 2018, 403-432; MIGLIETTA 2018, 485-490.

di frattura del mondo degli incantesimi agrari, che colpì uno dei massimi storici dell'antichità di qualche decennio fa, Santo Mazzarino³⁸.

Osserviamo il testo di riferimento:

Plin. *nat.* 18.8.41-43: Nequeo mihi temperare, quo minus unum exemplum antiquitatis adferam ex quo intellegi possit, apud populum etiam de culturis agendi morem fuisse, qualiterque defendi soliti sint illi viri. C. Furius Cresimus e servitute liberatus, cum in parvo admodum agello largiores multo fructus perciperet, quam ex amplissimis vicinitas, in invidia erat magna, ceu fruges alienas perliceret veneficiis. (42) Quamobrem ab Spurio Albino curuli aedile die dicta metuens damnationem, cum in suffragium tribus oporteret ire, instrumentum rusticum omne in forum attulit et adduxit familiam suam validam atque, ut ait Piso, bene curatam ac vestitam, ferramenta egregie facta, graves ligones, vomeres ponderosos, boves saturos. (43) Postea dixit: 'Veneficia mea, Quirites, haec sunt, nec possum vobis ostendere aut in forum adducere lucubrationes meas vigiliasque et sudores'. Omnium sententiis absolutus itaque est. Profecto opera, non inpensa, cultura constat, et ideo maiores fertilissimum in agro oculum domini esse dixerunt.

La fonte di Plinio il Vecchio, che riporta la storia, è Calpurnio Pisone³⁹, annalista che fu console nel 133 a.C.: si tratterebbe qui di uno di quei luoghi in cui Pisone attacca le antiche superstizioni. Questa la narrazione: Cresimo, un liberto, trae dal suo campo più frutti di quelli che ottengono i suoi ricchi vicini, pronti ad accusarlo di *veneficium* (da intendere qui come 'incantesimo') presso l'edile curule Spurio Albino (il riferimento aiuta forse alla datazione, che potrebbe essere al 191 a.C.). La matrice normativa di tale accusa sta nell'ipotetica capacità magica di diminuire o aumentare il raccolto, esattamente l'idea che pervade la legge decemvirale, ma più di 250 anni dopo l'emanazione delle XII Tavole. Quel «codice di contadini» appare, però, superato: Cresimo dimostra la sua innocenza presentando nel foro i suoi schiavi ben curati e vestiti, gli strumenti agricoli di ottima fattura e ben tenuti, i buoi grassi. La dimostrazione è un esempio di razionalità economica (Cresimo è con tutta probabilità, come dichiara il nome, un greco per cultura) e tale razionalità vince contro l'idea primitiva dell'incantamento delle messi e contro l'invidia dei vicini. L'esempio è molto importante per leggere anche la modificazione antropologica dell'uomo romano che traluce dall'assoluzione di Cresimo in età immediatamente

³⁸ MAZZARINO 1990, 107-108.

³⁹ CORNELL 2013, I, 230-239, sul testo (fr. 35 Cornell = fr. 33 Peter) con ampio commento II, 327 s., III, 212 s. la sezione relativa a questo autore è di M.P. Pobjoy.

postannibalica⁴⁰. Solo a margine noto l'importanza iconica della storia in un particolare contesto storico-artistico, quando nella Francia del neoclassicismo (e forse anche a seguito di una traduzione in francese⁴¹ della *Naturalis historia* di Plinio) la vicenda di Cresimo diviene oggetto pittorico (ad esempio la ritrae Jean-Pierre Saint-Ourse, nel 1792⁴²), per il convergere dell'influsso antico sul neoclassico e l'affermazione di teorie economiche fisiocratiche.

4. *Passaggi storiografici nella romanistica italiana del Novecento*

Occorre a questo punto mettere a fuoco qualche passaggio storiografico, concentrando l'attenzione su alcuni personaggi, protagonisti dell'esperienza giuridica italiana del Novecento.

Un fondatore, uno scienziato (e un pratico) di primissimo ordine Vittorio Scialoja⁴³, è stato davvero un gigante della civilistica-romanistica tra fine del diciannovesimo e primi decenni del ventesimo secolo. Ha saputo – operando – indicare il metodo a generazioni di allievi, praticamente in ogni branca del diritto. Enumerare i suoi *auditores* e descriverne la discendenza sarebbe come stilare un elenco pressoché completo della scienza giuridica del nostro Paese. Anche noi siamo tutti discendenti di quel grande (maestro del maestro del maestro del mio maestro ...). Non possiamo ovviamente, neppure *per indicem*, enumerare i suoi successi, anche politici (fu più volte ministro, prima della svolta totalitaria del fascismo), né descrivere le ramificazioni del suo percorso scientifico, e neppure enumerare alcuni momenti salienti del suo *cursus* accademico. Vorrei, però, fare una breve specificazione, rispetto a una *vulgata* diffusa e presentare qualche elemento relativamente al suo coinvolgimento nella vicenda storica dello studio del diritto agrario (romano e vigente).

La lettura della figura di Scialoja è oggi fortemente orientata nel senso staturalista-legalista, e cioè che quello studioso avesse una visione del diritto strettamente connessa con l'idea di Stato. Ciò è, naturalmente, in parte vero. Un giurista liberale, qual era il nostro, un uomo nato e a lungo vissuto nel mito del Risorgimento nazionale, non poteva che essere ossequioso dello Stato (la nuova Italia unita) e ricondurre ad esso il diritto. Specie nella reazione, che Scialoja propugnava, a una giurisprudenza (formatasi prevalentemente nella vigenza degli ordinamenti preunitari) spesso orientata al vecchio (e incerto) diritto naturale, declinabile (come 'equità') in modalità diverse da interprete

⁴⁰ Cfr. MAZZARINO 1990, 107.

⁴¹ Di POINSINET DE SIVRY 1771.

⁴² Il quadro si trova ora al Los Angeles County Museum of Art.

⁴³ Tra i contributi generali più recenti sul grande giurista, con ulteriore bibliografia: CHIODI 2013, 1833-1837; STOLFI 2012a, 396-400.

a interprete. Su questo punto, in particolare, lo studioso dedicava la notissima prolusione alla cattedra camerte⁴⁴, nel 1879, quando aveva appena ventitré anni. A me sembra che la storiografia critica su Scialoja si sia sostanzialmente quasi fermata, sul punto, a quel precoce intervento. Nel quale, peraltro, il giovanissimo professore faceva dichiarazione di nazionalismo, in uno Stato unitario da meno di vent'anni, e confessava la sua fede nel diritto, che non poteva che essere nel 'diritto positivo'. Ma basta andare un po' più a fondo nello studio di quella grande e poliedrica personalità, per apprezzare un altro filone dei suoi studi (e – se si vuole – un'altra versione del suo credo giuridico). Fluiscono, infatti, nei suoi interessi e si fanno manifesti in sue iniziative accademico-scientifiche e politiche, oltre che in suoi scritti (dagli anni Ottanta dell'Ottocento, agli anni Trenta del Novecento) temi come la consuetudine e – appunto – le tradizioni agrarie, che mostrano uno Scialoja tutt'altro che stretto al diritto positivo statale. Le prassi, i comportamenti, i fatti, l'esperienza vissuta del diritto appaiono in tutta la loro dimensione pratica e diacronica che innerva l'ordinamento, partendo dal basso. E l'interesse specifico di Scialoja è quello di preservare e tramandare un patrimonio, di cui tiene in conto gli istituti fin nelle più minute manifestazioni. Raccogliere gli usi giuridici, le tradizioni, le cerimonie, diviene per il nostro un interesse che lo mantiene vicino ai fatti della vita, lungo tutta la sua esperienza di professore e giurista pratico⁴⁵, tanto da favorire diversi progetti istituzionali, che simbolicamente culminano nella sua Presidenza della Commissione Reale per la raccolta delle consuetudini e degli usi giuridici, e che chiaramente s'intrecciano con la vitalità terragna del diritto agrario, tra antichità romana e contemporaneità, punto d'interesse non secondario di Scialoja e della sua scuola, e, tra gli altri, del già nominato Pietro Bonfante in primo luogo.

Tenendo da parte il suo contemporaneo, Biagio Brugi⁴⁶, proprio dalla scuola scialojana vennero le due voci più importanti della storiografia romanistica sul diritto agrario romano: Fulvio Maroi (avvicinatosi a Roberto de Ruggiero, uno degli allievi che Scialoja aveva avviato allo studio del diritto privato vigente), già magistrato e civilista con forti interessi storici ed etnologici da una parte, il più giovane Edoardo Volterra (tra gli ultimi scolari del grande maestro, anche attraverso Bonfante) dall'altra. Personalità diversissime. Maroi⁴⁷ fu fecondo nell'ibridazione di temi e metodi, dalla papirologia giuridica, ai diritti greci antichi, al diritto agrario romano e attuale, percorse a lungo la strada

⁴⁴ SCIALOJA 1880.

⁴⁵ Cfr. ancora il cenno in STOLFI 2012a, 399 s.; MERCOGLIANO 2012, 171-178.

⁴⁶ CAPOGROSSI COLOGNESI 1988, 271-279; GRELLI 1988, 281-297; MARINO 1988, 299-325; LABRUNA 1988, 327-360 [= 1995, 293-354].

⁴⁷ Sul personaggio, per tutti, COSTATO 2013, 1281-1283 (con altra bibliografia).

(tracciata da Scialoja) degli usi e delle consuetudini, per poi divenire uno dei principali civilisti d'Italia. Fu lui a succedere ad Arcangeli (ricordato all'inizio di questo intervento) sulla cattedra di diritto agrario della Sapienza nel 1935, per poi approdare all'insegnamento civilistico⁴⁸. Le sue tesi sulla 'stirpe' e la sua collaborazione a riviste razziste, tra le quali la famigerata *Difesa della razza*, lo condannano tra quei giuristi non solo fascisti, ma sostenitori delle teorie più orrende del diritto della razza⁴⁹.

Tutt'altra l'impostazione quella di Volterra⁵⁰, ebreo e antifascista convinto, esule e prigioniero negli anni bui del totalitarismo e della guerra, che fu maestro indiscusso del diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo (soprattutto con i suoi studi sulla famiglia e sulle fonti) e – alla fine della carriera – giudice della Corte costituzionale⁵¹. Se Maroi, oltre ai contributi sugli usi, anche attuali, e diversi saggi su aspetti specifici del diritto agrario antico e contemporaneo, illuminò problemi e risolse punti difficili, storici e sistematici, Volterra, in due riprese, fornì (con un lavoro umile ma utilissimo) una maestosa bibliografia del diritto agrario romano, pubblicata in volume autonomo nel

⁴⁸ In particolare, i suoi interessi agraristici, tra diritti antichi e contemporaneità risultano da quanto ripubblicato in MAROI 1952, nel volume II dei suoi *Scritti* (pp. 3-479); i contributi si segnalano di seguito, con indicazione della data di prima pubblicazione: *Il diritto agrario e le sue fonti* (1953); *Origini e sviluppo del diritto agrario italiano* (1953); *Contenuto e carattere del diritto agrario italiano e la sua autonomia* (1953); *La storia del diritto agrario e i suoi insegnamenti* (1936); *Contributo alla storia del Comune rurale nel Medio Evo* (1914); *Il diritto agrario romano nell'arte figurativa* (1943); *Il diritto agrario romano nelle fonti letterarie* (1943); *Il diritto agrario nell'Egitto romano* (1945); *Il diritto agrario nelle epigrafi romane* (1938); *Il diritto agrario nelle fonti cristiane* (1943); *Fattorie agricole-militari ai confini dell'impero romano* (1951); *La famiglia rurale italiana* (1936); *Consorzi familiari fra rustici (la famiglia colonica)* (1953); *Difesa della stirpe e diritto rurale* (1938); *Agricoltura e diritto nella storia della civiltà in Sardegna* (1938); *Per una storia del diritto agrario in Sicilia* (1952); *Il vino e la vite nei classici greci e latini* (1908); *Il diritto agrario e il problema della colonizzazione* (1936); *Nozione di imprenditore agricolo nel nuovo codice civile* (1942); *Primi appunti sulla colonia parziaria nel nuovo codice civile* (1942); *Per una legge organica dell'agricoltura: il contributo della giurisprudenza* (1938); *Il lavoro come base della riforma dei contratti agrari* (1949); *Per una legge sulla proprietà appoderata nelle zone di bonifica* (1941 [1942]); *L'attività dell'abitante in relazione all'acquisto e alla difesa delle servitù pubbliche di passaggio* (1925); *Le attività collaterali della produzione agraria e il criterio dell'accessorietà* (1938); *Le servitù prediali pubbliche nel progetto di codice civile* (1938); *Il sequestro giudiziario di un'azienda agraria e la sua revoca convenzionale* (1940); *Causalità della cambiale agraria e sua pretesa conversione in cambiale ordinaria* (1939); *La locazione del fondo comune e i poteri della maggioranza* (1925); *Per una riforma del procedimento contenzioso in materia di assicurazione contro gli infortuni in agricoltura* (1937); *La riforma agraria cinese: suoi presupposti economici, sociali e giuridici* (1950 [1951]); *Per un centro internazionale di studi di diritto agrario comparato in Roma* (1930); *Per i trent'anni della «Rivista di diritto agrario»* (1953).

⁴⁹ Cfr. CASCIONE 2006, spec. 43-45.

⁵⁰ Per tutti: CAPOGROSSI COLOGNESI 2013, 2067-2069.

⁵¹ Su Volterra giudice costituzionale TALAMANCA 2006, 201-223.

1937⁵² e poi rinnovata e aumentata nel 1951⁵³, censendo centinaia e centinaia di titoli, non solo specifici, ma intrecciati con tutti gli istituti dell'ordinamento romano (nell'ambito dei diritti reali come delle obbligazioni, sotto un profilo storico come dogmatico) che presentassero intersezioni con l'economia agraria antica, considerata sotto il profilo giuridico. Non sono convinta che l'intento di Volterra fosse solo (o prevalentemente) un interesse bibliografico, come ha sostenuto Mario Talamanca⁵⁴. Certo è che lo studioso era (anche) un grande catalogatore di dati e notizie. Osservando gli scritti minori di Volterra, quelli che sembrano marginali, gli interessi agricoli (e quelli relativi alla pesca) disegnano un percorso assai interessante e degno di essere considerato, almeno per il fatto che (escludendo alcune veloci incursioni) mi sembra praticamente l'unico ambito scientifico nel quale Volterra ha significativamente prolungato con continuità le sue analisi fino alla contemporaneità, entrando tra l'altro in dialogo con la dottrina civilistica e soprattutto con la giurisprudenza. Non solo le penetranti osservazioni sull'opera dell'amico Emilio Sereni⁵⁵, ma l'interesse per la condizione giuridica delle Valli di Comacchio, le partecipanze agrarie emiliane, gli usi civici, il vagantivo, l'incolato⁵⁶, sono temi che si appoggiano su tradizioni lunghissime, che avevano evidentemente sollecitato un interesse sistematico del romanista⁵⁷.

Rileggere qualche capoverso della prefazione a quell'opera bibliografica chiarisce molti dubbi sul rapporto tra storia e dogma e sull'importanza del diritto romano nello studio del diritto agrario: «Questi ultimi anni – scriveva nel 1951⁵⁸ – in cui abbiamo assistito in Italia e all'estero allo sviluppo sempre più esteso e rigoglioso della scienza del diritto agrario, hanno confermato l'importanza che in questo campo acquista la ricerca storica, sia per la conoscenza pratica, sia per la costruzione teorica degli istituti. Come scrivevo nel 1937, l'oggetto di studio rimane infatti attraverso i secoli sempre il medesimo, e di conseguenza per i cultori di questa branca del diritto la nozione della struttura degli istituti giuridici, che nei secoli precedenti sono stati applicati

⁵² VOLTERRA 1937.

⁵³ VOLTERRA 1951.

⁵⁴ TALAMANCA 1990a, xxi.

⁵⁵ VOLTERRA 1978, 1-23.

⁵⁶ I vari contributi su temi agrari (e connessi) si possono ora leggere raccolti nel volume VIII dei suoi *Scritti giuridici*, VOLTERRA 2005, pubblicati nella collana «Antiqua, 85»; di seguito si segnalano con l'indicazione della data di prima pubblicazione: *Appunti sulla condizione giuridica delle Valli di Comacchio nel sec. XIX* (1934); *La Partecipanza agraria di Cento* (1939); *In tema di usi civici di pesca e di diritto di vagantivo* (1942); *Sull'istituto dell'incolato* (1943).

⁵⁷ Naturalmente è utilissima per ricerche di questo tipo la dettagliata bibliografia redatta da TALAMANCA 1990b, xxxi-lii.

⁵⁸ VOLTERRA 1951, 3 s.

all'agricoltura, le trasformazioni da questi subite attraverso i vari eventi sociali e politici, l'effetto pratico che hanno raggiunto, costituisce una preziosa e insostituibile esperienza del passato, fornisce una guida insuperabile per lo studio delle norme vigenti, forma la mentalità più adatta per valutare la funzione che ogni istituto compie nella vita sociale ed economica odierna, per prevederne i successivi sviluppi, per concepire e suggerire nuove norme e nuovi istituti che meglio si adattino a perseguire gli scopi attuali. Lo studio storico – continua Volterra – è tanto più importante e proficuo per il diritto agrario italiano, in quanto il giurista può direttamente giovare dell'esperienza del diritto romano, diritto creato, specie nelle prime epoche, per regolare la vita di una società a base eminentemente agricola e sapientemente svolto ed elaborato nel corso dei secoli. Il giurista italiano ha così l'invidiabile privilegio di poter seguire il sorgere e lo sviluppo di istituti giuridici applicati al medesimo territorio ora regolato dall'odierno diritto agrario, di apprenderne le vicende parallelamente alle vicende del popolo romano, in modo da constatare l'effetto prodotto sulla legislazione agraria da ogni avvenimento politico, sociale, economico, di studiare l'applicazione di quegli istituti del diritto intermedio e la loro evoluzione progressiva sino ai nostri giorni. Per dar vita a una ricostruzione sistematica del diritto agrario romano è necessario anzitutto dare agli studiosi un orientamento nella vasta letteratura romanistica. Ed a questo mira il presente lavoro, cui ci auguriamo possa seguire una raccolta delle fonti del diritto agrario romano».

Anche quest'ultima affermazione, nella quale Volterra prevede (a quanto pare) un suo lavoro sulle fonti del diritto agrario romano, smentisce l'idea di Mario Talamanca più sopra criticata⁵⁹.

5. Tre prospettive d'indagine

Descritto il principale problema romanistico (la natura delle XII Tavole come codice rurale o «di contadini») e illustrata (sia pur in breve) la doppia prospettiva storiografica, economica e giuridica, nella quale s'innesta il tema in questione, vorrei ora, attraverso piccoli saggi, che costituiscono proposte di singoli scavi, affrontare dei problemi specifici, storicamente dislocati tra l'età monarchica e il principato.

a) *Bos arator*. Rilevantissima, per l'epoca più antica, la posizione del *bos arator*, cioè del bue espressamente dedicato all'aratura dei campi. Varrone (116-27 a.C.), Columella (4-70 d.C.) e Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) sono concordi nell'affermare che il *bos*, secondo gli antichi, era *animal*, ma *socius* per

⁵⁹ Cfr. *supra* nt. 54.

eccellenza dell'uomo e quindi oggetto del divieto di essere ucciso⁶⁰. L'uccisione era vietata⁶¹ per la funzione economica dell'animale, che veniva così sacralizzato. Allo stesso modo, almeno secondo de Francisci, era reputato sacro l'aratro⁶². Ma con riferimento a questo strumento, potrebbe sorprendentemente mancare il diretto collegamento con l'agricoltura: anche i confini della città, considerati sacri, dovevano essere definiti con un aratro dal vomere in bronzo, dal fondatore della stessa città; l'ipotesi critica viene dal fatto che in tal caso all'aratro venivano aggiogati un toro all'esterno, e una vacca all'interno, non un bue (dunque le due tradizioni sembrano non avere un contatto). La cosa interessante rispetto al *bos* è che le fonti stesse lo paragonano al *civis*: come la comunità tutela il (con)cittatino (questo il senso profondo del termine latino *civis*, secondo la feconda indagine di Benveniste⁶³), così protegge anche il suo *socius* nella principale azione agricola, e cioè il *bos*. Naturalmente, tale norma (di cui è del tutto oscura l'origine: gli studiosi hanno discusso molto – ma senza risultati sostanziali – se sia da far risalire alle *leges regiae*, le più antiche statuizioni dei re, o ai *mores*, le costumanze degli antenati) ha senso rispetto a una rivoluzione economica, individuabile nel passaggio da una società di cacciatori-pastori a una società nella quale lo sfruttamento del terreno si è evoluto nelle coltivazioni cerealicole.

La norma sul *bos arator* sembra andare in desuetudine, ovvero essere conservata, ma giuridicamente depotenziata, solo nella memoria sacerdotale. E probabilmente anche ciò si deve a motivazioni di tipo economico. Pare chiaro che essa sia infissa in una società nella quale la scoperta dell'aratro e della nuova potenzialità produttiva di cui è portatore esalta e protegge gli strumenti

⁶⁰ Si v. Varr. *rer. rust.* 2.5.3: «Hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, siquis occidisset»; Colum. *de re rust.* 6 *praef.*: «[...] nec dubium quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim et in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur, quod olim Graeci tauros italos vocabant, et in ea urbe, cuius moenibus condendis mas et femina boves aratro terminum signaverunt, vel, ut antiquiora repetam, quod idem Atticis Athenis Cereris et Triptolemi fertur minister, quod inter fulgentissima sidera particeps caeli sit, quod denique laboriosissimus adhuc omnis socius in agricultura, cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse quam civem»; Plin. *nat.* 8.70.180: «Socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal, tantae apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a populo Romano die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto».

⁶¹ Cfr. inoltre Cic. *nat. deor.* 2.63.154; Val. Max. 8.1.8. Cfr. VOCI 1953, 59, 68; DE FRANCISCI 1959, 260; ONIDA 2004.

⁶² DE FRANCISCI 1959, 260.

⁶³ BENVENISTE 1969, 367; Id. 1970, 589-596, spec. 590-591 [= 1974, 272-280, spec. 273-274].

produttivi inserendoli nel sistema giuridico. Sistema che è ancora fortemente ritualistico.

b) Lotte per la terra. L'altro esempio che vorrei portare è invece relativo a un fenomeno di lunga durata e – a differenza di quello appena analizzato, che si sviluppa all'interno della primitiva società patrizia (o, se si vuole, 'quiritaria', utilizzando una terminologia cara, ad esempio, ad Antonio Guarino⁶⁴). Mi riferisco alla lunga e complessa storia della fame di terra dei plebei, coinvolti nella storia della *civitas* a partire dall'età etrusca del *regnum* ed entrati in conflitto con le *gentes* patrizie fin dagli esordi della *res publica*. Ebbene, l'economia dell'ordine plebeo, pur essendo ovviamente assata sull'agricoltura, ha una struttura in un certo senso più moderna, essendo articolata sul debito (e ciò anche perché i plebei erano sostanzialmente esclusi dall'*ager gentilicius*⁶⁵ riservato allo sfruttamento da parte delle compagini patrizie).

Fondamentale rivendicazione economica, dovuta anche alla situazione di crisi, era la richiesta di ottenere assegnazioni di *ager publicus*⁶⁶, che l'espansionismo romano rendeva sempre più esteso. Diversi sono i plebisciti 'agrari' fino al decemvirato legislativo⁶⁷, e anche in seguito fino alle cd. leggi *Liciniae Sextiae* del 367. Spesso pretese non accolte, tuttavia, come le *leges sacratae*, costituiscono affermazione del potere autonormativo della plebe stessa, connotate da una forte carica rivoluzionaria. Una rogazione in qualche modo assimilabile alle *leges agrariae* è la *lex Icilia de Aventino publicando* (456 a.C.), che stabiliva l'assegnazione ai plebei del terreno pubblico dell'Aventino a fini di insediamento urbanistico (e che pur essendo ricordata come *lex*, porta il nome di un tribuno): Liv. 3.32.7; 3.31.1 e il lungo racconto di Dion. Hal. 10.31-32.

Ager publicus era la destinazione prevalente delle terre conquistate (solitamente confiscato e destinato all'*ager publicus* 1/3 o 2/3 del territorio dei popoli vinti), ma si consentiva che le terre incolte o meno produttive fossero occupate da chi avesse interesse e mezzi per sfruttarle (cd. *ager occupatorius*). Per la tutela si sviluppò il sistema degli interdetti. Teoricamente revocabili, una volta ottenute queste *possessiones* si rivelavano in pratica definitive: ne godevano quasi esclusivamente i ceti egemoni, che possedevano mezzi e capitali.

Nell'ambito del cd. compromesso Licinio Sestio nel 367, culmine dell'*exaequatio* patrizio-plebea, la tradizione (Liv. 6.35.5) ricorda un provvedimento, una *lex Licinia*, che fissava un *modus* (un limite) alle occupazioni individuali di terre pubbliche, stabilendo che nessun *pater familias* potesse

⁶⁴ GUARINO 1973, *passim*.

⁶⁵ Si v., almeno, CAPOGROSSI COLOGNESI 1983, 73-106 [= 2010, 101-234].

⁶⁶ Su questi temi, che qui si possono solo sfiorare, si v. per tutti, SERRAO 1981, 51-180; Id. 2006, 277-314; MANZO 2001; e, più di recente, ROSELAAR 2010; BALBO 2019, 229-236.

⁶⁷ Cfr. ROTONDI 1912, 195-196.

possederne più di 500 iugeri ossia di 125 ettari (probabilmente il limite è troppo alto per un periodo così risalente)⁶⁸. Il divieto in qualche modo assicurava ai plebei più abbienti, quelli ai quali si stava aprendo la possibilità di condividere il governo con i patrizi, la possibilità pratica di accedere ad una parte almeno delle terre conquistate (*pro commodis plebis*)⁶⁹. Il divieto fu presto violato; il fatto che dalle fonti risulta che il primo a contraddirlo con un'occupazione fraudolenta fosse stato proprio Caio Licinio⁷⁰ è indice della scarsa resilienza politica della norma istitutiva.

Nei primi decenni del II secolo, a seguito delle profonde trasformazioni economiche indotte dall'invasione annibalica, che minò ancor più la piccola proprietà agraria, forse in coincidenza con la creazione pretoria dell'interdetto *uti possidetis*, come ha sottolineato Labruna⁷¹, fu approvata una nuova, più articolata *lex de modo agrorum* di cui abbiamo notizia da Appiano (*b.c.* 1.8.32-34) e Gellio (6.3.37) che conserva un frammento di una celebre orazione di Catone. Questa legge⁷² (innominata) stabilì, oltre al rinnovo del divieto di possedere più di 500 iugeri, che nessuno potesse portare sui pascoli pubblici più di cento capi di bestiame grosso e 500 di piccola taglia, e impose inoltre ai possessori di ingaggiare persone libere per la sorveglianza. Rispetto alla crisi dell'agricoltura del II secolo, la reazione politica si concentrò in iniziative democratiche: prima in una proposta non andata a buon fine di Caio Lelio, poi nelle azioni dei fratelli Gracchi. La *lex Sempronia agraria* di Tiberio⁷³ stabilì di nuovo un limite alle occupazioni di *ager publicus* (500 iugeri per *pater familias*; 250 iugeri per ogni figlio maschio; per l'*auctor de viris illustribus* determinò che il terreno eccedente il limite fosse espropriato e redistribuito in lotti inalienabili di 30 iugeri (?) ai contadini poveri; conferendo poteri ai *Triumviri agris dandis adsignandis iudicandis*, la commissione affidataria dell'esecuzione

⁶⁸ ROTONDI 1912 [1952], 216-218; TIBILETTI 1948, 173-175; Id. 1949, 3-42, spec. 20-27; DE MARTINO 1979, 26-28; FORSÉN 1991, 8-10; MANZO 2001; CAPOGROSSI COLOGNESI 2007, 677-680; TUCCILLO 2018, 114-116.

⁶⁹ Liv. 6.35.4-5: «[...] creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum et pro commodis plebis [...] 5. alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret».

⁷⁰ Cfr. TUCCILLO 2018, 116-118.

⁷¹ LABRUNA 1972, 535 s., spec. 536 [= 1995, 85-87, spec. 87].

⁷² Spesso identificata con la *lex Licinia Sextia de modo agrorum* (si v. ROTONDI 1912 [1952], 216), è a TIBILETTI (1948 e 1949) che si deve l'ipotesi, oggi largamente condivisa, che si tratti di un provvedimento diverso. In questo senso FORSÉN 1991, 78-80; RATHBONE 2003, 145-148; BALBO 2014, 75-77. Dubbioso sul punto CAPOGROSSI COLOGNESI 2007, 694.

⁷³ ROTONDI 1912 [1952], 298-300. Sul problema della gestione dell'*ager publicus* e sulle vicende dei Gracchi molto si è scritto. Si v. almeno FRACCARO 1914; TIBILETTI 1948, 173-236; Id. 1949, 3-42; NICOLET 1967; BADIAN 1972, 668-731; BRINGMANN 1985; LEVI 1999, 31-36; RUSSO 2002, 161-193; ELSTER 2020, 1-13.

del provvedimento. Il veto del tribuno Marco Ottavio all'approvazione della legge agraria fece scatenare una crisi politica che condusse all'*evocatio* del pontefice massimo Publio Cornelio Scipione Nasica Serapione nel corso di una assemblea elettorale (per sancire la legittimità della rielezione di Tiberio?) e dunque all'uccisione di Gracco⁷⁴. Nel 123 a.C., dopo una serie di disordini e un sostanziale blocco rispetto alle idee graccane, fu emanata la legge agraria di Gaio Gracco⁷⁵, che ampliò le politiche e il coinvolgimento attorno al progetto, ma non ebbe miglior sorte, morendo anche il secondo fratello riformatore per gli effetti di un provvedimento repressivo del senato. Nell'ultimo secolo della repubblica il problema della terra rimase al centro della scena, con l'aggravante di doversi sistemare i veterani dei vari potentati, spesso spregiando i diritti degli agricoltori e pastori stabiliti sulle terre che furono confiscate (è notissima la testimonianza poetica nelle *Bucoliche* di Virgilio). La proposta di Servilio Rullo, molto nota attraverso il *de lege agraria* di Cicerone, e la legislazione agraria di Cesare segnano momenti importanti di questa storia, che sarà poi gestita dal principe.

c) *Carmina Priapea*. Un'ultima prospettiva. Ci spostiamo dalla dura lotta politica per la terra a un diverso osservatorio. Mi riferisco ai *carmina Priapea*⁷⁶. Quest'opera in versi (probabilmente composta da un poeta anonimo del I secolo d.C.) ripete molto probabilmente motivi della cultura popolare e rappresenta il dotato dio Priapo come custode dei campi e delle vigne. Una divinità agraria, dunque. L'attività di Priapo è rappresentata da brevi componimenti, che pensiamo apposti come didascalie alle immagini del dio presenti nei campi. L'incrocio d'interesse con le questioni qui trattate sta nella costruzione di un ordinamento che il grande filologo tedesco dell'Ottocento Hermann Usener avrebbe forse ricondotto alla categoria della *Italische Volksjustiz* (per riprendere il titolo del suo noto saggio del 1901)⁷⁷. Si tratta di fattispecie di giustizia privata che eccedono rispetto alle forme del processo ordinario. Il Priapo custode del campo (che ne impersonifica il proprietario, ammantandolo di caratteristiche speciali: la potenza divina e la smisurata attribuzione genitale) il priapo che

⁷⁴ Sul contesto della vicenda rinvio, per tutti, a DE MARTINO 1973², 485-500; GUARINO 1970, 236-266 [= 1994, 303-331]; cfr. GUARINO 1981, 107-126 [= 2008, 105-124]; più di recente LINDERSKI 2002, 339-366 [= 1994, 88-114].

⁷⁵ Fonti e bibliografia in ELSTER 2020, 62-65. Sul periodo immediatamente successivo si v. SACCHI 2006.

⁷⁶ La raccolta, variamente intitolata *Priapea*, *Carmina Priapea*, *Priapeia*, *Carmina Priapeia*, *Corpus Priapeorum*, comprende circa 80 componimenti, sulla cui datazione e paternità si discute fin dal Rinascimento. Su questi problemi, ma anche sul contesto storico-letterario e socio-giuridico in cui si inseriscono, si v. BUCHHEIT 1963; Id. 1997, 367-373; CANTARELLA 1999³, 186-189; KLOSS 2003, 464; BUCHHEIT 2007, 74-79; O'CONNOR 2019, 541-556.

⁷⁷ USENER 1901 [1913].

minaccia i ladri e gli altri disturbatori del dominio altrui con terribili pene, ben diverse da quelle irrogate dalle XII Tavole e successive modificazioni: si tratta di subirne, in vario modo, l'esuberanza sessuale). *Irrumare fures* (C.P. 56.6)⁷⁸ è l'immagine di un mondo arcaico, nel quale non si bilancia la vendetta, che – intesa come minaccia – diviene strumento di prevenzione del delinquere.

6. *Un codice di contadini ... bizantino* (Nómos georgikós)

Vorrei soffermarmi ancora su un tema, questa volta situato oltre i consueti confini temporali dell'esperienza giuridica romana antica (sotto un profilo strettamente cronologico ci troviamo infatti nel medioevo). Dobbiamo per un momento addentrarci nel diritto bizantino, la lunghissima proiezione orientale del diritto romano e in particolare del diritto romano giustiniano. Mi riferisco a una interessante, misteriosa compilazione che reca il nome di *Nómos georgikós*⁷⁹: traduzione greca proprio di quell'idea di «codice di contadini», alla quale si è fatto riferimento discutendo delle XII Tavole. Il *Nómos georgikós* è conservato in molti manoscritti, a partire dal X secolo. Regola i rapporti interni a un villaggio di campagna innominato. Vi si trovano norme sul furto, violazione di confini, danneggiamento di o da parte di animali, concessione di terreni (se si vuole: affitto), ma non compravendite. Sia la datazione (VII, VIII secolo?), è incerta, sia la provenienza (Costantinopoli? Italia?). L'assenza di riferimenti alla coltivazione di olivi e all'allevamento di cavalli ha fatto pensare alla localizzazione del sostrato economico-produttivo al quale fa riferimento in una zona interna dell'impero e forse collinare. Difficile pensare che si tratti, come pure è stato sostenuto, di una raccolta di norme consuetudinarie di una comunità slava (non ci sono termini di provenienza slava). Si è proposto che si tratti di precetti risalenti a Giustiniano (I o II?), poiché in diversi manoscritti risulta il nome di questo imperatore, ma si è anche pensato a regole pregiustiniane, ovvero anche a norme di matrice biblica o ellenistico-orientale o al diritto imperiale.

Qualunque sia la provenienza, il *Nómos georgikós* riflette probabilmente condizioni agricole tra metà VII-IX secolo, in una realtà gestita da contadini liberi (i servi compaiono solo come pastori). Grandi proprietà sono sostanzialmente ignorate nel trattato. Il *Nómos georgikós* è composto da ottantacinque articoli, di cui quaranta sono dedicati all'allevamento e al danneggiamento provocato al bestiame, mentre solo sedici alla coltivazione vera e propria (nove a vigneti e orti, due ad attrezzi agricoli, quattro a case e stalle). Ci sono inte-

⁷⁸ Sul significato del verbo: ADAMS 1981, 125-130; RICHLIN 1981, 40-46.

⁷⁹ Su cui, per una prima introduzione KAZHDAN 1991; da ultimo, KODER 2020, con traduzione in tedesco del testo.

ressanti parallelismi con le coeve leggi germaniche occidentali: la prevalenza degli animali sulle coltivazioni (a proposito della gestione del danno), zone di proprietà comune al villaggio eccetera.

L'interesse particolare di quest'opera per noi ha più di un significato. Per chiudere il cerchio narrativo aperto all'inizio di questa lezione, si è verificata una specializzazione. «Raccolta speciale» la chiama Guarino ma traduce il titolo con «diritto fondiario»⁸⁰. Si tratta di letteratura giuridica destinata specificamente e completamente al diritto agrario. Non è un'appendice a un trattato tecnico di agricoltura, o una specificazione agraristica di un'opera giuridica relativa ai diritti reali (nell'ambito della proprietà o dei diritti reali parziali) o a quelli di obbligazione (contratti agrari, delitti compiuti nel campo dell'economia di campagna), ma proprio di un *Nómos* (legge, diritto, idea distributiva, parola difficile da tradurre ...⁸¹), un *nómos* del contadino, relativo alla regolamentazione dettagliata delle sue esigenze economiche in un determinato contesto (il villaggio che attraverso quest'opera possiamo osservare da vicino). Uno scritto e un tema che mostrano ancora la relazione profonda e continua tra terra e diritto.

⁸⁰ GUARINO 1998, 603.

⁸¹ Per tutti: STOLFI 2012b.

Bibliografia

- ADAMS 1981: J.N. ADAMS, *The Latin sexual vocabulary*, London 1981.
- ARCANGELI 1927: A. ARCANGELI, *I contratti agrari nel 'De agri cultura' di Catone. Prolegomeni*, in *Studi dedicati alla memoria di P.P. Zanzucchi*, Milano 1927, 65-88.
- ARCANGELI 1938: A. ARCANGELI, s.v. *Agrario, diritto*, in *Enciclopedia Italiana. Appendice I*, Roma 1938, 73-74.
- BADIAN 1972: E. BADIAN, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW*, I/1, Berlin-New York 1972, 668-731.
- BALBO 2014: M. BALBO, *Lex tam acerba: la sanzione per i trasgressori del *modus agrorum* nella Roma repubblicana*, in *RFIC* 142, 2014, 75-90.
- BALBO 2019: M. BALBO, *L'estensione delle assegnazioni graccane*, in M. Maiuro, G.D. Merola, M. De Nardis, G. Soricelli (a cura di), *Uomini, istituzioni, mercati. Studi di storia per E. Lo Cascio*, Bari 2019, 229-236.
- BENVENISTE 1969: É. BENVENISTE, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I: *Économie, parenté, société*, Paris 1969.
- BENVENISTE 1970: É. BENVENISTE, *Deux modèles linguistiques de la cité*, in *Échanges et communications. Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss à l'occasion de son 60^{ème} anniversaire*, I, Mouton 1970, 589-596 [= in *Problèmes de linguistique générale*, II, Paris 1974, 272-280].
- BERTOLINI 1991: F. BERTOLINI, *Eduard Meyer: uno storico universale*, in *QS* 34, 1991, 165-182.
- BONFANTE 1930: P. BONFANTE, *Sull'autonomia del diritto agrario*, in *Rivista di Diritto Agrario* 9, 1930, 191-192.
- BRETONE 1987: M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1987.
- BRINGMANN 1985: K. BRINGMANN, *Die Agrarreform des Tiberius Gracchus: Legende und Wirklichkeit*, Stuttgart 1985.
- BRUGI 1897: B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona-Padova 1897.
- BUCHHEIT 1962: V. BUCHHEIT, *Studien zum Corpus Priapeorum*, München 1962.
- BUCHHEIT 1997: V. BUCHHEIT, *Varia Priapea*, in *Hermes* 125.3, 1997, 367-373.
- BUCHHEIT 2007: V. BUCHHEIT, *Einheit und Zeit der Carmina Priapea*, in *Hermes* 135.1, 2007, 74-79.
- CANTARELLA 1999³: E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano 1999³.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1983: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ager publicus e ager gentili-cius nella riflessione storiografica moderna*, in *Studi C. Sanfilippo*, III, Milano 1983, 73-106 [= in *Scritti scelti*, I, Napoli 2010, 101-234].
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1988: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Biagio Brugi, servitù prediali e proprietà dal diritto romano al diritto contemporaneo*, in *Index* 16, 1988, 271-279.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1990: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Roma-Bari 1990.

- CAPOGROSSI COLOGNESI 2005: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Weber e la storia agraria di Roma*, in *Athenaeum* 93, 2005, 527-552 [= in *Scritti scelti*, I, Napoli 2010, 579-604].
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2007: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le radici storiche della lex Licinia de modo agrorum*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, II, Napoli 2007, 677-694.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2012: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana*, Roma 2012.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2013: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. *Volterra, Edoardo*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 2067-2069.
- CASCIONE 2009: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in *Diritto romano e sistemi totalitari nel '900 europeo*. Atti del Seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006), Trento 2009, 3-51.
- CASCIONE 2019: C. CASCIONE, *The Idea of Rome: Political Fascism and Fascist (Roman) Law*, in K. Tuori, H. Björklund (Ed.), *Roman law and the idea of Europe*, London-New York 2019, 127-143.
- CHIODI 2013: G. CHIODI, s.v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1833-1837.
- CORNELL 2013: *The Fragments of the Roman Historians*, I-III, General Editor T.J. CORNELL, Oxford 2013.
- COSTATO 2013: L. COSTATO, s.v. *Maroi, Fulvio*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 1281-1283.
- CRAWFORD 1996: M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London 1996.
- DE FELICE 1974: R. DE FELICE, *Mussolini il duce. Gli anni del consenso 1929-1936*, Torino 1974.
- DE FRANCISCI 1959: P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959.
- DE FRANCISCI, BETTI 1996: P. DE FRANCISCI, E. BETTI, *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, Appendici di G. Lombardi, G. Crifò e G. Luraschi, Como 1996.
- DE MARTINO 1973²: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1973².
- DE MARTINO 1979: F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I-II, Firenze 1979.
- ELSTER 2020: M. ELSTER, *Die Gesetze der späten römischen Republik von den Gracchen bis Sulla (133-80 v.Chr.)*, Göttingen 2020.
- FIORI 2018: R. FIORI, *Il processo privato*, in M.F. Cursi (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, I, Napoli 2018, 45-149.
- FLACH 1990: D. FLACH, *Römische Agrargeschichte*, München 1990.
- FORSÉN 1991: B. FORSÉN, *Lex Licinia Sextia de modo agrorum – fiction or reality?*, Helsinki 1991.
- FRACCARO 1914: P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, Città di Castello 1914.
- GENOVESE 2013: A. GENOVESE, s.v. *Arcangeli, Ageo*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 94-95.
- GIRARD 1902: P.F. GIRARD, *L'histoire des XII Tables*, in *RHD* 26, 1902, 381-436 [= in *Mélanges de droit romain*, I: *Histoire des sources*, Paris 1912, 3-64].
- GOLDONI 2021: M. GOLDONI, *Ageo Arcangeli giusagrarista*, in *Rivista di diritto agrario* 100, 2021, 343-360.
- GRELLE 1988: F. GRELE, *Le dottrine gromatiche nell'opera di Biagio Brugi*, in *Index* 16, 1988, 281-297 [= *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza, Roma 2005, 273-292].

- GROSSI 2000: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000.
- GROSSI 2008: P. GROSSI, *Nobiltà del diritto*, Milano 2008.
- GUARINO 1970: A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in ANA 81, 1970, 236-266 [= *Pagine di Diritto Romano*, III, Napoli 1994, 303-331].
- GUARINO 1973: A. GUARINO, *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973.
- GUARINO 1981: A. GUARINO, *La coerenza di Publio Mucio*, Napoli 1981 [= *Studi di diritto costituzionale romano*, II, a cura di C. Cascione, Napoli 2008, 1-195].
- GUARINO 1988: A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII tavole*, in *Labeo* 34, 1988, 323-335 [= *Pagine di Diritto Romano*, IV, Napoli 1994, 87-101].
- GUARINO 1998: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998.
- GUMMERUS 1906: H. GUMMERUS, *Der römische Gutsbetrieb als wirtschaftlicher Organismus nach den Werken des Cato, Varro und Columella*, Leipzig 1906.
- HUMBERT 2018: M. HUMBERT, *La Loi des XII tables. Édition et commentaire*, Rome 2018.
- KODER 2020: J. KODER, *Nomos Georgikos. Das byzantinische Landwirtschaftsgesetz. Überlegungen zur inhaltlichen und zeitlichen Einordnung. Deutsche Übersetzung*, Wien 2020.
- KLOSS 2003: G. KLOSS, *Überlegungen zur Verfasserschaft und Datierung der Carmina Priapea*, in *Hermes* 131.4, 2003, 464-487.
- LABRUNA 1972: L. LABRUNA, *Les racines de l'idéologie répressive de la violence dans l'histoire du droit romain*, in *Index* 3, 1972, 525-538 [= in versione italiana, *Alle radici dell'ideologia repressiva della violenza nella storia del diritto romano*, in *Adminicula*, Napoli 1995³, 55-91].
- LABRUNA 1988: L. LABRUNA, *Appunti su «società civile e Stato» in Biagio Brugi*, in *Index* 16, 1988, 327-360 [= *Adminicula*, Napoli 1995³, 293-354].
- LEVI 1999: M.A. LEVI, *Aspetti della politica agraria graccana*, in *La question agraire à Rome. Droit romain et société. Perceptions historiques et historiographiques*, Como 1999, 31-36.
- LINDERSKI 2002: J. LINDERSKI, *The pontiff and the tribune. The death of Tiberius Gracchus*, in *Athenaeum* 90, 2002, 339-366 con addenda [= *Roman Questions. Selected Papers*, II, Stuttgart 2007, 88-114].
- LO CASCIO 2021: E. LO CASCIO, *Gli studi di storia agraria romana di Gianfranco Tibiletti*, in *History of Classical Scholarship* 3, 2021, 259-266.
- MANFREDINI 1979: A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano*, I: *Età repubblicana*, Milano 1979.
- MANZO 2001: A. MANZO, *La lex Licinia Sextia de modo agrorum. Lotte e leggi agrarie tra il V e il IV secolo a.C.*, Napoli 2001.
- MARCONE 1997: A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997.
- MARINO 1988: G. MARINO, *Biagio Brugi e il «metodo storico» nella determinazione dei principi del diritto*, in *Index* 16, 1988, 299-325.
- MAROI 1956: F. MAROI, *Scritti giuridici*, I-II, Milano 1956.

- MARRA 1992: R. MARRA, *Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di Max Weber 1882-1889*, Torino 1992.
- MARRA 2002: R. MARRA, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Bologna 2002.
- MAZZA 1989: M. MAZZA, *La storia romana*, in L. De Rosa (a cura di), *La storiografia italiana degli ultimi vent'anni I. Antichità e medioevo*, Roma-Bari 1989, 67-125.
- MAZZARINO 1990: S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, II, Roma-Bari 1990.
- MERCOGLIANO 2012: F. MERCOGLIANO, *Italia «legibus fundata»*. Rileggendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità, in *Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino*, n. s. 1, 2012, 171-178 [= in *Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi*, Napoli 2013, 39-46].
- MIGLIETTA 2018: M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in M.F. Corsi (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento*, II, Napoli 2018, 479-559.
- MOMIGLIANO 1981: A. MOMIGLIANO, *Prefazione. Max Weber di fronte agli storici dell'antichità*, in M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, Roma 1981.
- MOMMSEN 1891: Th. MOMMSEN, *Iudicium legitimum*, in ZRG 12, 1891, 267-284 [= in *Gesammelte Schriften*, II: *Juristische Schriften* 3, Berlin 1907, 356-374].
- MOMMSEN 1903: Th. MOMMSEN, Δωδεκάδελτος, in *Mélanges Boissier*, Paris 1903, 1-3 [= in *Gesammelte Schriften*, II: *Juristische Schriften* 2, Berlin 1905, 141-143].
- NICOLET 1967: Cl. NICOLET, *Les Graques. Crise agrarie et révolution à Rome*, Paris 1967.
- O'CONNOR 2019: E. O'CONNOR, *Carminis Incompti Lusus: The Carmina Priapea*, in Chr. Henriksén (Ed.), *A Companion to Ancient Epigram*, Hoboken 2019, 541-556.
- ONIDA 2004: P.P. ONIDA, *Il guinzaglio e la museruola. Animali, umani e non, alle origini di un obbligo*, in *Diritto@Storia* 3, 2004 [online].
- POINSINET DE SIVRY 1771: L. POINSINET DE SIVRY (trad.), *'Histoire naturelle' de Pline traduite en françois avec le texte latin rétabli d'après les meilleures leçons manuscrites accompagnée de notes critiques pour l'éclaircissement du texte et d'observations sur les connaissances des anciens comparées avec les découvertes des modernes*, I-XII, Paris 1771-1782.
- RATHBONE 2003: D. RATHBONE, *The control and exploitation of ager publicus in Italy under the Roman republic*, in J.-J. Aubert (Éd.), *Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain*, Genève 2003, 135-178.
- RICHLIN 1981: A. RICHLIN, *The meaning of 'irrumare' in Catullus and Martial*, in *CPh* 76, 1981, 40-46.
- ROCHAT 1976: G. ROCHAT, *Il quarto volume della biografia di Mussolini di Renzo De Felice*, in *Italia contemporanea* 122, 1976, 89-102.
- ROMAGNOLI 1972: E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua Rivista*, in *Rivista di diritto agrario* 51, 1972, 2-34.
- ROSELAAR 2010: S.T. ROSELAAR, *Public land in the Roman Republic. A social and economic history of ager publicus in Italy, 396-89 BC*, Oxford 2010.
- ROTONDI 1912: G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912 [rist. anast. Hildesheim 1990].

- RUSSO 2002: A. RUSSO, *Tiberio Gracco e la riforma agraria*, in G. Franciosi (a cura di), *La romanizzazione della Campania antica*, I, Napoli 2002, 161-193.
- SACCHI 2006: O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi. Testo e commento storico-giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli 2006.
- SCIALOJA 1880: V. SCIALOJA, *Del diritto positivo e dell'equità*, Camerino 1880.
- SERRAO 1981: F. SERRAO, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 al 441 a.C.*, in *Legge e società nella Repubblica romana*, I, Napoli 1981, 51-180.
- SERRAO 2006: F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I: *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006.
- STOLFI 2012a: E. STOLFI, *Vittorio Scialoja*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Appendice VIII, Roma 2012, 396-400.
- STOLFI 2012b: E. STOLFI, *Quando la Legge non è solo legge*, Napoli 2012.
- TALAMANCA 1990a: M. TALAMANCA, *Nota*, in VOLTERRA 1990, xi-xxx.
- TALAMANCA 1990b: M. TALAMANCA, *Scritti di Edoardo Volterra*, in VOLTERRA 1990, xxxi-
lii.
- TALAMANCA 2006: M. TALAMANCA, *Edoardo Volterra e la Corte Costituzionale*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, dir. L. Labruna, a cura di M.P. Baccari e C. Cascione, Roma 2006.
- TETI 2021: R. TETI, *Ageo Arcangeli giuscommercialista*, in *Rivista di diritto agrario* 100, 2021, 327-342.
- TIBILETTI 1948: G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, I, in *Athenaeum* 26, 1948, 173-236.
- TIBILETTI 1949: G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme de modo agrorum sino ai Gracchi*, II, in *Athenaeum* 27, 1949, 3-42.
- TREBESCHI 2011: C. TREBESCHI, *Primi appunti per una storia della Rivista di diritto agrario. In memoria di don Carlo Zaccaro (1922-2010)*, in *Rivista di diritto agrario* 90, 2011, 242-262.
- TUCCILLO 2018: F. TUCCILLO, *Editto e ius novum sulle tracce del quod quisque iuris*, Napoli 2018.
- USENER 1901: H. USENER, *Italische Volksjustiz*, in *RM* 56, 1901, 1-28 [= in *Kleine Schriften*, IV, Leipzig 1913, 356-382].
- VOCI 1953: P. VOCI, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI* 19, 1953, 38-103 [= *Scritti di diritto romano*, I, Padova 1985, 226 ss.].
- VOLTERRA 1937: E. VOLTERRA, *Saggio bibliografico di diritto agrario romano*, Firenze 1937.
- VOLTERRA 1951: E. VOLTERRA, *Bibliografia di diritto agrario romano*, Firenze 1951.
- VOLTERRA 1978: E. VOLTERRA, *Emilio Sereni, studioso e storico dell'agricoltura*, s.l., s.d., ma 1978, 1-23 [= *Scritti giuridici*, VIII, Napoli 2005, 239-259].
- VOLTERRA 1990: E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, I, Napoli 1990.
- VOLTERRA 2005: E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, VIII, Napoli 2005.
- WEBER 1891: M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart 1891.
- WEBER 1981: M. WEBER, *Storia economica e sociale dell'antichità*, trad. it. Roma 1981.

IL PATER ANTICO E LA PATRIA POTESTÀ MODERNA:
UN TENTATIVO LEGISLATIVO REAZIONARIO
AI TEMPI DEL FASCISMO*

Cosimo Cascione

ABSTRACT: The essay reports and tries to contextualise the position of P. Bonfante, a very authoritative historian of Roman law (also engaged in civil law) regarding the powers of the father in family law, in the field of the reform of Italian private law. The author evaluates – among other things – the relationship between the political situation of the time (Fascism), the tradition of the myth of Rome, and Bonfante's proposal to give back to the father (and only to him) stronger powers of control over his children.

SOMMARIO: 1. La potente teoria d'uno studioso 'titanico'. – 2. Un'interpretazione storicamente rassicurante. – 3. Involuzione e «rovina» della *patria potestas*. – 4. Una proposta reazionaria. – 5. Un circuito di influenze. – 6. Idea fuori dal tempo e dal credo bonfantiano. – 7. Delegittimazione attraverso la tradizione

1. *La potente teoria d'uno studioso 'titanico'*

Uno dei risultati più robusti (e durevoli) della storiografia romanistica moderna è la riflessione (ovviamente non incontestata, sotto il profilo scientifico¹) di Pietro Bonfante² sulla posizione del *pater familias*, e – per immediata con-

* Questo contributo è il piccolo frutto d'una promessa, forse incautamente fatta agli amici Annarosa Gallo e Pierangelo Buongiorno. Ad onta della brevità del testo, i diversi piani che la ricerca intreccia (diritto romano, storia degli studi, diritto privato codificato, storia politica) hanno richiesto una gran mole di letture e prodotto tanti rivoli di riflessioni non riversati, se non in minima parte, nel testo e nelle note, che non ho voluto appesantire. Spero, ad ogni modo, che almeno due lavori romanistici connessi con questo percorso d'indagine, su D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*) e su presunte leggi regie in tema di diritto di famiglia, possano presto essere pubblicati.

¹ Oltre al contrasto di DE SANCTIS 1909, rilevo, innanzitutto, le posizioni critiche interne alla romanistica italiana di ARANGIO-RUIZ 1914, 13-79 [= Id. 1974, 519-587], cfr. BRUTTI 2015, spec. 92-99, di LUZZATTO 1948; Id. 1951, 457-485; Id. 1962, 193-234; e di VOCI 1952, 101-146 [= Id. 1985, 147-195]; Id. 1953, 307-315 [= Id. 1985, 197-209]; com'è noto, specie rispetto a quest'ultima, a difesa di Bonfante si schierò BETTI 1952, 241-248; sul cambiamento di paradigma spinto soprattutto dalla storiografia anglofona degli ultimi decenni, si v., per tutti, CANTARELLA 2014, 3-21; CASCIONE 2014, spec. 84-85; LAMBERTI 2016, 11-29. Ampia relazione sul tema, dopo gli studi di Capogrossi Colognesi (a partire da CAPOGROSSI COLOGNESI 1988, 111-154 [= Id. 1997³, 253-302], prospettive di storia degli studi in Id. 2010, 147-174 [= Id. 2017, 159-190], ove lo studioso registra pure le adesioni alle tesi di Bonfante), anche in LAMBERTI 2018, 215-238; Ead. 2019, 169-204, e GIUNTI 2019, 143-167. Per un rapido esame critico delle diverse ricostruzioni sui gruppi familiari successive a Maine: SMITH 2006, 108-113.

² Sul personaggio si v. almeno la voce biografica di CAPOGROSSI COLOGNESI 2013, 292-295 (con richiamo degli altri principali precedenti lavori dello studioso, che da più di un trentennio

nessione – la sua tesi (ma sarei portato, in questo caso e contro il mio costume, a usare il termine scelto dall'autore: 'teoria') sulla famiglia romana, iscritta in un modello costante e astorico di sovranità (con il padre di famiglia-monarca), che oggi appare insostenibile³. Nel contempo, detta teoria viene anche, da Bonfante, tessuta in una potente trama interpretativa che si riferiva al diritto privato come a quello pubblico (con comparazioni spesso illuminanti tra le due *positiones*⁴). Inutile dire che tale idea politica sulla struttura familiare romana si riallaccia in maniera profonda a un altro caposaldo della complessiva visione giuridica bonfantiana (invero già del suo maestro Vittorio Scialoja), in tema di diritto ereditario: la priorità storica della successione nella sovranità, e dunque della testamentaria su quella legittima⁵.

Proprio la «sovranità», e insieme la descrizione dei «gravi poteri» riferiti al padre (con la specificazione: «senza limiti», almeno alle origini⁶), terminologia usata tenacemente da Bonfante, costituiscono, insieme con la peculiare «romanità» dell'istituzione (tema accentuato già nelle fonti, ricordo per tutti il notissimo passo di Gaio⁷), la compagine definitoria che, per il romanista, illustra la *patria potestas*.

L'argomento è annunciato fin dagli esordi dell'opera scientifica⁸ dello studioso di Poggio Mirteto e continuamente ripreso (su qualche margine, riesaminato⁹), sia nella vasta produzione specifica in tema di *familia* (riversata

è il più attento, e non agiografico, interprete della vicenda intellettuale di Bonfante) e il recente volume collettaneo, curato da PIRO, RANDAZZO 2019.

³ Per tutti, basti il richiamo della rilettura critica, didascalica ma non semplificata, di CAPOGROSSI COLOGNESI 1989², 5-10; cfr. Id. 2012, spec. 258.

⁴ Rinvio, per un *case study* in tema di collegialità e condominio, a CASCIONE 2003, 39-101 [= Id. 2020, 3-58].

⁵ Fondamentale la definitiva messa a punto (sulla base dell'esplicita importanza data all'evoluzionismo) in BONFANTE 1930, 71-83 [= Id. 1974, spec. 91-107]; a proposito dell'influsso di Scialoja sull'allievo (anche oltre la prospettiva del diritto successorio e fin nell'elaborazione della teoria politica della famiglia) si v. CAPOGROSSI COLOGNESI 2012, spec. 258; BRUTTI 2013, 60-61; ma sulla specifica differenza delle due posizioni dottrinarie: BONFANTE 1930, 95 [= Id. 1974, 121].

⁶ Specificazione, invero, quasi immediatamente contraddetta, se nel medesimo contesto narrativo lo studioso parla di limitazioni fin dai tempi di Romolo, come si vedrà *infra* § 3.

⁷ Gai 1.55; cfr. I. 1.9.2. Altre fonti in LOBRANO 1984, 1 nt. 1.

⁸ Cfr. la significativa impostazione in BONFANTE 1888-1889, 100 s. nt. 1, 169, 296 s. nt. 1 (con interessante comparazione tra *familia* romana e famiglia moderna), 316. Siccome la citazione del famoso saggio d'esordio sulle *res mancipi* ha motivi legati alla cronologia delle opere dello studioso, mi riferisco all'edizione originale, in due fascicoli, e non alla riedizione in BONFANTE 1918, 1-326 (che dichiaro, per pura vanteria bibliografica, di aver direttamente utilizzato, senza ricorrere alla più diffusa ristampa del 1926), fin dal titolo variamente modificata; cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2012, spec. 257 (*ibidem* nt. 257, sulla rarità dell'ed. 1918 degli *Scritti giuridici varii*).

⁹ Come dichiara espressamente lo stesso BONFANTE 1916, ix-x.

in gran parte nel primo volume degli *Scritti giuridici*¹⁰), sia nel monumentale *Corso*¹¹ (in realtà un trattato, anche se ampiamente basato su un'esperienza didattica di vari decenni¹²), sia ancora nella manualistica, diffusissima (nelle varie edizioni delle *Istituzioni* e della *Storia*, come nel *Diritto romano*, meno utilizzato in letteratura, che invero segue da presso il testo istituzionale)¹³, ben oltre i confini nazionali¹⁴.

Una delle finalità più caratteristiche di Bonfante storico del diritto antico sta nella rilettura del *ius* romano tesa all'interpretazione e anche alla revisione del diritto civile vigente¹⁵. La sua storiografia, che affonda le radici nell'etnologia e nella sociologia, nel metodo che l'autore stesso chiama naturalistico¹⁶, è fortemente indirizzata all'attualità. Un'operazione davvero titanica¹⁷, alla cui base sta l'enorme coerenza di fondo dello studioso¹⁸, attuata attraverso una strategia che contempla l'impiego, talvolta veemente¹⁹, di meccanismi comunicativi e argomentativi tipici del giurista di quell'epoca. Lungo decenni di azioni così orientate, Bonfante da una parte utilizza le note a sentenza (il cui peso, nel sistema precedente alla Costituzione repubblicana, è oggi difficilmente misurabile)²⁰, dall'altra impiega varie tipologie di annotazione, postillazione e commento della trattatistica francese e tedesca sul diritto civile versata in italiano²¹, lo strumento quotidiano cioè dei giuristi pratici, in un'età nella quale gli orizzonti conoscitivi di giudici e avvocati erano al contempo ridotti sotto il pro-

¹⁰ BONFANTE 1916.

¹¹ In particolare nel primo volume (BONFANTE 1925a), dedicato al *Diritto di famiglia*.

¹² SINI 2003, § 3.

¹³ Non intendo procedere a un lavoro minutamente stratigrafico, che in questa sede potrebbe apparire pedante (soprattutto rispetto all'alta uniformità, anche testuale, delle posizioni di Bonfante), ma tengo in via di principio presenti la prima e l'ultima edizione dei due più noti manuali, insieme con l'unica del *Diritto romano*: BONFANTE 1896: Id. 1987; Id. 1903: Id. 1959; Id. 1900: Id. 1976.

¹⁴ Penso alle numerose traduzioni (in olandese: BONFANTE 1919 [poi rist. 1929]; francese: BONFANTE 1928; spagnolo: BONFANTE 1929 [rist. 2002], Id. 1944; estone: BONFANTE 1930; ceco: BONFANTE 1932; cinese: BONFANTE 1992), direi un caso unico nella romanistica italiana.

¹⁵ Sorprende un po' l'interpretazione di BONINI 1999, 231 e nt. 58, che intende l'opera dello studioso quasi come meramente storica.

¹⁶ Ora, diffusamente, ARCARIA 2019, 35-63. Importanti riflessioni in CAPOGROSSI COLOGNESI 1997³, spec. 67-73, 253-302, 319-324, 374-380.

¹⁷ L'aggettivo, invero mitigato da un «quasi», è usato da CAPOGROSSI COLOGNESI 1988, 113, e ripreso ora da GIUNTI 2019, 144.

¹⁸ L'unità dell'opera del maestro è la prospettiva di rilettura di FREZZA 1959, 371-390 [= Id. 2000, 271-290]; cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI 2012, 251-260.

¹⁹ Di «aggressività discorsiva» di Bonfante ha parlato CAPOGROSSI COLOGNESI 1997³, 319.

²⁰ Sulle note a sentenza di Bonfante: IRTI 1990a, 132 [= Id. 1990b, 11]; CASCIONE 2003, 70-87 [= Id. 2020, 37-45].

²¹ Ne dà un elenco SINI 2003, § 3; cfr. ALBERTARIO 1933, 19.

filo quantitativo e transnazionali e le tesi dottrinarie fortemente influenti sulle decisioni delle corti. Nei vari volumi del *Corso* portati a termine dall'autore si trovano spesso, a chiusura di ciascun argomento, paragrafi che riassumono lo stato del diritto positivo e suggeriscono anche le possibilità di interpretazione di punti al suo tempo dibattuti attraverso il diritto romano. Tutti questi strumenti costituiscono un'importante massa critica romanistica che non poco, e in non pochi campi, influenzò, in quei tempi, la ricerca e la pratica.

2. *Un'interpretazione storicamente rassicurante*

Naturalmente, a prima vista, sembrerebbe che proprio il diritto di famiglia e – in particolare – la posizione del *pater*, così centrali per Bonfante romanista, restassero fuori dal percorso attualizzante. Troppo lontana dalla fenomenologia della (pur patriarcale) famiglia di fine Ottocento-inizi Novecento era infatti la società romana arcaica, nella quale si era scolpita la figura del *pater familias*, con poteri estesissimi sui sottoposti e del tutto centrale (almeno nelle forme) all'interno del circuito economico antico.

Un illustre civilista-romanista un po' più giovane di Bonfante (e appartenente anch'egli alla scuola di Scialoja), Roberto de Ruggiero²², autore di un manuale che per estensione e profondità s'era – in più edizioni – assai affermato nella scuola e nel foro, scriveva: «Altrettanto remota dalla *patria potestas* del diritto romano, quanto la famiglia moderna è remota dalla famiglia agnaticia dei Romani, la potestà patria del diritto vigente è l'autorità che nel gruppo familiare spetta ai genitori sui figli minori»²³.

Non si può naturalmente (e non si vuole) qui fare la storia dell'istituto familiare nei secoli²⁴, ma due furono gli elementi epocali che incisero profondamente sulla potestà paterna, svelandone l'irrisolvibile declino: la norma rivoluzionaria francese²⁵ che stabilì l'emancipazione dei figli con la maggiore età, e il Codice civile, quello di Napoleone, che nel 1804²⁶, riconobbe formalmente

²² Sul personaggio: DI MAJO 2013, 716-717.

²³ DE RUGGIERO 1926, 224.

²⁴ Rinvio al bel libro di CAVINA 2007; altri svolgimenti (con bibliografia) nella voce enciclopedica dedicata dallo stesso autore al diritto di famiglia (CAVINA 2012, 683-686).

²⁵ Decreto del 28 agosto 1792; sul contesto, le reazioni e i ripensamenti: CAVINA 2007, 187-197.

²⁶ Invero, il titolo «De la puissance paternelle» fu emanato con decreto il 13 germinale dell'anno XI (24 marzo 1803). Del Code civil rilevano soprattutto gli art. 371 («L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère»), 372 («Il reste sous leur autorité just'à sa majorité ou son emancipation»), 373 («Le père seul exerce cette autorité durant le mariage»). Sul percorso normativo di avvicinamento: CAVINA 2007, 191-193; sull'articolato del Codice napoleonico, in particolare, 195-197.

alla madre la contitolarità dei poteri. Le due norme, come tantissime altre (e con qualche declinazione differenziata), seguirono il successo delle idee rivoluzionarie (e delle armate napoleoniche), impiantandosi – tra l'altro – nelle legislazioni italiane preunitarie²⁷ e poi nel Codice del 1865²⁸.

Come si osserverà più da vicino²⁹, proprio Bonfante aveva descritto la decadenza dell'istituzione già nei tempi romani e poi fino ai suoi giorni. Eppure, almeno su un punto (e in dialogo con i pratici), il romanista indica nei principi romani gli strumenti ancora utilissimi, *mutatis mutandis*, per l'interpretazione del «sistema odierno» dei rapporti patrimoniali discendenti dalla *patria potestas*. Pur registrando modificazioni sostanziali e l'isterilimento generale dell'antico modello, l'autore sostiene infatti con forza l'utilità pratica del diritto romano, sottolineando come attraverso il richiamo ad esso possano essere risolte incertezze della giurisprudenza: «Ciò posto, nelle linee fondamentali il sistema giustiniano può servire ancora opportunamente di commento e complemento alle leggi odierne, e, anche dove il sistema giustiniano in parte diverge, nondimeno il suo spirito è uno strumento utile di interpretazione». In particolare, Bonfante passa ad analizzare due punti controversi nella prassi postcodicistica: «Per esempio, si domanda se l'usufrutto legale si estenda ai beni donati dal padre stesso, qualora, s'intende, egli non abbia all'usufrutto espressamente rinunciato. La risposta non può essere che affermativa: nel diritto romano le donazioni del padre al figlio non erano lecite, ma senza dubbio se fossero state tali, si sarebbero dovute annoverare nel peculio avventizio regolare, poiché il peculio avventizio irregolare, il peculio castrense e il peculio quasi castrense costituiscono l'eccezione, non la regola, e, conforme a ciò, anche i beni non soggetti ad usufrutto legale nel diritto nostro sono eccezioni. Si domanda se i creditori abbiano diritto sull'usufrutto del padre, sottratte le spese pel minore. Ora anche ciò, a nostro avviso, benché la giurisprudenza sia incerta, non può essere dubbio. L'usufrutto è un diritto del padre, e sebbene l'art. 230 stabilisca delle restrizioni ignote al diritto romano, come sarebbero appunto le spese d'istruzione e di educazione dei minori (Giustiniano sancisce in proposito semplicemente che il padre è obbligato a sostenerle, indipendentemente da qualsiasi usufrutto), tuttavia il concetto di questo usufrutto non è mutato». Costruito tale *modus interpretandi*, che sale fino all'ipotesi storicamente impossibile (donazione, nel

²⁷ Nel dettaglio: CAVINA 2007, 201-212.

²⁸ Art. 220 («Il figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i genitori. // Egli è soggetto alla podestà dei genitori sino all'età maggiore od all'emancipazione. // Durante il matrimonio tale podestà è esercitata dal padre e, se egli non possa esercitarla, dalla madre. // Sciolto il matrimonio, la patria podestà viene esercitata dal genitore superstite»). Il titolo sulla patria potestà si allungava fino all'art. 239.

²⁹ Cfr. *infra* § 3.

diritto romano, del padre al figlio in potestà), per attivare il principio generale del rapporto tra regola ed eccezione, e poi tiene ferma la struttura dogmatica del diritto reale (e dunque il vantaggio del padre) di fronte alle forti limitazioni (a favore del figlio), che avevano condotto la giurisprudenza maggioritaria (ma non la Cassazione napoletana³⁰) a negare che i creditori del genitore potessero addentare perfino quanto gli restasse, pagate le spese per il minore. Ebbene, se Bonfante difende la posizione del padre in tema di usufrutto sui beni del figlio minore, e lo fa in dichiarata continuità con il diritto giustiniano del *pater familias* sui *bona adventicia* del *filius*, la sua interpretazione è assai più timida sulla parte «politica» della patria potestà. Nello stesso *Corso* che si è appena citato, queste sono, infatti, le riflessioni di comparazione tra il diritto romano e quello civile vigente: «Il diritto dei Codici moderni ha abrogato le ultime sopravvivenze della patria potestà romana e sommerso l'antico istituto sovrano». Lo studioso è assai chiaro: prende in considerazione, sia pur sintetica, l'effetto del complessivo movimento codificatorio, che – con atti espliciti, abrogazioni – avrebbe eliminato ciò che dell'antico istituto era «sopravvissuto». Risultato: la «sommersione» della *patria potestas*. Continua: «La sua base è spostata: è la protezione del figlio, non l'interesse egoistico del padre (come poteva accadere via via più nel periodo civile poiché, quando un istituto è collocato in un ambiente sociale, che non è il suo, la trasformazione o la degenerazione delle funzioni è fatale) che ispira e domina il nuovo istituto, decorato del nome di patria potestà. Essa cessa con l'età maggiore, è esercitata dal padre non mai dall'avo, anzi se il padre non possa esercitarla (morte od assenza pure temporanea) dalla madre (art. 220). La disciplina non eccede i limiti della correzione domestica, gli abusi sono repressi (art. 233): il figlio non può abbandonare la casa paterna ed il padre ha diritto di richiamarlo, ricorrendo, ove occorra, al presidente del tribunale civile; ma il presidente, sull'istanza dei parenti o del pubblico ministero, o, in caso d'urgenza, del pretore, può anche ordinare per giuste cause l'allontanamento dalla casa paterna (art. 221). Il ricorso eventuale per collocare il figlio in una casa di correzione (art. 223-224 cod. civ.³¹) è ancora l'eco della disposizione inserita nel *Corpus iuris* (L. 3 C. *De p. p.* 8, 46) col nome di Alessandro Severo, che contrassegna la fine della patria potestà romana: i doveri di ossequio, di riverenza e simili appartengono agli obblighi verso i genitori, sanciti [...] anche dal diritto romano e punto inerenti alla patria potestà: è questo nuovo ordinamento che deve guidare l'interprete»³².

³⁰ Con decisioni costanti, dal 1882 al 1903, registrate da BRUNO 1937, 92 nt. 3.

³¹ In realtà si trattava della disposizione di cui all'art. 222.

³² BONFANTE 1925a, 89. Questo il testo del rescritto severiano: «Si filius tuus in potestate tua est, res adquisitas tibi alienare non potuit: quem, si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare iure patriae potestatis non prohiberis, artiore remedio usurus, si in pari contumacia

Queste righe sintetiche sono per più versi interessanti. In primo luogo, Bonfante immediatamente sposta la «base» della patria potestà dall'individualismo paterno, dall'«egoismo», che avrebbe caratterizzato il diritto classico, che qui chiama il «periodo civile»³³ del diritto romano, alla protezione dei figli. Poi enuncia un canone di metodo, innestato nella sua visione evolutivista: «quando un istituto è collocato in un ambiente sociale, che non è il suo, la trasformazione o la degenerazione delle funzioni è fatale». Questo dato organicistico, mostra la natura storica del fenomeno giuridico e la difficoltà dei trapianti e delle resistenze fuori tempo (in contraddizione con le modificazioni delle società). Di seguito enumera gli esangui poteri del padre, allargati potenzialmente alla madre. La capacità di imporre disciplina è, dunque, perimetrata all'interno della lieve correzione domestica. Il richiamo alla costituzione di Alessandro Severo (in C. 8.46.3), che risale al 227, è particolarmente rilevante, perché con esso Bonfante dichiara «la fine della patria potestà romana», contraddicendo i vari luoghi nei quali ne aveva sostenuto la sopravvivenza almeno fino a Costantino³⁴ e addirittura a Giustiniano³⁵. Ma il punto maggiormente rilevante del ragionamento sta alla fine del paragrafo: premesso che ossequio e riverenza nei confronti dei genitori (entrambi) non hanno nulla a che fare con la patria potestà, lo studioso avvia l'interprete del diritto positivo a lavorare informato di un'evoluzione che sembra recidere la connessione dell'istituto attuale (che pure porta il nome antico, ma questo è solo «decoro» esteriore, come Bonfante più volte ripete) da quello romano. Dunque, se nell'ambito patrimoniale dei poteri genitoriali è utile e opportuno richiamare il diritto romano, in quello disciplinare, che maggiormente connotava la *patria potestas*, avvicinandola alla sovranità, il giurista pratico deve intraprendere una strada nuova.

perseveraverit, eumque praesidi provinciae oblaturus dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris».

³³ Sottolineo che «periodo civile» torna, nel lessico didattico di Bonfante, per indicare l'evoluzione, dall'età primitiva in forme meno rudi, a proposito di *manus iniectio* e di *pignoris capio* (ad esempio: BONFANTE 1896, 93 [= Id. 1987, 100]; ma la terminologia era utilizzata anche nelle prime edizioni della *Storia*, sullo stesso tema; cfr. BONFANTE 1909, 235).

³⁴ Il più specifico mi pare essere BONFANTE 1987, 134 s. nt. 22. Per una visione complessiva, occorrerebbe guardare anche al *ius vendendi* del *pater familias* e alla costituzione costantiniana in C. 4.43.2, su cui BONFANTE 1906, 113-121 [= Id. 1916, 64-69, ove è aggiunta una *nota* di aggiornamento del 1915, 70-71]; la materia è ora da rivedere sulla base di LORENZI 2018.

³⁵ BONFANTE 1896, 140 [= Id. 1987, 164]: «la patria potestà perdura ancora nel diritto giustiniano e il potere sovrano del *paterfamilias* esonera il diritto dal regolare le relazioni domestiche tra padre e figli». La citazione contrasta con l'idea espressa nell'altra, ricordata più avanti, in fine del § 3.

3. *Involuzione e «rovina» della patria potestas*

Teoria potente, quella del padre-sovrano, che, com'è noto, serve a Bonfante per spiegare le origini della città. Non ci avventuriamo su questo percorso, peraltro battutissimo dalla storiografia. Riprendiamo, invece, sia pur rapidamente, il pensiero dello studioso nella considerazione della decadenza e della restrizione dei poteri paterni, che – invero – risalirebbe addirittura al tempo dei primi *reges*. Quel che qui interessa non è la valutazione storico-giuridica dei singoli problemi, ma la registrazione, da parte di Bonfante, di notizie che nel complesso usa per edificare, sia pur tra contraddizioni, la sua tesi.

Le fonti ricordano infatti una legge, di Romolo³⁶, che obbliga a mantenere in vita e allevare tutti i figli maschi e le primogenite, limitando fortemente il diritto di esposizione della prole intestato al padre. E ancora un'altra³⁷ che vieta di uccidere i minori di tre anni (a meno che non si trattasse di *monstra* e che questo stato non fosse attestato da cinque vicini). A Numa, il secondo «fondatore»³⁸, è attribuita una *lex* che impediva al padre di vendere il figlio al quale si fosse già dato il permesso di prendere moglie³⁹. Nell'età della Repubblica, poi, quando emergono storie di paternità ferree, i censori (magistrati che entrano nelle mura di casa, e fin nella camera da letto per la sorpresa degli storiografi greci⁴⁰) arginano gli eccessi dei poteri paterni, come talvolta anche i tribuni della plebe⁴¹. Traiano, nel principato, obbliga un padre troppo duro a emancipare il figlio, e, morto questo, gli nega la *bonorum possessio ut manumissor* (su parere conforme di Nerazio e Aristone)⁴². L'imperatore Adriano sembra ancora esaltare fieramente la peculiarità della patria potestà, ma condanna alla *deportatio* un padre che aveva ucciso («da brigante», durante una battuta di caccia) suo figlio, per aver commesso adulterio con la matrigna, sua moglie⁴³. Solo con i tempi successivi, dell'ellenizzazione spinta e del Cristianesimo, le cose cambieranno: Giustiniano continuerà, vantandosene, a ripetere la vecchia storia, ma le cose ormai erano trasformate rispetto al diritto antico, certamen-

³⁶ Dion. Hal. 2.15.2.

³⁷ Ancora in Dion. Hal. 2.15.2.

³⁸ Sull'importanza di Numa legislatore si v. ora ARICÒ ANSELMO 2014, 29-61; DILIBERTO 2018, 106-109.

³⁹ Dion. Hal. 2.27.4-5; Plut. *Numa* 17.5.

⁴⁰ Dion. Hal. 20.13.3; cfr., di recente, CLEMENTE 2016, 446-500.

⁴¹ È strano come AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2009, 130, registri che la storiografia non abbia ricordato l'intervento dei tribuni per mitigare i poteri paterni, quando questo risulta perfino dall'opera istituzionale di Bonfante, alle cui posizioni, invero, lo studioso cileno non dà grande importanza, pur citandole (ad esempio: 25 nt. 1, 38 nt. 35, 46 ntt. 55, 56, 58).

⁴² D. 37.12.5 (Pap. 11 *quaest.*).

⁴³ D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*), testo ipercitato dai romanisti.

te con la prevalenza del *ius publicum* sul *ius patrium* che Bonfante fa risalire a Valentiniano⁴⁴. Naturalmente anche il precoce avvillimento del *ius vendendi* del *pater familias*, “scalzato nelle sue basi sin dall’epoca preistorica dello Stato romano e abolito di fatto nell’epoca storica”⁴⁵ contribuirebbe a sfigurare l’originario potere sovrano, come le limitazioni al *ius noxae dandi*, conservato solo per gli schiavi nel diritto giustiniano⁴⁶.

Bonfante è perfettamente consapevole di questa «involuzione» e dello stabilizzarsi, trascurando il passare dei secoli e le declinazioni particolari, dell’istituto. «La rovina si compie nell’ultima epoca, sotto l’influenza ellenica, cui si allea per avventura il nuovo spirito cristiano»⁴⁷. «Rovina» mi sembra termine molto indicativo del pensiero di Bonfante. L’occhio del romanista percepisce, di séguito, la stabilità di lunga durata, e congiunge direttamente, addirittura, il diritto giustiniano con quello vigente ai suoi tempi: «Nonostante l’enfasi con cui le Istituzioni rinnovano l’antico vanto, la patria potestà è ridotta all’epoca romano-ellenica e nel diritto giustiniano ad un misurato potere di correzione e di disciplina. Nei casi gravi il *paterfamilias* deve rivolgersi al magistrato o ai presidi delle province. Salvo l’esser un *diritto esclusivo* del maschio (anzi dell’ascendente più remoto) e *perpetuo*, esso non differisce gran fatto, in questi limiti, da quel potere di correzione e di disciplina, ch’è attribuito dalle nostre leggi al padre o alla madre e decorato col titolo della patria potestà»⁴⁸. Alla fine dei conti, il romanista appare del tutto in linea con l’interpretazione civilistica della regressione o trasformazione della patria potestà in un ufficio protettivo della prole⁴⁹.

4. Una proposta reazionaria

Rispetto a questa pagina, pubblicata nel 1925 e a questo svolgimento, che mostra ampie e definitive limitazioni già romane (o almeno romano-elleniche,

⁴⁴ BONFANTE 1987, 135.

⁴⁵ BONFANTE 1906, 115 [= Id. 1916, 64].

⁴⁶ Ancora BONFANTE 1896, 124 [= Id. 1987, 135].

⁴⁷ BONFANTE 1987, 135.

⁴⁸ BONFANTE 1896, 125 [= Id. 1987, 135]. Il riferimento è esplicitato all’art. 220 del Codice del 1865 (ove ancora «podestà»), poi agli art. 315-317 di quello del 1942 (nella versione originaria, non novellata), dai curatori dell’ed. 1987 (Giuliano Bonfante e Giuliano Crifò). Il calco latino dell’aggettivo (non «paterna», ma «patria») mi sembra simbolo perdurante della tradizione, anche quando questa avrà perso ogni pratico vigore.

⁴⁹ Tra la sconfinata letteratura, cito INVREA 1935, 185-204, un avvocato torinese di nobile famiglia e politicamente attivo in campo cattolico, perché basa la sua analisi sulle indagini storiche di Bonfante ed è critico sull’impostazione codicistica di matrice francese dell’art. 220 (e sulla terminologia utilizzata dal legislatore); su di lui v. ZUSSINI 2007.

come usava dirsi) dei poteri paterni, tanto più è sorprendente quanto l'anziano studioso (tra l'altro già minato nel fisico⁵⁰), un principe degli studi giuridici nel Paese e per un certo tempo protagonista, a quanto pare, di una contesa per il primato culturale nazionale⁵¹, sosterrà di lì a qualche anno, sferrando l'ultimo suo fiero, inaspettato attacco.

Mi riferisco alla proposta (invero poco discussa da vicino)⁵², fatta, nel 1930, nelle funzioni di relatore della riforma del Codice civile, sull'estensione della «Patria potestà». Una proposta reazionaria, che aveva l'intento di «rinvigorire» l'istituto, rafforzando i poteri del padre. Reazionaria in senso proprio: Bonfante registra i cambiamenti nella società, come si è visto evidenti anche per i giuristi, e «reagisce» arroccandosi in un modello storico, del tutto inattuale perfino nella sua visione del *Corso*.

Occorre leggere il testo della Relazione al Progetto del I libro del Codice civile della Commissione al Ministro della Giustizia e degli Affari di culto, Alfredo Rocco, presentata da Vittorio Scialoja, nelle sue funzioni di presidente della sottocommissione relativa al Codice civile, il 27 settembre 1930⁵³. Il commento al titolo IX di quel progetto (che nell'articolato corrispondeva ai nr. 367-401) è assai breve e si riduce a una paginetta. Nella prima parte, questa è, però, a prima vista eclatante, proprio per la registrazione dell'opinione di Bonfante, che nel complesso viene respinta dalla maggioranza⁵⁴.

La riforma della patria potestà si ispira al pensiero di rinforzare questo istituto e con esso la disciplina della famiglia e a un tempo stesso provvedere alla tutela della prole⁵⁵.

Il primo capoverso della proposta ne indica i fondamenti programmatici, l'ispirazione politica. Evidentemente era sentita la necessità di «rinforzare» l'i-

⁵⁰ Per tutti: VOLTERRA 1937, 378 [= Id. 2005, 110]; cfr. MAROTTA 2015, 288.

⁵¹ Riprendo il succo della nota tesi di SCHIAVONE 1990, spec. 286-293; cfr. CASCIONE 2011, 97-104, con bibliografia.

⁵² Purtroppo BONINI 1993³, 129 (la pagina è dal III capitolo del saggio *I romanisti e il I libro del Codice civile del 1942*, nella strana numerazione adottata dall'autore), pur preannunciando l'analisi specifica del punto, non l'ha condotta a termine: pochi riferimenti (e non tutti perspicui, cfr. l'osservazione proposta *supra* in nt. 15) si trovano in Id. 1999, 261-272, 273; cfr. anche CAVINA 2007, 266.

⁵³ La letteratura sulla (ri)codificazione civile è ormai sconfinata; basti un rinvio a RONDINONE 2003, oltre che ai già citati contributi di BONINI 1993³, e Id. 1999, con *addenda* bibliografici: 293-309.

⁵⁴ Sulla composizione della commissione, ampiamente BONINI 1993³, *passim*; cfr. ALPA 2000, 261 (che a p. 262 vede in Bonfante un esponente della «tradizione»).

⁵⁵ Cito da COMMISSIONE REALE 1931, 184, emendando un evidente, poco significativo, errore di stampa.

stituito potestativo, con una finalità immediatamente tesa a irrobustire la disciplina della famiglia e anche badare «alla tutela della prole». L'espressione della frase («a un tempo stesso») sembra dare pari dignità a quest'ultimo obiettivo generale, che certamente rientra direttamente nella politica del regime fascista allora imperante, ma l'ordine del discorso mostra (o almeno sembra mostrare) che tale proposito è sottoposto all'impostazione in primo luogo disciplinare della questione: il «rinforzare» è indirizzato anche alla disciplina della famiglia. Famiglia e – più in particolare – prole vengono dunque sottoposte, in tale visione, a un principio gerarchico che si esprime nell'istituto potestativo. Emerge un contrasto, che si legge nel prosieguo della *Relazione*:

Sul primo punto diverse tendenze si sono manifestate nella commissione: l'una, alla quale si riallaccia il relatore, nel senso di un deciso rinvigorismento della patria potestà, la quale andrebbe distinta dalla cura e dall'ordinaria vigilanza e deferita come autorità soltanto al padre, almeno sinché questi è in vita e in condizione di esercitarla, coordinando la riforma nell'interesse della famiglia e della società, con una maggiore autonomia concessa al capocasa in tema di successione a un ripristino dell'istituto della diseredazione per gravi infrazioni morali [...].

Fin qui l'opzione Bonfante: la potestà si irrigidisce e specifica (quasi per via etimologica, o di rinvio storico al diritto romano) in un potere più 'duro', deferito al solo padre in condizione di esercitarlo e distinto dalla cura per i figli (minori, perché la vera grande differenza col *ius* antico, e cioè la natura in sé perpetua della *patria potestas*⁵⁶ non viene toccata). La «cura» va accoppiata all'«ordinaria vigilanza»: sono quasi le premesse all'esercizio della potestà. Bonfante aveva perfettamente compreso che la famiglia rigidamente gerarchizzata e la società patriarcale erano strutture collettive legate a doppio filo e in crisi. Sorprende, forse, la fiducia concessa a una figura sociale, il «capocasa» (nel termine, non usitato ma abbastanza tipico del lessico bonfantiano⁵⁷, mi sembra di poter leggere una radicalizzazione potestativa del capofamiglia). A sostegno della sua posizione viene recuperato l'istituto della diseredazione per

⁵⁶ Destinata, com'è noto, a durare fino alla morte del *pater*, o all'emancipazione.

⁵⁷ La parola «capocasa», non è presente nel prezioso *Dizionario* diretto da Salvatore Battaglia; ad ogni modo lo usava alquanto Cesare Cantù, poi, tra i giuristi, Francesco Pepere e Francesco Schupfer, uno dei maestri di Bonfante (che gli dedica, insieme con Vittorio Scialoja, il *Diritto romano* del 1900 [= BONFANTE 1976]; ma sui rapporti Scialoja-Schupfer, v. TALAMANCA 1988, ciii-civ, non registrando questo dato), che lo ha diffusamente utilizzato nella sua opera, fin da BONFANTE 1888-1889 (72, 100, 103 ad esempio).

gravi violazioni non giuridiche, ma morali, rilevate in autonomia dal padre e suggellate nel testamento, inteso come atto punitivo.

La *Relazione* a questo punto presenta le altre due proposte emerse in Commissione: quella «che comprende la patria potestà non in un senso disciplinare, ma nel senso di affettuosa cura e debita vigilanza e la riconosce egualmente al padre e alla madre», e qui si legge, anche nel lessico, una forte critica al depotenziamento eccessivo della prospettiva disciplinare; «finalmente la tendenza media, la quale distingue i due concetti, ma deferisce la stessa patria potestà ad entrambi i genitori, attribuendone soltanto l'esercizio al padre. Questa tendenza media, che è in ultima analisi quella rappresentata dal codice civile, ha prevalso»⁵⁸. Dunque, il risultato fu una *media sententia*, invero poco innovativa, su questo punto, rispetto al Codice allora vigente⁵⁹ e che non subirà significative modificazioni fino all'entrata in vigore nel 1938 e alla redazione finale del Codice, del 1942⁶⁰.

La natura reazionaria dell'intervento di Bonfante si caratterizza anche su un altro versante. Invero la proposta si avvicina molto a quanto era già stato avanzato da più parti nella preparazione del primo Codice civile unitario, quello del 1865⁶¹. In quella sede era stato ampiamente criticato l'adeguamento del nuovo diritto italiano alla scelta napoleonica di porre sullo stesso piano del padre anche la moglie-madre (almeno formalmente, con la titolarità condivisa ma la subordinazione dell'esercizio materno all'impossibilità del padre e con l'ambigua sottoposizione della moglie alla potestà maritale, già presente nella legislazione francese del 1804⁶²). L'idea presentata da Bonfante possiede però un suo carattere differenziale che si articola su tre diversi piani. Per prima cosa, lo studioso può dispiegare l'enorme sua autorevolezza scientifica, generale e specifica sul tema. Poi, il suo ritorno all'antico è apparentemente privo di qualsiasi sapore passionale e non viene sviluppato in un contesto argomentativo retorico: deriva da un'analisi sociale precisa ed è proiettato nel futuro.

⁵⁸ Non trascrivo il resto della *Relazione*, che si volge, in breve, ad altri punti della questione.

⁵⁹ Testo *supra* in nt. 28.

⁶⁰ Gli art. 315 e 316, nella versione del 1942, si possono leggere *infra* in nt. 74. Cfr. CAVANNA 1995, 247-312 [= Id. 2007, 771-832].

⁶¹ Le critiche, che smascherano conservatorismo e nostalgico tradizionalismo, sono facilmente ripercorribili attraverso il ricco apparato di motivi al titolo VII del libro I del Codice del 1865 (e specie all'art. 220) in D'ETTORRE, GIORDANO 1866, 493-531 (spec. 493-503); si v. anche il verbale della Commissione di coordinamento del 28.4.1865, riportato in GIANZANA 1887, 102-103. Cfr. PELOSI 1968, 584 e nt. 8.

⁶² Il marito è il «capo» della famiglia: art. 131 Codice civile 1865, variazione esplicitamente gerarchica dell'art. 214 del Codice francese, mantenuta nella versione originale dell'art. 143 del Codice del 1942. Occorre, tra l'altro, considerare anche l'autorizzazione maritale (art. 134 C.c. 1865, da comparare con gli art. 215, 217 del Codice francese), abolita con L. 1176/1919.

E qui, a mio giudizio la posizione di Bonfante fortemente si differenzia da una nota e scientificamente rilevante ricostruzione genealogica, strettamente connessa con la politica fascista, quella di Fulvio Maroi⁶³, che fu collaboratore proprio di Bonfante nel completamento dell'edizione italiana del trattato di Windscheid⁶⁴. Infine, Bonfante cerca uno strumento che possa garantire il padre nell'esercizio libero dei suoi poteri per il rafforzamento della famiglia, e lo trova (ricongiungendo ancora una volta diritto di famiglia e diritto successorio) nella diseredazione, mezzo punitivo che però – a ben pensarci – avrebbe potuto sviluppare la sua efficacia solo all'interno del ceto dei benestanti⁶⁵.

Mi è chiaro come la qualificazione di questa proposta di Bonfante come reazionaria non si allinei alla più compiuta indagine che è stata portata avanti sulla personalità politica di Bonfante, che – secondo l'autore, Valerio Marotta – sarebbe stato un liberal-conservatore⁶⁶ e un ligio osservante della costituzione albertina. Ma Bonfante non era un politico e non è impossibile intravedere strappi rispetto alla sua posizione di fondo. Proprio Marotta ne svela uno, ritenendolo una «bizzarria»: la proposta, del 1925, di controllare gerontocraticamente l'elettorato, considerando, come nell'antico ordinamento centuriato di Roma, i voti degli anziani più di quelli dei giovani, sulla base dell'importanza politica dell'esperienza⁶⁷. «Bizzarria», sì, come anche il ritorno a più duri poteri del *pater* nel 1930, ma in politica si può chiamare «reazione» (senza far perciò di Bonfante *tout court* un reazionario⁶⁸).

5. Un circuito di influenze

Non pare peregrino ipotizzare che Bonfante leggesse nell'imperante fascismo, lanciato verso il traguardo del decennale di governo, un'occasione per recuperare, almeno in parte, il centro vivo del più antico diritto romano, che era impersonato dal *pater*, titolare di tutti i diritti (privati) nella società esterna

⁶³ Sullo studioso, dopo CASCIONE 2009, spec. 43-45 (con bibliografia nelle note), si v. COSTATO 2013, 1281-1283, e – in questo volume – MASI DORIA 2022, 553-578.

⁶⁴ Cenni sulla loro collaborazione in FURFARO 2016.

⁶⁵ Probabilmente anche qui Bonfante guarda al diritto romano, agli ampi poteri del testatore.

⁶⁶ Ho dei dubbi che, a quei tempi, tale qualificazione potesse risultare un ... ircocervo (il riferimento al lessico crociano, cfr. NITSCH 2021, 427-444, non è casuale).

⁶⁷ BONFANTE 1925b, 1-6 [= Id. 1926, 492-505]. Noto come tale rilevanza stesse, in fondo, anche alla base delle differenze dell'elettorato, attivo e passivo, nella distinzione – siamo nel 1947 – tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica (art. 56, 58 Cost., quest'ultimo, si sa, ora modificato nel primo comma con L. cost. 1/2021).

⁶⁸ Eppure Bonini registra una serie di interventi che seguirebbero un'impostazione di questo tipo nel Bonfante civilista, cfr. BONINI 1999, 231 nt. 58.

e 'sovrano' assoluto in quella familiare. L'ideologia al potere aveva infatti fortemente riutilizzato propagandisticamente il mito di Roma (fino ad allora ciclicamente ripreso nella cultura e nella politica italiana, e non solo), della Roma militarmente potente e vittoriosa, in un immaginario appiattito costantemente infissa al centro di un estesissimo impero. Lo andava facendo, illudendo gli italiani nel senso che fossero gli eredi diretti dei Romani: un'idea del sangue e della stirpe, che si convertirà, poi, in un'esplicita scelta razzista (ma perché ciò avvenisse si dovrà verificare il fatale avvicinamento di Mussolini a Hitler). L'italiano medio (ancora prevalentemente un contadino, con ristrette risorse culturali) viene così indottrinato in una sorta di mitizzazione, attraverso la quale deve riprendere il gladio e l'aratro dei suoi (presunti) avi. Si ridefinisce, in una potente cassa di risonanza moderna (e dotata degli strumenti, anche tecnologici, della modernità), una genealogia che riprende quello che già nell'antico era un mito, il *civis-miles* legato alla disciplina e a *mores* fermissimi, insieme *pius agricola* (dove l'aggettivo si sgancia spesso – seppur non sempre – dalla connotazione cristiana che intanto aveva diffusamente acquisito).

Questo modello (sostanzialmente decontestualizzato) aveva una declinazione specificamente giuridica: *pater familias*, il soggetto che regge l'unità di base della società e che, formalmente, era l'unico attore responsabile del mondo economico.

Ebbene, proprio Bonfante, relatore del titolo sulla «patria potestà» rimette in discussione gli effetti dell'evoluzione che aveva, come si è visto, contribuito a inquadrare. Naturalmente si potrebbe riflettere sull'adesione dello studioso al Fascismo, invero chiarita (a mio giudizio), di recente, da Marotta, che la qualifica «distaccata» e «prudente»⁶⁹. Credo, piuttosto, che fosse lo studioso a pensare di influenzare la riforma con un colpo di mano.

6. *Idea fuori dal tempo e dal credo bonfantiano*

L'idea, in un certo senso, era buona. Solo irrigidendo la figura giuridica del padre, aumentandone i poteri di controllo e quelli punitivi/disciplinari si poteva conservare la struttura della famiglia. Il problema è che la società, organismo in evoluzione (se vogliamo riprendere il modello interpretativo bonfantiano, che lo studioso – come si è potuto osservare da vicino – aveva specificamente ripetuto, nel *Corso*, proprio a proposito della famiglia e dei poteri paterni), non avrebbe retto a tale inasprimento.

La famiglia era cambiata e vieppiù stava cambiando, ad onta delle rappresentazioni del regime. E anche i fascisti (almeno in parte) non erano così fidu-

⁶⁹ MAROTTA 2015, 267-288.

ciosi da affidare ad una potestà privata – *pace* Cicu e la sua tesi di riorientare il diritto di famiglia in ambito pubblicistico⁷⁰, in parte convalidata dal ricodificatore⁷¹ – una questione così delicata come la disciplina familiare e l'educazione dei figli, tema sul quale il regime ampiamente si spendeva nella scuola fascisticamente riformata e, dal 1926 nell'Opera Nazionale Balilla⁷², che nel 1929 passerà sotto il controllo del Ministero dell'Educazione Nazionale e nel 1937 sarà assorbita nella Gioventù Italiana del Littorio⁷³. Di questa tensione si fecero interpreti i membri della commissione, in sostanza conservatori (ma saggi nel non farsi irretire nel gioco illusorio di annullare il tempo). Misero in minoranza l'autorevolissimo relatore, sul punto reazionario, e l'esito finale nel Codice, dopo quasi un decennio, non si allontanò da questa scelta⁷⁴.

Pur nella lode retorica a Roma e al suo *ius civile*, alla tradizione, la figura principale di quel sistema, il *pater familias*, era irrecuperabile. Nella progettazione e nella presentazione del risultato finale, il 'legislatore' fascista si soffermò allora sul *civis*, la versione politica del *pater* ma che comprendeva ... i *fili*⁷⁵: su tale figura, che aveva indubbia forza retorico-politica, s'era esplicitamente identificato il Duce stesso in una nota maldestra esaltazione del mito di Roma, risalente al 1922⁷⁶. La figura del «padre di famiglia» resta esplicitamente presente in quello che chiamiamo il Codice del 1942, e ancora sopravvive (chissà per quanto?), per descrivere alcuni istituti del diritto positivo di matrice romana o romanistica: dalla diligenza del 'buon padre di famiglia', a partire dalla regola centrale dell'art. 1176, alla destinazione del 'padre di famiglia' come modo di acquisto delle servitù prediali (art. 1062). Non è più, però, quel padre antico, quasi onnipotente: da una parte è uno standard di ragionevolezza, dall'altra solo un ricordo, di un fatto registrato nelle fonti, utile alla soluzione

⁷⁰ Cfr. ancora CAVINA 2007, spec. 255-257, e ora, da diversa prospettiva, SESTA 1976 (con precisi riferimenti all'opera di Cicu).

⁷¹ Cfr. il nr. 166 della *Relazione al Re Imperatore* firmata da Dino Grandi nel 1942 e già la precedente, presentata nel 1938 (nr. 148) per la pubblicazione del libro I del Codice civile, dall'allora Ministro Arrigo Solmi (e si v. le pagine dedicate, con forte inclinazione antindividua-lista e statalista, alla «difesa della famiglia» proprio da SOLMI 1940, 101-108); sul personaggio si v. almeno MATTONE 2013, 1888-1892.

⁷² L. 2247/1926.

⁷³ Con R.D. 1839/1937.

⁷⁴ Il risultato fu quello che risulta dal testo originale dei primi due articoli del titolo IX del libro primo, nella versione definitiva del 1942: «315. *Doveri del figlio verso i genitori.* – Il figlio, di qualunque età sia, deve onorare e rispettare i genitori. 316. *Esercizio della patria potestà.* – Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione. Questa potestà è esercitata dal padre. Dopo la morte del padre e negli altri casi stabiliti dalla legge essa è esercitata dalla madre». Per le ultime evoluzioni si v. *infra* § 6 e nt. 79.

⁷⁵ Sul punto rinvio a CASCIONE 2019, 127-143.

⁷⁶ MUSSOLINI 1922, ix [= Id. 1956, 160-161]; cfr. GIARDINA, VAUCHEZ 2000, 241-248.

pratica di un problema, che poteva ripetersi e si è ripetuto nella storia. Inutile dire che questi «padri» contemporanei, possono ben essere di genere non maschile: sono le magie o le incrostazioni della tradizione giuridica.

Per tornare alla regolamentazione della «patria potestà», l'apertura alla possibilità di poteri femminili nella famiglia voluta già da Napoleone, segnava la strada, che si è poi realizzata con la Costituzione e l'epocale riforma del diritto di famiglia con L. 151/1975, che l'ha più pienamente sostanziata, verso l'eguaglianza tra i coniugi e la trasformazione della «patria potestà» in «potestà genitoriale», sganciando la terminologia tradizionale dal vestigio paterno (anzi, patrio)⁷⁷. La successiva recente 'morte' della potestà, generata anche dalla cresciuta valutazione sociale (antropologica, forse⁷⁸) della posizione dei minori (e dei figli), si è verificata attraverso la modificazione terminologica del titolo e la riconduzione dell'ufficio a una dogmaticamente poco perspicua 'responsabilità' genitoriale⁷⁹.

Nell'epicedio della comparazione diacronica (il diritto romano «nel» diritto civile vigente), compilato dopo la fine della codificazione (e della guerra), la figura del *pater* scompare in breve e si spegne nella contraddizione per la quale si perde la relazione tra «difesa della famiglia» e «protezione del figlio», che – in fondo – sono un *maius* e un *minus*: «Il termine è romano (*patria potestas*), ma il suo contenuto è molto diverso. Fu profondamente mutato dal cessare delle cause che avevano imposta una rigida disciplina della *familia* e la sua organizzazione per la difesa; fu trasformato dalla nuova civiltà, che non tollerava quanto non rispondeva ai miti sentimenti che la informavano. I *mores maiorum* non reggono più il piccolo gruppo familiare, ma dentro di esso domina l'ingerenza dello Stato, e l'aspra *patria potestas* antica diviene sostanzialmente dovere di protezione del figlio»⁸⁰.

7. Delegittimazione attraverso la tradizione

Nel caso esaminato, Bonfante convoca il passato, un enorme lascito ideologico, e prova a piegarlo a un'esigenza che sente attuale. Lo fa, in quell'occasione, in piena consonanza con un'idea gerarchica della famiglia e della società

⁷⁷ Per un punto di osservazione sulla riforma del 1975 costruito sopra un'interessante storizzazione delle relazioni familiari romane: CANTARELLA 2017, spec. 125-128.

⁷⁸ Cfr. CAVINA 2007, 251-300.

⁷⁹ In sintesi, e seguendo la legislazione fino al primo decennio duemila: CAVINA 2007, 291-300. Il risultato della più recente normazione, dovuto alla L. 219/2012 e realizzato con D.Lgs. 154/2013, sull'onda dell'entusiasmo buonistico puerocentrico (ed eccedendo rispetto al dettato della delega legislativa), ha trasformato la «potestà» in «responsabilità» (così il vigente art. 316 del Codice civile), che sono istituti del tutto distanti (cfr. in particolare l'art. 2048 del Codice).

⁸⁰ DI MARZO 1950, 71.

propria del regime fascista, nell'ambito di una più ampia valutazione positiva (ma del tutto retorica) del passato e in particolare della storia giuridica di Roma antica. Viene sconfitto da una scelta conservatrice.

Ma, arriviamo all'oggi, al postmoderno. Solo per citare due provvedimenti della Corte costituzionale della Repubblica italiana connessi con il tema famiglia, dopo decenni di trasformazioni sociali e normative. Il punto specifico è quello dell'attribuzione del cognome, che tradizionalmente, nel nostro Paese, è quello paterno. La sentenza nr. 286/2016, ha aperto, com'è noto, alla trasmissione del cognome materno, ed è peraltro interessantissima, perché ha abrogato una norma desumibile da una serie di articoli del Codice civile e relativi all'ordinamento dello stato civile, cioè una consuetudine. Il provvedimento si scaglia contro il diritto romano (o «romanistico») in quanto 'patriarcale' e fonte ultima della regola che prevede la continuazione dei nomi di famiglia per stirpi maschili.

Non sarei tornato su questo tema, avendo già commentato criticamente la sentenza del 2016⁸¹. Ma un'ordinanza della Consulta, nr. 18/2021, ripete, con quello che appare un 'taglia e incolla', la stessa argomentazione (e le medesime parole). Purtroppo, se è vero che la società romana era patriarcale, non è altrettanto vera la regola che se ne ricava con riguardo all'onomastica (se non in una fase molto antica, quando il nome identificava in primo luogo la *gens* e dunque classificava l'appartenenza familiare in un reticolo politico-militare). Quello che continuiamo a chiamare diritto classico disponeva, invece, una libertà di scelta della denominazione dei soggetti, più volte confermata dagli imperatori e da ultimo da Giustiniano. Ne fa piena fede un rescritto di Diocleziano del 293, che compendia il titolo 9.25 del *Codex Iustinianus*:

1. Sicut initio nominis cognominis praenominis recognoscendi singulos impositio privatim libera est, ita horum mutatio innocentibus periculosa non est. Mutare itaque nomen sive praenomen sine aliqua fraude licito iure, si liber es, secundum ea quae saepe statuta sunt minime prohiberis, nulli ex hoc praeiudicio futuro⁸².

⁸¹ CASCIONE 2020, 101-114.

⁸² Solo una passioncella erudita e il contesto di questo saggio mi fanno ricordare che su questa legge diocleziana si basò la celeberrima tesi di Vittorio Scialoja in tema di libertà di modificazione (*sine fraude et iniuria*) del nome secondo il diritto romano e (poi) pontificio, questione che, tra il 1889 e il 1896, coinvolse le *auctoritates* di Alibrandi e Ceneri; rimando, per semplificare, a SCIALOJA 1932, 49-81 (pubbl. del 1889), 82-89 (pubbl. del 1891), cfr. anche 90-104, su fatto diverso (1896).

Il 'patriarcato', peraltro, non ha costituito affatto una prerogativa della società romana, ma di tutte le costituzioni che si sono succedute nella Penisola e (almeno) in tutta Europa, per millenni ... Tra l'altro a studiare un po' la storia degli attuali nomi di famiglia nel nostro Paese, è chiarissimo che non esista alcuna continuità con l'antico. Conoscere la 'verità' dell'onomastica presente avrebbe aiutato i giudici a cogliere più precisamente il contesto del problema, ma probabilmente avrebbe diminuito la carica retorica della decisione, evidentemente richiesta dalla società (o almeno di una sua parte). Le fonti⁸³ non sono riuscite a imporre il loro veto a una narrazione che si è sviluppata per argomentare e decidere, scegliendo un nemico strutturato nell'immaginario, costruito attraverso la facile (ma banale e in fondo errata) correlazione tra patriarcato e diritto romano. Il punto più interessante mi sembra la frattura rivoluzionaria della delegittimazione attraverso la tradizione, che nel diritto privato è alquanto rara, perché destabilizza quella funzione di rassicurazione che è propria del sistema. Mette in crisi il fondamento ultimo del diritto privato, splendidamente elogiato da Cicerone nella orazione per Aulo Cecina⁸⁴. Il 'vecchio' è, in questo caso, troppo diverso dal voluto politico sociale. Dunque non garantisce, né consola e non solo deve essere abbandonato, ma anche imputato di una colpa che ha solo se osservato con lenti che distorcono e annebbiano la visuale, non cogliendo la realtà nella sua storia.

⁸³ Riprendo l'idea di KOSELLEK 1989, 206 (il contributo è del 1977).

⁸⁴ Cic. *pro Caec.* 25.70-72, su cui BRETONE 1998, 1-7, 241-242.

Bibliografia

- ALBERTARIO 1933: E. ALBERTARIO, *Pietro Bonfante*, in *Arch. giur.* 109.1, 1933, 1-19.
- ALPA 2000: G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000.
- AMUNÁTEGUI PERELLÓ 2009: C.F. AMUNÁTEGUI PERELLÓ, *Origen de los poderes del 'pater familias'. El pater familias y la patria potestas*, Madrid 2009.
- ARANGIO-RUIZ 1914: V. ARANGIO-RUIZ, *Le genti e la città. Discorso inaugurale letto nella R. Università di Messina il 24 novembre 1913*, in *Annuario dell'Università di Messina* 364, 1913-1914, 13-79.
- ARANGIO-RUIZ 1974: V. ARANGIO-RUIZ, *Scritti di diritto romano*, I, Napoli 1974.
- ARCARIA 2019: F. ARCARIA, *Il 'metodo naturalistico' di Pietro Bonfante*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 35-63.
- ARICÒ ANSELMO 2014: G. ARICÒ ANSELMO, *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, in *AUPA* 57, 2014, 27-64.
- BETTI 1952: E. BETTI, *Ancora in difesa della congettura del Bonfante sulla 'familia' romana arcaica*, in *SDHI* 18, 1952, 241-248.
- BONFANTE 1888-1889: P. BONFANTE, *'Res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, I-II, Roma 1888-1889, con paginazione consecutiva.
- BONFANTE 1896: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1896.
- BONFANTE 1900: P. BONFANTE, *Diritto romano*, Firenze 1900.
- BONFANTE 1903: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, Milano 1903.
- BONFANTE 1906: P. BONFANTE, *Il 'ius vendendi' del 'pater familias' e la Legge 2 Cod. 4,43 di Costantino*, in *Studi giuridici in onore di C. Fadda pel XXV anno del suo insegnamento*, I, Napoli 1906.
- BONFANTE 1909: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, II ed. riveduta e ampliata, Milano 1909.
- BONFANTE 1916: P. BONFANTE, *Scritti giuridici varii, I: Famiglia e successione*, Torino 1916.
- BONFANTE 1918: P. BONFANTE, *Scritti giuridici varii, II: Proprietà e servitù*, Torino 1918.
- BONFANTE 1919: P. BONFANTE, *Grondbeginselen van het romeinsche recht*, Groningen 1919 [1929²].
- BONFANTE 1925a: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, I: Diritto di famiglia*, Roma 1925.
- BONFANTE 1925b: P. BONFANTE, *Ordini liberi e forze conservative*, in *RIFD* 6, 1925, 1-6.
- BONFANTE 1926: P. BONFANTE, *Scritti giuridici varii, IV: Studi generali*, Torino 1925 o 1926.
- BONFANTE 1928: P. BONFANTE, *Histoire du droit romain*, I-II, Paris 1928.
- BONFANTE 1929: P. BONFANTE, *Instituciones de derecho romano*, Madrid 1929 [rist. 2002].
- BONFANTE 1930: P. BONFANTE, *Rooma õiguse ajalugu*, Tartu 1930.
- BONFANTE 1932: P. BONFANTE, *Institute římského práva*, Brno 1932.
- BONFANTE 1944: P. BONFANTE, *Historia del derecho romano*, Madrid 1944.

- BONFANTE 1959: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I-II, Milano 1959 [rist. della IV ed.].
- BONFANTE 1976: P. BONFANTE, *Diritto romano*, Milano 1976 [n. ed.].
- BONFANTE 1987: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1987 [rist. corr. della X ed.].
- BONFANTE 1992: P. BONFANTE, *Luomafa Jiaokesbu*, trad. cin. di Huang Feng, con *Nota* di S. Schipani, Pechino 1992.
- BONINI 1993³: R. BONINI, *Appunti di storia delle codificazioni moderne e contemporanee*, Bologna 1993³.
- BONINI 1999²: R. BONINI, *Premessa storica*, in P. Rescigno (a cura di), *Trattato di diritto privato, I: Premesse e disposizioni preliminari*, Torino 1999².
- BRETONE 1998: M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998.
- BRUNO 1937: A. BRUNO, *Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze 1937.
- BRUTTI 2013: M. BRUTTI, *Vittorio Scialoja, Emilio Betti: due visioni del diritto civile*, Torino 2013.
- BRUTTI 2015: M. BRUTTI, *Costruzione giuridica e storiografia. Il diritto romano*, in *RISG* n.s. 6, 2015, 55-126.
- CANTARELLA 2014: E. CANTARELLA, *La famiglia romana tra demografia sociale, antropologia e diritto*, in F. Milazzo (a cura di), *'Ubi tu Gaius'. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 4-7 giugno 2008*, Milano 2014, 3-21.
- CANTARELLA 2017: E. CANTARELLA, *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano 2017.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1988: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *A cent'anni dalle 'Res mancipi' di Pietro Bonfante*, in *Quaderni fiorentini* 17, 1988, 111-154.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1989²: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *L'età monarchica*, in M. Talamanca (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989², 3-71.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1997³: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Modelli di Stato e di famiglia nella storiografia dell'Ottocento*, Roma 1997³.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2010: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *MEFRA* 122.1, 2010, 147-174.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2012: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco*, Bologna 2012.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2013: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. *Bonfante, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 292-295.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2017: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Itinera. Pagine scelte*, Lecce 2017.
- CASCIONE 2003: C. CASCIONE, *Consenso, «mezzo consenso», dissenso. Una disputa romanistica di primo Novecento su collegialità e condominio*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali*, Napoli 2003, 39-101.

- CASCIONE 2009: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006), Trento 2009, 3-51.
- CASCIONE 2011: C. CASCIONE, 'Addendum' epistolare alla polemica Bonfante 'versus' Croce (e Gentile), in *Römische Jurisprudenz - Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift D. Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin 2011, 97-104.
- CASCIONE 2014: C. CASCIONE, *Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale*, in F. Milazzo (a cura di), 'Ubi tu Gaius'. *Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 4-7 giugno 2008*, Milano 2014, 23-94.
- CASCIONE 2019: C. CASCIONE, *The idea of Rome: political fascism and fascist (Roman) law*, in K. Tuori, H. Björklund (Ed.), *Roman law and the idea of Europe*, London 2019, 127-143.
- CASCIONE 2020: C. CASCIONE, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Saggi e miniature*, Napoli 2020.
- CAVANNA 1995: A. CAVANNA, *Onora il padre. Sulla storia dell'art. 315 cod. civ. (ovvero il ritorno del flautista di Hamelin)*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano 1995, 247-312.
- CAVANNA 2007: A. CAVANNA, *Scritti (1968-2002)*, Napoli 2007.
- CAVINA 2007: M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari 2007.
- CAVINA 2012: M. CAVINA, *Il diritto di famiglia*, in *Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Appendice VIII, Roma 2012, 683-686.
- CLEMENTE 2016: G. CLEMENTE, *I censori e il senato. I 'mores' e la legge*, in *Athenaeum* 104.2, 2016, 446-500.
- COMMISSIONE REALE 1931: COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, *Codice civile. Libro primo. Progetto e relazione*, Roma 1931.
- COSTATO 2013: L. COSTATO, s.v. *Maroi, Fulvio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1281-1283.
- DE RUGGIERO 1926: R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, II, Messina-Milano s.d., ma 1926.
- DE SANCTIS 1909: G. DE SANCTIS, *Per la scienza dell'Antichità. Saggi e polemiche*, Torino 1909.
- D'ETTORRE, GIORDANO 1866: E. D'ETTORRE, F. GIORDANO, *La legislazione del Regno d'Italia, cioè i Codici e le altre leggi complementari messi in ordine e annotati*, I/1, Napoli 1866.
- DILIBERTO 2018: O. DILIBERTO, *La città e le leggi: racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea*, in G. Luchetti (a cura di), *Legge eguaglianza diritto: i casi di fronte alle regole nell'esperienza antica: atti del convegno, Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013*, Roma 2018, 95-122.
- DI MAJO 2013: A. DI MAJO, s.v. *De Ruggiero, Roberto*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 716-717.
- DI MARZO 1950: S. DI MARZO, *Le basi romanistiche del Codice civile*, Torino 1950.
- FREZZA 1959: P. FREZZA, *A proposito della riedizione delle 'Opere' di Pietro Bonfante*, in *SDHI* 25, 1959, 371-390.

- FREZZA 2000: P. FREZZA, *Scritti*, II, Roma 2000.
- FURFARO 2016: F. FURFARO, *Recezione e traduzione della Pandettistica in Italia tra Otto e Novecento. Le note italiane al 'Lehrbuch des Pandektenrechts' di B. Windscheid e il contributo di P.E. Bensa*, Torino 2016.
- GIANZANA 1887: S. GIANZANA [con la coll. di F. Bo, P. Tappari], *Codice civile ... III: Verballi*, Torino 1887.
- GIARDINA, VAUCHEZ 2000: A. GIARDINA, A. VAUCHEZ, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2000.
- GIUNTI 2019: P. GIUNTI, *Pietro Bonfante, teorico della famiglia arcaica*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 143-167.
- INVREA 1935: F. INVREA, *La patria potestà*, in *Foro italiano* 60, 1935, IV, 185-204.
- IRTI 1990a: N. IRTI, s.v. *Diritto civile*, in *Dig. disc. priv. Sez. civ. VI*, Torino 1990 [rist. 1994].
- IRTI 1990b: N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, Torino 1990.
- KOSELLEK 1989: R. KOSELLEK, *Vergangene Zukunft*, Frankfurt a.M. 1989.
- LAMBERTI 2016: F. LAMBERTI, *La storiografia sulla 'familia' romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in V. Neri, B. Girotti (a cura di), *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, Milano 2016, 11-29.
- LAMBERTI 2018: F. LAMBERTI, *La storiografia italiana sulla familia tra tardo Ottocento e inizi Novecento: antropologia, evolucionismo e primi influssi delle teorie interpolazionistiche*, in M. Avenarius, Chr. Baldus, F. Lamberti, M. Varvaro (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik. Methodentransfer unter europäischen Juristen im späten 19. Jahrhundert*, Tübingen 2018, 215-238.
- LAMBERTI 2019: F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica' italiana*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 169-204.
- LOBRANO 1984: G. LOBRANO, *'Pater et filius eadem persona'. Per lo studio della 'patria potestas'*, Milano 1984.
- LORENZI 2018: C. LORENZI, *'De iure necandi et vendendi et exponendi liberos' nel diritto romano tardoimperiale*, Napoli 2018.
- LUZZATTO 1948: G.I. LUZZATTO, *Le organizzazioni preciviche e lo stato*, Modena 1948.
- LUZZATTO 1951: G.I. LUZZATTO, *Rilievi critici in tema di organizzazioni preciviche*, in *Studi in onore di A. Cicu*, I, Milano 1951, 457-485.
- LUZZATTO 1962: G.I. LUZZATTO, *Il passaggio dall'ordinamento gentilizio alla monarchia in Roma e l'influenza dell'ordinamento delle 'gentes' nella costituzione romana durante la monarchia e la prima repubblica*, in *Atti del convegno internazionale sul tema: dalla tribù allo Stato. Roma 13-16 aprile 1961*, Roma 1962, 193-234.
- MAROTTA 2015: V. MAROTTA, *"Mazziniano in politica estera e prussiano in interna". Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, 279-281.
- MASI DORIA 2022: C. MASI DORIA, *Il diritto agrario romano. Spunti in tema di origini di una disciplina giuridica moderna, regolamentazione antica dell'agricoltura e mito (anche fascista) di Roma*, in questo volume, 553-578.
- MATTONE 2013: A. MATTONE, s.v. *Solmi, Arrigo*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1888-1892.

- MUSSOLINI 1922: B. MUSSOLINI, *Passato e avvenire*, in *Il popolo d'Italia* 95, 21 apr. 1922, ix.
- MUSSOLINI 1956: B. MUSSOLINI, *Opera omnia*, XVIII, Firenze 1956.
- NITSCH 2021: C. NITSCH, *Dell'ircocervo, o di una storia fantastica della filosofia del diritto*, in *Rivista di filosofia del diritto* 10.2, 2021, 427-444.
- PELOSI 1968: A.C. PELOSI, s.v. *Patria potestà (diritto vigente)*, in *NNDI*, XII, Torino 1968, 578-601.
- PIRO, RANDAZZO 2019: I. PIRO, S. RANDAZZO (a cura di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Padova 2019.
- RONDINONE 2003: N. RONDINONE, *Storia inedita della codificazione civile*, Milano 2003.
- SCHIAVONE 1990: A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, 275-302.
- SCIALOJA 1932: V. SCIALOJA, *Studi giuridici*, III: *Diritto privato* 1, Roma 1932.
- SESTA 1976: M. SESTA, *Profili di giuristi italiani contemporanei: Antonio Cicu e il diritto di famiglia*, in *Materiali Tarello* 6, 1976, 419-509.
- SINI 2003: F. SINI, *Nota su Pietro Bonfante*, in *Diritto@Storia* 2 (mar. 2003) online.
- SMITH 2006: C. SMITH, *The Roman Clan. The 'Gens' from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge 2006.
- SOLMI 1940: A. SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo Codice civile*, Roma 1940.
- TALAMANCA 1988: M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR* 91, 1988, ix-cxlvii.
- VOCI 1952: P. VOCI, *Esame delle tesi del Bonfante su la famiglia romana arcaica*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli 1952, 101-146.
- VOCI 1953: P. VOCI, *Qualche osservazione sulla famiglia romana arcaica*, in *SDHI* 19, 1953, 307-315.
- VOCI 1985: P. VOCI, *Scritti di diritto romano*, I, Padova 1985.
- VOLTERRA 1937: E. VOLTERRA, *Pietro Bonfante*, in *Genus* 2, 1937, 371-378.
- VOLTERRA 2005: E. VOLTERRA, *Scritti giuridici*, VIII, Napoli 2005.
- ZUSSINI 2007: A. ZUSSINI, *Franco Invrea. Un "Patrizio Genovese" nella Torino giolittiana*, Alessandria 2007.

LIBERTÀ E CULTURA:
L'«8 SETTEMBRE» DI GABRIO LOMBARDI

Fabiana Tuccillo

ABSTRACT: Biographical and scientific profile of Gabrio Lombardi (Naples, 14th September 1913 – Rome, 4th April 1994), analysed in particular with regard to the cult of intellectual freedom in a secular state.

SOMMARIO: 1. Lo studioso. – 2. La libertà nel pensiero di Lombardi. – 3. Ideologia del dissenso.

1. *Lo studioso*

Gabrio Lombardi (Napoli, 14 settembre 1913 – Roma, 4 aprile 1994) «serio studioso del diritto romano, dedito con generosa passione e probità morale all'insegnamento e ai suoi studenti, ma pur sempre rigido cattolico»¹, è ricordato come giurista, Direttore della rivista *Studia et documenta historiae et iuris* dal 1960 al 1993 (volumi XXVI-LIX)², intellettuale di ispirazione cattolica, Presidente, dal 1970, del Comitato per il *referendum* sul divorzio.

Nel 1930 si iscrive alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma, ma nel 1931 si trasferisce a Giurisprudenza dove, tra l'altro, frequenta il corso di Storia del diritto romano tenuto da Pietro de Francisci³ e un corso di esercitazioni in Filosofia del diritto di Giuseppe Capograssi⁴ (allora assistente di Giorgio del Vecchio), due personalità che grande peso avranno sulla sua formazione. Laureatosi con lode nel luglio del 1935 con una tesi a relazione di Emilio

¹ COTTA 1994, 404.

² Sulla personalità, i rapporti con la rivista *SDHI* e la biografia dello studioso si v. FALCHI 1994, ix s.; BONA 1994, 1 ss.; AMARELLI 1994, 11 ss.; AMARELLI *et alii* 1994; CASAVOLA 1994, 491 ss.; COTTA 1994, 404 ss.; CURSI 2005, 478-480; PARRINO 2005; PERTICI 2010, 10-15; AMARELLI 2014, xvii ss. I tratti peculiari della personalità di Lombardi nella guida di *SDHI* sono messi in luce da BASILE 2016, 3 ss., attraverso lo studio della corrispondenza con studiosi di settore conservata nell'Archivio Lombardi presso la Pontificia Università Lateranense (lettere, cartoline, telegrammi, fotografie e documenti ufficiali).

³ Lombardi, nella commemorazione tenuta il 22 febbraio 1973 (LOMBARDI 1973, 1 ss.), rimarca come «le prime lezioni di de Francisci, da me ascoltate alla Sapienza nel 1931, hanno segnato la mia vita non meno sicuro è che le lezioni di Bonfante, ascoltate a Pavia trent'anni prima, avevano segnato la vita di de Francisci» (p. 9).

⁴ LOMBARDI 1987, 137, scriverà che in Viale Mazzini, dalle 16 alle 21 avevano luogo i colloqui individuali con Capograssi che si poneva sin dal primo incontro come «interlocutore, in uno scambio paritetico di umana esperienza che gli consentiva di dare e ricevere a un tempo: immenso, il dare; misero per lo più, il ricevere» (p. 137). La conversazione verteva su temi di filosofia, di diritto, di economia, di politica, storia, poesia e religione.

Albertario, dopo un anno trascorso con una borsa di studio presso l'Università Carolina di Praga (1935-1936), viene nominato assistente volontario prima alla cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano⁵, poi a quella di Diritto romano e dal 1939 a quella di Storia del diritto romano presso l'Istituto di Diritto romano, Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto dell'Università di Roma.

Tra il 1941 e il 1948⁶ Lombardi insegna a Roma dapprima, da incaricato, Diritto pubblico romano presso la Facoltà di Scienze Politiche, poi Storia del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza; quindi, dal 1949 – a quattro anni dal matrimonio con Lia Codacci Pisanelli – Istituzioni di diritto romano presso l'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense. Vincitore del concorso a cattedra, dal 1949 al 1952 viene chiamato come straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia, dove consegue l'ordinariato e ottiene la cattedra di Storia del diritto romano; cattedra mantenuta fino al 1968, anno in cui sarà chiamato alla Università Statale di Milano (1969-1983). Muore a Roma il 4 aprile del 1994, lunedì dell'Angelo, una coincidenza simbolica, come osserva Cotta, «dell'avverarsi del *dies natalis*

⁵ Cfr. R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1936-1937, DCXXXIV dalla Fondazione, XV dalla Restituzione dei fasci (Roma 1937) 101. Nel dettaglio: negli anni 1937-1938 è assistente volontario di Diritto romano, presso la Sezione di Diritto romano dell'Istituto di Diritto romano, Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1937-1938, DCXXXV dalla Fondazione, XVI dalla Restituzione dei fasci [Roma 1938] 103); negli anni 1938-1939 è assistente volontario di Storia del diritto romano presso la Sezione di Storia del diritto dell'Istituto di Diritto romano, Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1938-1939, DCXXXVI dalla Fondazione, XVII dalla Restituzione dei fasci [Roma 1939] 86); negli anni 1939-1940, 1940-1941 è assistente volontario di Storia del diritto romano presso la Sezione di Storia del diritto dell'Istituto di Diritto romano, Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1939-1940, DCXXXVII dalla Fondazione, XVIII dalla Restituzione dei fasci [Roma 1940] 238; R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1940-1941, DCXXXVIII dalla Fondazione, XIX dalla Restituzione dei fasci [Roma 1941] 94).

⁶ Nel dettaglio: negli anni 1940-1941 è professore incaricato di Diritto pubblico romano presso la Sezione di Storia del diritto dell'Istituto di Diritto romano, Diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1940-1941, DCXXXIX dalla Fondazione [Roma 1941] 41); negli anni 1942-1943 è professore incaricato di Diritto pubblico romano presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1942-1943, DCL dalla Fondazione [Roma 1943] 42); nell'a.a. 1944-1945 è professore incaricato di Storia del diritto romano e di Diritto pubblico romano (R. Università degli studi di Roma, Annuario per l'anno accademico 1944-1945, DCXLII dalla Fondazione [Roma 1945] 35).

per chi nel tempo della sua vita si era voluto umano testimone della Parola di Dio»⁷.

Una decisione importante esprime l'ideale di libertà morale e intellettuale che contrassegnò la vita politica e scientifica di Lombardi: la risoluzione per la libertà dell'8 settembre 1943⁸. Dopo il servizio militare (1936-1937) si arruolò come ufficiale di artiglieria a difesa di Roma nella caserma Macao fino a quando, dopo la resa incondizionata agli Alleati, fermamente convinto di non potere rimanere nella Roma occupata e intenzionato a difendere l'onore suo e dell'Italia, decise di passare le linee tedesche e combattere per la libertà (nel Corpo Italiano di Liberazione dal luglio al settembre 1944 quando rientrò a Roma)⁹. A valle delle conseguenze disastrose, per l'Europa e per il mondo intero, della guerra – che lo aveva visto impegnato in prima persona –, auspicava «una spinta al superamento della concezione meramente positivista e statualistica del diritto»¹⁰, interrogandosi sul se l'obbedire alla legge rappresentasse un atto meritorio di ossequio al legittimo potere costituito, o invece un crimine suscettibile di sanzione, eventualmente capitale.

Quanto al ruolo svolto nella Rivista internazionale di Diritto romano *Studia et documenta historiae et iuris*¹¹, il suo nome («Gabrius») figura sulla copertina

⁷ COTTA 1994, 407.

⁸ Cfr. COTTA 1994, 407. Un'altra importante decisione va ricordata, quella per la 'fedeltà' nella campagna referendaria a favore dell'indissolubilità del matrimonio, campagna laica sebbene lui fosse un fervente cattolico. La posizione attiva nelle file dell'Azione Cattolica, la sua profonda sensibilità, l'idea che il matrimonio fosse un vincolo indissolubile, sono alla base della istituzione da parte di Gabrio Lombardi, del Comitato per il referendum per l'abrogazione della legge Fortuna-Baslini istitutiva del divorzio. Ma l'esito del referendum, con la vittoria schiacciante dei 'no' segna una sconfitta del mondo cattolico e il conseguente allontanamento da ogni forma di partecipazione di Lombardi dall'Azione Cattolica. Per un inquadramento della vicenda che vide Lombardi impegnato in prima persona a promuovere il referendum abrogativo, rinvio a COTTA 1994, 404 ss. Per un elenco degli scritti di Lombardi sul referendum, rinvio ad AMARELLI *et alii* 1994, 14 ss.

⁹ I fatti e le operazioni militari del Corpo Italiano di Liberazione sono oggetto di profonde riflessioni di Lombardi, sfociate nei volumi LOMBARDI 1945a, 1-121; LOMBARDI 1945b, 1-138; LOMBARDI 1947a, 1-74; LOMBARDI 1966 [1969⁴], 1-464; e nei contributi: LOMBARDI 1978a, 261-309; LOMBARDI 1979, 5-28.

¹⁰ LOMBARDI 1950, 255.

¹¹ Una parte della sua produzione è contenuta proprio nella Rivista *Studia et documenta historiae et iuris*. È possibile individuare alcuni filoni di ricerca nei saggi pubblicati tra il 1951 e il 1986, filoni che costituiscono anche i temi principali di suo interesse: quello del *ius gentium* (LOMBARDI 1950; LOMBARDI 1951a, 279-281); quello del valore e fondamento della *consuetudo* (LOMBARDI 1951b; LOMBARDI 1952, 21-87); infine i rapporti tra Stato e Chiesa, tra la dimensione religiosa e quella giuridica, tema centrale nella riflessione di Lombardi sin dal 1978 (LOMBARDI 1978b, 1-8; LOMBARDI 1984, 1-98; LOMBARDI 1986, 1-60), culminato nel volume LOMBARDI 1991. A questi saggi devono aggiungersi tre recensioni, una a Robleda (LOMBARDI 1961, 421-434) e due lunghi a proposito dei volumi di Jean Gaudemet (LOMBARDI 1957,

e sul frontespizio dei numeri del periodico compresi tra il XV (1949) e il LIX (1993). In totale, dunque, quarantacinque annate, ma occorre distinguere sul piano formale tra il ruolo da lui svolto dal 1949 al 1957 (volumi XV-XXIII) come «Moderator et sponsor»¹², sotto la Direzione di Arcadio («Arcadius») Larraona e Salvatore («Salvator») Riccobono, come condirettore con Larraona nel biennio 1958-1959 (volumi XXIV-XXV), e come unico Direttore tra il 1960 e il 1993 (volumi XXVI-LIX)¹³.

2. *La libertà nel pensiero di Lombardi*

Centrale negli studi di Lombardi, uomo di un cattolicesimo convinto, ma custodito «in un rigoroso e schivo riserbo»¹⁴, è il rapporto tra dimensione religiosa e giuridica nella storia a partire dall'esperienza romana, e tra libertà civile, libertà della cultura, libertà della e nella Chiesa. Per Lombardi non si può comprendere la libertà individuale se non guardando all'atteggiamento dei cristiani, umili individui anonimi, nei confronti dell'impero romano in due secoli e mezzo di persecuzioni¹⁵. La libertà affermata e richiesta dai cristiani nei confronti di un'autorità che voleva essere assoluta rappresentava un problema per uno 'Stato personale' che aveva paura 'di un *quid novi* non precisa-

436-461, LOMBARDI 1959a, 436-461); due segnalazioni al volume degli *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e storia del diritto* curato da Moschetti (LOMBARDI 1953a, 402) e alle *Onoranze a Vincenzo Arangio-Ruiz (Roma, 21 marzo 1953)* (LOMBARDI 1953b, 474-475). Lo studioso racconta la profonda commozione dell'onorato: «di là dalle pareti della grande aula, il Maestro intravedeva i mille e mille allievi cui aveva cercato di trasfondere, con infaticabile ardore, il meglio di sé. Il richiamo alla 'fortuna', che sempre lo aveva accompagnato, trasformò la generale emozione in un senso di sereno ottimismo» (p. 475) e l'accenno conclusivo, che lasciò l'uditorio in un 'attimo di sospesa introspezione' «al desiderio di potere trovare, oltre la soglia della vita, una 'benevolenza di giudizio' non inferiore a quella che lo aveva circondato sulla terra» (p. 475).

¹² In una lettera del 12 ottobre 1950 a Lombardi, de Francisci scrive: «Εὐρηκα! Sotto un mucchio di stampati e fra i pacchi dei concorrenti ho scovato il volume XV di SDHI. Magnifico veramente per il contenuto e per la perfezione tipografica (non perché vi si parla troppo di me!) [...]. Accolga i miei rallegramenti per la sua opera di Direttore insieme con i più affettuosi saluti» (Lettera manoscritta di P. de Francisci, scritta su carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, consultata presso l'Archivio Lombardi. L'Archivio è attualmente ubicato presso gli uffici della Biblioteca 'Beato Pio IX' – Archivio storico della Pontificia Università Lateranense. Per la consultazione si può contare sull'efficiente disponibilità del sig. Mauro Onorati).

¹³ Due volumi dedicati alla sua memoria (LX e LXI) del 1994 e 1995.

¹⁴ COTTA 1994, 406.

¹⁵ Lunghe e dense pagine sono dedicate da Lombardi al concetto di libertà individuale, alla figura dell'uomo di oggi, uomo-massa, in LOMBARDI 1959, 45 ss., in part. 60 s.

to¹⁶. Già agli inizi del I secolo d.C. il persecutore Paolo di Tarso¹⁷ era stato il più valido diffusore di quella ‘verità’ che avrebbe determinato una sostanziale novità di vita: la morte, tragica prospettiva per l’umanità, «si trasforma in un passaggio obbligato, doloroso certo, ma ormai consolato: *dies natalis*»¹⁸. Conseguita la consapevolezza della immortalità dell’anima, muta sostanzialmente la prospettiva del rapporto storia-individuo e quindi del rapporto ordinamento positivo-individuo; il cristianesimo chiarisce che la libertà è l’attributo essenziale dell’uomo¹⁹. In quest’ottica, l’episodio più significativo che caratterizza il pieno affermarsi della Chiesa cattolica apostolica romana²⁰ come ordinamento giuridico unitario²¹, è l’editto di Milano, costituzione imperiale con cui «la storia, nel suo divenire, ha preso nientemeno atto – sia pure inconsapevolmente – di un punto essenziale di verità rivelata: il ‘*reddite igitur quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo*’ (Marco 12,17)»²². I cristiani, piccola minoranza della popolazione dell’impero, avevano avvertito l’esigenza di libertà in contra-

¹⁶ LOMBARDI 1978b, 5.

¹⁷ Sul processo contro Paolo di Tarso molto si è discusso e scritto in tempi recenti: rinvio a MANDAS 2017; PEPPE 2018, il quale rilegge il ‘documento’ Atti degli Apostoli alla luce del proprio sapere specifico e con le proprie competenze tecniche (quelle dello storico del *ius* antico), soffermandosi sugli aspetti giuridici (sia del diritto ebraico che dell’ordinamento romano) del processo di Paolo di Tarso accusato dal sinedrio; SANTALUCIA 2019, 947 ss.

¹⁸ LOMBARDI 1984, 22.

¹⁹ LOMBARDI 1984, 27. Lombardi riprende la definizione di Croce secondo il quale «il cristianesimo è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così comprensiva e profonda, così feconda di conseguenze, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo» (CROCE 1942, 289).

²⁰ «Effettivamente la Chiesa non è altro che l’umanità, la quale partecipa della vita di Cristo, vive la Sua fede, adempie la Sua legge, porta la Sua croce, ne continua fino alla fine del mondo la passione l’agonia e il sacrificio per salvare gli uomini dal male, e dalla morte che è il salario del male (CAPOGRASSI 1959, p. 5) [...] essa è libera da ogni legame temporale particolare storico, da situazioni e da mondi storici del passato o del presente [...] (p. 13). Questa strana società ha un ordinamento giuridico [...]. L’ordinamento fa corpo con la essenza stessa della vita della Chiesa [...]. Il problema è cogliere il nesso tra società e ordinamento: il nesso per cui la società si pone come ordinamento e per cui l’ordinamento si pone come ordinamento della società: congiunti e distinti, congiunti quasi si direbbe nella distinzione e distinti nella congiunzione» (p. 15).

²¹ LOMBARDI 1959a, 391-416. Terzo tomo della serie *Histoire du Droit et des Institutions de l’Eglise en Occident*, sotto la direzione di G. Le Bras. Lo studioso dipana quattro punti in cui si articola il problema dell’unità della Chiesa: il consolidarsi del potere del vescovo nella sua circoscrizione territoriale; il consolidarsi del valore generale delle deliberazioni conciliari; il consolidarsi del primato del Vescovo di Roma; il moltiplicarsi di controversie teologiche e lo sforzo continuo di superarle (LOMBARDI 1959a, 397 ss.).

²² LOMBARDI 1959a, 401.

sto con l'impostazione di «Stato²³ totalitario che il 'Principato' andava assumendo»²⁴ e così Costantino riconobbe la libertà di religione per tutti, cristiani e non, affermando la laicità dello Stato. Per la prima volta nella storia venne rivoluzionato il rapporto tra religione e diritto²⁵: l'ordinamento giuridico dello Stato si ritirò «dinanzi a un 'dominio riservato' riconosciuto al singolo individuo quale suo irrinunciabile attributo personale»²⁶. L'editto di Milano del 313²⁷ rappresenta la traduzione in termini di storia politica e giuridica del concetto moderno di libertà, «ancorato al valore trascendente dell'individuo»²⁸, nato proprio nei secoli delle persecuzioni contro i cristiani che rifiutavano di ubbidire all'ordine dell'imperatore²⁹. La libertà, conquistata dai cristiani per tutti, segna la formulazione della doverosa laicità dello stato-ordinamento³⁰ «sotto la copertura di un monoteismo astratto che riguarda l'intera società»³¹. A partire dal quarto secolo, dopo l'editto di Tessalonica, la storia dell'impero romano e la storia della Chiesa³² sono così intimamente legate, che «non si può

²³ Importante rimarcare l'idea di Lombardi per il quale «la storia non conosce uno 'Stato antico' e uno 'Stato moderno', ma solo lo 'Stato moderno', perché solo a quest'ultimo può riferirsi, in senso tecnico, la denominazione 'Stato' e ciò che è venuta significando» (LOMBARDI 1984, 2 nt. *).

²⁴ Così LOMBARDI 1959a, 402.

²⁵ Secondo Lombardi religione e diritto hanno un valore contenutistico che muove dal 313. A partire dall'editto di Milano netta è la distinzione tra norme dell'ordinamento giuridico della Chiesa, comprensive di tutta una serie di divieti di fare, «implicazioni sul piano della vita civile organizzata, della morale cristiana» e norme dell'ordinamento giuridico statale (LOMBARDI 1957, 453).

²⁶ Così LOMBARDI 1959a, 404.

²⁷ La massima preoccupazione di Costantino è il ristabilimento e la conservazione della pace generale e religiosa (LOMBARDI 1984, 88).

²⁸ LOMBARDI 1978b, 5.

²⁹ «Le autorità romane mandano a morte i cristiani perché questi chiedono il rispetto del dominio riservato della persona dinanzi a una autorità che vuole la disponibilità alla ubbidienza nei confronti di un potere totalizzante» (LOMBARDI 1984, 71). La visione imperiale era totalizzante nel senso del potere assoluto dell'imperatore e della voluta ubbidienza del suddito. La visione cristiana era totalizzante perché esaltava nel singolo individuo come valore centrale la libertà di amare Dio e il prossimo, dunque, inevitabili sarebbero stati lo scontro e la vittoria della verità dell'uomo.

³⁰ Dalla laicità dello Stato «nasce il nucleo primo e fondamentale della libertà dell'uomo moderno» (LOMBARDI 1984, 90). «Si tratta di una laicità che riguarda lo Stato-ordinamento» e che segna l'*initium libertatis* dell'uomo moderno (LOMBARDI 1986, 7). Con Giustiniano a due secoli di distanza dall'editto di Milano è evidente l'incontro tra potere civile e potere ecclesiastico, dialettica che in Occidente sarà viva con varietà di soluzioni e in Oriente con atteggiamento di cesaropapismo.

³¹ LOMBARDI 1984, 91.

³² La Chiesa, quale società di fedeli, è sempre coesistita (secondo LOMBARDI 1957, 456) con qualsiasi società politica e la cristianizzazione della società è avvenuta oltre la vita, nel tempo

sperare di intendere il divenire dell'una senza approfondire contemporaneamente la conoscenza del parallelo divenire dell'altra»³³.

Alla fine del Medioevo la laicità assume un significato diverso, muove da una filosofia che si stacca dalla teologia e guarda alla esperienza umana in termini immanentistici, si ha un ritorno alla commistione in cui però lo spirito laico si diffonde sempre di più, viene affermandosi la centralità dell'individuo, visto non più come suddito ma come cittadino dotato di una sua personalità³⁴. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 e nella Dichiarazione americana del 1776, secondo Lombardi, circola uno spirito cristiano incentrato sul valore dell'uomo. È evidente la necessità di riconoscere i diritti dell'uomo³⁵, e tra i primi nelle Dichiarazioni compare la libertà religiosa³⁶ (primo diritto uma-

dell'ordinamento giuridico romano. Ad una primitiva fase magico-dinamistica subentra una fase magico-animistica nella quale le varie forze vengono personificate nelle divinità del *pantheon* romano (LOMBARDI 1984, 6). La presenza della divinità è sempre avvertita come fondamento della vita ordinata, il potere supremo (prima il re, poi i consoli) non arriverà mai a laicizzarsi (p. 8), ma a vivere in una prospettiva di commistione: ecco perché secondo Lombardi non è possibile utilizzare i termini diritto e religione per l'esperienza romana. Lombardi riprende il pensiero di Capograssi (CAPOGRASSI 1959b, nr. 143) secondo cui la Chiesa non è soltanto 'storia' e non è soltanto 'diritto' ma è «l'unica cosa che ci fa respirare: è l'unica finestra aperta sul cielo».

³³ LOMBARDI 1959a, 416. Si avverte la tentazione dello Stato di servirsi della Chiesa come *instrumentum regni* «attraverso una serie di concessi benefici e di conseguenti possibili ingerenze» (LOMBARDI 1984, 90) e della Chiesa di servirsi dello Stato come *instrumentum salvationis*, ai fini della *salvatio* (LOMBARDI 1986, 10). Secondo DE FRANCISCI 1949, 189, i poteri spirituali e temporali erano affidati a due diverse autorità che derivavano la loro potestà da Dio, indipendenti entro la propria sfera. Ma ciascuna di quelle autorità era subordinata all'altra nelle materie che rientravano nella sfera di quella.

³⁴ LOMBARDI 1986, 32 s. Contributo dedicato all'amico Alvaro d'Ors per i suoi cinquanta anni.

³⁵ «Con la dichiarazione la Chiesa ha preso più matura coscienza – e ha riconosciuto formalmente – che il rapporto ineffabile tra ciascun uomo e Dio è una avventura di libertà personale» (LOMBARDI 1986, 50).

³⁶ Il concetto di diritto umano, «diritto, con i requisiti essenziali della giuridicità; umano, perché [...] si riconosce vigente tra gli uomini tutti», affonda le sue radici nella sensibilità giuridica romana, in specie nel *ius gentium* (LOMBARDI 1950, 256). L'espressione *ius gentium* avrebbe avuto un senso 'storico' e 'tecnico', quale «complesso di norme e istituti relativi originariamente ai rapporti tra peregrini e cittadini romani e tra peregrini di diversi paesi, in Roma» (LOMBARDI 1947b, 5-6), e uno 'generico' e 'astratto', come «complesso di norme e istituti comuni ai vari popoli» (LOMBARDI 1947b, 6-7). Lombardi dubita che in Gai 3.93 (*contra* SOLAZZI 1953, 307 ss. [= Id. 1972, 463 ss.]) il riferimento al *ius gentium* (inteso secondo l'accezione storico-tecnica) non fosse genuino. La contraddittorietà tra le formulazioni di Gai 3.93 e Gai 1.1 sarebbe stata solo apparente: l'una frutto di un «processo logico ascendente che esprime la ragione per cui un istituto si inquadra nella categoria del *ius gentium*», l'altra di un «processo logico discendente con cui si esprime una particolare conseguenza di quell'inquadramento» (LOMBARDI 1951a, 281).

no riconosciuto)³⁷. Entrando e rimanendo nella Chiesa come conseguenza di una libera scelta personale (manifestata già con il battesimo), il singolo esprime infatti in totale spontaneità il suo diritto, accettando, come espressione di libertà, il contenuto del *depositum fidei* di cui la Chiesa dice di essere custode. Nella libertà religiosa sono implicite, come potenziali aperture, tutte le libertà: di coscienza, di opinione, d'arte, di stampa, di propaganda, tutte libertà espressione dell'uomo moderno. La laicità dello Stato, per Lombardi, è un postulato essenziale, originale proprio del cristianesimo ed è una garanzia fondamentale della libertà dell'individuo³⁸. Fermi restando i condizionamenti naturali, ambientali e storici della vita umana e quindi dell'individuo, «nessuno può negare che [...] si offra all'uomo, normalmente capace d'intendere e di volere, una larga area di libertà di scelta, entro cui si svolge l'avventura individuale [...] che caratterizza – dinnanzi agli uomini e dinnanzi a Dio – la personalità del singolo, irrepibile nella storia dell'universo»³⁹.

3. *Ideologia del dissenso*

Al di là della già accennata reazione alle vicende belliche successive all'8 settembre del '43, proprio in nome di quella libertà, nelle sue diverse estrinsecazioni, *in primis* quella intellettuale cui aspirava e cui si ispirava il suo vivere quotidiano, – strutturalmente refrattario a ogni forma di settarismo⁴⁰ e conformismo⁴¹ –, Lombardi manifestò costantemente il suo dissenso nei confronti di ogni approccio intellettuale 'di comodo', rifuggendo dall'adeguarsi «a un punto di vista culturalmente condiviso, [...] perché più semplice, [...] più utile»⁴², incitando 'l'uomo di cultura' ad impegnarsi attivamente, senza mortificare la cultura, esercitando liberamente una propria facoltà di scelta⁴³.

³⁷ Nell'enciclica di Giovanni XXIII del 1963 è affermato il diritto alla libertà religiosa (uno dei diritti fondamentali della persona umana) che si fonda sulla dignità del singolo individuo. La dichiarazione della libertà religiosa *dignitatis humanae* appare come un editto di Milano rovesciato (LOMBARDI 1984, 97 = LOMBARDI 1986, 50). Nel linguaggio laico la libertà religiosa è il diritto fondamentale di libertà che compete al singolo in materia religiosa nei confronti di qualsiasi autorità; nel linguaggio ecclesiale della Chiesa cattolica in particolare la libertà religiosa si specifica in senso tecnico a indicare la libertà del singolo in materia religiosa nei confronti della autorità statale.

³⁸ Cfr. in tal senso LOMBARDI 1959b, 63.

³⁹ LOMBARDI 1962, 340.

⁴⁰ Settarianismo significa per LOMBARDI 1959b, 73, difendere «un punto di vista che si riconosce in segreto non essere la verità».

⁴¹ Conformismo significa – per Lombardi – «adeguarsi a un punto di vista culturalmente non condiviso, solo perché è più semplice, più comodo, più utile» (LOMBARDI 1959b, 74).

⁴² LOMBARDI 1959b, 73 s.

⁴³ LOMBARDI 1959b, 58.

Per un eclatante riscontro sul punto, accanto alle risultanze messe adeguatamente in luce da uno studio *ex professo* di qualche anno fa⁴⁴, può rivelarsi opportuno porre lo sguardo su uno scambio epistolare con de Francisci, relativamente ad una recensione di Pasquale Voci al volume di Alvarez Suárez, *El negocio jurídico en derecho romano*, pubblicata in *SDHI XX* del 1954.

L'anziano maestro è esplicito nelle sue esternazioni:

9 febbraio 55

Caro Lombardi,

il prof. Alvarez Suarez (*sic!*) è rimasto molto male per la recensione del Voci pubblicata in *SDHI*. 1954. Anche a me il tono assunto da questo nostro collega, presuntuosetto e sapienzuto, non era piaciuto. Il prof. Alvarez mi ha mandato una sua risposta, che desidera sia pubblicata in *SDHI*. L'ho letta ed è tanto serena e obbiettiva, che io assentirei senz'altro al desiderio del Collega Spagnolo. E poi servirà a rendere Voci più cauto e rispettoso [...]⁴⁵.

P. de Francisci

Lombardi accetta di pubblicare le precisazioni di Alvarez Suárez:

Pavia 12.2.55

Caro Professore de Francisci,

ricevo la Sua lettera del 9 e ben volentieri accetto di pubblicare le precisazioni di Alvarez Suarez (*sic!*), che risultano scritte con tanto garbo. Ella può dunque dare assicurazione in proposito, avvertendo peraltro l'autore che occorrerà pazientare sino all'autunno '55. Il volume 20/54 è concluso e pronto al varo [...]. Quanto al tono di Voci riconosco che non è consueto; ma a me risulta sempre ispirato a grande serietà e probità scientifica: in polemica con Betti, Voci ha scritto – ed io sono stato lieto di pubblicare – che

⁴⁴ Cfr. BASILE 2016, 3, il quale – occupandosi di una ignota *querelle* che coinvolse Lombardi, Jean Gaudemet e Carlo Gioffredi –, ha avuto modo di sottolineare come l'austero Director, di regola, fosse fautore di approcci frontali ed «esplicitamente refrattario ad accogliere di buon grado qualsiasi deviazione dal consolidato 'cliché' comportamentale operante nel rapporto con gli autori e i collaboratori della Rivista» e non rinunciasse a far valere in alcune occasioni quell'*autoritas* derivantegli dal ruolo ricoperto in seno alla Rivista e idonea a consentirgli di superare il problema con un reciso, insindacabile 'colpo di mano', in ossequio a un rispetto quasi 'liturgico' per la libertà intellettuale.

⁴⁵ Dalla lettera manoscritta di P. de Francisci scritta su entrambi i versi di un foglio di carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza (consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense).

«... occorrerebbe che ogni studioso saggiasse la propria altezza d'animo in prove più valide che non il vecchio *damus laudem* (*laus* più che la *venia* oraziana) *petimusque vicissim*».

Voci sa bene, che il suo atteggiamento lo tiene lontano dalle «bozze concorsi» e dalle «bozze chiamate», ma è uno dei pochi professori italiani – in questa materia – che ha scelto la libertà, e in conseguenza ha la gioia grande di poter sempre dire, serenamente, tutto e solo quello che pensa, «senza timore di pene e senza speranza di ricompensa»⁴⁶.

de Francisci nella lettera di replica a Lombardi scrive:

14 febbraio 55

Caro Lombardi,

Grazie per la sua lettera e per l'accoglimento della risposta del prof. Alvarez. Lo informerò che non potrà essere pubblicato se non nel volume (del) 1955. Non condivido il suo giudizio su Voci: a me pare che il tono, che egli usa sempre (anche quando non si tratta di recensioni), denoti non amore di libertà (di questa nessuno è più amante di me), bensì una ridicola presunzione d'infallibilità [...]»⁴⁷.

Nonostante la aperta riluttanza del Maestro, Lombardi difende tuttavia la sua posizione: «l'uomo di cultura non solamente non deve temere di essere 'minoranza' (che questo è necessariamente il suo compito e la sua funzione); ma neppure deve temere di essere, all'occorrenza, solo. Solo soprattutto dinanzi ai poteri di oggi»⁴⁸.

Un *consilium*, quello di Lombardi, che non si arresta neppure al cospetto dell'*auctoritas* di de Francisci, e che prescinde dunque dall'intenso rapporto avviato con lui fin dagli anni Trenta (correva precisamente l'anno 1931 quando il giovane studioso di Dronero cominciò a frequentare le lezioni di Storia del diritto romano alla Sapienza)⁴⁹, e destinato a evolversi in chiave di «fine

⁴⁶ Dalla lettera manoscritta di G. Lombardi, scritta su entrambi i versi di un foglio privo di intestazione (consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense).

⁴⁷ Dalla lettera manoscritta di P. de Francisci scritta su entrambi i versi di un foglio di carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza (consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense).

⁴⁸ LOMBARDI 1959b, 76.

⁴⁹ Le prime lezioni di P. de Francisci ascoltate alla Sapienza avrebbero segnato la vita di Gabrio Lombardi (LOMBARDI 1971, x).

amicizia»⁵⁰, malgrado le diverse inclinazioni politiche. Da un lato, infatti, una profonda avversione per tutto quanto il fascismo aveva posto a fondamento della vita nazionale⁵¹; dall'altro un «liberalismo ottocentesco di élite», orientato al fascismo, per risolvere il problema di 'reingresso' nella vita politica⁵², e per il desiderio di ordine e grandezza per la Patria⁵³.

Del resto, in occasione della commemorazione di de Francisci, tenuta il 22 febbraio del 1973 nel palazzo della Cancelleria a Roma⁵⁴, Lombardi, consapevole della particolare difficoltà di schematizzare «una esperienza di pensiero che, attraverso un arco di quasi novant'anni, è sgorgata dal segreto ineffabile di una personalità, sempre refrattaria – come ogni altra personalità – a qualsiasi analisi semplificante»⁵⁵, sottolinea quanto fosse difficile affrontare il rapporto del Maestro con il fascismo, ma impossibile lasciarlo da parte, «quasi una parentesi su cui scivolare»⁵⁶, perché le personalità, figure complesse, vanno

⁵⁰ LOMBARDI 1971, ix. Una traccia di questa amicizia può rinvenirsi anche in una lettera datata 22 novembre 1953. de Francisci affronta la questione di un suo eventuale insegnamento presso l'Ateneo lateranense: «Un mese fa, quando Lei mi parlò della cosa, chiesi tempo per riflettere. Ora ho sperimentato le mie forze e credo che, con l'aiuto della Provvidenza, possa sperare di svolgere ancora per qualche anno un'attività didattica efficace. Sicché dico a Lei, che se per l'anno accademico 54-55 l'Ateneo lateranense credesse di invitarmi ad assumere un insegnamento, accetterei molto volentieri. Naturalmente questo è, per ora, un discorso che rimane fra noi, giacché non so quali intenzioni abbiano le Autorità Accademiche del Laterano. Comunque presentandosi il discorso, Lei può contare sulla mia adesione» (lettera manoscritta di P. de Francisci, scritta su entrambi i versi di un foglio di carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense). Lombardi risponde a questa lettera il 23 novembre 1953: «Caro professore de Francisci, ricevo la sua di ieri e La ringrazio di avermi comunicato la Sua adesione, in linea di massima. Sarei molto lieto se l'iniziativa si potesse concludere positivamente. In via confidenziale Le dirò che, da vaghi accenni, ho l'impressione che il Pont. Inst. Utr. Iuris attraverso un periodo difficile. Vigilerò attentamente, cercando di agire al momento opportuno» (lettera manoscritta di G. Lombardi, scritta su un foglio privo di intestazione, consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense).

⁵¹ LOMBARDI 1971, xiv.

⁵² «Rimane il rammarico – che non intende scivolare in giudizio morale – di non aver ascoltato da lui una motivazione, 'serena' o meno: fosse l'amor di patria, un richiamo agli ideali risorgimentali, il desiderio di ordine e di autorità, il timore del socialismo, l'aspirazione a recare cultura entro i gangli del regime, l'idea di Roma, l'impegno a divulgarne scientificamente l'esperienza, l'antidogmatismo, l'attenzione alla sociologia, o semplicemente il *Genius s[a]eculi*». E anche una legittima ambizione e la fatale attrazione per la politica (LANZA 2015, 227).

⁵³ LOMBARDI 1973, 19 s. Nell'ambito di un più ampio discorso sulla cultura contemporanea a Roma, Schipani fa un accenno al rapporto tra Lombardi e de Francisci trattando di professori che hanno ricoperto incarichi pubblici di particolare rilievo (SCHIPANI 2001, 366 s.).

⁵⁴ LOMBARDI 1973, 1-46.

⁵⁵ LOMBARDI 1973, 28.

⁵⁶ LOMBARDI 1996, 128.

evocate «nell'intima unitarietà, sempre astenendosi dal procedere per compartimenti stagni – l'uomo, l'insegnante, lo studioso, il politico – rifiutandosi cioè di quasi vivisezionare l'unità degli uomini ricordati»⁵⁷. Né peraltro omette di chiarire che de Francisci non cercò mai di modificare l'atteggiamento spirituale del suo 'allievo', non solo non lo ostacolò negli anni della sua resistenza antifascista, ma lo incoraggiò in ogni sua ricerca tesa a esaltare sotto il regime fascista, la «perennità degli schemi ideali della *res publica* romana»⁵⁸.

Come per Cicerone era fondamentale lottare per la salvezza comune, per la grandezza della patria, affinché essa 'fosse conservata *ad immortalitatem*'⁵⁹ e non finisse nelle braccia di un despota, anche per de Francisci al di sopra delle formule giuridiche vi era un principio di giustizia immanente «quello della necessità di salvare quello stesso Stato onde le formule giuridiche traggono la loro vita»⁶⁰. Gli incarichi conferitigli nella oscura parentesi totalitaria⁶¹ mai furono accettati nell'ottica di un tornaconto personale, bensì nell'ottica di un servizio da rendere alla Patria, e sempre senza nascondere il proprio disappunto nei confronti di quanti tradissero la serietà degli studi per mera opportunità politica⁶². Lombardi, sebbene critico verso i tentativi di *captatio benevolentiae* di giovani studiosi che dedicavano ai loro Maestri i propri volumi, nella *Premessa* al lavoro *Ricerche in tema di 'ius gentium'* edito per i tipi della Giuffrè nel 1946, profondamente rattristato per l'esonero di de Francisci, manifesta esplicitamente il desiderio che «il maestro venga restituito all'insegnamento

⁵⁷ In tal senso AMARELLI 1994, 14.

⁵⁸ LOMBARDI 1973, 22.

⁵⁹ DE FRANCISCI 1964, 305.

⁶⁰ LOMBARDI 1996, 133.

⁶¹ Il suo coinvolgimento politico, come Ministro di Grazia e Giustizia, Presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, membro del Direttorio nazionale del partito, Vicepresidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dal 1932 al 1940, costò a de Francisci l'esonero dall'insegnamento (era il 4 luglio 1944), per ordine del Commissario regionale del governo militare alleato e la dispensa dal servizio su proposta della Commissione per l'epurazione in quanto colpevole, in base al D.L.L. del 27 luglio 1944, n. 159, di attiva partecipazione alla vita politica del fascismo. Sull'adesione al fascismo rinvio a LANZA 2015, 215 ss.

⁶² DE FRANCISCI 1935, 160. L'onestà intellettuale e il biasimo per condotte non condivisibili emergono da una lettera indirizzata a Lombardi del 12 aprile 1955, forse in riferimento a Plinio (Fraccaro [?]): «Ho letto la sua lettera *in Plinium*. Io non riesco a capire come il Ministro non Lo richiami alla legalità. Certo è però che l'art. 5 del provvedimento è infelice: perché non si può attribuire all'amministrazione universitaria e all'Opera la funzione di organo investigativo fiscale, senza che si cada in arbitrii, in abusi o anche in pasticcetti peggiori! Comunque Plinio applica la legge come se fosse *solutus*! E purtroppo in Italia non è il solo» (lettera manoscritta di P. de Francisci, scritta su entrambi i versi di un foglio di carta intestata della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, consultata presso l'Archivio Lombardi della Pontificia Università Lateranense).

per il bene della scuola italiana» (p. ix s.) e riesce a convincerlo a presentare ricorso al Consiglio di Stato⁶³.

In definitiva il binomio osservanza dei limiti-libertà, che aveva caratterizzato la repubblica romana, base del costituzionalismo moderno⁶⁴, segna anche le coordinate a cui sempre si ispirò Lombardi: 'autentico intellettuale', impegnato nella difesa della libertà, non come «difesa di una dottrina politica, di un sistema cui era possibile contrapporre un altro»⁶⁵, ma come principio ontologico e morale, espressione della dignità umana, valore individuale e sociale per cui combattere ai fini del progresso della civiltà umana, del rifiuto della massificazione e dell'affermazione di una cultura moralmente impegnata e quindi libera⁶⁶.

⁶³ Nella primavera del 1949 de Francisci tornò ad insegnare Storia del diritto romano. Cfr. LOMBARDI 1973, 22 s.

⁶⁴ Lombardi distingue tra Stato-comunità (comunità di individui e popoli riuniti nel nome di Roma) e Stato-ordinamento del IV secolo *quod principi placuit habet vigorem, princeps legibus solutus*; il principato di Augusto si sarebbe tradotto negli Stati onnipotenti (LOMBARDI 1986, 3).

⁶⁵ JEMOLO 1959, 3.

⁶⁶ «Inconsapevoli incontri di pensiero sul terreno scientifico, di là dalle frontiere e di là dai mari, incoraggiano ad avere fiducia che non di vane esercitazioni dialettiche ci occupiamo, ma faticosamente portiamo ciascuno il nostro contributo alla ricerca del vero»: LOMBARDI 1947b, xiv.

Bibliografia

- AMARELLI 1994: F. AMARELLI, *Quarant'anni di Studia*, in *SDHI* 60, 1994, 11-14.
- AMARELLI 2014: F. AMARELLI, *Il giurista, il romanista, il direttore di Studia et documenta historiae et iuris*, in *SDHI* 80, 2014, xvi-xxiii.
- AMARELLI *et alii* 1994: *Bibliografia*, a cura di F. AMARELLI, F. BONA, D.A. CENTOLA, G. PAPA, in *SDHI* 60, 1994, 14-17.
- BASILE 2016: R. BASILE, *Una rivista, un Director, una quaestio scientifico-redazionale*, in *SDHI* 82, 2016, 3-38.
- BONA 1994: F. BONA, *In memoriam Gabrii Lombardi. Gabrio Lombardi educatore di civismo*, in *SDHI* 60, 1994, 1-10.
- CAPOGRASSI 1959a: G. CAPOGRASSI, *Opere*, Milano 1959.
- CAPOGRASSI 1959b: G. CAPOGRASSI, *Pensieri dalle lettere*, Roma 1959.
- CASAVOLA 1994: F.P. CASAVOLA, *Omaggio a Gabrio Lombardi. Individuo, politica, libertà*, in *Studium* 62, 1994, 491-499.
- COTTA 1994: S. COTTA, *Libertà e fedeltà di Gabrio Lombardi*, in *Studi Cattolici* 400, 1994, 404-407.
- CROCE 1942: B. CROCE, *Perché non possiamo dirci cristiani*, in *La Critica* 40, 1942, 289-297.
- CURSI 2005: M.F. CURSI, s.v. *Lombardi, Gabrio*, in *DBI* 61, Roma 2005, 478-480.
- DE FRANCISCI 1935: P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, III.1, Milano 1935.
- DE FRANCISCI 1949: P. DE FRANCISCI, *Arcana imperii*, III.2, Milano 1949.
- DE FRANCISCI 1964: P. DE FRANCISCI, *Prora contro vento*, Firenze 1964.
- FALCHI 1994: G.L. FALCHI, *Presentazione di Scritti in memoriam Gabrii Lombardi*, in *SDHI* 60, 1994, ix-x.
- JEMOLO 1959: A.C. JEMOLO, *La difesa dell'uomo*, in *La Stampa*, 16 settembre 1959, 3.
- LANZA 2015: C. LANZA, *La «realtà» di Pietro de Francisci*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, 215-236.
- LOMBARDI 1945a: G. LOMBARDI, *Italia!*, Roma 1945.
- LOMBARDI 1945b: G. LOMBARDI, *Il Corpo Italiano di Liberazione, 28 settembre 1943-25 settembre 1944*, Roma 1945.
- LOMBARDI 1947a: G. LOMBARDI, *Montezemolo e il fronte militare clandestino di Roma*, Roma 1947 [1972²].
- LOMBARDI 1947b: G. LOMBARDI, *Sul concetto di ius gentium*, Roma 1947.
- LOMBARDI 1950: G. LOMBARDI, *Diritto umano e 'ius gentium'*, in *SDHI* 16, 1950, 254-268.
- LOMBARDI 1951a: G. LOMBARDI, *Sulla presunta glossa in Gai. 3.93*, in *SDHI* 17, 1951, 279-281.
- LOMBARDI 1951b: G. LOMBARDI, *C. 8.52[53].1*, in *SDHI* 17, 1951, 281-287.
- LOMBARDI 1952: G. LOMBARDI, *Sul titolo 'Quae sit longa consuetudo' 8.52[53] nel Codice giustiniano*, in *SDHI* 18, 1952, 21-87.

- LOMBARDI 1953a: G. LOMBARDI, segnalazione di *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e storia del diritto* (Verona, 27-28-29 settembre 1948), a cura di G. Moschetti, Milano, 1951-1953, in *SDHI* 19, 1953, 402.
- LOMBARDI 1953b: G. LOMBARDI, segnalazione di *Onoranze a Vincenzo Arangio-Ruiz* (Roma, 21 marzo 1953), in *SDHI* 19, 1953, 474-475.
- LOMBARDI 1957: G. LOMBARDI, recensione a J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Eglise aux IV^e et V^e siècles*, in *SDHI* 23, 1957, 436-461.
- LOMBARDI 1959a: G. LOMBARDI, recensione a J. GAUDEMET, *Alcune osservazioni sulla vita della Chiesa quale ordinamento giuridico nei secoli IV e V [a proposito del volume di Jean Gaudemet. L'Eglise dans l'empire romain (IV^e et V^e siècles)]*, in *SDHI* 25, 1959, 391-416.
- LOMBARDI 1959b: G. LOMBARDI, *La libertà dell'uomo di cultura contro ogni settarismo, contro ogni conformismo*, in *Cultura e libertà*, Roma 1959, 45-76.
- LOMBARDI 1961: G. LOMBARDI, recensione a O. ROBLEDA, *Ius privatum romanorum 1. Introductio*, Romae 1960, in *SDHI* 27, 1961, 421-434.
- LOMBARDI 1962: G. LOMBARDI, *I cattolici e la libertà*, in *Studium* 5, 1962, 332-350.
- LOMBARDI 1966: G. LOMBARDI, *L'8 settembre fuori d'Italia*, Milano 1966 [1969⁴].
- LOMBARDI 1971: G. LOMBARDI, *Ricordo di Pietro de Francisci (1883-1971)*, in *SDHI* 37, 1971, ix-xvi.
- LOMBARDI 1973: G. LOMBARDI, *Pietro de Francisci*, in *SDHI* 39, 1973, 1-46.
- LOMBARDI 1978a: G. LOMBARDI, *Il generale Utili nella guerra di liberazione*, in *Memorie storiche militari*, 1978, 261-309.
- LOMBARDI 1978b: G. LOMBARDI, *L'emergere dell'ordinamento giuridico della Chiesa nel contesto sociale del mondo romano*, in *SDHI* 44, 1978, 1-8.
- LOMBARDI 1979: G. LOMBARDI *Premessa*, in U. UTILI, «Ragazzi in piedi...». *La ripresa dell'esercito italiano dopo l'8 settembre*, Milano 1979, 5-28.
- LOMBARDI 1984: G. LOMBARDI, *L'editto di Milano del 313 e la laicità dello Stato*, in *SDHI* 50, 1984, 1-98 [= in *Atti del V colloquio giuridico «I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa»* (Roma, 8-10 marzo 1984), Roma 1985, 23-33].
- LOMBARDI 1986: G. LOMBARDI, *Dall'editto di Milano del 313 alla 'Dignitatis humanae' del Vaticano II*, in *SDHI* 52, 1986, 1-60.
- LOMBARDI 1987: G. LOMBARDI, *Giuseppe Capograssi, la nostalgia dell'infinito*, in C. Ghidelli, G. Lazzaro (a cura di), *I Laici del nostro tempo*, Roma 1987, 136-151.
- LOMBARDI 1991: G. LOMBARDI, *Persecuzioni Laicità Libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla 'Dignitatis humanae'*, Roma 1991.
- LOMBARDI 1996: G. LOMBARDI, *Pietro de Francisci*, in *Questioni di metodo. Diritto romano e dogmatica odierna*, Como 1996, 115-162.
- MANDAS 2017: A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli Apostoli (21.27-28.31)*, Napoli 2017.
- PARRINO 2005: A. PARRINO, *La lezione di Capograssi nella vita e nell'opera di Gabrio Lombardi*, Roma 2005.
- PEPPE 2018: L. PEPPE, *Il processo di Paolo Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce 2018.

- PERTICI 2010: R. PERTICI, *La ragione degli altri: Gabrio Lombardi e la questione del divorzio*, in *Ventunesimo Secolo* 9, 2010, 9-35.
- SANTALUCIA 2019: B. SANTALUCIA, *Sul processo di Paolo di Tarso a Roma*, in E. Chevreau, C. Masi Doria, J.M. Rainer (Éd.), *Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat*, Paris 2019, 947-961.
- SCHIPANI 2001: S. SCHIPANI, *Le scuole di diritto romano nella cultura contemporanea a Roma*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, VII, Napoli 2001, 327-383 [= in F. Roscetti (a cura di), *Il classico nella Roma contemporanea. Mito, modelli, memoria*. Atti del Convegno (Roma 18-20 ottobre 2000), Roma 2002, 359-414].
- SOLAZZI 1953: S. SOLAZZI, *Due note alle Istituzioni di Gaio*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano e di storia del diritto, Verona 1948*, III, Milano 1953, 307-321 [= in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli 1972, 463-475].

BETWEEN NATIONALIST XENOPHOBIA, RACISM,
AND COSMOPOLITANISM.
THE ROMAN LAW EXPERIENCE IN VIENNA
DURING AND AFTER THE ERA OF NATIONAL SOCIALISM

Franz-Stefan Meissel – Caterina M. Grasl – Stefan Wedrac

ABSTRACT: The history of Roman Law at the University of Vienna from the 1920s to the 1960s reflects the deep political crises of Austria as a mere «torso state» after World War I and the end of the multi-ethnic Habsburg Empire. Within the context of bitter battles between highly militarized opposing political parties (Marxist Social Democrats, Christian Conservatives and the Germano-nationalist/National Socialist «Third Camp») even before the outbreak of open civil war in 1933/34, Roman Law scholars such as Stephan Brassloff found themselves in the centre of antisemitic and xenophobic attacks. The attacks against Brassloff in 1925 combined suspicions against Roman Law as a «foreign legal system under Semitic influences» with personal persecution for political and racist motives. Brassloff was forced to temporarily resign from teaching as a consequence of a campaign instituted by National Socialist students. Along similar lines, attempts were made to end the career of Josef Hupka, a former Romanist who later turned to commercial law and in 1926 became the faculty's last Jewish dean before the Nazi takeover. Others, such as Franz Leifer, Slavomir Condanari, or Hans Kreller, attempted various «strategies of adaptation» – with varying degrees of success. Finally, Ernst Schönbauer tried to present Roman Law as highly compatible with National Socialist ideas of law and even engaged in high public functions. Schönbauer was appointed Dean of the Law Faculty in the Nazi period (1938-1943) and actively contributed to the deliberations for a *Volks-gesetzbuch* under the auspices of the Academy for German Law. The faculty's self-perception after the defeat of National Socialism is best captured by Leopold Wenger's vision of Roman Law as a «Global Legal System» which has risen «from the ashes like a phoenix». Wenger's optimistic characterisation can be seen as the expression of scholarly self-confidence and autonomy in a state still occupied by the Allies, opting for an interpretation of Roman Law as a stronghold for individual freedom.

SUMMARY: 1. Nationalist xenophobia and the persecution of Stephan Brassloff. – 1.1. section 19 of the NSDAP party programme. – 1.2. The university scandal surrounding Stephan Brassloff, 1925. – 1.3. On the fringes of Roman Law: Josef Hupka. – 2. Strategies of adaptation – Making Roman Law more Nazi-compatible. – 2.1. The «Crisis of Roman Law» and the reaction of Roman Law scholars. – 2.2. The direct impacts of the *Anschluss* (annexation of Austria into Nazi Germany) on the teaching of and research on Roman Law at the University of Vienna. – 2.2.1. Effects on staff. – 2.3. Franz Leifer. – 2.4. Slavomir Condanari. – 2.5. Hans Kreller. – 2.6. Ernst Schönbauer – Roman Law Professor and leading National Socialist. – 3. Epilogue: Like a phoenix from the ashes – Leopold Wenger and his cosmopolitan vision of Roman Law as Global law. – 3.1. Leopold Wenger – a short biographical sketch of the «Father of Antique Legal History». – 3.2. Wenger's post-war vision of Roman Law as «Global Law».

The history of Roman Law in 20th century European history can be seen as an array of «bright» but also «dark times»¹. In this context, the era of National Socialism appears to be a particularly dark chapter; not only because many German-speaking scholars of Roman Law were persecuted for racist or political reasons, were forced to emigrate or were even murdered, but also because of the way the Nazis attacked the discipline of Roman Law itself. (This was quite different from the situation under Italian Fascism, where Roman Law was perceived as an integral component of the ideology of the regime²).

This paper will first deal with the rather exposed position of Roman Law in the light of several specific aspects of Nazi ideology, which will lead us also to a discussion of various aspects of the history of science during the early 20th century in the German-speaking countries. The second part of this paper will approach the effects of the annexation of Austria by the German *Reich* in March 1938 on the teaching of Roman Law and study the various strategies of adaptation to the totalitarian regime. The closing chapter is dedicated to the self-perception of Roman Law as cosmopolitan law after the defeat of National Socialism. Each part will be exemplified by the biography of one or more scholars from the Viennese law faculty: Stephan Brassloff and Josef Hupka as victims of Nazi persecution, Franz Leifer, Slavomir Condanari, Hans Kreller, and Ernst Schönbauer as a *Mitläufer*, hangers-on of Nazi ideology, or active National Socialist politicians, and finally Leopold Wenger as the representative of continuity and a new orientation towards academic research within a global scientific community.

1. *Nationalist xenophobia and the persecution of Stephan Brassloff*

1.1. *Section 19 of the NSDAP party programme*

Roman Law had the dubious honour of being singled out as an enemy in the official party programme of the National Socialist German Workers Party (NSDAP) of 1920. Section 19 explicitly called for the establishment of a German Common Law instead of Roman Law, which was characterised as serving the materialistic global dominance of financial capital (*Zinsknechtschaft*, literally: «interest rate slavery»)³.

¹ Cfr. SPIEL 1989; cfr. MEISSEL 2008, 1.

² On the role of Roman Law in fascist ideology, cfr. e.g. MANTELLO 1987, 23; SOMMA 2002, 153; SOMMA 2005; CASCIONE 2009, 3.

³ The following remarks are based on PIELER 1990, 427; LANDAU 1989, 11; GAMAUF 1996, 53 ff.; SANTUCCI 2009, 53; cfr. also a depiction influenced by Marxist thought in OBERKOFER, RABOFSKY 1985/86, 289.

Even from a contemporary point of view, this claim did not really make sense, given that Roman Law had been replaced by the BGB, which had come into effect twenty years prior to the publication of the programme. Attempts to trace the background of Section 19⁴ lead to nebulous ideas that arise from the misconceptions of laymen rather than the expertise of legal scholars.

The NSDAP manifesto is based on handwritten guidelines drawn up by the founder of the party, Anton Drexler, who was a machinist employed at the *Reichsbahn*, as well as on political guidelines of the German Workers' Party (DAP) dating back to 14 December 1919. What would later become Section 19 of the NSDAP party programme can be found along with other slurs against capitalism and Judaism (which was presumed to be represented mainly by Social Democrats!⁵) in the chapter «Breaking of interest rate slavery» («Brechung der Zinsknechtschaft»). *Peter E. Pieler* has assumed that the initiators of the conjunction between so-called *Zinsknechtschaft* and Roman Law were two Nazi activists who did not have any background in law: the mechanical engineer and factory manager Alfred Brunner and another engineer, Gottfried Feder, who had also published on questions of finance.

Point 19 of the Party programme was influenced by an earlier manifesto of the German Workers' Party (DAP, founded by Alfred Brunner), which was published on 31 May 1919 and provides the first evidence of accusations against Roman Law. In this 1919 manifesto, the «replacement of Roman Law by German Common Law» is motivated as follows:

Today's land law is based on Roman Law, therefore, all damage in our public life is legal damage. Roman Law was implemented by princes and the high clergy 400 years ago; the people resisted in vain, indeed feeling that the ground had been cut from under their feet and that their rights were being taken away from them. The peasants' wars, the first social uprising, were a bloody fight against foreign law... Roman Law was created at the time of the decline of Rome, when it was overrun by Jews; it is antisocial, it protects private profit at the expense of the community. It is a law of the cunning and the clever. [...] Therefore, the German nation needs to be given a legal framework that adheres to the old principle: common good comes before self-interest. The deep-rooted greed, dishonesty, immorality, which is spreading in trade and commerce, the Judaization of our people, can be traced back to Roman Law⁶.

⁴ On the early history of the NSDAP, see e.g. FRANZ-WILLING 1962; MASER 1965; BROSZAT 1984.

⁵ LANDAU 1989, 15.

⁶ Quoted in FRANZ-WILLING 1962, 173 ff.

Yet in a more figurative sense, the attack against Roman Law in the NS-DAP programme needs to be related to the German BGB of 1900, which in its basic structure and legislative style was the result of the Romanist branch of the German Historical School and more particularly its late Pandectist branch (Jurisprudence of Concepts). This idea of a «Farewell to the German BGB» (to quote a famous speech by State Secretary Schlegelberger from the Department of Justice during the Nazi period, «Abschied vom BGB») was a core element of National Socialist legal policy. Therefore, Section 19 combines two aspects that need to be analysed separately: first, there is a certain German Nationalist interpretation of the legal history of the 19th century in which Roman Law and Romanist jurisprudence are cast as a national catastrophe and the root of all evil. Second, there is an aspect related to legal policy that aims at «legal renewal» in a National Socialist and revolutionary way.

The National Socialist legal reform within the Hitler regime was to be conducted by the «Academy of German Law» in Munich, which was founded in 1934. The central issues approached by the Academy were the development of a *Volksgesetzbuch* which was the attempt of Third *Reich* jurists to replace the BGB by a civil law code that reflected the principles of National Socialism⁷.

The interpretation of Section 19 by National Socialists during the thirties of the 20th century can be seen from a 1936 doctoral thesis (in jurisprudence!) by one Paul Schmid, which is dedicated to «The implementation of the manifesto as interpreted today through the legislation of Hitler's cabinet» («Die Erfüllung des Parteiprogrammes in seiner heutigen Auslegung durch die Gesetzgebung des Kabinetts Hitler»):

The main difference between both legal frameworks [Roman and German *Jus commune*, authors' note] is the divergent assessment of the highest legally protected interest. It needs to be emphasised here that it is no longer the Roman Law of Nordic origin that we are talking about in this context but rather the Medieval Roman Law as the law of the declining empire, changed and transformed by Syrian and Oriental influences. This type of Roman Law, which invaded the *Jus commune*, considers individual interest the highest legally protected good but does not take into account public interest, the honour of the nation, and the race of the people⁸.

⁷ On the creation of the *Volksgesetzbuch* within the framework of the Academy for German Law, cfr. SCHUBERT *et alii* 1988; cfr. also MEISSEL 1990, 682.

⁸ SCHMID 1936; this doctoral thesis was supervised by Erich Genzmer during Hans Kreller's deanship in Tübingen.

Secretary of State at the Department of Justice Robert Freisler, who was later to become the dreaded presiding judge at the *Volksgerichtshof*, reasoned in a very similar manner:

A legal framework that had been self-contained for a thousand years in Roman-Greek-Byzantine circles of civilisation had, due to political circumstances, invaded Germany and had largely buried the old-established native law... The circle of civilisation from which this legal framework originated considered work not worthy of a free man and approached wage labour from the perspective of property rental. This legal system obtained its final formation in an era and circle of civilisation which were constituted by an unprecedented blend of peoples; it was effective during a period of intense mercantilisation of life...⁹

Criticism of Roman Law was thus based on the following topoi:

1. Roman Law was accused of privileging individual rights and particular interests instead of fostering ethnic community, common interest, and commitment to duty¹⁰.
2. The legal protection of property and the right to carry on business as envisaged by Liberalism («mercantilisation») were held responsible for disastrous social and economic conditions among large sections of the population, especially farmers.
3. Roman Law was seen as a «foreign» law which eventually succeeded in displacing the native German law, law «which is born with us»¹¹. The development of Medieval Roman Law («Reception») is described as a national disaster.
4. The development of Medieval Roman Law («Reception») took place in late antiquity, conceptualised as a time of fall and decline dominated by oriental Jewish influences and ascendancy; for Rosenberg, it was the result of «a Syrian-Roman decay process»¹². The National Socialists' rejection of Roman Law was not only motivated by xenophobic and nationalist ideas, but also merges seamlessly with the racism and antisemitism characteristic of Nazi ideology.

⁹ FREISLER 1938, 23.

¹⁰ For a detailed discussion of the academic roots of the antithesis «individualistic Roman versus socially-oriented German law» see LUIG 1995, 95.

¹¹ Cfr. the title of a 1920 pamphlet by Wagemann, published by the *Deutschnationale Verlagsanstalt* (German National Publishing Institution): «Vom Rechte, das mit uns geboren ist. Ein Weckruf für das deutsche Volk».

¹² ROSENBERG 1937¹⁷, 49.

5. Another topos is the supposed detachment of Roman Law from real life: Roman Law was conceptualised as a legal framework only accessible to scholars and legal experts due to its high degree of abstraction¹³.
6. Ultimately, the rejection of Roman Law also stems from resentment against the Roman Catholic church and the Holy Roman Empire, closely associated with the strictly clerical Habsburg dynasty¹⁴.

Roman Law scholars had to face up to the fact that the new regime had declared war on their specialist field when the National Socialists took power and began to systematically exclude Jewish teachers and students, but also other political dissidents, from the universities and to completely subordinate teaching and research to the *Führer* and the Party.

Individual professors of Roman Law, however, were faced with persecution long before the Nazi regime had come into existence. A particularly revealing example is the scandal surrounding Stephan Brassloff, which arose at the University of Vienna in 1925.

1.2. *The university scandal surrounding Stephan Brassloff, 1925*

The history of the University of Vienna after WW I reflects the deep political crises of Austria as a mere «torso state» after its defeat in the War and the end of the multi-ethnic Habsburg Empire. The first Republic of Austria is a fragile state that is torn apart by bitter battles between highly militarised opposing political parties (Marxist Social Democrats, Christian Conservatives and the Germano-Nationalist/National Socialist «Third Camp») even before the outbreak of open civil war in 1933/1934, which eventually leads to the period of Austrian Fascism from 1934 to 1938. The 1920s in Austria are characterised by a disastrous economic situation aggravated by the obligation to pay war damages, dangerously high unemployment, hyperinflation, and a shortage of even the most basic goods.

German-speaking people from the eastern parts of the former Habsburg Empire (quite often from the Jewish communities there) migrate to Vienna, the number of students rises dramatically, the influx of the eastern Jews directly leads to a fervent antisemitism particularly in Germano-Nationalist university circles. At a very early stage, proto-National Socialist ideas gain currency amongst lower-middle-class students, who aggressively attack not only fellow students but also professors of Jewish origin.

¹³ On this topic, cfr. e.g. a propaganda publication by HIMSTEDT 1939³, 49; Himstedt states that one of the tasks of the «reorganisation of people's law» is the «overcoming of the type "jurist" by the characterful, nationally conscious guardian of the law who is a clear and unconditional follower of the *Führer*» (our translation).

¹⁴ On the latter cfr. especially KOSCHAKER 1947, 327 ff.

It is within this climate of latent antisemitism that Roman Law scholar Stephan Brassloff, associate professor at the Department of Roman Law and Antique Legal History, finds himself at the centre of a fierce attack spearheaded by National Socialist students. In 1925, he was the victim of a veritable press campaign, obviously motivated by anti-Semitism and run by the representatives of Germanic students at the University of Vienna.

Brassloff embodies some of the above-mentioned enemy stereotypes: he was a brilliant jurist with a rather left-wing liberal mindset who was close to the Social Democrats; and he was a Romanist with Jewish roots who openly adhered to his Judaism.

Admittedly, his research as such and the fact that he was a Romanist must be considered as the less decisive factors for his persecution. Nevertheless, the university scandal around Brassloff clearly shows the intense influence and extent of antisemitic militantism at the University of Vienna. Let us first recall briefly the biography of Stephan Brassloff.

Stephan Brassloff was born in Vienna on 18 June 1875 as the son of the merchant Jacob Brassloff. He attended a German secondary school in Prague from 1885 to 1891, subsequently finishing his schooling in Vienna, where he took his final exams in 1893. Afterwards, Brassloff studied law at the University of Vienna from 1893 to 1897 and later moved to Leipzig in order to continue his studies with his former teacher Ludwig Mitteis. After his return, he earned his doctoral degree in 1898 (Dr. jur.) and gained his habilitation for Antique Legal History in 1903. Like many others, Brassloff studied under Ludwig Mitteis, whose research had a formative influence on Brassloff's own¹⁵. This is especially apparent in a paper (1902) on popular law in the eastern provinces during the high empire, which marks the beginning of Brassloff's rich and productive work in legal history. During the following years, Roman constitutional law was close to Brassloff's heart; an area of research to which he dedicated numerous publications in accordance with the new school of Antique Legal History (Leopold Wenger). In addition, Brassloff devoted himself to philological and epigraphic studies and later published several papers on topical issues in social law¹⁶. In 1919, he finally became associate professor at the University of Vienna – a position that he was to occupy for almost twenty years.

¹⁵ Cfr. UAW (*Universitätsarchiv Wien*; Archives of the University of Vienna), estate of Hans Kreller: obituary Stephan Brassloff.

¹⁶ Cfr. MEISSEL 2008, 7 ff.; for a brief biography of Brassloff, cfr. STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a, 282 ff.

Brassloff was part of the liberal Jewish bourgeoisie. According to his son, his family was part of the «Freud-Schnitzler-milieu»¹⁷, a social group whose members were predominantly of Jewish descent and which essentially shaped cultural life in Prague and Vienna around the turn of the century. After the dissolution of the Austro-Hungarian monarchy, Brassloff was very close to circles surrounding the liberal foreign minister, Ottokar Graf Czernin. Soon, he turned his attention to the Social Democratic party¹⁸. Brassloff's political stance is reflected in his scientific work; the major school Brassloff can be associated with is «social jurisprudence», the theory that was laid down by legal scholars and politicians such as Julius Ofner, Franz Klein, and Anton Menger. Brassloff's approach to social issues was not only a theoretical one, as

the have-not is affected by a lack of legal knowledge [...] more severely than the possessing class [...]. If it is the task of social policy to alleviate the differences arising from the class order, it cannot disregard the contrast that actually exists with regard to the possibility of obtaining legal instruction and representation¹⁹.

In keeping with this conviction, Brassloff was active in the Vienna municipal legal aid office as a volunteer. According to Heinrich Klang, with whom he was in close intellectual contact, Brassloff zealously dedicated himself to this activity and derived great pleasure from it²⁰.

In 1925, the professorial chairs held by the Romanists Paul Jörs and Moritz Wlassak became vacant. Two in-house contenders seemed to be in line for succession. The candidates were Associate Professor Ernst Schönbauer, who was politically active as a Germano-Nationalist member of parliament, and Associate Professor Stephan Brassloff, who was known for his left-wing liberal convictions. Lectures delivered by Stephan Brassloff enjoyed great popularity among students due to his reportedly vivid and intellectually stimulating style. Like his teacher Mitteis²¹, he was wont to enliven his lectures with ironical

¹⁷ *Institut für Geschichte der Juden in Österreich (Institute for the History of Jews in Austria)*, collection of memoirs (*Memoirensammlung*): interview with Friedrich Lothar Brassloff, 12/10/1984.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ BRASSLOFF 1933, 3.

²⁰ Cfr. UAW, estate Kreller: letter from Heinrich Klang to Hans Kreller, 20/10/1945.

²¹ PARTSCH 1922, xix recalls that Ludwig Mitteis had «described the facts of his cases never with trivial jests but always with a delectable sense of humour». Cfr. also WENGER 1923, 4: «Not every word that popped up mischievously in his momentary joy in a successful coinage was always meant as sharply as it might seem to those who were wont to weigh every word thoughtfully even in cosy table conversation.» (our translation).

asides, which turned out to be his personal doom: as a professor who was neither close to the Roman Catholic nor to the Germano-Nationalist fraction, he was an easy target for assaults by the «Germanic students». Brassloff, a Jewish professor with liberal sympathies, could easily be branded as an exponent of immorality and lack of academic decorum. The fact that Brassloff's scientific work focused on the Syrian-Roman Law code and the «Romanised Eastern provinces» could be regarded as further proof of these allegations, although this argument resonated at best subliminally in the completely fictitious rumour that Brassloff had «immigrated from the East»²².

In 1925, newspapers close to the Germano-Nationalist camp started to publish articles criticising the allegedly «immoral statements» Professor Brassloff had made during his lectures. On 19 September 1925, the *Deutsch-Österreichische Tageszeitung*, a right-wing newspaper with close ties to university circles, even published a request by the Germanic students to report statements of this sort in order to fuel the campaign against Brassloff.

On 24 September 1925, Robert Körber, one of the leaders of the National Socialist students (and who after the *Anschluss* in 1938 would publish a book on the «Victory of race in Vienna, the empire's border fortress» [*Rassesieg in Wien, der Grenzfeste des Reiches*, 1939]) reported to the Academic Senate on behalf of the «Cultural Office of the Germanic body of students» (*Kulturamt der deutschen Studentenschaft*):

Before the holidays, it was repeatedly brought to the attention of the Germanic body of students that Prof. Brassloff allegedly made ambiguous statements and cracked filthy jokes... Utterances that were neither part of the contents of the lecture nor compatible with German notions of morality, according to the Germanic body of students²³.

As pressure on Brassloff increased, he himself asked for the initiation of disciplinary proceedings against his own person in order to invalidate the accusations. The Canonist Rudolf Köstler was appointed as prosecutor in disciplinary matters, the professor of Germanic law Ernst von Schwind was appointed president of the disciplinary court.

After the defendant and witnesses had been heard, proceedings in January 1926 ended in a conviction. According to the ruling, Brassloff had indeed vio-

²² For a general overview of the events described below, cfr. RATHKOLB 1989, 197; for a more detailed account see MEISSEL 2008.

²³ UAW, *Rektoratsakten* (rectory records, RA): ZI 104 aus 1925/26.

lated the dignity of the university. The sanction, however, was the mildest one possible: an official reprimand²⁴.

Brassloff was forced to abstain from teaching for a year. When he resumed his teaching activity one year later, his reputation and career had been destroyed; Friedrich von Woess and Leopold Wenger were appointed to the two vacant chairs. When Wenger returned to the University of Munich after only one year, Ernst Schönbauer finally advanced to a full professorship.

The disciplinary court ruled that Brassloff's lectures were such as to «negatively affect professorial decency and dignity» and offend the moral sensibility of his audience due to their allegedly «erotic overtones». The statements «There is also compulsory exercise in matrimony» and «Virgins are wont to take out mortgages on their chastity» were labelled «extraordinarily obscene». By closely looking at the incriminating statements, it becomes clear that any reference to sexuality was seen as a taboo, but especially any allusion to the discrepancy between legal and social norms and the reality in the field of men-women relations. A particularly apt example is Brassloff's remark that engaged couples are obliged to maintain chastity towards each other, but that the opposite can be observed every evening in the Türkenschanzpark (one of Vienna's larger public parks).

Brassloff was not only insulted as «Mosaic» or «Asiatic» but also called a «representative of Bettauer morals for whom a Rotstock [*sic*] will be found». (Hugo Bettauer had been assassinated by Otto Rothstock in March 1925²⁵). Brassloff and Bettauer, a proponent of women's rights and less hypocritical sexual morals, cooperated in levelling criticism against prevailing paternalistic principles in family law. With that said, the second inducement for attacks against Brassloff has been addressed: his commitment to social criticism.

This inglorious episode in our university history surrounding Stephan Brassloff clearly demonstrates that such personal exposure in interwar Austria could result in serious career disadvantages and public reprimands. After the annexation of Austria, National Socialist persecution hit Brassloff a second time; and this time the attack would prove deadly for the scholar: After the Nazi regime had seized power in Austria, Brassloff experienced all the horrors of racist discrimination. As a Jew, Brassloff was barred from taking the new oath of office with its pledge of allegiance to the Führer, leading to his dismissal from the university. On the 22 April 1938, right after the Easter holidays, the ministry of education ordered Brassloff – along with several other professors

²⁴ UAW, RA: ZI 104 aus 1925/26; for a brief overview of the proceedings, cfr. also STAUDIGL, CIECHOWICZ 2014b, 87 ff.

²⁵ On the life and works of Hugo Bettauer cfr. HALL 1978.

including the former Dean and professor of commercial and bills of exchange law Josef Hupka – to be suspended from office with immediate effect²⁶. At the end of May, Brassloff was placed on the list of retired professors. This should not remain the only stroke of fate.

Since in 1938, all Jews were obliged to disclose their assets, Brassloff's possessions can be exactly reconstructed: in addition to savings to the amount of 1500 *Reichsmark*, the Romanist owned a library worth another 1500 *Reichsmark*, furniture, two golden rings, china dinnerware, and a painting²⁷.

The narrowing of Brassloff's and his wife's opportunities from mid-1938 onwards proceeded in several consecutive steps. At the beginning of November, he had to vacate his apartment on Genzgasse in the 18th municipal district after the cancellation of his lease and move to a smaller apartment as a subtenant. Brassloff's financial situation deteriorated apace: hence, he put his library in storage with a haulage firm and donated major parts of his furniture to a school because he could not take them with him to his new apartment. The next incident that threatened his existence took place in March of the following year. On 21 March 1939, Brassloff's pension was cancelled on the order of the *Reich* Governor, forcing him to live off his savings from this time onwards. Another change of abode ensued; finally, he and his wife ended up living on Rossauer Lände in the 9th municipal district. Despite the fact that the rent there was evidently low, Brassloff's savings dwindled to nothing within three months²⁸.

Afterwards, Brassloff was dependent on the support of the Jewish Community (*Israelitische Kultusgemeinde*) in Vienna. Together with his wife, Brassloff lived in reduced circumstances for another three years, until the National Socialist regime dealt him the ultimate blow: on 14 August 1942, the couple was deported to Theresienstadt on transport number 7. Otilie Brassloff died there soon afterwards²⁹. When Heinrich Klang, who was deported a few weeks later, met Stephan Brassloff at Theresienstadt, the latter had already lost all will to live. A little more than half a year after his arrival, Stephan Brassloff died in the concentration camp of Theresienstadt on 28 February 1943.

²⁶ Cfr. UAW, RA: ZI 677/38, order of the ministry of education, 22/04/1938 Z 10606/I-1 c.

²⁷ Cfr. ÖStA/AdR (*Österreichisches Staatsarchiv/Archiv der Republik*; Austrian State Archives/Archives of the Republic), VVSt (*Vermögensverkehrsstelle*; Asset Transfer Office): registration of assets (*Vermögensanmeldung*) Stephan Brassloff, containing letter from Brassloff to the VVSt, 28/07/1938.

²⁸ Cfr. ÖStA/AdR, VVSt: registration of assets Stephan Brassloff, containing letters from Brassloff dated 05/11/1938, 04/04/1939 and 03/07/1939.

²⁹ Cfr. MEISSEL 2008, 5; also KÖRRER 1981, 17 f.

1.3. *On the fringes of Roman Law: Josef Hupka*

Another striking example of Germano-Nationalist and National Socialist attacks on scholars is that of Josef Hupka, who, like Brassloff, was a disciple of Ludwig Mitteis and had started his career as a Romanist³⁰. Born in Vienna in 1875, Hupka had spent most of his childhood in Znojmo, where his father worked as a lawyer. There, he attended the German-language state secondary school, taking his final exams in 1892. Shortly afterwards, the family returned to Vienna, where Hupka took up law studies. He obtained his doctoral degree in 1897 and in the same year converted to Roman Catholicism³¹. After a brief stint as a trainee in his father's law office and some months at the *Finanzprokurator*, he followed his teacher Mitteis to Leipzig, where he wrote his first major work on the concept of direct agency in civil law (*Die Vollmacht: Eine civilistische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches*, 1900).

After his return to Vienna in 1901, he habilitated for Roman Law (which at that time still encompassed modern civil law) and, one year later, for commercial and bills of exchange law. From that time onwards, Hupka's academic pursuits centred increasingly on the latter field; nonetheless, he retained a keen interest in Roman Law, occasionally teaching Roman Law courses and publishing a thought-provoking paper on the well-known antinomy between Julian (13 dig. D. 41.1.36) and Ulpian (7 disp. D. 12.1.18) («Der dissensus in causa und die moderne Textkritik», 1932) in the *Savigny Journal for Legal History*. The text is remarkable especially because of its stringent criticism of the excessive «hunt for interpolations»³² in Roman sources practised by many of his contemporaries.

Hupka became full professor of commercial and bills of exchange law in 1915 as successor of Samuel Grünhut, and in 1926/27 was elected dean of the law faculty, making him the last professor of Jewish origin to hold this office before World War II. The appointment triggered virulent protests on the part of the Germanic body of students, who not only wrote a letter of protest to the Academic Senate but also demonstrated in front of the University's main entrance against the «illegal election of the Jewish professor Hupka» which was said to have «injured the German character of our university»: «Show by your

³⁰ For brief outlines of Josef Hupka's biography, cfr. MEISSEL 2008, 3-4; OLECHOWSKI 2014, 385 ff.; TASCHWER 2017a, 459; TASCHWER 2017b, 63; MEISSEL 2019a, 299. For a more detailed account of Hupka's life and works, see GRASL 2022.

³¹ <http://data.matricula-online.eu/en/oesterreich/wien/01-unsere-liebe-frau-zu-den-schotten/01-59/?pg=293>; STAUDACHER 2004, 196 nt. 112; GAUGUSCH 2011, 340.

³² Cfr. LENEL 1925, 17.

united stand that you are too proud to silently accept subjugation by the Jewry! *Be ready when the battle cry is heard for the inner liberation of the German people from foreign disgrace!*», a pamphlet exhorted³³. Not surprisingly, the protests received extensive coverage in the daily papers, with the *Deutsch-Österreichische Tageszeitung* agitating as openly against Hupka as it had done one year before against Brassloff. In the end, however, Hupka – unlike Brassloff – weathered the storm as the Academic Senate declined to invalidate the election (albeit only on formal grounds³⁴!) and the entire faculty of law rallied around Hupka in a public statement³⁵.

Josef Hupka continued to teach at the University of Vienna until his enforced retirement in 1938. Like Brassloff, he had a keen eye for social injustice; moreover – and with an admirable disregard for possible personal consequences –, he was quick to publicly call out racial and antisemitic discrimination both at the university and beyond, making his lectures frequent targets for disruption by Germanic-Nationalist and National Socialist students during the late twenties and early thirties. Undeterred, Josef Hupka in 1932 became the only professor to publicly criticise the racist student regulations introduced by Dean Wenzeslas Gleispach. In an article he wrote for the *Neue Freie Presse*³⁶, he decried the new regulations as unconstitutional, eventually providing key arguments for their overturning by the Austrian Constitutional Court³⁷.

After the *Anschluss*, Hupka's fate parallels that of Brassloff: after losing his position at the university, his pension was likewise taken away in the following year. Unlike the Brassloffs, Josef Hupka and his wife Hermine attempted to flee National Socialist persecution by emigrating to the Netherlands. However, plans to continue to the USA or South America from there fell through. Eventually, the Hupkas were transported to Theresienstadt, where Josef Hup-

³³ Reprinted in *Vor neuen Krawallen auf der Universität*, in *Der Tag*, 06/11/1926, 5 (italics in the original). See also TASCHWER 2017a, 468 f. and TASCHWER 2015, 121 f.

³⁴ UAW, meeting minutes of the Academic Senate (*Sitzungsprotokolle des akad. Senats*, Prot. I, 19/11/1926, III/10.) Z. 93 aus 1926/27; records of the Academic Senate (*Akten des Akad. Senats*), Z. 93 aus 1926/27, letter from the Academic Senate to the Germanic body of students (*Deutsche Studentenschaft*), 23/11/1926.

³⁵ Cfr. *Vertrauenskundgebung des Juristischen Professorenkollegiums für Professor Hupka*, in *Neue Freie Presse*, 12/11/1926, 9 (see also e.g. *Eine Vertrauenskundgebung des Juristischen Professorenkollegiums für Professor Hupka*, in *Wiener Morgenzeitung*, 12/11/1926, 4; *Die abgeblitzten Radaustudenten*, in *Arbeiterzeitung*, 12/11/1926, 5; *Vertrauenskundgebung des Professorenkollegiums für Dekan Hupka*, in *Der Tag*, 12/11/1926, 7); cfr. also UAW, records of the Academic Senate (*Akten des akademischen Senats*) Z. 282 aus 1926/27, letter from Former Dean Gleispach to Rector Molisch, 17/11/1926.

³⁶ HUPKA 1930, 1 f.

³⁷ Cfr. LICHTENBERGER-FENZ 1990, 127 ff.; PAULEY 1992, 126. On the internal debates between the judges see in detail MARCUS 2004, 110 ff.

ka died shortly afterwards on 23 April 1944. He was the only full professor at the University of Vienna to die in a concentration camp³⁸.

The most striking counterexample to Brassloff and Hupka is Ernst Schönbauer, the former colleague who had profited from the reprimand Brassloff had received in the 1925 events and who had later become full professor of Roman Law. Before we turn to his biography, however, we would like to briefly outline the ways in which Roman Law professors in the 1930s tried to adapt to the new intellectual climate and present a selection of biographies that show to which extent these strategies of adaptation turned out to be successful.

2. *Strategies of adaptation – Making Roman Law more Nazi-compatible*

2.1. *The «Crisis of Roman Law» and the reaction of Roman Law scholars*

Besides the ideology-based animosities against Roman Law and the personal persecution of Jewish scholars such as Brassloff, there was a third perceived threat to Roman Law, this time one originating within the discipline for reasons connected to the history of science. The Romanist Paul Koschaker summarised the reasons in a famous paper (which was delivered in December 1937 at the Academy of German Law!) in which he diagnosed a «crisis of Roman Law»³⁹.

Koschaker, who achieved a high reputation in the field of cuneiform law⁴⁰, argued against the historicisation and marginalisation of Roman Law and pleaded for the alignment of Roman Law with the history of legal concepts, dogmatic aspects, and comparative legal analysis as an «introduction to European legal thought»⁴¹.

³⁸ TASCHWER 2017a, 462 nt. 9.

³⁹ KOSCHAKER 1938. Koschaker was to elaborate on his main arguments in his later book *Europa und das Römische Recht* (1947). Surprisingly, it was the National Socialist Viennese professor Schönbauer who in his answer to Koschaker defended the philologic-historical orientation of the discipline. Cfr. SCHÖNBAUER 1939, 409: «I do not even want to pose the question whether we should cultivate the dogmatic side of our discipline, as Koschaker demands, or the historical side, as advocated by Wenger. I believe we should embrace both directions with a joyful heart.» (our translation).

⁴⁰ Cfr. KOSCHAKER 1911. Koschaker's career as a professor led him via the Universities of Graz (1905), Innsbruck (1908), Prag (1909), Frankfurt (1914), Leipzig (1915), and Berlin (1935), to Tübingen (1941), where he succeeded Hans Kreller. For details on Koschaker's time in Tübingen, cfr. BEGGIO 2018²; for a highly critical review of Beggio's biography see GIARO 2018, 9 ff.; for a more positive view, cfr. MEISSEL 2019b, 477 ff.

⁴¹ Koschaker's actualisation theory gained renewed attention in the context of the increasing «Europeanisation» of legal studies in the EU member states; critical of this reception of Koschaker's work (in a thoroughly original way) GIARO 2000; GIARO 2001a, 31; GIARO 2001b, 161; critical of Giaro's viewpoint STURM 2003, 352 ff.; GUARINO 2005, 228 ff.

In fact, there can be no doubt that Roman Law suffered a loss of importance at the beginning of the 20th century in comparison to the prosperity it had enjoyed during the 19th century at the heyday of the Historical School. Roman *Jus Commune* did not only lose the character of a legal source; research and teaching also progressively turned towards the German BGB, and researching the sources that had led up to the BGB from a historical perspective became less and less attractive. The situation was similar to that in France after the Code Civil and Austria after the ABGB had come into effect: the new codification temporarily monopolised scientific resources. Costing them their former position of «Princes of private law» under the authority of the Pandectist School, the shift was a painful experience for those who represented the discipline of Roman Law: they had lost their privileged position and had to face up to the concomitant loss of prestige.

As a consequence of this development, a number of Romanist scholars abandoned the established perception of Roman Law as a dogmatic discipline, especially as the study of current law no longer required a profound knowledge of legal history. Already towards the end of the 19th century, a new school of Roman Law had emerged which can be characterized as neo-humanistic and philological-historical in its orientation. Exponents of the new school focused no longer on the ways Roman Law had shaped the current legal system but rather concentrated on «purely historical» research without any immediate practical application.

Besides classic Roman Law, other antique legal systems became the object of scientific attention and were investigated as part of a process of «historicization». Leopold Wenger (1874-1953), who was active in Vienna as a professor in 1904/05, in 1926/27 and then again from 1935 until he became an emeritus in 1938/39, provided the scientific framework for this enterprise with his conception of «Antique Legal History». These approaches generated high quality research which, however, could only be appreciated by a small group of specialists and remained incomprehensible and «esoteric» to the larger part of the legal community.

From a subject-specific point of view, several adaptation strategies can be discerned:

1. We have already described historicization as an evasive movement that had to relinquish all hope of a broad impact. From a scientific point of view, it was a productive approach but eliminated Roman Law scholarship from its pivotal position in law studies, pushing it towards a liberal arts-oriented «ghetto of elites».
2. Even Roman Law scholars who personally took an active part in the research agenda of Antique Legal History advocated a neo-pandectist ori-

entation as far as the core curriculum of legal studies was concerned. Especially in Austria, where the codification had already been established in the beginning of the 19th century, Roman Law was considered as an ideal introduction to the study of law. As a consequence, the teaching of Roman Law concentrated on its propaedeutic function with respect to modern civil law.

3. The current curriculum at the University of Vienna Law School carries this approach into the present day, with «Romanistic Foundations of European Private laws» playing an important part in the first year of studies. It is important to emphasise that this approach was embraced by practically every representative of Roman Law during the 20th century – even by scholars who are known for their profound historical and epigraphical scholarship such as Ludwig Mitteis (who as a law teacher pursued a distinctly dogmatic approach), Ernst Schönbauer (although with certain reservations), and Hans Kreller at a later period. Even the «founding father» of Antique Legal History, Leopold Wenger, explicitly declared himself an adherent of this tradition⁴².
4. In order to counter potential National Socialist attacks, scientific activity focused on those research fields that were least affected by the official party line. The focus was laid on early Roman Law, an era in which the alleged Jewish-oriental impact had not yet made itself felt⁴³. In order to counter charges of egoism and disloyalty, the emphasis lay on *boni mores* and early Roman *fides*, the relevance of a sense of community⁴⁴ and the common good⁴⁵ in the Roman legal system, the parallelism of Germanic and Roman legal concepts, and even the «Führer principle» purported to

⁴² Cfr. Leopold Wenger's «report on the importance of Roman Law in the legal curriculum at Austrian universities» (*Gutachten über die Bedeutung des römischen Rechts im juristischen Studienplan der österreichischen Universitäten*), evidently dating from the post-WWII era (UAW, *Personalakt* [personell file, PA] Leopold Wenger: type-written manuscript). Since Wenger mentions Austria's neutrality in its foreign relations, one can assume that he wrote the text shortly before his death in 1953.

⁴³ On the following cfr. also SIMON 1989, 167 ff., who highlights the following aspects: reinterpretation of the reception as scientification, downplaying of the «foreignness of Roman Law», emphasis on the ethical qualities of Roman Law, and a burgeoning interest in the earliest periods of Roman Law.

⁴⁴ Thus Ernst Schönbauer spoke at the German Legal Historians' Conference (*Deutscher Rechtshistorikertag*) in 1936 in Tübingen «of communal elements in the structure of the Roman legal system» («vom Gemeinschaftselement im Bau der römischen Rechtsordnung»); cfr. also KASER 1939; DE MARTINO 1941; WIEACKER 1941, 167 ff.; on this cfr. STOLLEIS 1989, 184 ff.; GAMAU 1996, 59 f.

⁴⁵ Cfr. the interpretation of *bona fides* as a relationship of mutual obligations based on solidarity in BESELER 1941, 138, which culminates in the claim that «Hitler's dictum that there

be characteristic of the reign of Augustus. Retrospectively, this choice of subject matter appears unduly opportunistic and related to this specific moment in history⁴⁶.

5. At the same time, some embarked on a strategy of incorporation into the party and took on functions at institutions which were specifically established for «preservers of the law», namely the Academy for German Law (abovementioned) and also the *Kitzeberger Lager*, camps for junior researchers who were intended to be trimmed to the «new legal doctrine» by physical training⁴⁷. Of course, this was a strategy which was open only to those who qualified for inclusion in racial terms.
6. The easiest way was taken by those who – due to their own (in some cases even illegal) membership in the NSDAP and official party posts – felt themselves called upon to authentically assess the requirements of National Socialist law in academic practice. The resultant breadth of personal opportunities will be explored below in relation to Ernst Schönbauer, who was dean of the law faculty during the Nazi era.

2.2. *The direct impacts of the Anschluss (annexation of Austria into Nazi Germany) on the teaching of and research on Roman Law at the University of Vienna*

The following subchapter addresses the specific impacts of the *Anschluss* on the Vienna law faculty. As a consequence of the academic reform undertaken by the Nazis, the subject of Roman Law experienced detrimental effects such as a reduction of teaching hours in the curriculum and the renaming of courses.

First of all, we need to take a brief look at the initial situation: as a consequence of the Thun-Hohenstein reform of the curriculum in the middle of the 19th century⁴⁸, the share of legal-historical subjects in Austrian law studies was disproportionately large. Correspondingly, the range of courses in Roman Law offered during the winter semester of 1937/38, which were taught by professors Leopold Wenger and Ernst Schönbauer, associate professor Stephan

should be no distinction between law and morality has never and nowhere been fulfilled to the same extent as in the Roman *bonae fidei iudicium*.» (our translation).

⁴⁶ Cfr. SIMON 1989, 170: «It is easy to draw a picture of academic collaboration with National Socialism for the entire field of Roman Law studies working at the time.» At the same time, Simon puts this verdict into perspective by pointing out that some of the contributions published during National Socialism were also «guilelessly maintained relics of pre-fascist nationalist and *völkisch* tradition, but also long-standing innovations [...]» (our translation).

⁴⁷ On the *Kitzeberger Lager* see RÜTHERS 1988, 41 ff.

⁴⁸ LENTZE 1962; ENGELBRECHT 1986, 221 ff.; OGRIS 1999; SIMON 2007, 1 ff.

Brassloff, honorary professor Moritz Wlassak, and the external lecturers Franz Leifer (associate professor) and Slavomir Condanari, were comprehensive and diverse: Wenger's main lectures on concepts of Roman private law were held for six hours per week, and Schönbauer's lecture on Roman Legal History (including constitutional law, procedural law, and legal sources) was scheduled for four hours. For students in their second term, Brassloff offered a four-hour lecture on the second part of Roman legal concepts, including family law and inheritance law. A three-hour lecture offering an «Introduction to Austrian civil law on the basis of Roman Law» and «Roman judiciary and private litigation» were aimed at students in their third semester.

Concurrently with Schönbauer, Franz Leifer lectured on Roman Legal History («Constitutional law and legal sources»), excluding procedural law, on which Slavomir Condanari lectured for one hour per week («Selected passages of the 4th book of the Institutes of Gaius»). In addition, two-hour compulsory practical exercises were offered by the emeritus professor Moriz Wlassak (1854-1939) but also by Schönbauer and Brassloff as well as Leopold Wenger («Reading Greek and Latin legal documents»)⁴⁹.

After one year, the course directory had changed drastically as a consequence of the academic reform implemented after the National Socialist takeover. The former technical terms were replaced by new classifications such as «history», «nation», «classes», «state», «legal relations» etc. «Recommended» lectures and practical exercises were marked with an X, «particularly recommended» lectures and practical exercises with a double X. In view of the Nazis' skepticism towards Roman Law, it is no surprise that only Germanic legal history (taught by Professor Rudolf Bartsch) received the particular recommendation expressed by the double X.

The titles of Roman Law lectures and practical exercises were slightly modified, the range was perceptively reduced. Instead of Roman Legal History, an outline of «Antique Legal History» (still taking up five hours per week!) was read by Wenger, in addition to a two-hour lecture on the «Antique history of family law». Condanari delivered a four-hour lecture on the «History of private law in the modern era». Schönbauer, however, still used the traditional title «Roman Legal History» (four hours). In this context, the entire discontinuation of Roman legal concepts attracts attention. All in all, teaching volume with regard to lectures had halved.

This was, however, not a development that was unique to the subject of Roman Law, but rather a consequence of the brutal bloodletting of the Viennese

⁴⁹ Course directory of the University of Vienna (*Vorlesungsverzeichnis*), winter semester 1937/38, 12.

faculty brought about by the regime change. This affected the entire law faculty, fifty percent of whose teachers were removed for racist or political reasons.

It is quite telling that the course directory had not only grown noticeably thinner but also omitted the lecturers' names for many courses. Schönbauer's lecture on the law of obligations, a term which was shaped by the pandectist school of law and decried later, was now replaced by «contract and tort». These developments continued during the summer semester 1939.

In 1940, the division of the academic year switches to trimesters; a law degree could now be obtained in just six semesters/trimesters and after passing the first state exam in law⁵⁰.

It can be gleaned from the curriculum guidelines that a student was required to «become acquainted with the usual legal and economic essentials» during the initial two trimesters:

Lectures on race and tribe, ethnology and history, political advancement of the German nation, particularly during the past one hundred years, belong at the beginning of all studies in the humanities. At the same time, the student of law is introduced to the special tasks of his chosen field from a historical and political perspective.

In the Viennese curriculum, «Antique (or Roman) Legal History» with four- to five-hour lectures and one- to two-hour practical exercises is still remarkably well-represented during the fifth semester (respectively trimester); in addition, a three- to four-hour course on the «History of private law in the modern era» during the final semester relativises the reduction of lectures and practical exercises in Roman Law which has been outlined above. Somewhat counter-intuitively, the effects of section 19 of the manifesto on the actual restructuring of the curriculum were therefore distinctly less incisive than one might have expected.

After the war, Koschaker concluded «that the government would not harm a single hair on any Romanist's head because of his field of research, even if he sang the praises of Roman Law in public». The reason for the situation Koschaker described was the fact that the National Socialist regime had ceased to regard Roman Law as dangerous: «People of heretic opinions who did not

⁵⁰ Ordinance on Qualification for the Judiciary, the Public Prosecutor's Office, the Notary's Office and the Bar (*Verordnung über die Befähigung zum Richteramt, zur Staatsanwaltschaft, zum Notariat und zur Rechtsanwaltschaft*), 04/02/1939, German RGBl I 1939/2; on the legal framework for the study of law during National Socialism cfr. ZEPITSCH 1992.

attract large audiences or were even ridiculed by their hearers could be left unmolested»⁵¹.

2.2.1. *Effects on staff*

The relatively «harmless» effects that regime propaganda against Roman Law had on the daily routine of the university should not obscure the fact that the individual fates of Romanist scholars were very diverse during the National Socialist era, including personal persecution, deportation to concentration camps, and character assassination (as in the case of Stephan Brassloff). At the same time, representatives of Roman Law managed to occupy powerful offices in the administration of the university.

The occurrences in 1938 at Austrian Universities were part of an unimpeded and frictionless process of change including the restructuring of staff, a change in the University Constitution, and the creation of a National Socialist student body. The excitement and effectivity of this co-optation process – which was very often, in fact, a self-co-optation process – nevertheless still amazes. During the first stage in March 1938, the most important university officials were exchanged and afterwards, during the second stage in April 1938, Jews and those deemed «politically unreliable» were removed⁵². From the outset, the *Reichserziehungsministerium* (*Reich* Ministry of Education) officials, who arrived a few days after the *Anschluss* in Vienna, took an active part in the restructuring process. In addition, the reviving National Socialist alliances of lecturers and students played an essential part in identifying disagreeable individuals⁵³. These «cleansings» affected 54 percent of professors university-wide and 50 percent – a total of 38 lecturers⁵⁴ – at the faculty of law⁵⁵.

A comparison of lecturers in 1938 with 1941 makes obvious the shift in Vienna Roman Law scholarship that the *Anschluss* had brought about. In March 1938, five Romanists delivered lectures at the Faculty of Law: professors Leopold Wenger and Ernst Schönbauer, associate professor Stephan Brassloff, and lecturers Franz Leifer and Slavomir Condanari⁵⁶. Three years later, in the summer semester of 1941, only (emeritus) professors Leopold Wenger and Ernst

⁵¹ KOSCHAKER 1947, 314.

⁵² Cfr. LICHTENBERGER-FENZ 1989, 3 f.

⁵³ Cfr. MEISSEL 1988, 198.

⁵⁴ For a detailed account of the Faculty of Law and Political Sciences, cfr. VETRICEK 1980 and WIESMANN 2001.

⁵⁵ Cfr. WEINERT 1983, 127 ff.

⁵⁶ Cfr. Course Directory of the University of Vienna (*Vorlesungsverzeichnis*), summer semester 1938; the renowned Romanist Moritz Wlassak was by that time no longer teaching at the University of Vienna.

Schönbauer (then dean of the faculty) delivered lectures on Roman Law and other subjects.

In the following sub-chapters, we will explore the different reactions and strategies a number of Viennese Romanists had to the *Anschluss*, and the direct and indirect effects these had on these individuals' careers and opportunities, closing with the «success story» of the Romanist scholar and National Socialist politician Ernst Schönbauer.

2.3. Franz Leifer

The Romanist Franz Leifer embodies a case in which the new regime initially, in 1938, seemed to extend opportunities in life but then drastically reduced them. Leifer was born on 14 November 1883 in Vienna, where he attended primary and secondary school. After having passed his final exams, he studied law, philosophy, and archaeology at the University of Vienna. In 1906, he obtained his doctoral degree in law. After a legal internship, he started to work at the *Finanzprokuratur* (lawyer and legal advisor of the Republic of Austria), to which he returned after a year of voluntary military service. Leifer obtained a six months' sabbatical to conduct Romanist studies with Ludwig Mitteis in Leipzig. In 1912, he was appointed legal prefect at the k.k. Theresian Academy, where he remained until the outbreak of World War I⁵⁷, in which he served at the eastern and southwestern front. Leifer retired from his position at the Ministry of Finance on 1 January 1922, after having occupied different positions over the course of the past five years⁵⁸. In 1917, he had habilitated for Roman Law during a leave of absence and was thenceforward continuously employed as a lecturer at the University of Vienna; in 1935 he was appointed associate professor.

His scientific work started with a paper on «The unity of the concept of authority in Roman constitutional law» (*Die Einheit des Gewaltgedankens im römischen Staatsrecht*, 1914), which provided the foundation for his habilitation thesis. Especially from the thirties onwards, he published studies on administrative bodies in Classical Antiquity and on problems of early Roman Law. Several papers were published in the Savigny Journal as well as other German and Italian journals, for instance on *mancipium* and *auctoritas*, Roman Law since Constantin, and the Vindex problem. Later contributions can be found in Pauly-Wissowa's specialist encyclopaedia of classical studies or were

⁵⁷ Cfr. UAW, PA Franz Leifer: CV written by Leifer, 07/08/1945; for a brief overview of Leifer's biography and career in Vienna, cfr. also STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a, 284 ff.

⁵⁸ UAW, PA Leifer: staff data sheet (*Stammbblatt*).

published in a printed version of his lectures on Roman Legal History and civil litigation after the war⁵⁹.

The *Anschluss* did not seem to significantly restrict Leifer's opportunities in life – quite the contrary. He requested admission to the NSDAP in the early summer of 1938 and received a temporary membership number. In his request, he attempted to compensate for the lack of previous political engagement by emphasising that of his children: he stated that he had effectively protected his sons and daughter during the era of the NSDAP prohibition as they had associated with illegal political groups. Moreover, Leifer declared that National Socialist pamphlets had frequently been stored in his apartment and that his son Herbert had shot himself after a hopeless job search some weeks before the *Anschluss*⁶⁰.

After Stephan Brassloff's compulsory retirement, Leifer assumed parts of his teaching duties at the university. In the winter semester of 1938/39, he was supposed to take an educational trip to Italy funded by the German Research Foundation but was prevented from doing so by the outbreak of war. On 3 November 1939, Leifer was eventually appointed extracurricular professor⁶¹. Barely a month later, it became apparent that Leifer did not come up to the Nazi regime's racist/racial requirements: he found his great-grandparents' and grandmother's baptismal entries – they had only been christened four years prior to his grandmother's birth⁶². Therefore, Leifer was considered a second-degree *Mischling* under the Nuremberg laws and felt compelled to resign from his extracurricular professorship. At the same time, he requested permission to keep his title⁶³, which was granted by the *Reichserziehungsministerium* (*Reich* Ministry of Education) not least because he had already pointed out that he did not feel certain about his grandmother's descent when he received the certificate of appointment⁶⁴.

On 15 January 1940, Leifer was conscripted into the *Wehrmacht* as a senior lieutenant. He briefly commanded a construction battalion at the French front but returned to Vienna for reasons of ill health; nevertheless, he received a promotion, advancing to head of the interpreting department of the *Wehr-*

⁵⁹ Cfr. KRELLER 1958, 63, also UAW, PA Leifer: sequence of writings, presumably dating from 1938.

⁶⁰ Cfr. ÖStA/AdR, ZNS: GA Franz Leifer, therein personal questionnaire (*Personalfragebogen*) no. 6120975, 14/06/1938.

⁶¹ Cfr. UAW, PA Leifer: appointment letter from the Ministry of Education (*Reichserziehungsministerium*), 03/11/1939 ZI W P Leifer a (a).

⁶² UAW, PA Leifer: letter from Leifer to the rector of the University of Vienna, 23/12/1939.

⁶³ Cfr. UAW, PA Leifer: letter from Leifer to Rector Knoll, 29/02/1939.

⁶⁴ Cfr. UAW, PA Leifer: letter from the curator of universities Vienna, 09/09/1941, ZI I a-Leifer Franz 8. 9. 41.

kreiskommando (military district command) XVII. Nevertheless, he was under continued surveillance by the Gestapo, and his dismissal was obtained on the occasion of his 60th birthday. Subsequently, the employment agency assigned him to the Julius Meinel AG, where he was employed until the end of the war⁶⁵. After the war, Leifer resumed his activities at the university. He died on 5 August 1957 in Vienna⁶⁶.

2.4. Slavomir Condanari

Trieste, the large and lively seaport in the Austrian coastal region, gave me a view of the infinity of the sea from a young age but also of the diversity of foreign peoples; it opened up the barren beauty of the Karst to me⁶⁷.

This pictorial description is the introduction to Condanari's autobiographical article on the occasion of his assumption of the office of rector at the University for Global Trade in 1969.

Slavomir Condanari was born on 22 March 1902 in Trieste. His father, Stanislaus Condanari, died soon after his birth; he was survived by his wife Anna (née Petrovic) and two sons. Anna Condanari shortly afterwards married the k.k. admiralty official Josef Michler; this is why Slavomir Condanari occasionally signed himself Condanari-Michler. Condanari received his primary education at the German primary school and at the German *Staatsgymnasium* (public secondary school) in Trieste⁶⁸.

The path chosen by Condanari's family was far from unusual during the last decades of the monarchy. Slavomir Condanari's maternal ancestors came from an agricultural-catholic Slavonian milieu, his paternal ancestors originate from southern Dalmatia. The fact that the grandparental surname Condanar had been changed to Condanari in the generation of his parents indicates that the family had, at least superficially, become Italianised⁶⁹. This is particularly likely in the light of the highly effective assimilating power the Italian nationality exerted on Slavic immigrants at the mid-nineteenth century. Furthermore, the fact that the Condanari children were eventually sent

⁶⁵ Cfr. UAW, PA Leifer: Franz Leifer's account addressed to the state department of finance (*Staatsamt für Finanzen*), 11/09/1945.

⁶⁶ Cfr. KRELLER 1958, 63.

⁶⁷ VÖWA Wirtschafts Kurier. Offizielles Organ des Verbandes österreichischer Wirtschaftsakademiker, 5 – 6/1969, 1.

⁶⁸ ÖStA/AdR, BMUK: PA Slavomir Condanari, therein CV ZI 19253-30.

⁶⁹ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari, therein questionnaire for civil servants, dated 27/06/1939 enclosed in a letter from Schönbauer to the Ministry of internal and cultural affairs (*Ministerium für innere und kulturelle Angelegenheiten, MIKA*), 24/08/1939.

to a German-speaking school by their parents can be seen as indicative of a desire for social advancement that in the Habsburg Monarchy was typically associated with an orientation towards the German language on the part of non-German nationalities.

After World War I, Condanari's stepfather was expelled from the Italian-occupied Trieste territory as a German officer and the family moved from the coastal region to Graz – after a stopover at the refugee camp Wagna/Leibnitz where Slavomir Condanari finished secondary school, passing his final exams in 1920. After several years in the private sector, he continued his law studies, which he had begun in Graz, in Vienna, obtaining his doctoral degree in 1929⁷⁰. From 1929 onwards, Condanari was already employed as a research assistant for both chairs of Roman Law. In this position, he habilitated in Antique Legal History and the history of the Jus Commune by submitting a paper on «The Early Venetian Collegantia» (*Zur frühvenetianischen Collegantia*)⁷¹.

Following a radical change in the political climate in three years previously, the Federal Ministry of Education felt compelled to check Condanari's political background when the law faculty requested the continuation of his employment⁷². The federal police administration stated that Condanari's name

admittedly appears on a list of National Socialist university lecturers, giving his date of admission to the party as 17 July 1931, but further inquiries did not produce evidence that the aforementioned has been active in furthering the aims of the NSDAP⁷³.

Further evidence for Condanari's connections to National Socialist circles would only emerge after the *Anschluss*. When the faculty, the *Reich* Ministry of Science, Education, and Culture, and several party authorities undertook a more in-depth investigation of the research assistants⁷⁴, the National Socialist University Teachers' League initially did not have any «political objections» against Condanari, who was giving a four-hour lecture on «private law history

⁷⁰ Cfr. UAW, staff data sheet (Stammbblatt) Slavomir Condanari.

⁷¹ For details on Condanari's habilitation, cfr. STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a, 287.

⁷² ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the Ministry of Education (*Bundesministerium für Unterricht, BMU*) to the Federal Police Headquarters (*Bundespolizeidirektion*) Vienna, 27/09/1934 Zl. 23084/I/1.

⁷³ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the Federal Police Headquarters (*Bundespolizeidirektion*) Vienna to the BMU, 16/11/1934 Zl IV-12.641/34.

⁷⁴ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the BMU to the dean of the Faculty of Law and Political Sciences, 29/08/1938 Zl 26365-1 a.

in the modern era»⁷⁵. However, when Leopold Wenger suggested Condanari's advancement to associate professor in succession to Stephan Brassloff, this not only led to objections on academic grounds on the part of the faculty but also to a declaration on the part of the Ministry that the vacancy left by Brassloff was not intended to be re-filled⁷⁶.

Meanwhile, a scholarship that Condanari had received from the German research community in Berlin between 1934 and 1936, continuation of which had allegedly been denied for political reasons, drew the attention of the National Socialist University Teachers' League. In effect, the research community had terminated the scholarship after it had been notified in 1936 by persons close to the National Socialist Teachers League that Condanari owned a sailing boat on the Adriatic Sea and a folding boat for use on rivers and could thus not be qualified as in need of financial assistance⁷⁷.

The party authorities, however, did not give up and found a number of illegal National Socialists who reported that Condanari, admittedly, had been a member of the NSDAP and of the German Association of Public Servants (*Deutscher Beamtenbund*) before 1938 but had refused to pay his membership fees. Moreover, he was reported to be «insincere, unreliable as a friend, and not picky in choosing the means of fighting his opponents»⁷⁸.

In addition, an assessment of Condanari's professional qualifications, which was requested from Schönbauer, showed unexpected changes. At the end of 1936, Schönbauer had reported on Condanari's work as part of the latter's habilitation proceedings and had emphasised his «comprehensive knowledge of the relevant literature and his diligent use particularly of the exhaustive but fragmented Italian literature»⁷⁹. The report includes several critical comments but concludes with a positive assessment of Condanari's paper. In April 1939, Schönbauer arrived at a different conclusion, possibly influenced by investigations into Condanari's political past; he now casts the habilitation thesis in a predominantly negative light and criticises those aspects of Condanari's

⁷⁵ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from Schönbauer to the MIKA, 24/10/1938 with a postscript by the NS Leader of the *Gau* University Teachers' League, 27/10/1938 ZI 765/1938.

⁷⁶ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the MIKA to the Faculty of Law and Political Sciences, 09/01/1939 ZI IV-2-303219 a.

⁷⁷ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from Professor Dr. Menzel, *Reich* Ministry for Education (*Reichserziehungsministerium*) to the Commissioner of State (*Staatskommissar*) Professor Friedrich Plattner, 16/01/1939.

⁷⁸ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the NS University Teachers' League to Commissioner of State Plattner, 29/06/1939 ZI Doz/Ma/0629/5/39.

⁷⁹ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: report by Ernst Schönbauer concerning Condanari's habilitation thesis, 14/11/1936.

method which he had previously lauded: «The deficiency of his method lies in his overblown discussions of secondary literature which distract from the principal issues»⁸⁰. Schönbauer recommends employing Condanari at another university in the *Altreich* and suggests that he could perform better if he were «isolated from Viennese social intercourse». The scanty source material⁸¹ does not support a definitive conclusion, but the available documents indicate that Schönbauer on the one hand was not interested in Condanari's continued employment in Vienna and on the other hand that Condanari's unskilful dealings with illegal National Socialists, combined with his refusal to pay membership fees (one of the crucial aspects for the assessment of «illegals» after 1938), had damaged Condanari's standing.

During the summer semester of 1938, Condanari together with Franz Leifer took over the lecture formerly held by Stephan Brassloff, who had been removed from the university by this time; his further career, however, led him away from Vienna: first, he was appointed lecturer by an order of the ministry for education dating from 29 November 1939; one month later, the ministry ordered him to take over a free chair at the University of Innsbruck on a contractual basis⁸². In Innsbruck, Condanari did not only have to teach but also had to extend his professional qualifications, because until 1939, none of his publications – including his habilitation – had had any relationship to Roman Law. Up to this point, he had only produced some book reviews, an article on the influence of German law on Hungarian law, and a contribution to the *Festschrift* for Paul Koschaker⁸³. After having published an additional article on Roman Law, Condanari was appointed associate professor in 1942. However, he took part in the Second World War as a paramedic from April 1943 onwards⁸⁴.

Upon his return to the University of Innsbruck after the end of the war, Condanari was faced with an attempt by the «Committee of democratic students at the University of Innsbruck» (*Aktionsausschuss demokratischer Stu-*

⁸⁰ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from Schönbauer to the MIKA, 06/04/1939 ZI 522/1939.

⁸¹ There is neither a *Gau* file nor a military staff data sheet to be found in the AdR, nor is there a personnel file in the UAW.

⁸² On this point cfr. the letters from the REM, 29/11/1939 ZI W P Condanari b and 19/12/1939 ZI W P Nr 3852 contained in ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari.

⁸³ Cfr. UAW, staff data sheets (*Personenstammlätter*): Slavomir Condanari, list of publications.

⁸⁴ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: civil status form for the registration of civil servants and employees at the University of Innsbruck (*Personenstandesblatt für die Meldung von Beamten und Angestellten bei der Universität Innsbruck*), 23/06/1946 and the CV attached to this form.

dentem an der Universität Innsbruck) to prevent his continued employment. A letter written by the to the federal ministry of education reveals that the initiators were quite well informed about individual details of Condanari's political past but, in effect, could provide little substantial evidence for their claims. Other departments subsequently fared no better, not least because of the limited availability of sources and the contradictory details concerning his party affiliation that Condanari had provided in different questionnaires⁸⁵.

After 1945, Condanari continued to lecture at the University of Innsbruck, was appointed tenured professor, and assumed the professorial chair for business and bills of exchange law in 1948⁸⁶. Fifteen years later, when Condanari had risen to the office of dean of faculty, he switched to the University for Global Trade in Vienna, where he was – as mentioned above – elected rector in 1969. Slavomir Condanari died in Vienna on 27 December 1974.

2.5. Hans Kreller

The need to find a suitable successor to Leopold Wenger, who had retired in September 1939, occupied the faculty, official authorities, and the National Socialist German Lecturers' League until 1940. In addition to the Romanists Genzmer, Kaser, and Wieacker, the shortlist also contained the names of Kreller and San Nicolò. San Nicolò was rejected despite the absence of any political objections and the appointment of Hans Kreller, who was in Tübingen at that time, was considered. This was an appointment that was clearly motivated by considerations of professional expertise rather than political ideology⁸⁷. The appointee was one of the most influential Romanists in the German-speaking world. Before dealing with several aspects of Kreller's conduct and activities during the Nazi era, a brief outline of his curriculum vitae appears called for.

Hans Kreller was born to factory owner Emil Kreller and his wife Julie in Saxon Zwickau-Schedewitz on 22 April 1887. He attended primary school and the lower forms of secondary school at Zwickau until the family moved to Dresden in 1898. He passed his final exams at a local secondary school in 1906, and subsequently studied law in Grenoble, Berlin, Freiburg/Breisgau, and Leipzig. In 1915, he obtained a doctoral degree from the Leipzig Faculty

⁸⁵ ÖStA/AdR, BMUK: PA Condanari: letter from the Committee (*Aktionsausschuss*) to Dr. Otto Skrbensky, head of department (*Sektionschef*) at the BMU, 06/12/1946; also the letter from the Federal Ministry of Internal Affairs (*Bundesministerium für Inneres, BMI*) to the BMU, 26/02/1947 Zl 23.733-2/47.

⁸⁶ On Condanari's post-WWII time in Innsbruck cfr. in detail LICHTMANNEGGER 1999, 37 ff.; for a very brief biographical sketch of Condanari – without mention of his National Socialist sympathies – cfr. STAUDIGL, CIECHOWICZ 2014a, 287 f.

⁸⁷ Cfr. RATHKOLB 1989, 205.

of Law. His dissertation centred on «Investigations into inheritance law on the basis of Graeco-Egyptian legal papyri» (*Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der graeco-ägyptischen Papyrusurkunden*). During World War I, Kreller was deployed at the Western front as a lieutenant and later as a senior lieutenant. In 1918, he married Elisabeth Kohlschütter; a marriage that lasted until 1946. After the end of World War I, Kreller habilitated at the University of Leipzig as a student of Ludwig Mitteis for the subjects of Roman Law and legal papyrology on the basis of his dissertation⁸⁸. During the subsequent years, Kreller was associate professor for Roman Law and civil law in Tübingen (1921 to 1926) and tenured professor for Roman Law, civil law, and business law at the University of Münster (1926 to 1931), where he was also dean of the faculty. Afterwards, he returned to Tübingen as a tenured professor, where he also held the dean's office for several years. When he finally accepted the offer of a professorship in Vienna in 1940, he had already been executive editor of the Romanist department of the renowned Journal of the Savigny Foundation for several years and could look back on a multitude of scientific publications, one of the most recent ones being then his *Roman Legal History (Römische Rechtsgeschichte, 1936)*⁸⁹.

Hans Kreller appears to be particularly interesting because his career path is characterised by partial adaptation to National Socialism as well as a successful continuation of his work at the University of Vienna after 1945.

When the decision was made in favour of Kreller's appointment in Vienna in August 1940, he had been a member of the NSDAP for slightly more than a month⁹⁰. Such a late date of accession requires particular investigation. However, the situation with regard to sources is not significantly better than it is in the cases of the other Romanists dealt with in this paper. The only available accounts on Kreller's attitudes towards National Socialism are those written by himself after 1945. Although these need to be treated with due caution, they provide an interesting picture of post-1945 representations and perceptions of individuals' scope for action under National Socialism. In March 1946, Kreller drafted an explanation in which he states that he had been member of a pacifist organization, the so-called *Kriegsgegnerbund Leipzig* («Leipzig War Opponents' League»), at the beginning of the Twenties. According to this statement, this was a fact that he was careful to conceal after the National Socialist takeover. With reference to his party membership, Kreller offered the following rationale for his actions:

⁸⁸ Cfr. UAW, PA Hans Kreller: CV, 20/01/1947.

⁸⁹ UAW, PA Kreller: civil status form (*Personenstandesblatt*).

⁹⁰ Cfr. UAW, PA Kreller: civil status form (*Personenstandesblatt*).

After the first phase of the war had, from a German perspective, taken an unexpectedly favourable course, I was faced with the prospect that Hitler's dictatorship would continue for at least as long as the working time typically allotted to a scholar of my age. Thus, when I in my position as a full professor at the University of Tübingen in May 1940 [...] received from the local *Dozentenführer* (literally: university teachers' leader) a personal written invitation to belatedly apply for membership in the NSDAP [...], I had to decide whether by my refusal to bring down on my head a thorough investigation of my political stance including my pacifist past (of which there were official records) and thus grievously endanger my further activities in teaching and research, or to formally join the party, which entailed neither a commitment to the ideology propagated by certain National Socialist leaders, nor a personal bond to Adolf Hitler beyond that created by civil service law⁹¹.

Whether membership in the NSDAP did not, in fact, create a closer relationship to Nazi ideology and the *Führer* figure is certainly doubtful from a present-day perspective. According to Kreller, this was the only way he could continue to his work as one of the few remaining representatives of Roman Law. Moreover, he could not have got out of doing some work in the Unter St. Veit local group once a week⁹².

This account of Kreller's political stance was composed barely six months after the Special Commission at first instance assigned to the Public Office for Public Enlightenment, Teaching, and Education, and cultural affairs (*Staatsamt für Volksaufklärung, für Unterricht und Erziehung und für Kultusangelegenheiten*) had reached a result in § 21 Prohibition Act (*Verbotsgesetz*) proceedings according to which Kreller «would advocate for an independent republic at all times»⁹³, so that he was not at the time of writing under an immediate threat of a negative verdict from this or a similar commission.

Apart from this, several other aspects of Kreller's self-portrayal are worthy of discussion. Indeed, the favourable course the war had taken until 1941/42 might have changed many people's perception of their personal scopes for action during the National Socialist era. Kreller was in all probability not the only one to have assumed that the Nazi regime would be securely entrenched for years to come. For this reason, it may not have appeared wrong to at least

⁹¹ UAW, PA Kreller: «Declaration concerning my political attitude towards National Socialism» (*Äusserung über meine politische Einstellung zum Nationalsozialismus*), 11/03/1946.

⁹² Cfr. *ibidem*.

⁹³ UAW, PA Kreller: decision of the Special Commission of the 1st instance (*Erkenntnis der Sonderkommission 1. Instanz*), ZI 7/45.

externally conform to the reigning ideology. However, his decision to join the NSDAP appears to have caused Kreller less of an inner struggle than he would like to make the readers of his statement believe. Dieter Simon's sharp criticism emphasizes that Kreller basically might not have had major compunctions about this step: «Kreller considered himself a representative of the *Interessenjurisprudenz*, which, given its basic orientation towards state authority, did not have major difficulties with totalitarianism»⁹⁴. Moreover, although membership in the NSDAP was compulsory, his was not a mere serving of time; rather, Kreller was busy compiling surveys on the political reliability of many non-party members, passing them on, and also keeping a record of the «politically unreliable»⁹⁵. He was thus part of the party's apparatus of injustice and informers and can, at the very least, not escape the responsibility of having collaborated.

Which freedoms Kreller created for himself through his cooperation with the regime is, on the other hand, a separate question. At all events, Kreller stood up for Roman Law both in content-related and in organisational matters, despite the ideologically opposing *Zeitgeist*. Accordingly, he immediately after his appointment in Vienna demanded that his department retain its funding in order to buy new books and fill the post of an assistant professor, as Roman Law had to keep up with international competition – a demand which Schönbauer endorsed wholeheartedly⁹⁶.

Regarding its content, Kreller's introduction to his *Roman Legal History* (*Römische Rechtsgeschichte*), published in the book series *Outlines of German Law* (*Grundrisse des deutschen Rechts*) by the National Socialists Heinrich Stoll and Heinrich Lange, is a representative and much-noticed example of the image cultivation and external ideological adaptation of Romanist studies⁹⁷. Especially notable is one part of the introduction that reads as follows:

As much as it is part of general education to be aware of certain facts of the religious history, art history, and literary history of Classical Antiquity, it is necessary in our political age to deal with the political and legal life of the Hellenes and Romans; for the ancient idea of the state, as the Führer emphasised in the closing speech of the Party Congress at the *Reich* Party Congress

⁹⁴ SIMON 1989, 162.

⁹⁵ Cfr. UAW, PA Kreller: protocol of the Communist party section Unter St. Veit (*Protokoll der Kommunistischen Partei Sektion Unter St. Veit*), 05/10/1945.

⁹⁶ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: Curator of Universities Vienna (*Kurator der wissenschaftlichen Hochschulen Wien*), file no. 1311, letter from the dean to the *Reich* Minister for Science and Research, 27/11/1940, Zl 1030/1940.

⁹⁷ Cfr. SIMON 1989, 162.

of Freedom in 1935, has been, along with Christianity, an important aid to our becoming a nation⁹⁸.

This passage is identically reproduced in the second edition from 1948, basically just purged of its National Socialist character:

As much as it is part of general education to be aware of certain facts of the religious history, art history, and literary history of Classical Antiquity, it is necessary in our age of fundamental political decisions on our personal fate to deal with the political and legal life of the Hellenes and Romans; for the ancient idea of the state, as every scholar of European history will admit, has been, along with Christianity, an important aid to the political and social re-organisation of our cultural circle⁹⁹.

On the one hand, what can be gleaned from this comparison is that introductions of this type are tentative, so they can be opportunistically coloured in the current state colours¹⁰⁰; on the other hand, that the author Kreller did not feel qualms about letting Roman Law benefit from the political attitudes of the currently prevailing system. Furthermore, colleague Stephan Brassloff, who reviewed the first edition in the *Juristische Blätter* as early as 1938, noticed that Kreller

structured his book in accordance with the political and didactic guidelines laid down in the official curriculum. From these, he extracts the justification for the continued existence of Roman Law as a subject of study, which is indeed to be desired; in doing so, he lays particular emphasis on the connection between the German people and the leading Indo-Germanic peoples of the early Mediterranean world¹⁰¹.

After the war, the introduction of the first edition became a hot topic in the context of Kreller's «denazification». The author defended himself against personal attacks made with a view towards the aforementioned passage of the introduction as follows:

After it had required great effort to save a five-hour lecture for Romanist studies in the *Reich* curriculum of 1935, it was a daring step for publisher,

⁹⁸ KRELLER 1936, 2.

⁹⁹ KRELLER 1948², 4.

¹⁰⁰ Cfr. SIMON 1989, 167.

¹⁰¹ BRASSLOFF 1938, 85.

editor, and author to publish an outline of this kind. Thus, it had to be our aim to counteract in advance all accusations that our project was in opposition to the Party Programme, which at that time was regarded as a legally binding norm in the whole of Germany, by writing a suitable introduction. [...] I therefore had to expect that this introduction – in contrast to the contents of the book itself! – would be read very closely by the National Socialist authorities called upon to decide the fate of my book. For this reason, I thought it expedient to avail myself here as far as possible of a terminology that was both familiar and palatable to them. [...] I have not, moreover, made the claim that Adolf Hitler was the first to recognize the importance of the antique concept of the state for German history; however, I thought it permissible to invoke for this platitude an authority that a possible opponent could by no means ignore – the incriminating introduction was, so to speak, the price for the publication of the book [...]¹⁰².

Just as Kreller's incriminating membership in the NSDAP had been the price for his further Romanist activities, this introduction had made it possible for Roman Law to persist in the shape of a book during National Socialism. According to Kreller's post-war opinion, there had been no other course of action to preserve his pre-war opportunities in life. How Kreller saw his scope for action during the Nazi era and how he after the war justified his apparent adaptation to NS ideology is a colourful part of the Roman Law-related history of science during the National Socialist era.

After his successful continuation in office, Kreller eventually became dean of the Vienna Law Faculty in 1951/52 before he was appointed full member of the Academy of Sciences in 1954. On 14 February 1958, Hans Kreller died in Senftenberg near Krems¹⁰³.

2.6. *Ernst Schönbauer – Roman Law Professor and leading National socialist*

Ernst Schönbauer had been one of the two full professors of Roman Law at the University of Vienna since 1929; yet he was less known as a scholar than as a politician with close connections to National Socialism. He eventually became the first dean of the law faculty after the Nazis took power in 1938.

Ernst Schönbauer was born on December 29, 1885 in Windigsteig, in the northern part of Lower Austria¹⁰⁴. He attended the local elementary school and

¹⁰² UAW, PA Kreller: letter from Kreller to the BMU, 25/09/1947.

¹⁰³ Cfr. BOLLA-KOTEK 1959, 55.

¹⁰⁴ For a detailed account of Schönbauer's biography cfr. KALWODA n.d., unpublished manuscript kindly made available by the author; for a short biographical sketch, cfr. also STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a, 277 ff.

the secondary school in Waidhofen and Prachatitz, where he passed his final exams in 1906¹⁰⁵.

Initially, Schönbauer studied classical and German philology at the University of Vienna but changed to the German University of Prague in 1908. After he got a doctoral degree in philology at the German University of Prague for his thesis on folk tales from the Waldviertel region («Waldviertler Schwankmärchen»), Schönbauer started law studies in Prague but later changed to Vienna.

There, he joined the military as a volunteer for one year but was dismissed a few months later for poor health. Shortly before being conscripted for unarmed service at the Ministry of Defense in 1915, Schönbauer finished his law studies and obtained a second doctoral degree. Several papers on mining law served as a basis for his habilitation in 1919; in 1924 he was appointed associate professor, in 1929 tenured professor¹⁰⁶.

Schönbauer's specialised work in Roman Law began with extensive research on antique mining law. In 1912 and 1913, he was awarded the Samitsch Prize for his research on the *lex metalli Vipascensis*. Schönbauer published several papers on this subject which laid the groundwork of a pivotal paper on antique mining law, which was published as «Contributions to the history of mining law» (*Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechtes*) in 1928/1929.

Presumably inspired by his own peasant descent, which he liked to emphasise with pride, he concentrated on questions of the law of landed property and published «Contributions to the history of Antique real estate law» (*Beiträge zur Geschichte des Liegenschaftsrechts im Altertum*, 1924). This research grew out of a scholarly environment shaped by Paul Jörs' papyrological seminar and showed Schönbauer's propensity towards juristic papyrology. Moreover, Schönbauer worked on public law aspects of papyrological sources as well as municipal constitutions. When his teacher Moritz Wlassak and Wlassak's teachings on procedural law faced major criticism at the end of the fifties, they were defended by Schönbauer. Unlike other professors of Roman Law, however, Schönbauer did not work on dogmatic questions of Roman private law¹⁰⁷.

In addition to his scientific work, Schönbauer was highly active as a politician. In 1919, he participated actively in the constitutional and justice committee of the Austrian Constitutional Assembly as a nominee of the «Greater German Association» (*Großdeutsche Vereinigung*) and took part in peace

¹⁰⁵ Cfr. ÖStA/AdR, Ministry for education and art (*Bundesministerium für Unterricht und Kunst*, BMUK): PA Ernst Schönbauer, containing a CV dated 02/08/1945.

¹⁰⁶ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Ernst Schönbauer, containing a CV dated 02/08/1945.

¹⁰⁷ Cfr. MAYER-MALY 1967, 627 ff.

talks for the Treaty of Saint Germain. From 1922 onwards, Schönbauer was a representative for the *Landbund für Österreich*, which had its origins in the «German-Austrian Farmer's Party» (*Deutsch-Österreichische Bauernpartei*) and parts of the «Greater German People's Party» (*Großdeutsche Volkspartei*)¹⁰⁸. This farmer's party was dedicated to «ensuring the rural population's impact on public life». The party was corporatively (*ständisch*) constituted and aimed at «uniting all citizens who are mentally or physically active in agriculture and forestry». Their manifesto called for a union of Austria with Germany, whereas the party basically acknowledged the Austrian constitution. Another two core items in the manifesto were the party's «positive Christian foundation» as the «rural population preserves the highest degree of piety», and its positioning as an «antisemitic party» opposing «the Jewry as representatives of global big business».

The *Landbund* regarded itself as the only genuine farmer's party, purporting to be active in areas that were not addressed by other national corporations. From a geographic point of view, the *Landbund* was a phenomenon of the Austrian south: in the 1927 general elections, the *Landbund* won considerably more popular votes in numerous southern communities, especially in Carinthia and Styria, in comparison to the 6% it had averaged nationwide. Other heartlands of the *Landbund* were the predominantly rural regions of the southern Burgenland and north-eastern Lower and Upper Austria. Party officials were active in cooperatives, Carinthia had a *Landbund* Governor and the Styrian chamber of agriculture was presided over by a *Landbund* functionary. Schönbauer was responsible for constituency XXV (Burgenland) and took the view that only intense commitment in parliament could reinforce the aims of the *Landbund*. From 1927 to 1930, Schönbauer was a member of the Austrian parliamentary delegation preparing a new joint German-Austrian penal code. After the 1930 general elections, Schönbauer finally withdrew from active politics and resigned his seat as he seemed to have interpersonal issues with the Styrian Franz Winkler, an aspiring *Landbund* functionary¹⁰⁹.

Henceforth, Schönbauer focused his attention on the university, where he was considered an important professorial member of the law faculty. In 1934, he was elected dean of the faculty but did not get the Minister of Education's approval as he had never been a member of the *Vaterländische Front* and was considered a National Socialist. Schönbauer's «illegal» National Socialist commitment has attracted some attention among historians, being open to a range of interpretations. First of all, we have to state that *Landbund* politicians, who

¹⁰⁸ Cfr. SEDLACEK 1996, 19.

¹⁰⁹ Cfr. HAAS 2000, 213.

in 1930-1934 declared their loyalty to the constitution and dissented from National Socialist agitations, nevertheless did not have substantial ideological divergences from the NSDAP, as is apparent from the *Landbund* manifesto. Therefore, numerous *Landbund* members occupied mid-level posts in the National Socialist regime and did not shy away from joining the party¹¹⁰. To this general observation can be added more solid evidence of Schönbauer's personal convictions: sources¹¹¹ indicate that Schönbauer had already joined the National Socialist party in 1934, the year in which federal *Landbund* President Franz Winkler agreed with a NSDAP representative in Zurich to place the *Landbund* under the control of NSDAP. Among other things, this agreement entailed that *Landbund* members were to be accepted as full members of the NSDAP. On this basis, Winkler for instance in 1938 asked for admission to the party with retroactive effect to 1934¹¹². Clear evidence is missing in Schönbauer's documents and request for admission, but a parallel can be assumed. In fact, Schönbauer was undoubtedly active in National Socialist circles before 1938. He was a member and (according to his own statements) chairman¹¹³ of the «Society for law and political science» (*Gesellschaft für Rechts- und Staatswissenschaft*), which was gathering National Socialist jurists (so called «preservers of law») and had Arthur Seyss-Inquart as its treasurer. Furthermore, he was cooperating with the regional NSDAP leader Josef Leopold¹¹⁴. According to Schönbauer, the «Society for law and governance policy» had requested an Aryan certificate from 1934 onwards. The society did not call itself National Socialist, but «spirit was more important than appearance at all times, the pith more important than the husk. And this pith and this husk were unmistakable»¹¹⁵. Certainly, Schönbauer acted as confidential informer for the National Socialists when he reported the meeting of Alfred Verdross and Otto Habsburg in Leuven to party comrades in the German *Reich*¹¹⁶. In his request for admission 1938, Schönbauer asserted he had made it clear to Engelbert Dollfuß in 1933 that he was «a member of the ideational Hitler-community»¹¹⁷. Such an imprudent declaration might be a complete fabrication for the

¹¹⁰ Cfr. HAAS 2000, 314 ff.

¹¹¹ Cfr. ÖStA/AdR, Civil records NS era (*Zivilakten NS-Zeit, ZNS*): Gau record (*Gauakt, GA*) Ernst Schönbauer.

¹¹² Cfr. HAAS 2000, 301.

¹¹³ Cfr. ÖStA/AdR, ZNS: GA Schönbauer, personal questionnaire (*Personalfragebogen*) 20/05/1938.

¹¹⁴ Cfr. RATHKOLB 1989, 201.

¹¹⁵ SCHÖNBAUER 1938, 6.

¹¹⁶ Cfr. Schönbauer's letter reprinted in the appendix to WIESMANN 2001.

¹¹⁷ Cfr. ÖStA/AdR, ZNS: GA Schönbauer, personal questionnaire 20/05/1938.

purpose of image cultivation, but the basic contents of Schönbauer's assertion might nevertheless be true.

Schönbauer's National Socialist pursuits and ideology from 1938 onwards are not debatable, formalities such as admittance to the party do not need to be discussed. Moreover, Schönbauer himself never called his NSDAP membership into question and states his reasons as follows:

I would like to reaffirm that it was neither anxiety nor existential fear that led me to join the party; but rather that I applied for admission into the party from a settled conviction. How else could I have continued my engagement in agrarian policy after the Landbund had been prohibited by the authorities in 1934?¹¹⁸

After the *Anschluss*, Schönbauer's career began to accelerate. The new regime did not restrict his opportunities in life but rather expanded them. On 18 March 1938, Schönbauer was appointed provisional dean of the law faculty as Heinrich Mitteis' successor and assumed this function in the course of the following days¹¹⁹.

Therewith, Schönbauer's work at the faculty started. His actions as dean call for a differentiated assessment, given that some of his actions appear contradictory. At first, Schönbauer's absolute confession towards National Socialism (described above) is striking. At the same time, Schönbauer strove to cut out a separate path for Viennese jurisprudence based on the study and examination regulations in force until 1938. Since all records directly pertaining to Schönbauer's deanship were destroyed when the dean's office was hit by a bomb in January 1945, posterity is largely dependent on subsidiary sources and Schönbauer's own statements.

In marked contrast to his Greater German attitude in politics, Schönbauer advocated for Austrian training and exam regulations, which caused major issues with his superiors¹²⁰. Moreover, Schönbauer did not comply with the *Führer* principle that was decreed by superiors but acted in accordance with the Austrian procedural rules. As a consequence, he was given a harsh reprimand by the ministry of education¹²¹.

¹¹⁸ UAW, PA Ernst Schönbauer: appeal against the decision of the special commission of the first instance, 30/01/1946.

¹¹⁹ Cfr. UAW, RA: SZ 677 aus 1937/38, letter from the acting rector to the dean, 18/03/1938.

¹²⁰ Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Ernst Schönbauer, containing a CV dated 02/08/1945.

¹²¹ Cfr. UAW, PA Ernst Schönbauer: appeal against the decision of the special commission of the first instance, 30/01/1946.

In his human resource policy, a clear strategy became apparent: Schönbauer was reluctant to enforce the placing on administrative leave of conservative-catholic professors who had been classified as «politically unreliable», postponing their removal for as long as possible and helping provide minor assignments, as in the well-documented case of Ludwig Adamovich. That was possible in his own department for Agricultural, Business, and Employment law, which was established in 1940. Schönbauer's line of argument for re-employing Adamovich was initially based on the assertion that Adamovich's potential for productive labour had been untapped for too long and that his pension was unjustifiably low due to peculiarities in service law. When this line of reasoning fell on deaf ears, Schönbauer emphasised that Adamovich had protected him from investigation and interrogation by the *Vaterländische Front* before 1938. As a result, Adamovich was admitted as administrative assistant on Schönbauer's sole responsibility¹²², although the leader of the National Socialist University Teachers' League (*Dozentenbund*) had presented the prospect of «inconvenient difficulties»¹²³ to the dean of faculty. In a similar way, Schönbauer advocated for Alfred Verdroß, Hans Mayer, and Wilhelm Winkler (later confirmed by biographical records¹²⁴) until the resistance of his superiors made further interventions impossible. In any case, Schönbauer's actions are interpretable as special services rendered to members of his coterie or returns for assistance he had received during the *Ständestaat* regime. Moreover, it is important not to overlook the fact that there is no evidence that Schönbauer ever intervened on behalf of Jewish faculty members. Finally, one of Schönbauer's early acts during his deanship was his order that «all honorary professors and private lecturers who must be considered Jews have to eschew further academic activities»¹²⁵.

Schönbauer's actions as dean from 1938 to 1943 are ambivalent: contrary to his avowed political allegiance to a «greater Germany», he took advantage of his extended sphere of influence by protecting former exponents of the *Ständestaat* and the catholic-conservative faction for as long as possible and attempted to preserve the independence of the Vienna law faculty. However, this should not conceal the fact that Schönbauer had been a staunch National Socialist and anti-Semite since his early political socialization. Accordingly, Schönbauer did not take a stand for Jewish colleagues. Even though there was

¹²² For details, cfr. the correspondence in UAW, PA Ludwig Adamovich from 1940 (RA 1293 aus 1938/39).

¹²³ UAW, PA Ludwig Adamovich: therein RA 1293 from 1938/39, letter from the leader of the University Teacher's League (*Dozentenbundführer*) to Rector Knoll, 28/06/1940.

¹²⁴ Cfr. the relevant autobiographical sketches in GRASS 1952.

¹²⁵ ZEPITSCH 1992, 151 nt. 393.

considerably less room for manoeuvre on such issues – NS authorities were much less open to discussions about «race» than about «political unreliability» – such an attempt would not necessarily have been doomed to fail.

At the beginning of 1943, Schönbauer was considered for appointment as the new rector after having obtained the third most votes in a poll conducted among the professors. With reference to the tense staff conditions at his faculty, he declined¹²⁶. Shortly afterwards, Schönbauer resigned from his position as dean¹²⁷. After 1945, he was not readmitted to lecturing at the university but was still able to pursue his research activities at the Academy of Sciences. He died on the 3 May 1966 at the age of 81.

3. *Epilogue: Like a phoenix from the ashes – Leopold Wenger and his cosmopolitan vision of Roman Law as Global law*

3.1. *Leopold Wenger – a short biographical sketch of the «Father of Antique Legal History»*

From a scientific point of view, Leopold Wenger, our final protagonist, was one generation older than Schönbauer; he was his teacher but also in 1926/27 and from 1935 onwards his immediate superior as full professor of Roman Law. Leopold Wenger was undoubtedly the most prominent professor for Roman Law at the University of Vienna from an international point of view.

He was born on 4 September 1874 in Obervellach, Carinthia. After having finished primary and secondary school in Villach, Wenger studied law at the University of Graz, where he obtained his doctoral degree in 1897. There, he qualified as a professor for Roman Law in 1901 and was active as associate professor from 1902 to 1904. His further career included several professorial chairs (Vienna 1904, Graz 1905, Heidelberg 1908) and led him to Munich, where he was professor from 1909 to 1926 and, after a short intermezzo as full professor in Vienna in 1926/27, again from 1927 to 1935. From 1935 until 30 September 1939, Wenger lectured and worked again at the University of Vienna¹²⁸.

A formidable number of scientific honours and memberships is an indicator for Wenger's international reputation. For instance, he held six honorary doctoral degrees (including Harvard), was corresponding member of five European Academies of Science, and a full member of the Austrian Acade-

¹²⁶ Cfr. ÖStA/AdR, ZNS: GA Schönbauer, containing a report on the question of who would become rector by the Leader of the University Teachers' League Kurt Knoll.

¹²⁷ Cfr. UAW, PA Schönbauer: letter from Rector Pernkopf to Dean Schönbauer, April 1943. The exact date is illegible as the record was partly destroyed in a fire.

¹²⁸ For a brief biographical sketch of Wenger, cfr. STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a, 274 ff.

my of Science. Furthermore, he held the positions of «class secretary» (*Klassensekretär*) and president of the Bavarian Academy of Science¹²⁹.

Wenger's scientific achievements are too extensive to be outlined here¹³⁰; only three aspects of his work shall be mentioned in this paper. Initially, Wenger devoted himself to Roman civil procedure, especially in his habilitation thesis on the *actio iudicati* (1900) and in his course book, *Key concepts of Roman civil procedure (Institutionen des Römischen Zivilprozessrechts, 1925)*. His explorations of civil procedure are based on the work and research findings of Moritz Wlassak, which Wenger significantly extended and advanced.

The second subject which will be briefly mentioned here is juristic papyrology. As a student of Ludwig Mitteis, with whom he had worked during a research stay in Leipzig, Wenger was affected by the excitement about papyrology at the turn of the century. Starting with «Legal-historical papyrus studies» (*Rechtshistorische Papyrusstudien, 1902*), Wenger approached numerous relevant issues during the following years.

Wenger's own concept of «Antique Legal History» gained particular importance very early on. This discipline, which Wenger presented in his inaugural address in Vienna (1904), pursued the goal of looking beyond Roman Law and examining the legal systems of Classical Antiquity, creating a general view on antique judicial culture and allowing comparisons between Roman Law and other legal systems. By this universal historical approach, Wenger opened up new avenues of Romanist research which, although occasionally misinterpreted and criticized by his contemporaries, undoubtedly led to a representative new research field in Romanist studies during the 20th century¹³¹.

The political upheaval in the spring of 1938 initially did not have any impact on Wenger's position at university. Like many others, he took the oath on the *Führer* on 22 March¹³² and continued to deliver his lectures until he reached the legal age of retirement in 1939.

Wenger's retirement requires thorough investigation as the relevant literature offers two divergent interpretations. Obituaries published after Wenger's death, particularly those by Erwin Seidl¹³³ and Max Kaser¹³⁴, described a schol-

¹²⁹ Cfr. UAW, PA Wenger: staff data sheet (*Stammbblatt*).

¹³⁰ For a recent account of Wenger's extensive work, cfr. THÜR 2006.

¹³¹ Cfr. on this topic Wenger's publication of his inaugural lecture «Roman Law and Antique Legal History» (*Römische und Antike Rechtsgeschichte, 1905*) and also his work on the sources of roman law (1953), in which he towards the end of his life elucidated the fate of his idea; for a recent discussion of this topic including developments after Wenger's death, cfr. THÜR 2005.

¹³² Cfr. ÖStA/AdR, BMUK: PA Wenger, therein oath of office.

¹³³ Cfr. SEIDL 1953, 452 ff.

¹³⁴ Cfr. KASER 1954, xiii ff.

ar harried by the National Socialists and undergoing a veritable ordeal. Thus, Seidl refers to Wenger's «position full of thorns» after 1933 and emphasizes «injustices» and «molestation», until Wenger could seize the offer of a chair in Vienna (1935), where he was «roughly degraded» in the first half year of 1938, before retirement from the professorship «on 29/6/38»¹³⁵. Thus, Wenger's students clearly describe him as a victim of persecution. Kaser agrees with Seidl's statements according to which Wenger felt the situation in Germany to be unbearable and was released from his duties a few months after the *Anschluss*, having not even attained the age of 64¹³⁶.

The incorrect account of Wenger's «voluntary retirement», according to which he attempted to retire from his professorship as he «did not wish to continue his teaching under the Nazi regime», emerged in 1945 and had the clear goal of keeping Wenger employed at the University of Vienna.

It is entirely inappropriate to cast Wenger as a victim of National Socialist «cleansing», no matter how much the prominent Romanist may in his heart have rejected National Socialist ideology. In his investigation of the matter, Tomasz Giaro reveals several «dissenting opinions»¹³⁷: Wenger's release had also been termed as «retirement» and could be ascribed to him having attained the age limit effective in the German *Reich*.

This would certainly have been the case in September 1939, when Wenger would actually have attained the statutory age limit of 65¹³⁸. In Wenger's retirement document dated 29 June 1939, the *Führer* expressed «thanks and appreciation». Wenger himself retrospectively spoke of an «undeserved finale»¹³⁹ in Vienna, even though he was not considered hostile to the regime despite his contacts to catholic-conservative circles in Munich and had not been significantly restricted in his scope of action compared to his colleagues, as the sources show¹⁴⁰. According to the course directory and his own statements¹⁴¹, Wenger continued to teach until his successor Hans Kreller took over; afterwards, he kept his lectures on papyrology¹⁴².

Some awards Leopold Wenger received during the Nazi regime also need to be mentioned in this context. In 1942 Wenger was awarded the golden

¹³⁵ SEIDL 1953, 454 ff.

¹³⁶ Cfr. KASER 1954, xvi f.

¹³⁷ Cfr. GIARO 1998, 591 ff.; see also GIARO 2000, 67 f.

¹³⁸ German Civil Servants' Act (*Deutsches Beamtengesetz*) of 26 January 1937 (dRGBl I 1937/39) § 68 Abs 1.

¹³⁹ WENGER 1952.

¹⁴⁰ Cfr. RATHKOLB 1989, 203.

¹⁴¹ Cfr. UAW, PA Wenger, civil status form (*Personenstandsblatt*).

¹⁴² Cfr. Course Directories of the University of Vienna (*Vorlesungsverzeichnisse*), summer term 1941, winter term 1941/42.

Treuedienstehrenzeichen (literally «badge of honour for loyal service»); in 1944, on the occasion of his 70th birthday, he received the Goethe Medal. In a letter of appreciation to the curator of Scientific Universities in Vienna dated 7 September 1944, Wenger expressed the hope of it being «granted to me to contribute to my nation's cultural wellbeing through scientific work at my beloved University of Vienna»¹⁴³, which would indeed be possible for Wenger even after 1945. He continued to work at the university until the age of 78 and died on 21 September 1953¹⁴⁴.

3.2. Wenger's post-war vision of Roman Law as «Global Law»

Although the individual fates of representatives of Roman Law were very diverse during the era of National Socialism, the Nazi takeover in 1938 was, nevertheless, a radical break in their biographies. Not all of them witnessed the new beginning after 1945 with relief and delight, yet for Leopold Wenger, the end of National Socialism gave reason for joy and optimism.

For Roman Law as a teaching subject, the end of the National Socialist regime brought about a «gratifying restitution of the excellent Austrian curriculum», as Leopold Wenger stated with obvious satisfaction in his «assessment of the importance of Roman Law in the legal curriculum of Austrian universities, especially in Vienna»¹⁴⁵ in the post-war era:

Thus, after the National Socialist programme, in typical ignorance of its nature, had frowned upon Roman Law, had eliminated it as a subject of examination, and had relegated it to a modest place at the end of the curriculum, Romanist studies have, after the end of this cultureless stage, been reinstated in their former position in our legal education.

From a didactic point of view, Wenger in his assessment emphasised the «legal-practical tendency in the cultivation of Roman Law»:

This significance is initially reflected in the process of finding the appropriate legal rule for a specific case. The finding of appropriate rule for a given situation is an art best taught by Roman Law. Initially, we face the result of an amazing development, of overcoming the illiberal national *Jus civile* in favour of the inclusive *Jus gentium* which brings peoples together. Here, in

¹⁴³ ÖStA/AdR, BMUK: PA Wenger, letter from Leopold Wenger to the curator of universities, 07/09/1944.

¹⁴⁴ GRANDNER 2005, 290 ff.

¹⁴⁵ WENGER, *Gutachten* (report). The following quotes are taken over verbatim from this source.

the ancient world, Roman Law accomplishes its great mission as global law for the first time. Here, it politically accomplishes the mission as the law of the former empire, of the *orbis terrarum*. This development of global law remained exemplary for the recurring international impact of Roman Law under different conditions.

In this mood of satisfaction on account of the end of National Socialist rule that clearly resonates from his assessment, Wenger highlights those qualities of Roman Law that can be related to legal ethics and that result from an orientation towards *aequitas* and *bona fides*: «Whoever has gone through this incomparable school, [...] will not become a slave to the letter of the law, an ossified literalist». Therefore, Roman Law «does not only create good jurists, but quite simply good people».

We used to have such a school of jurisprudence for teaching and practical application, and we can have it again, after the spectre of a legal system that only benefits its own people, of a principle that, once generalised, results in *bellum omnium contra omnes*, has vanished.

Wenger's statements at the end of his life bear witness to his undimmed optimism. Wenger fondly hoped for the cultivation of Roman Law as a contribution to the position of Vienna as a global university. In retrospect, the threats to Roman Law by National Socialist ideology can be seen as a mere episode of the history of science. But even in this moment of triumph, bitter overtones remain due to the immense human suffering endured by individual scholars such as Brassloff and Hupka, the two law professors killed in Hitler's concentration camps.

The National Socialist era was an unspeakably terrible episode not only for those who did not survive it – it also raises the question whether all those who have undergone the cultivation process of the classical school of Roman Law could rightfully be termed morally sound «good people».

Bibliography

- BEGGIO 2018²: T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951) – Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg 2018².
- BESLER 1941: G. v. BESELER, *Römisches Recht und deutsches Recht*, in *BIDR* 68, 1941, 134-214.
- BOLLA-KOTEK 1959: S. BOLLA-KOTEK, *Nekrolog Hans Kreller*, in *Die feierliche Inauguration des Rektors der Wiener Universität für das Studienjahr 1958/59*, Vienna 1959, 55.
- BRASSLOFF 1933: S. BRASSLOFF, *Rechtsfürsorge*, in *Schriften der Rechtshilfestelle der Gemeinde Wien für Bedürftige I*, Wien 1933, 3-17.
- BRASSLOFF 1938: S. BRASSLOFF, Rezension von KRELLER 1936, in *JBl* 1938, 85.
- BROSZAT 1984: M. BROZAT, *Die Machtergreifung. Der Aufstieg der NSDAP und die Zerstörung der Weimarer Republik*, München 1984.
- CASCIONE 2009: C. CASCIONE, *Romanisti e fascismo*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, Trento 2009, 3-51.
- DE MARTINO 1941: F. DE MARTINO, *Individualismo e diritto romano privato*, Rome 1941.
- ENGELBRECHT 1986: H. ENGELBRECHT, *Geschichte des österreichischen Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs IV: Von 1848 bis zum Ende der Monarchie*, Vienna 1986.
- FRANZ-WILLING 1962: G. FRANZ-WILLING, *Die Hitler-Bewegung. Der Ursprung 1919-1922*, Preussisch Oldendorf 1962.
- FREISLER 1938: R. FREISLER, *Nationalsozialistisches Recht und Rechtsdenken*, Berlin 1938.
- GAMAUF 1996: R. GAMAUF, *Die Kritik am Römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert*, in *Orbis Iuris Romani* 2, 1996, 33-61.
- GAUGUSCH 2011: M. GAUGUSCH, *Wer einmal war. Das jüdische Großbürgertum Wiens 1800-1938*, I, Vienna 2011.
- GIARO 1998: T. GIARO, *Alciat starb in der Nacht. Baldus' Schoßhund, Benthams Wachs-kopf und Grotius' Eingeweide im Kränzchen der deutsch-europäischen Juristenbiographie*, in *Rechtshistorisches Journal* 17, 1998, 591-628.
- GIARO 2000: T. GIARO, *Aktualisierung Europas. Gespräche mit Paul Koschaker*, Genua 2000.
- GIARO 2001a: T. GIARO, *Der Troubadour des Abendlandes. Paul Koschakers geistige Radiographie*, in D. Simon et al. (Hg.), *Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945-1952*, Frankfurt a.M. 2001, 31-76.
- GIARO 2001b: T. GIARO, *Paul Koschaker sotto il nazismo: un fiancheggiatore «malgré soi»*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli 2001, 159-187.
- GIARO 2018: T. GIARO, *Memory Disorders: Koschaker Rediscovered and Bowdlerized*, in *Studia Iuridica* 78, 2018, 9-23.
- GRANDNER 2005: GRANDNER, *Das Studium an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien 1945-1955*, in M.M. Grandner, G. Heiß, O. Rath-

- kolb (Hg.), *Zukunft mit Altlasten. Die Universität Wien 1945 bis 1955* (= *Querschnitte* 19/2005), 290-312.
- GRASL 2022: C.M. GRASL, *Josef Hupka: Leben und Werk eines zu Unrecht vergessenen Rechtswissenschaftlers*, Bern 2022.
- GRASS 1952: N. GRASS, *Österreichische Rechts- und Staatswissenschaften der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Innsbruck 1952.
- GUARINO 2005: A. GUARINO, *Trucioli di Bottega*, Napoli 2005.
- HAAS 2000: A. HAAS, *Die vergessene Bauernpartei. Der Steirische Landbund und sein Einfluß auf die österreichische Politik 1918-1934*, Graz 2000.
- HALL 1978: M.G. HALL, *Der Fall Bettauer*, Vienna 1978.
- HIMSTEDT 1939³: A. HIMSTEDT, *Das Programm der NSDAP wird erfüllt!*, München 1939³.
- HUPKA 1930: J. HUPKA, *Die Studentenordnung der Universität Wien*, in *Neue Freie Presse*, 23/04/1930, 1-2.
- KALWODA n.d.: J. KALWODA, *Annäherung an den Wissenschaftler DDr. Dr. h. c. Ernst Schönbauer (1885-1966)*, unpublished manuscript (courtesy of the author).
- KASER 1939: M. KASER, *Römisches Recht als Gemeinschaftsordnung*, Tübingen 1939.
- KASER 1954: M. KASER, *Leopold Wenger (obituary)*, in *ZRG RA* 1954, xiii-xxviii.
- KÖRRER 1981: K. KÖRRER, *Die zwischen 1938 und 1945 verstorbenen Mitglieder des Lehrkörpers an der Universität Wien*, Diss. phil., Wien 1981.
- KOSCHAKER 1911: P. KOSCHAKER, *Babylonisch-assyrisches Bürgerschaftsrecht. Ein Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung*, Leipzig 1911.
- KOSCHAKER 1938: P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Wissenschaft* (= *Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Römisches Recht und fremde Rechte*, 1), München-Berlin 1938.
- KOSCHAKER 1947: P. KOSCHAKER, *Europa und das Römische Recht*, München-Berlin 1947.
- KRELLER 1936: H. KRELLER, *Römische Rechtsgeschichte*, Tübingen 1936.
- KRELLER 1948²: H. KRELLER, *Römische Rechtsgeschichte*, Tübingen 1948².
- KRELLER 1958: H. KRELLER, *Nachruf Franz Leifer*, in *Die feierliche Inauguration des Rektors der Wiener Universität für das Studienjahr 1957/58*, Wien 1958, 62-63.
- LANDAU 1989: P. LANDAU, *Römisches Recht und deutsches Gemeinrecht. Zur rechtspolitischen Zielsetzung im nationalsozialistischen Parteiprogramm*, in M. Stolleis, D. Simon (Hg.), *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus*, Tübingen 1989, 11-24.
- LENEL 1925: O. LENEL, *Interpolationenjagd*, in *ZRG RA* 1925, 17-38.
- LENTZE 1962: H. LENTZE, *Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-Hohenstein* (= *Sitzungsberichte der philologisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften*, 239/2), Vienna 1962.
- LICHTENBERGER-FENZ 1989: B. LICHTENBERGER-FENZ, *Österreichs Universitäten und Hochschulen - Opfer oder Wegbereiter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft? (Am Beispiel der Universität Wien)*, in G. Heiß, S. Mattl, S. Meissl, E. Saurer, K. Stuhlpfarrer (Hg.), *Willfährige Wissenschaft – Die Universität Wien 1938-1945*, Vienna 1989, 3-15.

- LICHTENBERGER-FENZ 1990: B. LICHTENBERGER-FENZ, «... deutscher Abstammung und Muttersprache». *Österreichische Hochschulpolitik in der Ersten Republik*, Wien-Salzburg 1990.
- LICHTMANNEGGER 1999: S. LICHTMANNEGGER, *Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 1945-1955. Zur Geschichte der Rechtswissenschaft in Österreich*, Bern 1999.
- LUIG 1995: K. LUIG, *Römische und germanische Rechtsanschauung, individualistische und soziale Ordnung*, in J. Rückert, D. Willoweit (Hg.), *Die Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit*, Tübingen 1995, 95-137.
- MANTELLLO 1987: A. MANTELLO, *La giurisprudenza romana fra Nazismo e Fascismo*, in *QS* 25, 1987, 23-71.
- MARCUS 2004: M.L. MARCUS, *Austria's Pre-War Brown vs. Board of Education*, in *Fordham Urban Law Journal* 32, 2004, 101-178.
- MASER 1965: W. MASER, *Die Frühgeschichte der NSDAP. Hitlers Weg bis 1924*, Frankfurt a.M.-Bonn 1965.
- MAYER-MALY 1967: T. MAYER-MALY, *In memoriam. Ernst Schönbauer zum Gedächtnis*, in *ZRG RA* 84, 1967, 627-630.
- MEISSEL 1990: F.-S. MEISSEL, *Review of Schubert, Volksgesetzbuch*, in *ZRG GA* 107, 1990, 682-685.
- MEISSEL 2008: F.-S. MEISSEL, *Römisches Recht und Erinnerungskultur – Zum Gedenken an Stephan Brassloff (1875-1943)*, in *Vienna Law Inauguration Lectures*, I, Wien 2008.
- MEISSEL 2019a: F.-S. MEISSEL, *Josef Hupka (1875-1944): Rechtswissenschaftler, Dekan und Citoyen*, in *Odsev dejstev v pravo – Da mihi facta, dabo tibi ius. Liber amicorum Janez Kranjc*, Ljubljana 2019, 299-310.
- MEISSEL 2019b: F.-S. MEISSEL, *Review of Tommaso Beggio, Paul Koschaker (1879-1951) – Rediscovering the Roman Foundations of the European Legal Tradition*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 9, 2019, 477-482.
- MEISSEL, WEDRAC 2012: F.-S. MEISSEL, S. WEDRAC, *Strategien der Anpassung – Römisches Recht im Zeichen des Hakenkreuzes*, in F.-S. Meissel, T. Olechowski, I. Reiter-Zatloukal, S. Schima (Hg.), *Vertriebenes Recht – Vertreibendes Recht*, Juridicum Spotlight II, Wien 2012, 35-78.
- MEISSEL 1988: S. MEISSEL, *Wiener Universität und Hochschulen in Wien 1938*. Historisches Museum der Stadt Wien, 110. Sonderausstellung, Wien 1988.
- OBERKOFER, RABOFSKY 1985/86: G. OBERKOFER, E. RABOFSKY, *Das NS-Programm und das Römische Recht in Österreich*, in *Zeitgeschichte* 13, 1985/86, 289-301.
- OGRIS 1999: W. OGRIS, *Die Universitätsreform des Ministers Leo Graf Thun-Hohenstein (= Wiener Universitätsreden NF, VIII)*, Wien 1999.
- OLECHOWSKI 2014: T. OLECHOWSKI, *Handels- und Wechselrecht*, in T. Olechowski, T. Ehs, K. Staudigl-Ciechowicz (Hg.), *Die Wiener Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1918-1938*, Wien 2014, 380-396.
- PARTSCH 1922: J. PARTSCH, *Ludwig Mitteis* (Nachruf), in *ZRG GA* 43, 1922, i-xxxii.
- PAULEY 1992: B. PAULEY, *Vom Vorurteil zur Vernichtung. Eine Geschichte des österreichischen Antisemitismus*, Wien 1992.

- PIELER 1990: P. PIELER, *Das römische Recht im nationalsozialistischen Staat*, in U. Davy, H. Fuchs, H. Hofmeister, J. Marte, J. Reiter (Hg.), *Nationalsozialismus und Recht*, Wien 1990, 427-444.
- RATHKOLB 1989: O. RATHKOLB, *Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien zwischen Antisemitismus, Deutschnationalismus und Nationalsozialismus 1938, davor und danach*, in G. Heiß, S. Mattl, S. Meissl, E. Saurer, K. Stuhlpfarrer (Hg.), *Willfährige Wissenschaft – Die Universität Wien 1938-1945*, Wien 1989, 197-232.
- ROSENBERG 1937¹⁷: A. ROSENBERG, *Wesen, Grundsätze und Ziele der NSDAP. Das Programm der Bewegung*, München 1937¹⁷.
- RÜTHERS 1988: B. RÜTHERS, *Entartetes Recht. Rechtslehren und Kronjuristen des Dritten Reiches*, München 1988.
- SANTUCCI 2009: G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*, Trento 2009, 53-82.
- SCHMID 1936: P. SCHMID, *Die bisherige Erfüllung des Parteiprogramms in seiner heutigen Auslegung durch die Gesetzgebung des Kabinetts Hitler*, rechtswissenschaftliche Dissertation, Tübingen 1936.
- SCHÖNBAUER 1938: E. SCHÖNBAUER, *Der Rechtswahrer in der nationalsozialistischen Ostmark*, Wien 1938.
- SCHÖNBAUER 1939: E. SCHÖNBAUER, *Zur «Krise des römischen Rechts»*, in FS. P. Koschaker, Weimar 1939, 385-410.
- SCHUBERT *et al.* 1988: W. Schubert, W. Schmid, J. Regge (Hg.), *Volksgesetzbuch. Teilentwürfe, Arbeitsberichte und sonstige Materialien*, Berlin 1988.
- SEDLACEK 1996: N. SEDLACEK, *Eine Geschichte des Landbundes für Österreich mit besonderer Berücksichtigung der Landesorganisation Niederösterreich*, Dipl. phil., Wien 1996.
- SEIDL 1953: E. SEIDL, *Leopold Wenger (in memoriam)*, in SDHI 19, 1953, 452-460.
- SIMON 1989: D. SIMON, *Die deutsche Wissenschaft vom römischen Recht nach 1933*, in M. Stolleis, D. Simon (Hg.), *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus*, Tübingen 1989, 161-176.
- SIMON 2007: Th. SIMON, *Die Thun-Hohensteinsche Universitätsreform und die Neuordnung der juristischen Studien- und Prüfungsordnung in Österreich*, in Z. Pokrovac (Hg.), *Die Juristenausbildung in Osteuropa bis zum Ersten Weltkrieg*, Frankfurt a.M. 2007, 1-36.
- SOMMA 2002: A. SOMMA, *«Roma madre delle leggi». L'uso politico del diritto romano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 32/1, 2002, 153-182.
- SOMMA 2005: A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino*, Frankfurt a. M. 2005.
- SPIEL 1989: H. SPIEL, *Die hellen und die finsternen Zeiten*, Leipzig 1989.
- STAUDACHER 2004: E. STAUDACHER, *Jüdisch-Protestantische Konvertiten in Wien*, I, Wien 2004.
- STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014a: K. STAUDIGL-CIECHOWICZ, *Römisches Recht*, in T. Olechowski, T. Ehs, K. Staudigl-Ciechowicz (Hg.), *Die Wiener Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1918-1938*, Wien 2014, 263-291.

- STAUDIGL-CIECHOWICZ 2014b: K. STAUDIGL-CIECHOWICZ, *Disziplinarrecht*, in T. Olechowski, T. Ehs, K. Staudigl-Ciechowicz (Hg.), *Die Wiener Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät, 1918-1938*, Wien 2014, 79-99.
- STOLLEIS 1989: M. STOLLEIS, «Fortschritte der Rechtsgeschichte» in der Zeit des Nationalsozialismus?, in M. Stolleis, D. Simon (Hg.), *Rechtsgeschichte im Nationalsozialismus*, Tübingen 1989, 177-197.
- STURM 2003: F. STURM, Rezension von GIARO 2000, in ZRG GA 120, 2003, 352-362.
- TASCHWER 2015: K. TASCHWER, *Nachrichten von der Kampfzone: Die Universität Wien im Spiegel und unter dem Einfluss der Tageszeitungen, 1920-1933*, in M.M. Grandner, T. König (Hg.), *Reichweiten und Außensichten: Die Universität Wien als Schnittstelle wissenschaftlicher Entwicklungen und gesellschaftlicher Umbrüche*, Wien 2015, 99-126.
- TASCHWER 2017a: K. TASCHWER, *Kämpfer gegen den Antisemitismus und Opfer der Shoah*, in J. KOLL (Hg.), «Säuberungen» an österreichischen Hochschulen 1934-1945, Göttingen 2017, 459-489.
- TASCHWER 2017b: K. TASCHWER, «Die Pflicht, das Recht gegen nackte Willkür und Gewalt zu verteidigen»: Zur Erinnerung an den Rechtswissenschaftler Josef Hupka (1875-1944), ein allzu lang vergessener Kämpfer gegen Antisemitismus und anderes Unrecht, in *Zwischenwelt* 34, 2017, 63-70.
- THÜR 2005: G. THÜR, *Antike Rechtsgeschichte: Einbeit und Vielfalt*, Wien 2005.
- THÜR 2006: G. THÜR (Hg.), *Gedächtnis des 50. Todestages Leopold Wengers (= Veröffentlichungen der Kommission für Antike Rechtsgeschichte, 12)*, Wien 2006.
- VETRICEK 1980: A. VETRICEK, *Die Lehrer der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, die 1938 entlassen wurden*, Diss. phil., Wien 1980.
- WEINERT 1983: W. WEINERT, *Die Maßnahmen der Reichsdeutschen Hochschulverwaltung im Bereich des österreichischen Hochschulwesens nach der Annexion 1938*, in H. Konrad, W. Neugebauer (Hg.), *Arbeiterbewegung – Faschismus – Nationalbewusstsein. Festschrift zum 20jährigen Bestand des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands und zum 60. Geburtstag von Herbert Steiner*, Wien 1983, 127-134, 448-449.
- WENGER 1923: L. WENGER, *Ludwig Mitteis und sein Werk*, Wien-Leipzig 1923.
- WENGER 1952: L. WENGER, *Universalgeschichtliches Denken zum römischen Rechte*, in N. Grass (Hg.), *Österreichische Geschichtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, Innsbruck 1952.
- WIEACKER 1941: F. WIEACKER, *Das antike römische Recht und der neuzeitliche Individualismus*, in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft* 101, 1941, 167-171.
- WIESMANN 2001: E. WIESMANN, *Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien im Nationalsozialismus*, Dipl. phil., Wien 2001.
- ZEPITSCH 1992: K. ZEPITSCH, *Ausgewählte Grundlagen des nationalsozialistischen Studienrechts mit besonderem Bezug auf die österreichische Juristenausbildung 1938-1945*, Diss. iur., Wien 1992.

'PROVISIONALLY DEAD'. ROMAN LAW AND JURISTIC POPYROLOGY IN INTERWAR POLAND*

Tomasz Giaro

ABSTRACT: At the end of WWI, Polish statehood experienced its rebirth as the Second Polish Republic. The legal education of this state was localized at six universities: Cracow, Lvov, Warsaw, Vilnius, Lublin and Poznań, but only the first two could carry forward their work from the partitions time. Poland, which belonged to the younger, post-Carolingian Europe, could not boast any continuity with the ancient civilization, nor the medieval reception of Roman law. Western legal tradition was imported to Poland only by means of canon law, town law of German type and the scholarship of the 19th century. With the advent of WWII, the Ribbentrop-Molotov Pact erased Poland once more from the map of Europe. Reconstructed as a satellite of the Soviet Union, the new Poland was a captured state which severely limited academic freedom at universities. Even their number diminished, since the cities of Lvov and Vilnius found themselves outside the borders of the Polish People's Republic.

SUMMARY: 1. General conditions. – 2. Jagiellonian University of Cracow. – 3. University of Lvov. – 4. Adolf Berger. – 5. University of Warsaw. – 6. The Free University of Poland. – 7. University of Poznań. – 8. The Catholic University of Lublin. – 9. University of Vilnius. – 10. Mojżesz Schorr. – 11. When universities die...

1. *General conditions*

The chronological framework of this study is determined by the two world wars. In 1918, at the end of WWI, Polish statehood was reborn after the era of partitions, and with the advent of WWII this state, called the Second Polish Republic, came to an end in the *de facto*, if not the *de jure* sense. The rebirth of Poland, after some one hundred and twenty years of total absence from the map of Europe, was a consequence of the defeat of all three partitioning powers, Russia, Prussia (substituted in the meantime by the German *Reich*), and Austria (substituted by Austria-Hungary). In 1939, by virtue of the Ribbentrop-Molotov Pact, by some scholars called the fourth partition of Poland, the country was split into two zones, one occupied by Germany, the other by the Soviet Union. What, by contrast, was reconstructed after WWII, was a completely different state: the Polish People's Republic as a satellite state of the Soviet Union. Among the problems of interwar Poland there was first and foremost the problem of overcoming the adverse legacy of recent history which consisted in the tripartite division of the country, but also there lurked the issue

* Paper financed under DIALOG 0227/2018 Program of the Polish Ministry of Science and Higher Education.

of national minorities, which implied ethnic conflicts¹. In higher education, many things were to be made anew; in particular there were the new universities founded on the territories formerly annexed by Prussia and Russia, which in consequence of their domination by external powers had until then lacked the specifically 'Polish' university.

In the Poland of the interwar years, the university education of jurists was localized at six universities: Cracow, Lvov, Warsaw, Vilnius, Lublin and Poznań. However, only two of them could simply carry forward their work started in the partitions era; these were the universities of the Danube Monarchy, Cracow, and Lvov (Lemberg). Now, turning attention to Roman law, which is currently considered part and parcel of the scholarship of the ancient world, we must focus on the relationship of a given country to the historical legacy of antiquity. As distinguished from Italy, Poland, which belonged to the younger, post-Carolingian 'New Europe'², could not boast neither any direct continuity with this ancient civilization, nor any imperial tradition derived from the Western Roman Empire. Unlike Germany, in turn, Poland could not even laud the late medieval reception of Roman law. In consequence, within the Polish legal system Roman law never attained the status of a living reality, but enjoyed rather a position of cultural value, transmitted by such modern disciplines as classical philology, archeology, etc. In this sense, Roman law was assimilated by the Polish socio-cultural conscience only by means of the modern scholarship of the 19th century³.

But continuity or reception aside, from the cultural and political point of view there was also a third reason for extolling Roman law, namely the attachment of Poland to the late medieval Christian community (*respublica Christianorum*) as a Catholic land since the 10th century and, in consequence, its affiliation to the western legal tradition⁴. As in many other European countries, Roman law would be considered as a vehicle by western canon law. In this model, embraced during the interwar period first and foremost by the Polish political movement of national democracy (*endecja*), the Roman law which was to be emulated was chronologically restricted to the republican period of Rome. Paradoxically, this exemplary vision of Roman law integrated Christianity, albeit that as far as its societal impact is concerned, Christianity was clearly a posterior phenomenon of the later Roman Empire emerging only during the 306 to 337 AD reign of Constantine the Great. The narrowing of horizons to

¹ WOŁODKIEWICZ 2002.

² HALECKI 1950, 35-36, 55-56, 110-111, 135; cfr. GIARO 2007, 273.

³ GIARO 1996, 132-135.

⁴ GIARO 2020b, 155-156.

the Republic was due to the fact that late Imperial Rome was taken to represent a corrupt, orientalized legal order, while the addition of Christianity was necessary since it was none other than the Roman Church that had transported ancient Roman values into Poland as member of the medieval and modern European community⁵.

Description of modern Polish historiography on ancient law must start from the realization that this historiography is traditionally viewed as constituting an autonomous cultural discipline⁶. This was already the doctrine preferred by a young Roman lawyer, Władysław Okęcki (1840-1918), who in April 1865 delivered his inaugural lecture at the *Szkoła Główna*. Warsaw Main School was in the years 1862-1869 the sequel institution to the University of Warsaw, and the title of the lecture read *O wyborze metody do wykładu prawa rzymskiego. Lekcja wstępna* ('On the choice of method for a course of Roman law'). Okęcki distinguished between the 'French' idealist and the 'German' utilitarian method⁷ which implied the application of ancient law to the modern world, calling to life many disputes totally alien to the sources. In conclusion (*ibidem*, 32), Okęcki condemned the applicative method with a decisive interjection: «Let's leave those infantile deviations (*dziecinne zboczenia*) to the Germans!». Okęcki had direct experience of the German method, since he had studied in Heidelberg, as had many of the professors of the Warsaw Law Faculty. After the Russification of the *Szkoła Główna*, replaced in 1870 by the Russian Imperial University, Okęcki left Roman law, gaining his laurels rather as translator of Tacitus⁸.

It is relevant from the structural and organizational point of view that Polish universities of the interwar period followed as a rule the so-called model of Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Imported from the University of Berlin in Germany, where it was invented and implemented at the beginning of the 19th century, this model implied the autonomy of universities and, in this framework, first and foremost the autonomy of professors, complemented by a marked equilibrium between research and teaching. The central figure of Humboldt's university was the ordinary professor, whereas the position of the middle and lower personnel, the so-called auxiliary forces, such as assistants, lecturers, docents, was weak. In most universities they worked as volunteers. Because of the equilibrium between research and teaching required by Humboldt's model, the possibility of hiring new professors with their auxiliary forc-

⁵ BANACH 2010, 156-164, 246-256.

⁶ GIARO 2006, 293.

⁷ GIARO 1996, 136-137.

⁸ KODREBSKI 1990, 190-195; GIARO 1993, 340.

es, depended on the teaching assignment of a particular faculty. Initially, in a regulation of 1920, the Polish Ministry of Religious Denominations and Public Education had fixed 160 hours as the minimum quota of lectures in Roman law which had to be followed by each student in his first year of study. However, in practice individual law faculties were allowed to exceed the minimum.

Hence, the number of obligatory hours of lectures in Roman law may have fluctuated from year to year, but speaking generally for the whole interbellum period, we are entitled to regard the following as representative: the Law Faculty of the Jagiellonian University in Cracow fixed this number at 160-470 hours in the first year, the Faculty of Law and Political Skills of the Jan Kazimierz University of Lvov at 200-300 hours, the Faculty of Law and Political Sciences of the University of Warsaw at 190 hours, the Faculty of Law and Social Sciences of the Stefan Bathory University of Vilnius at 200-240 hours, the Faculty of Law and Socio-Economic Sciences of the Catholic University of Lublin at 170-270 hours, and the Faculty of Law and Economy of the Poznań University at 160-200 hours⁹. However, during the interwar era, Roman law and related matters were continuously taught in the first year of study at all Polish universities. The projects to accommodate treatment of the historical elements at the end of study, formulated at the Law Faculty of Lvov University, were in practice never accepted, not even at the faculty where they emerged; this is despite the strenuous advocacy such projects received from the renowned professor of criminal law and father of the Polish criminal code of 1932, Juliusz Makarewicz (1872-1955)¹⁰. As a result, Roman law as taught in the faculties remained what it traditionally was: an introduction to legal knowledge and no more.

The autonomy of Polish universities, a feature of the law on academic schools of 1920, was severely restricted when Marshal Piłsudski's military coup of May 1926 gave power to the right-center *sanacja* ('sanation') group. The transition to authoritarian regimes was typical across interwar Eastern Europe: East-Central Europe was ruled by Hungarian, Polish, Lithuanian, Estonian and Latvian presidential dictatorships, whereas South-Eastern Europe was governed by Albanian, Yugoslavian, Bulgarian, Greek and Romanian royal dictatorships¹¹. In Poland, one of the controversial issues was an authoritarian reform of public academic schools, the so-called Jędrzejewicz reform, introduced in 1933¹². Its author, Janusz Jędrzejewicz (1885-1951), was Minister of Public Education in 1931-1934 and the political leader of *sanacja* in 1933-1935.

⁹ CZECH-JEZIERSKA 2011a, 163-164.

¹⁰ CZECH-JEZIERSKA 2011b, 63-67, 70-73, 107-114.

¹¹ BERNECKER 2002, 472-474; GIARO 2003, 137.

¹² JASTRZĘBSKI 2011, 162-173 and 2013, 23-25.

Jędrzejewicz reserved for himself first and foremost the authority to temporarily require the partial or entire closure of designated higher schools. Moreover, his reform introduced the necessity of governmental approval for the elections of higher school rectors and pro-rectors; handed the Minister control competences over the general assembly of professors, the academic senate, and the faculty assembly; and finally, the reform transferred the authority for appointing directors of research units, as well as for creating and closing down chairs, to the governmental level.

All these measures were condemned by the Polish scholars' community as a purge, and at the very least constituted a serious blow to academic freedom, which triggered nationwide protests both from the left and the far right. It was only in 1937 that two amendments of the 1933 law on academic schools would restore some degree of normality. However, the general tendency in the higher school sector continued to be authoritarian and nationalistic. During the 1930s, the so-called 'Ghetto benches', the section of university lecture halls reserved for Jewish students, were organized at Polish academic schools from the bottom up by nationalist movements¹³. Unfortunately, in 1938 the Polish Ministry of Education confirmed them officially at the national level. Some professors, such as the young Adam Vetulani (1901-1976) in Cracow, protested over this innovation, and the rectors of the universities of Vilnius, Władysław Marian Jakowicki (1885-1940), and Lvov, Stanisław Kulczyński (1895-1975), as well as several deans, resigned from their offices. At the same time, the so-called *numerus clausus* for the Jewish students at law faculties was now and again demanded in Poland, but – contrary to Germany, Hungary, and Romania – this was never officially introduced at the national level¹⁴.

Let us pass now from such systemic and political problems as the model of the university, the autonomy of scholarship, as well as the situation of nationalities and minorities among the students, to the no less delicate question of academic excellence. In trying to assess the scholarly excellence of particular academic centers during the interwar period, we may gain insight from the classification offered for private law immediately after WWII by one of the leading Polish specialists in civil law during the post-war era, Adam Szpunar (1913-2002)¹⁵. Indeed, it would not be at all surprising if it proved that universities with a strong private law personnel also excelled in Roman law, which traditionally fulfills the function of a hinterland of the former. Given this, it will come as no surprise to see in the field of Roman law a hierarchy resembling

¹³ ALEKSIUN 2014, 132-135; CONNELLY 2000, 81-82.

¹⁴ KRAFT 2002, 193-216.

¹⁵ SZPUNAR 1948, 6; approvingly CZACHÓRSKI 1995, 37-39.

that offered by Szpunar with Cracow at the top, Lvov in second place, and Warsaw only in third. A similar ranking for the interwar period in legal history was proposed recently by the doyen of Polish legal historians, Juliusz Bardach (1914-2010). His ranking is based on such criteria as the fame of particular professors and the number of promotions, habilitations and other publications produced by a given academic center¹⁶. Let us follow the same arrangement in our presentation.

2. *Jagiellonian University of Cracow*

Whereas at the *K.K. Franzens-Universität zu Lemberg* Adolf Berger, who graduated in 1907, abandoned his ambitions to complete his habilitation at the Law Faculty, fearing that a Jew would never be permitted a scholarly post there, Rafał Taubenschlag (1881-1958), who was a much more combative personality, attempted the feat at Cracow no less than three times. After having earned his doctorate in law from the Jagiellonian University in 1904, he lost the 1907 vote on his habilitation candidature at the general assembly of the Law Faculty by a one vote margin on grounds of lacking sufficient scholarly qualities, whereas in 1912 he failed already at the preliminary stage on grounds of lacking sufficient moral qualities. Finally, his habilitation passed in 1913, as his mentor, prof. Stanisław Wróblewski, who was at that time the most influential lawyer of the Cracow Law Faculty and one of the most prominent personalities of Polish public life, formally threatened to resign his chair and to open a law firm with Taubenschlag as his partner¹⁷. Out of gratitude, Taubenschlag adored Wróblewski throughout his whole life. Scholarly tradition has it that, even in his older age, he used to instinctively stand up when he heard mention of Wróblewski's name; moreover, he added a clause to his will expressing his wish to be buried at the Rakowicki cemetery in Cracow beside Wróblewski, who died shortly before WWII.

But who exactly was Stanisław Wróblewski (1868-1938)? He was a disciple and successor to the chair of Fryderyk Zoll senior (1834-1917), the first Polish Romanist to teach Roman law in Cracow in Polish and the first in Poland to teach pure Roman law instead of Pandectist legal scholarship (Austrian private law was timely 'pandectified'). However, Wróblewski turned out to be an unfaithful disciple because he advocated, in the fashion of Ludwig Mitteis (1859-1921) in Leipzig, keeping up the *Pandektenvorlesung* in Cracow despite the entry into force of the German civil code, the BGB. Advancing rapidly,

¹⁶ BARDACH 1991, 31.

¹⁷ KUPISZEWSKI 2000, 408-410; SONDEL 2000, 938-940.

Wróblewski already became ordinary professor of the Jagiellonian University in 1906, and he lectured there until 1935. His pupils, first Taubenschlag, but also Lisowski and Kozubski, were also successful as young professors. However, the Faculty could only boast two Romanist chairs during the short period 1921-1926. Since 1934, Wróblewski served as president of the *Polska Akademia Umiejętności* (PAU, 'Academy of Arts and Sciences') following his presidency of the *Najwyższa Izba Kontroli* ('Supreme Audit Chamber') from 1926 to 1930, and from 1935 he was a Senate member. Moreover, Wróblewski directed the Subcommission on Commercial Law and held many other leading functions in the framework of the Polish Codification Commission¹⁸ which had been founded in 1919 and was active until the outbreak of WWII.

During the interwar period, Wróblewski abandoned his earlier interests in ancient Roman law and his subsequent extensive studies of Austrian private law, and instead concentrated his attention on contemporaneous Polish private law. In this field he published numerous commentaries, particularly the commentary on the law of cooperative societies (*Polska ustawa o spółdzielniach*, Kraków 1921), and on the law of bills of exchange and cheques (*Polskie prawo wekslowe i czekowe*, Kraków 1930²); he drafted among others the Polish law on bills of exchange of 1936¹⁹. Given this center of gravity, Wróblewski's publications on Roman law are not particularly impressive: the weighty handbook *Zarys wykładu prawa rzymskiego* ('Outline of a course on Roman law'), vol. I: *Historia stosunków wewnętrznych Rzymu i źródeł prawa. Losy prawa rzymskiego po śmierci Justyniana. Nauki ogólne rzymskiego prawa prywatnego* ('A history of Rome's internal relations and legal sources. The fortunes of Roman law after the death of Justinian. The general doctrines of Roman private law'), Kraków 1916; vol. II: *Prawo rzeczowe* ('Law of property'), Kraków 1919, as well as two papers: *Ograniczenia darowizny w prawie rzymskim* ('The limitations of gifts in Roman law'), in *Ku uczczeniu Bolesława Ulanowskiego. Zbiór prac wydany w 25. rocznicę jego uniwersyteckiej działalności*, Kraków 1911, 341-364; and *Usucapio pro herede*, in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 21.1-6, 1923, 212-221.

As regards the methodology of teaching Roman law, much attention came to be devoted to Wróblewski's statement from his *Program wykładów* ('Course program'), which he annexed to his request for habilitation in 1895 and which is up to this day held in the archive of Jagiellonian University²⁰: «Windscheid is not inferior to Paulus, and is indeed much more valuable to us; just as it is

¹⁸ GÓRNICKI 2011, 79-119.

¹⁹ GÓRNICKI 2011, 105-115.

²⁰ PATKANIOWSKI 1964, 331.

easier to teach reading today using today's alphabet than medieval Gothic»²¹. However, to my knowledge, this Course program was never published, even if the Polish Romanist literature contains numerous 'invented' quotes which try to attribute the famous statement to one of Wróblewski's published methodological papers. The same credo underlay Wróblewski's paper *O wykładach prawa rzymskiego* ('On lectures in Roman law'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 1.3-4, 1900, 438, in which he contradicted the 'pure' teaching ideals of Fryderyk Zoll senior. According to Wróblewski, «the way to the German civil code was paved by the works of Windscheid, Jhering, and Brinz, and not by the opinions of Paulus, Ulpian or Papinian». Yet again, in the first volume of *Zarys wykładu*, Wróblewski stressed in a similar spirit that «profound recognition and proper evaluation» of modern legal concepts «is possible only if we trace the path that they traversed from Roman times to the present day» (215).

And there is yet another statement of Wróblewski, probably registered only in oral tradition, which defines Roman law directly as 'the way to civil law'²². But the question might legitimately be posed: why are we expected to study the dogmatics of law which is no longer valid? Wróblewski's answer is already to be found in his old work on possession (*Posiadanie na tle prawa rzymskiego*, Kraków 1899, 11): we need a general theory of private law (*ogólna teoria prawa prywatnego*). In summary, Wróblewski was a neo-pandectist *avant la lettre* who did not remain satisfied with the reconstruction of ancient Roman law, but rather sought the completion of a full history of legal dogmatics, including the *ius commune*, up to the present time. Wróblewski himself was fond of demonstrating connections between Roman law and the law of today, as he made in his lecture *Sądy polubowne w historii prawa* ('Arbitral courts in legal history'), delivered at the session of the *Polska Akademia Umiejętności* in Cracow in June 1928 (*Rocznik PAU*, Kraków 1928, 82-107). It stands as proof of his independence of judgement that in the triumphant hour of the ideology of clean unadulterated 'classical' law he opted to sideline these purely historical lectures, promoted by his teacher Zoll senior, in favor of the 'updated' Roman law of Pandectist legal scholarship²³. Interestingly, such a practical methodology did not impede Wróblewski from fostering the papyrological interests of Taubenschlag.

Rafał Taubenschlag (1881-1958) was a scholar active in many fields of legal history, first and foremost in juristic papyrology, but he also contributed to the study of ancient Roman law, its reception in Poland, and the wider history of old Polish law. Juristic papyrology is a discipline which began to be

²¹ FEDYNSKYJ 1970, 440.

²² WOŁODKIEWICZ 1988, 247.

²³ SONDEL 1990, 168-173.

acknowledged at the end of the 19th century. Even Koschembahr-Łyskowski had once written a rather descriptive short paper titled *Fajjûmskie zwoje papyrusowe* ('The papyrus rolls from Faijûm'), in *Przegląd Prawa i Administracji* 22.1, 1897, 1-17, but he never continued this kind of interest. Hence, the discipline can be considered as founded in Poland by Taubenschlag, who besides Wróblewski had another teacher, Ludwig Mitteis (1859-1921). Mitteis led an informal school of juristic papyrology at the Law Faculty of the University of Leipzig. As early as WWI, Taubenschlag wrote the monograph *Das Strafrecht im Rechte der Papyri*, Leipzig-Berlin 1916, and a lengthy article *Patria potestas im Rechte der Papyri*, in *ZRG* 37, 1916, 177-230. Somewhat later there appeared his short study *Proces apostoła Pawła w świetle papirusów* ('The process of Apostle Paul in the light of the papyri'), in *Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego* s. II, 62, 1920, 57-63, and the French abstract *Le procès de l'apôtre Paul en lumière des papyri*, in *Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philosophie. Classe d'Histoire et de Philosophie* 1919-1920, 55-59.

Among Taubenschlag's early publications, particularly noteworthy is the monograph *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians*, Kraków 1923. It depicts what the Roman law scholarship since Mitteis (*Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891) used to define as the last episode of effective resistance of imperial law to the encroachment of eastern local systems. Reservations about this idea are not lacking²⁴, particularly in recent times²⁵, the more so as the reign of Diocletian can be seen, contrastingly, as a period of marked Romanization in Egypt²⁶. In any case, Taubenschlag paid much attention to the still virulent problem of the interaction between imperial and local law²⁷. Pursuing this theme, he authored *Le droit local dans les Digesta et Responsa de Cervidius Scaevola*, in *Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philosophie. Classe d'Histoire et de Philosophie* 1919-1920, 45-55; *Prawo lokalne w Dygestach i responsach Cervidiusa Scaevoli*, in *Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego* s. II, 62, 1920, 41-56; and *Le droit local dans le constitutions prédioclétiens* (AA.VV. 1926, 497-512). The above-mentioned interactions also form the focus of Taubenschlag's article *Die Geschichte der Rezeption des römischen Rechtes in Aegypten*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante: nel XL anno d'insegnamento*, I, Milano 1930, 367-440,

²⁴ AMELOTI 1996, 1029.

²⁵ HARKE 2019, *passim*.

²⁶ ALONSO 2016, 66.

²⁷ DOLGANOV 2019, 27-60.

which, despite the title reference to ‘reception’, conceptualized these relationships as multifarious and reciprocal influences.

On the other hand, the titles of Taubenschlag’s numerous works, in particular his papers from the 1920s and 1930s, betray a relatively simple scholarly method. He normally took as his starting point a given Roman legal institution in the shape in which it appeared in the 19th century German scholarship of Pandect-law, e.g. pledge, subpledge, lease, sublease or partnership, and then combined this with an addition such as ‘in Greco-Egyptian law’ or ‘in the law of the papyri’, etc. The result was that this universal legal institution would be examined through its provincial variant. So, Taubenschlag speaks for instance about *Les servitudes dans le droit gréco-égyptien*, in *Bulletin International de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philosophie. Classe d’Histoire et de Philosophie* 1923, 71-77; *Die Novation im Rechte der Papyri*, in *ZRG* 51, 1931, 84-91; *Die societas negotiationis im Rechte der Papyri*, in *ZRG* 52, 1932, 64-77; *Afterpacht und Aftermiete im Rechte der Papyri*, in *ZRG* 53, 1933, 234-255; *Der Leihvertrag im Rechte der Papyri*, in *Aegyptus* 13, 1933, 238-240; *Die Geschäftsmängel im Rechte der Papyri*, in *ZRG* 54, 1934, 137-146; *Die Alimentationspflicht im Rechte der Papyri* (AA.VV. 1936b, I, 507-518); *Prozesse aus Pacht-, Miets-, Dienst- und Werkverträgen in den griechischen Papyri*, in *APF* 12, 1937, 187-193; and *Le bail à long terme dans le droit gréco-égyptien*, in *Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des sociétés* 3, 1938, 59-65.

Of course, Taubenschlag knew very well the considerable influence of provincial legal systems upon Roman private law. These systems were of Egyptian and Greek origin, but in consequence of the reception of Greek law in Egypt, they mostly amalgamated into a single Greco-Egyptian law. This historical process was depicted by Taubenschlag himself: *Die Geschichte der Rezeption des griechischen Privatrechts in Aegypten*, in *Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia*, Firenze, 28 aprile – 2 maggio 1935, Milano 1936, 259-281. Therefore, he speaks about these influences either generally (*Der Einfluss der Provinzialrechte auf das römische Privatrecht* [AA.VV. 1934, 281-315]), or in reference to particular legal institutions. They relate among others to the following topics: *Die materna potestas im gräko-ägyptischen Recht*, in *ZRG* 49, 1929, 115-128; *La compétence du κόπιος dans le droit gréco-égyptien*, in *Archives d’Histoire du Droit Oriental* 2, 1938, 293-314; *Der Schutz der Rechtsverhältnisse an Liegenschaften im gräko-ägyptischen Recht*, in *ZRG* 55, 1935, 278-288; *Das Recht auf εἴσοδος und ἔξοδος in den Papyri*, in *APF* 8, 1927, 25-33; *Egipskie kontrakty w greckich papirusach* (‘Egyptian contracts in Greek papyri’ [AA.VV. 1936a, II, 279-288]); and *Le droit contractuel égyptien d’après les papyrus grecs*, in *Archives d’Histoire du Droit Oriental* 1, 1937, 249-259.

Be it as it may about Taubenschlag's method to keep track of legal movements in time and space, a method which now and again seems to resemble too much the simplicity of 'legal transplants', so effectively popularized by Alan Watson (1933-2018), the sheer quantity of the ancient source material processed by Taubenschlag during the interwar period running to tens of thousands of documents is simply astonishing. It is true that his monumental work *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri 332 BC–640 AD*, I-II, New York 1944-1948, was published in the first single-volume edition only several years after Taubenschlag's return to Europe from his American exile (Warsaw 1955), but this edition is substantially nothing more than a summa of Taubenschlag's previous contributions to the knowledge of ancient papyrological documents. Evidently, this is not the right place to repeat the critique of his anachronistic method which forced the historical sources of the living law of the Eastern Roman Empire into the Romanistic schemes of German Pandect-law. Such a critique has already been formulated by numerous experts, for instance Hans Julius Wolff²⁸ and Mario Talamanca²⁹. However, as was rightly stressed by Mario Amelotti, Taubenschlag has only closed the initial phase (*prima fase*) of juristic papyrology³⁰.

In the field of the history of Polish law, Taubenschlag studied again first and foremost the reception problems, i.e. the influence of Roman law upon the Polish-Lithuanian Commonwealth, in particular upon the Lithuanian Statutes, e.g. *Gli influssi romano-bizantini sul secondo Statuto lituano*, in *SDHI* 3.1, 1937, 42-62, but also upon Polish law as such: *Jakób Przyłuski, polski romanista XVI w. przyczynek do tzw. średniowiecznej literatury popularnej* ('Jakub Przyłuski, a Polish Romanist of the 16th century. Contribution to the so-called medieval popular literature'), in *Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego* s. II, 61, 1918, 232-276; *Il diritto romano nei documenti polacchi medioevali*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 1934*, II, Romae 1935-1937, 359-375; and *La storia della recezione del diritto romano in Polonia fino alla fine del secolo XVI*, Bologna 1939. However, Taubenschlag researched also in other topics of old Polish law prior to the partitions at the end of the 18th century, publishing particularly *Proces polski w XIII i XIV wieku do Statutów Kazimierza Wielkiego* ('The Polish process of the 13th and 14th centuries up to the Statutes of Kazimir the Great'), Kraków 1927, and *Prawo karne polskiego średniowiecza* ('Criminal law of the Polish

²⁸ WOLFF, RUPPRECHT 2002, 13; THÜR 1984, 484.

²⁹ TALAMANCA 1981, 16-17, 84.

³⁰ AMELOTTI 1996, 1025.

Middle Ages'), Lwów 1934; also in German translation as *Das Strafrecht des polnischen Mittelalters*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* 51.3, 1937, 282-374.

An assistant of Taubenschlag at the Chair of Roman Law in Cracow, Juliusz Wiślocki (1909-1973), known also as Sas-Wiślocki, concluded his law studies at the Jagiellonian University in 1931 and went on to earn his doctorate there with the monograph *Opieka kobiet w prawie papyrusów* ('The tutelage of women in the law of the papyri'), Kraków 1932. However, subsequently he changed discipline shifting his focus to civil and commercial law, but in these new fields too he came short of achieving the highest level of academic recognition. Instead, he became an activist and ideologist of the ultranationalist organization of the extreme right *Obóz Narodowo-Radykalny* (ONR, 'National Radical Camp'). From 1936, he ran his own law firm in Warsaw. In the second half of the 1930s he promoted monarchical ideas as best fitting the Polish legal tradition³¹. Immediately after WWII, among some papers in Roman law, Wiślocki published *Dzieje nauki prawa rzymskiego w Polsce* ('The history of Roman law scholarship in Poland'), Warszawa 1945, a publication unfortunately encumbered with numerous errors, gaps and failures which make its qualification as a work of true scholarship somewhat dubious³². In 1945-1948, Wiślocki returned to being the senior assistant at the Chair of Roman Law in Cracow and in 1948 at the Chair of Ancient Law in Warsaw.

The topic of the reception of Roman law in medieval Poland fueled a long-lasting combative exchange between Taubenschlag and another professor of the Jagiellonian University, the holder of the chair of the History of Polish State and Law, Stanisław Kutrzeba (1876-1946). Whereas Taubenschlag adhered to a somewhat mechanical concept of reception, Kutrzeba, along with his disciple Adam Vetulani (1901-1976), who might be said to have inherited a preordained position in this dispute, adopted a more nuanced stance. According to their view, Roman law did in fact penetrate into the legal order of medieval Poland, albeit only indirectly, i.e. through the vehicle of canon law³³. Vetulani graduated in 1925 from the University of Cracow where he also earned his habilitation in 1928. In the same year he was nominated deputy professor and then in 1934, extraordinary professor and the holder of the vacant Chair of Church Law. However, Vetulani also excelled from the outset in the History of Polish State and Law, the discipline to which he dedicated his very first studies *Nagana sądowa w dawnym prawie polskim* ('The court reprimand in

³¹ MELLER 2011, 42-47.

³² SZCZYGIELSKI 2020, 24-25.

³³ VETULANI 1976, 114-128.

old Polish law'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 21, 1923, 203-222, and *Pozew w średniowiecznym procesie polskim* ('The summons in medieval Polish process'), in *Polska Akademia Umiejętności* 29.7, 1924, 10-11, even if he attained the chair in that field only after WWII.

Vetulani also authored numerous papers about the reception of western canon law, as a vehicle for the transmission of Roman law, in medieval Poland, e.g. *Quibus viis in Poloniam ius Decretalium Gregorii IX penetravit et de huius collectionis saec. XIII in Ecclesia Polonorum receptione et progressu*, in *Apollinaris* 7.3, 1934, 331-333; and *La pénétration du droit des Decretales dans l'Eglise Polonoise au XIII^e siècle*, in *Acta Congressus Juridici Internationalis*, 3, Romae 1934, 385-405³⁴. Among Vetulani's Romano-canonical studies of the interwar years are the French written monograph *Le grande chapitre de Strasbourg. Des origines à la fin du XIII^e siècle*, Strasbourg 1927, and several studies on Gratian's Decretum published in French and German: *Über die Distinktioneneinteilung und die Paleae im Dekret Gratians*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung. Kanonistische Abteilung* 22, 1933, 346-370; *Études sur la division en distinctions et sur les „paleae“ dans le Décret de Gratien*, in *Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe de Philosophie. Classe d'Histoire et de Philosophie* 1933, 110-114; *Z badań nad prawem rzymskim w Dekrecie Gracjana* ('Studies on Roman law in Gratian's Decretum'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 30.1-12, 1936, 119-149; *Une suite d'études pour servir à l'histoire du Décret de Gratien (I): Les manuscrits du Décret de Gratien conservés dans les bibliothèques polonaises*, in *RHD* 15.2, 1936, 344-358; and *Une suite d'études pour servir à l'histoire du Décret de Gratien (II): Les Nouvelles de Justinien dans le Décret de Gratien*, in *RHD* 16.3-4, 1937, 461-479, 674-692³⁵.

3. University of Lvov

The other of the two old Polish universities was Lvov, founded as early as 1661. Both were active in the final stage of the partitions period, particularly since the 1870s, when both were repolonized, reintroducing Polish as a teaching language³⁶. In 1919, the *K.K. Franzens-Universität zu Lemberg* was renamed in honor of its founder, Polish King John II Casimir Vasa (*Uniwersytet Jana Kazimierza*). However, the picture of interwar Lvov and its university as a multiethnic idyll is sheer mythologization. At that time, the University of Lvov was a typical borderland university, aptly described in a Polish mono-

³⁴ PIERONEK 1995, 103-108.

³⁵ Complete bibliography up to 1973 in MALEC 1975, 203-221.

³⁶ GIARO 1996, 138-139.

graph as a 'fighting academy' (*academia militans*)³⁷. In contrast to Vilnius and Warsaw, Lvov did not belong to the so-called Pale of Settlement, outside of which Jewish residency was forbidden in Imperial Russia. However, whilst in 1921 Jews constituted 31.4% of the students at the University of Warsaw and 29.6 % at Cracow University, they accounted for as many as 46.6% of students at Lvov³⁸, a situation which gave Polish nationalists grounds upon which to complain about the lack of places for Poles in the reborn Poland. They barred Jews from becoming members of The Society of Law Students' Library (*Towarzystwo Biblioteki Słuchaczy Prawa*), to which Jewish students responded by founding their own association in 1921: *Towarzystwo Żydowskich Słuchaczy Praw*.

Already under the Danube monarchy, Eastern Galicia was a multinational province populated not only by Poles and Jews, but also by Ukrainians, the other minority whose situation must be remembered in reference to Lvov University³⁹. Between 1923 and 1939, Ukrainians constituted some 15% of the whole University of Lvov population. However, they were not allowed to establish a separate university in Lvov. In this matter, the Poles represented only the Polish point of view, and the Ukrainians the Ukrainian⁴⁰. Moreover, classes on Austrian private law delivered in Ukrainian were being held at the *K.K. Franzens-Universität zu Lemberg* from 1862 to 1919, but after Poland regained its independence, the Polish authorities cancelled them. Decisive in this respect was the victory of the Poles in the 'battle of Lvov', fought during the Polish-Ukrainian war, raging in Eastern Galicia from November 1918 to May 1919⁴¹. Hence, in the years 1921-1925 the Ukrainians led a collective boycott of the Polish university, organizing their own clandestine university (*Tajny Uniwersytet Ukraiński*), which also incorporated a law faculty. The number of students at the Ukrainian University during the academic year 1921-1922 amounted to over 1200, and during the year 1922-1923 to about 1500.

Deep in the 19th century, Count Leon Piniński (1857-1938), aristocrat and landowner, who in 1898-1903 was no less than Governor of the Austrian crown land of Galicia, published his main work: *Der Thatbestand des Sachbesitzerwerbes nach gemeinem Recht*, I-II, Leipzig 1885-1888. During the interwar period, he was very much the doyen of Roman lawyers at the Faculty of Law and Political Skills at the University of Lvov and did not need to worry about

³⁷ REDZIK 2017.

³⁸ ALEKSIUN 2014, 115.

³⁹ DRAUS 2007, 63-70.

⁴⁰ ZOLL, HOMOLA SKĄPSKA 2000, 413-448; BOHACHEVSKY-CHOMIAK 1981, 497-545.

⁴¹ REDZIK 2009, 54-57.

his formal employment at the University⁴². However, in 1919, following the transfer of Koschembahr-Łyskowski to Warsaw, Piniński worked to elevate his profile at the Faculty; at this time he became the Administrator for the Chair of Roman Law, and then in 1923, ordinary professor and holder of one of Lvov's two traditional Romanist chairs. For the academic year 1928-1929, Piniński was elected rector. In 1935 he retired but was nominated honorary professor. He definitively resigned in 1937 and died in 1938. In his obituary, Chlamtacz recalled Piniński's energetic public pronouncements on the draft statute on higher academic schools in the year 1932-1933. According to Chlamtacz (*Śp. Leon Piniński*, in *Gazeta Sądowa Warszawska* 65.18-19, 1938, 290), Piniński vehemently opposed the draft as entirely destructive of self-governance in the academy.

During the interbellum period, Count Piniński, who was not only a Roman lawyer and politician, but also an art historian and collector, expert in painting, music, literature, and theater, as well as an active composer and writer, belonged to that group of Roman lawyers who had already written what they had to write before the close of the 19th century. So Piniński, attracted by the main achievements of European literature, published during the interwar period a monograph *Etyka Dantego w Boskiej Komedii* ('The Ethics of Dante in *La Divina Commedia*'), Lwów 1922, and two years later a two-volume study on his 'beloved poet': *Shakespeare. Wrażenia i szkice z twórczości poety* ('Shakespeare. Impressions and sketches on the poet's creativity'), Lwów 1924. Given this intense activity, Piniński was only able to dedicate a few minor works to Roman law: in 1925, a paper *O stosunkach prawnych niebronionych skargą* ('On Legal Relations not Protected by an Action'), in *Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera*, II, Lwów 1925, 189-253; in 1930 *Wpływ błędu in corpore i in qualitate na ważność umów według prawa rzymskiego* ('Influence of errors *in corpore* and *in qualitate* on the validity of contracts in Roman law' [AA.Vv. 1930, 393-428]), and in 1935 the lecture *W 1400-letnią rocznicę kodyfikacji Justyniana* ('The 1400th anniversary of the Justinian codification'), Warszawa 1935.

While the leisure traveler Piniński pursued his aesthetic passions, the growing playmaker among Lvov Romanists seemed to appear in the person of Marcei Chlamtacz (1865-1947). Coming from modest circumstances⁴³, he graduated in 1891 from Lvov University, and was for almost two decades, between 1908 and 1927, a member of the city council, rising to vice-president of the city from 1918 to 1927. This must, to a certain extent, have limited his ability to scholarly work, but made him an influential figure in city life. In

⁴² WIADERNA-KUŚNIERZ 2015, 141-180.

⁴³ WIADERNA-KUŚNIERZ 2016, 179-180.

1904, the Vienna Ministry accelerated the appointment of the local Chlamtacz in preference to the cosmopolitan Koschembahr-Łyskowski by nominating the former to become ordinary professor of Roman law two years before the latter. Accordingly, it was a politically clever choice of Adolf Berger to write a positive review of Chlamtacz's monograph on the acquisition of fruits by the possessor in good faith (Berger in *ZRG* 31, 1910, 447-450)⁴⁴, had it not been for the fact that the Lvov Faculty was so crowded by Roman lawyers; by the late Habsburg era there were always two of them: since the 1870s, Ferdynand Źródłowski (1843-1894), whose successor was Piniński, and Leonard Piętak (1841-1909), at the beginning of the 20th century followed by Chlamtacz and Koschembahr-Łyskowski⁴⁵.

As far as the scholarly profile of Chlamtacz is concerned, during the final stages of the partitions period he had already directed his efforts toward connecting the legal institutions of Roman law and modern private law, particularly in his short monographs *O nabyciu owoców przez posiadacza w dobrej wierze w klasycznym prawie rzymskim z uwzględnieniem prawa cywilnego austriackiego i niemieckiego* ('On the acquisition of fruits by the possessor in good faith in classical Roman law with regard to Austrian and German private law'), Lwów 1903, and *O extensyi prawa zastawu na owoce rzeczy w prawie rzymskim i cywilnym prawie niemieckim* ('On the extension of the right of pledge to the fruits in Roman law and in German private law'), in *Przegląd Prawa i Administracji* 35.4-5, 1910, 255-331. As a matter of fact, as was once aptly observed by Osuchowski, who for more than ten years accompanied Chlamtacz in his daily work at the Lvov Faculty of Law and Political Skills, Chlamtacz approached ancient Roman law in almost all his scholarly works from the perspective of its possible application to current private law⁴⁶. But this dictum may also be reversed: Chlamtacz was always particularly interested in those sectors of positive private law which betrayed a more or less clear connection to their Roman roots.

Some writings of Chlamtacz, which involved at the same time historical and dogmatic aspects, were in fact strictly related to the legislative efforts of Polish jurists of the interwar period. In this way, in his pamphlet *Kontrakty realne w prawie rzymskim, w teorii cywilistycznej i w projekcie polskiego kodeksu cywilnego* ('Real contracts in Roman law, in private law theory and in the draft of the Polish civil code'), in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 8.1, 1930, 1-112, Chlamtacz proposed to uphold in the Polish legal

⁴⁴ Cfr. NANCKA 2019, 132-134; Id. 2020, 396-398; Id. 2021, 231.

⁴⁵ WIADERNA-KUŚNIERZ 2015, 44-45.

⁴⁶ OSUCHOWSKI 1949, 510.

system the Roman category of real contracts, at least in reference to loans. Chlamtacz knew very well that his proposal contrasted with the tendency of modern codifications, most of which, above all the German civil code BGB, embraced the concept of the consensual loan, but he nevertheless intended to save modern scholarship and legislation from such errors⁴⁷. Unfortunately, the idea of Chlamtacz gained support only from another Polish Romanist follower of the 'applicative' way of studying Roman law, Franciszek Bossowski of the University of Vilnius (*Jeszcze w sprawie kontraktów realnych* ('Some further reflections on real contracts'), in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 11.2, 1931, 267-276⁴⁸, with the result that it was unanimously rejected by civil law experts, first and foremost by the main drafter of the Polish code of obligations (*Kodeks zobowiązań*), Roman Longchamps de Bériér⁴⁹.

A similar relationship with the then current works on the future *Kodeks zobowiązań* could also be found in Chlamtacz's short work: *Zagadnienie posiłkowej poręki w prawie rzymskiem i w prawach nowożytnych. Studium historyczno-dogmatyczne* ('The problem of subsidiary suretyship in Roman law and in modern legislation. A historical-dogmatic study'), in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 93, 1932, 1-87. Chlamtacz criticized the *Kodeks zobowiązań* whose construction of subsidiarity led to unwelcome practical consequences. Yet again, this study of Chlamtacz attracted support exclusively from another Roman lawyer, this time from Poznań University, Zygmunt Lisowski (in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 14.2, 1934, 285-297). In contrast, a distinctly critical review was published by Roman Longchamps de Bériér (in *Przegląd Prawa i Administracji* 58, 1933, 38-42), the main drafter of the *Kodeks zobowiązań*, which would already be promulgated only one year later in 1933. Longchamps de Bériér stressed that, although the *Kodeks zobowiązań* adopted neither the requirement of a previous claim against the debtor, nor even of his previous forewarning, the subsidiarity of the suretyship remained clearly visible in two further requirements, namely the necessity of the notification of the debtor's delay to the surety and the granting to the surety of a one-week moratorium from any enforcement action.

These short works of Chlamtacz seem to be thematically limited to the Polish positive and future law of obligations and of property. However, upon closer inspection, the questions posed at this time by the author, and even the overall tenor of his papers, are broadly the same as those already seen in Chlamtacz's earlier works on ancient Roman law. These new works are: *Prob-*

⁴⁷ KAMIŃSKA 2018, 86-93.

⁴⁸ Cfr. NANCKA 2019, 189-192.

⁴⁹ GIARO 2006, 320.

lem posiłkowości (subsydiarności) poręki w polskim kodeksie zobowiązań ('The problem of the subsidiarity of suretyship in the Polish code of obligations'), in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 17.1, 1937, 1-13; *Wykonanie zobowiązań wzajemnych w polskim Kodeksie zobowiązań* ('Fulfillment of reciprocal obligations in the Polish code of obligations'), in *Nowy Kodeks Zobowiązań* 44, 1937, 145-147; 45, 1937, 149-150; 46, 1937, 153-155; 47, 1937, 157-159; and finally *Podział pożytków przy zmianie osób do ich poboru uprawnionych według polskiego projektu prawa rzeczowego* ('Division of fruits in the case of change of the person entitled to gather them according to the Polish draft law of property'), in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 18.4, 1938, 374-392, where he endorses the Roman rule *bonae fidei possessor fructus suos facit* as a manifestation of the so-called substantial principle.

As early as 1933, Chłamtacz, who as a known liberal intellectual lacked good relations with the *sanacja* regime, had his already successful election to the office of *rector magnificus* retroactively torpedoed by the authorities⁵⁰ and found himself put out to pasture by the Ministry of Education. In the process, the chair he had occupied was abolished, which, breaking with long-established tradition, left only one remaining Romanist chair at the Lvov Faculty of Law. In any case, as one of the dignitaries of the city, in September 1939 Chłamtacz had the very dubious honor and pleasure of welcoming the Soviet troops, seizing the city by virtue of the Ribbentrop-Molotov Pact. In June 1941, he witnessed the invasion of the German *Wehrmacht*, which already in the first days of Operation Barbarossa created propitious conditions for such desecrations as numerous pogroms and the massacre of Lvov professors, who were killed together with their relatives and such guests as were casually present in their homes at the moment of arrest⁵¹. Probably hoping to evade such barbarities, Chłamtacz joined an advisory board (*Beirat*) in 1943 that had been established in Lvov by the Germans. Hence, he was sentenced by the Polish Underground Judging Commission to the punishment of reproof for having transgressed the limits of permissible contacts with the occupation authorities⁵².

At the Lvov Law Faculty there was also a younger Roman lawyer, formally a pupil of Piniński, but also later of Chłamtacz, Wacław Osuchowski (1906-1988)⁵³. In 1928, he concluded his legal studies at Lvov University. Shortly afterwards, in 1931-1932, he made study trips to Rome and Munich, as well as in 1933 to Paris. It was in Paris that he deepened his knowledge of Byzan-

⁵⁰ NANCKA 2019, 43-45.

⁵¹ SCHENK 2007, *passim*.

⁵² NANCKA 2019, 50-52.

⁵³ WIADERNA-KUŚNIERZ 2015, 199-222.

tine law at the *Institute de Droit Romain* under the guidance of one of that field's prominent experts, Paul Collinet (1869-1938), who used to insist on the 'oriental note' of Justinian's compilation⁵⁴. Apart from this somewhat ideological East-West question, Collinet's teachings exerted a lasting influence upon Osuchowski who, from his habilitation up to his very last publications, insisted upon the cognitive importance of the scholia to the *Basilika*. According to Osuchowski, on points where their relationship with Justinian's texts could be made out, these scholia, containing some pre-Justinianic material, were essential for our knowledge of classical Roman law⁵⁵. After the forced retirement of Chlamtacz, starting from the academic year 1934-1935, Osuchowski *de facto* took over all the regular courses of Roman law. But only in 1937 was he formally nominated extraordinary professor and holder of the – already singular – Chair of Roman Law at Lvov.

Osuchowski's monographs of the interwar time include the doctoral dissertation *Media sententia. Studium nad zagadnieniem specyfikacji w klasycznym prawie rzymskim* ('Media sententia. A study on the problem of specification in classical Roman law'), in *Pamiętnik Historyczno-Prawny* 10.1, 1930, 1-116, furthermore, the 238 pages long habilitation *O nieoznaczonych prawnie stosunkach kontraktowych w klasycznym prawie rzymskim* ('On the innominate contractual relations in classical Roman law'), in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 11.2, 1933, 225-442, and the nearly equally lengthy monograph *Kontrakt aestimatumy w rzymskim prawie klasycznym i justyniańskim* ('The contract of aestimatum in classical and Justinianic Roman law'), in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 17, 1936, 1-224⁵⁶. Particularly, the work on the innominate contracts contains the extended section 'On the classical origin of the terms *agere praescriptis verbis* and *synallagma*' (182-225) where the author proves that the former name was proper to the formulary process, whereas the latter could, for Byzantine lawyers, denote any contractual relation, and not only a reciprocal one. In his review, Chlamtacz emphasized that Osuchowski's interpretation of the *Corpus Iuris* with the aid of the Byzantine literature certainly improved the understanding of the classical texts (*Przegląd Prawa i Administracji* 58.4, 1933, 267).

During the interwar period, notably in the 1930s, Osuchowski complemented the above-cited monographs with further short papers, particularly *Na pograniczu między akcesją a specyfikacją. Szkic z prawa rzymskiego* ('On the borderline between accession and specification. A sketch of Roman law'), in

⁵⁴ For instance, COLLINET 1923, 9-10.

⁵⁵ OSUCHOWSKI 1971, 183-192; Id. 1977, 125-138.

⁵⁶ OSUCHOWSKI 1951, 367-385.

AA.VV. 1931, 199-207, and *Znaczenie doktryny Arystona dla ochrony umów synallagmatycznych w prawie rzymskim* ('The importance of Aristo's doctrine for the protection of synallagmatic agreements in Roman law'), in AA.VV. 1936a, II, 147-161. All these works, the monographs as well as the papers, in part devoted to the acquisition of ownership, but in the major part to the extension of the Roman system of contracts, are today much more readable than the works of the respective western interpolation hunters published through to the 1930s in Germany or in Italy by Silvio Perozzi (1857-1931), Gerhard von Beseler (1878-1947), and Pietro de Francisci (1883-1971). Moreover, the works of Osuchowski are not museum pieces, but rather can be read with as much reward as if they were written today. So, the paper on Aristo's doctrine of synallagma, originally written in Polish and published in 1936, was after more than two decades developed by Osuchowski in a French contribution to one of the volumes in honor of Taubenschlag⁵⁷.

4. *Adolf Berger*

As far as the academic affiliation is concerned, a special place among the Polish Romanists of the interbellum era is occupied by Adolf Berger (1882-1962). He was born in Lvov in 1882 as a subject of the Habsburg Monarchy. In 1907 he completed his very successful studies at the Law Faculty of the *K.K. Franzens-Universität zu Lemberg*, earning his doctorate 'in both laws' under the patronage of the emperor (*promotio sub auspiciis Imperatoris*). This high honor, achieved by only one student at the whole university in any given year, was also bestowed on Wróblewski in Cracow in 1891. In 1910, Berger's first scholarly work appeared, a smart monograph written in Polish about a legal institution never before receiving monographic treatment in the international Romanist literature: *Dotis dictio w prawie rzymskim* ('Dotis dictio in Roman law'). The work, published in Cracow as an offprint of the *Mémoires de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe d'Histoire et de Philosophie* 53, 1910, 71-204, was accessible also with independent page numbering. The publication was preceded by a detailed German abstract in *Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philosophie. Classe d'Histoire et de Philosophie* 4, 1909, 75-97. Berger gave up his habilitation aspirations at Lemberg University, because – so his pessimistic prognose explained much later in a letter to the American professor Arthur Schiller – no Jew would be permitted to obtain a scholarly post at that University⁵⁸.

⁵⁷ OSUCHOWSKI 1957, 455-465.

⁵⁸ HOEFLICH 1993, 15-16.

Armed with his Austrian government scholarship, in 1908 the young Berger proceeded to Berlin to complete his studies with the famous legal historian, collaborator of Theodor Mommsen and former philologist, Bernhard Kübler (1859-1940) and the no less famous papyrologist Paul Martin Meyer (1865-1935). Among Berger's important early monographs are to be mentioned: *Strafklauseln in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum gräko-ägyptischen Obligationenrecht*, Leipzig 1911, and *Zur Entwicklungsgeschichte der Teilungsklagen im klassischen römischen Recht*, Weimar 1912. However, despite this promising papyrological debut, Berger did not continue autonomous studies in juristic papyrology any further, but turned rather to Roman law proper, limiting himself to regularly preparing very numerous reviews of publications in juristic papyrology that appeared between 1910 and 1925⁵⁹. Only after WWII did Berger again write a few papyrological reviews, bibliographies and short papers at the request of Rafał Taubenschlag, who was his companion of exile in New York and who in 1946 needed material for the first volume of his new legal history journal, *The Journal of Juristic Papyrology*, which started to appear in America⁶⁰.

In 1914-1915, Berger became a free academic teacher (*libero docente*) of the *Sapienza* University of Rome, but this activity was abruptly interrupted by the outbreak of WWI, which made Austria-Hungary and Italy war enemies. In 1918, Berger became a citizen of the reborn Poland and until 1938 served as secretary and legal counsel at the Polish Consulate in Vienna, cultivating his scholarship only in his free time. However, it is worth pausing to note that Berger was not completely forgotten by Polish Roman lawyers. His name was mentioned in 1925 by Wróblewski as a candidate for the Chair of Roman Law History whose establishment was being contemplated at the Law Faculty of Vilnius⁶¹, and a second time, along with Osuchowski and the young Edward Gintowt, in a recommendation written in 1935 by Taubenschlag at the request of the Lvov Faculty as a possible candidate for a Roman law chair. But the only Romanist chair which remained at the faculty after the forced demotions of Chłamtacz in 1933, was eventually given to Osuchowski⁶². Obviously, after the annexation (*Anschluss*) of Austria by Germany in 1939, Berger had the foresight to leave Vienna for France and subsequently for Italy. Yet it was only in February 1942 that he was able to finally reach the USA, safe but penniless and

⁵⁹ They are listed in SZCZYGIELSKI 2020, 56-59.

⁶⁰ KUPISZEWSKI 2000, 145-146.

⁶¹ SZCZYGIELSKI 2018, 235.

⁶² WIADERNA-KUŚNIERZ 2015, 50.

without one book of his precious three thousand volume library left behind in Paris and never regained⁶³.

As far as his scholarly profile is concerned, Berger did not shun institutional topics, for example the interdicts (*Miszellen aus der Interdiktenlehre*, in *ZRG* 36, 1915, 176-229; *Interdictum*, in *PWRE*, IX, Stuttgart 1916, 1609-1707; and *Interdicta mixta*, in *Studi giuridici in onore di Vincenzo Simoncelli nel XXV anno del suo insegnamento*, Napoli 1917, 173-189) or *Operis novi nuntiatio* (*PWRE*, XVIII.1, Stuttgart 1939, 558-579), but did nevertheless devote his main energies to the history of Roman legal texts, referred to by lawyers as 'sources'. In this respect, he was not a follower of the fashions of the day. At the pinnacle of the chase for interpolations⁶⁴, even before some reaction began to manifest itself during the 1920s, Berger published as his inaugural lecture as *libero docente*, delivered in November 1914 in Rome, *L'indirizzo odierno degli studi di diritto romano*, in *Rivista critica di scienze sociali* 2, 1915, 1-40. There, taking the view that the study of Roman law had already become more historical than ever before, Berger adopted a position that was clearly opposed to the excessive critique of Justinianic interpolations relying solely on a «purely philological method» (12-13)⁶⁵. Still worth reading is his review of von Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen IV. Heft*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* 40, 1923, 388-400, with the witty observation that Beseler had grown accustomed to correcting the Roman juristic texts in the manner a schoolmaster corrects his pupils' homework («korrigiert die Texte [...] wie ein Schulmeister die Aufsatzhefte», 398).

Berger's preferred hunting ground was the exploration of questions of legal sources, from the Twelve Tables up to Justinian's compilation. To the former topic he devoted: *Tabulae duodecim*, in *PWRE*, IV.A2, Stuttgart 1932, 1900-1940; *Le XII Tavole e la Codificazione Giustiniana*, in *AA.VV.* 1934, 37-70; *La citazione della legge delle XII Tavole in Dig. XXVI 4, 1 pr.*, in *BIDR* 43, 1935, 195-208; and *Dig. IX.2.4.1 und das „endoplorato“ der Zwölftafeln*, in P. Ciapesoni (a cura di), *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, I, Padova 1935, 379-397. In *PWRE*, XII.2, Stuttgart 1925, alone, Berger authored some dozens of entries related to Roman statutes, e.g. *Lex Atinia de rebus subreptis* (2331-2335); *Lex Canuleia de conubio patrum et plebis* (2339-2340); *Lex de flaminica diali* (2353-2355); *Lex Iulia de ambitu* (2365-2368); *Lex Iulia de pecuniis repetundis* (2389-2392); *Lex Poetelia de ambitu* (2402-2403); *Lex Pompeia de ambitu* (2403-2404); and *Leges Serviliae de pecuniis repetundis* (2414-2415). The next

⁶³ BIONDI 1962, 285; on the library see SZCZYGIELSKI 2018, 237-238.

⁶⁴ ANDRÉS SANTOS 2011, 1-46, but omitting Berger.

⁶⁵ Cfr. KASER 1963, 530.

several dozen entries appeared in *PWRE*, Suppl. VII, Stuttgart 1940, which included: *Lex Aebutia* (2) (379-382); *Lex Crepereia* (384-385); *Lex Fabia* (386-394); *Lex Flaminia* (394-395); *Lex Gabinia* (395-396); *Lex Hortensia* (396-397); *Lex Iunia* (397-398); *Lex Licinia* (398-399); *Lex Lutatia de vi* (399-400); *Lex Plautia* (403-405); *Lex Poetelia Papiria* (405-409); *Lex Pompeia* (409-410); *Lex Publicia* (410-411); *Leges Semproniae* (412-413); *Leges Sulpiciae* (413-414); and *Leges Valeriae Horatiae* (414-416)⁶⁶.

The most popular of Berger's writings devoted to the Justinian compilation are: *Vi sono nei Digesti citazioni interpolate della legge delle dodici tavole? Intorno a tendenze arcaiche di Giustiniano riguardo alle Dodici Tavole*, in *AA.VV.* 1936b, I, 585-640⁶⁷, and the paper *The Emperor Justinian's Ban Upon Commentaries to the Digest*, which was first published in *Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America* 3.3-4, 1945, 655-696, and then republished in a revised enlarged version in *BIDR* 55-56, 1951-1952 Supplementum Post-Bellum, 124-169, as well as (in German) *Zu Justinians Verbot der Digestenkommentierung*, in *Labeo* 4, 1958, 66-74. Berger extended his research to the post-Justinianic Byzantine law. In the paper *Pourquoi Ius Graeco-Romanum? Autour d'une terminologie*, in *AIPhO* 7, 1939-1944, 357-368 (republished in *BIDR* 55-56, 1951-1952, 290-301), he criticized the widespread use of the term 'Graeco-Roman law' in reference to Byzantine law after the publication of the second Justinianic code. Although the term was popularized by no less a figure than Karl Eduard Zachariae von Lingenthal (1812-1894), Berger opposed its general adoption as misleading, since in all other fields the term 'Graeco-Roman' is always applied to subject matter that is chronologically earlier and specifically not Byzantine.

Besides the general entries *Iurisprudentia*, in *PWRE*, X.1, Stuttgart 1917, 1159-1200, and *Iurisconsulti*, in *PWRE*, Suppl. VII, Stuttgart 1940, 314-315, Berger published many biographies of Roman and Byzantine lawyers, including: *Iulius Paulus*, in *PWRE*, X.1, Stuttgart 1917, 690-752; *Terentius Clemens*, in *PWRE*, V.A.1, Stuttgart 1934, 650-652; *Neratius Priscus*, in *PWRE*, XVI.2, Stuttgart 1935, 2549-2551; *Octavenus*, in *PWRE*, XVII.2, Stuttgart 1937, 1786-1788; *Octavius Iavolenus*, in *PWRE*, XVII.2, Stuttgart 1937, 1830-1848; and *Kyrrillos* (8-9), in *PWRE*, Suppl. VII, Stuttgart 1940, 337-342⁶⁸. Berger's paper *Contributi alla storia delle fonti e della giurisprudenza romana*, in *BIDR* 44, 1936-1937, 91-130, focuses on the textual transmission of Labeo's *Libri posteriores*. Berger had a marked talent for succinctly depicting the developments of

⁶⁶ See the complete lists in SZCZYGIELSKI 2020, 156-159.

⁶⁷ Lately subjected to bilious critique by JAKOBS 2007, 286-289.

⁶⁸ The complete list in SZCZYGIELSKI 2020, 159-160.

legal history. As early as 1912, he started to deliver entries to the *Pauly-Wissowa Realencyclopädie*, which eventually multiplied to some one hundred in number. Subsequently, he published on the order of the *Oxford Classical Dictionary* ninety entries for its first edition. Upon this foundation, he could publish, in his US-exile in a relatively short time after WWII, a rich *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* (Philadelphia 1953). His motive, revealed in the preface, was to offer an aid «for students of legal history who have no or only little Latin» (333). But Berger's dictionary retains its utility even to this day, also for the seasoned scholar proficient in Latin.

5. *University of Warsaw*

Whereas Cracow was one of the oldest universities in East-Central Europe and Lvov was founded as early as in 1661, Warsaw looks back only to the Napoleonic period when in 1808, in the Duchy of Warsaw, a modern law school (*école de droit*) was inaugurated with the task of preparing future judges for the application of the French *code civil*. The school was established by and at the expense of Count Feliks Łubiński (1758-1848), Minister of Justice in the Duchy. In 1811, it was extended to comprise also the School of Administrative Sciences⁶⁹. Later on, the school was transformed into the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, founded in 1816 by the Russian Tsar Alexander I Romanov. However, the University of Warsaw was active only until the repressions introduced by the Russian authorities in November 1831, after the Polish insurrection of 1830. Subsequently, there were some successor institutions of higher education, such as the *Szkoła Główna* ('Main School', 1862-1869) with a separate Law Faculty where Polish was the language of instruction⁷⁰, as well as the Russian Imperial University (1870-1915), merely a local branch university at the western border of the Tsar's Empire, where the teaching was in Russian. During WWI, the University of Warsaw, again in its fully Polish incarnation, was formally reactivated by the German authorities from November 1915.

Emblematic for the conflict-laden national-political situation at the University of Warsaw was the so-called Askenazy case. Szymon Askenazy (1865-1935), a famous Polish historian and diplomat of Jewish extraction, professor at the University of Lvov, was in 1918 and then again in 1923 to be nominated professor at the University of Warsaw. In this context, the right wing of the political spectrum organized an energetic campaign against it. Finally, on the

⁶⁹ GIARO 2020a, 160-161.

⁷⁰ SOBOCIŃSKI 1963, 123-148; KODRĘBSKI 1990, 182-190; PASZKOWSKA 2008, 57-82.

initiative of Leon Petrażycki (1867-1931), the chair of political and diplomatic history was established *ad personam* at the Faculty of Law and Political Sciences for Askenazy, who had, by the way, studied law at the Russian Imperial University in Warsaw in 1883-1887⁷¹. However, due to the political intrigues of some law professors (but also of historians such as Marcelli Handelsman), the appointment of Askenazy failed. Petrażycki resigned from his own chair in protest, but since his resignation was rejected by the university authorities, he instead expressed his opposition by lecturing, from the academic year 1921-1922 on, at the Free University of Poland (*Wolna Wszechnica Polska*), a private liberal higher school, as professor of legislative policy. In a decision that was certainly 'too little, too late', Askenazy himself was ultimately given the title of honorary professor at the University of Warsaw in 1928.

Viewed as a Polish Romanist, Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945), who in the years 1895-1900 was professor of Roman law in the Swiss Fribourg⁷², fits somewhere between Lvov and Warsaw. The future author of the renown two-volume monograph *Die Conductio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht*, Weimar 1903-1907, Koschembahr moved in 1900 from Fribourg to Lvov, where he held classes in Roman law⁷³. However, he lectured in Warsaw as early as 1915, where accordingly he was among the first few professors of the Law Faculty (even if he formally resigned his Lvov post only in 1918) and in the academic year 1923-1924 he was even elected rector of Warsaw University. In his inaugural lecture, *Prawo rzymskie a czasy dzisiejsze* with French abstract *Le droit Romain et nos temps*, delivered in October 1923, but published only in 1925, Koschembahr-Łyskowski expressed the not very eccentric hope that Poland would follow the path of evolution observed currently in other countries and determined by the sciences, among others that of Roman law. In 1930, Koschembahr-Łyskowski was awarded a doctorate honoris causa by Poland's Vilnius University, and in 1934 by France's University of Nancy.

As far as his literary production is concerned, during the interwar period Koschembahr-Łyskowski, who in the moment of his election to the office of *rector magnificus* of the University of Warsaw was approaching the then in Poland obligatory retirement age of sixty years, had written in the field of Roman law short articles and pamphlets only. Among these, the most important titles seem most probably to be: *Czynnik społeczny a czynnik państwowy w prywatnem prawie rzymskiem* ('The social factor and the statal factor in Ro-

⁷¹ KOJDER 2001, 82-99; SÓJKA-ZIELIŃSKA 2000, 257-258.

⁷² GREBIENIOW 2020a, 115-148.

⁷³ GREBIENIOW 2020b, 165-210.

man private law'), in *Themis Polska* 1, 1923, 19-102; *O metodzie w badaniach prawno-historycznych* ('On method in studies of legal history'), in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 9, 1929, 1-9; *Conventiones contra bonos mores dans le droit romain*, in AA.Vv. 1926, 13-36; *Naturalis ratio en droit classique romain*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante: nel XL anno d'insegnamento*, III, Milano 1930, 467-498; *Quid veniat in bonae fidei iudicium' en droit classique romain*, in AA.Vv. 1936b, II, 149-168; and *Uwzględnienie przez sędziego zwyczajów obrotu w prawie klasycznym rzymskiem* ('Taking into account by the judge the usages of legal practice in classical Roman law') in AA.Vv. 1936a, II, 1-8. The yield of these few short texts seems to me personally not very impressive.

Also, during the 1930s, Koschembahr-Łyskowski joined in the widespread international discussion on the 'oriental' or indigenous character of the late Roman legislation. The former theory, looking back among others to the French Byzantinist Paul Collinet, implied connotations of the 'decadence', if not 'degeneration' of classical Roman jurisprudence in the hands of the eastern legislators of the later Roman Empire⁷⁴. However, in his congress paper *Les facteurs intérieurs de l'évolution du droit romain privé*, in *La Pologne au VII^e Congrès International des Sciences Historiques*, I, Varsovie 1933, 243-250, Koschembahr-Łyskowski embraced rather the opposite theory of Salvatore Riccobono about the constant rectilinear development of Roman law (*ibidem*, 247-249)⁷⁵. Moreover, in the 1930s Koschembahr-Łyskowski started to revive his old conception of Roman law as the basis for comparative law (*Zur Stellung des römischen Rechtes im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche für das Kaisertum Österreich*, in *Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches*, 1. Juni 1911, Wien 1911, 163-179)⁷⁶; this idea is discussed in *Les dispositions de la loi et le droit en droit civil: étude de droit comparé*, Varsovie 1933, and *La role du droit romain pour le droit comparé*, in AA.Vv. 1938, 257-260.

In Warsaw, Koschembahr-Łyskowski dedicated much attention to the legislation of the reborn Polish state. In 1919 he was nominated member and in 1927 vice-president of the Polish Codification Commission. He sounded off on legislative questions several times: *W sprawie kodyfikacji naszego prawa cywilnego* ('In the matter of codification of our civil law'), in *Themis Polska* 2, 1924-1925, 1-112, and *Kilka uwag o zadaniach naszego prawnictwa w dziedzinie prawa cywilnego* ('Some observations on the tasks of our lawyers in the sector of private law'), Warszawa 1927, where he follows Leon Duguít in rejecting

⁷⁴ COLLINET 1923, 9-10.

⁷⁵ GIARO 2020c, 18.

⁷⁶ GREBIENIOW 2020b, 171-199.

the idea of the civil code based on the concept of subjective right (esp. 13-14, 23-24). Other publications of Koschembahr-Łyskowski depicted his own draft of the general part of the future code: *La codification du droit civil en Pologne. Les transformations modernes du droit civil*, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis* 6, 1925, 236-247; *Quelques dispositions générales d'un projet de Code civil polonais*, in *Revue trimestrielle de droit civil* 27.3, 1928, 551-578; *Zivilgesetzbuch der Republik Polen. Erstes Buch, allgemeine Vorschriften. Entwurf und Begründung*, in *Zeitschrift für polnisches Recht und Wirtschaftswesen* 1.2, 1928, 3-25; and *Progetto di codice civile per la Repubblica Polacca*, in *Rivista di diritto privato* 1.1, 1931, 43-67, 125-132; 2.1, 1932, 308-310.

Among the drafts of the general part that had been proposed by such specialists in civil law as Gołąb at Cracow, as well as Till and Allerhand at Lvov, the draft of Koschembahr-Łyskowski, even if it extended to the whole general part as others did not, failed to make a good impression. Many of its articles were superfluous, doctrinaire and, in view of their excessively intricate formulation, heavily criticized by practical jurists⁷⁷. Despite this, Koschembahr-Łyskowski spared no effort to popularize his conception abroad through its French, German and Italian versions, but reaction came only from Louis Josserand (1868-1941) of the University of Lyon, who drafted the Code of Obligations and Contracts adopted by Lebanon in 1932⁷⁸, and from the devoted partisan of Kantian natural law, Ernst Swoboda (1879-1950) who authored in 1936 the preliminary draft (*Vorentwurf*) of the civil code for Yugoslavia which never obtained legal force. Swoboda was renown as a fanatical Nazi and anti-Semite already in the early 1930s, and he probably joined the SA in 1933 (later he obviously also joined the NSDAP)⁷⁹. Thank goodness his monograph *Das Privatrecht der Zukunft*, where he positively mentions Koschembahr-Łyskowski's draft, appeared already in 1932. We can only hope that Koschembahr-Łyskowski then terminated his acquaintance with Swoboda.

The next Roman lawyer at the Law Faculty of Warsaw University was Włodzimierz Kozubski (1880-1951). Although he attained his habilitation in 1923 at the Jagiellonian University, he is generally associated with Warsaw⁸⁰. Contrary to his own statements on the matter, even if they were confirmed by his school day friend Taubenschlag in the obituary for Kozubski (in *Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego* 44, 1951, 149), his mere 48-page long habilitation monograph *Opieka nad kobietami w prawie rzymskim* ('The

⁷⁷ GÓRNICKI 2000, 179 and 191.

⁷⁸ DEROUSSIN 2010, 59-76.

⁷⁹ LEITNER 2012, 275-277; MAIR 2012, 336-338.

⁸⁰ ZABŁOCKA 2000, 451-453.

tutelage over women in Roman law'), Kraków 1922, does not seem likely to have been prepared under the strong supervision of Moriz Wlassak in Vienna. According to Lisowski, «sparing with words» the author «did not achieve new results» (review in *Ruch Prawniczy i Ekonomiczny* 3.4, 1923, 632). Despite his reputation as lacking both deep scholarly interests and a capacity for focused work, we can credit to Kozubski his 1920s service as trustee (*kurator*) without pay for the Jewish academic corporation 'Kadimach', active at the Jagiellonian University⁸¹. As a busy man of affairs, Kozubski was frequently on terms of governmental as well as private employment in Warsaw. Until 1932 he was head of the Legal Department in the Ministry of Religious Denominations and Public Education, and subsequently occupied leading positions in some private banks. From 1933, he also ran in Warsaw his own law firm.

In 1934, Kozubski passed formally from the Law Faculty of the Jagiellonian University to the Faculty of Law and Political Sciences at the University of Warsaw where he managed to transfer his habilitation with all legal effects⁸². In view of the imminent retirement of Koschembahr-Łyskowski, Kozubski continuously advanced: in 1934 he became docent, in 1935 deputy professor, and in 1936 extraordinary professor of Roman law at the University of Warsaw which since 1935 carried the name of Józef Piłsudski. During the interwar years Kozubski published several short contributions on current civil and family law. Of some importance for legal history is his paper *Elementy kodyfikacji justyniańskiej* ('Elements of Justinian's codification'), in *Themis Polska* 9, 1935, 152-173. Therein, in a spirit similar to the 1933 congress paper of Koschembahr-Łyskowski, Kozubski denied any material oriental impact upon the shape of the Justinianic compilation, and in particular he denied any substantial influence attributable to the professors (*antecessores*) of the Byzantine law school at Beirut (*ibidem*, esp. 169-173). Instead he opted firmly for the pluricausal origin of the compilation. It was only after WWII, in 1946, that Kozubski was nominated ordinary professor. Thereafter, he still lectured at the University of Warsaw until his retirement in 1950.

6. *The Free University of Poland*

Another Roman lawyer associated with Warsaw, even if only in part directly with Warsaw University's Faculty of Law and Political Sciences, was Borys Łapicki (1889-1974). Although born in the distant Krasnoyarsk, Siberia, Łapicki was undoubtedly a Pole, offspring of small gentry from the Minsk re-

⁸¹ JONCA 2020, 210.

⁸² ZABŁOCKA 2000, 453.

gion who, as participants in the Polish January insurrection of 1863-1864, were as an entire family punitively exiled to the East⁸³. Given his family background, Łapicki grew up among the liberal, and therefore Western European-oriented, intelligentsia of the Russian Empire⁸⁴. He frequented the gymnasium in Moscow and between 1907 and 1911 studied jurisprudence at the Law Faculty of the Lomonosov University of Moscow. There, he was significantly influenced by several prominent liberal jurists, such as the famous Russian scholar and politician Sergey A. Muromtsev (1850-1910), the outstanding Polish professor of Russian private law Gabriel F. Shershenevitch (1863-1912), and the young Russian Romanist with sociological ambitions Veniamin M. Chvostov (1868-1920)⁸⁵. Strongly influenced by Occidentalism and a liberal worldview, Łapicki quickly became disappointed by the shape taken by the revolutionary system of the Soviet Union. Hence, by 1923 he had already repatriated to Poland.

Following the recommendation of Petrażycki who, after his conflict with the Law Faculty of the University of Warsaw in the matter of Askenazy, lectured on legislative policy at the Free University of Poland (*Wolna Wszechnica Polska*), Łapicki also took up employment there. The Free University was a liberal higher school founded in Warsaw in 1916, which in 1938-1939 had a staff of 70-80 full professors and about 3.000 students. Besides the Catholic University of Lublin, *Wszechnica* with its Faculty of Political and Social Sciences, since 1935 rechristened the Faculty of Law and Economic-Social Sciences, was the second private university in Poland to provide Romanist teaching. *Wszechnica*, which enjoyed a somewhat leftist reputation, was friendly to female and Jewish students; it remained free of anti-Semitic excesses and Ghetto benches. From 1926, Łapicki also held a post at the Law Faculty of Warsaw University, where he was a deputy professor assisting Koschembahr-Łyskowski, who was only able to lecture two hours a week. But after the retirement of Koschembahr, whose chair was in 1935 promptly taken over by Kozubski, Łapicki held only one monographic lecture on Roman family law to fulfil his teaching obligations at Warsaw University. At the same time, he strengthened his ties with the Free University, where he attained the post of ordinary professor and, from 1938, vice-rector.

As far as the literary achievements of Łapicki are concerned, he wrote first and foremost a private law essay on remedies for moral wrongs in the draft of the Polish law of obligations (*Zadośćuczynienie za szkodę niematerialną w projekcie polskiego prawa zobowiązań*, in *Palestra* 5, 1925, 761-770). Subsequently,

⁸³ KODRĘBSKI 2000, 93-115.

⁸⁴ WALICKI 1967, *passim*.

⁸⁵ On these scholars see AVENARIUS 2014, 347, 420-424, 440-441.

he authored a purely historical monograph on the authenticity of the archaic Roman royal statutes: *Ustawy królewskie w starożytnym Rzymie. Zagadnienie ich autentyczności* ('Royal statutes in ancient Rome. The problem of their authenticity'), Lwów 1933, where Łapicki adhered to the prevalent view on the authenticity of these instruments. His next monograph was a twofold work on paternal power: *Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres królewski i republikański* ('Paternal power in ancient Rome. The periods of Monarchy and Republic'), Warszawa 1933, and *Władza ojcowska w starożytnym Rzymie. Okres klasyczny* ('Paternal power in ancient Rome. The classical period'), Warszawa 1937. However, the approach of this work is not dogmatic, but rather delves into the history of Roman ideas, a direction which was confirmed by Łapicki's essay on the value of *misericordia* in Roman law (*Misericordia w prawie rzymskim*, in AA.VV. 1936a, II, 117-131).

Possibly encouraged by the critical stance of his mentor Petrażycki against what the latter criticized as the 'microscopic' tendency of Roman law studies⁸⁶, Łapicki started to take the floor on general matters. Although the inventor of the popular slogan about the crisis of Roman law in the later interwar period generally seems to be taken the Austrian-German Orientalist and Romanist Paul Koschaker (1879-1951), already a couple of years before his *Krisenschrift* of 1938⁸⁷, Łapicki published a pamphlet entitled *Uwagi o kryzysie prawa rzymskiego* ('Observations about the crisis of Roman law'), Warszawa 1936⁸⁸. There, Łapicki took up the crisis idea expressed for the first time by Salvatore Riccobono (1889-1958) as early as 1926 in his renown paper *Fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano* (*ibidem*, esp. 5 and 10). However, neither Riccobono nor Łapicki refer to any crisis concerning the importance of Roman law in a broad sense, embracing university teaching, legislation, cultural and political influence etc., but rather restrict the focus exclusively to the formal credibility of the Justinianic sources which constitute the bulk of our knowledge on Roman law. Łapicki's simple formula to overcome this crisis of Roman law runs: less criticism reliant on Justinian's compilation and more criticism reliant on our own conceptions (*ibidem*, 51).

In this context, Łapicki therefore joins the moderates on the issue of the chase for interpolations, as was usual in Polish scholarship of Roman law during the interwar period. As a matter of fact, this stance was typical for the Polish Romanists much earlier, specifically since Leon Petrażycki who, as early as at the end of the 19th century, directly after his return from Germany to Rus-

⁸⁶ PETRAŻYCKI 1938, 63.

⁸⁷ KOSCHAKER 1938.

⁸⁸ GIARO 2001, 168-169.

sia, staked out a position that reproached the research on interpolations as promoting a kind of intellectual limitation. According to Petrażycki, the prober of interpolations worked to elevate as «important scholarly discoveries» findings which were nothing more than «microscopic verbalistic hypotheses» on words, phrases and concessive clauses introduced in the Roman juristic discourse with the help of certain subordinating conjunctions, such as for instance *nisi*⁸⁹. Petrażycki caricatured them unsparingly as specialists in the usage of the word *nisi*. Of similarly skeptical disposition not much later was Stanisław Wróblewski, who in his reflections published on the occasion of the entry into force of the German civil code BGB observed that the art of ‘discovering’ (Wróblewski put the Polish word *wykrywanie* in inverted commas) interpolations would find no field of application under the new German legislation (*O wykładach prawa rzymskiego*, in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 1.3-4, 1900, 443).

To these critical voices can be added the more moderately expressed doubts offered somewhat later by Koschembahr-Łyskowski, *Zur Stellung des römischen Rechtes im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche für das Kaisertum Österreich*, in *Festschrift zur Jahrhundertfeier des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches, 1. Juni 1911*, Wien 1911, 266-280, and particularly by Berger in his inaugural lecture at the University of Rome entitled *L'indirizzo odierno degli studi di diritto romano*, in *Rivista Critica di Scienze Sociali* 2.1-2, 1915, 1-40; both papers contain sections dealing with juristic papyrology as a source of knowledge on Roman law (*Zur Stellung*, 273-280; *L'indirizzo*, 27-40). The occasion of these publications sparked controversy between Koschembahr-Łyskowski, who in the pious intention of tempering the contrast between classical and Justinianic law qualified the latter as nothing more or less than ‘corrupt’ (*verdorbenes*) classical law (*Zur Stellung*, 266-268), and Berger, who challenged this conception as a not particularly considered one (*L'indirizzo*, 16 and 19-20). On the other hand, Koschembahr says clearly that the corruption of classical law might be due to reasons other than interpolations (*Zur Stellung*, 266), so that he could consider the Justinianic law as neither more nor less than an imperfect copy of the classical perfection. Even a student and later assistant of Koschembahr-Łyskowski in the latter’s Warsaw period, Mr. Sałaciński, attested that his stance was genuinely moderate⁹⁰.

However, some current Polish scholars of Roman law situate Koschembahr-Łyskowski among the proponents of interpolation hunting⁹¹. Moreover, he is said to have influenced in this direction another Lvov Romanist, Chlam-

⁸⁹ PETRAŻYCKI 1938, 63-64; cfr. GIARO 2020b, 182.

⁹⁰ GREBIENIOW 2020b, 176; SAŁACIŃSKI 1993, 83.

⁹¹ CZECH-JEZIERSKA 2013, 971 following Kupiszewski and Wołodkiewicz.

tacz⁹². Indeed, it is the case that in his early works, Chlamtacz made relatively rich use of interpolation hypotheses. However, in the 1930s, for instance in his review of Osuchowski's *Media sententia*, Chlamtacz commends the author's 'moderation' in proving interpolations (in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 11.2, 1931, 325), and extends the same praise of moderation in the review of Osuchowski's book on the innominate contracts (in *Przegląd Prawa i Administracji* 58.4, 1933, 267). Moreover, the two-volume monograph of Koschembahr-Łyskowski, *Die Conductio als Bereicherungsklage im klassischen römischen Recht*, Weimar 1903-1907, is still cited in the contemporary German scholarship in the wake of Max Kaser as an example of the moderate approach to the question of textual authenticity of Roman legal sources⁹³. To round out this review of the positions taken by Polish Romanists in the matter of interpolation-focused research, we should also mention the old Piniński, who in his lecture for the 1400th anniversary of the Justinianic compilation, tended generally not to exaggerate the scale of interpolations (*W 1400-letnią rocznicę kodyfikacji Justyniana*, Warszawa 1935, 19-20).

Apart from the question of interpolations, in time Łapicki started to display a marked interest in matters of constitutional policy. In this respect, special attention ought to be given to his monograph *Jednostka i państwo w Rzymie starożytnym. Rozważania historyczne na tle przeobrażeń prawa i państwa w chwili obecnej* ('The individual and the state in ancient Rome. Historical reflections in light of current transformations of law and state'), Warszawa 1939. Therein, Łapicki envisaged the common traits of the new governmental systems, «bolshevism, fascism, and the regime of Hitler», as all based upon the «total subordination of the individual to the state in private as much as in political relations» (*ibidem*, 5). Łapicki rejected the fascist conceptions of Biondo Biondi, who in his inaugural lecture of 1928 at the University of Catania identified law with power (*forza*), as well as Italian fascism with the resurrection of ancient Rome⁹⁴, hypothesizing thereby – as noted Łapicki – unrealistically close analogies between Roman law and modern totalitarianism⁹⁵. By contrast, for Łapicki, the modern 'total states' (*państwa totalne*) resemble rather Byzantium, and not the free Roman *civitas* which, in its turn, brings to the modern mind neoliberal constitutions, based on the concept of inviolable rights inscribed in the Declarations of Man and Citizen (*ibidem*, 292).

⁹² JĘDREJEK 2000, 129 and 137; approvingly CZECH-JEZIERSKA 2013, 971.

⁹³ HEINE 2006, 16-17.

⁹⁴ BIONDI 1929, 51-52.

⁹⁵ GÓRNICKI 1993, 234-236; BANACH 2007, 97-114.

7. University of Poznań

In contrast to Cracow and Lvov, and even to Warsaw and Vilnius, the universities of Poznań and Lublin could boast at the beginning of the interbellum era no academic tradition at all since both were only founded in 1918-1919. They also had the most distinctly Polish ethnic composition, Jewish students making up only 2% of the Poznań University population⁹⁶. In Poznań, the capital city of Greater Poland (*Wielkopolska*), which with the city of Gniezno was in the 10th century the cradle of Polish statehood, there was for a long time no university except a Jesuit college, transformed by the Swedish King of Poland Sigismund III Vasa into an institution of higher learning in 1611. However, after the annulment of the Jesuit Order in 1773, the Polish Commission of National Education merged the college with the Lubrański Academy, another college with university aspirations established in 1518. The partitions era was not very propitious for Polish scholarship in the territories annexed by Prussia, exactly as was the case in the Russian partition, if for no other reason than the pursuit of the policy of suppressing the Polish language⁹⁷. During the 19th century, repeated attempts of the local civil society to found a university in Poznań were consequently frustrated by the Prussian and then German authorities⁹⁸. Finally, only the reborn Polish state could proceed to found the university at Poznań in May 1919.

A leading exponent of the discipline of Roman Law at Poznań University was yet another Polish pupil of the Leipzig school of juristic papyrology directed until 1920 by Ludwig Mitteis, namely Zygmunt Lisowski (1880-1955). Lisowski originated from Cracow where, at the Jagiellonian University, he concluded his legal studies in 1904 with a doctor degree taken under Wróblewski. Following in the footsteps of his contemporary Taubenschlag, who was in Leipzig in 1905-1906, Lisowski pursued to like extent supplementary specialist studies with Ludwig Mitteis during the academic year 1906-1907. Ten years later, in 1916, Lisowski attained the habilitation at the Jagiellonian University in Cracow. Prior to the habilitation, he authored a short papyrological paper *Z papirologii greckiej. Wyniki badań* ('From Greek papyrology. Research results'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 12, 1911, 424-462, and the monograph *Studia nad sposobami nabycia własności w rzymskim Egipcie* ('Studies on the modes of acquisition of ownership in Roman Egypt'), Kraków 1913, which served as the basis for his habilitation. However, given Lisowski's then upcoming relocation to Poznań, where he

⁹⁶ PRZYBYSZ 2011, 93.

⁹⁷ HALECKI 1976⁹, 257-258; BIDELEUX, JEFFRIES 1998, 178-179.

⁹⁸ GIARO 1996, 136.

had to undertake new organizational duties and where he ventured into new scholarly fields of interest, he did not continue his studies of juristic papyrology any further.

As far as burdensome organizational duties are concerned, as a matter of fact, Lisowski was nominated extraordinary professor already in 1919 and was made ordinary professor of Roman law at the Faculty of Law and Economy at the University of Poznań in 1921. Moreover, Lisowski belonged to the small group that constituted the first cohort of teaching staff at the newly founded University. As such, he was also one of the founding fathers of its Faculty of Law and Economy and served as its dean during the academic year 1921-1922. The same is true for the university as a whole which he served in the capacity of *rector magnificus* for the academic year 1923-1924. Subsequently, Lisowski served as the Prorector of the University in the academic year 1924-1925, as the Dean of the Faculty of Law and Economy again in the academic years 1931-1932 and 1932-1933 and was vice-dean in 1920-1921 and 1933-1934. To all this must be added the fact that his lecturing load was rather exceptionally heavy, since Lisowski's lectures extended beyond Roman law to cover the courses on an outline of civil law for economists, the legal encyclopedia, comparative private law, and Romanist elements in the current civil law. Given his organizational and didactic tasks, Lisowski's oeuvre of the interwar period could never have been very extensive.

However, in 1920 Lisowski elaborated on the fifth volume of Fryderyk Zoll senior's handbook of Roman private law, containing family law and the law of succession: Fryderyk Zoll (starszy), *Rzymskie prawo prywatne (Pandekta)*, V. *Prawo familijne i spadkowe*, opracował Z. Lisowski, Warszawa-Kraków 1920. He also published some writings on current private law. In particular, he edited the Polish translation of the German civil code BGB: *Kodeks cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej* ('The civil code in force in the Western Territories of the Polish Republic'), Poznań 1933. In its official Polish edition of 1923, the work is defined as the 'second edition', but the input of Lisowski is generally recognized as substantial. Moreover, Lisowski published his draft marriage law, *Prawo małżeńskie. Projekt ustawy* ('Marriage law. A draft'), Poznań 1934, and shortly thereafter a paper presenting to German readers the new Polish Law of obligations (*Kodeks zobowiązań*): *Das Recht der Schuldverhältnisse in Polen*, in *Zeitschrift für Osteuropäisches Recht* 1, 1935, 345-365. In ancient Roman law, worthwhile are the relatively extensive entries prepared by Lisowski for the prestigious *Pauly-Wissowa Realencyclopädie*, such as *Noxa und noxia*, in *PWRE*, Suppl. VII, Stuttgart 1940, 587-604, and *Noxalis actio*, *ibidem*, 604-663.

8. *The Catholic University of Lublin*

Similarly to Poznań, Lublin holds an important place in Polish history as the site where in 1569 the Union between Poland and Lithuania was concluded, and the residence of the *Trybunał Koronny* ('Crown Tribunal') constituted in 1578 as the highest court of appeal for Poland, finally as the city where on the night spanning the 6th to the 7th November 1918, the Provisional People's Government of the Republic under Ignacy Daszyński was inaugurated as the first government of the reborn Poland. Lublin University was even more homogeneous from an ethnic and religious viewpoint than Poznań, since almost all the students were Poles and Roman Catholics⁹⁹. Lublin University was established as a private university in December 1918, within only a few weeks of Poland regaining its independence, but the addition 'Catholic' to the university's name only took place ten years later in 1928. Only in 1933, did the Catholic University of Lublin (CUL) obtain the right to bestow the title of Master and it was not until 1938 that it acquired the full powers of a state university, those of conferring doctorates and professorships. However, its Chair of Roman Law was established and awarded to its first holder, the Catholic priest rev. Henryk Insadowski, already in 1922. The university possessed two law faculties, one dedicated to Law and Socio-Economic Sciences and the other to Canon Law and Moral Sciences.

At both faculties, rev. Henryk Insadowski (1888-1946) served continuously from 1922, combining the study and teaching of Roman law with that of canon law in a rational way. Insadowski's Roman law teaching focused mostly on lecturing the courses History of Roman Law, System of Roman Law and Roman Judicial Procedure¹⁰⁰. Given the lack of appropriate Roman law handbooks in the Polish language, Insadowski translated into Polish the third edition of the Russian manual of the history of Roman law written by Josif Alekseevitch Pokrovskij (1868-1920), professor at Lomonosov University in Moscow. Born in the Ukrainian countryside as son of an Orthodox priest, Pokrovskij became at the St. Vladimir University of Kiev a pupil of the Roman lawyer Leonid Nikolaevitch Kazantsev (1854-1896)¹⁰¹, and he eventually worked his way up to figure among the leading Russian liberal jurists. The manual's third edition was the last which was published before the revolution (two later editions appeared in 1917 and 1918). Insadowski's translation of Pokrovskij's *Istorija rimskogo prava*¹⁰², appeared under the Polish title *Historia prawa rzymskiego*, I-II, Lublin

⁹⁹ PRZYBYSZ 2011, 93.

¹⁰⁰ DYJAKOWSKA 2018, 29-30.

¹⁰¹ AVENARIUS 2014, 393-394.

¹⁰² AVENARIUS 2014, 339-341, 360, 442-453.

1927-1928. Evidently, any objections connected with the choice of the subject work for the translation were ultimately of no avail¹⁰³.

Insadowski published several monographs, a number of which were dedicated to canon law, *Ustrój prawny Kościoła katolickiego* ('The legal order of the Catholic Church'), Lublin 1926, and *Osoba prawna. Studium prawnno-kościelne* ('Legal personality. A study in church law'), Lublin 1927, whilst others had their focus in Roman law: *Res sacrae w prawie rzymskiem. Studium z sakralnego prawa rzymskiego* ('Res sacrae in Roman Law. A study of Roman sacral law'), Lublin 1931, *Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo* ('Roman marriage law and Christianity'), Lublin 1935, and the pamphlet *Prawo rzymskie u Horacego* ('Roman law in Horace'), Lublin 1935. All three Romanist works were recently republished in one volume¹⁰⁴. In the monograph on marriage, the main work of Insadowski, he identified the facts of getting married and of automatically acquiring the marital power over the bride, which was with reason critically appointed by Lisowski (review in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 16, 1936, 260-261)¹⁰⁵. Insadowski published a number of academic papers, such as *Prawo rzymskie jako źródło prawa kanonicznego* ('Roman law as source of canon law'), in *Księga pamiątkowa ku czci Biskupa Mariana L. Fulmana*, I, Lublin 1939, 11-125, but he never attained habilitation. Even without it, in 1935 he was nominated by the University Senate to extraordinary professor at the Faculty of Canon Law and Moral Sciences of the CUL.

9. *University of Vilnius*

During the interbellum years, the University of Vilnius was a public university, the second oldest in the Polish-Lithuanian Commonwealth and one of the oldest in Eastern and Northern Europe. It was founded in 1579 by the Hungarian King of Poland-Lithuania, Stefan Bathory, under the name *Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu*; at the end of the 18th century, it was – along with the Jagiellonian University – nationalized and reformed by the Polish Commission of National Education. However, the University of Vilnius was active, as was the case with Warsaw, only until the repressions introduced by the Russian authorities after the November insurrection of 1830-1831 as of May 1832. There were failed attempts to restart the university: by the Polish Society of Friends of Science in November 1918, by the Republic of Lithuania in December 1918, and by the invading Soviets once again in March 1919. Only in October 1919, was the University finally reopened and, in the pro-

¹⁰³ DYJAKOWSKA 2018, 37-39.

¹⁰⁴ MISZTAŁ-KONECKA 2014.

¹⁰⁵ DĘBIŃSKI 2007, 17.

cess, renamed *Uniwersytet Stefana Batorego* (*Universitas Batoreana Vilnensis*). It became a pluri-national university with a high percentage of Jewish students, peculiarly at Medicine and Law¹⁰⁶. Similar to Lvov, this university was also, in a certain sense, a borderland university, specifically considering the annexation of Vilnius by Poland in 1922, never accepted by the Lithuanians.

The only holder of a Romanist chair at the reborn Vilnius University during the interbellum period was Franciszek Bossowski (1879-1940). He graduated from the Jagiellonian University in 1902, and from 1920 was professor of the Law Faculty in Vilnius. In 1922, Bossowski became a co-founder of the centrist political party *Unia Narodowo-Państwowa* which embraced many Cracow conservative intellectuals. He lectured in Vilnius not only on Roman law, but also on private comparative law and the law of the Polish Eastern territories¹⁰⁷. He authored also some works on current private law, e.g. *Ze studjów nad najmem i dzierżawą. Szkic do rozprawy dogmatyczno-krytycznej* ('Studies on hire and rural tenancy. A sketch for a dogmatic-critical dissertation'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 19.7-8, 1921, 144-160¹⁰⁸. Moreover, Bossowski updated and translated into Polish the popular Russian private law textbook, written by a Polish professor at Moscow University, Gabriel F. Shershenevitch (1863-1912). The textbook appeared in Russia in 1894 and was republished no fewer than ten times during the short lifetime of its author. Bossowski's translation was titled *The Private law of the Eastern Territories* (F. Zoll, *Prawo cywilne dzielnic polskich w zarysie, IV: Prawo cywilne ziem wschodnich, opracował na podstawie dzieła Szerszeniewicza F. Bossowski*, Warszawa-Kraków 1922).

Bossowski's papers on Roman law do not harbor many surprises: *Znalezienie skarbu wedle prawa rzymskiego* ('Treasure trove in Roman law'), in *Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego* s. II, 38, 1925, 281-350; *De conditione ex causa furtiva*, in *ASGP* 13, 1927, 343-466; *Ze studiów nad pierwotnym testamentem rzymskim. Krytyka dotychczasowych poglądów – próba nowej hipotezy* ('Studies on the primitive Roman testament – a critique of previous opinions and an attempt at a new hypothesis'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 24.1-12, 1926, 257-325; *Actio ad exhibendum w prawie klasycznym i justyniańskim* ('Actio ad exhibendum in classical and Justinianic law'), in *Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego* s. II 42, 1929, 293-374; *De iuris vindicatione, hereditatis petitione, de rei libertate defendenda*, in *Rocznik Prawniczy Wileński* 9, 1938, 15-144; *Cura prodigi et luxuriosi. Ze studjów nad rozwojem historycznym* ('Cura

¹⁰⁶ SUPRUNIUK, SUPRUNIUK 2008, 225.

¹⁰⁷ SZCZYGIELSKI 2009, 76.

¹⁰⁸ SZCZYGIELSKI 2009, 82-83.

prodigi et luxuriosi. Studies on its historical development'), in AA.VV. 1930, 29-85; *Ze studiów nad rei vindicatio. Problem legitymacji biernej* ('Studies on *rei vindicatio*. The problem of passive legitimation'), in *Rocznik Prawniczy Wileński* 3, 1929, 1-47; *Ancora sulla negotiorum gestio*, in *BIDR* 37, 1929, 129-230; *Sur la fonction primitive des temoins dans la mancipation*, in AA.VV. 1938, 227-231; *Die Abgrenzung des mandatum und der negotiorum gestio im klassischen und justinianischen Recht*, in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 20.2, 1937, 371-526; and *In iure cessio*, in *BIDR* 46, 1939, 384-387.

However, Roman law was for Bossowski only an element in the arsenal of the comparative lawyer. To this topic he dedicated: *Romanistische und einheimische Elemente im System des ostpolnischen Zivilrechts*, Wilno 1932; *Ochrona przeciwko nieuczciwej konkurencji ze stanowiska prawa porównawczego oraz prawa rzymskiego* ('Protection against unfair competition from the point of view of comparative law and Roman law'), in *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny* 15.3, 1935, 125-133; and *Das römische Recht und die vergleichende Rechtswissenschaft. Betrachtung einzelner Rechtsinstitute*, in AA.VV. 1936a, I, 99-112. In the paper *Nowela Justynjana 115 – Statut Litewski I R. IV Art. 13 (14), Statut Litewski II i III R. VIII Art. 7. – T. X. cz. 1 Art. 167*, in S. Ehrenkretz (Ed.), *Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania Pierwszego Statutu Litewskiego*, Wilno 1935, 107-121, Bossowski traces the fate of *apokerixis*, a Greek legal institution, in Lithuania. This institution of renouncing a willful son, which in Roman law corresponds to both *emancipatio* and *exhereditatio*¹⁰⁹, entailed, in its guise in the First Lithuanian Statute, only the child's loss of succession rights. The grounds for *apokerixis* in the Statute are the same as in Justinian's *Nov. 115*, whose reception in the First Statute was due to the *Kormtchaya Kniga*, Bulgarian *Nomokanon* known to the Ruthenian clergy, whereas the Second Lithuanian Statute already enacted direct borrowings from the *Corpus Iuris*¹¹⁰.

Another of Bossowski's papers in comparative legal history is entitled *Ze studiów nad § 367 kod. cyw. austriackiego, art. 2279 i 2280 kod. Napoleona tudzież § 932-936 kod. cyw. niemieckiego. O wpływie prawa żydowskiego na ochronę rzetelnego obrotu w prawie nowoczesnem* ('Studies on § 367 ABGB, art. 2279-2280 code civil and § 932-936 BGB. On the influence of Jewish law upon the protection of reliable trade in modern law'), in *Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne* 19.9-12, 1921, 64-120. Bossowski aimed at demonstrating some Jewish influence upon those parts of modern European legislation which carried notable commercial salience, as the cited norms of the Austrian ABGB,

¹⁰⁹ WURM 1972, *passim*.

¹¹⁰ Cfr. BARDACH 1988, 27-28; Id. 1995, 192-193.

the French *code civil* and the German BGB which allow the acquisition of ownership on movables in good faith from a non-owner. However, current scholarship no longer attributes this solution to any Jewish influence¹¹¹. In a similar train of thought, Bossowski stressed that the invention of bearer papers may be due not only to interaction with the Muslim world, as generally postulated, but also to Jewish influence (*ibidem*, 119-120). In conclusion, he praised Roman law as the best synthesis of ancient legal cultures, marked however by a clear domination of western elements; whereas for Bossowski, Jewish law was only an intermediary which transmitted to Europe the achievements of the East, particularly of Babylon and Egypt.

In an analogous sense, Bossowski tried in his article *Die Nov. 118 Justinians und deren Vorgeschichte. Römische und orientalische Elemente*, in *Festschrift Paul Koschaker: mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Leipziger Juristenfakultät zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen*, II, Weimar 1939, 277-303, to clarify the multifarious sources of the Justinianic regulation of succession on intestacy. In the face of all logic and scholarly tradition, Koschaker published in 1940 a review of this *Festschrift* that had been dedicated to himself, addressing personally all the authors¹¹². In reference to Bossowski, Koschaker proved himself well informed, since he indicated his affiliation very precisely as no longer 'Vilnius', but rather as 'formerly Vilnius' (*früher Wilna*). Bossowski, who may already have been dead at this time, had conjectured in the *Festschrift* – with the personal approval of Koschaker in his review – that the succession of the ascendants in the second class of the Justinianic system probably originated from the *Parentelenorder* as it was known in ancient Greece and generally in the East. As further legal institutions of Oriental, and particularly Hebrew ascendancy, Bossowski mentioned toward the end of his paper two other institutions of Justinian's inheritance law: *testamentum parentum inter liberos* and *divisio parentum inter liberos*, as well as two institutions of family law: *donatio propter nuptias* and *arrha sponsalicia* (*Die Nov. 118 Justinians...*, 301-303).

Bossowski cultivated scholarly contacts first of all with two great Italian Roman lawyers of the time, Pietro Bonfante (1864-1932) and Salvatore Riccobono (1864-1958); both of whom received honorary doctorates from the Vilnius University of Stefan Bathory in 1929, when Bossowski served as Dean of its Faculty of Law and Social Sciences¹¹³. Some years later, in 1935, Bossowski

¹¹¹ HINZ 1991, 36-38, 65-66, 142, 257-258, 284.

¹¹² KOSCHAKER 1940, 134-135.

¹¹³ SZCZYGIELSKI 2009, 82.

authored an important congress paper about the reception of some oriental legal institutions in later Roman law within the framework of the episcopal jurisdiction (*Quo modo usu forensi audientiae episcopalis suadente non nulla praecepta ad instar iuris graeci aut hebraici etc. in iure Romano recepta sint, exponitur*, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis. VII saeculo a decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, Romae 12-17 Novembris 1934*, I, Romae 1935-1937, 359-410), as well as some other minor works on the same theme. In this light, it is no wonder that Bossowski sent to the Riccobono Seminar on Roman Law in the United States, associated with the Catholic University of America at Washington D.C.¹¹⁴, a paper available not only in Polish (in *Rocznik Prawniczy Wileński* 10, 1939, 1-42) but also in Latin about the possible borrowings from Jewish law: *Suntne in iure Romano, suadente usu forensi audientiae episcopalis, quaedam praecepta ad instar iuris privati hebraici introducta?* It seems that the latter paper was previously published in *Rocznik Prawniczy Wileński* 10, 1939, 43-76.

This paper, translated into English by American students of canon law and read during the January meeting of the seminar, ultimately appeared under the title *Roman law and Hebrew private law*, in *BIDR* 46, 1939, 354-363. In this way, Bossowski joined, probably unwittingly and in any case involuntarily, the campaign of some Italian and German scholars, just like Salvatore Riccobono and Paul Koschaker¹¹⁵, against the so-called Orientalization of Roman law¹¹⁶. But these were not the innocent language-games of scholars anymore. WWII had already cast a shadow even over America. As a matter of fact, the subject of discussion at the preceding meeting of the Riccobono Seminar, held in December 1938, was a paper delivered by the unusual guest, 'Prof. Dr. Hans Julius Wolff of Panama University', who was an early refugee from the Third Reich. However, when Koschaker, and particularly Riccobono, swore to the absolute purity of classical Roman law, firmly denying in any form its Orientalization – *nihil in eo Hebraici iuris*, as Riccobono insisted almost a decade after his original Berlin speech of 1942 and six years after the end of WWII¹¹⁷ – the bias-free stance adopted before the war by Bossowski stood as a demonstration of a more balanced, common sense oriented and historically objective perspective.

Amidst the outbreak of WWII, Bossowski resided in Warsaw, but in principle was expected to shortly take up his teaching activity in Vilnius. However, he could not reach that city. The Soviet occupation of Vilnius had already

¹¹⁴ On the seminar, RANDAZZO 2002, 123-144.

¹¹⁵ Koschaker calls himself a German: GIARO 2018, 10-11.

¹¹⁶ GIARO 2020d, 15-18.

¹¹⁷ RICCOBONO 1951, 355; cfr. VARVARO 2019, 114.

commenced on 17 September 1939 in execution of the secret protocol to the Ribbentrop-Molotov Pact. Hence, Bossowski betook himself to his home university in Cracow, where he had once earned his habilitation and where now he was assigned a part of classes in Roman law as auxiliary professor. In this capacity, on 6 November 1939, Bossowski became one of the victims of the so-called *Sonderaktion Krakau*. Together with another 183 Polish professors of the Mining Academy and Jagiellonian University, he was arrested by German authorities. After several days of imprisonment in Cracow and Breslau, this group was re-located to the Sachsenhausen Oranienburg concentration camp. On the day of the dismissal of the first hundred professors, 8 February 1940, the seriously ill Bossowski could not even rise to his feet but was probably able to identify himself as provisionally a Cracow professor of Roman law, whereupon the questioning SS-man jocularly added, «and now provisionally dead» (*und jetzt vorläufig tot*)¹¹⁸. The macabre joke came true only a few months later. After returning from the camp in a moribund state, Bossowski died in Cracow on 3 May 1940, scarcely older than 60 years of age.

10. *Mojżesz Schorr*

The law faculties of interwar Poland possessed no chair for ancient laws other than Roman; the first one in history was established at the Warsaw Law Faculty for Taubenschlag on his return from the American exile in 1947. However, Poland had an outstanding and internationally acknowledged expert, Mojżesz (Moses) Schorr (1874-1941), who was not only a rabbi and politician. As historian, he was one of the pioneers of the history of Polish Jewry, but also a Bible scholar, Assyriologist, and orientalist. For this reason, as was earlier the case with Adolf Berger, Mojżesz Schorr deserves a special place in our presentation. After studies abroad, particularly in Vienna and Berlin, Schorr was appointed associate professor of Semitic Languages and History of the Ancient Orient at the University of Lvov in 1910. In 1923, he moved to Warsaw, where he became a preacher at the Great Synagogue on Tłomackie Street. In 1928, Schorr, who since 1926 had been professor at the Institute of Semitic Languages and History of the Ancient Orient at the University of Warsaw, acted as co-founder of the Institute of Jewish Studies in Warsaw. He was the last minister of the Great Synagogue. On 16 May 1943, to mark the victory over the Ghetto Uprising, the *SS-Gruppenführer* Jürgen Stroop personally blew up the building («I shouted 'Heil Hitler' and pressed the button»)¹¹⁹.

¹¹⁸ GWIAZDOMORSKI 1945, 191-192.

¹¹⁹ MOCZARSKI 1981, 164.

On 6 September 1939, to escape the German troops approaching Warsaw, Schorr moved south-eastwards where, in the small town of Ostróg in the Ukraine, one of his daughters lived. After a three-week journey, he reached the town on 27 September, but only two days later he was arrested by the Soviet NKVD. Schorr was one of the leading public figures of Polish scholarly, cultural, and political life – a member of the Senate of the Second Republic who even authored some history sourcebooks for secondary schools. In February 1940, the Polish government-in-exile under general Sikorski tried to rescue him from the Soviet prisons through the mediation of the Vatican, the US Department of State, the American and Polish Embassies in the Soviet Union, as well as some international organizations. There was a plan to nominate him rabbi in chief of the Polish army organized in the Soviet Union under General Anders. However, after many interrogations and transfers from prison to prison, not excluding the infamous Lubyanka in Moscow, Schorr was sentenced in April 1941 as a socially dangerous element to five years in a mandatory labor lager in Uzbekistan. Soon after his arrival, his condition rapidly declined. Within a short time, he was dead due to ‘general enfeeblement’. His grave is not preserved¹²⁰.

As a scholar of social orders, languages, cultures, and civilizations of the Ancient Middle East, Schorr was first and foremost a philosopher and sociologist. However, capitalizing on his linguistic and historical competence, he also published several outstanding works of a juristic nature, even if in bulk their publication spanned a relatively short period before WWI. The most important among them was the volume *Urkunden des altbabylonischen Zivil- und Prozessrechts*, Leipzig 1913. In addition to these older works, the majority of which concentrate on the Code *Hammurabi*, there was the short monograph in Polish *Pomnik prawa staroassyryjskiego z XIV w. przed Chr.* (‘A monument of the old-Assyrian law from the 14th century BC’), in *Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie* 1.6, 1923, 323-389, the Polish congress paper *Problemy genetyczne i porównawcze prawa starożytnych ludów przednio-azjatyckiego Wschodu* (‘Genetic and comparative law problems of the ancient peoples of the Near East’), in *Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6-8 grudnia 1925, I. Referaty* (the paper occupies two pages of the volume which lacks continuous page numbering), Lwów 1925, as well as *Kodeks assyryjski* (‘Assyrian Code’, in Hebrew), in *Księga jubileuszowa ku czci d-ra Markusa Braudego*, III, Warszawa 1931, 181-207¹²¹.

¹²⁰ GOTZEN-DOLD 2014, 254.

¹²¹ DAVID 1935, 25-37.

11. *When universities die...*

As *Reich* Commissioner for the Strengthening of German Nationhood, Himmler said that the Polish population of the eastern territories should not enjoy schools superior to the four-class popular school. Evidently, in Himmler's view, the strengthening of the German nationhood had as its corollary the weakening of the *Fremdvölkische*, a German term somewhat more elegantly translatable in English as 'Non-Germans'. This explains a passage in Himmler's memorandum, dated May 1940 and presented to Hitler himself, 'Some thoughts on the treatment of the alien populations in the East'. Clearly a friend of learning, Himmler noted in this proposal that the schooling of Polish children should comprise only «simple arithmetic up to 500, how to write one's name and to teach that it is God's commandment to be obedient to the Germans»¹²². No wonder then that in autumn 1939 the German occupation authorities acted promptly to close all Polish universities. The books of all these institutions acquired new owners: in Cracow the old stamps 'Juristic and political seminar of the k.u.k. Jagiellonian University', which looked back to the Danube Monarchy, were substituted with the stamps *Staatsbibliothek Krakau* graced with swastika. But the Jagiellonian Library was able to survive WWII, albeit only because its new German owners turned it into a *Staatsbibliothek* (state library) that would support a future German university in Cracow.

Within the framework of the already-mentioned *Sonderaktion Krakau*, in November 1939 the professors of the Jagiellonian University were summoned to a lecture on German plans for Polish education. Once there, they heard only the reproach that the university was 'operating without German consent'. This was for the German authorities sufficient grounds to bring the professors to the German concentration camp in Sachsenhausen Oranienburg near Berlin. But before long, the German authorities recognized the *Sonderaktion Krakau* as an error. As a matter of fact, Hans Frank confessed in May 1940 in a speech to the representatives of the SS and police: «The trouble we had with the Cracow professors was terrible. Had we dealt with the matter here, it would have gone differently. I would therefore urgently entreat you to deport no one else to the concentration camps in the *Reich*, but to undertake the liquidation here or to impose a proper punishment. Everything else is a burden to the Reich [...]»¹²³. As a matter of fact, during the massacre of Lvov professors, which was in June 1941 one of the first acts of Operation Barbarossa in Eastern Gali-

¹²² Cfr. WINSTONE 2015, 96-97.

¹²³ WINSTONE 2015, 63.

cia, all of them, including the then incumbent rector of Lvov University, Prof. Roman Longchamps de Berier, and his family, were killed in situ.

The fate of the newly founded University of Poznań in the late 1930s is also of interest, at least for any who may believe that WWII was conducted on limited battlefields according to the rules of a knightly tournament. The city of Poznań, together with the so-called *Reichsgau Posen*, soon renamed the *Warthegau*, were incorporated into the Third Reich. The homes, complete with private libraries, of the Poznań University professors were confiscated or rather, more simply, taken. Since the reborn Polish state had ceased to exist, the persons targeted were qualified by the German Supreme Court (*Reichsgericht*) as stateless, given that only the ethnic Germans, which before WWII made up less than 10% of the population of this area, became rightful citizens of the Third Reich. Also caught up in the seizure and forced transfer of property were the books and residual equipment of the University of Poznań. Together with more than 250.000 other persons, Polish professors were forcibly relocated until the end of 1940 to the so-called *General Gouvernement*, the name given to the areas neither annexed by the Third Reich nor the Soviet Union. In spring 1941, partially relying on the use of such infrastructure elements of the University of Poznań as had not been destroyed by the Germans in September 1939, an imperial university was established in Poznań as the *Reichsuniversität Posen*¹²⁴.

The fate of the Polish population during WWII was shared by the libraries which became the object of plunder, looting, etc. But the most puzzling are the cases of disinterested mass destruction of books as property of national culture traditionally protected by the old Hague conventions of 1899 and 1907. German occupation forces intentionally destroyed almost 90% of all public, scientific, and special library buildings in Warsaw. The Warsaw National Library as well as several other libraries lost almost 100% of their collections. Even if the cease-fire after the failed Warsaw Uprising of 1944 provided for the evacuation of objects having cultural value, Warsaw governor Ludwig Fischer personally ordered the burning of the *Staatsbibliothek Warschau* made up of collections from the National Library, University Library and Krasieński Library¹²⁵. In this way, the National Library lost 40.000 manuscripts, 2.500 incunables, 80.000 early prints published before the end of the 18th century, 10.000 early maps, 100.000 drawings and engravings, and some 50.000 pieces of musical scores. On 15 January 1945, a few hours before leaving the remnants of the city of

¹²⁴ WOLF 1945, 104-105; WRÓBLEWSKA 2000.

¹²⁵ SROKA 1999, 12.

Warsaw, the retreating German troops set fire to the simple public library in Koszykowa Street with 300.000 books.

In this context, the fate of the Jewish libraries of Poland cannot be passed over. German so-called *Brennkommandos* (arson squads), which seem to be a subcategory of the infamous *Einsatzgruppen* ('special task groups')¹²⁶, were let loose in the country with the task of torching synagogues and Jewish libraries with or without people inside. On the night of 8th to 9th September 1940, they set fire to the synagogue full of praying Jews in Będzin (*Bendsburg*)¹²⁷. Another famous case of arson is that of the Great Talmudic Library of the Jewish Theological Seminary or the Lublin School of Sages (*Jeszywas Chachmej Lublin*), established in 1930 as the biggest Talmudic school in the world. In 1941, its collection of 24.000 books of rabbinic literature was for the most part burnt by German troops¹²⁸. Finally, after crushing the Warsaw Ghetto Uprising of 1943, the Germans blew up the Great Warsaw Synagogue on Tłomackie Street, but most books of the Institute for Judaic Studies, which in 1940 counted more than 40.000 volumes, had previously been taken away to Berlin by a special unit led by a member of the *SS-Abnenerbe*, Professor Peter Paulsen¹²⁹. Both rich libraries in Vilnius, the 'Jerusalem of the North': Strashun Library with 35.000 volumes of rabbinic literature, and the YIVO (*Yiddisher Visenschaftliker Institut*) which listed 85.000 volumes in its collection, were simply looted.

But let us return to the universities. In Warsaw, the university buildings, which were already 50% destroyed during the September 1939 bombardments, were being utilized by the military police. The scientific equipment from most of the laboratories was transported away to Germany, while the central campus of the University of Warsaw served as a military barracks. The main lecture building, *Auditorium Maximum*, was occupied at the beginning of October 1939 by the Security Police (*Sicherheitspolizei*). The modern hall of the building was turned into stables for the police horses, with boxes assembled from the ash tables taken from the University reading room. But before long, during a debauched police blowout, the building caught fire and was completely destroyed¹³⁰. As far as the Catholic University of Lublin is concerned, according to the protocol to the Ribbentrop-Molotov Pact, the city of Lublin fell too within the Third Reich's sphere of interest. And so it was that the main building of the Catholic University was converted into a German military hospital. Despite the arrest of the rev. Insadowski at the beginning of

¹²⁶ MATTHÄUS, BÖHLER, MALLMANN 2014.

¹²⁷ SNYDER 2010, 127; MATTHÄUS, BÖHLER, MALLMANN 2014, 88-95.

¹²⁸ PIOTROWSKA 2019, 192-196.

¹²⁹ BORIN 1993, 448; MEŻYŃSKI 2000, *passim*.

¹³⁰ SAWICKI 1963, 193.

November 1939, the Law Faculty classes were continued until 17 November, when mass arrests of the students made the transition to clandestine learning necessary. The clandestine classes in canon law started only in March 1943¹³¹.

To put it bluntly, Poland was left alone not only at the beginning, but also during and at the end of WWII. After the war, according to the Yalta and Potsdam agreements and all possible informal arrangements, sovereignty over the territories eastward of the Curzon line devolved to the Soviet Union. In consequence, Poland lost two of its six universities, since the cities of Lvov and Vilnius, together with all their higher schools, found themselves outside the borders of the new Polish state. A recent monograph depicted with relative accuracy the transformation of Poland's Jan Kazimierz University in Lvov (the old *Universitas Leopoliensis*), which was in the partitions era *K.K. Franzens Universität*, through the successive occupations: from the Soviet one during the years 1939-1941, to the German in the period 1941-1944, and finally to the so-called second Soviet occupation of 1944-1946¹³². In this way, one of the global centers of modern scholarship, which gave to the world of science the Lemberg school of mathematics with Banach, Steinhaus, Auerbach, Ulam and Schauder¹³³, and the Lemberg-Warsaw philosophical school with Łukasiewicz, Ajdukiewicz, Kotarbiński, Leśniewski and Tarski¹³⁴ became a dozi-ly provincial university at the western border of the Soviet Union.

As far as Vilnius University is concerned, after the invasion of Lithuania by Soviet troops, undertaken in September 1939 in virtue of the secret protocol to the Ribbentrop-Molotov Pact, a treaty concluded between the Soviets and the Lithuanians transferred control over the university to the latter. However, in December 1939, the Lithuanians closed the university which, being Polish in character, constituted a threat to Lithuania. Hence, the teaching faculty was discharged, and some 3.000 students had to leave the city. On 15 June 1940, Vilnius was again occupied by the Soviets and the country became the Lithuanian Soviet Socialist Republic. Most Polish, along with some Lithuanian, professors considered reactionary and socially dangerous were sent to gulags in Russia and Kazakhstan. Until 24 June 1941, when during Operation Barbarossa the stage was taken again by the Germans, the Soviets were able to deport nineteen Polish faculty and ex-faculty of Vilnius University, of whom nine perished¹³⁵. As soon as the Soviets reappeared in Vilnius in July 1944, they immediately arrested the last freely elected University rector, the Polish legal

¹³¹ CZECH-JEZIERSKA, DĘBINSKI 2017, 8-10.

¹³² REDZIK 2006.

¹³³ DUDA 2014, *passim*; BEELER, NORWOOD 2014, 1-10.

¹³⁴ PEARCE, WOLEŃSKI 1988; WOLEŃSKI 1989, *passim*.

¹³⁵ REDZIK 2004.

historian prof. Stefan Ehrenkreutz (1880-1945) who had been inaugurated in 1939. Ehrenkreutz had directed the clandestine university, officially working as a night watchman. He died in July 1945 in the Vilnius NKVD prison.

As was already mentioned at the outset, the interwar period enjoys in Poland a good historical reputation associated with its being a closed period with a clear-cut beginning and end, as well as a distinct identity in the middle. This identity may be rendered in two slogans 'resurrection' and 'reconstruction', but there was also a third act of the play: 'destruction'¹³⁶. Of course, some Polish scholars of Roman law, juristic papyrology, and related fields still remained active in the subsequent period of the so-called Polish People's Republic (PRL): Waław Osuchowski (1906-1988) passed to Cracow, Borys Łapicki (1889-1974) took an active part in the foundation of the new University of Łódź, whereas Rafał Taubenschlag (1881-1958) returned to Warsaw instead of Cracow. Zygmunt Lisowski (1880-1955) could even remain where he had been before WWII, in Poznań, and could remain as he had been: «a slim, nervous old bachelor, an embittered hermit, but in reality, possessing a heart of gold»¹³⁷. Most of them tried to continue working on their old scholarly subjects. But the Polish People's Republic was not reborn like the Second Polish Republic as a phoenix from the ashes. It was a Soviet satellite, a captured state populated and administered by captive minds.

¹³⁶ HALECKI 1976⁹, 275-325.

¹³⁷ GÓRSKI 2000, 91.

Bibliography

- AA.VV. 1926: AA.VV., *Mélanges de droit romain dédiés à Georges Cornil*, II, Paris 1926.
- AA.VV. 1930: AA.VV., *Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahamy*, I, Lwów 1930.
- AA.VV. 1931: AA.VV., *Księga pamiątkowa ku czci Władysława Abrahamy*, II, Lwów 1931.
- AA.VV. 1934: AA.VV., *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, Roma-Bologna 1933*, I, Pavia 1934, 281-315.
- AA.VV. 1936a: AA.VV., *Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego*, I-II, Lwów 1936.
- AA.VV. 1936b: AA.VV., *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I-II, Palermo 1936.
- AA.VV. 1938: AA.VV., *Introduction à l'étude du droit comparé: recueil d'études en l'honneur d'Edouard Lambert*. Préface de Pierre Garraud, I, Paris 1938.
- ALEKSIUN 2014: N. ALEKSIUN, *Together but apart. University Experience of Jewish Students in the Second Polish Republic*, in *Acta Poloniae Historica* 109, 2014, 109-137.
- ALONSO 2016: J.L. ALONSO, *Juristic papyrology and Roman law*, in P.J. du Plessis et alii (Ed.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, Oxford 2016, 56-69.
- AMELOTTI 1996: M. AMELOTTI, *Scritti giuridici*, Torino 1996.
- ANDRÉS SANTOS 2011: F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. Sección Derecho Romano* 33, 2011, 1-46.
- AVENARIUS 2014: M. AVENARIUS, *Fremde Traditionen des römischen Rechts. Einfluß, Wahrnehmung und Argument des „rimskoe pravo“ im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts*, Göttingen 2014.
- BANACH 2007: T. BANACH, *Prawo rzymskie i etyka w poglądach Borysa Łapickiego*, in *Studia Iuridica Lublinensia* 10, 2007, 97-114.
- BANACH 2010: T. BANACH, *Rzymska tradycja prawna w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939*, Warszawa 2010.
- BARDACH 1988: J. BARDACH, *O dawnej i niedawnej Litwie*, Poznań 1988.
- BARDACH 1991: J. BARDACH, *Historia prawa na Uniwersytecie Warszawskim 1915-1988*, in G. Bałtruszajtys (Ed.), *Nauka prawa na odrodzonym Uniwersytecie Warszawskim*, Warszawa 1991, 25-53.
- BARDACH 1995: J. BARDACH, *Geneza romanizacji II Stautu Litewskiego*, in URUSZCZAK, MALEC 1995, 191-206.
- BEELER, NORWOOD 2014: R.A. BEELER, R. NORWOOD, *Polish Mathematics in the First Half of the 20th Century*, in *Mathematical Scientist* 39.1, 2014, 1-10.
- BEGGIO, GREBIENIOW 2020: T. BEGGIO, A. GREBIENIOW (Hg.), *Methodenfragen der Romanistik im Wandel. Paul Koschakers Vermächtnis 80 Jahre nach seiner Krisenschrift*, Tübingen 2020.
- BERNECKER 2002: W.L. BERNECKER, *Europa zwischen den Weltkriegen 1914-1945*, Stuttgart 2002.
- BIDELEUX, JEFFRIES 1998: R. BIDELEUX, I. JEFFRIES, *A History of Eastern Europe. Crisis and Change*, London-New York 1998.

- BIONDI 1929: B. BIONDI, *Romanità e fascismo: discorso tenuto nell'Aula Magna della R. Università di Catania il 6 novembre 1928 per l'inaugurazione dell'anno accademico 1928-1929*, Catania 1929.
- BIONDI 1962: B. BIONDI, *Ricordo di Adolf Berger*, in *Labeo* 8, 1962, 285-287.
- BOHACHEVSKY-CHOMIAK 1981: M. BOHACHEVSKY-CHOMIAK, *The Ukrainian University in Galicia. A Pervasive Issue*, in *Harvard Ukrainian Studies* 5.4, 1981, 497-545.
- BORIN 1993: J. BORIN, *Embers of the Soul. The Destruction of Jewish Books and Libraries in Poland during World War II*, in *Libraries & Culture* 28.4, 1993, 445-460.
- COLLINET 1923: P. COLLINET, *The general problems raised by the codification of Justinian*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 4, 1923, 1-30.
- CONNELLY 2000: J. CONNELLY, *Captive University: The Sovietization of East German, Czech, and Polish Higher Education 1945-1956*, Chapel Hill 2000.
- CZACHÓRSKI 1995: W. CZACHÓRSKI, *Karol Lutostański – cywilista i inicjator zmian legislacyjnych*, in *Studia Iuridica* 29, 1995, 37-49.
- CZECH-JEZIERSKA 2011a: B. CZECH-JEZIERSKA, *Okres dwudziestolecia międzywojennego a rozwój nauki prawa rzymskiego w Polsce*, in *Zeszyty Prawnicze UKSW* 11.4, 2011, 161-190.
- CZECH-JEZIERSKA 2011b: B. CZECH-JEZIERSKA, *Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939*, Lublin 2011.
- CZECH-JEZIERSKA 2013: B. CZECH-JEZIERSKA, *Prawo rzymskie i jego nauczanie w Polsce*, in T. Guz, J. Głuchowski, M.R. Pałubska (Ed.), *Synteza prawa polskiego 1918-1939*, Warszawa 2013, 946-981.
- CZECH-JEZIERSKA, DĘBIŃSKI 2017: B. CZECH-JEZIERSKA, A. DĘBIŃSKI, *Prawo rzymskie w Polsce w latach 1939-1945*, in *Zeszyty Prawnicze* 17.3, 2017, 5-45.
- DAVID 1935: M. DAVID, *Schorr als Rechtshistoriker*, in *Księga jubileuszowa ku czci Prof. Dr. Mojżesza Schorra*, Warszawa 1935, 25-37.
- DĘBIŃSKI 2007: A. DĘBIŃSKI, *Wkład Henryka Insadowskiego do nauki prawa rzymskiego*, in A. Dębiński, M. Wójcik (Ed.), *Henrico Insadowski (1888-1946) in memoriam*, Lublin 2007, 7-19.
- DEROUSSIN 2010: D. DEROUSSIN, *Les sources du Code des obligations et des contrats libanais: L. Jossierand et le 'droit commun législatif mondial'*, in *75^e anniversaire du Code des obligations et des contrats libanais*, Bruxelles 2010, 59-76.
- DOLGANOV 2019: A. DOLGANOV, *Reichsrecht and Volksrecht in Theory and Practice: Roman Justice in the Province of Egypt (P.Oxy. II 237, P.Oxy. IV 706, SB XII 10929)*, in *Tyche* 34, 2019, 27-60.
- DRAUS 2007: J. DRAUS, *Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni*, Kraków 2007.
- DUDA 2014: R. DUDA, *Pearls from a Lost City. The Lvov School of Mathematics*, Providence 2014.
- DYJAKOWSKA 2018: M. DYJAKOWSKA, *Ks. Henryk Insadowski – profesor prawa rzymskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego*, in *GAJDA* 2018, 27-48.
- FEDYNSKYJ 1970: J. FEDYNSKYJ, *Prominent Polish Legal Scholars of the Last One Hundred Years*, in W.J. Wagner (Ed.), *Polish Law Throughout the Ages*, Stanford 1970, 417-476.

- GAJDA 2018: E. GAJDA (Ed.), *Ad laudem magistri nostri*, Toruń 2018.
- GIARO 1993: T. GIARO, *Europa und das Pandektenrecht*, in *Rechtshistorisches Journal* 12, 1993, 326-345.
- GIARO 1996: T. GIARO, 'Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi!'. *Dogmatica e storia nella tradizione romanistica polacca*, in W. Wolodkiewicz, M. Zablocka (Éd.), *Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges à la mémoire de Henryk Kupiszewski*, Varsovie 1996, 127-143.
- GIARO 2001: T. GIARO, *Paul Koschaker sotto il nazismo: un fiancheggiatore 'malgré soi'*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, IV, Napoli 2001, 159-187.
- GIARO 2003: T. GIARO, *Westen im Osten. Modernisierung osteuropäischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg*, in *Rechtsgeschichte* 2, 2003, 123-139.
- GIARO 2006: T. GIARO, *Modernisierung durch Transfer – Schwund osteuropäischer Traditionen*, in Id. (Hg.), *Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Modernisierung durch Transfer im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. 2006, 275-344.
- GIARO 2007: T. GIARO, *Alt- und Neuropa, Rezeptionen und Transfers*, in Id. (Hg.), *Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Modernisierung durch Transfer zwischen den Weltkriegen*, Frankfurt a.M. 2007, 273-317.
- GIARO 2018: T. GIARO, *Memory Disorders: Koschaker Rediscovered and Baudlerized*, in *Studia Iuridica* 78, 2018, 9-23.
- GIARO 2020a: T. GIARO, *Legal Historians and the Eastern Border of Europe*, in BEGGIO, GREBIENIOW 2020, 145-162.
- GIARO 2020b: T. GIARO, *Petrażyckis Civilpolitik oder das Liebesideal in der dezentralisierten Wirtschaft*, in Id. (Hg.), *Leo von Petrażycki und die Rechtswissenschaft der Gegenwart*, Warszawa 2020, 103-214.
- GIARO 2020c: T. GIARO, *The Culmination-Book. Trying to Make Sense of the Nazi Years*, in *Studia Iuridica* 83, 2020, 7-26.
- GÓRNICKI 1993: L. GÓRNICKI, *Prawo Trzeciej Rzeszy w nauce i publicystyce prawniczej Polski międzywojennej 1933-1939*, Bielsko-Biała 1993.
- GÓRNICKI 2000: L. GÓRNICKI, *Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939*, Wrocław 2000.
- GÓRNICKI 2011: L. GÓRNICKI, *Działalność Stanisława Wróblewskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej*, in *W służbie nauki* 19, 2011, 79-119.
- GÓRSKI 2000: J. GÓRSKI, *Wspomnienia z minionych lat*, Poznań 2000.
- GOTZEN-DOLD 2014: M. GOTZEN-DOLD, *Mojżesz Schorr und Majer Bataban. Polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit*, Göttingen 2014.
- GREBIENIOW 2020a: A. GREBIENIOW, *Ignacy Koschembahr-Łyskowski und das römische Recht in Freiburg im Üchtland. Ein Stück Schweizer Wissenschaftsgeschichte 1895-1900*, in *Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte* 42.1, 2020, 115-148.
- GREBIENIOW 2020b: A. GREBIENIOW, *Römisches Recht als Vergleichsfaktor: Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864-1945) und die Methodenfrage*, in BEGGIO, GREBIENIOW 2020, 165-210.
- GWIAZDOMORSKI 1945: J. GWIAZDOMORSKI, *Wspomnienia z pobytu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen*, Kraków 1945.

- HALECKI 1950: O. HALECKI, *The Limits and Divisions of European History*, London-New York 1950.
- HALECKI 1976⁹: O. HALECKI, *A History of Poland*, New York 1976⁹.
- HARKE 2019: J.D. HARKE, *Iuris prudentia Diocletiana. Kaiserliche Rechtsprechung am Ende des dritten Jahrhunderts*, Berlin 2019.
- HEINE 2006: S. HEINE, *Condictio sine datione*, Berlin 2006.
- HINZ 1991: W. HINZ, *Die Entwicklung des gutgläubigen Fabrniserwerbs in der Epoche des usus modernus und des Naturrechts*, Berlin 1991.
- HOEFELICH 1993: M. HOEFELICH, *Legacy*, in M. Lutter, E.C. Stiefel, M. Hoeflich (Hg.), *Der Einfluß deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutschland. Vorträge und Referate des Bonner Symposions im September 1991*, Tübingen 1993, 15-17.
- JAKOBS 2007: H.H. JAKOBS, *Tignum iunctum und Pandektenkritik*, in ZRG RA 124, 2007, 198-289.
- JASTRZĘBSKI 2011: J. JASTRZĘBSKI, *Reforma Jędrzejewicza w państwowym szkolnictwie akademickim II Rzeczypospolitej*, in *Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne* 138, 2011, 159-176.
- JASTRZĘBSKI 2013: J. JASTRZĘBSKI, *Państwowe szkolnictwo akademickie II Rzeczypospolitej. Zagadnienia systemowe*, Kraków 2013.
- JĘDREJEK 2000: G. JĘDREJEK, *Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1918-1939*, in A. Dębiński, E. Szczot (Ed.), *Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin*, Lublin 2000, 121-147.
- JOŃCA 2020: M. JOŃCA, *Trzy nieznanne listy Włodzimierza Kozubskiego*, in SKRZYWANEK-JAWORSKA, KORPOROWICZ 2020, 197-213.
- KAMIŃSKA 2018: R. KAMIŃSKA, *Marcelego Chlamtacza walka o realny charakter umowy pożyczki*, in GAJDA 2018, 81-95.
- KASER 1963: M. KASER, *In memoriam Adolf Berger*, in ZRG 79, 1963, 526-531.
- KODRĘBSKI 1990: J. KODRĘBSKI, *Prawo rzymskie w Polsce XIX w.*, Łódź 1990.
- KODRĘBSKI 2000: J. KODRĘBSKI, *Borys Łapicki*, in A. Pikulska-Robaszkiewicz (Ed.), *Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam*, Łódź 2000, 93-115.
- KOJDER 2001: A. KOJDER, *Godność i siła prawa*, Warszawa 2001.
- KOSCHAKER 1938: P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin 1938.
- KOSCHAKER 1940: P. KOSCHAKER, *Probleme der heutigen romanistischen Rechtswissenschaft*, in *Deutsche Rechtswissenschaft* 5, 1940, 110-136.
- KRAFT 2002: C. KRAFT, *Europa im Blick der polnischen Juristen. Rechtsordnung und juristische Profession in Polen im Spannungsfeld zwischen Nation und Europa 1918-1939*, Frankfurt a.M. 2002.
- KUPISZEWSKI 2000: H. KUPISZEWSKI, *Scritti minori*, Napoli 2000.
- LEITNER 2012: M. LEITNER, *Das Zivilrecht an der Universität Wien*, in MEISSEL et alii 2012, 261-280.
- LEŚNODORSKI, SOBOCIŃSKI, SAWICKI 1963: B. LEŚNODORSKI, W. SOBOCIŃSKI, J. SAWICKI (Ed.), *Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego*, Warszawa 1963.

- MAIR 2012: J. MAIR, *Das Zivilverfahrensrecht in den Jahren 1938 bis 1945*, in MEISSEL *et alii* 2012, 301-350.
- MALEC 1975: J. MALEC, *Bibliografia prac Adama Vetulaniego za lata 1923-1973*, in *Analecta Cracoviensia* 7, 1975, 203-221.
- MATTHÄUS, BÖHLER, MALLMANN 2014: J. MATTHÄUS, J. BÖHLER, K.-M. MALLMANN (Ed.), *War, pacification, and mass murder, 1939: the Einsatzgruppen in Poland*, Lanham 2014.
- MEISSEL *et alii* 2012: F.S. MEISSEL *et alii* (Hg.), *Vertriebenes Recht – Vertreibendes Recht. Zur Geschichte der Wiener Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät zwischen 1938 und 1945*, Wien 2012.
- MELLER 2011: A. MELLER, *Od republikanizmu do monarchizmu. Juliusz Sas-Wisłocki (1909-1973) wobec problemów ustrojowych i społecznych II RP*, in *Historia i Polityka* 12.5, 2011, 36-52.
- MĘŻYŃSKI 2000: A. MĘŻYŃSKI, *Kommando Paulsen: organisierter Kunstraub in Polen 1942-1945*, Köln 2000.
- MISZTAL-KONECKA 2014: J. MISZTAL-KONECKA (Ed.), *Henryk Insadowski. Opera selecta*, Lublin 2014.
- MOCZARSKI 1981: K. MOCZARSKI, *Conversations with an Executioner*, Prentice-Hall 1981.
- NANCKA 2019: G. NANCKA, *Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza*, Katowice 2019.
- NANCKA 2020: G. NANCKA, *A glance at the Lviv science of Roman law at the turn of the 19th and 20th century*, in SKRZYWANEK-JAWORSKA, KORPOROWICZ 2020, 391-400.
- NANCKA 2021: G. NANCKA, *Szkoła naukowa czy tylko kuźnia talentów? Lwowskie środowisko romanistyczne w latach 1857-1939*, in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 72.2, 2021, 219-235.
- OSUCHOWSKI 1949: W. OSUCHOWSKI, *Les études du droit romain en Pologne*, in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 2, 1949, 508-513.
- OSUCHOWSKI 1951: W. OSUCHOWSKI, *Notes critiques sur l'interprétation du D. 19.3.1.1*, in G. Moschetti (a cura di), *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e di Storia del Diritto* (Verona 27-28-29-IX-1948), III, Milano 1951, 367-385.
- OSUCHOWSKI 1957: W. OSUCHOWSKI, *Le caractère juridique de l'actio civilis incerti à la lumière des scolies des Basiliques; note critique sur l'interprétation du D. 2.14.7.2*, in *Symbolae R. Taubenschlag* 3, 1957, 455-465.
- OSUCHOWSKI 1971: W. OSUCHOWSKI, *De l'importance des scolies aux Basiliques pour la connaissance de la genèse du Digeste de Justinien*, in *Archivum Iuridicum Cracoviense* 4, 1971, 183-192.
- OSUCHOWSKI 1977: W. OSUCHOWSKI, *On the modification of Justinian's text in the Basilika as far as the counterclaims are concerned*, in *Archivum Iuridicum Cracoviense* 10, 1977, 125-138.
- PASZKOWSKA 2008: M. PASZKOWSKA, *Wydział Prawa i Administracji Szkoły Głównej Warszawskiej w latach 1862-1869*, in G. Baltruszajtys (Ed.), *Zarys Dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008*, Warszawa 2008, 57-82.

- PATKANIOWSKI 1964: M. PATKANIOWSKI, *Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od reformy kołłątajowskiej do końca XIX stulecia*, Kraków 1964.
- PEARCE, WOLEŃSKI 1988: D. PEARCE, J. WOLEŃSKI (Hg.), *Logischer Rationalismus. Philosophische Schriften der Lemberg-Warschauer Schule*, Frankfurt a.M. 1988.
- PETRAŻYCKI 1938: L. PETRAŻYCKI, *Zagadnienia prawa zwyczajowego*, Warszawa 1938 (Polish translation of five papers published in 1898 in the Russian journal *Pravo*).
- PIERONEK 1995: T. PIERONEK, *Studia Adama Vetulaniego nad Dekretem Gracjana w Polsce*, in URUSZCZAK, MALEC 1995, 103-108.
- PIOTROWSKA 2019: E. PIOTROWSKA, *Płonące biblioteki – zagłada dziedzictwa kulturowego*, in *Biblioteka i edukacja* 15, 2019, 187-205.
- PRZYBYSZ 2011: Z. PRZYBYSZ, *Żydowski studenci na polskich uczelniach wyższych w Drugiej Rzeczypospolitej – próba statystycznego ujęcia*, in *Vade nobiscum* 7, 2011, 93-102.
- RANDAZZO 2002: S. RANDAZZO, *Roman Legal Tradition and American Law: The Riccobono Seminar*, in *Roman Legal Tradition* 1, 2002, 123-144.
- REDZIK 2004: A. REDZIK, *Polish Universities During the Second World War*, in *Encuentros de Historia Comparada Hispano-Polaca / Spotkania poświęcone historii porównawczej hiszpańsko-polskiej*, 2004, online at <http://www.gomezurdanez.com/polonia/adamredzikpolishuniversitas.pdf>
- REDZIK 2006: A. REDZIK, *Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946*, Lublin 2006.
- REDZIK 2009: A. REDZIK, *Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie*, Warszawa 2009.
- REDZIK 2017: A. REDZIK (Ed.), *Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie*, Kraków 2017.
- RICCOBONO 1926: S. RICCOBONO, *Fasi e fattori dell'evoluzione del diritto romano*, in AA.Vv. 1926, 237-381.
- RICCOBONO 1951: S. RICCOBONO, *De fatis iuris Romani*, in *BIDR* 55-56, 1951, 353-372.
- SALAĆIŃSKI 1993: B. SALAĆIŃSKI, *Uniwersytet – podziemie – wspomnienia prawnika i historyka 1928-1945*, in *Studia Iuridica* 25, 1993, 79-102.
- SAWICKI 1963: J. SAWICKI, *Tajny Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach okupacji 1939-1944*, in LEŚNODORSKI, SOBOCIŃSKI, SAWICKI 1963, 191-216.
- SCHENK 2007: D. SCHENK, *Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien*, Bonn 2007.
- SKRZYWANEK-JAWORSKA, KORPOROWICZ 2020: D. SKRZYWANEK-JAWORSKA, Ł.J. KORPOROWICZ (Ed.), *Cui bono? Księga jubileuszowa A. Pikulskiej-Radomskiej*, Łódź 2020.
- SNYDER 2010: T. SNYDER, *Blood Lands. Europe between Hitler and Stalin*, London 2010.
- SOBOCIŃSKI 1963: W. SOBOCIŃSKI, *Wydział Prawa w Uniwersytecie Warszawskim 1816-1831 i w Szkole Głównej 1862-1892*, in LEŚNODORSKI, SOBOCIŃSKI, SAWICKI 1963, 57-148.
- SÓJKA-ZIELIŃSKA 2000: K. SÓJKA-ZIELIŃSKA, *Karol Lutostański 1880-1939*, in *Kwartalnik Prawa Prywatnego* 9.2, 2000, 245-271.
- SONDEL 1990: J. SONDEL, *Stanisław Wróblewski jako romanista*, in *Krakowskie Studia Prawnicze* 23, 1990, 161-174.

- SONDEL 2000: J. SONDEL, *Rafał Taubenschlag – romanista, papirologo, storico del diritto polacco*, in M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska (Ed.), *Au-delà des frontières: mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz*, Varsovie 2000, 933-954.
- SROKA 1999: M. SROKA, *The University of Cracow Library under Nazi Occupation 1939-1945*, in *Libraries & Culture* 34.1, 1999, 1-16.
- SUPRUNIUK, SUPRUNIUK 2008: A. SUPRUNIUK, M.A. SUPRUNIUK, *Nauki prawne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1944*, in M. Pyter (Ed.), *Nauki historyczno-prawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej*, Lublin 2008, 217-275.
- SZCZYGIELSKI 2009: K. SZCZYGIELSKI, *Franciszek Bossowski 1879-1940. Szkic do biografii*, in *Miscellanea Historico-Iuridica* 7, 2009, 71-83.
- SZCZYGIELSKI 2018: K. SZCZYGIELSKI, *Adolf Berger 1882-1962. Życiorys naukowy*, in GAJDA 2018, 221-261.
- SZCZYGIELSKI 2020: K. SZCZYGIELSKI, *Prawa antyczne w piśmiennictwie polskim w latach 1900-1945*, Białystok 2020.
- SZPUNAR 1948: A. SZPUNAR, *Prawo cywilne*, in *Nauka prawa prywatnego i procesowego w Polsce*, Kraków 1948, 5-21.
- TALAMANCA 1981: M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia*, in M. Bretone, M. Talamanca, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Bari 1981, 5-89.
- THÜR 1984: G. THÜR, *Hans Julius Wolff zum Gedenken*, in *ZRG* 101, 1984, 476-492.
- URUSZCZAK, MALEC 1995: W. URUSZCZAK, J. MALEC (Ed.), *Dawne Prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartła*, Kraków 1995.
- VARVARO 2019: M. VARVARO, *Salvatore Riccobono tra il 'genio di Roma' e il fascismo. Parte I*, in *BIDR* 113, 2019, 93-114.
- VETULANI 1976: A. VETULANI, *Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce Piastowskiej*, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
- WALICKI 1967: A. WALICKI, *Legal Philosophies of Russian Liberalism*, Notre Dame-London 1967.
- WIADERNA-KUŚNIERZ 2015: R. WIADERNA-KUŚNIERZ, *Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918-1939*, Toruń 2015.
- WIADERNA-KUŚNIERZ 2016: R. WIADERNA-KUŚNIERZ, *Marceli Chłamtacz 1865-1947 – profesor prawa rzymskiego i samorządowiec*, in P. Dąbrowski, D. Szpoper (Ed.), *Stefan Ehrenkreutz i historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego*, Gdańsk-Olsztyn 2016, 167-187.
- WINSTONE 2015: M. WINSTONE, *The Dark Heart of Hitler's Europe. Nazi Rule in Poland under the General Gouvernement*, London 2015.
- WOLEŃSKI 1989: J. WOLEŃSKI, *Logic and Philosophy in the Lvov-Warsaw School*, Dordrecht-Boston-London 1989.
- WOLF 1945: A. WOLF, *Higher Education in German-Occupied Countries*, London 1945.
- WOLFF, RUPPRECHT 2002: H.J. WOLFF, *Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemaer und des Prinzipats*, I, hg. von H.-A. RUPPRECHT, München 2002.

- WOŁODKIEWICZ 1988: W. WOŁODKIEWICZ, *Stanisław Wróblewski codificatore*, in *Index* 16, 1988, 245-258.
- WOŁODKIEWICZ 2002: W. WOŁODKIEWICZ, *Insegnamento e ricerche di diritto romano in Polonia fra le due guerre 1918-1939*, in *Diritto@storia* 1.1, 2002, online at <https://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20delle%20Comunicazioni/Witold%20Wolodkiewicz.htm>
- WRÓBLEWSKA 2000: T. WRÓBLEWSKA, *Die Reichsuniversitäten Posen, Prag und Strassburg als Modelle nationalsozialistischer Hochschulen in den von Deutschland besetzten Gebieten*, Toruń 2000.
- WURM 1972: M. WURM, *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditio*, München 1972.
- ZABŁOCKA 2000: M. ZABŁOCKA, *Z dziejów prawa rzymskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Sylwetka Włodzimierza Kozubskiego*, in A. Pikulska-Robaszkiewicz (Ed.), *Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam*, Łódź 2000, 449-463.
- ZOLL, HOMOLA SKĄPSKA 2000: *Wspomnienia Fryderyka Zolla (1865-1948)*, opracowała I. HOMOLA SKĄPSKA, Zakamycze 2000.

ERNST EIN, AN ESTONIAN DISCIPLE OF PIETRO BONFANTE, AND THE INFLUENCE OF THE PIETRO BONFANTE'S SCHOOL IN ESTONIA

Hesi Siimets-Gross

ABSTRACT: This paper follows the second period of Roman law studies at the University of Tartu in Estonia. While in a first phase it can be seen the Russian and German influence to Estonian Roman law, in this second period there was an Italian influence, that began and ended with Ernst Ein, who studied in Italy under the scientific direction of Pietro Bonfante. Ein was influenced not only by Bonfante and his scientific method, but also by Italian contemporary political movement as well.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. Ernst Ein and his studies in Rome. – 3. Ein's doctoral thesis and the criticism of Grimm. – 4. Teaching Roman law subjects. – 5. Ein's political views and Italian fascism. – 6. Concluding remarks.

1. *Introduction*

In 1919, the University of Tartu re-opened in a newly established Estonian Republic, declared independent on 24th February 1918. This time, the language of instruction was to be Estonian. Before this, teaching had been carried out in Latin, Swedish, German and Russian. Now the aim was to switch to Estonian to as large extent as possible. In reality, the young state was only able to start functioning more than a half year later, in addition to which lectures at the Faculty of Law were delayed until 1920 as there was a lack of students and professors due to the Estonian War of Independence¹.

Considering the difficult political circumstances, the on-going war, etc., the curricula at the University of Tartu and the study plans remained unchanged, accordingly those implemented during Russian Empire were maintained, Roman law subjects included². Roman law was taught as two main compulsory courses: the history (and sources) of Roman Law during the first year and as The System of Roman Law in the second year. Lectures in those subjects spanned a whole year and culminated with an exam³. In addition to lectures, voluntary seminars were held to read sources of Roman law⁴.

¹ See, on teaching Roman law at Faculty of Law in University of Tartu in that period, SIIMETS-GROSS 2005, 342-365. On the general history of Estonia at that time KASEKAMP 2010, 90 ff.

² PÕLD 1929, 98. On reforms about teaching Roman law at Russian universities, incl. University of Tartu (at that time University of Jurjev), see AVENARIUS 2014, 325-454.

³ *Curriculum* 1919-1940.

⁴ *Tartu Ülikool* 1932, 43.

Teaching Roman law was affected by the prerequisite of knowing Latin, asked of those entering law studies. Requirements were based on the gymnasium curriculum and prior to sitting exams in Roman law the students' Latin skills were tested⁵. If a student had not already learned Latin, they were granted a separate assessment for their language skills. *Lapsus* in Latin could bring about a fail mark in other subjects, too⁶.

Although the University of Tartu had been opened as Estonian and was first and foremost aiming to hire Estonia-speaking lecturers, this was not successful in all taught subjects. Only a few Estonians had graduated university at the time the Estonian Republic was born, about 240 of whom graduated or where studying law⁷.

A former student of St. Petersburg University, Jüri Uluots⁸, who remained at that university to work on his master's and doctoral studies, had been named associate professor of Roman law, but either he was not willing to read *The System of Roman Law* or did not think he was the best fit for it. However, he held lectures on *The History of Roman Law*. In the autumn of 1920, at Uluots' suggestion, an invitation to read *The System of Roman Law* was extended to Karl Wilhelm v. Seeler (1861-1925)⁹, a former professor of St. Petersburg University and a graduate of the Russian Seminar for Roman Law at the University of Berlin¹⁰. However, he was not granted a departure permit from St. Petersburg until 1921. As Seeler began his professorship at Tartu University and completed it there, teaching *The System of Roman Law* from 1921 until his death in 1925, Tartu can be named his home university. It was Seeler who supported Ein first as possible Estonian candidate for the future professorship of Roman law, then probably guiding him to start studying in Italy. Similarly to Seeler, David Grimm (1864-1941)¹¹ was a graduate of the Russian Seminar for Roman Law at the University of Berlin. He had already been asked by Jüri Uluots to join the Faculty in Tartu as professor in 1920 but did not agree to come

⁵ *The Decision of the 18/12/1923 Faculty Council*, 28-29, 40-43.

⁶ RANDALU 1989, 357.

⁷ ANEPAIO 2017, 16.

⁸ Jüri Uluots (1890-1945) was an associate Professor of Roman law, Professor of Legal history and Dean of the Faculty of Law at the University of Tartu, as well as Estonian prime minister, a journalist, an attorney and member of the Constituent Assembly who drafted the Estonian Constitution of 1920.

⁹ *DBL* 1970, 720; *LEESMENT* 1927, 582-583.

¹⁰ For more about this seminar and its graduates see: AVENARIUS 1998, 893-908; KOLBINGER 2004.

¹¹ AVENARIUS 1998, 898-899. EIN 1934, 283-288.

until 1927 when he took over Seeler's position. After Grimm's retirement, Ein received the professorship of Roman law¹².

This paper will follow the scientific development of Ernst Ein and his relationship with Italian Romanist Pietro Bonfante. First, an account will be given of Ein's studies in Rome, then his doctoral thesis and its critics, and finally I will cover Ein as a professor at the University of Tartu. The paper will touch on other influences of Italian origin as Ein's relationship with fascism will also be analysed. In Estonian teaching – and to a lesser extent research – of Roman law, first the Russian and German period can be distinguished, during which The Roman Law System was taught by Seeler and Grimm, lasting up to 1934. Jüri Uluots, who taught The History of Roman Law, was their student and belongs to the same period¹³. The second period starts and ends – due to political change and the occupation of Estonia by the Soviet Union – with Ein – and can be characterised as the period of Italian influence.

2. *Ernst Ein and his studies in Rome*

At the University of Tartu, the first and only Roman law professor who was Estonian and had taught both Roman law subjects, The History of Roman Law and The System of Roman Law was Ernst Heinrich Ein (1898-1956)¹⁴. Ein was himself a graduate of the University of Tartu, having studied here between 1918-1923. After graduating he stayed at university between 1923-1925 and acquired the first scientific scholarship of the faculty of law. At that time, his supervisor was professor Wilhelm Seeler, who was convinced that Ein could be a good candidate for the scientific path in Roman law:

Herr Ein hat während seiner ganzen Studienzeit besonderes Interesse für das römische Recht an den Tag gelegt, er hat von Zeit zu Zeit sich mit mir über den Gang seiner Studium Rücksprache genommen, und ich hatte die Überzeugung gewonnen, dass man von ihm, wenn er seine Studien noch einige Jahre mit demselben Eifer fortsetzen wird, auf wissenschaftlichem Gebiete sehr tüchtige Leistungen erworben kann, ich bitte daher ihn auf zwei Jahr bei der Universität zu belassen für das Katheder des römischen Rechts¹⁵.

¹² See more in SIIMETS-GROSS 2005, 342-365.

¹³ SIIMETS-GROSS 2005, 365.

¹⁴ See SIIMETS-GROSS 2005, 354-355. About Ein in Estonian, see MARTINSON 2000, 222-223; RÄÄGO 1940, 51-52; s. *auctore* 1984, 23-24.

¹⁵ SEELER 1923, 7.

Probably it was Seeler who recommended to Ein to study abroad, and as Roman law was flourishing in Italy, having declined in popularity in Germany since Seeler's time, he advised Ein to study there. Ein himself describes the Institute of Roman Law as an unique institution similar to that which was present in Berlin for the Russian students¹⁶. Almost all distinguished Estonian law professors of that time had studied for some period in Italy, not only Ein. According to contemporary opinion, «by the second half of the 1930s Italy had risen over Vienna and Germany to become the centre of legal science. Jurisprudence [in Germany] was affected by (race) politics»¹⁷.

According to Francesca Lamberti, the *Istituto di diritto romano* (Institute of Roman Law) in Rome was at its roots based on F. Serafini's ideas to create a new «seasoned and modern» generation of scholars (and teachers) to «elaborate a new law of Italy». To accomplish this, Roman law had to be placed at the centre of the construction of a new law; modern scholars would educate further generations of jurists capable of supporting, with their expertise, the new Italian nation-state¹⁸. The Institute was founded by Vittorio Scialoja¹⁹, but it was thanks to his pupil Pietro Bonfante²⁰ that the Institute really flourished²¹. According to Lamberti, Bonfante (together with Scialoja) was one of the main figures responsible for the international (Germany, France, the UK and other European and non-European countries) opening up of Italian Roman law studies, through the reception and dissemination of traditions of thought, methods and new approaches to historical-legal research²².

Ein studied in Rome between 1925 and 1928 under the supervision of Pietro Bonfante at the Institute of Roman Law at the *Scuola di perfezionamento di diritto romano e diritti orientali*. As he gained a scholarship from the Faculty and had to write reports to be handed in every half-year, we have quite good overview of his studies and ideas. They are, of course, meant to justify his prolonged scholarship and so should not be taken objectively, although there is a clear admiration and elation in his reports when talking about Bonfante and his studies in Rome. After a year in Rome (1926) Ein wrote, when asking to extend his scholarship:

¹⁶ EIN 1927a, 77.

¹⁷ RANDALU 1989, 356.

¹⁸ LAMBERTI 2018, 178, also 172-178 about ideas of Serafini with further references.

¹⁹ See to his biography CHIODI 2013, 1833-1837; about the Italian 'romanistic science' and the role of Scialoja in it, see TALAMANCA 1995, 153-180.

²⁰ CAPOGROSSI COLOGNESI 2013, 292-295. See as well: PIRO, RANDAZZO 2019, especially TUORI 2019.

²¹ LAMBERTI 2018, 184 based on CAPOGROSSI COLOGNESI 2013, 292 nt. 4.

²² LAMBERTI 2018, 183.

The most important reason to be in Rome is, in my opinion, the possibility to work under the personal supervision of the best Roman law scholar of our time, professor P. Bonfante, and use his ample library²³.

This opinion did not change in the course of time, and indeed found confirmation:

[...] prof. Bonfante, the most important force, has – as old tradition foresees – allowed to me to work in his own house in his own library and through this I have almost every day had the possibility to exchange ideas with him and to consult him.

Prof. Bonfante, who is the greatest Romanist in the world and the director of naturalist evolutionary school, deals in the coming year of study with the law of succession – it is his masterpiece. This part illustrates best his doctrine about the rules of the development of legal institutes. Until now he has used his naturalist-evolutional method²⁴ in separate research papers, now he wants to summon up the canons of legal evolution and present it as an introductory course. I am a convinced disciple of the naturalist school and the possibility to take part in this course in the next study year would help to enhance my scientific philosophy (*Weltanschauung*)²⁵.

Ein informed the Faculty that the study period at the *Istituto di diritto romano* lasted at least two years. In 1925, he took part in the course on The History of Roman Law, the Pandects and the seminars related to them, the course on legal papyrology and the course on Oriental law, as well as of the History of the Late Roman Empire beginning from Diocletian and its political institutions. He also worked with the literature: reading the standard works of the time as well as the newest literature by Bonfante, *Istituzioni di diritto romano*, *Storia del diritto romano*, and *Diritto di famiglia*²⁶.

In the next report, Ein informed the Faculty that in addition to open courses and seminars, he had worked privately «in the studio of prof. P. Bonfante». He also attended the Course on Roman Law (*Corso di diritto romano*) by Bonfante which was

not the usual course in the way of *Pandektenrecht*-courses but the course of pure Roman law according to the critical-analytical method and in a very

²³ EIN 1926a, 44v.

²⁴ About the method of Bonfante see ARCARIA 2019, 35-64 and TUORI 2019, 245-247.

²⁵ EIN 1927a, 77v.

²⁶ EIN 1925, 39-40v.

thorough way, so that only following a similar [course] a student can get an idea of the depths of the science and acquires a [scientific] method to work²⁷.

The reports and extension applications were complemented by notes by Bonfante, attesting to the presence of Ernst Ein in Rome and his studies, as seen in the following: «Il Sign. Ernesto Ein ha atteso nell'anno 1926 [...] con vero spirito scientifico d'indagine a studi e lavori di diritto romano sotto la mia direzione»²⁸. Another note confirmed Bonfante's good opinion of Ein: «[...] Ein ha intrapreso e proseguito nell'anno decorso importanti lavori e ricerche profonde e originali condotte con metodo sempre più perfetto», and indicated that Ein's stay should be extended for the whole academic year of 1927/28²⁹.

Ein was thrilled about Bonfante's course on pure Roman law and criticises the textbook by P.F. Girard³⁰. It seems that Girard was one of the authors recommended to Ein in Estonia, so he had to justify why he did not consider Girard as his main study subject:

[...] it does not reflect the newest critical direction in our science. His 'historicalness' is superficial. Reading him, one gets an idea as would all institutes in previous times already had the same function as today; also [one could get an idea] as in the beginning, the institute would not be quite in accordance with the abovementioned task, but sometimes [after a while] as new rules are added and refined, the [legal] institute will be perfect.

According to the modern Roman law science, this approach is not correct. It has been ascertained (especially through the research of Italian scientists) that our institutes historically had very different social functions to fulfil. Therefore, the Ancient Roman family had not an ethical but a purely political function. However, despite *familia* being a political organisation, sometimes when *gens* and *familia* are degenerating, the ethical function takes over and the structure of the institute changes to adapt the institute to a new function. [...] ³¹ Most teachings in the handbook by Girard are based on the research of German scientists, with the names Mommsen and Pernice appearing most often. One local [Italian] scientist characterises him [Girard and his work] as a good compilation of German research.

²⁷ EIN 1926b, 48.

²⁸ BONFANTE 1926, 51.

²⁹ BONFANTE 1927, 74.

³⁰ In the library of University of Tartu there are two main works by GIRARD 1906, and GIRARD 1924.

³¹ About Bonfante's family law theory see: GIUNTI 2019, 143-168.

For this reason I have not taken Girard as the basis of my studies but above all read the handbooks and monographs of Italian scientists, as prof. Bonfante has recommended and chosen³².

Following the reflections about the literature and the Roman law method, Ein described to the Faculty his problems finding a research topic that would be suitable and offer insights into the oldest institutional roots. This was lacking in the case of consensual contracts. In conclusion he states that

In the new year, I started with a new research topic that was recommended by prof. Bonfante and which could, according to his opinion, allow some original ideas: The System of Actions of Co-Ownership and Other Common Property Rights³³.

An interesting aspect of this is that Ein's first Roman law professor, Seeler, defended his thesis on a similar theme: *Die Lehre vom Miteigentum nach Römischen Recht*³⁴. Furthermore, in 1901 Seeler habilitated in Berlin with the thesis *Das Miteigentum nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich*³⁵. Analysis of the methods used by both and the transfer/non-transfer of them would be a separate topic of research.

Based on Ein's reports it is also possible to have some ideas of Pietro Bonfante's working methods. In Ein's study years he was working on his main work *Corso di diritto romano* in different volumes. Ein says:

Last semester [P. Bonfante] held lectures on acquiring property rights, their protection and classification. Parallel to the lectures this professor publishes the same – in this case the 3rd volume³⁶. Prof. Bonfante trusted correction of the proofs of this work to me, my task is to check the sources. Prof. Bonfante trusted to me the correction of the proofs of the new edition of the Digesta as well. [...] ³⁷

As a result of his studies in Rome, Ein finished his doctoral thesis on the co-owners' actions, with the final title *Le azioni dei condomini*³⁸.

³² EIN 1926, 49.

³³ *Ibidem*, 49.

³⁴ SEELER 1896.

³⁵ SEELER 1899.

³⁶ BONFANTE 1928.

³⁷ EIN 1927a, 74.

³⁸ EIN 1931a.

3. *Ein's doctoral thesis and the criticism of Grimm*

Although Ein obtained his doctoral degree in Tartu on 1932, he wrote his work under supervision of Bonfante in Rome, who clearly influenced it from the methodological point of view as well in its approach to the sources. This dissertation inspired the then Roman law professor Grimm to write a profound treatise about one part of Ein's dissertation (in pages 76-138), namely *societas: Zur Frage über den Begriff der societas im klassischen Römischen Rechte*³⁹.

The main statement of Ein about *societas* was that the notion of *societas* included in Roman classical jurisprudence the association aroused by contract as well as extra-contractual community in the case of co-ownership, and thus, also, co-owners could use the *actio pro socio*. Ein stated that the fundamental distinction between the *societas* and the extra-contractual community in the sense of co-ownership was only made by Justinian's codification and it can be ascertained through interpolations⁴⁰. On Ein's thesis a short overview was even published in Estonia's daily newspaper *Postimees*. It is not an interview but could have been based only on Ein's own summary. Attention is drawn there to an analysis of *actiones poenales* and *noxales* by Ein, where he allegedly comes to new conclusions. Ein contradicts Biondi and Beseler⁴¹ about the possibility of allowing *actiones noxales* between the co-owners in classical law and not only supports his theory using sources but develops a theory to reason this thoroughly. Ein's work also offers new results for the *actio de peculio* between co-owners – to which «he arrives after profound analysis of sources by the critical method, which shows once more how erring is the attempt to approach Roman law institutes with modern notions and criteria»⁴². Here Grimm criticises Ein's non-systematic approach and his methods in generally, and specifically in citing Roman sources, which are taken into account only partly and not considered their context. In addition, Grimm reproaches to Ein that he lacks terminological clarifications and analysis in the case of notions that are knowingly ambiguous⁴³.

After analysing the different material aspects of Ein's treatise on *societas*, Grimm concludes with some more positive remarks, directing criticism against Bonfante and his method:

Der Ausgangspunkt und die Methode Ein's sind ohne Zweifel verfehlt, die praktischen Konsequenzen, die er in Bezug auf den Geltungsbereich der *ac-*

³⁹ GRIMM 1933.

⁴⁰ EIN 1931a, 77 and 126-129; GRIMM 1933, 3-4.

⁴¹ In the article wrongly Begeler.

⁴² M.R. 1931, 4.

⁴³ GRIMM 1933, 9-10.

tio pro socio im klassischen römischen Recht zieht, erscheinen ganz unhaltbar. In seiner Arbeit steckt ein gutes Stück reines Begriffsjurisprudenz [...] Dennoch wäre es ungerecht, seiner Arbeit daraufhin kurzerhand jeden wissenschaftlichen Wert abzusprechen. Subjektiv wäre dies ungerechtfertigt, weil seine Arbeit von zweifelloser wissenschaftlicher Begabung des Verfassers, Ernst und eiserner Konsequenz in der Verfechtung seiner Ansichten, sowie bedeutender dialektischer Kunst zeugt, welche *prima facie* wenn nicht überzeugend, so doch gewissermassen suggestiv überredend wirken kann, solange das Fehlerhafte seiner Grundvoraussetzungen nicht aufgedeckt ist. Objektiv muss u.E. anerkannt werden, dass seine Schrift überaus anregend wirkt. [...] Die unzulässige Hineintragung verwirrender begriffstheoretischer Momente bei der Behandlung rechtshistorischer Themen steht bei Ein nicht vereinzelt da. Sie ist, von der älteren rechtshistorischen Literatur ganz abgesehen, auch bei den hervorragenden Vertretern der neueren Romanistik anzutreffen. Ein markantes Beispiel bildet in dieser Beziehung die Besitzlehre des kürzlich verstorbenen bedeutenden italienischen Romanisten Bonfante, der als Lehrer Ein's einen sehr merkbaren Einfluss auf ihn ausgeübt hat⁴⁴.

On this last comment, an analysis of the aspect of *animus*, 'Willensmoment', through a comparison of Bonfante and Savigny, follows. Grimm formulated his final opinion very decisively:

Im Ergebnis führt der prinzipiell fehlerhafte Ausgangspunkt Bonfante's, wie bei Ein, zu unhaltbaren Schlussfolgerungen, – mit dem Unterschiede, dass sich diese im gegebenen Falle nicht auf das klassische, sondern auf das Justinianische Recht beziehen⁴⁵.

Certainly, in a first research work, inconsistencies and methodological weaknesses can be found, but Grimm seems partly to criticise Bonfante's overall approach and method of analysing the sources, including the new critical interpolations approach:

Die ernsteren Bedenken erregt die Einstellung des Verfassers zur Interpolationsfrage. Interpolationsannahmen, die ihm zusagen, werden meist ohne nähere Prüfung einfach akzeptiert, entgegenstehende entweder glatt oder mit höchst magerer Begründung abgelehnt. Unter solchen Umständen geht es nicht ohne arge Missverständnisse ab⁴⁶.

⁴⁴ GRIMM 1933, 77-78.

⁴⁵ GRIMM 1933, 79.

⁴⁶ GRIMM 1933, 11-12. For Grimm and the method he used during his study, see KOLBINGER 2004.

Ein probably did not agree with Grimm's opinion, as can be indirectly seen from his earlier justification for extending his studies in Rome:

From all the legal disciplines it has been the science of Roman law, which during the last decades has seen the biggest changes. [...] while pandect law was the subject to learn in the idyllic peace 30-40 years ago and the dogmatic method was the only method, then nowadays some other disciplines have taken their places, such as Justinian's law, classical law, byzantine law, juridical papyrology...⁴⁷.

Ein's work was noticed: the chronicle of the newest literature also described the contents of *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* of 1930 and 1931, and, together with this, Ein's thesis. Apart from a description, only a small remark was made about the work. Specifically, that this first comprehensive study of the *condominium* «is more analytical than synthetic», although this can be justified as the author has had to discuss all the relative texts on the subject⁴⁸. Emilio Albertario listed Ein's thesis in his encyclopaedic article *Comproprietà* (1938) under the bibliography⁴⁹.

The article in *Postimees* concludes with Ein's viewpoint:

Dr. E. Ein is aware of novelty and audacity of some of his statement. He hopes that the results of his research work are more beneficial than the direct limits set by the task [of thesis], and that it will help to clarify the legal nature of co-ownership, which is reputedly very controversial⁵⁰.

4. *Teaching Roman law subjects*

After studying in Rome Ein began to work at the University of Tartu from 1st September 1928, initially lecturing on History of Roman Law. As of 1932 he worked at the university as an associate professor teaching The History of Roman Law until the second semester of 1934. Ein was never able to write textbooks in Estonian, neither are there any materials remained from his History of Roman Law lectures. However, Ein did translate Pietro Bonfante's *Storia di diritto Romano*, adding the section on Roman Private Law to accommodate the needs of the University of Tartu⁵¹. In Italy, additional compulsory courses

⁴⁷ EIN 1927b, 75-75v.

⁴⁸ COLLINET 1932, 597-598.

⁴⁹ ALBERTARIO 1938. His work has been referred to, not so long ago, by BACKHAUS 1981.

⁵⁰ M.R. 1931, 4.

⁵¹ BONFANTE 1930.

were read that covered the *Institutes of Justinian* as well as *Pandects*. Because of the existence of designated textbooks on these topics, Bonfante solely focused in-depth on the history and older institutes of Roman law such as *nexum*, *res Mancipi* and *res nec Mancipi*. Not much attention was given to Classical Private Law, which would have been especially interesting to Estonian readers, and therefore Ein added this part himself, trying to adapt it to the scope of lectures at Tartu University. Doing this he tried «to keep the material coherence of this work with another writing of the author, *Istituzioni di diritto romano*»⁵². In addition, Ein left out of the translation annexes that are «very important to the researcher but not so much for the students» so that the book could be published in one volume. Only one of the annexes, namely interpolation theory, was kept in the book as it had importance for students⁵³.

At the time young legal historian Leo Leesment reviewed the book and its translation, which highlights the characteristics of Bonfante's textbook:

This was a work in which the development of Roman law was not handled narrowly, by itself, but was instead presented hand in hand with similar institutions present among peoples and cultures from elsewhere. [...] The method of handling the history of law is critical, comparative and, foremost, organic. [...] It is much more expansive from a normal textbook, including, for instance, a broad handling of the Pre-Roman period, the detailed presentation of the XII Tables, interpolation studies, etc. [...] While in the translation the teaching tradition in Estonia has been taken into account, it would have been beneficial and not excessive if it would have been included, even if into the appendix, a short overview of the reception of Roman law in Medieval Estonia. [...] With the present treatise of the history of Roman law, the Estonian legal terminology has been brought to existence, further, it has been passed over to students. [...] Ein's translation is of grand value and a recommendation for all persons interested in legal history, and not just students of Roman law but also practical lawyers who will, for the first time, get acquainted with a scientific work containing terminology only in Estonian⁵⁴.

In general, Bonfante's textbook and Ein's translation of it were considered to be «heavy reading» at that time⁵⁵. First and foremost, the textbook expresses the author's personal views and theories, making it difficult to comprehend. In Estonia, in addition to Bonfante's textbook, a considerably condensed sum-

⁵² EIN 1930a, v. The classical law was dealt on pages 380-410.

⁵³ EIN 1930a, v.

⁵⁴ LEESMENT 1931, 37-40.

⁵⁵ TRAAAT 1989, 354.

mary of the book was created and published by students for study purposes, probably because of its ‘heaviness’⁵⁶. One can assume that Ein was lecturing on The History of Roman Law prior to publishing Bonfante’s work in Estonian on the basis of the Bonfante’s book, and later as well.

In Italy, there were many different Roman law subjects, even more so at the *Istituto di diritto romano*, while in Estonia the main dogmatic course was The System of Roman Law. In this subject, on one hand, the institutes of ancient Roman law were dealt with, while on the other hand, with it, the system of modern private law in the spirit of *Pandektenrecht* was taught. However, the basis for this was the historic Roman law as well as source texts.

In 1934, Ernst Ein, associate professor of The History of Roman Law was elected professor of Roman law, and he began reading The System of Roman Law. Ein was also Dean of the Faculty of Law at the University of Tartu 1935-1937.

According to the lecture notes put together by students, Ein was very consistent in distinguishing the different periods of Roman law, highlighting the peculiarities of each period⁵⁷. Ein followed Bonfante’s ‘naturalist-evolutional method’ in the lectures in Estonia, although considering the allotted time and amount of material there wasn’t really the possibility to present different theories. The theme of Ein’s own doctoral thesis *condominium* was, however, dealt with extensively at Tartu in comparison with other institutes and the results of his research were presented to colleagues and students at the University. Ein also kept an eye on newer findings such as a fragment of Gaius, found in 1933, which, as he mentioned in his lecture, corroborated his views⁵⁸.

On Ein’s lectures former student and later member of the University teaching staff August Traat notes that his style was considered monotonous and that the exams the students sat for him were quite difficult:

It was proverbial that after the exam for The System of Roman Law, half the studies were completed. I remember that about half the students failed this exam on the first attempt, even ‘stationary’ students who had been attending lectures and taking notes all year⁵⁹.

⁵⁶ ARRAK 1933.

⁵⁷ LEMBIT, RAMMUL 1936. This was quite different in the textbook written in 1960, Soviet time, by the former private law professor E. Ilus. See ILUS 1960.

⁵⁸ RAMMUL 1938, 233-236.

⁵⁹ TRAAAT 1989, 353-354.

Another former student of law, the internationally famous Estonian writer Jaan Kross, in his ‘romanised’ memoirs, describes something similar:

The exam for Pippin the Petit [i.e. Ernst Ein, who was also called Ernesto upon return from Italy on Kross’ account] at the end of the second year is the most difficult act in the faculty. [...] Fatally important were correct accents in Latin sentences and terms as a missing or misplaced accents resulted in instant failure⁶⁰.

Traat reasoned the difficulty of this particular exam as caused by the sheer extent of study material to be covered, and the elaborate workings conducted by numerous institutes over several centuries. Nearly every page of the *conspectus* included a subdivision or exception that one needed to know⁶¹.

The System of Roman Law exam was oral, with the difficulty further increased by «the stoic and stony gaze of Prof. Ernst Ein, which had no reaction to even the most ludicrous of erring statements»⁶². The exam did not have a ticketed system. Instead, the professor chose a topic himself, also asking more general questions about *Pandects*, etc.⁶³.

Although Ein had plans to publish his textbook on *The System of Roman Law* in 1939⁶⁴, the idea did not come to fruition. However, the aforementioned synopsis based on his lectures on *The System of Roman Law* was published⁶⁵, and was similar in style to Seeler’s and Grimm’s textbooks. Under recommended readings were works in Italian, for example of Bonfante, but most likely a few if any students were able to read them.

Voluntary seminars were held alongside lectures. The most important fragments of Gaius and Justinian’s *Institutiones* were read, translated and interpreted in these seminars and exercises⁶⁶. From 1935 practicums were interjoined with *The History of Roman Law*. Practical exercises called seminars were also included in the course curriculum every semester, once or twice a week⁶⁷.

To teach *The System of Roman Law* as the basis of modern law in Estonia was even more important than in most European countries, as the valid law,

⁶⁰ KROSS 1995, 79-80.

⁶¹ TRAAAT 1989, 353.

⁶² *Ibidem*, 353.

⁶³ KROSS 1995, 153-154.

⁶⁴ *Vastus prorektori kirjale* [The Answer to the Prorector’s Letter], 15.

⁶⁵ LEMBIT, RAMMUL 1936; RAMMUL 1938. There was also a separate synopsis compiled by Rammul on Roman family and succession law, see EIN 1936.

⁶⁶ BONFANTE 1930, 2; TRAAAT 1989, 354.

⁶⁷ *Curriculum* 1919-1940.

the Baltic Private Law Code (hereinafter the BPLC)⁶⁸, contained under its articles references to Roman law, as in following example:

BPLC Art 537: “Personal rights and rights of claim, even if the latter have the objective of demanding the recovery of an immovable, are classified as movables.

D. 2.8.15.4, cfr. Inst. 4.6.1”.

Based on those references, the BPLC was even praised as «the form through which Roman and canon law was able to triumph in the Baltic provinces», and estimated that about 70 per cent of the BPLC had a Roman law origin⁶⁹. According to the contemporary literature, those references were also considered a help for interpretation; however, the references were not always correct⁷⁰. In Estonia, the BPLC was in force until the Soviet occupation in 1940 and again under the Nazi-German occupation between 1941 and 1944. The new Civil Code had been prepared, but because of the Soviet occupation the Estonian parliament could not adopt it. In many parts of the new Civil Code, formulation of the provisions was taken from the BPLC⁷¹.

Ein used his analysis of *condominium* to interpret the valid law of BPLC from a new angle, proposing solutions negated up to that moment, publishing articles about the valid regime of co-ownership, basing his conclusions on Roman law sources, of which some were already referred to in BPLC, and analysing them according to interpolation theory⁷². He was quite active in commenting on the new Civil Code draft as well.

5. *Ein's political views and Italian fascism*

Ein returned from Italy with not only an admiration of Bonfante, but also of fascism. In Italy, there is still an ongoing debate about Bonfante's political view's and how much he was in favour of fascism. According to a recent article by Marotta, Bonfante was, especially in his last years (the time at which Ein studied in Rome), prudently tacit about politics and co-operated with regime,

⁶⁸ *Provincialrecht der Ostseegouvernements. Dritter Theil. Privatrecht. Liv-, Est- und Curlaendisches Privatrecht. Zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Alexander II.*, St. Petersburg 1864. For further background information on the BPLC, see SIIMETS-GROSS 2011, 11-20. For the principles of drafting of the Baltic Private Law Code, see LUTS 2000, 157-167 and 383-393.

⁶⁹ YLANDER 1918, 441. See about it SIIMETS-GROSS 2007, 180-189.

⁷⁰ SIIMETS-GROSS 2013, 544-552.

⁷¹ On the drafting see LUTS-SOOTAK, SIIMETS-GROSS, KIIREND-PRUULI 2018, 269-312.

⁷² EIN 1930b and 1931b.

one of the arguments being that the fascists came to govern legally. However, there are other positions of Bonfante's views as well⁷³.

Certainly, just being in fascist Italy could have influenced Ein to share some of fascist ideas, which he openly favoured. It is common knowledge that he wore a black shirt in Tartu⁷⁴ (members of the fascist movement were called Blackshirts). He was also a founding member of the Estonian Nationalist Club (hereafter the ERK) in 1931, which was heavily criticised because of its ideological position and members had difficulties publishing their views in the newspapers⁷⁵. ERK members were highly esteemed and from various fields of society: scientists, law professors (not only Ein), teachers, industrialists, businessmen, writers, artists, university students, workers, etc⁷⁶.

Ein was also a Minister of the Interior and Justice for short period (3rd to 21st October 1933). Regarding that occasion, Ein, the president and a founder of the ERK, was accused of fascist sympathies. As a contemporary newspaper said:

He [Ein] is renowned as a theorist of Italian fascism, who in his presentations and writing has academically popularised Mussolini's system of government in Italy and its state order. He has published in the newspaper of the Union of Participants in the Estonian War of Independence⁷⁷ *Võitlus* [The Fight] articles about Italian fascism⁷⁸.

Ein himself denied favouring fascism decisively⁷⁹, although he propagated fascist ideas of nation and cited Mussolini's definition of the nation to support them⁸⁰. Some of Ein's ideas, proposed in December 1932, to amend the Estonian Constitution had Italian influence. He wanted to add some stipulations to the paragraphs on the freedoms of association, ownership, and economic rights. «These freedoms should be subjected to the overall public interest and be responsive to the nationalist cause»⁸¹. Ein was in favour of corporate organ-

⁷³ On the recent literature and debate, see also the analysis of MAROTTA 2015, 267-288. In addition, BONFANTE 1979, 31 ff. and TUORI 2019, 247.

⁷⁴ VALGE 2021.

⁷⁵ CHEN 2017, 32 ff.

⁷⁶ CHEN 2017, 36.

⁷⁷ About movement of Vabs, the Union of Participants in the Estonian War of Independence see more KASEKAMP 2018, 76-100.

⁷⁸ *Uueks kohtu-siseministriks dr. E. Ein* 1933, 5.

⁷⁹ *Mis on Eesti Rahvuslaste Klubi* 1931, 3. See as well CHEN 2017, 37.

⁸⁰ EIN 1933, 30. See as well CHEN 2017, 37.

⁸¹ CHEN 2017, 42.

isations governing national economy and cultural life. In his opinion, article 18 of the Constitution of 1920 should be complemented as follows:

Profession-based corporatist public law institutions, as well as education and cultural associations and unions have the task of cultivating their members' Estonian state-oriented views, advancing and co-ordinating the national economy, and developing national culture⁸².

Konstantin Päts, the State Elder who remained in power following an authoritarian *coup d'état*, also favoured corporatism, and after the coup (1934-1936) a corporatist system was created in Estonia⁸³. To what extent Ein could have influenced it has not yet been researched.

There were also other propositions, one of them concerning the obligation to work: «Work in all its forms is a societal obligation and as such protected by the state»⁸⁴. Finally, the amendments to the Constitution did not concern the basic rights chapter, but similar provision for the obligation to work was added to the Constitution of 1937. One of the drafters, lawyer Eduard Laaman claimed that the model for this Constitution was the Italian *Carta del Lavoro*⁸⁵. Ein's influence on it is not known but quite probable, at least in an indirect way.

The fact that Ein was a great admirer of Mussolini and fascism was known in Italy and he was held as a person of high esteem not only in intellectual but also in political circles. In the first half of 1930s, the Italian Fascist Party wanted to propagate its agenda and ideas abroad and envisaged creating a fascist-type opposition in Estonia. For this purpose, a committee was formed that could practically influence the government by encouraging them towards corporatism and making state reforms in a fascist direction. It was decided to appoint Ein leader of this committee⁸⁶. He was characterised in the following manner:

Ein is a very influential personality: originally a Larkan⁸⁷, he later broke away from the movement and is therefore disliked by the former Larka partisans, however, he is highly appreciated by the current government, whom

⁸² New propositions 1932, 2. See in details CHEN 2017, 42.

⁸³ See KALLING 2006, 404.

⁸⁴ *New propositions* 1932, 2.

⁸⁵ LAAMAN 1937, 357. *Carta Del Lavoro* 1927. See about it SIIMETS-GROSS 2021, 85-87 (with English summary at page 420).

⁸⁶ See about it SANTORO 2005.

⁸⁷ The proponent of Andres Larka and the movement of Vabs. See as well KASEKAMP 2018, 76-100.

he is partly advising. If a fascist-type party were to be resurrected and developed, Ein should be given up, if not, it seems to me that it would be a good idea to inform the government about fascism and corporatism and to push it towards these paths⁸⁸.

To be in favour of fascism in Estonia in the second half of the 1930s was rather disapproved of. The political situation in Estonia at the time made it quite difficult to influence the country in a fascist direction as the authoritarian government was trying to avoid any possibility of being associated with Nazi or fascist ideas⁸⁹. A long-term colleague of Mussolini's who dealt with promoting fascist ideas and made a tour of the Baltic countries, Ferruccio Guido Cabalzar, commented that lives after the *coup d'état* the Pääts government lived in fear of being judged by public opinion as dictatorial, anti-democratic and fascist and, «while using (by necessity, not by conviction) 'strong' methods», rejected these designations, although they do apply partly to their content⁹⁰. Ein's role as minister and (non-official) adviser to the government, and his connections to the fascists in Estonia, are still to be researched, something that cannot be done here.

Two facts need to be mentioned here: first, there was an Estonian-Italian Academic Society, of which Ein was chairman between 1937 and 1940. In addition, he was active in publishing articles in Italy about Estonian law and in Estonia about Italian law (1929-1931)⁹¹. He also wrote a foreword to the translation of Benito Mussolini's autobiography in which Ein expressed his admiration for Mussolini's achievements. He described Mussolini as having saved Italy from the precipice. According to Ein, Mussolini understood that the Italian nation needed to be woken up from its passivity, its dignity needed to be increased, the consolidation of the nation needed to be completed and the authority of the state needed to be reinstated. These goals were not to be reached using the methods of liberal democracy but rather by the methods of the political systems created by Mussolini⁹². Ein picked up the nickname Pocket-Mussolini when, during the first year of the Soviet occupation (1940-

⁸⁸ PAVOLINI 1934, used from SANTORO 2005, 313, with further references. See also CHEN 2017, 37 ff.

⁸⁹ SANTORO 2005, 312-314. See about the political situation the legal analysis of the regime LUTS-SOOTAK, SIIMETS-GROSS 2021, 201-225.

⁹⁰ SANTORO 2005, 313. About Cabalzar and its connections to Latvia see KUCK 2013, 183-204. About Estonian context see KASEKAMP 2018, 76-100 and LUTS-SOOTAK, SIIMETS-GROSS 2021, 210-225.

⁹¹ On Italian private law draft EIN 1932. On Estonian law in Italian, EIN 1940.

⁹² MUSSOLINI 1939.

1941) the rector of the University of Tartu Hans Kruus asked the commissar of education to approve some candidate teaching staff⁹³.

6. *Concluding remarks*

Without doubt, Bonfante and the stay in Italy had a profound influence on Ein. The knowledge of Roman law and the newest methods and theories could have taken the science of Estonian Roman law to the midst of modern discussion and research. In fact this is what was hoped for in Estonia:

[...] with the research by dr. E. Ein the science of Roman law in Estonia has found a constructor who is furnished with all those research tools that modern science gives to the researcher in that field. [...] Only a modern laboratory gives results that stand on modern science. In this sense the results of the present work are the direct fruit of the method. The fact that those modern arms (if one can say so) are in the hands of a young, talented and energetic scholar, is a better guarantee that the difficult but interesting ground of Roman law will put E. Ein in the midst of those from whom there is hope of a new harvest in the future⁹⁴.

Unfortunately, the Soviet occupation cut short the tradition of Roman law teaching and research Ein had built up. He was fired from the University in 1941, then was able to teach again during the German occupation, and left Estonia in 1944 as refugee via Germany, settling in the USA. Here he was able to teach Roman law at Pomona College in Claremont (California), although it was for a too short time as he died in 1956⁹⁵. His studies in Rome and with Bonfante had a real and palpable influence to his own teaching of Roman law subjects, although he didn't so much further research in the field of Roman law, except with his doctoral thesis. On the other hand, Ein used his knowledge to analyse and interpret the law in force, i.e. BPLC and its Roman law sources. He was active in helping to transform and shape Estonian future private law as well.

By the time of Ein's education, the primacy of German *Pandektenrecht* had passed and many leading scholars working on Roman law research had moved to Italy. This Italian (and Bonfante's) influence would have lasted longer in a different environment but due to the Soviet occupation it was limited only to Ein.

⁹³ KIVIMÄE 2017, 131. Kivimäe is not sure to whom the nickname applies and suspects, that it could be previous prorector Edgar Kant. Because Ein and his connection to Italy and fascism are mentioned in this letter, he is more probable.

⁹⁴ M.R. 1931, 4.

⁹⁵ MARTINSON 2000, 222.

Bibliography

- ALBERTARIO 1938: E. ALBERTARIO, *Comproprietà* in *Enciclopedia Italiana. Appendice I*, Roma 1938. Available: [https://www.treccani.it/enciclopedia/comproprietà_res-4cb80e3c-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/\(10/12/2021\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/comproprietà_res-4cb80e3c-8b74-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italiana%29/(10/12/2021)).
- ANEPAIO 2017: T. ANEPAIO, *Kohtunikud, kohtu-uurijad ja prokurörid 1918-1940. Biograafiline leksikon* [The Judges, Investigation Judges and Public Prosecutors 1918-1940. Biographical Lexicon], Tartu 2017.
- ARCARIA 2019: F. ARCARIA, *Il 'metodo naturalistico' di Pietro Bonfante* in PIRO, RANDAZZO 2019, 35-64.
- ARRAK 1933: O. ARRAK, *Rooma õiguse ajaloo konspekt. Koostanud Bonfante raamatu järele* [The synopsis of the History of Roman Law. Compiled on the basis of the book of Bonfante by O. Arrak], Tartu 1933.
- AVENARIUS 1998: M. AVENARIUS, *Russisches Seminar für römisches Recht (1887-1896)*, in *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* 6, 1998, 893-908.
- AVENARIUS 2014: M. AVENARIUS, *Fremde Traditionen des römischen Rechts. Einfluss, Wahrnehmung und Argument des "rimscoe pravo" im russischen Zarenreich des 19. Jahrhunderts*, Göttingen 2014.
- BACKHAUS 1981: R. BACKHAUS, *Casus Perplexus: die Lösung in sich widersprüchlicher Rechtsfälle durch die klassische römische Jurisprudenz*, München 1981.
- BONFANTE 1928: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. Vol. II, La proprietà. Sez. II*, Roma 1928.
- BONFANTE 1930: P. BONFANTE, *Rooma õiguse ajalugu* [The History of Roman Law], Tartu 1930.
- BONFANTE 1979: G. BONFANTE, *Il pensiero politico di mio padre*, in *Intervento Rivista bimestrale* 37, 1979, 31-36.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2013: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, s.v. *Bonfante, Pietro*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 292-295.
- Carta Del Lavoro* 1927: *Carta del lavoro* (21/4/1927) <https://web.archive.org/web/20110722063713/http://www.historia.unimi.it/sezione/fonti/codificazione/cartalavoro.pdf> (12/12/2021).
- CHEN 2017: P.-Y.P. CHEN, *Race, Nation, and Eugenics in the Interwar Estonian Radical Right ERK Magazine*. Master's thesis; supervisor: A.I. Kasekamp; University of Tartu, Tartu 2017 (Available at https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/57931/chen_pin-yu_ma_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y 12/12/2021).
- CHIODI 2013: G. CHIODI, s.v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1833-1837.
- COLLINET 1932: P. C[OLLINET], review of EIN 1931a, in *RD* 11, 1932, 597-598.
- Curriculum* 1919-1940: *Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli loengute ja praktiliste tööde kava 1919-1940* [The Curriculum for Lectures and Practical Work at the University of Tartu in the Estonian Republic, 1919-1940]. Tartu Ülikool, Tartu.
- EIN 1930a: E. EIN, *Tõlkija eessõna* [Foreword of the Translator], in P. Bonfante, *Rooma õiguse ajalugu* [The History of Roman Law], Tartu 1930, iv-v.

- EIN 1930b: E. EIN, *Kaasomanikkude korraldusõigusest: sugemeks BES art. 938 tõlgendamisele* [About the Right of Co-Owners to make Arrangements: Comments to Interpret the Article 938 of BPLC], in *Õigus* [The Law] 10, 1930, 433-450.
- EIN 1931a: E. EIN, *Le azioni dei condomini*, Roma 1931.
- EIN 1931b: E. EIN, *Sugemeid kaasomandi positiivse režiimi selgitamiseks* [Remarks to clarify the valid Regime of Co-Ownership], in *Õigus* [The Law] 3, 1931, 97-109.
- EIN 1932: E. EIN, *Italia tsiviilseadustiku projekt* [The Italian Private Law Draft], in *Õigus* [The Law] 4, 1932, 168-185.
- EIN 1933: E. EIN, *Mõtteid rahvuslikust poliitikast* [Some Ideas of National Politics], in *ERK* 2, 1933, 30.
- EIN 1934: E. EIN, *Prof. D. D. Grimmi elukäik ja teaduslik tegevus* [The Life and Scientific Activity of Prof. D. D. Grimm], in *Õigus* [The Law] 6, 1934, 283-288.
- EIN 1936: E. EIN: *Perekonnaõigus; Pärandusõigus. Koostanud E. Ein'i loengute järgi 1936 a. loengute järele [koostaja A. Rammul]* [Family Law, Succession Law. On the basis of E. Ein's lectures in the year 1936 compiled by A. Rammul], Tartu 1936.
- EIN 1940: E. EIN, *Rassegna di Letteratura Giuridica Estone: Anni 1931*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi* 11, Roma 1940, 148-150.
- GIRARD 1906: P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1906.
- GIRARD 1924: P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris 1924.
- GIUNTI 2019: P. GIUNTI, *Pietro Bonfante, teorico della famiglia arcaica*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 143-168.
- GRIMM 1933: D. GRIMM, *Zur Frage über den Begriff der societas im klassischen Römischen Rechte*, Tartu 1933.
- ILUS 1960: E. ILUS, *Rooma eraõiguse alused* [The foundations of Roman Private Law], Tallinn 1960.
- KALLING 2006: K. KALLING, *Eesti arstide koda 1934-1940* [The Professional Chamber of Doctors in Estonia in 1934-1940], in *Eesti Arst* [Estonian Doctor] 85 (6), 2006, 403-410.
- KASEKAMP 2010: A.I. KASEKAMP, *A History of the Baltic States*, New York 2010.
- KASEKAMP 2018: A.I. KASEKAMP, *The Rise of the Radical Right, the Demise of Democracy, and the Advent of Authoritarianism in Interwar Estonia*, in L. Fleishman, A. Weiner (Ed.), *War, Revolution, and Governance: The Baltic Countries in the Twentieth Century*, Boston 2018, 76-100.
- KIVIMÄE 2017: J. KIVIMÄE, *Tartu ülikooli rektor Hans Kruus* [The Rector of the University of Tartu, Hans Kruus], Tallinn 2017.
- KOLBINGER 2004: F. KOLBINGER, *Im Schleppeil Europas? Das russische Seminar für Römisches Recht bei der juristischen Fakultät der Universität Berlin in den Jahren 1887-1896*, Frankfurt a.M. 2004.
- KROSS 1995: J. KROSS, *Mesmeri ring* [Mesmer's Circle], Tallinn 1995.
- KUCK 2013: J. KUCK, *Renewed Latvia. A Case Study of the Transnational Fascism Model*, in *Fascism* 2(2), 2013, 183-204. doi: <https://doi.org/10.1163/22116257-00202005>. (12/12/2021).

- LAAMAN 1937: E. LAAMAN, *Kodaniku põhiõigused ja kohused* [The Citizen's Obligations and Duties], in *Põhiseadus ja Rahvuskogu* [The Constitution and the National Assembly], Tallinn 1937, 342-358.
- LAMBERTI 2018: F. LAMBERTI, *Pietro Bonfante e la costruzione di una 'scienza romanistica' italiana*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 169-204.
- LEESMENT 1927: L. LEESMENT, *In memoriam K. W. v. Seeler*, in *ZRG* 47, 1927, 582-583.
- LEESMENT 1931: L. LEESMENT, *P. Bonfante. Rooma õiguse ajalugu. Kirjanduse ülevaade* [P. Bonfante, The History of Roman law. An overview of literature], in *Õigus* [The Law] 1, 1931, 37-40.
- LEMBIT, RAMMUL 1936: V. LEMBIT, A. RAMMUL, *Rooma õiguse süsteem: [konspekt]. E. Ein'i loengute järgi koostanud A. Rammul ja V. Lembit* [The System of Roman Law (Lecture notes) On the basis of E. Ein's lectures compiled by A. Rammul and V. Lembit], Tartu 1936.
- LUTS 2000: M. LUTS, *Private Law of the Baltic Provinces as a Patriotic Act*, in *Juridica International* 5, 2000, 157-167.
- LUTS 2000: M. LUTS, *Privatrecht im Dienste eines 'vaterländischen' provinzialrechtlichen Partikularismus*, in *Rechtstheorie* 31, 2000, 383-393. Available at https://www.juridicainternational.eu/article_full.php?uri=2000_V%20_157_private-law-of-the-baltic-provinces-as-a-patriotic-act (12/12/2021).
- LUTS-SOOTAK, SIIMETS-GROSS 2021: M. LUTS-SOOTAK, H. SIIMETS-GROSS, *Eine rechtmäßige Diktatur? Estlands Verfassungsentwicklungen in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts*, in *Parliaments, Estates and Representation* 41.2, 2021, 201-225.
- LUTS-SOOTAK, SIIMETS-GROSS, KIIREND-PRUULI 2018: M. LUTS-SOOTAK, H. SIIMETS-GROSS, K. KIIREND-PRUULI, *Estlands Zivilrechtskodifikation – ein fast geborenes Kind des Konservatismus*, in M. Löhnig, S. Wagner (Hg.), *Nichtgeborene Kinder der Liberalismus? Zivilgesetzgebung im Mitteleuropa der Zwischenkriegszeit*, Tübingen 2018, 269-312.
- M.R. 1931: M.R. *Kaasomanikkude hagid* [The actions of Co-owners], in *Postimees* 305, 1931, 4.
- MAROTTA 2015: V. MAROTTA, "Mazziniano in politica estera e prussiano in interna." *Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*, in I. Birocchi, L. Loschiavo (a cura di), *I Giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, 267-288.
- MARTINSON 2000: K. MARTINSON, *Ein, Ernst, Heinrich in Eesti teaduse biograafilise leksikon* [The Biographical Lexicon of Estonian Science], I, Tallinn 2000, 222-223.
- Mis on Eesti Rahvuslaste Klubi* 1931: *Mis on Eesti Rahvuslaste Klubi* [What is the Estonian Nationalist Club]?, in *Postimees* 319, 1931, 3.
- MUSSOLINI 1939: B. MUSSOLINI, *Minu elulugu*. Translated by Leopold Julius Kenn, foreword by Ernst Heinrich Ein, Tartu-Tallinn 1939.
- PAVOLINI 1934: A. PAVOLINI, *Relazione sulla missione compiuta dall'on. Dott. Alessandro Pavolini, per incarico del Presidente dei C.A.U.R. in Lituania, Lettonia, Estonia e Finlandia (luglio-agosto 1934)*, used from SANTORO 2005, 313.
- PIRO, RANDAZZO 2019: I. PIRO, S. RANDAZZO (a cura di), *I Bonfante. Una storia scientifica italiana*, Padova 2019.

- PÖLD 1929: P. PÖLD, *Tartu Ülikool 1918-1929. Ülevaade Eesti Ülikooli kujunemisest tema esimesel aastakümnel* [University of Tartu 1918-1929. An overview about the development of the Estonian University in its first decennium], Tartu 1929.
- RAMMUL 1938: A. RAMMUL, *Rooma õiguse süsteem: [konspekt]. E. Ein'i loengute järgi koostanud A. Rammul*, [The System of Roman Law (Lecture notes) On the basis of E. Ein's lectures compiled by A. Rammul], Tartu 1938.
- RÄÄGO 1940: R. RÄÄGO, *E. H. Ein in Eesti biograafilise leksikoni täiendusköide* [Complimentary Volume to the Biographical Lexicon of Estonian Science], Tallinn 1940, 51-52.
- RANDALU 1989: H. RANDALU, *Marginaale õigusteaduskonnast 1934-1940* [Marginals from Faculty of Law from 1934-1940], in *Nõukogude Õigus* [Soviet Law] 5, 1989, 356-357.
- SANTORO 2005: S. SANTORO, *L'Italia e l'Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943*, Milano 2005.
- SEELER 1896: K.W. v. SEELER, *Die Lehre vom Miteigenthum nach Römischem Recht*, Halle 1896.
- SEELER 1899: K.W. v. SEELER, *Das Miteigenthum nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich*, Halle 1899.
- DBL 1970: K.W. v. SEELER, *Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960*, hg. v. W. Lenz, Köln-Wien 1970, 720.
- SEELER 1984: K.W. v. SEELER, *Ein, Ernst*, in T. Künnapas (Ed.), *Eesti teadlased väljaspool kodumaad. Biograafiline teatmik* [Estonian Scientists in Exile: Biographical Vademecum], Stockholm 1984, 23-24.
- SIIMETS-GROSS 2005: H. SIIMETS-GROSS, *Die Lehre des römischen Rechts an der Universität Tartu in den Jahren 1919-1940* (Akten der Tagung, Lund, 12.-17. März 2002), Stockholm 2005, 342-365.
- SIIMETS-GROSS 2007: H. SIIMETS-GROSS, *Roman Law in the Baltic Private Law Act – The Triumph of Roman Law in the Baltic Sea Provinces?* in *Juridica International* 12, 2007, 180-189. Available at https://www.juridicainternational.eu/article_full.php?uri=2007_XII_180_roman-law-in-the-baltic-private-law-act-the-triumph-of-roman-law-in-the-baltic-sea-provinces (12/12/2021).
- SIIMETS-GROSS 2011: H. SIIMETS-GROSS, *Das „Liv-, Est- und Curlaendische Privatrecht“ (1864/65) und das römische Recht im Baltikum*, Tartu 2011. Available at <https://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:128121> (12/12/2021).
- SIIMETS-GROSS 2013: H. SIIMETS-GROSS, *Legitimation oder Auslegung? Die römischrechtlichen Quellenverweise vom Baltischen Privatrecht in den Riga'schen Stadtgerichtsentscheidungen*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs (BRGÖ)* 10, 2013, 544-552.
- SIIMETS-GROSS 2021: H. SIIMETS-GROSS, *Põhiõiguste ja põhikohustuste vahelkord Eesti ja Poola põhiseadustes – paralleelne või vastandlik areng?* [The Relationship between Basic Rights and Basic Duties Under the Estonian and Polish Constitutions: Parallel or Divergent Development], in *Riigiõiguse aastaraamat* 2021, 53-87.
- TALAMANCA 1995: M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23, 1995, 153-180.

- Tartu Ülikool 1932: Tartu Ülikool sõnas ja pildis 1919-1932* [The University of Tartu in Words and Pictures], Tartu 1932.
- TRAAAT 1989: A. TRAAAT, *Mälestuskilde õpingutest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas aastail 1935-1938* [Memorabilia from studying at the Faculty of Law at the University of Tartu in the years 1935-1938], in *Nõukogude õigus* [Soviet Law] 5, 1989, 353-354.
- TUORI 2019: K. TUORI, *I Bonfante, storia di una famiglia accademica nel suo contesto internazionale*, in PIRO, RANDAZZO 2019, 243-257.
- New propositions 1932: Uued ettepanekud põhiseaduse kohta* [New propositions to Constitution] in *Waba Maa* 295, 1932, 2.
- Uueks kohtu-siseministriks dr. E. Ein 1933: Uueks kohtu-siseministriks dr. E. Ein* [Dr. E. Ein to the New Minister of Interior and Justice], in *Maa Hääl* 118, 1933, 5.
- VALGE 2021: J. VALGE, *Autoritaarvõimu hääl minevikust* [The Voice of Authoritarian Power from the Past], in *Postimees*, 6/11/2021. Available at <https://arvamus.postimees.ee/7376964/jaak-valge-autoritaarvoimu-haal-minevikust> (12/12/2021).
- YLANDER 1918: A. YLANDER, *Die Rolle des römischen Rechts im Privatrecht der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Kurland*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* 35, 1918, 431-445.

Archive materials from Estonian National Archives (NA)

- BONFANTE 1926: P. BONFANTE, *Attestazione*, Roma, 20/9/1926. NA EAA.2100.2.106, 51.
- BONFANTE 1927: P. BONFANTE, *Attestazione*, Roma, 11/8/1927. NA EAA.2100.2.106, 74.
- SEELER 1923: *Brief von W. v. Seeler an die juristische Fakultät der Universität Dorpat*, 7/9/1923. NA EAA.2100.2.106, 7.
- EIN 1925: E. EIN, *Report to the Faculty of Law*, 1925, II half. NA EAA.2100.2.106, 39-40.
- EIN 1926a: E. EIN, *Report to the Faculty of Law*, 25/5/1926. NA EAA.2100.2.106, 46.
- EIN 1926b: E. EIN, *Report to the Faculty of Law 1926*, I half, 8/10/1926. NA EAA.2100.2.106, 48-49.
- EIN 1927a: E. EIN, *Report to the Faculty of Law*, 9.1927. NA EAA.2100.2.106, 74, 77.
- EIN 1927b: E. EIN, *Rome*, 1/9/1927. NA EAA.2100.2.106, 75-75v.
- The Decision of the 18/12/1923 Faculty Council: Teaduskonna nõukogu 18.12.1923 otsus* [The Decision of the 18/12/1923 Faculty Council]. NA EAA.2100.10.17. 28-29, 40-43.
- Vastus prorektori kirjale* [The Answer to the Prorector's Letter]. 14/10/1938. NA EAA 2100.10.85, 15.

LA BIZANTINISTICA GIURIDICA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI E IL RIAVVIO DEL DIBATTITO SUL *NÓMOS GEORGIKÓS*

Valerio Massimo Minale

ABSTRACT: The essay has the task to investigate the debate, re-started from an article published by George Vernadsky in 1925, concerning the nature and the origin of the *Nómos georgikós*: sure enough, especially in the Russian historiography, leaded before by the Slavophiles and then by the Marxists, but also in other Slavian countries, the study of the collection, placed between the Justinian's compilation and a certain customary law, became an authentic battlefield for opposite ideologies (as, for example, the theory of the influences eventually produced on the Byzantine common property by the Slavs).

Il *Nómos georgikós*¹, che, presente in almeno un centinaio di manoscritti², raccoglie, anche se in maniera alquanto disorganica, 85 articoli, caratterizzati in gran numero da una struttura ipotetica della singola norma in *pródosis* e *apódosis* (ἐάν τις, «se qualcuno») e in parte tratti dai *Digesta*³ e in parte di matrice consuetudinaria, dove protagonisti sono, appunto, i contadini (*georgoi*)⁴, è stato da sempre al centro di un ampio dibattito dottrinale concernente la sua origine e la sua natura⁵.

¹ Per le pubblicazioni moderne: HEIMBACH 1851, 828-851, in cui viene riprodotto come supplemento all'*Hexabiblos* dell'Harmoniopoulos (cfr. DÖLGER 1951, 151-161; inoltre, MEDVEDEV 1982) insieme con un *proimion* verosimilmente non originale (828-829); FERRINI 1898, dove si legge: «Io so che il medesimo Zachariae von Lingenthal aveva in animo di preparare un'edizione del νόμος γεωργικός. Pur troppo egli fu colto prima dalla morte» (558, ma si veda ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1839, 32). In realtà, egli ne aveva pubblicata la versione aumentata all'interno dell'*Ecloga ad Prochiron mutata*, titoli 24-26 (ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1865, 121-127; ASHBURNER 1910 e ASHBURNER 1912); attualmente la migliore, basata su MS GIM 328 che si trova presso la Moskovskaja Synodal'naja Biblioteka, è MEDVEDEV, PIOTROVSKAJA, LIŠIĆ 1984, partic. 9-26 per la ricostruzione della tradizione manoscritta (insieme con MEDVEDEV 1980 e MEDVEDEV 1981). Infine, KODER 2020.

² 106 in *RHBR* (di cui soltanto 327, in BURGMANN, FÖGEN, SCHMINK, SIMON 1995, possiede un *pinax*).

³ Ashburner preferì la tesi della continuità con il diritto giustiniano anziché il rapporto con l'*Eklogé* isaurica (2.71-83).

⁴ Senza alcuna pretesa di completezza, rinviamo a: LEFORT 2002 (insieme con LEFORT 1993), ma anche, per una visione generale, a MORRISSON 2007; quindi, KAPLAN 1992 e KAPLAN 2006; infine, SARRIS 2012. Sul periodo storico del *Nómos georgikós*, in particolare, KÖPSTEIN 1983c e KÖPSTEIN 1986. Sulle comunità abitative rurali, invece, LAIOU 2005.

⁵ KARAYANNOPULOS 1958 (ma anche KARAYANNOPULOS 1956); quindi, KÖPSTEIN 1983a e prima ancora KÖPSTEIN 1978 e KÖPSTEIN 1976; inoltre, PIELER 1978, 440-441. Più di recente, comunque, HUMPHREYS 2015, 195 ss.

In particolare, a causa della materia che ne è oggetto, il diritto agrario insieme con numerose prescrizioni di natura criminale poste in connessione più o meno diretta con esso, il dibattito ha riguardato soprattutto il problema della proprietà della terra e del suo sfruttamento e financo, proprio in relazione a ciò, la possibilità che il testo abbia potuto recepire rilevanti influenze slave.

Fu Karl Eduard Zachariae von Lingenthal il primo, almeno in ambito occidentale, a prospettare l'ipotesi, in alcuni passaggi della terza edizione della *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*⁶, per cui la fonte avrebbe rappresentato una testimonianza della proprietà collettiva slava, accumulata al germanico *Gemeinderecht*: nel secondo titolo (*Das Grundeigentum insbesondere*) del terzo libro (*Sachenrechts*), dopo avere parlato della proprietà fondiaria (*χωρία*)⁷ e dei proprietari terrieri (*χωρίται*), della legislazione tardoantica sul colonato (*coloni liberi* o *κολωνοὶ ἐλεύθεροι* e *coloniae adscripticiae* o *κολωνοὶ ἐναπόγραφοι*) e quindi dell'*ἐπιβολή*⁸ e della *προτίμησις*⁹ e infine degli *ἀκροαταί*, cioè giudici itineranti per situazioni locali¹⁰, egli sostenne che il *Nómos georgikós* sarebbe stato legato alla legislazione di Leone III Isaurico e del figlio Costantino V Copronimo, i quali – ed ecco, qui, la nota ammirazione dell'insigne studioso per gli imperatori iconoclasti¹¹ – avrebbero liberato il ceto contadino dall'antico giogo della terra¹², redigendo una raccolta ufficiale di norme infarcite di diritto consuetudinario, appunto, slavo¹³.

Venivano individuate, così, due grandi fasi dell'atteggiarsi della piccola proprietà agraria a Bisanzio: un primo stadio, di comunione, che sarebbe emerso negli articoli 32 (*ἐν τόπῳ ἀμερίστῳ*) e soprattutto 81 (*τόπον κοινόν*;

⁶ ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³, 249 ss.

⁷ KODER 2011.

⁸ Zuschlag: ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³, 228 ss.

⁹ Näherrecht: ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³, 236 ss.

¹⁰ Queste figure, presenti anche nell'*Eklogé* isaurica (*dikastai*: E 8.3, 14.1, 4.7 e 4.10, 15.2), appaiono in 7.37 e 67 (su cui LAIOU, 1971; inoltre, PAPADATOU, 2008, 215-216). Cfr. CHRISTOPHILOPULOS 1951 e più recentemente HUMPREYS 2015, 105 ss. (e 218 ss.).

¹¹ Johannes Leunclavius (m. 1594), editore, tra le altre cose, anche dell'*Eklogé* isaurica (*Iuris Greco-Romani tam canonici quam civilis tomii duo*, Francofurti, Impensis heredum Petri Fischeri, 1596, edizione postuma di Marquard Freher), aveva, da giurista, proseguito l'impresa di Hieronymus Wolf, il quale, discepolo del Melantone, aveva inaugurato il *Corpus Historiae Byzantinae* nel 1557 a Basilea (cfr. BEN-TOV 2009).

¹² Sul colonato, istituto che ritroveremo diverse volte nel corso del contributo, senza dimenticare SEGRÉ 1947, GREY 2007 e quindi SIRKS 2008. Inoltre, specificatamente sul contesto postgiustiniano, HALDON 1997², 125 ss. (insieme con HALDON 1985 e STRATOS 1980); infine, BANAJI 2001 e VERA 2020.

¹³ ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³, 253-255: prova di ciò, ma forse erroneamente, sarebbe stata anche la presenza di varie forme di mutilazione.

ἡ τοῦ χορίου κοινότης; κοινωνοί), un secondo, di divisione, che si sarebbe potuto leggere nell'articolo 8 (μερισμὸς γενόμενος) e in certi passaggi nel testo del *magister* Kosmas, l'autore di un trattato Περὶ παροίκων che si conserva nell'Appendix A della *Synopsis maior*¹⁴; gli articoli 18 e 19, invece, avrebbero attestato l'esistenza di una tassazione collettiva.

Numerose, poi, le corrispondenze oggetto di richiamo con l'*Eklogé*¹⁵ (nonostante vi fosse, però, qualche importante differenza – per esempio, nel *Nómos georgikós* non esiste l'alternatività tra pene pecuniarie e pene corporali rispettivamente per *honestiores* e *humiliores*, che era un retaggio tardoantico e giustiniano; ancora, non vi è la presenza di azioni nossali¹⁶, che ritroviamo, invece, in E 17.9 e 12; meno rilevante, forse, il ricorso a termini specifici alternativi, tra cui, sempre in ambito repressivo, μάστιξ [NG] anziché ἀλλακτόν [E] per indicare la 'frusta' – capace, in un certo qual senso, di collocare la raccolta a cavallo tra la compilazione giustiniana e la legislazione isaurica); c'è da dire, comunque, che il *Nómos georgikós* appare in più di una decina di manoscritti dell'*Eklogé* e che, ovviamente, in precedenza non ve n'è alcuna traccia.

Le supposte influenze esterne, d'altro canto, sarebbero state una conseguenza della migrazione e del successivo insediamento nel territorio dell'impero bizantino, in particolare nella penisola balcanica e durante i regni di Maurizio, Foca ed Eraclio, di popolazioni slave (giunte al seguito dei conquistatori avari), nel momento in cui esse dettero vita a quelle *sclaviniae* che vengono spesso ricordate dalle testimonianze coeve¹⁷.

Lo Zachariae von Lingenthal, peraltro, si andava in questo modo immettendo, più o meno consapevolmente, nell'alveo del fiume rappresentato dalle tesi slavofile, che già da tempo¹⁸ tentavano di dare una risposta alla 'questione russa'¹⁹.

¹⁴ USPENSKIJ, BENESEVIČ 1927, ma soprattutto WEISS 1978: inoltre, SCHMINK 2005b, 275 nt. 32.

¹⁵ Sono note le corrispondenze segnalate dallo stesso Zachariae von Lingenthal (ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³, 250 nt. 821); inoltre, ASHBURNER 1912, 71-76. A riguardo, comunque, HUMPHREYS 2015, 207 ss. (ἀπελασία: D. 47.14 ed E 17.13).

¹⁶ BURGMANN 1991b.

¹⁷ La teoria 'slavo-isaurica' venne recepita soprattutto da Lubor Niederle (1865-1944), il quale negli undici volumi di *Slovanské starožitnosti* (Praha 1902-1934; *Manuel de l'antiquité slave. L'histoire*, Paris 1923, 26 e *La civilisation*, Paris 1926, 173) si era riproposto di continuare l'opera di Pavel Šafarik (1795-1861) e Josef Jireček (1825-1888: II.2, 1910, 296).

¹⁸ HAXTHAUSEN 1847 (*contra*: ČIČERIN 1858, 57-58 e GUERRIER, ČIČERIN 1878, 197, 200 e 206).

¹⁹ WALIKI 1964; inoltre, RIASANOVSKY 1952. Sul tema, alla luce di quanto si leggerà in seguito, anche, postumo, VERNADSKY 1978, 79-81.

Questa si svolgeva, tra le altre cose, proprio sul valore ideologico da attribuire all'elemento della proprietà collettiva della terra, che via via si era andato perdendo in Occidente, mentre, invece, nei Balcani e quindi appunto in Russia avrebbe continuato a persistere rispettivamente come *zadruga*²⁰ e *obščina* (e, in una prospettiva diacronica, come *verv'* nella Rus', concetto che avrebbe coinciso, poi, con quello di *mir*, il 'villaggio-mondo' della cultura russa); si trattava di un vasto argomento di carattere storico-giuridico, ma fortemente legato ad un contesto politico: è noto, infatti, che quelli furono gli anni in cui lo zar Alessandro II, che avrebbe pagato ciò con la vita nell'attentato esplosivo del 13 marzo 1881 a San Pietroburgo, promosse, partendo da un celebre provvedimento del 1861, la riforma agraria che in maniera progressiva iniziò ad emancipare il popolo dalla servitù della gleba²¹.

Del resto, il mito della 'democrazia slava', che risaliva soprattutto ad un famoso (quanto misterioso) passo di Procopio a proposito di Sclavini e Anti in *De bello Gothico* 3.14.22²², fu caro alla storiografia russa tanto pre quanto postrivoluzionaria e la questione della proprietà collettiva della terra, di conseguenza, ne sarebbe divenuto un sicuro punto di emersione; la storiografia sovietica, inoltre, sulla scorta di certe teorie soprattutto engelsiane che erano giunte ad immaginare una fase precedente la formazione delle classi sociali²³, avrebbe elaborato, esattamente negli anni Trenta, il concetto di 'democrazia militare'²⁴, ragionando, tra le altre fonti, sullo *Strategikon* di Maurizio (12.5)²⁵.

Curiosamente, comunque, fu ancora una volta in Russia, in seguito ai lavori di Fedor Ivanovič Uspenskij (1845-1928)²⁶ e di Aleksej Stepanovič Pavlov (1832-1898)²⁷ sui *Knigi Zakonnye*²⁸, che Boris Amfianovič Pančenko (1872-1920)²⁹ iniziò a mettere in crisi queste visioni³⁰: egli, all'inizio del secolo scorso³¹,

²⁰ Per qualche primo riferimento, CURTA 2001; inoltre, RICHARDS 1986 insieme con BYRNES 1976.

²¹ LEONARD 2010, ma anche SAUNDERS 1992; inoltre, PIPES 1997².

²² ... ἄλλ' ἐν δημοκρατία ἐκ παλαιοῦ βιοτεύσι...

²³ Soprattutto in *Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats*, Hottingen bei Zürich 1884.

²⁴ LOVČENKO 1938 e MIŠULIN 1939; quindi, GORIANOV 1939a e GORIANOV 1939b.

²⁵ DENNIS 1984; DENNIS, GEMILLSCHEG 1981.

²⁶ USPENSKIJ 1883a.

²⁷ PAVLOV 1885.

²⁸ La raccolta, di cui il più antico manoscritto risale alla metà del XIV secolo, comprende, oltre al *Nómos georgikós*, la cd. *Legge sulle Pene* e cioè Proch. 39 e 40, la *Legge sul Divorzio* e cioè Proch. 11, infine il *Capitolo sui Testimoni* e cioè Proch. 27 ed E 14; cfr. KAISER 1980, 60 e FELDBRUGGE 2018, 63-64 (e prima ancora FELDBRUGGE 2009, 93-94).

²⁹ SJUZJUMOV 1964.

³⁰ GÓRECKI 1986 (insieme con GÓRECKI 1982).

³¹ PANČENKO 1903.

negò l'esistenza di una proprietà collettiva della terra all'interno di quella che sarebbe stata la 'comunità di villaggio' (NG 81)³² e ridimensionò la presenza di una tassazione superindividuale in capo a chi vi fosse appartenuto (NG 18)³³; proprio qui c'è un punto ulteriore su cui si sarebbe molto dibattuto a partire dalla pubblicazione del trattato sulla fiscalità in Cod. Marc. gr. 183³⁴, centrale per comprendere la reale portata della proprietà condizionale a Bisanzio³⁵.

Per inciso, in quel torno di tempo la bizantinistica russa, colpevole allo sguardo sovietico di slavofilia, non viveva un momento felice, nonostante per più di un decennio, dal 1918 al 1930, avesse funzionato una *Vizantijskaja Kommissija* [Commissione bizantina] creata soprattutto per l'edizione e la traduzione di testi greci³⁶: *Vizantijski Vremmenik* [Periodico bizantino], la rivista fondata a Mosca nel 1894 da Vasilij Grigorevič Vasil'evskij (1838-1899)³⁷, maestro di Alexander Alexandrovič Vasiliev (1867-1953)³⁸, il quale sarebbe fuggito dalla Russia per arrivare, grazie ai buoni uffici di Michail Ivanovič Rostovcev (1870-1952)³⁹, all'University of Wisconsin-Madison⁴⁰ nel 1925⁴¹, era stata chiusa nel 1927⁴² per risorgere soltanto dopo vent'anni, nel 1947; d'altronde, addirittura nell'anno terribile del 1917 era morto Konstantin Nikolaevič Uspenskij (nato nel 1874), uno dei principali demolitori delle

³² GÓRECKI 2004.

³³ GÓRECKI 1996.

³⁴ ASHBURNER 1915 e DÖLGER 1927; inoltre, OSTROGORSKY 1927, OSTROGORSKY 1931 e OSTROGORSKY 1958. Comunque, SETTON 1953 e soprattutto BRAND 1969 (anche sul meno conosciuto *Trattato di Zavorda*, per cui KARAYANNOPULOS 1966). Infine, per ulteriori riferimenti, BRANDES 2002.

³⁵ Nel caso di mancato pagamento da parte del contadino povero, oltre all'ἐπιβολή, introdotta da Giustiniano per imporre una tassazione collettiva al villaggio d'appartenenza, abbiamo l'ἀλληλέγγυον, istituito da Basilio II nel 1002 e abolito da Romano III Argiro nel 1028, con cui si obbligava il proprietario vicino; quindi, i κλάσμα e cioè le terre abbandonate da più di trent'anni e requisite dallo Stato (*adiectio sterilium*). A riguardo, in particolare, GÓRECKI 1981.

³⁶ BARYNINA 2008.

³⁷ Almeno, VASIL'EVSKIJ 1878.

³⁸ TUDORIE 2012.

³⁹ I due, insieme con Michail Michailovič Karpovič (1888-1959: VERNADSKY 1959a), che era emigrato in America già nel 1917, si erano conosciuti, precedentemente alla Prima guerra mondiale, presso il cenacolo intellettuale del sociologo Alexander Sergejevič Lappo-Danielevskij (1863-1919: VERNADSKY 1919 e poi VERNADSKY 1929c); Rostovcev era stato allievo di un grande storico dell'arte nonché bizantinista, Nikodim Pavlovič Kondakov (1844-1925: VERNADSKY, 1925a e VERNADSKY 1926), esule a Praga e in onore del quale venne fondata, nel 1927, la rivista *Seminarium Kondakovianum* (cfr. LOVINO 2017).

⁴⁰ WES 1990.

⁴¹ VASILIEV 1929 [1925].

⁴² VASILIEV 1927.

tesi, appunto, slavofile⁴³ (soprattutto riguardo alla comunità di villaggio, che, piuttosto, sarebbe derivata, attraverso l'enfiteusi e il *quasi dominium* del Codice Teodosiano, dalla κώμη dell'Egitto tolemaico⁴⁴). E le cose sarebbero cambiate soltanto da un certo punto in avanti⁴⁵.

Il dibattito sul *Nómos georgikós*, comunque, riprese vigore tra le due guerre – al contrario, un periodo destinato a rivelarsi quale autentico ‘stato di grazia’ per la bizantinistica europea⁴⁶ – grazie allo storico russo Georgij Vladimirovič, ma poi meglio noto come George, Vernadsky (1888-1973), il quale, anch'egli in fuga dagli eventi rivoluzionari – Perm' (1917), Kiev (1918), Simferopol' in Crimea (1918-1920), Costantinopoli (1920), Atene (1921) e quindi Praga (1922) – e prima di approdare a Yale nel 1927 attraverso l'aiuto sempre del Rostovcev, che, a sua volta, vi era giunto due anni prima, pubblicò, quando era ancora in servizio presso la Facoltà Giuridica Russa di Praga⁴⁷, un importante articolo – *Sur les origines de la Loi agraire byzantine (Nóμος Γεωργικός)* (pp. 169-180), immediatamente preceduto da un altro lavoro in russo⁴⁸ – sul secondo numero della rivista belga *Byzantion*, appena nata per opera di Henri Grégoire a Brussels⁴⁹.

Nel giro di pochi anni, l'esilio statunitense avrebbe visto la pubblicazione di opere storiche fondamentali, di carattere generale⁵⁰: in tutte, anche se in modo

⁴³ USPENSKIJ 1961.

⁴⁴ USPENSKIJ 1917.

⁴⁵ Una trattazione esauriente sulla scuola russa è stata prodotta nell'ambito del progetto *Archives of the Russian Byzantinologists in St. Petersburg*, con la pubblicazione, a San Pietroburgo, di tre volumi da parte di Igor Pavlovič Medvedev: *Arhivy russkich vizantinistov v Sankt-Peterburge* (1995), *Rukopisnoe nasledie russkich vizantinistov v arhivach Sankt-Peterburga* (1999) e *Mir russkoj Vizantinistiki: materialy arhivov Sankt-Peterburga* (2004). Alexander Petrovič Kazhdan, comunque, a partire dal 1968 aveva tenuto su *Byzantion* la rubrica *La byzantinologie soviétique*; inoltre, SORLIN 1967 e SORLIN 1972, e prima ancora IRMSCHER 1956; si vedano anche UDAL'COVA 1957 e UDAL'COVA 1969; infine ROZENBERG, ČESNOKOVA 1991.

⁴⁶ Vennero fondate diverse riviste scientifiche che sarebbero subito divenute di fondamentale importanza: *Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher* (Berlino 1920), *Byzantion* (Bruxelles 1924), *Ἑπετερία Βυζαντινῶν Σπουδῶν* (Athina 1924) e *Studi bizantini e neoellenici* (Roma 1924), *Byzantinoslavica* (Praga 1929), *Revue des études byzantines* (Paris 1932); ancora, nel 1924 tra Monaco di Baviera e Berlino vedeva la luce, ad opera di Franz Dölger, il fascicolo iniziale dei *Regesten der Kaiserurkunden der oströmischen Reiches von 565 bis 1543*; inoltre, iniziarono ad essere celebrati i primi congressi internazionali di studi bizantini, partendo da Bucarest sempre nel 1924, poi a Belgrado nel 1927, ad Atene nel 1929, a Sofia nel 1934 e a Roma nel 1936.

⁴⁷ RIHA 1958 e ben più recentemente KRAKOVSKY 2018.

⁴⁸ VERNADSKY 1924; inoltre, VERNADSKY 1925c.

⁴⁹ Egli fu allievo di Karl Krumbacher (1856-1909), il fondatore, nel 1892 a Monaco, della *Byzantinische Zeitschrift*.

⁵⁰ VERNADSKY 1929a, con *Preface* del Rostovcev; poi, insieme col Karpovič, i primi due volumi di una storia delle Russia: VERNADSKY 1943 e VERNADSKY 1948a; quindi, VERNADSKY

diverso, era presente la celebre (ma altrettanto osteggiata) teoria euroasiana⁵¹, frutto anche di una forte influenza da parte del proprio maestro, Vasilij Osipovič Kliučevskij (1841-1911)⁵²; ciò non toglie, però, che egli si andasse appassionando a questioni bizantinistiche di carattere storico-giuridico, un campo che non avrebbe mancato e smesso di esplorare⁵³.

Nel contributo appena evocato egli evidenziava innanzitutto la contraddizione esistente, riguardo alla proprietà agricola, tra il senso di ‘comunità’ del *Nómos georgikós* e quello di ‘privatezza’ del diritto romano proveniente dalla compilazione giustiniana (p. 169) e, in secondo luogo, seguendo la linea dello Zachariae von Lingenthal, come gli imperatori iconoclasti avrebbero riconsegnato la libertà perduta al ceto contadino per mezzo dell’istituzione della proprietà collettiva e in concomitanza, appunto, con la colonizzazione operata dalle genti slave (p. 170); i tre punti fondamentali della «théorie slavo-isaurienne» venivano individuati in queste tre ipotesi: «la loi agraire reflète les formes de l’agriculture communale», «dans la loi agraire, la commune rurale est le résultat de l’influence du droit agraire slave sur le droit byzantin» e «d’après la loi agraire, l’organisation de l’agriculture communale est un des actes de la législation des Iconoclastes, c’est-à-dire que l’époque de l’apparition de cette loi agraire doit, comme celle de l’Eclogè, se rapporter au milieu du VIII^e siècle» (p. 171), mentre il richiamo al pensiero del Pančenko – l’Ashburner era stato di opinione contraria, non ravvisando una similitudine tra *Eklogè* isaurica e *Nómos georgikós* (p. 172) – che aveva visto nel VII secolo il momento formativo della raccolta era funzionale ad indentificare l’imperatore in apertura – κεφάλαια νόμου γεωργικῆ κατ’ἐκλογὴν ἐκ τοῦ Ἰουστινιανοῦ βιβλίου (e non τῶν βιβλίων) – quale Giustiniano II Rinotmeto, regnante per la prima volta dal 668 al 695 e protagonista del concilio ecumenico Quinistesto o Trullano del 692 (pp. 172-173); il discorso continuava «sur la commune foncière des paysans libres» che viene definita *koinonía* di *georgoi* (p. 174) e sul termine, in senso generale, *idíos* – ὁ ἴδιος ἀγρός insieme con ὁ κύριος τῆς χώρας (p. 175): ‘privé’ secondo il Pančenko (p. 176) e ‘particulier’ secondo il noto trattato fiscale (p. 177) – e, in senso specifico, sugli *idía* in Egitto (p. 178); dopo la notizia che a seguito della conquista araba di Alessandria, che cadde

1936 e quindi VERNADSKY 1953 (III) – e intanto, VERNADSKY 1959b – VERNADSKY 1959 (IV) e VERNADSKY 1969 (V).

⁵¹ A proposito, per esempio, HELPERIN 1982.

⁵² KLIUČEVSKIJ 1885 e 1887, oltre ad una storia della Russia in diversi volumi.

⁵³ Oltre a VERNADSKY 1946, VERNADSKY 1947 (su cui GSOVSKI 1947). Sulla *Russkaja Pravda*, che vi viene presa ampiamente in considerazione, rinviamo a MINALE 2008 (a proposito di BARANOWSKI 2005). Prima, VERNADSKY 1928 e VERNADSKY 1931. Riguardarono l’orientamento ‘euroasiano’, invece, VERNADSKY 1935 e VERNADSKY 1951.

il 29 settembre del 543, i funzionari imperiali avrebbero abbandonato quelle terre (p. 179), infine, l'A. affermava che «Il me semble que l'apparition de la loi agraire byzantine, pour être comprise, doit être replacée dans ce même cadre historique» (p. 180).

Questa nuova presa di posizione venne seguita, almeno in parte⁵⁴, da Georgij Aleksandrovič Ostrogorsky (1902-1976)⁵⁵, il quale la mise in connessione con lo sviluppo dell'ordinamento tematico⁵⁶ di Eraclio e del nipote Costante II Pogonato⁵⁷ e con la questione storica, invero gigantesca e di cui allora si iniziava a disputare, del feudalesimo bizantino⁵⁸.

Del resto, lo stesso Vernadsky, anni dopo, avrebbe a suo modo affrontato il problema, divenuto, intanto, centrale nel panorama storiografico sovietico, del feudalesimo nelle terre russe⁵⁹; sulla medesima ampia questione si era espresso pure il Vasiliev, qualche tempo prima, ma considerando più in particolare, appunto, il mondo bizantino⁶⁰.

Il dibattito sul feudalesimo bizantino, ancora una volta, aveva visto la propria origine in Russia, dove la presenza del concetto di *pomestye*, la proprietà condizionale che fu caratteristica della gestione personalistica delle conquiste territoriali e causa della trasformazione dei principati (*knjazstvo*, al singolare) in appannaggi (*udel'*)⁶¹, aveva dato inizio ad un serrato confronto con le esperienze vissute dall'Occidente e con la storiografia europea che andava facendo del modello feudale una vera e propria categoria generale⁶²; la storiografia sovietica, invece, avrebbe legato il tema al colonato del mondo romano tardoantico⁶³, periodo che venne considerato, d'altronde, un autentico

⁵⁴ OSTROGORSKY 1930 e OSTROGORSKY 1963³, 75 ss. (cfr. ed. it., 126-127 nt. 16, dove una breve, ma ottima storia della storiografia sul *Nómos georgikós*).

⁵⁵ KREKIĆ 1995; inoltre, KAZHDAN 1978.

⁵⁶ Era il momento in cui si continuava a discutere GELZER 1899; peraltro, GELZER 1909 evidenziava l'interesse che una parte importante della storiografia sul tema professava per la matrice egiziana della proprietà collettiva della terra: a riguardo, GÓRECKI 1986b.

⁵⁷ OSTROGORSKY 1961.

⁵⁸ OSTROGORSKY 1954 e OSTROGORSKY 1962 (insieme con SVORONOS 1959); ancora, sull'istituto della *protimesis*, OSTROGORSKY 1947; infine, OSTROGORSKY 1956 (e OSTROGORSKY 1966²).

⁵⁹ VERNADSKY 1939 (da VERNADSKY 1938 e quindi VERNADSKY 1948b).

⁶⁰ VASILIEV 1933.

⁶¹ Per tutti, GREKOV 1935.

⁶² Per una visione generale – a parte AA.Vv. 1974 e prima WERNER 1967 – KÖPSTEIN, WINKELMANN 1976 e WINKELMANN, KÖPSTEIN, DITEN, ROCHOW 1978; inoltre, HALDON 1989 insieme con SARRIS 2010. In ambito italiano, CARILE 2000 e in senso diverso GALLINA 1995. Citiamo, infine, ZAKYTHINOS 1948 e quindi WATANABE 1965.

⁶³ Arnaldo Marccone, che ha curato l'edizione italiana di ROSTOVCEV 1910 (in proposito, MARCONE 1989 e MARCONE 1993), ha contribuito molto allo studio – oltre che dell'ideologia dello storico russo, poi naturalizzato americano: ROSTOVCEV 1926 (di nuovo, MARCONE 2001

‘laboratorio’ (nel senso di un superamento, in modo più o meno rivoluzionario, del modo di produzione schiavistico)⁶⁴.

Ad ogni modo, tutti e tre gli approcci di allora al mondo feudale⁶⁵, quello sociale, che proprio in quegli anni, per l'esattezza nel 1929, vedeva nella scuola degli *Annales*⁶⁶ di Marc Bloch⁶⁷ e Lucien Febvre, impostata tra attenzione alla marginalità e culto dell'antidogmatismo, un imprescindibile punto di partenza, quello giuridico rappresentato, tra gli altri, dalla speculazione di Francois-Louis Ganshof sul ruolo del potere statale centrale⁶⁸ e quello economico, appunto, su quel modo di produzione che sarebbe stato approfondito, è appena il caso di dirlo, dagli studiosi sovietici, i quali preferirono parlare di rapporti sociali piuttosto che di strutture istituzionali, videro un loro sapiente utilizzo riguardo alla grande questione del feudalesimo bizantino.

Tralasciando per un istante proprio la storiografia sovietica, che recupereremo più avanti, occorre segnalare che l'analisi del *Nómos georgikós*, in relazione ai primi due approcci, ebbe un ruolo assolutamente rilevante, sia per il concetto di ‘comunità di villaggio’, unità fiscale divisa tra *ὁμάς* e *κοινότης* (che a sua volta si distingueva in *ἀγρίδια* e *προάστεια*, cioè coltivazioni dirette e coltivazioni indirette) e dotata di una certa capacità giuridica⁶⁹, sia per l'antagonismo tra *δύνατοι* e *πένητες*, ovvero tutti gli altri soggetti (*στρατιώται* e contadini liberi, gradualmente, poi, *πάροικοι* sottoposti alle *ἀγγαρείαι*, infine, *μίσθιοι* ovvero lavoratori a giornata e *δούλοι*, servi)⁷⁰, che a seguito della Quarta Crociata si sarebbe cristallizzato nella struttura delle investiture militari⁷¹.

insieme con MARCONE 1994) – della storiografia dell'istituto: MARCONE 1985 e MARCONE 1988; inoltre, per qualche ulteriore indicazione bibliografica, BUCCI 1998. Per una visione, invece, che tende a ridurre l'istituto ad un'invenzione appunto della storiografia e delle sue battaglie ideologiche, CARRIÉ 1975 insieme con CARRIÉ 1982 e CARRIÉ 1983.

⁶⁴ La rivista *Vestnik Drevnei Istorii* [Rivista di storia antica] venne fondata nel 1937 anche per accogliere il dibattito sul colonato: SERGIEV 1938 e, dopo altri interventi, RANOVIČ 1951, due anni prima della morte di Stalin; anche tre figure che incontreremo più avanti si confrontarono con il grande tema: SJUZUMOV 1951, KAZHDAN 1953 e UDAL'COVA 1955. In Italia, soprattutto Francesco De Martino affrontò l'argomento in chiave marxistica, ma senza radicalismo: DE MARTINO 1987a e DE MARTINO 1988; DE MARTINO 1993; DE MARTINO 1967 e 1975²; DE MARTINO 1980, 409-423. Inoltre, MAZZA 1978.

⁶⁵ ALBERTONI 2015.

⁶⁶ BURGUIÈRE 1979; inoltre, STOIANOVICH 1976.

⁶⁷ BLOCH 1939 e BLOCH 1940. Per alcune riflessioni sul contesto orientale, PATLAGEAN 1988; inoltre, PATLAGEAN 1975. Infine, ARCANGELI 2009.

⁶⁸ GANSHOF 1944.

⁶⁹ Si veda, comunque, KAPLAN 1992, 185-218, oltre a TEALL 1971.

⁷⁰ SVORONOS 1956.

⁷¹ FERLUGA 1961 e FERLUGA 1976.

È un dato di fatto, peraltro, che il VI Congresso Internazionale di Studi Bizantini si svolse, poco dopo, nel 1948, esattamente a Parigi, dove così possente era il dibattito, in generale, sul feudalesimo.

Nel contesto orientale, invece, oltre all'analisi di particolari aspetti della proprietà ecclesiastica (*charistikíon*)⁷² e di varie forme di privilegio, come la *prostasía* (patronato) e l'allora più recente *exousía* (immunità)⁷³, ma anche il *koufismós* (alleggerimento) e la *sumpáttheia* (esenzione), gli sforzi degli studiosi si concentrarono sull'istituto della *prónoia*⁷⁴, la proprietà condizionale che avrebbe avuto una grande diffusione soprattutto in ambito slavo-meridionale.

Il tema era stato inaugurato dal già incontrato Uspenskij, autore, tra l'altro, anche di una fortunata storia dell'impero bizantino⁷⁵, con due notevoli interventi⁷⁶, ma era stato ripreso proprio tra gli anni Venti e Trenta e, proprio in ambito balcanico⁷⁷, da Petūr Matafčiev a Sofia⁷⁸ e in seguito sempre dall'Ostrogorsky a Belgrado⁷⁹.

Nel frattempo, l'eco della discussione sul *Nómos georgikós*, tra i bizantinisti, era giunta anche Italia dove nel 1927 da una parte Giannino Ferrari dalle Spade redigeva un'interessante cronaca del II Congresso Internazionale di Studi Bizantini tenutosi nello stesso anno ancora a Belgrado⁸⁰ e dall'altra Aldo Albertoni dava alle stampe una prima panoramica del diritto bizantino⁸¹: peraltro, occorre registrare che il rapporto scientifico che quest'ultimo ebbe con il Vernadsky sarebbe stato piuttosto stretto⁸².

⁷² CHARANIS 1948.

⁷³ USPENSKIJ 1923.

⁷⁴ BARTUSIUS 2012; inoltre, MLADENOVIĆ 1956, HOHLWEG 1967 e, per un'impostazione storiografica, KAZHDAN 1966; ancora, MAGDALINO 1997; infine, per un'ottica differente, AHRWEILER 1980.

⁷⁵ *Istorija vizantinskoj imperii* a partire dal 1913 a San Pietroburgo.

⁷⁶ USPENSKIJ 1883b e USPENSKIJ 1883/1884/1885 (cfr. OSTROGORSKY 1948a).

⁷⁷ Nello stesso anno e sempre in ambito bulgaro propendeva per un'origine tutta balcanica ZLATARSKI 1913, 200.

⁷⁸ *Vojniški zemi i vojnici v Vizantija prez XIII-XIV v.* [Organizzazione militare e terre militari nell'impero bizantino], in *Spisanie na Bŭlgarskata Akademija na Naukite* [Quaderno dell'Accademia Bulgara delle Scienze] 27, 1923, 1-113, 37-61 (= *Izbrani proizvedenija*, I, Sofija 1973), 518-652, 561-589.

⁷⁹ OSTROGORSKY 1951 (e prima OSTROGORSKY 1948).

⁸⁰ FERRARI DALLE SPADE 1927, in particolare 288 ss., sulla storia del diritto, dove viene ricordato N.A. Constantinescu, il quale dagli interventi di Belgrado e di Bucarest avrebbe tratto CONSTANTINESCU 1924 e COSTANTINESCU 1927 (cfr. GEORGESCU-TISTU 1930, 126). Lo studioso, all'epoca a Padova come allievo di Nino Tamassia, negli anni seguenti avrebbe ricoperto un ruolo di rilievo nel panorama della giusbizantinistica italiana: FERRARI DALLE SPADE 1936/1937; inoltre, FERRARI DALLE SPADE 1939 e ancora FERRARI DALLE SPADE 1930 e FERRARI DALLE SPADE 1938.

⁸¹ ALBERTONI 1927; inoltre, dobbiamo qui ricordare ALBERTONI 1929/1930.

⁸² L'Albertoni, nella bibliografia iniziale, oltre a ricordare le edizioni di Contardo Ferrini e Walter Ashburner, aggiunge anche «G. Vernadskij, *Sur les origines du νόμος γεωργικός*, di

Addirittura, ancora il Vernadsky, sempre nell'articolo appena ricordato, avrebbe citato, curiosamente, un intervento per la rivista dell'Istituto per l'Europa Orientale⁸³ di Nicola Turchi, prete modernista vicino ad Ernesto Buonaiuti (e autore di un volume in tema di cultura bizantina)⁸⁴, in cui il *Nómos georgikós* era attribuito, secondo la solita tesi dello Zachariae von Lingenthal, a Leone III Isaurico (p. 170 nt. 2)⁸⁵.

E, come noto, ci sarebbe stato anche chi immaginò un'origine italica della raccolta, ragionando soprattutto sulla sua costante presenza in numerosi manoscritti provenienti dal nostro Meridione⁸⁶.

Questa 'perifericità' del *Nómos georgikós*, del resto, veniva fortemente sostenuta dalla dottrina che andava studiando lo *Zakonik*, termine⁸⁷ con cui si identificava (e tutt'ora si identifica) la legislazione varata da Stefan Uroš IV Dušan nella dieta di Skopije il 21 maggio 1349 (135 articoli) e aumentata a Serres tra il 1353 e il 1354 (66 articoli)⁸⁸.

In Serbia, gli anni tra le due guerre mondiali furono caratterizzati, per quanto concerne la storia del diritto locale in età medievale e i suoi rapporti con le fonti giuridiche bizantine, dall'opera di Aleksander Vasilievič Soloviev

prossima pubblicazione in "Byzantion", vol. II» (ALBERTONI 1927, 50); inoltre, ci tiene a precisare: «Osservazioni anche qui intorno ad eventuali influssi stranieri, e particolarmente slavi, in tale legislazione agricola degli Imperatori Isaurici» (51). Nell'*Introduzione* (5 ss.), l'A. ricorda come la genesi del volume fosse stata nel desiderio di Francesco Brandileone, il quale – almeno, BRANDILEONE 1930 e BRANDILEONE 1928 (contro Giuseppe Salvioli) – gli avrebbe affidato appunto il compito di corredare la neonata *Rivista di studi bizantini e neoellenici* di una «succinta, ma completa» sintesi del diritto bizantino. Il Vernadski avrebbe ricordato l'Albertoni con VERNADSKY 1929 e quindi con VERNADSKY 1937.

⁸³ Cfr. MAZZITELLI 2016.

⁸⁴ TURCHI 1915.

⁸⁵ TURCHI 1927.

⁸⁶ DÖLGER 1945, 47-48 e SIMON 1976, 116. Uno storico del diritto croato (nato e morto a Trieste), Antun Dabinović (1882-1964), cacciato dall'Università di Zagabria nel 1945, sostenne un'origine occidentale e però balcanica (DABINOVIĆ 1940b); nello stesso anno, DABINOVIĆ, 1940a; per Lujo Margetić (1920-2010), studioso sempre croato, ma che operò soprattutto nel contesto jugoslavo, presso l'Università di Fiume/Rijeka, la raccolta sarebbe appartenuta al diritto romano postclassico (MARGETIĆ 1982, oltre a MARGETIĆ 1985, in cui la tesi di un complesso privato di sentenze redatto a Tessalonica, sempre per le regioni balcaniche; *contra* KÖPSTEIN 1995); più recentemente la tesi del compendio di decisioni è stata sostenuta in PIELER 2008. Potrà essere utile ricordare, poi, che vi è una parafrasi del nostro testo nel *Prochiron legum sive Calabriae* in Vaticanus Graecus 845 (BRANDILEONE, PUNTONI 1895; inoltre, MATINO 2006, ma soprattutto ROGNONI 2021, 774 ss.).

⁸⁷ Esso rappresenta una sineddoche poiché conferisce il nome di una parte al tutto. Rinviamo semplicemente a RADOJČIĆ-KOŠTIĆ 2006, su cui MINALE 2009; inoltre, NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU 2000 e BUBALO 2015; infine, ANGELINI 2014 (in particolare 136-143 sulle edizioni e 143-144 sulle traduzioni) insieme con ANGELINI 2012a. L'edizione di riferimento è tutt'ora RADOJČIĆ 1960 insieme con i cinque volumi che riproducono i diversi esemplari.

⁸⁸ Secondo il testimone di Prizren, edito da Stojan Novaković: cfr. nt. 93.

(1890-1971)⁸⁹, che produsse lavori fondamentali proprio sullo *Zakonik*⁹⁰ e sulla sua imprescindibile componente romano-bizantina⁹¹; ricordiamo, inoltre, anche Nikola Radojčić, il quale già nel 1924, in una sede rumena, approfondiva i medesimi argomenti⁹².

La raccolta si presenta suddivisa in tre parti⁹³ corrispondenti ciascuna, oltre ad un nucleo di diritto consuetudinario chiamato anch'esso *Zakonik*, alla versione serba del *Syntagma Alphabeticum* di Matteo Blastares (definita in dottrina *abrégé*)⁹⁴ e alla *Lex Iustiniani* (*Justinijanov Zakon*)⁹⁵, una traduzione⁹⁶, appunto, della legge agraria, di cui vi è anche testimonianza in alcuni manoscritti di epoca tardomedievale⁹⁷: il testo, che va dai 33 articoli dei testimoni più risalenti⁹⁸ ai 25 dell'esemplare, tardo, di Rekovac (1701 a Praga), quando, ad un certo punto, l'intero *Zakonik* divenne duplice a causa dello smembramento del *Syntagma abrégé*, arrivò a contenere fino a 87 articoli e prese il nome di *Lex Constantini et Iustiniani* (*Zakon cara Konstantina i Justinijana*)⁹⁹.

Da lì un'importante edizione rumena risalente alla fine del XVI secolo e nota come *Soudatz* (*Zakon Konstantina Jyustiniana*)¹⁰⁰: la legge agraria bizantina nella versione serba, infatti, venne tradotta e utilizzata in larga misura nei principati danubiano-valacchi¹⁰¹, fino ad approdare alla *Carte românească de învățătură de la pravilele împărătești* (ovvero *Pravila lui Vasile*

⁸⁹ MINALE 2020; inoltre, MIRKOVIĆ, KRŠLJANIN 2016.

⁹⁰ SOLOVIEV 1928b e SOLOVIEV 1929.

⁹¹ SOLOVIEV 1928a, quindi SOLOVIEV 1936 e SOLOVIEV 1939; SOLOVIEV 1959; inoltre, dalla collaborazione con Vladimir Mošin (1894-1997), SOLOVIEV, MOŠIN 1936.

⁹² RADOJČIĆ 1924; inoltre, RADOJČIĆ 1949/1950. Ancora, nella prospettiva del Savigny, TARANOVSKI 1922 e poi TARANOVSKI 1931.

⁹³ L'ipotesi di una struttura tripartita venne per la prima volta formulata da FLORINSKIJ 1888 (307-321 sul *Syntagma* originario tradotto in slavone e 322-439 sul *Syntagma* cd. *abrégé*), seguito dallo Soloviev; oltre a NOVAKOVIĆ 1898, anche MOŠIN 1949 e MOŠIN 1951.

⁹⁴ Ricorriamo al termine utilizzato sempre da Soloviev nell'intervento del 12 aprile 1927 al II Congresso Internazionale di bizantinistica e apparso come SOLOVIEV 1928a, già citato.

⁹⁵ Da ultimo, MARKOVIĆ 2007, riguardante i testimoni dell'Athos (codice tripartito) e di Baranja (codice bipartito), su cui ANGELINI 2012b; inoltre, ANGELINI 2013 (e adesso ANGELINI 2019).

⁹⁶ BURGMANN 2005 (insieme con BURGMANN 1991).

⁹⁷ RADOJČIĆ 1955; più recentemente, BLAGOJEVIĆ, ČAVOŠKI 2007.

⁹⁸ Hodoš (XV sec. a Praga): HUBÉ 1880 (su cui ANGELINI 2018, 13); inoltre, VLAINAĆ 1903.

⁹⁹ A parte STROHAL 1911, ANDREEV, CRONT 1971 (ma anche CRONT 1974).

¹⁰⁰ ANDREEV 1972 (rec. GEORGESCU 1976); inoltre GEORGESCU 1968.

¹⁰¹ ZEPOS 1954 e ZEPOS 1966 insieme con GEORGESCU 1969, oltre a ARION 1929 e GEORGESCU, POPESCU 1970 (rec. SIMON 1971); ancora, CRONT 1970 e MARCU 1980 insieme con POPESCU-MIHUȚ 1996). Sulla recezione dello *Zakonik* di Dušan, MARCU 1988 e MARCU 1989; infine, occorre citare PERETZ 1905. Per i necessari riferimenti, comunque, senza dimenticare GEORGESCU 1980 (e prima ancora GEORGESCU 1974), JOUDIQU 1988.

Lupu), il codice moldavo voluto dal *voivoda* di Moldavia Vasile Lupu nel 1646¹⁰², quindi nell'*Indreptarea Legii cu Dumnezeu* del 1652 dal collega di Valacchia Metei Besarab¹⁰³.

E anche in Romania, come era accaduto in Russia, lo studio del *Nómos georgikós* si legò a ragioni politiche connesse con il problema della distribuzione e dello sfruttamento della terra: nel 1907, quando la giovane nazione balcanica fu scossa da una violenta rivolta agraria¹⁰⁴, Nicolae Iorga (1871-1940)¹⁰⁵, allora e poi tra le due guerre mondiali il maggiore corifeo della bizantinistica rumena¹⁰⁶, prese posizione contro il latifondismo¹⁰⁷, giungendo a scrivere con estrema decisione sulla questione della terra¹⁰⁸; il tema era cruciale, visto che nel 1922 il governo del generale Alexandru Averescu aveva varato – andando, purtroppo, incontro ad un fallimento – appunto la riforma agraria.

Altra tematica caratteristica del *Nómos georgikós* che trovò nella legislazione serba (e in quella rumena) una propria sicura conferma e che di conseguenza divenne oggetto di interesse da parte di quella storiografia fu rappresentata dalla convivenza, insieme, di ordinamento bizantino e diritto consuetudinario¹⁰⁹.

In Bulgaria, per esempio, questo era stato l'argomento della serie in cinque volumi¹¹⁰ pubblicata da un altro storico insigne, Stefan Savov Bobčev (1853-1940)¹¹¹; negli anni Trenta, poi, vi era stata pubblicata una nuova edizione dell'*Eklogé isaurica*¹¹² (preceduta, di pochissimo, da un'altra in Romania)¹¹³.

¹⁰² LONGINESCU 1912; inoltre, *Carte românească de învățătură. Ediție critică*, București 1961.

¹⁰³ *Indreptarea legii, 1652. Ediție critică*, București 1962; inoltre, CRONT 1960.

¹⁰⁴ EIDELBERG 1974.

¹⁰⁵ Intellettuale poliedrico (IORGA 1936-1939) e dalla vita intensa (IORGA 1934), fu molto legato all'Italia (IORGA 1930); Rettore dal 1929 dell'Università di Bucarest, ricoprì, da liberale di tendenze conservatrici, il ruolo di Primo Ministro nel 1931-1932 e di consigliere del sovrano Carlo II: venne rapito e assassinato il 27 novembre 1940 da un commando della Guardia di Ferro.

¹⁰⁶ Per esempio, tutti in lingua francese, IORGA 1913, IORGA 1934 e IORGA 1935; inoltre, IORGA 1936; infine, IORGA 1924; aveva fondato, proprio nel 1924, la *Revue historique du sud-est européen*. Si veda, uno per tutti, LAURENT 1946, ma anche STANESCU 1971 insieme con PIPPIDI 1972 e GRIGORAS, BUZATU 1971 e BUZATU, MARINESCU 1994.

¹⁰⁷ VALOTA CAVALLOTTI 1977, 72 ss.

¹⁰⁸ IORGA 1929.

¹⁰⁹ ANDREEV 1971 (insieme con ANDREEV 1970).

¹¹⁰ *Sbornik na bŭlgarski juridičeski običaj* (Plovdiv 1897, poi Sofia 1902, 1915, 1917 e 1927). Inoltre, BOBČEV 1896; BOBČEV 1903; BOBČEV 1910; ancora, BOBČEV 1925 e BOBČEV 1933).

¹¹¹ CLARKE 1943; inoltre, TIMOVA, CVETOLUB 1999.

¹¹² BLAGOEV 1932. A proposito, ADRÉEV 1961.

¹¹³ SPULBER 1929. Cfr. CRONT 1968.

La *Lex Iustiniani*, comunque, a parte qualche tributo pagato, appunto, al solito diritto consuetudinario¹¹⁴, visse, com'è logico che fosse, uno strettissimo rapporto con le fonti bizantine provenienti dal meridione greco, argomento che fu abbondantemente investigato (anche se non sempre con il dovuto successo).

Derivano per via diretta dal *Nómos georgikós* gli articoli dal 13 al 25 e in particolare, secondo le concordanze individuate sulla base all'edizione del testo dell'Ashburner: 13 = NG 16; 14 = NG 13; 15 = NG 15 e 16 = NG 14 (ognuno su questioni relative all'affitto della terra); 17 = NG 1 (sulla salvaguardia dei confini attraverso la confisca delle sementi e del raccolto); 18 = NG 3 (sullo scambio della terra e sulla sua validità giuridica)¹¹⁵; 19 = NG 4 (sullo scioglimento delle comunità contadine), 20 = NG 6 e 21 = NG 7 (sulle dispute inerenti alla terra e ai loro confini); 22 = NG 9 e 10 (sulla posizione dei coloni, chiamati *μορτίται*, e sul furto del raccolto); 23 = NG 12 (ancora sull'affitto della terra); 24 = NG 17 e 25 = NG 2 (sull'occupazione della terra con o senza il consenso del proprietario)¹¹⁶.

11 e 33 provengono rispettivamente, invece, dalla celebre novella sulla *protímesis* di Romano Lecapeno del 922¹¹⁷ e da B. 60.9.1 e Proch. 39.48, che riguardano entrambi l'antica *actio adversus mensorem qui falsum modum dixerit* (D. 11.6.1, Ulp. 24 *ad ed.*)¹¹⁸; la norma di apertura, che considera le conseguenze giuridiche del mancato rispetto di un impegno assunto per iscritto, deriverebbe dalla *Synopsis Basilicorum* (Δ-41.9)¹¹⁹ come anche 8, indirettamente sulla *laesio enormis* (A-12-19)¹²⁰, mentre 4 (giudizio), 5 e 6 (chiamata del testimone) e 7 (corruzione del testimone) condividono con lo *Zakonik* una natura ancora una volta consuetudinaria, che riguardava la regolamentazione del processo.

Centrale è sempre il tema dell'uso comune e poi derivativo della terra: del resto, lo stesso *Zakonik* agli articoli 59 e 68 trattava della concessione

¹¹⁴ Ancora utile, a riguardo, VESNIĆ 1889.

¹¹⁵ Nel ms. di Rakovac l'art. 18 corrisponde in parte a NG 5: FLORINSKIJ 1888, 480-481.

¹¹⁶ MARKOVIĆ 1995, 257 nt. 29: il manoscritto serbo del *Nómos georgikós* conservato presso il monastero di Hilandar presenta, tuttavia, una numerazione differente e per la precisione 13 = NG 15, 14 = NG 11, 17 = NG 1, 18 = NG 4, 19 = 3, 20 = NG 5, 21 = NG 6, 22 = NG 8, 23 = NG 10 e 25 = NG 2 (258 nt. 35).

¹¹⁷ RUNCIMAN 1929, 224-228.

¹¹⁸ MAGANZANI 1997, 167-180 e poi MAGANZANI 2006; inoltre, BEUL 1998. Recentemente, VINCI 2009 (insieme con VINCI 2004, 317 ss.).

¹¹⁹ MARKOVIĆ 2007, 32-41 sulla scorta di HUBÉ 1880 e FLORINSKIJ 1888, 486. Inoltre, ANGELINI 2019, 46 ss.

¹²⁰ Oltre a BRASSLOFF 1912 e SOLAZZI 1921, SIRKS 1985 e STANOJEVIĆ 1990, in cui si cita ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1883 su uno scolio a B. 13.2.2 (*ἔρωταπόκρισις* di Stefano); inoltre, LANGER 2009. Si rinvia, comunque, a LAMBRINI 2021; sull'origine dell'istituto, PLATSCHKE 2011, ma anche BRAMANTE 2019, 401 ss.

pronoiararia, che con ogni evidenza si dovette atteggiare a strumento di gestione del potere territoriale, in chiave semif feudale, da parte dello *car* Stefan Dušan¹²¹.

Interessantissimo, di nuovo, l'articolo 11 sulla *protímesis*, il diritto di prelazione, forse di ascendenza egiziana¹²², che esisteva in capo ai vicini di un bene agricolo in vendita¹²³ e che era stato regolato, come abbiamo appena accennato, da Romano Lacapeno, il quale, in questo caso, non fece altro che seguire la politica agraria dei Macedoni¹²⁴.

Colui il quale, dice la previsione normativa, avesse voluto vendere un edificio, un terreno, una vigna o un mulino avrebbe dovuto per prima cosa fare un'offerta ai parenti ovvero ai vicini (*bližica*, al singolare) e ai membri della comunità (*opština*): soltanto se essi avessero rifiutato, allora il venditore avrebbe potuto vendere a chi avesse voluto, anche ad uno straniero (*tudjin*); se il venditore si fosse comportato male e non avesse rispettato la prelazione, i soggetti interessati si sarebbero potuti opporre con la conseguenza – il privilegio sarebbe sopravvissuto per dieci anni, dopodiché nessuno avrebbe potuto fare più nulla – che il prezzo e l'oggetto del contratto avrebbero dovuto essere restituiti.

La recezione sia della *prónoia* che della *protímesis* finisce per testimoniare, allora, l'appartenenza dei Balcani al medesimo sistema giuridico agrario dell'impero bizantino.

Il *Nómos georgikós*, inoltre, conservava ben 21 articoli attinenti alla sfera penalistica, che comminavano pene pecuniarie per l'offesa a cose mobili e pene corporali, sovente la mutilazione, per l'offesa a cose immobili; è questo un aspetto che si è riverberato fatalmente sulla *Lex Iustiniani*: a riguardo, l'art. 28, che recuperava E 17.15, esula appunto da ogni argomento di diritto agrario per riportare una norma di ordine criminalistico che puniva chi avesse rubato

¹²¹ BARTUSIUS 2011.

¹²² RUPPRECHT 1981 e RUPPRECHT 1983.

¹²³ PAPAGIANNI 2002 (nt. 1 per bibliografia); vogliamo ricordare, comunque, oltre ad OSTROGORSKY 1947, già menzionato, riguardo al contesto rumeno GEORGESCU 1965 e più di recente PAVKOVIĆ 1997 e MARGETIĆ 1984; infine, citiamo PLATON 1906.

¹²⁴ ZEPOS, ZEPOS 1931, 198-204 insieme con SVORONOS 1994 e McGEER 2000. La legge stabiliva che i magnati avrebbero potuto acquistare la terra, comprandola o ricevendola per effetto di donazione, soltanto da parte di parenti, e che in ogni caso sarebbero dovuti trascorrere dieci anni perché il passaggio divenisse permanente, secondo il principio dettato dal diritto di prelazione; inoltre, con una nuova legge del 934 il sovrano avrebbe cancellato tutte le transazioni a partire dall'1 settembre 927, rese necessarie dagli effetti del durissimo inverno del 928; infine, egli stabilì che coloro i quali si sarebbero fatti monaci avrebbero dovuto portare al monastero il prezzo della terra e non la stessa terra, per evitare la concentrazione del latifondo ecclesiastico: a riguardo, in particolare, KAPLAN 1990 e KAPLAN 1993 (insieme con KAPLAN 1992, 414-421 e in generale sulla legislazione macedonica 375-444) e MORRIS 1993. Comunque, LEMERLE 1958 insieme con DE MALAFOSSE 1955. Fondamentale, infine, HALDON 1993a.

in chiesa, sia di giorno che di notte, con l'accecamento se il fatto era avvenuto nella zona sacra dell'altare e con la battitura, l'abbruciamento di barba e capelli e l'esilio se nel resto dell'edificio¹²⁵.

Ora, l'immagine che ci restituisce la *Lex Iustiniani* (ma anche lo stesso *Zakonik*, qui inteso come il complesso del diritto consuetudinario serbo), a causa di una sostanziale scarsità di fonti materiali e di una presenza di fonti documentali concentrate quasi prevalentemente in fondazioni ecclesiastiche – sia l'atto fondativo (*poveljia*) che la regola monastica in esso contenuta (*typikon*) venivano concessi da un *ktitor*, un benefattore, sovente il sovrano o un principe, che in questo modo creava una vera e propria struttura economica¹²⁶ – e lasciti testamentari e pochissimo altro¹²⁷, e nonostante il fatto che un processo normativo non necessariamente fotografasse la realtà, intendendo a volte piuttosto che regolare quanto già esistente imporre, magari, un sistema nuovo e ulteriore, è di massima importanza.

Al di là del microcosmo di un villaggio balcanico in epoca medievale¹²⁸, che vive inserito in un'unione territoriale di insediamenti denominata *župa*, la società serba si rivela fondata sull'agricoltura¹²⁹ e strutturata in lavoratori posti in condizione servile (*otroci*) e contadini liberi (*meropsi*) e però vincolati a tutta una serie di *corvée* e legati inesorabilmente al loro ettaro di terra (corrispondente alla misura di 9 *mat*), in cui pure l'allevamento e soprattutto la pastorizia giocavano un ruolo fondamentale¹³⁰: oltre a quelle due categorie principali vi erano i *sokalnici* (famigli) e i *mastri* (artigiani) insieme con i *posadnici* (fittavoli delle zone costiere)¹³¹, mentre i *vlabi*¹³² e gli albanesi (*arnauti* oppure, a volte, *arbanasi*), genti nomadi che nei mesi estivi si spostavano con le greggi nei *katuni* sulle montagne e destinate ad un'eventuale promozione sociale soltanto attraverso la slavizzazione, possedevano uno *status* più libero¹³³.

¹²⁵ TROIANOS 1980 e SINOGOWITZ 1956; inoltre, ANDREEV 1959. Relativamente allo *Zakonik*, ANGELINI 2011.

¹²⁶ Un ottimo esempio di ciò si può individuare nella documentazione relativa all'importante monastero di Dečani nel Kosovo-Metohija: IVIĆ, GRKOVIĆ 1976; segnaliamo, comunque, THOMAS, CONSTANTIDES-HERO 2000.

¹²⁷ In questo senso i crisobolli emanati da Basilio II in seguito alla vittoria sull'impero bulgaro descrivono un sistema fiscale da cui si possono desumere molte notizie utili in merito tanto all'agricoltura quanto all'allevamento.

¹²⁸ POPOVIĆ, MARJANOVIĆ-DUŠANIĆ, POPOVIĆ 2016, 61-74, dove una buona bibliografia finale; in particolare, MAKSIMOVIĆ, POPOVIĆ 2005.

¹²⁹ Per qualche prima indicazione, NJEGOVAN, PANTELIĆ 1998 e inoltre BLAGOJEVIĆ 1973; per i necessari riferimenti al contesto bizantino ancora KAPLAN 1992, 219-280.

¹³⁰ BLAGOJEVIĆ 1966.

¹³¹ ĆIRKOVIĆ 1997.

¹³² ŠARKIĆ 2010.

¹³³ FILIPOVIĆ 1963.

In un contesto di questo tipo, che il potere dello *car* cercava di tenere unito, ma che si sarebbe trovato ad essere percorso in maniera sempre più violenta, con il trascorrere del tempo, da forze centrifughe di carattere locale¹³⁴ – oltre a subire al proprio interno vere e proprie giurisdizioni autonome, tra cui quella delle comunità dei minatori sassoni che in qualche modo portarono il *despot* Stefan Lazarević a promulgare, il 29 gennaio 1412 (o addirittura nel 1399)¹³⁵ il codice minerario di Novo Brdo¹³⁶ – e da ribellioni di vario genere, la gestione della terra e l'ordinamento, consuetudinario o meno che fosse, che la regolava assurgevano ad elementi assolutamente imprescindibili nella misura in cui si intrecciavano con la questione da una parte della ricchezza fondiaria e quindi del gettito fiscale, dall'altra con quella dell'organizzazione dell'esercito, tanto della fanteria composta da contadini-soldati quanto della cavalleria rappresentata dalla nobiltà di sangue, chiamata *plemstvo* (da *pleme*, che significa appunto stirpe)¹³⁷, che si dibatteva tra la proprietà allodiale – per ricorrere ad una terminologia occidentale – della *baština* (letteralmente 'eredità') e quella beneficiaria della solita *pronija*.

Risulta abbastanza chiaro – e torniamo, così, alla storiografia russa di matrice sovietica, connotata dalla teoria 'tipologica' della dottrina marxistica che volle scorgere nella lotta tra imperatore e magnati da una parte e dall'altra tra magnati e contadini l'inizio del processo di feudalizzazione e un embrione della lotta di classe¹³⁸ – in quale ampia misura lo studio del *Nómos georgikós* si prestasse ad un approccio fortemente ideologico¹³⁹.

L'attenzione della bizantinistica sovietica si appuntò soprattutto sulla raccolta di diritto agrario in quanto interessata, per ovvie ragioni, alla diuturna questione della terra e di conseguenza della sua eventuale proprietà collettiva.

Il problema, a quel tempo e per lunghi anni, fu strettamente interconnesso con la necessità di individuare anche nell'esperienza storica bizantina un momento 'feudale' e quindi, secondo la nota tesi di Karl Marx presente soprattutto nel terzo libro del *Das Kapital* (47)¹⁴⁰ sul sistema del cd. servaggio

¹³⁴ Questo processo di frantumazione del potere centrale avrebbe condotto, alla morte di Stefan Dušan, alla formazione dei despotati (che a Bisanzio erano sorti, a seguito della Quarta Crociata, proprio nella penisola balcanica): a riguardo sempre valido FERJANČIĆ 1960.

¹³⁵ KATANČEVIĆ 2016.

¹³⁶ Si vedano in generale DINIĆ 1955/1962 e più in particolare sulla legislazione mineraria, RADOJČIĆ 1962 e JOVIĆ 1968; inoltre, più recentemente, ĆIRKOVIĆ 2004, IVANOVIĆ 2015 e MARKOVIĆ 2015 insieme con MARKOVIĆ 1985; ancora, sulla traduzione turca, ĐURDEV 1975.

¹³⁷ STIJEPOVIĆ 1954. Inoltre, più recentemente, ŠARKIĆ 2005.

¹³⁸ MATSCHKE 1967.

¹³⁹ GÓRECKI 2009.

¹⁴⁰ La teoria è abbozzata già nei *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*. Cfr. KATZ 1993, 368 ss.

(*Knechtschaft*)¹⁴¹, ‘protocapitalistico’: il modo di produzione feudale, infatti, avrebbe portato allo stadio successivo del capitalismo¹⁴² (anche se una certa dottrina di stampo anglosassone preferì negare il feudalesimo a Bisanzio, in forza della presenza del potere imperiale¹⁴³); tutto ciò, nonostante egli stesso avesse ammesso che in Russia sarebbe stato possibile non osservare quel passaggio e, anzi, che proprio l’istituto dell’*obščina* sarebbe stato in grado di portare al comunismo senza – o quasi¹⁴⁴ – la rivoluzione¹⁴⁵ (mentre altra cosa è il concetto, invero anch’esso piuttosto controverso, di ‘modo di produzione asiatico’, laddove non vi sarebbe stata corrispondenza tra le strutture economiche e le sovrastrutture sociali)¹⁴⁶.

In Occidente, echi di queste visioni vennero sviluppate in un’ottica ‘funzionalistica’ della società bizantina, che ne esaltava il ruolo delle diverse formazioni sociali¹⁴⁷.

Da una parte, Elena Emmanuilovna Lipšic (1901-1999), che si occupò, tra le altre cose, della ‘slavizzazione’ dell’impero bizantino, riprese la tesi della presenza del diritto consuetudinario appunto slavo¹⁴⁸, dall’altra, Aleksander Petrovič Kazhdan (1922-1997)¹⁴⁹ e il maestro, dal quale presto si distaccò, Michajl Jakovlevič Sjuzjumov (1893-1982)¹⁵⁰, che si dedicarono

¹⁴¹ HALDON 1993.

¹⁴² Fondamentale, KULA 1962 (cfr. HERLING 1988); inoltre, ANDERSON 1974 insieme con GUREVIČ 1970. Per una buona ‘messa a punto’, ANTONIADIS-BIBICOU 1974 (dove, per esempio, ANGELOV 1974; inoltre, ANGELOV 1976 e KURBATOV, LEBEDEVVA 1984). Il dibattito ebbe una vasta eco anche in Italia: PROCACCI 1955 e quindi AYMARD 1978; inoltre, AA.VV. 1986.

¹⁴³ MILTON 1976.

¹⁴⁴ Cfr. GRUJIĆ 1985.

¹⁴⁵ MUSTO 2018, 264 ss.

¹⁴⁶ Stalin, che, portando alle estreme conseguenze alcune posizioni di Lenin, impose un forte dogmatismo e il ricorso a formule meccaniche, eliminò questo concetto a partire dal 1934, soprattutto attraverso l’opera di Sergej Ivanovič Kovalëv (1886-1960): KOVALËV 1934 e KOVALËV 1948; *Storia di Roma*, II, Roma 1973, 123 ss. Si vd.: DE MARTINO 1987, 200 e 338; LENGAUER 2000, 104 ss. e più recentemente RUDOKVAS, ERKKILÄ 2020. Comunque, ANTONIADIS-BIBICOU 1977 e più in generale sull’intero dibattito SOFRI 1969.

¹⁴⁷ HALDON 2009, 16 ss. (dove anche STOLTE 2009); inoltre, MASLEV 1976 e in senso ancora più specifico KÖPSTEIN 1977. Per l’imprescindibile interpretazione di WEBER 1891 – *l’Agrarverhältnisse im Altertum: die Agrargeschichte* (WEBER 1909³) fu tradotta in russo da Dmitry Moiseevič Petruševskij a Mosca nel 1925 – rinviamo semplicemente a CAPOGROSSI COLOGNESI 1978 e quindi CAPOGROSSI COLOGNESI 2005 insieme con, sul tardoantico, CAPOGROSSI COLOGNESI 1990, 255 ss.; inoltre, comunque, MARRA 2002.

¹⁴⁸ Innanzitutto, LIPŠIC 1951, 30 ss. (87 sulle *leges barbarorum*). Quindi, LIPŠIC 1945 e LIPŠIC 1947; LIPŠIC 1968; LIPŠIC 1961 e LIPŠIC 1976.

¹⁴⁹ LAIOU, TALBOT 1997 insieme con FRANKLIN 1992; inoltre, RONCHEY 1997, ma anche RONCHEY 2002, xiii-xvii; infine, postumo, KAZHDAN 2003.

¹⁵⁰ KAZHDAN 1983a; KAZHDAN 1983b.

entrambi alla questione del feudalesimo bizantino, preferirono il primo, giunto in America, al centro di Dumbarton Oaks presso Washington, nel 1979¹⁵¹, parlare di ‘quasi feudalesimo’¹⁵² e ‘discontinuità’ nel VII secolo¹⁵³, oltre a porre la propria attenzione sul ruolo delle *élites*¹⁵⁴, il secondo, più tradizionalista e fedele alla linea, addirittura, stalinista, di predominanza e perseveranza del parametro cittadino¹⁵⁵ e di autonomia dell’Oriente rispetto all’Occidente, dove aveva cessato di esistere, al contrario, qualsiasi entità statale¹⁵⁶; un percorso ancora più inquadrato nel sistema ebbe, se possibile, Zinajda Vladimirovna Udal’cova (1918-1987)¹⁵⁷ e, in parte minore, Gennadij Grigor’evič Litavrin (1925-2009)¹⁵⁸; Igor Pavlovič Medvedev (nato nel 1935)¹⁵⁹, al quale dobbiamo la migliore edizione del *Nómos georgikós* tutt’ora in circolazione, in cui arretra la sua datazione ad un periodo compreso tra il 533 e il 572, ha continuato ad occuparsi, tra le varie cose¹⁶⁰, anche di problematiche giuridiche¹⁶¹.

Chiusa, così, la breve parentesi sulla storiografia di matrice sovietica, che aveva tenuto in grande considerazione – ma non avrebbe potuto essere altrimenti – il *Nómos georgikós* e in qualche modo aveva portato avanti la tesi dell’influenza slava in alcuni segmenti del diritto agrario bizantino relativi alla proprietà collettiva della terra¹⁶², e tentando di avvicinarci a delle conclusioni, possiamo osservare che il materiale accumulatosi, anche dal punto di vista

¹⁵¹ Prima: KAZHDAN 1952; KAZHDAN 1956a e KAZHDAN 1956b; KAZHDAN 1960, KAZHDAN 1968 e KAZHDAN 1974. Dopo: KAZHDAN, CONSTABLE 1982 e KAZHDAN, EPSTEIN 1985; quindi, KAZHDAN 1992.

¹⁵² KAZHDAN 1993. Cfr. MANIATIS 2007.

¹⁵³ KAZHDAN 1954; inoltre, KAZHDAN, CUTLER 1982.

¹⁵⁴ KAZHDAN, RONCHEY 1997.

¹⁵⁵ SJUZJUMOV 1956; inoltre, SJUZJUMOV 1973b.

¹⁵⁶ SJUZJUMOV 1960 e SJUZJUMOV 1961; comunque, SJUZJUMOV 1979. Più in generale, SJUZJUMOV 1973a e SJUZJUMOV 1976.

¹⁵⁷ UDAL’COVA 1971; UDAL’COVA, OSIPOVA 1974a e UDAL’COVA, OSIPOVA 1974b; UDAL’COVA, KHVOSTOVA 1983; UDAL’COVA, OSIPOVA 1985. Per un riscontro in Occidente: UDAL’COVA 1983 e UDAL’COVA 1976.

¹⁵⁸ LITAVRIN 1977; LITAVRIN 1985; LITAVRIN 1989; LITAVRIN, UDAL’COVA 1989. Tutti parteciparono alla *Storia di Bisanzio in tre tomi* per l’Accademia delle Scienze dell’URSS: S.D. Skazkin, V.N. Lazarev, N.V. Pigulevskaja, A.P. Kazhdan, E.E. Lipšic, E.Ch. Skžinskaja, M.Ja. Sjuzumov, Z.V. Udal’cova, G.G. Litavrin, K.A. Osipova (iz.), *Istorija Vizantii v trech tomach*, Moskva 1967 (rec. in *Slavic Review* 30, 1971, 619-648).

¹⁵⁹ GERD 2015.

¹⁶⁰ MEDVEDEV 1976.

¹⁶¹ MEDVEDEV 1989; MEDVEDEV 2001.

¹⁶² Anche se KAZHDAN 1991 affermava, giustamente, che «it has been variously viewed as a record of Slavic customary law (even though not a single Slavic term is to be found there)»; inoltre, KÖPSTEIN 1993.

ideologico, era abbondante e, peraltro, che la dottrina che si era andata formando tra gli anni Venti e Trenta aveva senza dubbio creato il terreno fertile per tutti quelli che sarebbero stati gli studi successivi.

L'ipotesi del Vernadsky, in relazione sia all'identificazione dell'imperatore che appare nel testo come Giustiniano II (che sarebbe stato, invece, Giustiniano I) sia, di conseguenza, al carattere ufficiale della compilazione (che sarebbe stata, invece, di carattere privato), venne affrontata da Franz Dölger dopo diversi anni con *Ist der Nómoš georgikós ein Gesetz Kaisers Justinians II.?* (cit. nt. 86)¹⁶³, in cui si preferì individuare la matrice originaria del materiale normativo della nostra compilazione nei *Digesta* e in particolare in D. 9.2 sulla *lex Aquilia de damno* (a cui avrebbe fatto riferimento, appunto, il genitivo al singolare βιβλίου)¹⁶⁴.

Il discorso riaperto dal Vernadsky, al quale, come appena visto, aveva risposto il Dölger, sarebbe continuato soprattutto riguardo alla collocazione temporale della raccolta di diritto agrario, che ha oscillato tra una matrice ellenistica¹⁶⁵, tardoantica e in particolare teodosiana¹⁶⁶ e quindi, addirittura, tardobizantina e cioè attribuibile alla mano del patriarca Fozio¹⁶⁷; a queste visioni si è aggiunto il richiamo alle influenze bibliche, che, comunque, furono tipiche della legislazione isaurica¹⁶⁸.

Anche recentemente, ma sempre in ambito slavo, il *Nómoš georgikós* non ha mancato di suscitare interesse, sovente in relazione al fatto – sempre lo stesso – di apparire quale un documento essenziale per potere ricostruire l'ambiente economico e sociale della ruralità bizantina¹⁶⁹.

Ciò non toglie, tuttavia, che il dibattito intessutosi a partire dal contributo del Vernadsky nel 1925, che dette la stura, nel corso del tempo, a tutta una serie di interventi, abbia assunto, per quanto concerne la storiografia sul *Nómoš georgikós*, un valore imprescindibile, anche perché fu specchio, almeno in parte,

¹⁶³ Insieme occorre ricordare, in connessione con il tema finora trattato, anche DÖLGER 1960.

¹⁶⁴ ROTONDI 1922.

¹⁶⁵ KUPISZEWSKI 1971 insieme con PANTAZOPOULOS 1971. Ciò, trattandosi di norme precedenti al diritto romano, avrebbe evocato (ed evocherebbe) un altro grande problema e cioè quello del diritto consuetudinario come diritto locale: recentemente, ALONSO 2013, mentre, sullo sfondo, sta MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014, ma anche MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 1993.

¹⁶⁶ SVORONOS 1981: pregiustiniano (*Codex Theodosianus*) e influenze bibliche (*Nómoš Mosaiikós*); *contra*, BURGMANN 1982: giustiniano.

¹⁶⁷ SCHMINK 2005a, 261: Fozio (cfr. PIELER 2007, 491 ss.); risposta negativa in BURGMANN 2009, che lo reputa sempre giustiniano.

¹⁶⁸ Antico Testamento: PIELER 1997 e inoltre PIELER 1987; ancora, SCHMINK 2005c. Comunque, HUMPHREYS 2015, 221-223.

¹⁶⁹ VIN 2016 e TOŠEVA-NIKOLOVSKA 2018; prima, PIOTROSKAJA 2008 e, inoltre, SIMONVIČ 2007.

dello scontro ideologico che ebbe a caratterizzare la dottrina bizantinistica tra le due guerre mondiali.

Un simile scontro ideologico, allora, da una parte sorto dalla teoria della 'terza Roma', per cui Mosca sarebbe stata l'erede di Costantinopoli e perciò la nuova (e definitiva) sede della cristianità ortodossa, così come dell'impero e dell'imperatore, dall'altra nutrito e cresciuto all'interno del complicato contesto della dottrina del marxismo e delle sue molteplici letture e riletture in ambito sovietico, in Russia, avrebbe trasmesso linfa vitale allo studio del *Nómos georgikós*, che insieme con l'*Eklogé* isaurica e il *Próchiron* macedonico rimane la fonte normativa bizantina maggiormente diffusa nel mondo slavo.

Bibliografia

- AA.VV. 1986: AA.VV., *Dal feudalesimo al capitalismo*, Napoli 1986.
- AA.VV. 1974: *Le Féodalisme à Byzance. Problèmes du mode de production de l'empire byzantin*, in *Recherches internationales à la lumière du marxisme* 79, 1974 [intero fascicolo].
- AHRWEILER 1980: H. AHRWEILER, *La "pronoia" à Byzance*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome 1980, 681-689.
- ALBERTONI 1927: A. ALBERTONI, *Per una esposizione del diritto bizantino con riguardo all'Italia*, Imola 1927.
- ALBERTONI 1929/1930: A. ALBERTONI, *Diritto bizantino, diritti balcanici, diritto italiano*, in *Studi Rumeni* 4, Roma 1929/1930, 3-40.
- ALBERTONI 2015: G. ALBERTONI, *Vassalli, feudi, feudalesimo*, Roma 2015.
- ALONSO 2013: J.L. ALONSO, *The Status of the Peregrine Law in Egypt: "Customary Law" and the Legal Pluralism in the Roman Empire*, in *JJP* 43, 2013, 351-404.
- ANDERSON 1974: P. ANDERSON, *Passages from Antiquity to Feudalism*, London 1974 [trad. it. *Dall'antichità al feudalesimo*, Milano 1978].
- ANDREEV 1959: M.N. ANDREEV, *Rimskoto pravo i slavjanskata Ekloga (Za njakoi otklonenija na slavjanskata Ekloga ot rimskoto pravo)* [Diritto romano ed *Ekloga* slava (Alcune deviazioni dal diritto romano all'*Ekloga* slava)], Sofija 1959.
- ANDREEV 1961: M.N. ANDREEV, *Le droit romaine et l'Eclogue slave (quelques considerations sur les écarts de l'Eclogue slave du droit romain)*, in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il centenario*, I, Milano 1961, 109-129.
- ANDREEV 1970: M.N. ANDREEV, *Sur le problème de la réception du droit romain dans les pays des Slaves du Sud*, in *Einzelne Probleme der Rechtsgeschichte und des römischen Rechts. Referate der internationalen Arbeitskonferenz für Rechtsgeschichte und römisches Recht* (Szeged 18-20 September 1969), Szeged 1970, 11-13.
- ANDREEV 1971: M.N. ANDREEV, *Sur le problème de la coexistence du droit écrit et du droit coutumière des slaves du sud au moyen âge*, in *Revue des études sud-est européennes* 9, 1971, 335-342.
- ANDREEV 1972: M.N. ANDREEV, *Zakon na Konstantin Iustinian pravno-istoričesko proučvane. Izdaniето e pridruženo s faksimiletata na Sofijskija i Rovanicikija prepis na Zakona* [La legge di Costantino Giustiniano come fonte storico-giuridica. Edizione della riproduzione dei manoscritti di Sofijska e Ravanica], Sofija 1972.
- ANDREEV, CRONT 1971: M.N. ANDREEV, G. CRONT, *Lois des jugements. Compilation attribuée aux empereurs Constantin et Justinien*, Bucarești 1971.
- ANGELINI 2011: P. ANGELINI, *L'influenza del diritto criminale bizantino nel Codice di Dušan. 1349-1354*, in *Byzantina Symmeikta* 21, 2011, 217-253.
- ANGELINI 2012a: P. ANGELINI, *The Code of Dušan. 1349-1354*, in *TvR/RHD* 80, 2012, 77-93.
- ANGELINI 2012b: P. ANGELINI, recensione a MARKOVIĆ 2007, in *Iura Orientalia* 8, 2012, 199-202.

- ANGELINI 2013: P. ANGELINI, *Das "Gesetz der Kaisers Justinians". Ein Beispiel für die Rezeption griechisch-römischen Rechts bei den slawischen Völkern*, in *ZSS* 130, 2013, 488-501.
- ANGELINI 2014: P. ANGELINI, *Il Codice di Dušan 1349-1354. Legislazione greco-romana e amministrazione dell'impero serbo-bizantino*, Roma 2014.
- ANGELINI 2018: P. ANGELINI, *Ancora su storia del diritto e slavistica: nascita e sviluppo della materia*, in *Historia et Ius* 13, 2018, paper 11.
- ANGELINI 2019: P. ANGELINI, *La legge dell'imperatore Giustiniano*, Roma 2019.
- ANGELOV 1974: D. ANGELOV, *Le Féodalisme dans les Balkans du XIII^e au XV^e siècles*, in H. Antoniadis-Bibicou (Éd.), *Le Féodalisme à Byzance. Problèmes du mode de production de l'empire byzantin. Recherches internationales à la lumière du marxisme*, Paris 1974, 90-106.
- ANGELOV 1976: D. ANGELOV, *Zur Frage der Agrargesetzes und der Herausbildung der Feudalverhältnisse in Byzanz*, in H. Köpstein, F. Winkelmann (Hg.), *Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Hausbildung des Feudalismus*, Berlin 1976, 3-9.
- ANTONIADIS-BIBICOU 1974: H. ANTONIADIS-BIBICOU (Éd.), *Le Féodalisme à Byzance. Problèmes du mode de production de l'empire byzantin. Recherches internationales à la lumière du marxisme*, Paris 1974.
- ANTONIADIS-BIBICOU 1977: H. ANTONIADIS-BIBICOU, *Byzantium and the Asiatic Mode of Production*, in *Economy and Society* 6, 1977, 347-376.
- ARCANGELI 2009: B. ARCANGELI, *La storia come scienza sociale. Letture di Marc Bloch*, Napoli 2009.
- ARION 1929: D.C. ARION, *Le Νόμος Γεωργικός et le régime de la terre dans l'ancien droit roumain jusqu'à la réforme de Constantin Mavrocordat (Hospodar de Moldavie et de Valachie). 1733-1769*, Paris 1929.
- ASHBURNER 1910: W. ASHBURNER, *The Farmer's Law I*, in *JHS* 30, 1910, 85-108.
- ASHBURNER 1912: W. ASHBURNER, *The Farmer's Law II*, in *JHS* 32, 1912, 68-95.
- ASHBURNER 1915: W. ASHBURNER, *A Byzantine Treatise on Taxation*, in *JHS* 35, 1915, 76-84.
- AYMARD 1978: M. AYMARD, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia*, I: *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino 1978, 1135-1192.
- BANAJI 2001: J. BANAJI, *Agrarian Change in Late Antiquity*, Oxford 2001.
- BARANOWSKI 2005: G. BARANOWSKI, *Die Russkaja Pravda. Ein mittelalterliches Rechtsdenkmal*, Frankfurt a.M. 2005.
- BARTUSIUS 2011: M.C. BARTUSIUS, *Serbian pronioia and pronioia in Serbia: The diffusion of an Institution*, in *ZRVI* 48, 2011, 177-216.
- BARTUSIUS 2012: M.C. BARTUSIUS, *Land and Privilege in Byzantium. The Institution of Pronoia*, Cambridge 2012.
- BARYNINA 2008: O.A. BARYNINA, *Rossijskoe vizantinovedenie v pervye posrevoljuzionnyje desjatiletija: Vizantijskaja Kommissija 1918-1930* [La bizantinistica sovietica nel primo decennio dopo la Rivoluzione: la Commissione Bizantina], in *ByzSlav* 66, 2008, 9-20.
- BEN-TOV 2009: A. BEN-TOV, *Lutheran Humanist and Greek Antiquity. Melanchthonian Scholarship between Universal History and Pedagogy*, Leiden-Boston 2009.

- BEUL 1998: C.R. BEUL, *Si mensur falsum modum dixerit. Untersuchungen zu D. 11.6, zu den artes liberales und zum dolus malus*, Darmstadt 1998.
- BLAGOEV 1932: N.P. BLAGOEV, *Ekloga*, Sofija 1932.
- BLAGOJEVIĆ 1966: M. BLAGOJEVIĆ, *Planine i pašnjaci u srednjovekovnoj Srbiji (XIII–XV vek)* [Montagne e pascoli nella Serbia medievale], in *Istorijski glasnik* [Messaggero storico] 2/3, 1966, 3-95.
- BLAGOJEVIĆ 1973: M. BLAGOJEVIĆ, *Zemljoradnja u srednjovekovnoj Srbiji* [L'agricoltura nella Serbia medievale], Beograd 1973.
- BLAGOJEVIĆ, ČAVOŠKI 2007: M. BLAGOJEVIĆ, K. ČAVOŠKI, *Zemljoradnički Zakoni: srednjovekovni rukopis* [La legge agraria: il manoscritto medievale], Beograd 2007.
- BLOCH 1939: M. BLOCH, *La société féodale. La formation des liens de dépendance*, Paris 1939.
- BLOCH 1940: M. BLOCH, *Les classes et les gouvernement des hommes*, Paris 1940 [ed. it. *La società feudale*, Torino 1949].
- BOBČEV 1896: S.S. BOBČEV, *Sbornik na bŭlgarskite juridičeski običaji* [Raccolta di costumi giuridici bulgari], Plovdiv 1896.
- BOBČEV 1903: S.S. BOBČEV, *Starobŭlgarski pravni pametnici* [Monumenti di diritto bulgaro antico], Sofija 1903.
- BOBČEV 1910: S.S. BOBČEV, *Istoriija na starobŭlgarskoto pravo* [Storia del diritto bulgaro antico], Sofija 1910.
- BOBČEV 1925: S.S. BOBČEV, *Rimsko i vizantijsko pravo v starovremenska Bŭlgarija* [Diritto romano e bizantino nella Bulgaria dei tempi antichi], in *God. Jur. Fak.* [Annali della Facoltà Giuridica] 20, 1925, 409-412.
- BOBČEV 1933: S.S. BOBČEV, *Našeto narodno pravo v juridičeskite ni poslovice* [Il nostro diritto popolare nei nostri proverbi giuridici], Sofija 1933 [poi in *God. Jur. Fak.* 27, 1934].
- BRAMANTE 2019: M.V. BRAMANTE, *Statutum de rebus venalibus. Contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli 2019.
- BRAND 1969: C.M. BRAND, *Two Byzantine Treatises on Taxation*, in *Traditio* 25, 1969, 35-60.
- BRANDES 2002: W. BRANDES, *Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 6.-9. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. 2002.
- BRANDILEONE 1928: F. BRANDILEONE, *Il diritto bizantino e la storia del diritto italiano con riguardo speciale a un contraddittore: miscellanea*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 1, 1928, 337-345.
- BRANDILEONE 1930: F. BRANDILEONE, *L'Italia bizantina e la sua importanza nella storia del diritto italiano*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 219-233.
- BRANDILEONE, PUNTONI 1895: F. BRANDILEONE, V. PUNTONI (a cura di), *Prochiron legum pubblicato secondo il cod. Vat. gr. 845*, Roma 1895.
- BRASSLOFF 1912: S. BRASSLOFF, *Zur Lehre von der laesio enormis im byzantinischen Recht*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft* 27, 1912, 261-272.

- BYRNES 1976: R.F. BYRNES (Ed.), *Communal Families in the Balkans: The Zadruga. Essays by Philip E. Moseley and Essays in His Honor*, Notre Dame (Indiana)-London 1976.
- BUBALO 2015: Đ. BUBALO, *Vreme Dušanovog Zakonika* [Il tempo dello *Zakonik* di Dušan], in *Slovēne. International Journal of Slavic Studies* 4, 2015, 119-146.
- BUCCI 1998: O. BUCCI, *Gli schiavi, i coloni e i problemi di una transizione, fra verifiche ideologiche e analisi delle fonti*, in *SDHI* 64, 1998, 469-493 [= Id., *Il Colonato e la condizione giuridica dei lavoratori della terra nelle provincie orientali dell'Impero, fra "tardo antico" e dominazione bizantina*, in *Le provincie orientali dell'impero romano. Una introduzione storico-giuridica*, Roma 1998, 611-649].
- BURGMANN 1982: L. BURGMANN, *Ist der Nomos Georgikos vorjustinianisch?*, in *Rechtshistorisches Journal* 1, 1982, 36-39.
- BURGMANN 1991a: L. BURGMANN, s.v. *Law in Slavic Countries, Byzantine*, in A.P. Kazhdan (Ed.), *Oxford Dictionary of Byzantium*, II, New York 1991, 1195.
- BURGMANN 1991b: L. BURGMANN, s.v. *Noxal Actions*, in A.P. Kazhdan (Ed.), *Oxford Dictionary of Byzantium*, II, New York 1991, 1500.
- BURGMANN 2005: L. BURGMANN, *Mittelalterliche Übersetzungen byzantinischer Rechtstexte*, in G. Thür (Hg.), *Antike Rechtsgeschichte. Einheit und Vielfalt*, Wien 2005, 43-66.
- BURGMANN 2009: L. BURGMANN, *Die Nomoi Stratiotikos, Georgikos und Nautikos*, in *ZRVI* 46, 2009, 53-64 [= in Id., *Ausgewählte Aufsätze zur byzantinischen Rechtsgeschichte*, Frankfurt a.M. 2015, 455-465; trad. it. di L. Loschiavo in *TSDP* 4, 2011, online].
- BURGMANN, FÖGEN, SCHMINK, SIMON 1995: L. BURGMANN, M.TH. FÖGEN, A. SCHMINK, D. SIMON (Hg.), *Repertorium der Handschriften des byzantinischen Rechts*, I, Frankfurt a.M. 1995.
- BURGUIÈRE 1979: A. BURGUIÈRE, *Histoire d'une histoire: la naissance des Annales*, in *Annales* 34, 1979, 1347-1359.
- BUZATU, MARINESCU 1994: G. BUZATU, C. MARINESCU (iz.), *N. Iorga. Omul si opera*, II, București 1994.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1978: L. CAPOGROSSI-COLOGNESI, *Max Weber e la "Römische Agrargeschichte"*, in *ASNP* 8, 1978, 1333-1363.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 1990: L. CAPOGROSSI-COLOGNESI, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber*, Roma-Bari 1990.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2005: L. CAPOGROSSI-COLOGNESI, *Weber e la storia agraria di Roma*, in *Athenaeum* 93, 2005, 527-552.
- CARILE 2000: A. CARILE, *Il feudalesimo bizantino*, in *Il feudalesimo nell'Alto Medioevo. Atti della XLVII Settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo. Spoleto, 8-12 aprile 1999*, II, Spoleto 2000, 969-1026.
- CARRIÉ 1975: J.-M. CARRIÉ, *"Colonato del Basso Impero": la resistenza del mito*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Terre, proprietà e contadini dell'Impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardo antico*, Roma 1975, 75-150.

- CARRIÉ 1982: J.-M. CARRIÉ, *Le "Colonat du Bas-Empire": un mythe historiographique?*, in *Opus* 1, 1982, 351-370.
- CARRIÉ 1983: J.-M. CARRIÉ, *Un roman des origines: les généalogies du colonat du Bas-Empire*, in *Opus* 2, 1983, 205-251.
- ČEKALOVA 2003: A.A. ČEKALOVA (iz.), *Mir Aleksandra Kazhdana* [Il mondo di Aleksander Kazhdan], Sankt Peterburg 2003.
- CHARANIS 1948: P. CHARANIS, *The Monastic Properties and the State*, in *DOP* 4, 1948, 51-118.
- CHRISTOPHILOPULOS 1951: A. CHRISTOPHILOPULOS, *Akroates*, in *ByzZ* 44, 1951, 86-88.
- ČIČERIN 1858: B.N. ČIČERIN, *Opyty po istorii russkogo prava* [Ricerche sulla storia del diritto russo], Moskva 1858, 57-58.
- ĆIRKOVIĆ 1997: S. ĆIRKOVIĆ, *Rabotnici, vojnici, duhovnici. Društva srednjovekovnog Balkana* [Lavoratori, guerrieri, ecclesiastici. La società balcanica nel medioevo], Beograd 1997.
- ĆIRKOVIĆ 2004: S. ĆIRKOVIĆ, *Novobrdski zakonik despota Stefana Lazarevića iz 1412. godine* [Il codice per Novo Brdo del despota Stefan Lazarević dell'anno 1412], in *Novo Brdo* 174, 2004, 8-12.
- CLARKE 1943: J.F. CLARKE, *Bobchev and Bulgaria 1853-1940*, in *The Slavic and East European Review* 2, 1943, 188-193.
- CONSTANTINESCU 1924: N.A. CONSTANTINESCU, *Réforme sociale ou réforme fiscale? Une hypothèse pour expliquer la disparition du servage de la glèbe dans l'empire byzantin*, in *Académie Roumaine. Bulletin de la section historique*, 1924, 94-109.
- CONSTANTINESCU 1927: N.A. CONSTANTINESCU, *La communauté de village byzantine et ses rapports avec le petit "Traité fiscal byzantin"*, in *Académie Roumaine. Bulletin de la section historique*, 1927, 160-174.
- CRONT 1960: G. CRONT, *Îndreptarea Legii din 1652*, in *Studii* 13, 1960, 57-82.
- CRONT 1968: G. CRONT, *L'Eclogue des Isauriens dans les pays roumains*, in *Balkan Studies* 9, 1968, 359-374.
- CRONT 1970: G. CRONT, *La réception du droit romano-byzantin dans les Pays Roumains*, in V. Maciu (Éd.), *Nouvelles études d'histoire*, IV, Mosca 1970, 133-138.
- CRONT 1974: G. CRONT, *La loi agraire byzantine dans les pays du sud-est européen*, in *Balkan Studies* 15, 1974, 49-60 [= in M. Berza, E. Stănescu (Éd.), *Actes du XIV Congrès International des études byzantines*. Bucarest, 6-12 septembre 1971, II, Bucarest 1974, 543-554].
- CURTA 2001: F. CURTA, *The Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Region*, Cambridge 2001.
- DABINOVIĆ 1940a: A. DABINOVIĆ, *Hrvatska državna i pravna povijest* [Stato croato e storia del diritto], Split 1940.
- DABINOVIĆ 1940b: A.D. DABINOVIĆ, *Nomos Georgikos*, in *Mjesečnik* 66, 1940, 141-148.
- DE MALAFOSSE 1955: J. DE MALAFOSSE, *Le droit agraire au Bas-Empire et dans l'Empire d'Orient*, in *Rivista di diritto agrario* 1, 1955, 35-73.
- DE MARTINO 1975²: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, V, Napoli 1975².
- DE MARTINO 1980: F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, II, Firenze 1980 [sed 1979].

- DE MARTINO 1987a: F. DE MARTINO, *Economia schiavistica ed alto medioevo*, in *Index* 15, 1987, 235-254.
- DE MARTINO 1987b: F. DE MARTINO, *Marx e la storiografia del mondo antico*, in *Marx e i marxismi cent'anni dopo il primo centenario dalla morte di Karl Marx*. Napoli, 1-3 dicembre 1983, Napoli 1987, 21-87 [= in F.M. D'Ippolito (a cura di), *Nuovi studi di economia e diritto romano*, Roma 1988, 189-244; F.M. D'Ippolito (a cura di), *Diritto economia e società nel mondo romano*, II: *Diritto pubblico*, Napoli 1996, 325-391].
- DE MARTINO 1988: F. DE MARTINO, *Schiavi e coloni tra antichità e medioevo*, in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a Salvatore Calderone*, II, Messina 1988, 7-44 [= in Id., *Uomini e terre in Occidente tra tardoantico e medioevo*, Napoli 1988, 175-194; F.M. D'Ippolito (a cura di), *Diritto economia e società nel mondo romano*, III: *Economia e società*, Napoli 1997, 269-306].
- DE MARTINO 1993: F. DE MARTINO, *Il colonato tra economia e diritto*, in *Storia di Roma*, III.1: *L'età tardoantica*, Torino 1993, 789-822.
- DENNIS 1984: G.T. DENNIS (Ed.), *Maurice's Strategikon. Handbook of Byzantine Military Strategy*, Philadelphia (Penns.) 1984.
- DENNIS, GEMILLSCHEG 1981: G.T. DENNIS, E. GEMILLSCHEG (Hg.), *Das Strategikon des Maurikios*, Wien 1981.
- DINIĆ 1955-1962: M.J. DINIĆ, *Za istoriju rudarstva u srednjovekovnoj Srbiji i Bosni* [Sulla storia dell'attività mineraria nella Serbia e nella Bosnia medievali], I-II, Beograd 1955-1962.
- DÖLGER 1927: F. DÖLGER, *Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Finanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrhundert*, in *Byzantinisches Archiv* 9, 1927, 91-155 [= rist. anast. Hildesheim 1960, 113-123].
- DÖLGER 1945: F. DÖLGER, *Ist der Nomos Georgikos ein Gesetz Kaisers Justinians II.?*, in *Festschrift für Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, II, München 1945, 18-48 [= in Id., *Paraspora. 30 Aufsätze zur Geschichte, Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches*, Ettal 1961, 241-262].
- DÖLGER 1951: F. DÖLGER, *Harmenopulos und der Nomos Georgikos*, in *Τόμος Αρμενοπούλου*, Thessaloniki 1951, 151-161 [= in Id., *Paraspora. 30 Aufsätze zur Geschichte, Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches*, Ettal 1961, 263-272].
- DÖLGER 1960: F. DÖLGER, *Der Feudalismus in Byzanz*, in *Studien zum mittelalterlichen Lechemwesen*, Lindau-Konstanz 1960, 185-193.
- ĐURĐEV 1975: B. ĐURĐEV, *Turski prevod rudarskog zakona za Novo Brdo despota Stefana Lazarevića* [La traduzione turca del codice minerario per Novo Brdo del despota Stefan Lazarević], in *Prilozi za orijentalnu filologiju* [Prologhi alla filologia orientale] 25, 1975, 113-131.
- EIDELBERG 1974: P.G. EIDELBERG, *The Great Rumanian Peasant Revolt of 1907. Origins of a Modern Jacquerie*, Leiden 1974.
- FELDBRUGGE 2009: F.J.M. FELDBRUGGE, *Law in Medieval Russia*, Leiden-Boston 2009.
- FELDBRUGGE 2018: F.J.M. FELDBRUGGE, *A History of Russian Law. From Ancient Times to the Council Code (Ulozhenie) of Tsar Aleksei Mikhailovich of 1649*, Leiden-Boston 2018.

- FERJANČIĆ 1960: B. FERJANČIĆ, *Despota u Vizantiji i južnoslovenskim zemljama* [I despota a Bisanzio e nel territorio slavo-meridionale], Beograd 1960.
- FERLUGA 1961: J. FERLUGA, *La ligesse dans l'empire byzantin*, in *ZRVI* 7, 1961, 97-123.
- FERLUGA 1976: J. FERLUGA, *Byzantium in the Balkans. Studies on the Byzantine Administration and the Southern Slavs from the VIIth to the XIIth Centuries*, Amsterdam 1976, 399-425.
- FERRARI DALLE SPADE 1927: G. FERRARI DALLE SPADE, *Il II Congresso internazionale di studi bizantini*, in *Archivio Storico Italiano* 85, 1927, 285-293 [= in Id., *Scritti giuridici*, III, Milano 1956, 349-355].
- FERRARI DALLE SPADE 1936/1937: G. FERRARI DALLE SPADE, *La legislazione dell'Impero d'Oriente in Italia*, in *Atti del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti* 96, 1936/1937, 171-202 [= in Id., *Scritti giuridici*, III, Milano 1956, 51-77].
- FERRARI DALLE SPADE 1939: G. FERRARI DALLE SPADE, *Infiltrazioni occidentali nel diritto greco-italico della Monarchia normanna*, in *Rivista di storia del diritto italiano* 12, 1939, 5-37.
- FERRARI DALLE SPADE 1930: FERRARI DALLE SPADE, s.v. *Diritto bizantino*, in *Enciclopedia Italiana*, VII, Roma 1930, 141-148 [= in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano 1954, 467-492].
- FERRARI DALLE SPADE 1938: FERRARI DALLE SPADE, s.v. *Diritto bizantino*, in *Nuovo Digesto Italiano*, III, Torino 1938, 915-920 [= in Id., *Scritti giuridici*, II, Milano 1954, 493-505].
- FERRINI 1898: C. FERRINI, *Edizione critica del Νόμος Γεωργικός*, in *ByzZ* 3, 1898, 558-571.
- FILIPOVIĆ 1963: M. FILIPOVIĆ, *Struktura i organizacija srednjovekovnih katuna* [Struttura e organizzazione del katun medievale], in M. Filipović (ur.), *Simpzium o srednjovekovnom katunu* [Simposio sul katun medievale], Sarajevo 1963, 45-112.
- FLORINSKIJ 1888: T.D. FLORINSKIJ, *Pamjatniki zakonodatel'noj djeatelj'nosti Dušana, carja Serbov i Grekov* [Monumenti dell'attività legislativa di Dušan, zar dei Serbi e dei Greci], I, Kiev 1888.
- FRANKLIN 1992: S. FRANKLIN, *Bibliography of Works by Alexander Kazhdan*, in *DOP* 46, 1992, 5-26.
- GALLINA 1995: M. GALLINA, *Potere e società a Bisanzio. Dalla fondazione di Costantinopoli al 1204*, Torino 1995.
- GANSHOF 1944: F.-L. GANSHOF, *Qu'est que la féodalité?*, Paris 1944 [ed. it. *Che cos'è il feudalesimo*, Torino 1989].
- GELZER 1899: H. GELZER, *Genesis der byzantinischen Themenverfassung*, Leipzig 1899.
- GELZER 1909: H. GELZER, *Studien zur byzantinischen Verwaltung Ägypten*, Leipzig 1909.
- GEORGESCU 1965: V.A. GEORGESCU, *La préemption dans l'histoire du droit roumain: le droit de protimesis en Valachie et en Moldavie*, Bucarest 1965.
- GEORGESCU 1968: V.A. GEORGESCU, *Présentation de quelques manuscrits juridiques de Valachie et de Moldavie – XV^e-XIX^e siècle*, in *Revue des études sud-est européennes* 6, 1968, 625-638.

- GEORGESCU 1969: V.A. GEORGESCU, *Contribution à l'étude de la réception du "Nomos Georghikos" dans les principautés danubiennes*, in *Buĉavtivá* 1, 1969, 81-134.
- GEORGESCU 1974: V.A. GEORGESCU, *Byzance et les institutions roumaines jusqu'à la fin du XV^e siècle*, in *Actes du XIV^e Congrès international des études byzantines*, Bucarest, 6-12 septembre 1971, Bucarest 1974, 433-484.
- GEORGESCU 1976: V.A. GEORGESCU, recensione a ANDREEV 1972, in *RHDFE* 54, 1976, 80-83.
- GEORGESCU 1980: V.A. GEORGESCU, *Bizantul si institutiile romanesti pina la mijlocul secolului al XVIII-lea*, [Bisanzio e le istituzioni rumene fino alla metà del sec. XVIII] București 1980.
- GEORGESCU, POPESCU 1970: V.A. GEORGESCU, E. POPESCU (iz.), *Legislația agrară a Tării Românești (1775-1782)* [Legislazione agraria dello stato rumeno (1775-1782)], București 1970.
- GEORGESCU-TISTU 1930: N. GEORGESCU-TISTU, *Pubblicazioni storiche rumene dalla guerra in poi*, in *Archivio Storico Italiano* 88, 1930, 115-136.
- GERD 2015: L. GERD (iz.), *Spicilegium Byzantino-Russicum. Sbornik statej k 80-letiju clena-korrespondenta RAN I.P. Medvedeva* [Raccolta di articoli per gli ottant'anni di I.P. Medvedev quale corrispondente RAN], Moskva 2015.
- GÓRECKI 1981: D.M. GÓRECKI, *Land Tenure in Byzantine Property Law: iura in re aliena*, in *GRBS* 22, 1981, 191-210.
- GÓRECKI 1982: D.M. GÓRECKI, *A Farmer Community in the Byzantine Middle Ages: Historiography and Legal Analysis of Sources*, in *ByzSlav* 9, 1982, 169-198.
- GÓRECKI 1986a: D.M. GÓRECKI, *The Slavic Theory in Russian Pre-revolutionary Historiography of the Byzantine Farmer Community*, in *Byzantion* 56, 1986, 77-107.
- GÓRECKI 1986b: D.M. GÓRECKI, *The State of the Rural Community from Ptolemaic Egypt to Medieval Byzantium: A Historical Study in Light of the Papyri*, in *Buĉavtiaká* 6, 1986, 95-120.
- GÓRECKI 1996: D.M. GÓRECKI, *Fiscal Liability of a Rural Community in Panchenko's Analysis of the Nomos Georgikos*, in I. Ševĉenko, G. Litavrin, W. Hanak (Ed.), *Selected Papers and Main Communications. I. History. 18th International Congress of Byzantine Studies, Moscow 1991, Shepherdstown (West Virginia) 1996*, 226-231.
- GÓRECKI 2004: D.M. GÓRECKI, *The Rural Community of the Nóμος Γεωργικός. Governing Body (art. 81) and Fiscal Liability (art. 18)*, in *ByzSlav* 62, 2004, 79-94.
- GÓRECKI 2009: D.M. GÓRECKI, *The Slavic Theory of the Byzantine Rural Community in Soviet and Post-Soviet Historiography*, in *ByzSlav* 57, 2009, 337-364.
- GORIANOV 1939a: B.T. GORIANOV, *Slaviane i Vizantiia v VI-VII vv. naŝei ery* [Gli slavi e Bisanzio nei secoli VI e VII della nostra era], in *Istoriĉeskii Źurnal* [Giornale storico] 10, 1939, 101-110.
- GORIANOV 1939b: B.T. GORIANOV, *Slavianske poseleniia VI v. i ikh obŝĉestvennyi stroi* [Gli insediamenti slavi nel VI secolo e la loro struttura sociale], in *VDI*, 1939, 308-318.
- GREY 2007: C. GREY, *Contextualizing Colonatus: The Origo of the Late Roman Empire*, in *JRS* 97, 2007, 155-175.

- GREKOV 1935: B.D. GREKOV, *Feodalnye otnošenija v kievskom gosudarstve* [Società feudale nello stato kievano], Moskva-Leningrad 1935.
- GRIGORAS, BUZATU 1971: N. GRIGORAS, G. BUZATU (iz.), *N. Iorga. Omul si opera*, I, București 1971.
- GRUJIĆ 1985: P.M. GRUJIĆ, *Čičerin, Plechanov und Lenin. Studien zur Geschichte des Hegelianismus in Russland*, München 1985.
- GSOVSKI 1947: V.V. GSOVSKI, *Medieval Russian Laws. A Review Article*, in *The American Slavic and East European Review* 6, 1947, 152-158.
- GUERRIER, ČIČERIN 1978: T. GUERRIER, B.N. ČIČERIN, *Russki diletantizm i obščinnoe zemlevladienie* [Dilettantismo russo e il possesso comune della terra], Moskva 1878.
- GUREVIČ 1970: J.A. GUREVIČ, *Problemy genezisa feodalizma v zapadnoj Evrope* [Il problema della genesi del feudalesimo in Europa occidentale], Moskva 1970 [ed. it. *Le origini del feudalesimo*, Roma 1982].
- HALDON 1985: J.F. HALDON, *Some Considerations on Byzantine Society and Economy in the Seventh Century*, in *ByzF* 10, 1985, 75-112 [= in Id., *State, Army and Society in Byzantium. Approaches to Military, Local and Administrative History. 6th-12th Centuries*, Ashgate 1996, ch. III].
- HALDON 1989: J.F. HALDON, *The Feudalism Debate Once More: The Case of Byzantium*, in *The Journal of Paesant Studies* 17, 1989, 5-40 [= in Id., *State, Army and Society in Byzantium. Approaches to Military, Local and Administrative History. 6th-12th Centuries*, Ashgate 1996, ch. IV].
- HALDON 1993a: J.F. HALDON, *Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations*, in *DOP* 47, 1993, 1-67.
- HALDON 1993b: J.F. HALDON, *The State and the Tributary Mode of Production*, London 1993.
- HALDON 1997²: J.F. HALDON, *Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture*, Cambridge 1997².
- HALDON 2009: J.F. HALDON, *Towards a Social History of Byzantium*, in Id. (Ed.), *The Social History of Byzantium*, Oxford 2009, 1-30.
- HAXTHAUSEN 1847: A. VON HAXTHAUSEN, *Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands*, I-III, Hannover 1847.
- HEIMBACH 1851: G.E. HEIMBACH, *Constantini Harmenopuli Manuale legum sive Hexabiblos cum appendicibus et legibus agrariis*, Leipzig 1851 [rist. anast. Leipzig 1969].
- HELPERIN 1982: C.J. HELPERIN, *George Vernadsky, Eurasianism, the Mongols, and Russia*, in *Slavic Review* 41, 1982, 477-493.
- HERLING 1988: M. HERLING, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo nell'opera di Witold Kula*, in *Società e storia* 42, 1988, 980-993.
- HOHLWEG 1967: A. HOHLWEG, *Zur Frage der Pronoia in Byzanz*, in *BZ* 60, 1967, 288-308.
- HUBÉ 1880: R. HUBÉ, *Le droit romain et gréco-byzantin chez les peuples slaves. Avec un appendice contenant un extrait serbe des lois romano-byzantines*, Paris-Toulouse 1880 [ed. orig. *O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u*

- narodów slowiańskich. W dadaktu excerpta serbskie z praw rzymsko-byzantyńskich*, Warszawa 1868; trad. serb.-croat. *O značenju prava rimskoga i rimsko bizantiskoga kod slavjanskih narodah*, Več 1869].
- HUMPHREYS 2015: M.T.H. HUMPHREYS, *Law, Power, and Imperial Ideology in the Iconoclast Era (c. 680-850)*, Oxford 2015.
- IORGA 1913: N. IORGA, *La survivance byzantine dans les pays roumains*, Bucarest 1913.
- IORGA 1924: N. IORGA, *Les origines de l'iconoclasme*, in *Bulletin de la section historique de l'Académie Roumaine* 11, 1924, 142-155 [= in Id., *Études byzantines*, II, Bucarest 1940, 225-245].
- IORGA 1929: N. IORGA, *Évolution de la question rurale en Roumanie jusq'à la réforme agraire*, Bucarest 1929.
- IORGA 1930: N. IORGA, *L'Italia vista da un romeno*, Milano 1930.
- IORGA 1934: N. IORGA, *Histoire de la vie byzantine*, I-III, Bucarest 1934.
- IORGA 1934: N. IORGA, *Orizonturuli mele. O viață de om. Așa cum a fost* [I miei orizzonti. La vita di un uomo. Così come è stata], I-III, Bucarești 1934.
- IORGA 1935: N. IORGA, *Byzance après Byzance. Continuation de l'histoire de la vie byzantine*, Bucarest 1935.
- IORGA 1936: N. IORGA, *L'homme byzantin*, in *Revue historique du sud-est européen* 13, 1936, 313-323 (= in Id., *Études byzantines*, I, Bucarest 1939, 315-325).
- IORGA 1936-1939: N. IORGA, *Istoria Românilor și a romanității orientale* [Storia dei Romeni e della romanità orientale], I-X, Bucarești 1936-1939 [ed. franc. Paris 1937-1945].
- IRMSCHER 1956: J. IRMSCHER, *Aus der Sowjetbyzantinistik. Eine Auswahl prinzipieller Beiträge*, Berlin 1956.
- IVANOVIĆ 2015: M. IVANOVIĆ, *Dobri ljudi Novobrdskog zakonika Stefana Lazarevića* [I probiviri nel codice di Novo Brdo di Stefan Lazarević], in *Istorijski časopis* [Rivista storica] 4, 2015, 159-187.
- IVIĆ, GRKOVIĆ 1976: P. IVIĆ, M. GRKOVIĆ, *Dečanske hrisovulje* [I crisobolli di Dečani], Novi Sad 1976.
- JOUDIQU 1988: B. JOUDIQU, *Les principautés roumaines de Valachie et de Moldavie et leur environnement slavo-byzantin*, in M. Balard, A. Ducellier (Éd.), *Le partage du monde. Échanges et colonisation dans la Méditerranée médiévale*, Paris 1988, 259-278.
- JOVIĆ 1968: D. JOVIĆ, *O jeziku Zakona o rudnicima despota Stefana Lazarevića* [Sulla lingua del codice minerario del despota Stefan Lazarević], Beograd 1968.
- KAISER 1980: D.H. KAISER, *The Growth of the Law in Medieval Russia*, Princeton (New Jersey) 1980.
- KAPLAN 1990: M. KAPLAN, *L'église byzantine des VI^e-XI^e siècles: terres et paysans*, in R. Morris (Ed.), *Church and People in Byzantium*, Birmingham 1990, 109-123.
- KAPLAN 1992: M. KAPLAN, *Les hommes et la terre à Byzance du VI^e au XI^e siècle. Propriété et exploitation du sol*, Paris 1992.
- KAPLAN 1993: M. KAPLAN, *Les moines et leurs biens fonciers à Byzance du VIII^e au X^e siècle: acquisition, conservation et mise en valeur*, in *Revue Bénédictine* 103, 1993, 209-223.

- KAPLAN 2006: M. KAPLAN, *Byzance: villes et campagnes*, Paris 2006.
- KARAYANNOPULOS 1956: J. KARAYANNOPULOS, *Die kollektive Steuerverantwortung in der frühbyzantinischen Zeit*, in *Vierteljahrschrift für Sociale und Wirtschaftsgeschichte* 43, 1956, 289-322.
- KARAYANNOPULOS 1958: J. KARAYANNOPULOS, *Entstehung und Bedeutung des Nomos Georgikos*, in *BZ* 51, 1958, 357-373.
- KARAYANNOPULOS 1966: J. KARAYANNOPULOS, *Fragmente aus dem Vademecum eines byzantinischen Finanzbeamten*, in *Polychronion: Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag*, Heidelberg 1966, 318-334.
- KATANČEVIĆ 2016: A. KATANČEVIĆ, *Datiranje Zakonika o rudnicima despota Stefana i sadržina njegovog ćiriličnog prepisa* [La datazione del codice minerario del despota Stefano e il contenuto della sua versione cirillica], in *Srpska politička misao* [Pensiero politico serbo] 1, 2016, 221-237.
- KATZ 1993: C.J. KATZ, *Karl Marx and the Transition from Feudalism to Capitalism*, in *Theory and Society* 22, 1993, 363-389.
- KAZHDAN 1952: A.P. KAZHDAN, *Agrarnje otnošenja v Vizantii XIII-XIV vv.* [Società agricola a Bisanzio nei secoli XIII-XIV], Moskva 1952.
- KAZHDAN 1953: A.P. KAZHDAN, *O nekotorych spornych voprosach istorii stanovlenija feodal'nykh otnošenij v rimskoj imperii* [Su alcune dubbie questioni intorno alla storia dell'origine della feudalizzazione nell'impero romano], in *VDI*, 1953, 77-106.
- KAZHDAN 1954: A.P. KAZHDAN, *Vizantijskie goroda v VII-XI vekach* [Le città bizantine nei secoli VII-XI], in *Sovetskaja Archeologija* [Archeologia sovietica] 21, 1954, 164-188.
- KAZHDAN 1956a: A.P. KAZHDAN, *K voprosu ob osobennostiach feudalnoi sobstvennosti v Vizantii VIII- X vv.* [Sulle peculiarità della proprietà feudale a Bisanzio nei secoli VIII-X], in *VV* 10, 1956, 48-65.
- KAZHDAN 1956b: A.P. KAZHDAN, *Vizantijska obščina v IX-X v.* [La comunità rurale bizantina nei secoli IX-X], in *UZVPI*, 1956, 77-102.
- KAZHDAN 1960: A.P. KAZHDAN, *Derevnja i gorod v Vizantii. IX-X vv.* [Campagna e città a Bisanzio. Sec. IX-X], Moskva 1960.
- KAZHDAN 1966: A.P. KAZHDAN, *Pronoia. The History of a Scholarly Discussion*, in B. Arbel (Ed.), *Intercultural Contacts in the Medieval Mediterranean. Studies in Honour of David Jacoby*, London-Portland (Oregon) 1966, 133-166.
- KAZHDAN 1968: A.P. KAZHDAN, *Vizantijskaja kul'tura (X-XII vv.)* [Cultura bizantina (sec. X-XII)], Moskva 1968.
- KAZHDAN 1974: A.P. KAZHDAN, *Social'nyj sostav gospodstvjuščego klassa Vizantii XI-XII vv.* [Struttura sociale della classe dominante a Bisanzio nei secoli XI-XII], Moskva 1974.
- KAZHDAN 1978: A.P. KAZHDAN, *Concepcija istorii Vizantijskoj imperii v trudach G.A. Ostrogorskogo* [La concezione della storia dell'impero bizantino nei lavori di G.A. Ostrogorsky], in *VV* 39, 1978, 76-85.
- KAZHDAN 1983a: A.P. KAZHDAN, *Michail Jakovlevic Sjuzjumov 20 novembre 1893-1^{er} mai 1982 et les études byzantines*, in *Byzantion* 8, 1983, 250-257.

- KAZHDAN 1983b: A.P. KAZHDAN, *Portraits of Soviet Byzantinists*, in *Byzantine Studies* 10, 1983, 202-215.
- KAZHDAN 1991: A.P. KAZHDAN, s.v. *Farmer's Law*, in Id. (Ed.), *Oxford Dictionary of Byzantium*, II, New York 1991, 778.
- KAZHDAN 1992: A.P. KAZHDAN, *Il contadino*, in G. Cavallo (a cura di), *L'uomo bizantino*, Roma-Bari 1992, 45-93.
- KAZHDAN 1993: A.P. KAZHDAN, *State, Feudal, and Private Economy in Byzantium*, in *DOP* 47, 1993, 83-100.
- KAZHDAN 2003: A.P. KAZHDAN, *Trudnyj put' v Vizantiju* [Un viaggio difficile verso Bisanzio], in A.A. Chekalova (iz.), *Mir Aleksandra Kazhdana*, Sankt Peterburg 2003, 486-502.
- KAZHDAN, CONSTABLE 1982: A.P. KAZHDAN, G. CONSTABLE, *People and Power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies*, Washington 1982.
- KAZHDAN, CUTLER 1982: A.P. KAZHDAN, A. CUTLER, *Continuity and Discontinuity in Byzantine History*, in *Byzantion* 52, 1982, 429-478.
- KAZHDAN, EPSTEIN 1985: A.P. KAZHDAN, A.W. EPSTEIN, *Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries*, Washington 1985.
- KAZHDAN, RONCHEY 1997: A.P. KAZHDAN, S. RONCHEY, *L'aristocrazia bizantina dal principio dell'XI alla fine del XII secolo*, Palermo 1997.
- KLIUČEVSKIJ 1885: V.O. KLIUČEVSKIJ, *Proischoždenie krepostnogo prava v Rossii* [L'origine della servitù della gleba in Russia], Moskva 1885.
- KLIUČEVSKIJ 1887: V.O. KLIUČEVSKIJ, *Istorija soslovij v Rossii* [Storia delle classi sociali in Russia], Moskva 1887.
- KODER 2011: J. KODER, *Überlegungen zur ländlichen Siedlungsterminologie der Byzantiner, insbesondere zu chorion, kome und verwandten Termini*, in *Bulgaria Mediaevalis* 2, 2011, 3-14.
- KODER 2020: J. KODER, *Nomos Georgikos. Das byzantinische Landwirtschaftsgesetz. Überlegungen zu inhaltlichen und zeitlichen Einordnung. Deutsche Übersetzung*, Wien 2020.
- KÖPSTEIN 1976: H. KÖPSTEIN, *Zu einigen Aspekten der Agrarverhältnisse im 7. Jahrhundert (nach den juristischen Quellen)*, in H. Köpstein, F. Winkelmann (Hg.), *Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus*, Berlin 1976, 23-34.
- KÖPSTEIN 1977: H. KÖPSTEIN, *O processe socialnoj differenciacii po Zemledel'českomu Zakonu* [Sul processo della differenziazione sociale secondo il *Nomos Georgikos*], in *VV* 38, 1977, 3-8.
- KÖPSTEIN 1978: H. KÖPSTEIN, *Die Agrarverhältnisse nach dem Nomos Georgikos (Ende 7. / Anfang 8. Jh.)*, in F. Winkelmann, H. Köpstein, H. Ditten, I. Rochow (Hg.), *Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus*, Berlin 1978, 40-60.
- KÖPSTEIN 1983a: H. KÖPSTEIN, *Das Agrargesetz. Zum Problem seiner Beziehungen zu anderen Rechten*, in J. Dummer, J. Irmsher (Hg.), *Byzanz in der europäischen Staatenwelt*, Berlin 1983, 149-156.
- KÖPSTEIN 1983b: H. KÖPSTEIN, *Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten*, Berlin 1983, 69-76.

- KÖPSTEIN 1983c: H. KÖPSTEIN, *Zur Veränderung der Agrarverhältnisse in Byzanz vom 6. zum 10. Jahrhundert*, in H. Köpstein (Hg.), *Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten*, Berlin 1983, 69-76.
- KÖPSTEIN 1986: H. KÖPSTEIN, *Zur byzantinischen Dorfgemeinde des 7./8. Jahrhunderts*, in *Les communautés rurales*, VI: *Europe Orientale*, Paris 1986, 77-86.
- KÖPSTEIN 1992: H. KÖPSTEIN, *Thessaloniki – Wiege des Nomos Georgikos?*, in *Συμπόσιο “Βυζαντινή Μακεδονία”, 324-1430 μ.Χ.* (Thessaloniki, 29-31 okt. 1992), Thessaloniki 1995, 157-162.
- KÖPSTEIN 1993: H. KÖPSTEIN, s.v. *Nómos Georgikós*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI, München-Zürich 1993, 1231.
- KÖPSTEIN 1995: H. KÖPSTEIN, *Thessaloniki – Wiege des Nómos Georgikós?*, in *Συμπόσιο “Βυζαντινή Μακεδονία”, 324-1430 μ.Χ.* (Thessaloniki, 29-31 okt. 1992), Thessaloniki 1995, 157-162.
- KÖPSTEIN, WINKELMANN 1976: H. KÖPSTEIN, F. WINKELMANN (Hg.), *Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz: Probleme der Herausbildung des Feudalismus*, Berlin 1976.
- KOVALĚV 1934: S.I. KOVALĚV, *Problema socialnoj revolucii v antičnom obščestve* [Il problema della rivoluzione sociale nell'antichità], in *Karl Marks i problemy istorii dokapiteličeskich formacii. Sbornik k piatidesiatletju so dnja smerti Karla Marksa* [Karl Marx e i problemi della storia delle società precapitalistiche. Raccolta di scritti nel cinquantennale della morte di Karl Marx], Moskva-Leningrad 1934, 295-327.
- KOVALĚV 1948: S.I. KOVALĚV *Istoria Rima* [Storia di Roma], Leningrad 1948 [ed. it. *Storia di Roma*, II, Roma 1973].
- KRAKOVSKY 2018: K.P. KRAKOVSKY, *Russian Law Faculty in Prague 1922-1935*, in *Journal of European History of Law* 9, 2018, 67-78.
- KREKIĆ 1995: B. KREKIĆ, *George Ostrogorsky 1902-1976*, in H. Damico, J.B. Zavadil (Ed.), *Medieval Scholarship. Biographical Studies on the Formation of a Discipline*, I: *History*, New York-London 1995, 301-311.
- KULA 1962: W. KULA, *Teoria economiczna ustraja feudalnego*, Warszawa 1962 [ed. it. *Teoria economica del sistema feudale. Proposta di un modello*, Torino 1972].
- KUPISZEWSKI 1971: H. KUPISZEWSKI, *Le droit hellénistique dans le Nóμος Γεωργικός?*, in *JJP* 16/17, 1971, 85-98.
- KURBATOV, LEBEDEVA 1984: G.L. KURBATOV, G.J. LEBEDEVA, *Vizantija: problemy perechoda ot antičnosti k feodalizmu* [Bisanzio: problemi della transizione dall'antichità al feudalesimo], Leningrad 1984.
- LAIYOU 1971: A.E. LAIYOU, *A Note on Farmers Law, Chapter 67*, in *Byzantion* 41, 1971, 197-204.
- LAIYOU 2005: A.E. LAIYOU, *The Byzantine Village (5th-14th century)*, in J. Lefort, C. Morrison, J.-P. Sodini (Éd.), *Les villages dans l'Empire byzantin (IV^e-XV^e siècle)*, Paris 2005, 31-54 [= in A.E. LAIYOU, *Economic Thought and Economic Life in Byzantium*, London 2013, ch. XI].
- LAIYOU, TALBOT 1997: A.E. LAIYOU, A.-M. TALBOT, *Alexander Petrovič Kazhdan. 1922-1997*, in *DOP* 51, 1997, xii-xvii.

- LAURENT 1946: V. LAURENT, *Nicolas Iorga, historien de la vie byzantin*, in *REB* 4, 1946, 5-23.
- LAMBRINI 2021: P. LAMBRINI, *Autonomia privata e storia della rescissione per lesione*, Napoli 2021.
- LANGER 2009: V.I. LANGER, *Laesio enormis. Ein Korrektiv im römischen Recht*, Marburg 2009.
- LEFORT 1993: J. LEFORT, *The Rural Economy and Social Relations in the Countryside*, in *DOP* 47, 1993, 101-113.
- LEFORT 2002: J. LEFORT, *The Rural Economy. Seventh-twelfth Century*, in A.E. Laiou (Ed.), *The Economy History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century*, I, Washington 2002, 231-310.
- LEMERLE 1958: P. LEMERLE, *Esquisse pour une histoire agraire de Byzance: les sources et les problèmes*, in *RH* 219, 1958, 32-74, 254-284; 220, 1958, 42-94.
- LENGAUER 2000: W. LENGAUER, *Storia dell'antichità in URSS 1917-1956*, in *Index* 28, 2000, 89-116.
- LEONARD 2010: C.S. LEONARD, *Agrarian Reform in Russia. The Road to Serfdom*, Cambridge 2010.
- LIPŠIĆ 1945: E.E. LIPŠIĆ, *Vizantijskoe krest'ianstvo i slavjanskaja kolonizacija (preimuščestvenno po dannym Zemledel'českogo Zakona)* [I contadini a Bisanzio e la colonizzazione slava, basato soprattutto sulle evidenze del *Nómos Georgikós*], in *Vizantijskij Sbornik* 24, 1945, 96-143.
- LIPŠIĆ 1947: E.E. LIPŠIĆ, *Slavianskaja oščina i ee rol' v formirovanii vizantijskogo feudalizma* [La comunità rurale bizantina e il suo ruolo nella formazione del feudalesimo bizantino], in *VV* 1, 1947, 144-163.
- LIPŠIĆ 1951: E.E. LIPŠIĆ, *Byzanz und die Slaven. Beiträge zur byzantinischen Geschichte des 6.-9. Jahrhunderts*, Weimar 1951.
- LIPŠIĆ 1961: E.E. LIPŠIĆ, *Očerki istorii vizantijskogo obščestva i kultury: VIII-pervaja polovina IX veka* [Saggi di storia sulla società e cultura bizantine: VIII-prima metà del IX secolo], Moskva-Leningrad 1961.
- LIPŠIĆ 1968: E.E. LIPŠIĆ, *K istorii "Zemledel'českogo zakona" v Vizantii i v srednevekovykh balkanskich gosudarstvach* [Sulla storia del *Nómos Georgikós* a Bisanzio e negli stati balcanici medievali], in *VV* 29, 1968, 53-62.
- LIPŠIĆ 1976: E.E. LIPŠIĆ, *Pravo i sud v Vizantii IV-VIII vv.* [Diritto e processo a Bisanzio nei secoli IV-VIII], Leningrad 1976.
- LITAVRIN 1977: G.G. LITAVRIN, *Vizantijskoe obščestvo i gosudarstvo v X-XI vv.* [Società bizantina e Stato nei secoli X-XI], Moskva 1977.
- LITAVRIN 1985: G.G. LITAVRIN, *Vizantijskoe gosudarstvo v V-XII vv.* [Lo Stato bizantino nei secoli V-XII], in *Rannefeudalnye gosudarstva na Balkanach: VI-XII vv.* [Lo Stato protofeudale nei Balcani: secoli VI-XII], Moskva 1985, 99-131.
- LITAVRIN 1989: G.G. LITAVRIN, *Razvitie etničeskogo samosoznaniija slavjanskich narodov v epochu zrelogo feodalizma* [Sviluppo della coscienza etnica del popolo slavo nell'epoca del feudalesimo maturo], Moskva 1989.
- LITAVRIN, UDAL'COVA 1989: G.G. LITAVRIN, Z.V. UDAL'COVA, *Kul'tura Vizantii (vtoraja polovina VII-XII v.)* [La cultura di Bisanzio (seconda metà del VII sec.-XII)], Moskva 1989.

- LONGINESCU 1912: S.G. LONGINESCU (iz.), *Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu* [Il diritto in Moldavia al tempo di Vasile Lupu], Bucarești 1912.
- LOVČENKO 1938: M.V. LOVČENKO, *Vizantia i slaviane v VI-VII vv.* [Bisanzio e gli Slavi nei secoli VI e VII], in *VDI* 4, 1938, 23-48.
- LOVINO 2017: F. LOVINO, *Communism vs. Seminarium Kondakovianum*, in *Convivium* 4, 2017, 142-157.
- MAGANZANI 1997: L. MAGANZANI, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Milano 1997.
- MAGANZANI 2006: L. MAGANZANI, *Arpenter la terre pour le procès: la consultation technique en droit romain*, in *RIDA* 53, 2006, 283-298.
- MAGDALINO 1997: P. MAGDALINO, *The Byzantine Army and the Land: From stratotikon ktema to Military pronoiia*, in J.F. Haldon (Ed.), *Byzantium at War (9th-12th c.)*, Athens 1997, 15-36.
- MAKSIMOVIĆ, POPOVIĆ 2005: L. MAKSIMOVIĆ, M. POPOVIĆ, *Le village en Serbie médiévale*, in J. Lefort, C. Morrison, J.-P. Sodini (Éd.), *Les villages dans l'Empire byzantin (IV^e-XV^e siècle)*, Paris 2005, 329-349.
- MANIATIS 2007: G.C. MANIATIS, *On the Validity of the Theory of Supreme State Ownership of All Land*, in *Byzantion* 77, 2007, 566-634.
- MARCONE 1985: A. MARCONE, *Il colonato nel tardo impero: un mito storiografico?*, in *Athenaeum* 63, 1985, 513-520.
- MARCONE 1988: A. MARCONE, *Il colonato romano nella storiografia moderna: da Fustel de Coulanges ai nostri giorni*, Como 1988.
- MARCONE 1989: A. MARCONE, *Rostvtzeff e il colonato romano*, in *CS* 26, 1989, 75-114.
- MARCONE 1993: A. MARCONE, *Gli "Studi per la storia del colonato romano" di Michele Rostvtzeff*, in *Ostraka* 2, 1993, 177-186.
- MARCONE 1994: A. MARCONE, *Rostvtzeff in Italia*, in *ASNP* 24, 1994, 923-938.
- MARCONE 2001: A. MARCONE, *La storia di una riedizione difficile: la Social and Economic History of the Roman Empire di M. Rostvtzeff*, in *Historia* 50, 2001, 357-373.
- MARCU 1980: L.P. MARCU, *Le caractère unitaire des institutions politico-judiciaires roumaines au Moyen Age*, in *Nouvelles études d'histoire*, VI.1, Bucarest 1980, 143-161.
- MARCU 1988: L.P. MARCU, *Le Code d'Etienne Douchan dans les Pays Roumains*, in *Recherches sur l'histoire des institutions et du droit* 13, 1988, 107-117.
- MARCU 1989: L.P. MARCU, *Una variante roumaine du Code d'Etienne Douchan*, in *Revue des études sud-est européennes* 27, 1989, 145-158.
- MARGETIĆ 1982: L. MARGETIĆ, *Zamljoradnički Zakon* [Legge agraria], in *Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci* [Rivista della Facoltà Universitaria di Diritto a Fiume] 3, 1982, 85-122.
- MARGETIĆ 1984: L. MARGETIĆ, *Bizantsko pravo prvokupa* [Il diritto bizantino di prelazione], in *Starine* [Antichità] 59, 1984, 1-41.
- MARGETIĆ 1985: L. MARGETIĆ, *La legge agraria. Accenni ad alcuni problemi della storia del diritto*, in *RSBS* 5, 1985, 103-135.
- MARKOVIĆ 1985: B. MARKOVIĆ, *Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića: prevod i pravnoistorijska studija* [Legge mineraria del despota Stefan Lazarević], Beograd 1985.

- MARKOVIĆ 1995: B. MARKOVIĆ, *Agrarni odnosi u srednjovekovnoj Srbiji prema Hilendarskim rukopisima Zemljoradničkog Zakona i Zakona Cara Justinijana* [I rapporti agrari nella Serbia medievale secondo il manoscritto di Hilandar della legge agraria e della *Lex Iustiniani*], in P. Ivić (iz.), *Proučavanje srednjovekovnih južnoslovenskih pukopisa* [Lo studio dei manoscritti slavo-meridionali medievali] (Zbornik radova ca III međunarodne hilendarske konferencije održane od 28. do 30. marta 1989), Beograd 1995, 251-260.
- MARKOVIĆ 2007: B. MARKOVIĆ, *Justinijanov Zakon. Srednjovekovna vizantijsko-srpska pravna kompilacija* [Lex Iustiniani. Compilazione giuridica medievale bizantino-serba], Beograd 2007.
- MARKOVIĆ 2015: B. MARKOVIĆ, *Pravni okviri rudarstva u srednjovekovnoj Srbiji* [Quadro giuridico dell'attività mineraria nella Serbia medievale], in D. Tošić (iz.), *Zbornik radova u čast akademiku Desanski Kovačević Kojić* [Raccolta di lavori in onore dell'accademico Desanski Kovačević Kojić], I, Banja Luka 2015, 273-288.
- MARRA 2002: R. MARRA, *Capitalismo e anticapitalismo in Max Weber. Storia di Roma e sociologia del diritto nella genesi dell'opera weberiana*, Bologna 2002.
- MASLEV 1976: S. MASLEV, *Die soziale Struktur der byzantinische Landgemeinde nach dem Nomos Georgikos*, in H. Köpstein, F. Winkelmann (Hg.), *Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz: Probleme des Herausbildung der Feudalismus*, Berlin 1976, 10-22.
- MATAFČIEV 1923: P. MATAFČIEV, *Vojniški zemi i vojnici v Vizantija prez XIII-XIV v.* [Organizzazione militare e terre militari nell'impero bizantino], in *Spisanie na Bŭlgarskata Akademija na Naukite* [Rivista dell'Accademia Bulgara delle Scienze] 27, 1923, 1-113 [= in Id., *Izbrani proizvedenija* (Lavori scelti), I, Sofija 1973, 518-652].
- MATINO 2006: G. MATINO, *Aspetti giuridici e linguistici nella legislazione matrimoniale dell'Italia bizantina*, in *La cultura scientifica e tecnica nell'Italia meridionale bizantina. Atti della sesta giornata di studi bizantini* (Arcavacata di Rende, 8-9 febbraio 2000), Soveria Mannelli 2006, 155-173.
- MATSCHKE 1967: K.P. MATSCHKE, *Die Entwicklung der Konzeption eines byzantinischen Feudalismus durch die sowjetische marxistische Byzantinistik 1930-1966*, in *Zeitschrift für Geschichtswissenschaft* 15, 1967, 1065-1086.
- MAZZA 1978: M. MAZZA, *Marx sulla schiavitù antica. Note di lettura*, in L. Capogrossi Colognesi, A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Analisi marxista e società antiche*, Roma 1978, 106-145.
- MAZZITELLI 2016: G. MAZZITELLI, *Le pubblicazioni dell'Istituto per l'Europa orientale. Catalogo storico 1921-1944*, Firenze 2016.
- MCGEER 2000: E. MCGEER, *The Land Legislation of the Macedonian Emperors*, Toronto 2000.
- MEDVEDEV 1976: I.P. MEDVEDEV, *Vizantijskij gumanizm* [Umanesimo bizantino], Leningrad 1976.
- MEDVEDEV 1980: I.P. MEDVEDEV, *Predvaritel'nye zametki o rukopisnoj tradicii Zemledel' českogo Zakona. 1. Rukopisi X-XII vv.* [Note preliminari sulla tradizione

- manoscritta del *Nomos Georgikos*. 1. Manoscritti dei sec. X-XII], in *Vizantijskij Vremennik* 41, 1980, 194-209.
- MEDVEDEV 1981: I.P. MEDVEDEV, *Predvaritel'nye zametki o rukopisnoj tradicii Zemledel'českogo Zakona*. 2. *Rukopisi XIII-XIV vv.* [I manoscritti dei sec. XIII-XIV], in *VV* 42, 1981, 49-70.
- MEDVEDEV 1982: I.P. MEDVEDEV, *Byl li Konstantin Armenopul avtorom "armenopulovskoj" versii Zemledel'českogo Zakona?* [Fu Costantino Armenopulo l'autore della versione "armenopula" del *Nomos Georgikos*?], in *Vizantijskie očerki* [Ricerche bizantine], Moskva 1982, 216-233.
- MEDVEDEV 1989: I.P. MEDVEDEV, *Razvitie pravovoy nauki* [Lo sviluppo della scienza giuridica], in *Kultura Vizantii: vtoraya polovina VII-XII v.* [Cultura bizantina: seconda metà del VII sec.-XII], Moskva 1989, 216-240.
- MEDVEDEV 2001: I.P. MEDVEDEV, *Pravovaja kultura Vizantijskoj imperii* [La cultura giuridica dell'impero bizantino], Sankt Peterburg 2001.
- MEDVEDEV 1995-2004: I.P. MEDVEDEV, *Archivy russkich vizantinistov v Sankt-Peterburge* [Archivi russo-bizantini a San Pietroburgo], St. Petersburg 1995; *Rukopisnoe nasledie russkich vizantinistov v archivach Sankt-Peterburga* [Eredità manoscritta russo-bizantina negli archivi di San Pietroburgo], St. Petersburg 1999; *Mir russkoj vizantinistiki: materialy archivov Sankt-Peterburga* [Il mondo russo-bizantino: materiali dagli archivi di San Pietroburgo], St. Petersburg 2004.
- MEDVEDEV, PIOTROVSKAJA, LIPŠIC 1984: I.P. MEDVEDEV, E.K. PIOTROVSKAJA, E.E. LIPŠIC, *Vizantijskij Zemledel'českij Zakon. Tekst, issledovanie, komentarii* [La legge agraria bizantina. Testo, analisi, commento], Leningrad 1984.
- MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 1993: J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *Diritto romano e diritti locali*, in *Storia di Roma*, III.2: *L'età tardoantica. I luoghi e le culture*, Torino 1993, 985-1009.
- MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 2014: J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *Loi et coutume dans l'Égypte grecque et romain*, Warszawa 2014.
- MILTON 1976: R. MILTON (Ed.), *The Transition from Feudalism to Capitalism*, London 1976.
- MINALE 2008: V.M. MINALE, *La Russkaja Pravda*, in *Index* 36, 2008, 69-78.
- MINALE 2009: V.M. MINALE, *Lo "zakonik" di Stefan Dušan e i suoi legami con la legislazione bizantina*, in *Index* 37, 2009, 219-228.
- MINALE 2020: V.M. MINALE, *The Extra-Slavian (and Italian) Sense of Alexander V. Soloviev for Roman and Byzantine Law*, in T. Ilić, M. Božić (iz.), *Zbornik radova u čast Srđana Šarkića* [Raccolta di lavori in onore di Srđan Šarkić], Beograd 2020, 319-339.
- MIRKOVIĆ, KRŠLJANIN 2016: Z.C. MIRKOVIĆ, N. KRŠLJANIN (ur.), *125 godina od rođenja Aleksandra Vasiljevića Solovjeva* [125 anni dalla nascita di Aleksandra Vasiljevića Solovjeva], Beograd 2016.
- MIŠULIN 1939: A.V. MIŠULIN, *Drevnie slaviane i sud'by vostočnorimskoj imperii* [Gli slavi antichi e il destino dell'impero romano orientale], in *VDI*, 1939, 290-307.
- MLADENOVIĆ 1956: M. MLADENOVIĆ, *Zur Frage der Pronoia und des Feudalismus im byzantinischen Reiche*, in *Südost-Forschungen* 15, 1956, 123-140.

- MORRIS 1993: R. MORRIS, *Spiritual Fathers and Temporal Patrons: Logic and Contradiction in Byzantine Monasticism in the Tenth Century*, in *Revue bénédictine* 103, 1993, 273-288.
- MORRISON 2007: C. MORRISON, *The Byzantine Economy*, Cambridge 2007.
- MOŠIN 1949: V. MOŠIN, *Vlastareva Sintagma i Dušanov Zakonik u Studeničkom "Otečniku" i Studenički palimpsest (Povodom šestogodišnjice Dušanova zakonika) [II Syntagma di Blastares e lo Zakonik di Dušan nell'"Otečnik" e il palinsesto di Studenica (In occasione del sesto centenario dello Zakonik di Dušan)]*, in *Starine [Antichità]* 42, 1949, 7-93.
- MOŠIN 1951: V. MOŠIN *Paštrovski spisak Dušanova zakonodavstva prema Zagrebačkom rukopisu [La lista di Paštrov della legislazione di Dušan nel manoscritto di Zagabria]*, in *Starine [Antichità]* 43, 1951, 7-27.
- MUSTO 2018: M. MUSTO, *Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883*, Torino 2018.
- NJEGOVAN, PANTELIĆ 1998: Z.M. NJEGOVAN, M. PANTELIĆ, *Agriculture in Medieval Serbia*, Belgrade 1998.
- NOVAKOVIĆ 1898: S. NOVAKOVIĆ, *Zakonik Stefana Dušana cara srpskog 1349 i 1354 [Lo Zakonik di Stefan Dušan zar dei Serbi. 1349 e 1354]*, Beograd 1898 [1870¹; trad. franc. P. Lebl, *Le Code Douchan. Etude sur l'histoire du droit public serbe*, Paris 1912; trad. ingl. M. Burr, *The Code of Stephan Dušan*, in *Slavonic and East European Review* 28, 1949-1950, 198-217, 516-539].
- NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU 2000: M. NYSTAZOPOULOU-PELEKIDOU, *To Zákonik tou Stéφανου Δουσαν έκφραση της κοινωνίας και της οικονομίας της Σερβίας τον 14ο αι.*, in *Βυζαντινά* 21, 2000, 287-312.
- OSTROGORSKY 1927: G. OSTROGORSKY, *Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert*, in *Vierteljahrsschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte* 20, 1927, 91-103.
- OSTROGORSKY 1930: G. OSTROGORSKY, *Über die vermeintliche Reformtätigkeit der Isaurier*, in *ByzZ* 30, 1930, 394-400.
- OSTROGORSKY 1931: G. OSTROGORSKY, *Das Steuersystem im byzantinischen Altertum und Mittelalter*, in *Byzantion* 6, 1931, 229-240.
- OSTROGORSKY 1947: G. OSTROGORSKY, *The Peasant's Pre-emption Right. An Abortive Reform of the Macedonian Emperor*, in *JRS* 37, 1947, 117-126.
- OSTROGORSKY 1948: OSTROGORSKY, *Le système de la "pronoia" à Byzance et en Serbie médiévale*, in *Actes du VI^e Congres International d'études byzantines*, I, Paris 1948, 181-190.
- OSTROGORSKY 1954: G. OSTROGORSKY, *Pour l'histoire de la féodalité byzantine*, Bruxelles 1954.
- OSTROGORSKY 1956: G. OSTROGORSKY, *Quelques problèmes d'histoire de la paysannerie byzantine*, Bruxelles 1956.
- OSTROGORSKY 1958: G. OSTROGORSKY, *Pour l'histoire de l'immunité à Byzance*, in *Byzantion* 28, 1958, 165-240.
- OSTROGORSKY 1962: G. OSTROGORSKY, *La commune rurale byzantine. Loi agraire – Traité fiscal – Cadastre de Thèbes*, in *Byzantion* 32, 1962, 139-166 [= in Id., *Zur byzantinischen Geschichte. Ausgewählte kleine Schriften*, Darmstadt 1973, 44-71].

- OSTROGORSKY 1963³: G. OSTROGORSKY, *Geschichte des byzantinischen Staates*, München 1963³ [ed. it. *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968].
- OSTROGORSKY 1966²: G. OSTROGORSKY, *Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle Ages*, in M.M. Postan (Ed.), *The Cambridge Economic History of Europe*, I: *The Agrarian Life of the Middle Ages*, Cambridge 1966², 205-234.
- OSTROGORSKY 1961: G. OSTROGORSKY, *Die Entstehung der Themenverfassung*, in F. Dölger, H.-G. Beck (Hg.), *Diskussionsbeiträge zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress*, München 1961, 1-4 [= in Id., *Zur byzantinischen Geschichte. Ausgewählte kleine Schriften*, Darmstadt 1973, 72-79].
- PANČENKO 1903: B.A. PANČENKO, *Krest'ianskaia sobstvennost' v Vizantii. Zemledel'českii zakon i monastyrskie dokymenty* [La proprietà contadina a Bisanzio. La legge agraria e i documenti dei monasteri], Sofija 1903 [= in *Izvestiia Russkago Arkheologičeskago Instituta v Konstantinople* (Notizie dell'Istituto Archeologico Russo a Costantinopoli) 9, 1904, 1-234].
- PANTAZOPOULOS 1971: N.J. PANTAZOPOULOS, *Peculiar Institutions of Byzantine Law in the Georgikos Nomos*, in *Revue des études sud-est européennes* 9, 1971, 541-547.
- PAPADATOU 2008: D. PAPADATOU, *Antichresis in Byzantine Law*, in *REB* 66, 2008, 209-220.
- PAPAGIANNI 2002: E. PAPAGIANNI, *Protimesis (Preemption) in Byzantium*, in A.E. Laiou (Ed.), *The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century*, III, Washington 2002, 1071-1082.
- PATLAGEAN 1975: E. PATLAGEAN, *Économie paysanne et féodalité byzantine*, in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations* 6, 1975, 1371-1395.
- PATLAGEAN 1988: E. PATLAGEAN, *Europe, seigneurie, féodalité: Marc Bloch et les limites orientales d'un espace de comparaison*, in *Studi Medievali* 29, 1988, 515-537 [= in H. Atsma, A. Bourguière (Éd.), *Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparée et sciences sociales*, Paris 1990, 279-298].
- PAVKOVIĆ 1997: N.F. PAVKOVIĆ, "Protimesis" byzantine et le droit de preemption chez les Slaves du Sud, in *Balkanica* 28, 1997, 165-180.
- PAVLOV 1885: A.S. PAVLOV, "Knigi Zakonnye" soderžaščie v sebe v drevne-russkom perevode vizantijskie zakony zemledel'českie, ugolovnie, bračnye i sudebnye [I "libri della legge" contenenti al loro interno la traduzione antico-russa che contiene le leggi bizantine sul diritto agrario, criminale, matrimoniale e giudiziale], in *Sbornik otdeleniia russkogo iazyka i slovesnosti Imperatorskoi Akademii Nauk* [Raccolta del Dipartimento di Lingua e letteratura russa dell'Accademia Imperiale delle Scienze] 38, 1885, 1-92.
- PERETZ 1905: I. PERETZ, *Zaconicul lui Ștefan Dușan, țarul Serbiei, 1349 și 1354, comparat cu legiurile bizantina, slave și române* [Lo *Zakonik* di Stefan Dušan, signore della Serbia, 1349-1354, a confronto con la legislazione bizantina, slava e rumena], Bucarești 1905.
- PIELER 1978: P.E. PIELER, *Byzantinische Rechtsliteratur*, in H. Hunger (Hg.), *Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner*, II, München 1978, 343-480.
- PIELER 1987: P.E. PIELER, *Lex Christiana*, in *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages*, Frankfurt a.M. 1987, 484-503.

- PIELER 1997: P.E. PIELER, *Das Alte Testament im Rechtsdenken der Byzantiner*, in *Analecta Atheniensia ad ius byzantinum spectantia*, Athina 1997, 81-113.
- PIELER 2007: P.E. PIELER, *Neue Überlegungen zum byzantinischen "Bauerngesetz"*, in P. Pichonnaz (Hg.), *Spuren des römischen Rechts. Festschrift für Bruno Huwiler zum 65. Geburtstag*, Bern 2007, 489-497.
- PIELER 2008: P. PIELER, *Die Bauführung auf fremden Grund nach § 21*, in *Κατενόδιον. In memoriam Nikos Oikonomides*, Athina 2008, 107-125.
- PIPPIDI 1972: D.M. PIPPIDI, *Nicolas Iorga. L'homme et l'oeuvre à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance*, Bucarest 1972.
- PIOTROSKAJA 2008: E.K. PIOTROSKAJA, *Vizantijskij "Zemledeľ' českoj Zakon" i slavjano-russkaja pismennaja tradicija pamjatnikov srednevekovnogo prava* [Il *Nómos Georgikós* bizantino e la tradizione scritta slavo-russa dei monumenti giuridici medievali], in *Trudy otdela drevnerusskoj literatury* [Lavori dedicati alla letteratura russa antica] 59, 2008, 201-212.
- PIPES 1997²: R. PIPES, *Russia under the Old Regime*, New York 1997².
- PLATON 1906: M.G. PLATON, *Observations sur le droit de protímesis en droit byzantin*, Paris 1906.
- PLATSCHKE 2011: J. PLATSCHKE, *Bemerkungen zur Datierung der laesio enormis*, in *ZSS* 128, 2011, 406-409.
- POPESCU-MIHUȚ 1996: E. POPESCU-MIHUȚ, *Quelques aspects de la réception du droit byzantin dans les Principautés Roumaines*, in *Revue des études sud-est européennes* 34, 1996, 209-221.
- POPOVIĆ, MARJANOVIĆ-DUŠANIĆ, POPOVIĆ 2016: M. POPOVIĆ, S. MARJANOVIĆ-DUŠANIĆ, D. POPOVIĆ, *Daily Life in Medieval Serbia*, Beograd 2016.
- PROCACCI 1955: G. PROCACCI, *Dal feudalesimo al capitalismo: una discussione storica*, in *Società* 9, 1955, 123-138.
- RADOJČIĆ 1924: N. RADOJČIĆ, *Die Gründe einer serbischen Entlehnung aus dem byzantinischen Recht*, in *Académie Roumaine. Bulletin de la section historique* 11, 1924, 228-235.
- RADOJČIĆ 1949/1950: N. RADOJČIĆ, *Vizantijsko pravo u Dušanovu Zakoniku* [Il diritto bizantino nello *Zakonik* di Dušan], in *Istorijski Časopis* [Rivista storica] 2, 1949/1950 [1951], 10-18.
- RADOJČIĆ 1955: Đ.S. RADOJČIĆ, *Srpski rukopis Zemljoradničkog Zakona* [Il manoscritto serbo del *Nómos Georgikós*], in *ZRVI* 3, 1955, 15-28.
- RADOJČIĆ 1960: N. RADOJČIĆ, *Zakonik cara Stefana Dušana 1349 i 1354* [Lo *Zakonik* dello zar Stefan Dušan. 1349 e 1354], Beograd 1960.
- RADOJČIĆ 1962: N. RADOJČIĆ, *Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića. Prikazano na VI skupu Odeljenja Društvenih Nauka 28 juna 1960* [Il codice minerario del despota Stefan Lazarević], Beograd 1962.
- RADOJČIĆ-KOSTIĆ 2006: G. RADOJČIĆ-KOSTIĆ, *Bibliografija o zakonodavstvu cara Stefana Dušana* [Bibliografia sulla legislazione di Stefan Dušan], Beograd 2006.
- RANOVIĆ 1951: A.B. RANOVIĆ, *Kolonat v rimskom zakonodal'stve II-V v.* [Il colonato nella legislazione romana dal II al V secolo], in *VDI*, 1951, 83-109.

- RIASANOVSKY 1952: N.V. RIASANOVSKY, *Russia and the West in the Teaching of the Slavophiles. A Study of Romantic Ideology*, Cambridge (Mass.) 1952.
- RICHARDS 1986: J.W. RICHARDS, *The Slavic Zadruga and Other Archaic Indo-European Elements in Traditional Slavic Society*, in *Mankind Quarterly* 26, 1986, 321-337.
- RIHA 1958: T. RIHA, *Russian Émigré Scholars in Prague after World War I*, in *The Slavic and East European Journal* 2, 1958, 22-26.
- ROGNONI 2021: C. ROGNONI, *Legal texts and Juridical Practice in Byzantine Italy*, in S. Cosentino (Ed.), *A Companion to Byzantine Italy*, Leiden-Boston 2021, 760-796.
- RONCHEY 1997: S. RONCHEY, *La passione di Kazhdan per Bisanzio*, in *QS* 46, 1997, 5-24.
- RONCHEY 2002: S. RONCHEY, *Lo stato bizantino*, Torino 2002.
- ROSTOVCEV 1910: M.I. ROSTOVCEV, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonats*, Leipzig-Berlin 1910 [ed. it. *Per la storia del colonato romano*, a cura di A. Marcone, Brescia 1994].
- ROSTOVCEV 1926: M.I. ROSTOVCEV, *Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926.
- ROTONDI 1922: G. ROTONDI, *Teorie postclassiche sull'actio legis Aquiliae*, in *Scritti giuridici*, II, a cura di E. Albertario, Milano 1922, 411-464.
- ROZENBERG, ČESNOKOVA 1991: L.I. ROZENBERG, N.P. ČESNOKOVA, *Sovietskoe vizantinovedenie: ukazatel' literatury, 1986-1990 gg.* [Studi bizantini sovietici: letteratura normativa, 1986-1990], Moskva 1991.
- RUDOKVAS, ERKKILÄ 2020: A. RUDOKVAS, V. ERKKILÄ, *Roman Law Studies in the USSR. An Abiding Debate on Slaves, Economy and the Process of History*, in V. Erkkilä, H.-P. Haferkamp (Ed.), *Socialism and Legal History. The Histories and Historians of Law*, London 2020, 60-76.
- RUNCIMAN 1929: S. RUNCIMAN, *Romanus Lecapenus and His Reign. A Study of Tenth-century Byzantium*, Cambridge 1929.
- RUPPRECHT 1981: H.-A. RUPPRECHT, *Zum Verkaufrecht der gemeinschafter nach den Papyri*, in *Studi in onore di Orsolina Montevecchi*, Bologna 1981, 335-342.
- RUPPRECHT 1983: H.-A. RUPPRECHT, *Zu Voraussetzungen, Umfang und Herkunft des Verkaufrecht der Gemeinshafter nach den Papyri*, in *Symposion 1979: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte* (Ägina, 3.-7. September 1979), Köln-Wien 1983, 289-301.
- ŠARKIĆ 2005: S. ŠARKIĆ, *The Legal Position of the Noblemen in Serbian Medieval Law*, in *Sectio juridica et politica* 23, 2005, 111-124.
- ŠARKIĆ 2010: S. ŠARKIĆ, *The Legal Position of Vlach and Otrok in Medieval Serbia*, in *Proceedings of the Faculty of Novi Sad* 3, 2010, 37-51.
- ŠARKIĆ 2013: S. ŠARKIĆ, *The Legal Status of the Villagers in Medieval Serbia*, in *Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica* 75, 2013, 579-590.
- SARRIS 2010: P. SARRIS, *Economies, Trade, and "Feudalism"*, in L. James (Ed.), *A Companion to Byzantium*, Chichester 2010, 25-42.
- SARRIS 2012: P. SARRIS, *Large Estates and the Peasantry in Byzantium c. 600-1100*, in *RBPb* 90, 2012, 429-450.

- SAUNDERS 1992: D. SAUNDERS, *Russia in the Age of Reaction and Reform. 1801-1881*, London-New York 1992 [ed. it. *La Russia nell'età della reazione e delle riforme. 1801-1861*, Bologna 1997].
- SCHMINK 2005a: A. SCHMINK, *Bemerkungen zum sog. Nomos Mosaikos*, in L. Burgmann, M.Th. Fögen (Hg.), *Fontes Minores*, XI, Frankfurt a.M. 2005, 249-268.
- SCHMINK 2005b: A. SCHMINK, *Zur Einzelgesetzgebung der "makedonischen" Kaiser*, in L. Burgmann, M.Th. Fögen (Hg.), *Fontes Minores*, XI, Frankfurt a.M. 2005, 269-323.
- SCHMINK 2005c: A. SCHMINK, *Der "Nomos Georgikos" und die Rechtspraxis*, in *La réponse des juristes et des experts à la pratique du droit – 59^{ème} Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité*, Bochum 2005, 66-70.
- SEGRÉ 1947: A. SEGRÉ, *The Byzantine Colonate*, in *Traditio* 5, 1947, 103-133.
- SERGEIEV 1938: V.S. SERGIEV, *Razlozenie rabovladel' českoj sistemy i načalo kolonata v Rimskoj imperii* [Il crollo del sistema schiavistico e l'inizio del colonato nell'impero romano], in *VDI*, 1938, 117-132.
- SETTON 1953: K. SETTON, *On the Importance of Land Tenure and Agrarian Taxation in the Byzantine Empire, from the Fourth Century to the Fourth Crusade*, in *AJPh* 74, 1953, 225-259.
- SIMON 1971: D. SIMON, recensione a V.A. GEORGESCU, E. POPESCU, *Legislația agrară a Țării Românești (1775-1782)*, București 1970, in *ZSS* 88, 1971, 552-555.
- SIMON 1976: D. SIMON, *Provinzialrecht und Volkrecht*, in Id. (Hg.), *Fontes minores*, I, Frankfurt a.M. 1976, 102-116.
- SIMONVIČ 2007: Z.D. SIMONVIČ, *Ekonomska politika Vizantije u zakonima Ekloge ton Nomon, Nomos Georgikos, Nomos Rhodion Nautikos, Nomos Stratiotikos* [La politica economica di Bisanzio nelle raccolte normative dell'Eklogé, del Nómos Georgikós, del Nómos Rhódion Nautikós e del Nómos Stratiotikós], Niš 2007.
- SINOGOWITZ 1956: B. SINOGOWITZ, *Studien zum Strafrecht der Ekloge*, Athina 1956.
- SIRKS 1985: B. SIRKS, *La laesio enormis en droit romain et byzantine*, in *TvR/RHD* 53, 1985, 291-307.
- SIRKS 2008: B. SIRKS, *The Colonate in Justinian's Reign*, in *JRS* 98, 2008, 120-143.
- SOFRI 1969: G. SOFRI, *Il modo di produzione asiatico. Storia di una controversia marxista*, Torino 1969.
- SOLAZZI 1921: S. SOLAZZI, *L'origine storica della rescissione per lesione enorme*, in *BIDR* 31, 1921, 51-85.
- SOLOVIEV 1928a: A.V. SOLOVIEV *Le droit byzantin dans la codification d'Étienne Douchan*, in *RHDFE* 7, 1928, 387-412.
- SOLOVIEV 1928b: A.V. SOLOVIEV, *Zakonodavstvo Stefana Dušana cara Srba i Grka* [La legislazione di Stefan Dušan, zar dei Serbi e dei Greci], Skoplje 1928.
- SOLOVIEV 1929: A.V. SOLOVIEV, *Zakonik cara Stefana Dušana: 1349 i 1354 godine* [Lo *Zakonik* di Stefan Dušan: 1349 e 1354], Beograd 1929 [ed. anast. 1980].
- SOLOVIEV 1936: A.V. SOLOVIEV, *Aperçu historique du développement du droit dans les Balkans (jusqu'au XV^e siècle)*, in *Revue internationale des études balkaniques* 1-2, 1936, 437-447.

- SOLOVIEV 1939: A.V. SOLOVIEV, *L'oeuvre juridique de Mathieu Blastares*, in *Studi bizantini e neoellenici* 5, 1939, 698-707.
- SOLOVIEV 1959: A.V. SOLOVIEV, *Der Einfluss des byzantinischen Rechts auf die Völker Osteuropas*, in *ZRG RA* 76, 1959, 432-479.
- SOLOVIEV, MOŠIN 1936: A.V. SOLOVIEV, V.A. MOŠIN, *Grčke Povelje Srpskih Vladara* [Diplomata graeca regum et imperatorum Serviae], Beograd 1936.
- SORLIN 1967: I. SORLIN, *Bulletin des publications en langues slaves. I. Les recherches soviétiques sur l'histoire byzantine de 1945 à 1962*, in *TM* 2, 1967, 489-568.
- SORLIN 1972: I. SORLIN, *Bulletin des publications en langues slaves. II. 1963-1968*, in *TM* 4, 1972, 487-519.
- SPULBER 1929: C.A. SPULBER, *L'eclogue des Isauriens*, Cernautzi 1929.
- SJUJUMOV 1951: M.JA. SJUJUMOV, *Ešče raz o juridičeskich istonikach dlja istorii kolonats* [Qualcosa di nuovo sulle fonti giuridiche per la storia del colonato], in *VDI*, 1951, 83-109.
- SJUJUMOV 1956: M.JA. SJUJUMOV, *O kharaktere i suščnosti vizantijskoj obščiny po Zemledel'českomu Zakonu* [Sul carattere e l'essenza della comune bizantina secondo il *Nómos Georgikós*], in *VV* 10, 1956, 27-47.
- SJUJUMOV 1960: M.JA. SJUJUMOV, *K voprosu ob osobennostyakh genezisa i razvitiya feodalizma v Vizantii* [Per la questione sulle peculiarità della genesi e dello sviluppo del feudalesimo a Bisanzio], in *VV* 17, 1960, 3-16.
- SJUJUMOV 1961: M.JA. SJUJUMOV, *Borba za puti razvitiya feodalnykh otnošenij v Vizantii* [La lotta per le strade dello sviluppo delle relazioni feudali a Bisanzio], in *Vizantijskie očerki* [Saggi bizantini], Moskva 1961, 34-63.
- SJUJUMOV 1964: M.JA. SJUJUMOV, *Naučnoe nasledie B.A. Pančenko* [Eredità scientifica di B.A. Pančenko], in *VV* 25, 1964, 33-52.
- SJUJUMOV 1973a: M.JA. SJUJUMOV, *Nekotorye problemy istoričeskogo razvitiya Vizantii i zapada* [Alcuni problemi dello sviluppo storico di Bisanzio e dell'Occidente], in *VV* 75, 1973, 3-18.
- SJUJUMOV 1973b: M.JA. SJUJUMOV, *Suverenitet, nalog i zemel'naja renta v Vizantii* [Sovranità, tassazione e rendita agraria a Bisanzio], in *Antičnaja Drevnosti Srednie Veka* [Antichità e medioevo] 9, 1973, 57-65.
- SJUJUMOV 1976: M.JA. SJUJUMOV, *Problemy asinchronogo razvitiya v Drevnosti* [Problemi di sviluppo asincronico nell'antichità], in *Antičnaja Drevnosti Srednie Veka* [Antichità e medioevo] 13, 1976, 30-48.
- SJUJUMOV 1979: M.JA. SJUJUMOV, *Vozroždenie, gumanizm i feodalizm: sotsialnoe razvitie Vizantii* [Rinascimento, umanesimo e feudalesimo: sviluppo sociale di Bisanzio], Sverdlosk 1979.
- STANESCU 1971: E. STANESCU (iz.), *N. Iorga, istoric al Bizanțului* [N. Iorga, storico di Bisanzio], București 1971.
- STANOJEVIĆ 1990: O. STANOJEVIĆ, *Laesio enormis e contadini tardoromani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, VIII, Napoli 1990, 217-226.
- STIJEPOVIĆ 1954: N. STIJEPOVIĆ, *Srpska feudalna vojska* [L'esercito feudale serbo], Beograd 1954.

- STOIANOVICH 1976: T. STOIANOVICH, *French Historical Method. The Annales Paradigma*, Ithaca (New York) 1976.
- STOLTE 2009: B. STOLTE, *The Social Function of the Law*, in J.F. Haldon (Ed.), *The Social History of Byzantium*, Oxford 2009, 79-91.
- STRATOS 1980: A.N. STRATOS, *Byzantium in the Seventh Century*, Amsterdam 1980.
- STROHAL 1911: R. STROHAL, *Takozvani Zakon cara Konstantina i Justinijana u Srba uoće u južnih Slovena* [La cosiddetta “Legge degli imperatori Costantino e Giustiniano” tra i serbi e gli slavi meridionali], in *Mjesečnik pravničkog društva u Zagrebu* [Mensile della società giuridica di Zagabria] 37, 1911, 229-241.
- SVORONOS 1956: N.G. SVORONOS, *Sur quelques formes de la vie rurale a Byzance: petite et grande exploitation*, in *Annales* 11, 1956, 325-335.
- SVORONOS 1959: N.G. SVORONOS, *Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux XI^e-XII^e siècles: le cadastre de Thèbes*, in *Bulletin de la correspondance hellénique* 83, 1959, 1-166 [= in Id., *Études sur l'organisation intérieure, la société et l'économie de l'Empire Byzantin*, London 1973, ch. III].
- SVORONOS 1981: N.G. SVORONOS, *Notes sur l'origine et la date du code rural*, in *TM* 8, 1981, 487-500.
- SVORONOS 1994: N.G. SVORONOS, *Les Nouvelles des empereurs macédoniens concernant la terre et les stratiotes. Introduction, édition, commentaires*, Athina 1994 [revised edition by P. Gounaridis].
- TARANOVSKI 1922: T. TARANOVSKI, *Uvod u istoriju slovenskikh prava* [Introduzione alla storia del diritto serbo], Beograd 1922.
- TARANOVSKI 1931: T. TARANOVSKI, *Istorija srpskog prava u nemanjičkoj državi* [Storia del diritto serbo al tempo dei Nemanjići], I-II, Beograd 1931.
- TEALL 1971: J.L. TEALL, *The Byzantine Agricultural Tradition*, in *DOP* 25, 1971, 33-59.
- TIMOVA, CVETOLUB 1999: D. TIMOVA, N. CVETOLUB (Ed.), *Stefan Savov Bobčev 1853-1940. Život i dejnost. Ūbileen sbornik, dokladi ot naučnata konferenciâ, organizirana ot Narodnata Biblioteka “Sv. sv. Kiril i Metodij”, posvetena na 140-godišninata ot roždenieto mu Sofiâ, 4 noemvri 1993 g.* [Stefan Savov Bobčev 1853-1940. Vita e attività. Lavori della conferenza organizzata presso la Biblioteca Nazionale di Sofia “Sv. sv. Kiril i Metodij” per i 140 anni dalla nascita (4 novembre 1993)], Sofija 1999.
- THOMAS, CONSTANTIDES-HERO 2000: J. THOMAS, A. CONSTANTIDES-HERO (Ed.), *Byzantine Monastic Foundation Documents. A Complete Translation of the Surviving Founders' Typika and Testaments*, I-IV, Washington 2000.
- TOŠEVA-NIKOLOVSKA 2018: D. TOŠEVA-NIKOLOVSKA, *Some Observations on the Nomos Georgikos*, in *Colloquia Humanistica* 7, 2018, 205-226.
- TROIANOS 1980: SP. TROIANOS, *Ὁ ποινάλιος τοῦ ἐκλογαδίου, Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς ἐξελίξεως τοῦ ποινικοῦ δικαίου Corpus iuris civilis μέχρι τῶν Βασιλικῶν*, Frankfurt a.M. 1980, 49-50.
- TUDORIE 2012: I.A. TUDORIE, *Alexander Alexandrovich Vasiliev 1867-1953. The Patriarch of the Byzantine Studies*, in *ByzSlav* 70, 2012, 283-323.
- TURCHI 1915: N. TURCHI, *La civiltà bizantina*, Milano 1915.
- TURCHI 1927: N. TURCHI, *L'Italia Bizantina*, in *Europe Orientale* 4, 1927, 276-287.

- UDAL'COVA 1955: Z.V. UDAL'COVA, *Sel'skoe zavisimoe naselenie Italii VI veka* [I contadini dipendenti in Italia nel VI secolo], in *VDI*, 1955, 85-116.
- UDAL'COVA 1957: Z.V. UDAL'COVA, *Osnovnye problemy vizantinovedenie v sovetskoy istoričeskoy nauke / Les problèmes fondamentaux de la byzantinologie et de la science historique soviétique*, in *Actes du X^e Congrès International d'études byzantines* (Istanbul, 15-21 septembre 1955), Istanbul 1957, 238-242.
- UDAL'COVA 1969: Z.V. UDAL'COVA, *Sovietskoe vizantinovedenie za 50 let* [La bizantinistica sovietica fino agli anni '50], Moskva 1969.
- UDAL'COVA 1971: Z.V. UDAL'COVA, *K voprosu o genexise feodalizma v Vizantii* [Sulla questione della genesi del feudalesimo a Bisanzio], in *Vizantijskie očerki* [Saggi bizantini], Moskva 1971, 3-25.
- UDAL'COVA 1976: Z.V. UDAL'COVA, *Aspects of Feudalism in Byzantium*, in *Byzantine Soviet Studies in History* 15, 1976, 31-66.
- UDAL'COVA 1983: Z.V. UDAL'COVA, *Die Besonderheiten des Feudalismus in Byzanz*, in H. Köpstein (Hg.), *Besonderheiten der byzantinischen Feudalentwicklung. Eine Sammlung von Beiträgen zu den frühen Jahrhunderten*, Berlin 1983, 11-56.
- UDAL'COVA, KHVOSTOVA 1983: Z.V. UDAL'COVA, K.V. KHVOSTOVA, *Socialnye i ekonomičeskije struktury v pozdnej Vizantii: K voprosu ob izmenenii položeniya krestjanstva v Vizantijskoj imperii v XIII-XIV vv.* [Le strutture sociali ed economiche nella tarda Bisanzio: sul cambio di posizione dei contadini nell'impero bizantino nei secoli XIII e XIV], in *Vzaimosvjajz socialnych otnošenij i ideologii v srednevekovoj Evrope* [Interconnessione delle relazioni sociali e ideologia nell'Europa medievale], Moskva 1983, 96-117.
- UDAL'COVA, OSIPOVA 1974a: Z.V. UDAL'COVA, K.A. OSIPOVA, *Otličitel'nye čerty feodal'nykh otnošenij Vizantii (postanovka problemy)* [La caratteristiche distintive delle relazioni feudali a Bisanzio (enunciazione del problema)], in *VV* 36, 1974, 3-30.
- UDAL'COVA, OSIPOVA 1974b: Z.V. UDAL'COVA K.A. OSIPOVA, *Tipologičeskije osobennosti feodalizma v Vizantii* [Le peculiarità tipologiche del feudalesimo a Bisanzio], in *Problemy socialnoj struktury i ideologii srednevekovogo obščestva* [I problemi della struttura sociale e dell'ideologia della società medievale], Leningrad 1974, 4-28.
- UDAL'COVA, OSIPOVA 1985: Z.V. UDAL'COVA, K.A. OSIPOVA, *Formirovanie feodalnogo krestjanstva v Vizantii: VII-XI vv.* [La formazione dei contadini feudali a Bisanzio: secoli VII-XI], in *Istorija krestjanstva v Evrope: Epocha feodalizma* [Storia dei contadini in Europa: l'epoca del feudalesimo], I, Moskva 1985, 387-426.
- USPENSKIJ 1883a: F.I. USPENSKIJ, *K istorii krest'ianskogo zemlevladieniia v Vizantii* [Sulla storia della proprietà della terra a Bisanzio], in *Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščeniia* [Giornale del Ministero Nazionale dell'Istruzione] 225, 1883, 30-87, 301-360.
- USPENSKIJ 1883b: F.I. USPENSKIJ, *Značenie vizantijskoj i južnoslavjanskoj pronii* [Il significato della *pronoia* bizantina e slavo-meridionale], in *Sbornik statej po slavianovedeniju sostavlennyj i izdannyy učenicami V. I. Lamanskago po slučaju 25-letija ego učnoj i professorskoj dejatel'nosti* [Raccolta di articoli su ricerche

- slavistiche ed edizioni scientifiche in onore di V.I. Lamanski per i 25 anni del suo insegnamento e della sua attività accademica], I, Sankt Peterburg 1883, 1-32.
- USPENSKIJ 1883/1884/1885: F.I. USPENSKIJ, *Sledy piscovich knig v Vizantii* [Tracce di libri catastali a Bisanzio], in *ŽMNP* 225, 1883, 187-201; 231, 1884, 1-46, 289-335; 240, 1885, 1-52.
- USPENSKIJ 1913: F.I. USPENSKIJ, *Istorija vizantinskoj imperii* [Storia dell'impero bizantino], Sankt Peterburg 1913.
- USPENSKIJ 1917: K.N. USPENSKIJ, *Krest'ianstvo imperii VI-VII vv. Vopros o slavjanskoj immigracii. Očerki po istorii Vizantii* [Il contado dell'impero nei secoli VI e VII. La questione dell'immigrazione slava. Appunti sulla storia di Bisanzio], I, Moskva 1917, 153-162.
- USPENSKIJ 1923: K.N. USPENSKIJ, *Exkuseia-Immunity in the Byzantine Empire*, in *VV* 23, 1923, 99-117.
- USPENSKIJ 1961: K.N. USPENSKIJ, *Zemledel'českii zakon (načalo VIII v.)* [Nómos georgikós (inizio dell'VIII secolo)], in *Kbrestomatia po istorii srednikh vekov* [Crestomazia per la storia del medioevo], I, Moskva 1961, 344-351.
- USPENSKIJ, BENESEVIČ 1927: T. USPENSKIJ, V. BENESEVIČ, *Vazelonskie Akty* [Atti di Vazelon], Leningrad 1927.
- VALOTA CAVALLOTTI 1977: B. VALOTA CAVALLOTTI, *Nicola Iorga*, Napoli 1977.
- VASILIEV 1927: A.A. VASILIEV, *Byzantine Studies in Russia, Past and Present*, in *AHR* 32, 1927, 539-545.
- VASILIEV 1929 [1925]: A.A. VASILIEV, *History of the Byzantine Empire 324-1453*, I-II, Madison 1929 [ed. orig. 1925].
- VASILIEV 1933: A.A. VASILIEV, *On the Question of Byzantine Feudalism*, in *Byzantion* 8, 1933, 584-604.
- VASIL'EVSKIJ 1878: V.G. VASIL'EVSKIJ, *Zakonodatel'stvo ikonoborcevy* [Legislazione iconoclasta], in *ŽMNP* 200, 1878, 95-129.
- VERA 2020: D. VERA, *I doni di Cerere. Storie della terra nella tarda antichità (strutture, società, economia)*, Turnhout 2020.
- VERNADSKY 1919: G.V. VERNADSKY, *A.S. Lappo-Danilevskij kak istorik Rossii XVIII v.* [A.S. Lappo-Danilevskij come storico della Russia del XVIII secolo], in *Izvestija Tavričeskoj učenoj archivnoj komissii* [Notizie della commissione di studio nella Tauride sugli archivi], Simferopol' 1919.
- VERNADSKY 1924: G.V. VERNADSKY, *Zametki o krest'ianskoj obščine v Vizantii* [Note sulla comunità di villaggio a Bisanzio], in *Učenyje zapiski, osnovannyya Russkoj Učebnoi Kollegii v Prage* [Raccolta di studio del Collegio scientifico russo a Praga] 1.2, 1924, 81-97.
- VERNADSKY 1925a: G.V. VERNADSKY, *I.P. Kondakov, k ego vosmidesjatiletiju 1844-1924* [I.P. Kondakov nel suo ottantesimo anniversario, 1844-1924], in *Slavia* 3, 1925, 560-563.
- VERNADSKY 1925b: G.V. VERNADSKY, *Sur les origines de la Loi agraire byzantine (Nóμος Γεωργικός)*, in *Byzantion* 2, 1925, 169-180.
- VERNADSKY 1925c: G.V. VERNADSKY, *Zamečanja o juridičeskoj prirode krepostnogo prava* [Osservazioni sulla natura giuridica della servitù della gleba], in *Sbornik*

- statej, posviaščennyh P.B. Struve* [Raccolta di articoli per Struve], Praha 1925, 253-265.
- VERNADSKY 1926: G.V. VERNADSKY, N.P. Kondakov, in *Recueil d'études dédiées à la mémoire de N.P. Kondakov. Archéologie, histoire de l'art, études byzantines*, IV, Praha 1926, 143-154.
- VERNADSKY 1928: G.V. VERNADSKY, *Die Kirchliche-politische Lehre der Epanagoge und ihr Einfluss auf das russische Leben im XVII Jahrhundert*, in *Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher* 6, 1928, 119-142.
- VERNADSKY 1929a: G.V. VERNADSKY, *A History of Russia*, New Haven 1929 [1930², Preface by M.I. Rostovcev].
- VERNADSKY 1929b: G.V. VERNADSKY, *Al'do Al'bertoni*, in *Seminarium Kondakovianum* 3, 1929, 294.
- VERNADSKY 1929c: G.V. VERNADSKY, *Materialy dlja biografii A.S. Lappo-Danilevskogo* [Materiali per una biografia di A.S. Lappo-Danilevskij], Leningrad 1929.
- VERNADSKY 1931: G.V. VERNADSKY, *The Tactics of Leo the Wise and the Epanagoge*, in *Byzantion* 6, 1931, 333-335.
- VERNADSKY 1935: G.V. VERNADSKY, *A propos des origines du servage de Kabala dans le droit russe*, in *RHDFE* 14, 1935, 360-367.
- VERNADSKY 1936: G.V. VERNADSKY, *Political and Diplomatic History of Russia*, Boston 1936.
- VERNADSKY 1937: G.V. VERNADSKY, *Studies in the History of Moscovian Private Law of the XVIth and XVIIth Centuries: Inheritance in the Case of the Childless Wife*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, III, Padova 1937, 435-454.
- VERNADSKY 1938: G.V. VERNADSKY, *Feudalism in Russia*, in *VIII^e Congrès international des Sciences historiques: communications présentées*, II, Paris 1938, 302-305.
- VERNADSKY 1939: G.V. VERNADSKY, *Feudalism in Russia*, in *Speculum* 14, 1939, 300-323.
- VERNADSKY 1943: G.V. VERNADSKY, *Ancient Russia*, New Haven (Conn.) 1943.
- VERNADSKY 1946: G.V. VERNADSKY, *The Rus' in the Crimea and Russo-Byzantine Treaty of 945*, in *Byzantina-Metabyzantina* 1, 1946, 249-260.
- VERNADSKY 1947: G.V. VERNADSKY, *Medieval Russian Law. Records of Civilization*, New York 1947.
- VERNADSKY 1948a: G.V. VERNADSKY, *Kievan Russia*, New Haven (Conn.) 1948.
- VERNADSKY 1948b: G.V. VERNADSKY, *On Feudalism in Kievan Russia*, in *American Slavic and East European Review* 7, 1948, 3-14.
- VERNADSKY 1951: G.V. VERNADSKY, *The Royal Serfs (servi regales) of the "Ruthenian Law" and their Origin*, in *Speculum* 26, 1951, 255-264.
- VERNADSKY 1953: G.V. VERNADSKY, *The Mongols and Russia*, New Haven (Conn.) 1953.
- VERNADSKY 1959a: G.V. VERNADSKY, M.M. Karpovič, *pamjati druga* [M.M. Karpovič, ricordo di un amico], in *Novyj Žurnal* [Nuovo giornale] 58, 1959, 9-11.
- VERNADSKY 1959b: G.V. VERNADSKY, *The Origins of Russia*, Oxford 1959 [ed. it. *Le origini della Russia*, Firenze 1965].
- VERNADSKY 1959c: G.V. VERNADSKY, *Russia at the Down of the Modern Age*, New Haven (Conn.) 1959.

- VERNADSKY 1969: G.V. VERNADSKY, *The Tsardom of Moscow, 1547-1682*, New Haven (Conn.) 1969.
- VERNADSKY 1978: G.V. VERNADSKY, *Russian Historiography. A History*, Belmont (Mass.) 1978.
- VESNIĆ 1889: M. VESNIĆ, "Justinijanovi zakoni" i staro srpsko pravo [La "lex Iustiniani" e il diritto serbo antico], in *Branic* [Il difensore] 3, 1889, 137-148; 5, 1889, 221-230.
- VLAINAĆ 1903: M. VLAINAĆ, *Die agrarrechtlichen Verhältnisse des mittelalterlichen Serbiens*, Jena 1903.
- VIN 2016: Y.Y. VIN, *Nómos georgikós – Istočnik pravovogo regulirovanija i kolektivnogo samosnanija sel'skoj obščiny v srednevekovnoj Vizantii* [Nómos georgikós – Fonte di regolamentazione giuridica e autocoscienza collettiva della comunità rurale nella Bisanzio medievale], in *Vestnik VolGU* 21, 2016, 43-54.
- VINCI 2004: M. VINCI, *Fines regere: il regolamento dei confini dall'età arcaica a Giustiniano*, Milano 2004.
- VINCI 2009: M. VINCI, *La responsabilità dell'agrimensore tra fonti giuridiche e testimonianze gromatiche*, in *Agri Centuriati* 6, 2009, 257-275.
- WATANABE 1965: K. WATANABE, *Problèmes de la "féodalité" byzantine: une mise au point sur les diverses discussions*, in *Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences* 5, 1965, 6-24.
- WEISS 1978: G. WEISS, *Die Entscheidung des Kosmas Magistros über das Parökenrecht*, in *Byzantion* 48, 1978, 477-500.
- WERNER 1967: E. WERNER, *Die Entstehung eines Feudalstaates in Byzanz*, Berlin 1967.
- WES 1990: M.E. WES, *Michael Rostovtzeff, Historian in Exile: Russian Roots in an American Context*, Stuttgart 1990.
- WALIKI 1964: A. WALIKI, *W kregu konservatywnej utopii*, Warszawa 1964 [ed. it. *Una utopia conservatrice. Storia degli Slafofili*, Torino 1973; ed. ingl. *The Slavic Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-century Russian Thought*, Oxford 1975].
- WEBER 1891: M. WEBER, *Die römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staats- und Privatrecht*, Stuttgart 1891 [= rist. anast. Amsterdam 1966; trad. it. *Storia agraria romana. Dal punto di vista del diritto pubblico e privato*, Milano 1967].
- WEBER 1909: M. WEBER, *Agrarverhältnisse im Altertum: die Agrargeschichte*, Tübingen 1909³ [ed. russ. *Agrarnaja istorija drevnego mira*, Moskva 1925, con trad. di D.M. Petruševskij; ed. it. *Storia economica e sociale dell'antichità: i rapporti agrari*, Roma 1981, con pref. di A. Momigliano].
- WINKELMANN, KÖPSTEIN, DITTEN, ROCHOW 1978: F. WINKELMANN, H. KÖPSTEIN, H. DITTEN, I. ROCHOW (Hg.), *Byzanz in 7. Jahrhundert. Probleme der Herausbildung des Feudalismus*, Berlin 1978.
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1839: K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Historiae Juris Graeco-Romani Delineatio*, Heidelberg 1839.
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1865: K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Jus Graeco-Romanum*, IV, Leipzig 1865.
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1883: K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Zur Lehre von der laesio enormis*, in *ZRG RA* 4, 1883, 49-60.

- ZACHARIAE VON LINGENTHAL 1892³: K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*, Heidelberg 1892³ [= rist. anast. Leipzig 1955].
- ZAKYTHINOS 1948: D. ZAKYTHINOS, *Processus de féodalisation*, in *L'Hellénisme contemporaine* 2, 1948, 449-534 [= in Id., *Byzance: état-société-économie*, London 1973, ch. XIII].
- ZEPOS 1954: P. ZEPOS, *L'influence du droit byzantin sur la législation roumaine de la période des princes phanariotes*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paul Koschaker*, I, Milano 1954, 427-437.
- ZEPOS 1966: P. ZEPOS, *Byzantine Law in the Danubian Countries*, in *Balkan Studies* 7, 1966, 343-356.
- ZEPOS, ZEPOS 1931: I. ZEPOS, P. ZEPOS, *Jus Graecoromanum*, I, Athen 1931 [= rist. anast. Aalen 1962].
- ZLATARSKI 1913: V.N. ZLATARSKI, *Istorija na prvoto bŭlgarsko carstvo. I. Epoha na hunno-bŭlgarskote nadmoščie (679-85)* [Storia del primo impero bulgaro. L'epoca della supremazia unno-bulgara], Sofija 1913.

THE TRANSFORMATION OF ROMAN LAW IN AMERICA DURING THE 1930s*

Kaius Tuori

ABSTRACT: The purpose of this chapter is to examine the transformation of Roman law in American legal culture during the 1930s. Roman law had been a marginal subject in American legal education during the 19th and early 20th centuries, taught only at a range of elite schools. Although legal luminaries from C.C. Langdell to O.W. Holmes Jr. had advocated for its importance, its lack of contact with the mainstay of American law meant that Roman law was destined to remain a minor subject practiced by some professors on the side of major subjects such as property. During the 1930s, several developments from a new interest in the foundations of law to the arrival of exiled scholars from Europe changed this situation drastically. First, Roman law became one of the beneficiaries of the turn toward science that took over American law schools. In areas such as legal realism, comparative law, and natural law, Roman legal sources were utilized in unprecedented ways. Second, with the influx of refugee scholars from Germany and Italy, it meant that suddenly there were numerous specialists of Roman law within the US. While their integration was difficult, they nevertheless proved to be a lasting influence. As case studies, the chapter will examine central figures such as A. Arthur Schiller and his work at Columbia, the impact of Salvatore Riccobono and his seminar at Washington D.C. and the German refugees such as Ernst Levy.

SUMMARY: 1. Introduction. – 2. The turn to science: legal realism, formalism, and the advent of refugee scholars. – 3. Roman law and comparative law: A. Arthur Schiller. – 4. Natural law and legal method: Ernst Levy and Salvatore Riccobono. – 5. Conclusions.

1. *Introduction*

The impact of Roman law in countries with no Roman law tradition is a fascinating theme, not least because it allows a discussion of the value of Roman law as an independent feature. In most European countries, or in countries influenced by European legal systems, Roman law is an inherited hand-me-down, like a piece of furniture that has been part of the family for generations. It may not be really useful anymore, but it has sentimental value and nobody has the heart to throw it out. In contrast, legal systems with little or no Roman law background – such as the American or Scandinavian legal systems – no such weight of tradition, no centuries-long custom of teaching it, and no direct

* This research has been supported by the Academy of Finland funded Centre of Excellence in Law, Identity and the European Narratives, Subproject 1: funding decision numbers 312154 & 336676. The author is grateful to the helpful comments of Professors Bruce Frier and Michael Hoeflich and the assistance of Dr. Heta Björklund.

link with its institutions that would necessitate teaching Roman law to law students beyond a mere mention in the introductory law courses. This is not to say that there would not have been an influence of the Roman law tradition, but such influence came through another legal system, such as the German learned-law tradition or the British common law tradition. To begin studying Roman law was, to put it simply, a choice rather than convention.

The purpose of this chapter is to examine the transformation of Roman law in American legal culture during the 1930s and its subsequent resurgence. Roman law had been a marginal subject in American legal education during the 19th and early 20th centuries, taught only at a range of elite schools, but confined to a role of antiquarian repetition. Although legal luminaries from C.C. Langdell to O.W. Holmes Jr. had advocated for its importance, its lack of contact with the mainstay of American law meant that Roman law was destined to remain a minor subject practiced by some professors on the side of major subjects such as property. Its teaching and research were more often than not limited to secondhand compilations, which repeated old studies published for instance in Germany and Britain¹.

During the 1930s, several developments—from a new interest in the foundations of law to the arrival of exiled scholars from Europe—changed this situation drastically and resulted in a turn that still influences how Roman law is studied and taught in the US. First, Roman law became one of the beneficiaries of the turn to science that took over American law schools. In areas such as legal realism, comparative law, and natural law, Roman legal sources were utilized in unprecedented ways². Second, with the influx of refugee scholars from Germany and Italy, it meant that there were suddenly numerous specialists of Roman law within the US. While their integration was difficult, they nevertheless proved to be a lasting influence³. As case studies, the chapter will examine central figures such as A. Arthur Schiller and his work at Columbia, the impact of Salvatore Riccobono and his seminar at Washington D.C., and the German refugees such as Ernst Levy; here, though, the attempt will be to draw more general conclusions about these examples.

Very little has been written about the teaching and scholarship of Roman law in America during the 1930s, in contrast to earlier periods⁴. There were

¹ For example, see MCGINLEY 1927.

² On legal realism, see FISHER, HORWITZ, REED 1993, and for its relation to sciences, see SCHLEGEL 1995. On the rise of empiricism and the role of realism in it, see NOVICK 1988.

³ On legal refugee scholars, see BEATSON, ZIMMERMANN 2004; see also KMAK 2019; GRAHAM 2002; STIEFEL, MECKLENBURG 1991; LUTTER, STIEFEL, HOEFELICH 1993; BREUNUNG, WALTHER 2012.

⁴ For the uses of Roman law in the US supreme court, see ASTORINO 2002. More generally and mostly focusing on the periods before our timeframe, see the symposium published at *Tu-*

contemporary assessments, as for example those made by American scholars such as Radin and Sherman in 1933⁵, while of the later works Hoeflich has written mainly about Roman law in the nineteenth century, but touches upon later developments as well⁶. Timothy Kearley has produced a large body of work on the translation of Roman law texts in America and the people involved, but has also delved on the position of Roman law in general⁷. Recently, Clifford Ando has written a general presentation on the role of Roman law in American law schools; but beyond that, there are just minor reminiscences⁸. A. Arthur Schiller himself mentioned it briefly, while others have touched upon the earlier history of the subject in America⁹. The Riccobono Seminar and its participants have been covered in a number of articles during the last few decades¹⁰, while the arrival of Roman law refugees has been mentioned in studies on exiled legal scholars¹¹.

The aim of this small study is to explore not only the history of the people, the lawyers and historians who were the Roman law scholars of the 1930s in America, but the underlying motivations that led them to study Roman law the way that they did. Many were interested in Roman law simply because it existed, its historical role in the European legal tradition and the intellectual history of law, but others used Roman law as a way to ask questions that would otherwise be difficult to ask. For legal realists and comparative lawyers, Roman law provided an alternative way of looking at law and a toolbox for approaching different legal cultures. For others, ranging from legal theorists to philosophers and Catholic conservatives, Roman law offered a law beyond the nation state, a measure outside the national system of law, legislation, and jurisdiction.

2. *The turn to science: legal realism, formalism, and the advent of refugee scholars*

One of the major changes within both legal education and research in the US was the rise of legal realism after the turn of the century. Realism was one of the functionalist social-science movements that advocated for the incorporation of social reality—the scientifically verifiable facts—into legal argumentation. What realists wanted was not simply the joining of law with economics,

lane Law Review 66.6, 1991-1992, and the articles therein, especially HOEFLICH 1991-1992.

⁵ SHERMAN 1935; RADIN 1935; RICCOBONO 1935; WENGER 1939. Another interesting contemporary assessment is CASSIDY 1931, from the very start of our research period.

⁶ HOEFLICH 1984.

⁷ KEARLEY 2016; KEARLEY 2018a.

⁸ ANDO 2018.

⁹ SCHILLER 1978, 21-27.

¹⁰ RANDAZZO 2002; KEARLEY 2018b.

¹¹ Of refugee scholars working on Roman law, see TUORI 2020; TUORI, BJÖRKLUND 2019.

sociology, statistics or other fields that offered a more scientific approach, but also the deeper understanding of human behavior and thought, which prompted their interest in fields such as legal anthropology, history, and philosophy¹².

For many legal realists, Roman law was a continuing interest, but as with many of their interests in legal otherness, that interest was mainly conditioned by their main aim, the reform of American law and legal education. Thus, if we look at how Roman law was written about in the works of Holmes, Pound or Llewellyn, they are mainly seen as examples of legal otherness that could serve as correctives to the internal limitations of American legal thought. In that, it is clear that many of them were inspired by the work of Henry Sumner Maine and the early legal anthropology¹³. Oliver Wendell Holmes Jr was, among other things, interested in Roman law and wrote about it at length¹⁴. For instance, Karl Llewellyn (1893-1962) referred to Roman law throughout his works as an example of a legal system based on experts¹⁵. Roscoe Pound's famous *Readings in Roman Law* (1906) was long used as a textbook in law schools¹⁶. Renowned legal realist Max Radin from Berkeley would also produce a textbook as well as numerous general articles on Roman law¹⁷. As a Roman-law scholar, Radin was one of the few who had active connections with the European legal history circles, as is evident in his correspondence¹⁸.

Similar to the German debates between formalism and antiformalism, even in the American discussion Roman law was utilized on both sides. While Holmes's main enemy had been Langdell's formalism, during the 1920s and '30s the restatement movement had taken up the formalistic agenda. Driven by the new American Law Institute, the most radical proponents of the restatement movement saw codification as the ultimate aim of American legal development, while the production of restatements became one of the most lasting result. The producers of the restatements used Roman law as a model

¹² SCHLEGEL 1989; SCHLEGEL 1995. The iconic disputes about realism and its future were mostly between Llewellyn and Pound, see POUND 1930-1931; HULL 1997. However, see KANTOROWICZ 1934 on the limitations of realism in comparison to European movements.

¹³ Much of the early legal anthropology was influenced by Roman law, see MAINE 1986; MORGAN 1964 [1877]; TUORI 2015.

¹⁴ Holmes had been taught by legal historian James Bradley Thayer (1831-1902) at Harvard. On Holmes's idea of history, see PARKER 2003. On Holmes's Roman law expertise, see now HOEFLICH, DAVIES 2021. It's editors are adamant that Holmes's skills as a Roman law scholar have been gravely underestimated.

¹⁵ LLEWELLYN, HOEBEL 1941, 312-313; CONLEY, O'BARR 2004.

¹⁶ POUND 1906.

¹⁷ RADIN 1927; RADIN 1931.

¹⁸ See RADIN 2001.

for legal development, referring to the primary role of legal science in striving for the advancement of law¹⁹.

In contrast, for legal historians Roman law represented a legal culture in its own right, but one that was interesting because of its formative impact in the development of Western law. During the 1920s, there were signs of a new kind of legal history being prepared, but for the history of Roman law, the field was very narrow, basically made up of only A. Arthur Schiller at Columbia. Others who showed interest in Roman law were Hessel E. Yntema²⁰, also of Columbia, Charles P. Sherman (1874-1962) of Yale and a number of other places²¹, James Brown Scott (1866-1943) at Georgetown and James Bradley Thayer (1899-1976), who taught Roman law at Harvard²². Others were Charles Sumner Lobingier (1866-1956), a civil, Roman and comparative law scholar at National University in Washington D.C., Brendan Francis Brown, a natural law scholar at Catholic University, Francesco Lardone (1887-1980), Catholic priest, papal nuntius, Professor at the CUA, Cold Warrior and a Roman law scholar with several books, Frederick de Sloovere (1886-1945), a legal historian from New York University School of Law, Franklin F. Russel, Professor of Roman Law at the Brooklyn Law School, among others²³. From the people outside legal academia one should mention classicist Clyde Pharr (1883-1972), who produced many translations of Roman legal texts, or Justice Fred Blume (1875-1971), who translated the Codex of Justinian²⁴. Many of them had studied in Germany, were of German origins such as Blume, or who were otherwise intimately familiar with continental law and legal scholarship.

Should we say that prior to the 1930s there were no proper Romanists, Roman-law scholars, in the US? In 1931, Roman law as a subject was taught in twenty major law schools in the US²⁵. There were many wide-ranging and highly learned legal scholars, who had read Roman law and understood its

¹⁹ On Roman law and restatements, see KEARLEY 2016, 66-68; HERGET, WALLACE 1987; HORWITZ 1992.

²⁰ Yntema was also a leading legal realist, see YNTEMA 1931. On his Roman-law works, see YNTEMA 1949.

²¹ HOEFELICH 1984, 731-733; KEARLEY 2018a, 43-45, 93-107. Sherman published an autobiography: SHERMAN 1944.

²² Not to be confused with the aforementioned James Bradley Thayer at Harvard. Finding the younger Thayer's works is difficult. He has a number of purely Roman law publications, for example THAYER 1944-1945.

²³ On Lobingier and several others, see KEARLEY 2018a, 81-93. This list is incomplete and biased towards the persons who attended the Riccobono seminar during the 1930s. See RANDAZZO 2002, 134-136.

²⁴ On Pharr and Blume, see now KEARLEY 2018a, KEARLEY 2016; HALL 2012; KEARLEY 2007.

²⁵ CASSIDY 1931, 302-305.

principles, but their main interests were elsewhere, mainly in American law and jurisprudence. In the Ivy League law schools, Roman law was taught mainly as part of a formal introduction to law, in ways that were pioneered by C.C. Langdell's law school education model. In addition to law schools, practical lawyers and judges such as Blume had an interest in Roman law as classics, as ways to link the study of classics and the ancient world with the legal world. This deeply classical world of generalists should not be underestimated. There were numerous learned and influential authors, such as legal historian Charles McIlwain, whose *Constitutionalism Ancient and Modern* shaped a whole generation²⁶. However, this is not to say that there would not have been Roman law, as law journals, especially the *Tulane Law Review*, published articles on Roman law regularly, by both American and foreign authors²⁷.

The battles over the direction of legal education in American law schools paled in comparison to those in Germany. The Nazi takeover of power in January 1933 resulted in a mass exodus of scientists from Germany, fleeing from anti-Semitic attacks and the systematic firing of Jewish professors. In total, a third of university professors in Germany left their positions, being replaced by young Nazi scholars intent on a reform of German law according to Nazi principles²⁸. Exiles or refugee scholars begin arriving in the US, some directly, others by way of France or Britain. Among them were famous Roman law professors and researchers, such as Fritz Schulz (1879-1957)²⁹ or Ernst Levy (1881-1968)³⁰. The arrival of refugees posed enormous problems for American universities, but their reception varied greatly, based on the fields where they worked and the needs of universities. Thus in many surprising fields such as art history there was a great demand for German talent, while in others there was next to none. Roman law was one of the latter³¹.

Making a definite list of Roman law refugee scholars in the US involves a definitional task, deciding who should be counted as a Romanist, as opposed to a comparativist or simply a legal historian. This is complicated also by the fact that many changed their lines of inquiry in the US to suit the needs of American law schools and universities. However, a rudimentary list should in-

²⁶ McILWAIN 1940.

²⁷ The volume remained fairly small, even in the *Tulane Law Review* during the 1930s and '40s there appeared perhaps one article in every other volume.

²⁸ See von LÖSCH 1999 on the development of legal academia. BREUNUNG, WALTHER 2012, 6-7; ZIMMERMANN 2004, 45-54.

²⁹ On Schulz's exile, which ended with him settling in Oxford, see ERNST 2004; GILTAJ 2019; GILTAJ 2016. I have written on Schulz earlier, in TUORI 2020.

³⁰ KUNKEL 1969; SIMON 1985; SIMON 1989; STIEFEL, MECKLENBURG 1991, 51-52; EPSTEIN 1993, 190-195.

³¹ PANOFSKY 1954.

clude the names of Ernst Levy, Adolf Berger (1882-1962), Ernst Rabel (1874-1955)³², Hans Julius Wolff, (1902-1983), Eberhard Bruck (1877-1960)³³, Stephan Kuttner (1907-1996)³⁴ and Gerhart Husserl (1893-1973)³⁵.

Roman lawyers who arrived in the US came searching for jobs in law schools which had little or no Roman law, but even more significantly had no need for the kind of conceptually oriented and formalistic legal skills that the refugees had. American law schools at the time focused on practice, the knowledge of common law and its evolution in the courts³⁶. The practical links with Roman law came either from the connection with the Roman law tradition in Louisiana, the need to understand the practice of, say, the British Admiralty courts, or the nascent comparative law field.

The incorporation and employment of German and other refugees was comparably easier when the arrivals were young and could be retrained successfully. Even in other fields of law, people of superstar status such as Hans Kelsen were unable to secure employment in law schools, finding refuge in political science instead³⁷.

In the archives of A. Arthur Schiller, there are innumerable letters that were sent by his European colleagues, seeking employment either for their promising students or for themselves. The letters, especially those of Jewish scholars, were full of desperation as opportunities were limited due to anti-Semitic statutes in place and a premonition of worse things to come³⁸. Ernst Levy first sent his daughter Brigitte and son-in-law Edgar Bodenheimer, who enrolled at Columbia law school and prepared for a new beginning³⁹. Hans Julius Wolff was sent to American Panama by a German NGO specializing in helping exiled scholars and became Professor of Roman and Civil Law at the University of Panama⁴⁰. In all of their cases, such measures were desperate and disruptive of their work. Not a single one could be said to have enjoyed the same kind of treatment that was accorded to scientific superstars such as

³² On Rabel's influence, see CLARK 1993 and KEGEL 1993.

³³ Bruck, the forcibly retired former professor and dean of Frankfurt law school was hired as lecturer of Roman law in Harvard in 1939. EPSTEIN 1993, 40.

³⁴ NÖRR 1993.

³⁵ Noted legal historian and son of philosopher Edmund Husserl.

³⁶ SCHILLER 1978, 25, expanding on this peculiarity of the American law-school education. HOEFLICH 1984, 721, on its marginal status.

³⁷ TELMAN 2016.

³⁸ Rare Book and Manuscript Archive, Columbia University, New York, Arthur Schiller Papers, Boxes 1-6, MS#1125. There were letters from Adolf Berger, Edoardo Volterra, Egon Weiss and Walter Ullman. See also HOEFLICH 1993.

³⁹ BODENHEIMER 2016.

⁴⁰ This was the *Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland*.

Albert Einstein, which meant that their influence was slow to come through in the American legal discourse.

A case in point is the fate of Fritz Schulz, who came to America in 1936, giving a lecture tour ranging from Louisiana, Washington D.C., to Harvard. The aim of the tour was to find a new position for Schulz, who at this point had been forcibly retired from his professorship in Berlin. Unfortunately, despite the best efforts of Pound, no satisfactory offer emerged and Schulz continued searching for a way out in the Netherlands and finally in Britain⁴¹. What this disappointing outcome illustrated was that the need for expertise in Roman law was seriously lacking and those who came ended up disappointed. In addition to Ernst, another more successful incoming refugee scholar was Kuttner, a Roman and Canon law scholar, whose expertise in history allowed for easier inclusion into American academia, first at the Catholic University in Washington D.C., then Yale and finally at Berkeley.

In the works of refugees there appears a similar kind of generalizing tendency as is noticeable in the publications of American authors on Roman law, namely that of introducing matters for the first time. This meant that published scholarship was not cumulative in the same sense that in the continental publications, but on the other hand authors could take up topics without the weight of tradition steering them in a certain direction. However, some certainly felt that they were explaining the basics, for instance Levy wrote in his collected works that «the texts and lectures meant for the American readers have somewhat more elementary content than the rest»⁴².

What was then the impact of refugee scholars in the US? On the face of it, the estimate may be harsh: they had difficulties in getting hired, they had no students to speak of and no continuity. However, at the same time they were neither isolated from each other nor from the American scholarly community. They produced new works and contributed to discussions, by their very presence signaling the existence of a wider world of Roman law scholarship. This is clearly evident in the lists of speakers and participants at the Riccobono Seminar in Washington D.C., where exiles such as Ernst Levy or Hans Julius Wolff were present. In this sense, the impact on Roman law was somewhat similar to that on comparative law, often involving the same persons. Thus immigrants such as Max Rheinstein had a long and successful career in American legal ac-

⁴¹ The story of the tour in America has been told most recently by GILTAJ 2019. During the same year, Hans Kelsen was also embarking on a similar tour of job searching. Not all such tours were linked with job searches, Leopold Wenger was also on a tour in 1936, giving lectures at Harvard, Yale, and Columbia. RANDAZZO 2002, 124.

⁴² LEVY 1963, viii: «Die für amerikanische Leser bestimmt gewesenen Aufsätze (oder Vorträge) sind bisweilen etwas elementarer gehalten als die übrigen.».

ademia, but the arrival of famous scholars in America such as Rabel promoted the new field considerably.

The transformation brought about in the 1930s revolved around two main changes: the adoption of a different, more inclusive concept of law, and the arrival of refugee scholars from Germany. However, neither of these were easy nor readily accepted intrusions. Legal realism remained throughout its span a marginal pursuit, its impact limited to elite institutions because it was not as relevant for black letter lawyers as it was for scholars. In a similar way, the arrival of exiled scholars was a troublesome event because they did not serve a need in a similar way as other refugees did, existing more as needy and desperate individuals in search of a life. Nevertheless, both had a crucial impact on Roman law in America.

3. *Roman law and comparative law: A. Arthur Schiller*

The emergence of a new kind of Roman law in America cannot be discussed without exploring the impact of A. Arthur Schiller (1902-1977). Schiller was an original, a scholar of Roman law, military law, African and Indonesian law, but known mostly as a legal papyrologist. He studied humanities and law at UC Berkeley, but he is rarely if ever talked about as a student of someone. Rather, he studied independently at Berkeley, Columbia, and Munich, becoming first and foremost a legal scholar with an unprecedented familiarity with ancient sources. His thesis (1932) was on Coptic legal texts and he continued working with papyrological material his entire life⁴³.

His interest in legal papyrology was perhaps not as surprising as it might seem, because the field since Heinrich Mitteis had seen exponential growth. The exact content of Schiller's studies in Munich are sadly beyond our reach as archival visits are impossible, but the influence of the dynamic field, dominated by the institute run by Leopold Wenger is perhaps one of the reasons why he continued to work in this particular area⁴⁴. Schiller's own studies in legal papyrology were focused on the legal analysis of documents and the influence of Roman law and local law.

⁴³ STEIN 1986; HELLAWELL, SEIDMAN, SALACUSE 1977. The thesis was SCHILLER 1932.

⁴⁴ STEIN 1986, xv, notes that he studied Roman law and Egyptology in Berlin and Munich, where he was together with Erwin Seidl a student of Egyptologist Wilhelm Spiegelberg. As many professors, who stayed in the same institutions for their whole lives, Schiller's career is easy to track. A. Arthur Schiller folder, Historical Biographical Files Collection, Box 282, Folder 3, University Archives, Rare Book & Manuscript Library, Columbia University in New York City; NY Times obituaries, July 12, 1977.

The work on the Egyptian material and the pluralistic legal system which incorporated Roman law and local law (or Mitteis's *Reichsrecht and Volksrecht*⁴⁵), led to another enduring interest, that of legal pluralism and comparative law. Schiller's work on Roman sources led to an interest on their reception in Ethiopia, which soon involved even the study of traditional legal systems there. The connection with Ethiopian law led to a larger involvement in African law in general, resulting in the founding of the African Law Center and a journal to accompany it. This was not the first such spin-off to get a life of its own, Schiller's earlier interest in Indonesia, another Roman law recipient with a strong indigenous law tradition, prompted a book on Indonesian law⁴⁶. While these jumps from Ethiopia to Indonesia may appear strange, there are two major components in all of them, first the coexistence of customary law and written law and, second, the presence of a Roman law component in Ethiopia through the ancient Ethiopian compilations, and in Indonesia through the Dutch influence.

With regards to customary law and tradition, this was a theme that Schiller explored in Roman law in several articles, but at the same time he collaborated with legal anthropologists and comparative lawyers in exploring customary law in contemporary and historical legal cultures⁴⁷. At Columbia, Schiller was also a colleague of Karl Llewellyn, with whom he shared a deep knowledge of German legal culture and academic life. They participated in the same seminars, but it appears that their relationship was mostly collegial. In 1932, when Schiller had just joined the Columbia faculty, he received a postcard from Llewellyn who was in Germany at the time, reading «Dear Art, greetings from Koschaker + me, the former of whom has been plaguing the latter with a [undecipherable scribbles] How goes? Karl». The person Llewellyn referred to was Paul Koschaker, a leading German Roman-law scholar⁴⁸.

Based on his correspondence, it appears that in addition to local papyrologists and legal scholars, Schiller's frequent discussion partner in Roman law was Hans Julius Wolff, the legal papyrologist who emigrated first to Panama and then to the US (not to be confused with the administrative lawyer with the same name). Wolff was initially appointed Professor of Roman and Civil Law at

⁴⁵ MITTEIS 1891.

⁴⁶ SCHILLER 1936, 261-263; SCHILLER 1942, 31; HOEBEL, SCHILLER 1948; SCHILLER 1955.

⁴⁷ SCHILLER 1937-1938. On these, I have written earlier in TUORI 2015, 161-162 and TUORI 2017.

⁴⁸ A. Arthur Schiller Papers 1897-1977, MS#1125 Rare Book & Manuscript Library, Columbia University in the City of New York, box 4, Llewellyn, Karl, postcard from Leipzig, August 16, 1932. On seminars, see Schiller papers, box 31, African Law, file Lips, Seminar in Primitive law.

the University of Panama, but moved to the US in 1939, when he first appears at the Riccobono seminar. He first signed up to do a MA at Vanderbilt University with Pharr, but then entered law school to improve his job prospects, graduating from Michigan. From there, he led an itinerant life in search of a more permanent position, working in different midwestern universities, ending up in 1952 as a law librarian at the University of Oklahoma. He returned to Germany in 1955 to a professorship. His years in the US produced a number of scholarly works, but also a well-used textbook on Roman law⁴⁹. Wolff and Schiller were born in the same year and it is possible that they would have met already in Germany, but their correspondence became more intensive during Wolff's years in America.

While earlier Roman law scholars in the US had been American lawyers with a classical background and an interest in both the early history of law and Rome, Schiller was from the start an international scholar with wide networks and excellent language skills. Schiller participated in conferences and traveled widely, connecting with the global Roman law community in ways that nobody before him had done. In the US, he participated in the work of the Riccobono seminar at Washington D.C. and directed it during the academic year 1937-8.

Although Schiller was a scholar of exceptional range, in many ways he was also a scholar between two worlds, as is visible in his writings about the Roman law tradition. On one hand, he worked in the cutting-edge world of papyrology, work which involves close textual analysis of primary materials and even today remains somewhat aloof from the rest of the Roman law community. On the other, his depiction of the importance of Roman law and its significance in the American tradition were quite traditional, resorting to calls about civilization and ancient roots. This may have been necessary due to the precarious position of Roman law in American law schools, where it continued to exist in the margins of larger disciplines. Thus appeals to elements such as culture and tradition would have been necessary to prop up the dignity of the field where practical significance may have been lacking. In his obituary, Peter Stein wrote that while Schiller had hoped to dispel the image of America as a wasteland with regards to Roman law, that was something of an exaggeration: «But in truth Schiller was the only native American lawyer of his generation to make a serious contribution to Roman law scholarship»⁵⁰.

This may be true, should one focus exclusively on the word «lawyer» in that statement. However, if one takes into account the scientific ecosystem in which he worked, the result is markedly different. Schiller collaborated with

⁴⁹ WOLFF 1939; WOLFF 1951; HALL 2012, 11-12.

⁵⁰ STEIN 1986, xviii.

numerous people within the tri-state area, from papyrologists such as Columbia's William Linn Westermann with whom he published the *Apokrimata*, to students of Roman history, and was in contact with ancient historians such as Naphthali Lewis or Moses I. Finley, to whom Schiller continued to refer as Finkelstein even after his emigration to Britain. Finley had also studied law and both he and Lewis had been students at Columbia at the same time as Schiller⁵¹. In New York, there was also the noted expert of legal papyrology Adolf Berger, an Austrian exile who taught at the University in Exile during the war and stayed in New York. His collaboration with Schiller extended not only to Schiller arranging for him to use Columbia's excellent Roman law library, but even lending him his personal office⁵².

Schiller's approach to legal cultures through the lens of comparison and transmission was shared by other scholars of ancient law in America. Roscoe Pound, possibly the most famous of them, spent his entire career as a comparativist. However, his attention moved from Roman law towards Chinese law already in the 1940s, when he was commissioned by the Chinese Nationalist government to prepare work for an upcoming codification. However, Pound's work in Chinese law was colored by his knowledge of Roman law, making him one of the first to make that presently quite fashionable combination⁵³.

The combination of Roman law and comparative law has emerged as one of the more typical ways in which Roman law scholars have made themselves relevant for the American law school curriculum. Thus, for instance scholars such as Kuttner or Alan Watson were active in fostering the connection and many other Romanistically trained people have since continued that tradition. That connection between Roman law and comparative law is noticeable for instance in the *Tulane Law Review* number (1944-5) dedicated to Ernst Rabel, which brought together both fields. This new comparative law approach should nevertheless be separated from the nineteenth century universalistic writings of earlier scholars such as Charles Sherman, who made sweeping generalizations with Victorian confidence⁵⁴.

4. *Natural law and legal method: Ernst Levy and Salvatore Riccobono*

If scholars such as A. Arthur Schiller or Hans Julius Wolff advanced a research agenda that sought to uncover the historical reality of the ancient Roman world and its plural legal cultures, others sought to use Roman law as

⁵¹ Lewis would continue writing about legal papyrological texts throughout his career.

⁵² FRYDE 1962, 12.

⁵³ KRONCKE 2016.

⁵⁴ HOEFELICH 1984, 732.

a corrective to modern law. These aims may be described as twofold, either to use ancient law as a repository of sorts to provide innovative solutions to pressing issues of contemporary law, or as a kind of natural law, to illustrate the boundaries of the acceptable for judges and legislators.

I will take two examples to exemplify these uses; for the first, Salvatore Riccobono, an esteemed Italian professor of Roman law and, for the second, Ernst Levy, a German refugee scholar and a former professor of law at Heidelberg.

Salvatore Riccobono (1864-1958) was an unusual figure in an era of unusual scholarly characters: a Sicilian Catholic conservative who jumped on the fascist bandwagon but still gained a considerable following in both Britain and the US. Riccobono had trained in Germany with Windscheid and kept a fairly conservative profile throughout his career. Like many of his generation, Riccobono's involvement in fascism was mainly opportunistic and conditional to the advancement of a conservative Catholic agenda⁵⁵. He had published in English-language journals, but his main impact followed from his coming to teach in America at the Catholic University in Washington D.C. for the semester 1928-9. This prompted a long-standing connection between him and the university and the creation of a dedicated Roman law seminar that continued until 1956, under the title *The Riccobono Seminar*. Riccobono, whose own position was at the University of Rome, continued publishing a summary of the activities of the seminar in his journal, the *Bullettino dell'Istituto di diritto romano*, every year⁵⁶.

Most of Riccobono's publications in American or British journals were not scientifically very novel or interesting, but that was beside the point. It is quite clear that they were meant mainly as advertisement about the value of Roman law, both in modern society and for the contemporary legal system⁵⁷. It may be said that this agenda was in line with the future direction of Catholic conservatives with regards to law, namely of the idea of the existence of law beyond the nation state. It took the form of promoting various forms of natural law theories, from Christian legal theories to Roman law and, in the post-war era, taking up the cause of human rights⁵⁸.

One of the main reasons behind this tendency was naturally the resistance to modernism and those other -isms that came with it, from socialism to liberalism, as opposed to the traditional way of life. Roman law as unchanging and,

⁵⁵ On Riccobono, see SANFILIPPO 1958; ORESTANO 1978; MARRONE 1997; MANTELLO 2002; ORTU 2004; BARTOCCI 2012; VARVARO 2013.

⁵⁶ For Riccobono's influence in America, see RANDAZZO 2002; KEARLEY 2018b. For the aims of the seminar, see *Constitution of the Riccobono Seminar of Roman Law in America* 1935, 325.

⁵⁷ See for example RICCOBONO 1925, 1.

⁵⁸ DURANTI 2017.

thus, inherently conservative was an integral part of this agenda. However, whether this was a matter that someone like Riccobono would have consciously deliberated is unclear and perhaps unlikely. The most probable explanation was that he sought to promote Roman law as a value in itself, insofar as it was compatible with his general agenda. For Riccobono and others, Roman law served a function that was similar to that of natural law, a toolbox for new solutions and a guideline for law that was not bound to the caprice or the legislator. This was naturally a way that Roman law had been used for centuries, since late antiquity to be exact. It provided both concepts and method, a way to structure and formulate legal problems and even presented solutions to the problems thus identified and put into words. Of course, this reliance on tradition had a side effect, one that was perhaps unintended but certainly not unwelcome, which was to move law outside the realm of politics. The most famous and influential formulations of this movement of law towards tradition was the work of Paul Koschaker, which ostensibly presented a solution to the so-called crisis of Roman law, but equally outlined a European legal tradition that would be suitable to protect law against the influence of both totalitarian movements such as Nazism or Communism, as well as the modernizing tendencies of legislators⁵⁹.

Riccobono's involvement in the teaching of Roman law in America was apparently prompted by interest in the American side and there the interests of the Catholic University, and Francesco Lardone, as well as Charles Sherman, then appointed at the National University at Washington D.C., were probably decisive. One should remember that Riccobono himself was not a young man at the time; he was 65 and at the height of his career when he came to America. The motivations regarding his invitation were not obvious, but such eminent scholars were regularly invited as guest lecturers and other eminent Romanists such as Leopold Wenger were invited as well. Within the European debates, mainly that of the great interpolationist debate, Riccobono's position was one of conservatism and he argued consistently against the possible influence of Greek or Byzantine interpolations in the sources of Roman law⁶⁰. In the US, Riccobono was invited to give talks and seminars on two major topics that were consistent with the Catholic University's interests, first on the historical

⁵⁹ KOSCHAKER 1966 [1947]; KOSCHAKER 1938. Koschaker's book was dedicated to Riccobono. See also RICCOBONO 1954.

⁶⁰ On the workings of the Riccobono seminar and the visit of Wenger, see RANDAZZO 2002; KEARLEY 2018a, 72-77. The interpolationist debate was not without racial bias, where the discussions on possible "Eastern" or "Semitic" influences were from the nineteenth century onwards also codewords for anti-Semitic insinuations. AVENARIUS, BALDUS, LAMBERTI, VARVARO 2018. On the anti-Semitic tropes in Roman law scholarship, see GAMAUF 1995.

evolution of Roman law and second on the impact of Christianity on the development of Roman law⁶¹.

The Riccobono seminar was a powerful promotor of the study of Roman law, but whether one may say that it advocated a certain style or approach towards the study of Roman law is not as straightforward. There was a wide-ranging effort to get presenters and discussants to participate and while there were discussions about the kind of papers that should be included, one does not really see that certain people were excluded. For example, during the semester 1937-8, under the direction of Schiller, the program included visiting American professors such as Schiller and James Bradley Thayer, as well as Francis de Zulueta, the Oxford professor of Roman law known for his strict adherence to Catholic conservatism, Ernst Levy from among the refugees, judge Fred Blume among the translators and Lobingier from the locals, as well as a few others. From the correspondence, it appears that Riccobono's main concern was that the seminar would continue to be active, not necessarily that it should follow a programmatic line. The seminar was also the main impetus for the journal *Seminar*, which appeared as an annual supplement to the journal *The Jurist* 1943-55⁶².

In addition to his fame and impeccable pedigree as a student of many of the founding fathers of modern Roman-law studies, Riccobono's career contained another element that may have attracted the attention of his hosts. During the late 19th and early 20th centuries, there had been a veritable avalanche of new discoveries illuminating and transforming the history of Roman law. Instead of simply the compilation of Justinian, legal scholars now had the immense range of inscriptions (now easily available both with Mommsen's *CIL*-series, the *Corpus inscriptionum Latinarum*, and Dessau's *ILS*, the *Inscriptiones Latinae Selectae*), huge discoveries of legal papyri and so forth. In order to make this mass available and to curate the new sources that would be centered in the «law in action instead of law in books» style of research on Roman law and its impact in the Roman world, Riccobono and his colleagues had edited the series *Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA)*⁶³, which contained sources of classical Roman law, both texts of laws and other official material but also contracts and other applications of the law in practice. This helped to revitalize

⁶¹ See KEARLEY 2018b, 3, for links to archival sources.

⁶² RANDAZZO 2002, 138, 141; KEARLEY 2018a, 71-77 about the impact of the seminar. It appears that even Edgar Bodenheimer was recruited as the director of the Riccobono seminar. KEARLEY 2018b, 5-8 notes how Pound was repeatedly invited, being nominally a member but never actually presenting anything.

⁶³ On this topic see now BUONGIORNO 2020.

the field and made it more appealing for scholars interested in the impact of the law in daily life.

A crucial element of the fight to keep Roman law alive and make it relevant had been precisely this accessibility. *FIRA* was published in Latin, containing also Latin translations of Greek texts, but its main virtue was to make rare sources easily available to student and researchers. In the US, one of the big challenges was the declining interest in classical languages and the resulting situation where one needed to teach Roman law to students who did not know Latin. This challenge prompted a series of sizable translation efforts, from compilations such as the Theodosian Code by Clyde Pharr to other legal sources⁶⁴. The biggest and most comprehensive of these efforts was Samuel Parsons Scott's (1846-1929) massive *The Civil Law*, the work of a wealthy banker in Hillsboro, Ohio, published posthumously in 1932⁶⁵. It contained not only the complete Justinianic compilation, but also the earlier texts of the Twelve Tables and the Institutes of Gaius. Many of these projects were begun during the 1930s, but they only bore fruit sometime much later, such as Blume's translation of the Codex of Justinian, which was the starting point of the recent publication by a team led by Bruce Frier recently⁶⁶. While many of these projects were of excellent quality, some had issues. For example, Scott's translation of Justinian's Digest was based not on the standard Mommsen-Krueger edition but on an older Kriegel edition of the text, while the text of the XII Tables was based on an eighteenth-century paraphrase of the text. Because it has since been made available online, Scott's work or rather its modern use continues to pose problems for research⁶⁷.

When the Nazis came to power, Ernst Levy was a professor of Roman law in Heidelberg, one of the top jobs for a German Romanist. Due to his Jewish heritage, he was forced out of the position by 1935 and emigrated to America early the following year. His daughter Brigitte and his son in law Edgar Bodenheimer had already earlier enrolled to study law at Columbia university. There, they encountered Karl Llewellyn, one of the best-known legal scholars of the time and one of the leaders of the legal realist movement. Llewellyn had a soft spot for Germany, having studied there as a teenager and even enrolled, in a fairly bizarre episode, to fight in the Imperial German Army during

⁶⁴ On the long and contentious history of the translation project of the Theodosian Code led by Pharr, see HALL 2012.

⁶⁵ SCOTT 1973 [1932]; KEARLEY 2014. The issues regarding the translation stemmed from the fact that Scott remained outside scholarly circles and did not know Roman law enough to translate it properly.

⁶⁶ FRIER 2016.

⁶⁷ A review of Scott's translation, BUCKLAND 1932-1933.

WWI in order to impress a German girl. This and other connections meant that Llewellyn was in a unique position to understand the level of talent that was available and helped Levy in his job search. His primary focus had been on the Bodenheimers, who were his students. Edgar Bodenheimer had detested New York and Llewellyn had suggested that they should try out Seattle, which had also a thriving German community and a good law school, leading them to move there and enroll to University of Washington School of Law in Seattle⁶⁸.

Again, the lack of interest in Roman law meant that, even for a Heidelberg professor, the position that could be secured was one at University of Washington, far from the Ivy League schools, but the place where his daughter was. Levy's position was a peculiar one, Professor of European History and Roman Law, a further testament to the limited use that Roman law in itself was. However, Levy's position was relatively good, as he had received a Guggenheim fellowship for 1937-8 and would continue to teach and do research without interruption, earning more research grants from the American Philosophical Association⁶⁹.

Levy continued to publish widely in America, maintaining his connections to Germany⁷⁰. However, as is obvious from his collected works, there is a sizable hole in his list of publications from the mid-1930s when his last works in Germany were published and the appearance of his first works in America. Levy's main interest had been in the late antique and early medieval vulgar law, namely the use and reception of Roman law after the collapse of the Roman empire in the West, but he had published extensively on many aspects of Roman law, from criminal law to process and law of obligations. On vulgar law, he published his main work in the US, the *West Roman Vulgar Law* (1951)⁷¹. However, it is noticeable that on the side of his more technical works, there is a strand of publication that connects Roman law with natural law, but in this case making explicit references to the need to limit state power and especially sovereign, or even tyrannical power. In such instances, state law was of no con-

⁶⁸ For Levy's emigration, see BODENHEIMER 2016, 68-71, 75-79 and the impressions in his correspondence with his student Wolfgang Kunkel (MUSSGNUG 2005). On Llewellyn's life, manifold interests and works, see HOEBEL 1963-1964; TWINING 1973; WHITMAN 1987; ANSALDI 1992-1993; HULL 1997; DINUNZIO, KIM, WHITMAN 2007.

⁶⁹ BODENHEIMER 2016, 75-79.

⁷⁰ His correspondence with Kunkel offers a rare glimpse of this development and Levy's struggles to adapt to the American system of teaching and research, for example letters from May 23, 1936 and February 22, 1937 (MUSSGNUG 2005, 77-80).

⁷¹ Levy's first publication in the US was published already in 1938: LEVY 1938. It was followed by a number of articles in both American journals such as the *Seminar* and international publications. However, only a few were included in his collected works: LEVY 1942; LEVY 1945; LEVY 1944.

sequence because it could easily be changed by state power. For example, in a text on natural law, published after the war, he begins to discuss that in Rome, even Caligula, Nero, Domitian, and Commodus would not have imagined mass extermination, deportation, or expropriation of citizens. He goes on to refer to «some country in particular» where a cataclysm threatens to destroy fundamental liberties and how court procedures and law in general are futile, except for natural law⁷².

Despite his stature in Europe, Levy did not begin a school or have academically successful students while in Seattle. He continued to be one of the leading scholars of Roman law, but it did not translate into a following at a local level. He was, of course, close to sixty when he began to teach at University of Washington, but the main reason for this was the lack of interest in Roman law itself. The law school and the university were, at the time, not of the same stature as they are now and, correspondingly, had little academically interested students.

In both cases, that of Riccobono and that of Levy, the main contribution of Roman law was its independence and advanced character. It was a legal system that went beyond the nation state, at the same time useful for the advancement of legal science but also illustrating the boundaries of the powers of the nation state if it wished to maintain the rule of law. Roman law existed on a continuum of the two thousand years of unbroken tradition and gained its legitimacy from that tradition.

The work of raising awareness of a tradition and giving it legitimacy for reasons that had to do with culture, religion, and a number of other features, was not in any way rare in American law at the time. Professor of international law and Roman law James Brown Scott would with similar intentions produced a veritable stream of translations of the classic texts of international law under the aegis and funding of the Carnegie Endowment for International Peace. Most of those texts, such as the works of Scott's hero Vitoria, were written in Latin and getting them translated was a crucial task should one wish to argue for a tradition to exist⁷³. One should also recall that publishing translations was an expensive enterprise as they were not really expected to turn a profit. Thus the translators recruited by James Brown Scott were much like Samuel Parsons Scott, professional men with a classical background. Translations they produced were then bankrolled by wealthy institutions such as the Carnegie Endowment or, in the case of S.P. Scott, his sizable estate.

⁷² LEVY 1949, 19, now in LEVY 1963. Already in LEVY 1938, he discusses the issue of rights.

⁷³ AMOROSA 2019, 127-85.

This theme of the value of Roman law and the exalted tradition that it represented is of course something that carries over from the nineteenth century and even earlier discussions about the classical past and its value.

5. *Conclusions*

The nature and position of Roman law underwent a thoroughgoing transformation as a result of the changes that took place during the 1930s. However, while there were novel developments such as the beginning of a new kind of research in the legal life of the Roman world, many of the fundamental traits continued and were even strengthened.

While the famous crisis of Roman law that encompassed the European Roman-law scholarship at the same time involved mainly the perceived reduction of the hours devoted to Roman law in the law curriculum, the American situation was markedly different. In the European legal education, there was a noticeable fall in the status of Roman law with the rise of codifications and legal modernization, but this took place from a position of strength. Roman law remained an essential part of the law school curriculum. In contrast, in American law schools Roman law was a marginal subject taught only at major law schools. The reason for this was that the American legal system was not based on Roman law in the same way as even British law was, let alone law in continental Europe. This meant that it was a luxury, not a necessity.

For the new methodological innovations coming to Roman law, there were both homegrown elements as well as imports from Europe. A. Arthur Schiller was an example of the new kind of research that looked at law as part of society and which focused on primary sources to ask new questions. Many of the exiles who came to America, such as Hans Julius Wolff, were trained in similar ways to the analysis of new sources that exciting new finds in the deserts of Egypt were constantly revealing. This novel line of research was a part of a wider international trend and intimately connected to it. Considering the current research taking place in America on Roman law, it was also the beginnings of the current main approach towards ancient law, that of law as part of ancient society and culture.

At the same time, the traditional line of thought regarding the time-honored role of Roman law as the origin of the Western legal tradition continued unabated. Articles and books discussing this position of Roman law with regard to modern law were published and they still formed the backbone of the teaching of Roman law at American universities. The history and institutions of Roman law were discussed and elaborated as methodological and theoretical developments, but behind this was also an ideological tendency to use Roman law in the same way as natural law, a law beyond the state.

This notion of Roman law and European tradition as having normative value was especially marked in Catholic universities and schools, where it was put on a similar footing as for instance Canon law. However, all of these ideological agendas were mainly unstated and hypothetical, confirmed mostly by the very fact that the political opinions of their proponents were more often than not Catholic conservative. Thus for instance the invitation of Salvatore Riccobono and formation of his seminar should not be seen as an insidious plot to spread papist disinformation, but rather as an appreciation of Roman law and its role in the Western legal tradition that was informed by the cultural background of the main figures organizing it.

Bibliography

- AMOROSA 2019: P. AMOROSA, *Rewriting the History of the Law of Nations: How James Brown Scott Made Francisco de Vitoria the Founder of International Law*, Oxford 2019.
- ANDO 2018: C. ANDO, *Il diritto romano e i giuristi romani nella cultura giuridica americana*, in A. Schiavone (a cura di), *Giuristi Romani e Storiografia Moderna dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2018, 99-111.
- ANSALDI 1992-1993: M. ANSALDI, *The German Llewellyn*, in *Brooklyn Law Review* 58, 1992-1993, 705-777.
- ASTORINO 2002: S.J. ASTORINO, *Roman Law in American Law: Twentieth Century Cases of the Supreme Court*, in *Duquesne Law Review* 40, 2002, 627-654.
- AVENARIUS, BALDUS, LAMBERTI, VARVARO 2018: M. AVENARIUS, Chr. BALDUS, F. LAMBERTI, M. VARVARO (Hg.), *Grademwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübingen 2018.
- BARTOCCI 2012: U. BARTOCCI, *Salvatore Riccobono, il diritto romano e il valore politico degli Studia Humanitatis*, Torino 2012.
- BEATSON, ZIMMERMANN 2004: J. BEATSON, R. ZIMMERMANN (Ed.), *Jurists uprooted: German-speaking émigré lawyers in twentieth-century Britain*, Oxford 2004.
- BODENHEIMER 2016: R. BODENHEIMER, *Edgar and Brigitte: A German Jewish Passage to America*, Tuscaloosa, AL 2016.
- BREUNUNG, WALTHER 2012: L. BREUNUNG, M. WALTHER, *Biographisches Handbuch der Emigration deutschsprachiger Rechtswissenschaftler ab 1933*, I, Göttingen 2012.
- BUCKLAND 1932-1933: W.W. BUCKLAND, *Samuel Parsons Scott, The Civil Law*, in *Tulane Law Review* 7, 1932-1933, 627-632.
- BUONGIORNO 2020: P. BUONGIORNO, *Salvatore Riccobono editore di fonti: dai FIRA alla Palingenesia Codicis*, in M. Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi (Palermo, 29-30 marzo 2019)*, Palermo 2020, 75-116.
- CASSIDY 1931: L.C. CASSIDY, *Teaching and study of roman law in the United States*, in *Georgetown Law Journal* 193, 1931, 297-305.
- CLARK 1993: D.S. CLARK, *The Influence of Ernst Rabel on American Law*, in LUTTER, STIEFEL, HOEFELICH 1993, 107-126.
- CONLEY, O'BARR 2004: J.M. CONLEY, W.M. O'BARR, *A Classic in Spite of Itself: The Cheyenne Way and the Case Method in Legal Anthropology*, in *Law and Social Inquiry* 29, 2004, 179-216.
- CONSTITUTION OF THE RICCOBONO SEMINAR OF ROMAN LAW IN AMERICA 1935: *Constitution of the Riccobono Seminar of Roman Law in America*, in *BIDR* 43, 1935, 325-369.
- DINUNZIO, KIM, WHITMAN 2007: P. DINUNZIO, E. KIM, R. WHITMAN, *Karl N. Llewellyn: How Icelandic Saga Literature Influenced the Scholarship and Life of an American Legal Realist*, in *Connecticut Law Review* 39, 2007, 1923-1976.

- DURANTI 2017: M. DURANTI, *The Conservative Human Rights Revolution. European Identity, Transnational Politics, and the Origins of the European Convention*, Oxford 2017.
- EPSTEIN 1993: C. EPSTEIN, *A Past Renewed: A Catalog of German-Speaking Refugee Historians in the United States After 1933*, Cambridge 1993.
- ERNST 2004: W. ERNST, *Fritz Schulz (1879-1957)*, in BEATSON, ZIMMERMANN 2004, 105-203.
- FISHER, HORWITZ, REED 1993: W.W. FISHER, M.J. HORWITZ, T.A. REED (Ed.), *American Legal Realism*, New York 1993.
- FRIER 2016: B.W. FRIER (Ed.), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text. Based on a Translation by Justice Fred H. Blume. With Contributions by Timothy Kearley, Kearley, I-III*, Cambridge 2016.
- FRYDE 1962: M.M. FRYDE, *Adolf Berger, 1882-1962*, in *The Polish Review* 7, 1962, 3-15.
- GAMAUF 1995: R. GAMAUF, *Die Kritik am römischen Recht im 19. und 20. Jahrhundert*, in *Orbis Iuris Romani* 2, 1995, 33-61.
- GILTAIJ 2016: J. GILTAIJ, *Fritz Schulz, Refugee Scholarship, and the Riccobono Seminar*, in *Roman Legal Tradition* 12, 2016, 1-19.
- GILTAIJ 2019: J. GILTAIJ, *Reinventing the Principles of Roman Law* (April 24, 2019). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3377309> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3377309>, 2019 (Date accessed: May 22, 2019).
- GRAHAM 2002: K. GRAHAM, *The Refugee Jurist and American Law Schools, 1933-1941*, in *American Journal of Comparative Law* 50, 2002, 777-818.
- HALL 2012: L.J. HALL, *Clyde Pharr, the Women of Vanderbilt, and the Wyoming Judge: The Story behind the Translation of the Theodosian Code in Mid-Century America*, in *Roman Legal Tradition* 8, 2012, 1-42.
- HELLAWELL, SEIDMAN, SALACUSE 1977: R. HELLAWELL, R. SEIDMAN, J. SALACUSE, *In memoriam Arthur Schiller*, in *African Law Studies* 15, 1977, 3-5.
- HERGET, WALLACE 1987: J.E. HERGET, S. WALLACE, *German Free Law Movement as the Source of American Legal Realism*, in *The Virginia Law Review* 73, 1987, 399-456.
- HOEBEL 1963-1964: E.A. HOEBEL, *Karl Llewellyn: Anthropological Jurisprudence*, in *Rutgers Law Review* 18, 1963-1964, 735-744.
- HOEBEL, SCHILLER 1948: E.A. HOEBEL, A.A. SCHILLER, *Introduction*, in B. Ter Haar (Ed.), *Adat Law in Indonesia*, New York 1948.
- HOEFLICH 1984: M.H. HOEFLICH, *Roman and Civil Law in American Legal Education and Research Prior to 1930: A Preliminary Survey*, in *University of Illinois Law Review*, 1984, 719-737.
- HOEFLICH 1991-1992: M.H. HOEFLICH, *Roman Law in American Legal Culture*, in *Tulane Law Review* 66, 1991-1992, 1723-1744.
- HOEFLICH 1993: M.H. HOEFLICH, *Legacy*, in LUTTER, STIEFEL, HOEFLICH 1993, 15-17.
- HOEFLICH, DAVIES 2021: M.H. HOEFLICH, R.E. DAVIES (Ed.), *The Black Book of Justice Holmes: Text Transcript and Commentary*, Clark (NJ) 2021.
- HORWITZ 1992: M.J. HORWITZ, *The Transformation of American Law, 1870-1960: The Crisis of Legal Orthodoxy*, Oxford 1992.

- HULL 1997: N.E.H. HULL, *Roscoe Pound and Karl Llewellyn. Searching for an American Jurisprudence*, Chicago 1997.
- KANTOROWICZ 1934: H. KANTOROWICZ, *Some Rationalism about Realism*, in *Yale Law Journal* 43, 1934, 1240-1253.
- KEARLEY 2007: T.G. KEARLEY, *Justice Fred Blume and the Translation of Justinian's Code*, in *Law Library Journal* 99, 2007, 525-554.
- KEARLEY 2014: T.G. KEARLEY, *The Enigma of Samuel Parsons Scott*, in *Roman Legal Tradition* 10, 2014, 1-37.
- KEARLEY 2016: T.G. KEARLEY, *From Rome to the Restatement: S.P. Scott, Fred Blume, Clyde Pharr, and Roman Law in Early Twentieth-Century America*, in *Law Library Journal* 108, 2016, 55-76.
- KEARLEY 2018a: T.G. KEARLEY, *Lost in Translations: Roman Law Scholarship and Translation in Early Twentieth-Century America*, Durham (NC) 2018.
- KEARLEY 2018b: T.G. KEARLEY, *The Riccobono Seminar of Roman Law in America: The Lost Years*, in *Roman Legal Tradition* 14, 2018, 1-14.
- KEGEL 1993: G. KEGEL, *Ernst Rabel*, in LUTTER, STIEFEL, HOEFLICH 1993, 277-279.
- KMAK 2019: M. KMAK, *The Impact of Exile on Law and Legal Science 1934-64*, in K. Tuori, H. Björklund (Ed.), *Roman Law and the Idea of Europe*, London 2019, 15-34.
- KOSCHAKER 1938: P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und romanistische Rechtswissenschaft*, in *Schriften der Akademie für Deutsches Recht: Römisches Recht und fremde Rechte* 1, 1938, 1-86.
- KOSCHAKER 1966 [1947]: P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*, München-Berlin 1966 [1947].
- KRONCKE 2016: J.J. KRONCKE, *The Futility of Law and Development: China and the Dangers of Exporting American Law*, New York 2016.
- KUNKEL 1969: W. KUNKEL, *Ernst Levy zum Gedächtnis*, in *ZRG RA* 86, 1969, xiii-xxxii.
- LEVY 1938: E. LEVY, *Statute and Judge in Roman Criminal Law*, in *Washington Law Review and State Bar Journal* 13, 1938, 291-304.
- LEVY 1942: E. LEVY, *Reflections on the First "Reception" of Roman Law in Germanic States*, in *The American Historical Review* 48, 1942, 20-29.
- LEVY 1944: E. LEVY, *Principal and Surety in Classical Roman Law*, in *Seminar* 2, 1944, 6-22.
- LEVY 1945: E. LEVY, *Pauli Sententiae: A Palingenesia of the Opening Titles as a Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca, NY 1945.
- LEVY 1949: E. LEVY, *Natural law in the Roman period*, in A.L. Scanlan (Ed.), *University of Notre Dame Natural Law Institute Proceedings* 2, Notre Dame 1949, 43-72.
- LEVY 1963: E. LEVY, *Gesammelte Schriften. Erster Band*, Köln-Graz 1963.
- LLEWELLYN, HOEBEL 1941: K.N. LLEWELLYN, E.A. HOEBEL, *The Cheyenne Way: Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*, Norman (OK) 1941.
- LUTTER, STIEFEL, HOEFLICH 1993: M. LUTTER, E.C. STIEFEL, M.H. HOEFLICH (Hg.), *Der Einfluß deutscher Emigranten auf die Rechtsentwicklung in den USA und in Deutschland. Vorträge und Referate des Bonner Symposions im September 1991*, Tübingen 1993.

- MAINE 1986: H.S. MAINE, *Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas*, New York 1986.
- MANTELO 2002: A. MANTELLO, *Salvatore Riccobono*, in *SDHI* 68, 2002, xvi-xxi.
- MARRONE 1997: M. MARRONE, *Romanisti professori a Palermo*, in *Index* 25, 1997, 587-616.
- MCGINLEY 1927: G.J. MCGINLEY, *Roman Law and Its Influence in America*, in *Notre Dame Law Review* 3, 1927, 70-88.
- MCILWAIN 1940: C.H. MCILWAIN, *Constitutionalism Ancient and Modern*, Ithaca (NY) 1940.
- MITTEIS 1891: L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig 1891.
- MORGAN 1964 [1877]: L.H. MORGAN, *Ancient Society*, Cambridge (MA) 1964 [1877].
- MUSSGNUG 2005: D. MUSSGNUG (Hg.), *Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922-1968*, Heidelberg 2005.
- NÖRR 1993: K.W. NÖRR, *Stephan Kuttner*, in LUTTER, STIEFEL, HOEFELICH 1993, 343-359.
- NOVICK 1988: P. NOVICK, *That Noble Dream. The "Objectivity Question" and the American Historical Profession*, Cambridge 1988.
- ORESTANO 1978: R. ORESTANO, *L'animus' di Salvatore Riccobono*, in *Iura* 29, 1978, 1-8.
- ORTU 2004: R. ORTU, *Salvatore Riccobono nell'Università di Sassari*, in *Diritto@Storia* 3, 2004.
- PANOFSKY 1954: E. PANOFSKY, *Three Decades of Art History in the United States: Impressions of a Transplanted European*, in *College Art Journal* 14.1, 1954, 7-27.
- PARKER 2003: K. PARKER, *The History of Experience: On the Historical Imagination of Oliver Wendell Holmes, Jr.*, in *PoLAR* 26, 2003, 60-84.
- POUND 1906: R. POUND, *Readings in Roman Law*, Lincoln (NE) 1906.
- POUND 1930-1931: R. POUND, *The Call for a Realist Jurisprudence*, in *Harvard Law Review* 44, 1930-1931, 697-711.
- RADIN 1927: M. RADIN, *Handbook of Roman Law*, St. Paul (MN) 1927.
- RADIN 1931: M. RADIN, *Legal Realism*, in *Columbia Law Review* 31, 1931, 824-828.
- RADIN 1935: M. RADIN, *Roman Law in the United States. Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano. Bologna e Roma 1933, II*, Pavia 1935, 346.
- RADIN 2001: M. RADIN, *Cartas Romanisticas (1923-1950)*, Napoli 2001.
- RANDAZZO 2002: S. RANDAZZO, *Roman Legal Tradition and American Law. The Riccobono Seminar of Roman Law in Washington*, in *Roman Legal Tradition* 1, 2002, 123-144.
- RICCOBONO 1925: S. RICCOBONO, *Outlines of the Evolution of Roman Law*, in *University of Pennsylvania Law Review* 74, 1925, 1-19.
- RICCOBONO 1935: S. RICCOBONO, *Il Diritto Romano negli Stati Uniti di America*, in *BIDR* 43, 1935, 314-324.
- RICCOBONO 1954: S. RICCOBONO, *La universalità del diritto romano*, in *L'Europa e il diritto romano. Studi in memoria di Paul Koschaker*, Milano 1954, 1-11.
- SANFILIPPO 1958: C. SANFILIPPO, *In Memoriam. Salvatore Riccobono*, in *Iura* 9, 1958, 123-133.
- SCHILLER 1932: A.A. SCHILLER, *Ten Coptic Legal Texts*, New York 1932.

- SCHILLER 1936: A.A. SCHILLER, *Native Customary Law in the Netherlands East Indies*, in *Pacific Affairs* 2, 1936, 254-263.
- SCHILLER 1938: A.A. SCHILLER, *Custom in Classical Roman Law*, in *Virginia Law Review* 24, 1937-1938, 268-282.
- SCHILLER 1942: A.A. SCHILLER, *Conflict of Laws in Indonesia*, in *The Far Eastern Quarterly* 2, 1942, 31-47.
- SCHILLER 1955: A.A. SCHILLER, *The formation of Federal Indonesia, 1945-1949*, The Hague 1955.
- SCHILLER 1978: A.A. SCHILLER, *Roman Law. Mechanisms of Development*, The Hague-Paris-New York 1978.
- SCHLEGEL 1989: J.H. SCHLEGEL, *The Ten Thousand Dollar Question*, in *Stanford Law Review* 41, 1989, 435-467.
- SCHLEGEL 1995: J.H. SCHLEGEL, *American Legal Realism and Empirical Social Science*, Chapel Hill 1995.
- SCOTT 1973 [1932]: S.P. SCOTT, *The Civil Law: Including the Twelve Tables, The Institutes of Gaius, The Rules of Ulpian, the Opinions of Paulus, The Enactments of Justinian, and the Constitutions of Leo: Translated from the Original Latin, Edited, and Compared With All Accessible Systems of Jurisprudence Ancient and Modern, 17 books, 7 volumes*, Cincinnati (OH) 1973 [1932]. Available at <http://www.constitution.org/sps/sps.htm/>.
- SHERMAN 1935: C.P. SHERMAN, *Roman law in the United States of America: the present revival of Roman Law study its effects of the American Common Law and on American law schools and legal education*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano. Bologna e Roma 1933*, II, Pavia 1935, 321-341.
- SHERMAN 1944: C.P. SHERMAN, *Academic Adventures: A Law School Professor's Recollections and Observations*, New Haven (CT) 1944.
- SIMON 1985: D. SIMON, *Levy, Ernst*, in *Neue Deutsche Biographie* 14, 1985, 403-404.
- SIMON 1989: D. SIMON, *Ernst Levy*, in B. Diestelkamp, M. Stolleis (Hg.), *Juristen an der Universität Frankfurt am Main*, Baden-Baden 1989, 94.
- STEIN 1986: P. STEIN, *Obituary*, in R.S. Bagnall, W.V. Harris (Ed.), *Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller*, Leiden 1986, xv-xviii.
- STIEFEL, MECKLENBURG 1991: E.C. STIEFEL, F. MECKLENBURG, *Deutsche Juristen im amerikanischen Exil (1933-1950)*, Tübingen 1991.
- TELMAN 2016: J. TELMAN (Ed.), *Hans Kelsen in America – Selective Affinities and the Mysteries of Academic Influence*, Berlin 2016.
- THAYER 1944-1945: J.B. THAYER, *Actio Praescriptis Verbis*, in *Tulane Law Review* 19, 1944-1945, 62-78.
- TUORI 2015: K. TUORI, *Lawyers and Savages. Ancient History and Legal. Realism in the Making of Legal Anthropology*, New York 2015.
- TUORI 2017: K. TUORI, *American Legal Realism and Anthropology*, in *Law & Social Inquiry* 42, 2017, 804-829.
- TUORI 2020: K. TUORI, *Empire of Law. Nazi Germany, Exile Scholars and the Battle for the Future of Europe*, Cambridge-New York 2020.

- TUORI, BJÖRKLUND 2019: K. TUORI, H. BJÖRKLUND (Ed.), *Roman Law and the Idea of Europe*, London 2019.
- TWINING 1973: W. TWINING, *Karl Llewellyn and the Realist Movement*, Norman (OK) 1973.
- VARVARO 2013: M. VARVARO, s.v. *Riccobono, Salvatore sr.*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1685-1688.
- VON LÖSCH 1999: A. VON LÖSCH, *Der Nackte Geist: Die Juristische Fakultät Der Berliner Universität Im Umbruch Von 1933*, Tübingen 1999.
- WENGER 1939: L. WENGER, *Römisches Recht in America*, in *Studi in onore di E. Besta*, I, Milano 1939, 151-169.
- WHITMAN 1987: J.Q. WHITMAN, *Commercial Law and the American Volk: A Note on Llewellyn's German Sources for the Uniform Commercial Code*, in *Yale Law Review* 97, 1987, 156-175.
- WOLFF 1939: H.J. WOLFF, *Written and Unwritten Marriages in Hellenistic and Postclassical Roman Law*, Haverford 1939.
- WOLFF 1951: H.J. WOLFF, *Roman Law: An Historical Introduction*, Norman (OK) 1951.
- YNTEMA 1931: H. YNTEMA, *The Rational Basis of Legal Science*, in *Columbia Law Review* 31, 1931, 925-955.
- YNTEMA 1949: H. YNTEMA, *Roman Law and Its Influence on Western Civilization*, in *Cornell Law Review* 35, 1949, 77-88.
- ZIMMERMANN 2004: R. ZIMMERMANN, 'Was Heimat hieß, nun heißt es Hölle'. *The Emigration of Lawyers from Hitler's Germany: Political Background, Legal Framework, and Cultural Context*, in BEATSON, ZIMMERMANN 2004, 1-72.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2022
presso Grafica Elettronica srl, Napoli